

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

SAGGI 85

---

GIUSEPPE CHIRONI

# La mitra e il calamo

Il sistema documentario della Chiesa senese  
in età pretridentina (secoli XIV-XVI)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI  
2005

Il volume è pubblicato anche nella collana  
“Monografie di storia e letteratura senese”  
dell’Accademia Senese degli Intronati.

Il volume è stato pubblicato con il contributo  
del Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche  
dell’Università degli Studi di Trento.

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

*Capo del Dipartimento:* Salvatore Italia  
*Direttore Generale:* Maurizio Fallace

©2005 Ministero per i beni e le attività culturali  
Dipartimento per i beni archivistici e librari  
Direzione generale per gli archivi  
ISBN 88-7125-269-1

*Vendita:* Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Libreria dello Stato  
Piazza G. Verdi 10, 00198 Roma

---

Finito di stampare nel mese di settembre 2005  
da Industria Grafica Pistolesi Editrice "Il Leccio" srl  
Via della Resistenza 117 - loc. Badesse - 53035 Monteriggioni (SI)  
[www.leccio.it](http://www.leccio.it)

## SOMMARIO

AVVERTENZE .....	pag. 7
OPERE CITATE .....	» 9
INTRODUZIONE .....	» 25

### I. GLI ARCHIVI DIOCESANI: QUESTIONI DI METODO

1. Archivi diocesani e archivistica: un rapporto complesso ...	» 31
2. Gli archivi diocesani tra uniformità delle funzioni vescovili e difformità degli archivi .....	» 35
3. I concetti di fondo, serie e vincolo nel contesto degli archivi diocesani .....	» 43
4. La produzione documentaria vescovile tra notariato e cancelleria .....	» 46

### II. DALL'EPISCOPATO DI DONUSDEO MALAVOLTI A QUELLO DI FRANCESCO MORMILLE (1317-1407)

1. Le tipologie archivistiche .....	» 63
a) La documentazione di proprietà notarile .....	» 63
b) La documentazione di proprietà vescovile .....	» 66
1 - <i>Gli atti sciolti</i> .....	» 67
2 - <i>I "libri dei titoli"</i> .....	» 69
3 - <i>Le costituzioni sinodali</i> .....	» 76
4 - <i>I registri giudiziari</i> .....	» 80
c) La documentazione di proprietà del clero .....	» 83
2. Tipologie documentarie e itinera burocratici .....	» 85
a) La provvista beneficiale .....	» 88
b) Le ordinazioni .....	» 95
c) Licenze, dispense, decreti di nomina e altri procedimenti di giurisdizione volontaria .....	» 97
d) I procedimenti giudiziari .....	» 106
3. I notai al servizio della Chiesa e l'evoluzione della curia ...	» 114

## III. DALLA RIFORMA DEL 1409 AL 1450

1. La riforma del 1409 e l'organizzazione della produzione documentaria .....	» 131
2. La forma diplomatica della documentazione .....	» 148
a) <i>Le littere</i> .....	» 149
1 - <i>Littere edittales, monitoriales e precepta</i> .....	» 150
2 - <i>Littere collative, decreti di nomina, licenze e littere patentes</i> .....	» 153
b) <i>Le "notizie"</i> .....	» 154
3. Il funzionamento della curia. Il ruolo dei vicari e il lavoro dei notai .....	» 155
4. Le tipologie archivistiche .....	» 157
a) I registri per tipologia documentaria o per materia ...	» 178
1 - <i>Liber visitationis e liber inventariorum</i> .....	» 178
2 - <i>Liber litterarum e liber collationum</i> .....	» 181
3 - <i>Liber citationum testamentorum e liber criminalis</i> ..	» 185
4 - <i>Liber ordinationum</i> .....	» 186
b) <i>I libri curie</i> .....	» 187

## IV. LA FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO MODERNO

1. La stabilizzazione delle serie archivistiche e le nuove modalità di produzione documentaria .....	» 191
a) I fascicoli degli atti .....	» 192
b) I bollari .....	» 202
c) <i>I libri actorum civilium</i> e i libri dello straordinario di curia .....	» 206
2. Il ruolo dei notai .....	» 209
3. La produzione documentaria delle amministrazioni non curiali	
a) Il procuratore dei poveri .....	» 219
b) La mensa episcopale .....	» 222
c) L'archivio del vescovo non residente .....	» 225
d) I delegati apostolici .....	» 226
4. L'importanza del Concilio di Trento nella produzione documentaria vescovile .....	» 231
CONCLUSIONI .....	» 239
APPENDICE DOCUMENTARIA .....	» 245
FOTO .....	» 358
TABELLE .....	» 360
INDICE ANALITICO .....	» 371

## AVVERTENZE

La datazione dei documenti è sempre riportata allo stile comune.

Le citazioni del Corpus Iuris Canonici seguono l'edizione del Friedberg (*Corpus iuris canonici*, ed. a cura di Ae. Friedberg, Graz 1959<sup>2</sup>, 2 voll.), indicando la compilazione, il libro, il titolo e il canone separati da un punto.

C,D	= Decretum Gratiani
X	= Liber Extra
VI	= Liber Sextus
<i>Clem.</i>	= Clementinae
<i>Extr. Iohann. XXII</i>	= Extravagantes Iohannis XXII
<i>Extr. Comm.</i>	= Extravagantes communes

Le citazioni dei decreti del Concilio di Trento seguono l'edizione dei *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, a cura di G. Alberigo et al. (Bologna 1973<sup>3</sup>)

<i>Conc. Trid.</i>	= Concilium tridentinum
Sess.	= Sessio
<i>de ref.</i>	= decretum de reformatione

AASi	Archivio arcivescovile di Siena
ASSi	Archivio di Stato di Siena
AAPi	Archivio arcivescovile di Pisa
ADPi	Archivio diocesano di Pienza
ADMo	Archivio diocesano di Montalcino
ADMa	Archivio diocesano di Massa Marittima
AOMS	Archivio dell'Opera della Metropolitana di Siena

c. /cc.	carta/carte
can.	canonico
canc.	cancelliere
card.	cardinale

d.	dominus
ill.ma	Illustrissima
I.U.D.	Iuris utriusque doctor
mons.	monsignore
P.	pars
p./pp.	pagina/pagine
r	recto
rev.ma	Reverendissima
S. Congr.	Sacra Congregazione
S.	Santo/a
S.R.E.	Sanctae Romanae Ecclesiae
SD	senza data
sec./secc.	secolo/secoli
SL	senza luogo
(SN)	Signum notarii
SS.	Santissimo/a
Ss.	Santi/e
ssg.	seguenti
T.	tomo
v	verso
Verb.	verbum
vesc.	vescovo
vic.	vicario
Vol.	volume
§	paragrafo
[***]	spazio bianco o parola illeggibile

## OPERE CITATE

- G. ALBERIGO, *Bandini Piccolomini Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. V, Roma 1963, pp. 735-737.
- A. AMANIEU, *Archidiacre*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. I, col. 948-1004.
- T. AMBROSETTI, *Benefizi ecclesiastici*, in *Digesto italiano*, vol. V, pp. 312-487.
- G. ANDENNA, *Episcopato e strutture diocesane nel Trecento*, in *Storia della Chiesa di Ivrea* cit., pp. 321-394.
- Archivio arcivescovile di Torino*, a cura di G. BRIACCA, Torino 1980.
- L'Archivio arcivescovile di Siena*, Inventario a cura di G. CATONI e S. FINESCHI, Roma, 1970 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti LXX).
- L'Archivio comunale di Castiglione d'Orcia. Inventario della sezione storica*, a cura di G. CHIRONI e A. GIORGI (Inventari degli archivi comunali della provincia di Siena. Collana diretta da Giuliano Catoni, Carla Zarrilli e Paola Benigni, n. 23), Siena 2000.
- L'Archivio comunale di Colle di Val d'Elsa*, a cura di L. MINEO (in corso di stampa).
- L'Archivio comunale di Sinalunga, Inventario della sezione storica*, vol. I, a cura di A. GIORGI e S. MOSCADELLI (Inventari degli archivi comunali della provincia di Siena. Collana diretta da Giuliano Catoni, Carla Zarrilli e Paola Benigni, 20), Siena 1997.
- L'Archivio dell'Opera della Metropolitana di Siena*, Inventario a cura di S. MOSCADELLI, München 1995 (Die Kirchen von Siena, Beiheft 1).
- L'Archivio diocesano di Pienza*, a cura di G. CHIRONI, Roma-Siena 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti CXLI e Amministrazione provinciale di Siena. Le esperienze di Clio, collana diretta da Giuliano Catoni 5).
- L'Archivio diocesano di Terlizzi*, a cura di D. PORCARO MASSAFRA, Molfetta 1994 (Quaderni dall'archivio diocesano di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi 15).
- L'Archivio storico della Curia vescovile di Verona. Guida alla conoscenza e all'ordinamento con aggiunto il regolamento per l'accesso degli studiosi e la consultazione dei documenti*, a cura di F. SEGALA, Verona 1986 (Studi e documenti di storia e liturgia 1).



- L'archivio vescovile di Fiesole*, a cura di G. RASPINI, Siena 1961 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato XX).
- Archivio della diocesi di Loreto*, in *Guida degli archivi lauretani*, a cura di F. GRIMALDI, Roma 1985 (Pubblicazioni degli archivi di Stato, Strumenti CII), pp. 269-300.
- Archivio storico diocesano di Catania. Inventario* a cura di G. ZITO, Città del Vaticano 1999 (Quaderni di Archiva Ecclesiae 5).
- Archivio storico diocesano di Crema, Inventario (1274-1993)*, a cura di M. LIVRAGA, Crema 1996.
- ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'archivio notarile (1221-1862)*, Inventario a cura di G. CATONI e S. FINESCHI, Roma 1975 (Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti LXXXVII).
- ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA, *Progetto per una Guida degli archivi diocesani italiani*, in "Archiva Ecclesiae" XXVIII-XXIX (1985-1986), pp. 255-259.
- G. BADINI, *Archivi e Chiesa: lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa*, Bologna 1984.
- D. BALBONI, *I libri parrocchiali dopo il Concilio di Trento*, in "Archiva Ecclesiae" XVIII-XXI (1975-1978), pp. 234-238.
- D. BANDINI, *Francesco Bandini, arcivescovo di Siena (1505-1588)*, in "Bullettino senese di storia patria" XXVIII (1931), pp. 101-119.
- M. F. BARONI, *La documentazione arcivescovile milanese in forma cancelleresca (secc. XI-metà XIII)*, in COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *Die Diplomatiek der Bischofsurkunde* cit., pp. 305-315.
- M. F. BARONI, *Gli atti dell'arcivescovo e della curia vescovile di Milano nel sec. XIII. Ottone Visconti (1262-1295)*, Milano 2000.
- A. BARTOLI LANGELI, *Premessa a Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, vol. I, Perugia 1983-1985, pp. XII-XXXIII.
- A. BARTOLI LANGELI, A. RIGON, *Premessa*, in *I Registri vescovili* cit., pp. IX-XII.
- G. C. BASCAPÉ, *Lineamenti di sigillorafia ecclesiastica*, parte I, *I sigilli del clero secolare*, in *Scritti storici e giuridici in memoria di Alessandro Visconti*, Milano-Varese 1955, pp. 53-152.
- R. H. BAUTIER, *La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVIe – debut du XIXe siècle)*, in "Archivum" XVIII (1968), pp. 139-149.

- R. H. BAUTIER, *Apparition, diffusion et evolution typologique du sceau episcopal au moyen age*, in COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *Die Diplomatik der Bischofsurkunde* cit., pp. 225-241.
- C. BELLONI, *Notai, causidici e studi notarili nella Milano del Quattrocento. Baldassarre Capra, notaio, cancelliere e causidico nella curia Arcivescovile di Milano*, in "Nuova Rivista Storica" LXXXIV (2000) pp. 621-646.
- C. BELLONI, *Dove mancano registri vescovili ma esistono fondi notarili: Milano tra Tre e Quattrocento*, in *I registri vescovili* cit., pp. 43-84.
- Benzi Ugo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. VIII, Roma 1966, pp. 720-723.
- L. BERTONI, *Il procuratore dei poveri a Siena nella seconda metà del XV secolo*, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia" XV (1961), pp. 317-324.
- R. BIZZOCCHI, *Ceti dirigenti, Stato e istituzioni ecclesiastiche*, in *I Ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Firenze 1987, pp. 257-277.
- R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987.
- R. BIZZOCCHI, *Clero e Chiesa Nella società italiana alla fine del Medio Evo*, in *Clero e società* cit., pp. 3-44.
- E. BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici nel diritto canonico*, in *Archivi e Chiesa locale. Studi e contributi*, a cura di F. CAVAZZANA ROMANELLI e I. RUOL, Venezia 1993, pp. 51-66.
- W. BOWSKY, *The impact of Black Death*, "Speculum" XXXIX (1964), n. 1, pp. 1-33.
- W. BRANDMÜLLER, *Casini Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXI, Roma 1978, pp. 352-354.
- A. BRENNKE, *Archivistica: contributo alla teoria e alla storia archivistica europea*, Milano 1968 (Archivio FISA 6).
- R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972.
- R. BRENTANO, *Vescovi e vicari generali nel basso medioevo*, in *Vescovi e diocesi* cit., pp. 547-567.
- H. BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, traduzione di A. M. VOICI-ROTH (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 10), Roma 1998.

- G. BRUNETTIN, M. ZABBIA, *Cancellieri e documentazione in registro nel Patriarcato di Aquileia. Prime ricerche (secoli XIII-XIV)*, in *I registri vescovili cit.*, pp. 327-372.
- O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi eversive alle modificazioni del Concordato*, in "Archiva Ecclesiae" XXVIII-XXIX (1985-1986), pp. 73-100.
- F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano 1954.
- M. CAMELI, *Studi preliminari sui registri vescovili di Ascoli Piceno*, in *I registri vescovili cit.*, pp. 373-401.
- P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.
- P. CANCIAN, *Fra cancelleria e notariato: gli atti dei vescovi di Torino (sec. XI-XIII)*, in *La memoria delle chiese cit.*, pp. 181-204.
- R. CANTAGALLI, *La guerra di Siena (1552-1559). I termini della questione senese nella lotta tra Francia ed Asburgo nel '500 e il suo risolversi nell'ambito del Principato mediceo*, Siena 1962.
- P. CARUCCI, *Guida degli Archivi Diocesani d'Italia*, in "Archiva Ecclesiae" XXXIV-XXXV (1991-1992), pp. 21-30.
- G. CECCHINI, G. PRUNAI, *Chartularium Studii senensis. Vol. I (1240-1357)*, Siena 1942.
- G. CENCETTI, *Inventario bibliografico e inventario archivistico*, in ID., *Scritti archivistici*, Roma 1970 (Fonti e Studi di storia, legislazione e tecnica degli archivi moderni, III), pp. 56-69 (già in "L'Archiginnasio" XXXIV, 1939, pp. 106-117).
- G. CENCETTI, *Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XIII*, in *La memoria delle chiese cit.*, pp. 131-179 (già in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici*, Firenze 1944, pp. 145-223).
- C. R. CHENEY, *English Bishops Chanceleries (1100-1250)*, Manchester 1950.
- M. CHIANTINI, *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI*, Siena 1996 (Documenti di Storia, collana a cura di M. ASCHERI 19).
- G. CHIRONI, *Prime note sull'ordinamento dei fondi "Giusdicenti dell'antico Stato senese" e "Feudi" dell'Archivio di Stato di Siena*, in "Rassegna degli Archivi di Stato" LX (2000) II, pp. 345-361.

- G. CHIRONI, *Recensione a Archivio storico diocesano di Crema, Inventario (1274-1993)*, a cura di M. LIVRAGA, in "Le carte e la storia" V (1999), n. 1, pp. 129-130.
- G. CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Tomo I, Spoleto 1994, pp. 221-232.
- F. CLAEYS BOUUAERT, *Mense*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. VI, coll. 850-854.
- Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. ROSA, Roma-Bari 1997.
- Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti papae XV auctoritate promulgatus*, Città del Vaticano 1917.
- COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250*, Referate zum VIII Internationaler Kongreß für Diplomatiek (Innsbruck, 27 sept. - 3 okt 1993), herausgegeben v. C. HAIDACHERE u. W. KOFLER, Innsbruck 1995.
- COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*, a cura di G. NICCOLAI, Roma 2004 (Pubblicazione degli Archivi di Stato, Saggi 85).
- Conciliarum oecumenicorum decreta*, curantibus J. ALBERIGO, J. A. DOSSETTI PERIKLE, P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, consultante H. JEDIN, Bologna 1973.
- G. CONSTABLE, *Letters and Letter-collections*, Turnhout 1976 (Typologie des sources du moyen âge occidental, directeur L. GENICOT, fasc. 17).
- Corpus iuris canonici cum glossis ordinariis*, Lugduni 1671.
- Corpus iuris canonici*, ed. a cura di AE. FRIEBERG, Graz 1959<sup>2</sup>, 2 voll.
- G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, in ID., *Studi di paleografia e di diplomatica*, Roma 1972, pp. 237-282.
- N. COULET, *Les visites pastorales*, Turnhout 1977 (Typologie des sources du moyen âge occidental, directeur L. GENICOT, fasc. 23).
- A. COULY, *Aliénation*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol I, coll. 403-415.
- E. CURZEL, *Registri vescovili trentini (fino al 1360)*, in *I registri vescovili cit.*, pp. 189-198.
- A. D'ADDARIO, *Gli archivi ecclesiastici: quale situazione, quale avvenire?*, in "Archiva Ecclesiae" XXX-XXXI (1987-1988), pp. 19-34.

- S. D'ANGELO, *La Curia diocesana a norma del Codice di diritto canonico*, Giarre 1922.
- P. D'ANGIOLINI, C. PAVONE, *Introduzione a MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI-UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I, Roma 1981, pp.1-31.
- SILVINO DA NADRO, *Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa, 1879-1960, con un'appendice sui sinodi anteriori all'anno 1534*, Milano 1962.
- M. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como*, in *I registri vescovili cit.*, pp. 85-139.
- M. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile. Le scritture della mensa vescovile presso l'Archivio della Diocesi di Como (prima metà del XV secolo)* in "Archivio Storico della Diocesi di Como", XI (2000), pp. 23-71.
- Digesto italiano*, 24 voll., Torino 1884-1921.
- Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. PRODI, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto storico italo germanico, Quaderno 45).
- S. DUCA, B. PANDZIC, *Archivistica ecclesiastica*, Roma 1967.
- Dictionnaire de droit canonique*, a cura di R. NAZ, 7 voll., Paris 1935-1953.
- C. DONATI, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina alla caduta dell'antico regime*, in *Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. ROSA, Roma-Bari 1997.
- Enchiridion archivorum ecclesiasticorum*, a cura di S. DUCA e P. SIMEONE DELLA SACRA FAMIGLIA, Città del Vaticano 1966.
- E. FALCONI, *Due formulari notarili cremonesi (Sec. XIV-XV)*, (Fonti per la storia del notariato italiano III), Roma 1979.
- E. FALCONI, *Lineamenti di diplomatica notarile e tabellionale*, Parma 1983.
- C. FANTAPPIÉ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 2003<sup>2</sup>.
- C. FANTAPPIÉ, *Strutture diocesane e archivi vescovili nell'età postridentina*, in *La Chiesa e le sue istituzioni negli archivi ecclesiastici della Toscana*, a cura di M. BONANNO e L. CECCHI, Pistoia 1999, pp. 27-49.
- L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica*, ed. a cura di J.P. MIGNÉ, Lutetiae Parisiorum 1861-1866, 8 voll.
- G. G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977 (Biblioteca di Studi medievali 9).

- G. G. FISSORE, *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile*, in COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *Die Diplomatie der Bischofsurkunde* cit., pp. 281-304.
- G. G. FISSORE, *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in *Storia della Chiesa di Ivrea*, cit., pp. 867-923.
- G. G. FISSORE, *Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 365-414.
- G. FORMICETTI, *Cittadini Celso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXVI, pp. 71-75.
- E. FOURNIER, *Les origines du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine*, Paris 1940.
- P. FOURNIER, *Les officialités au Moyen Age. Etude sur l'organisation et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328*, Paris 1880.
- B. GAVANTI *Enchiridion seu manuale Episcoporum, pro decretis in visitatione et Synodo, et quacumque re condendis*, Venetiis 1689.
- G. GIGLI, *Diario senese*, Siena 1854 (ristampa anastatica Bologna 1974).
- A. GIORGI, *Il Carteggio del Concistoro della Repubblica di Siena (Spogli delle lettere: 1251-1374)*, in "Bullettino senese di storia patria" XCVII (1990), pp. 193-573.
- A. GIORGI, S. MOSCADELLI, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secc. XIII-XVIII)*, in *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali toscani*, atti del convegno (Firenze 25-26 settembre 1995), a cura di P. BENIGNI e S. PIERI, Firenze 1996, pp. 63-84.
- D. GIONTA, *Fatati Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XLV, Roma 1995, pp. 318-320.
- A. G. GHEZZI, *Archivistica ecclesiastica: problemi, strumenti, legislazione*, Milano 2001.
- A. GHIGNOLI, *Il Documento Vescovile a Siena nei secoli XI- XII. Problemi di tradizione e critica delle fonti*, in COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *Die Diplomatie der Bischofsurkunde* cit., pp. 347-364.
- M. GIUSTI, M. GUIDI, *Rationes decimarum Tusciae*, vol. II (Biblioteca Apostolica Vaticana, Studi e testi 98), Città del Vaticano 1932.

- G. GRECO, *I giuspatronati laicali in età moderna*, in *La Chiesa e il potere politico*, a cura di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI, Torino 1986, (Storia d'Italia Einaudi, Annali 9), pp. 533-572.
- Guida degli archivi diocesani d'Italia*, a cura di V. MONACHINO, E. BOAGA, S. PALESE e L. OSBAT, I in "Archiva Ecclesiae" XXXII-XXXIII (1989-1990), II in "Archiva Ecclesiae" XXXVI-XXXVII (1993-1994) e III in "Archiva Ecclesiae" XL-XLI (1997-1998).
- D. HAY, *La Chiesa nell'Italia rinascimentale*, Roma – Bari 1979.
- P. HERDE, *La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo e nell'Età Moderna e le lettere di giustizia della Cancelleria Apostolica*, in COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *La diplomatica dei documenti giudiziari cit.*, pp. 25-47.
- Hierarchia catholica medii evi et recentiori*, vol. I e II, a cura di C. EUBEL, Monasterii 1913-1914.
- IOHANN VON BOLOGNA, *Summa notariae de hiis que in foro ecclesiastico coram quibuscumque iudicibus occurrunt notariis conscribenda*, in *Briefsteller und Formelbücher des 11 bis 14 Jahrhunderts*, bearbeitet von L. ROCKINGER, München 1863-1864 (ristampa anastatica 1969), pp. 593-712.
- I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, a cura di A. BARTOLI LANGELI e A. RIGON, Roma 2003 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 72).
- Il "quaternus rogacionum" del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320), a cura di D. RANDO e M. MOTTER, Bologna 1997 (Storia del Trentino, Serie II, Fonti e testi 1).
- L. INGROSSO, *Archivio storico diocesano di Lecce. Serie Giudicati. Inventario*, Lecce 2001 (Università di Lecce, Dipartimento dei beni delle Arti e della Storia, Minima 1).
- Inventario dell'Archivio arcivescovile di Pisa*, vol. I (secc. VIII-XV), a cura di L. CARRATORI, Pisa 1986.
- Inventario dell'archivio della Curia diocesana di Prato*, a cura di L. BANDINI e R. FANTAPPIÉ, Roma 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CXXXVIII).
- G. LE BRAS, *Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale*, in *Storia della Chiesa*, a cura di, vol. XII, Torino 1985.
- A. LIBERATI, *Neri da Montegarullo vescovo di Siena (1444.1450)*, in "Bullettino senese di storia patria" XLV (1938), pp. 253-259.

- E. LODOLINI, *Storia dell'archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX*, Milano 2001.
- A. LONGHITANO, *Archivi di diocesi e parrocchie riunite ad altre: concentrazione, rimanenza in loco, altre soluzioni*, in "Archiva Ecclesiae" XXX-XXXI (1987-1988), pp. 55-78.
- M. LUNARI, "De mandato domini archiepiscopi in hanc publicam formam redegì, tradidi et scripsi. Notai di curia e organizzazione notarile nella diocesi di Milano (sec. XV)", in "Rivista di storia della Chiesa in Italia" XLIX (1995), pp. 486-508.
- V. LUSINI, *Archivio del vescovado*, in "Bullettino senese di storia patria" II (1895), pp. 143-155.
- M. MACCARRONE, "Cura animarum" e "parochialis sacerdos" nelle costituzioni del IV Concilio Lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel sec. XIII, in *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (sec. XIII-XV)*, Roma 1984 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 35), pp. 81-195.
- F. MANCUSO, *Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico*, Milano 1999 (Quaderni di Studi senesi 89).
- L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici*, Milano 1994.
- G. MANTOVANI, *Il formulario vicentino-padovano di lettere vescovili (sec. XIV)*, Padova 1988 (Fonti per la storia della terraferma veneta 2).
- B. MARIANI, *L'attività della Curia arcivescovile milanese e l'amministrazione diocesana attraverso l'operato del vicario generale Romano Barni*, in "Società e Storia" 54 (1991), pp. 769-811.
- La memoria delle chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale (secoli XI-XIII)*, a cura di P. CANCIAN, Torino 1995.
- N. MENGOZZI, *Ascanio Piccolomini quinto arcivescovo di Siena*, in "Bullettino senese di storia patria" XIX (1912), pp. 249-353.
- N. MENGOZZI, *Il feudo del vescovado di Siena*, Siena 1911.
- N. MEONI, *Visite pastorali a Cortona nel Trecento*, in "Archivio Storico Italiano" CXXIX (1978), pp. 181-256.
- G.G. MERLO, *Introduzione storica*, in M.F. BARONI, *Gli atti dell'arcivescovo cit.*, pp. IX-XXXIV.
- G. MINNUCCI, L. KOSUTA, *Lo Studio di Siena nei secoli XIV-XVI*, Milano 1989.



- G. MOLLAT, *Bénéfices ecclésiastique en occident*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. II, coll. 406-449.
- M. MOLLAT, *I poveri nel Medioevo*, Roma-Bari 2001.
- F. MONACELLI *Formularium legale praticum fori ecclesiastici in tres partes distributum*, Venetiis 1772.
- M. MONTORZI, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984.
- M. MONTORZI, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, VIII), pp. 5-59.
- Mostra di documenti, edizioni e cimeli dei secc. XV-XVI di Enea Silvio Piccolomini (1-31 maggio 1965)*, catalogo a cura di A. LUSINI, Siena 1965.
- M. MOTTER, *Il notaio Bongiovanni di Bonandrea e il suo protocollo*, in *Il "Quaternus rogacionum" cit.*, pp. 29-67.
- P. NARDI, *Docci Tommaso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol XL, Roma 1991, pp. 339-344.
- P. NARDI, *L'insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello Studio generale*. Milano 1996.
- P. NARDI, *I vescovi di Siena e la Curia pontificia dall'ascesa della parte guelfa allo scoppio dello scisma d'Occidente (1267-1378)*, in *Chiesa e vita religiosa a Siena dalle origini al grande Giubileo*, a cura di A. MIRIZIO e P. NARDI, Siena 2002, pp. 153-177.
- T. NATALINI, *Archivio Segreto Vaticano*, a cura di S. PAGANO, Città del Vaticano 2000.
- R. NAZ, *Décret*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. IV, coll. 1061-1062.
- R. NAZ, *Dispense*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. IV, coll. 1284-1296.
- R. NAZ, *Résidence*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. VII, coll. 656-660.
- I notai della curia arcivescovile di Milano (secoli XIV-XV)*, repertorio a cura di C. BELLONI e M. LUNARI, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CLXV).
- E. ORLANDO, *Pratiche di scrittura, pratiche di governo, i registri contabili della Mensa vescovile di Padova fra Tre e Quattrocento*, in *I registri vescovili cit.*, pp. 269-297.

- P. OSTINELLI, *Vescovi, vicari e notai. Lettere di Penitenzieria e documentazione notarile in area lombarda (XV secolo)*, in *The roman Curia, the Apostolic Penitentiary and the Partes in the Later Middle Ages*, edited by K. SALONEN and C. KRÖTZL, Rome 2003 (*Acta Instituti Romani Finlandiae* 28), pp. 33-44.
- A. PADOA SCHIOPPA, *Note sulla giustizia ecclesiastica a Milano alla fine del Duecento*, in COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *La diplomatica dei documenti giudiziari cit.*, pp. 295-307.
- B. PAGNIN, *Note di diplomatica vescovile padovana*, in *La memoria delle chiese cit.*, pp. 17-40 (già in *Miscellanea di scritti vari in onore di A. Gallo*, Firenze 1956).
- A. PALESTRA, A. CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, Milano 1965.
- A. PALESTRA, *San Carlo e gli archivi ecclesiastici milanesi*, in “Archiva Ecclesiae” XXVIII-XXIX (1985-1986), pp. 141-156.
- C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova edizione aggiornata da G. C. BASCAPÉ, Firenze 1987.
- C. PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in ID., *Antologia di scritti archivistici*, a cura di R. GIUFFRIDA, Roma 1985, pp. 437-441 (già edito in “Rassegna degli Archivi di Stato” XXX (1970), pp. 145-149).
- G. A. PECCI, *Storia del vescovado della città di Siena, unita alla serie cronologica de' suoi vescovi ed arcivescovi*, Lucca 1748.
- C. PECORELLA, *Fides pro se*, in ID., *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino 1995, pp. 373-450 (già pubblicato in “Studi parmensi” XXII (1978)).
- M. PELLEGRINI, *Attorno all' "economia della salvezza". Note su restituzione d'usura, pratica pastorale ed esercizio della carità in una vicenda senese del primo Duecento*, in “Cristianesimo nella Storia” 25 (2004), pp. 59-102.
- M. PELLEGRINI, *Chiesa e città. Uomini, comunità religiose, istituzioni nella società senese tra XII e XIII secolo*, Roma 2004 (*Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica* 78).
- P. PETROCCHI, *Novo dizionario universale della lingua italiana*, Milano 1887-1891.
- E. PEVERADA, *La “familia” del vescovo e la curia a Ferrara nel sec. XV*, in *Vescovi e diocesi in Italia cit.*, pp. 601-659.

- G. PICASSO, “Cura animarum” e parrocchie in Italia nella normativa canonistica, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (secc. XIII-XV)*, Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze 21-25 settembre 1981), Roma 1984, pp. 65-80.
- K. PIZZINI, *L'archivio e la cancelleria principesco-vescovili di Trento attraverso i secoli XVIII-XIX*, in *Archivi per la storia*, XVI n. 2 (2003), pp. 107-118.
- O. PONTAL, *Les statuts synodaux*, Turnhout 1975 (Typologie des sources du moyen âge occidental, directeur L. GENICOT, fasc. 11).
- P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.
- P. PRODI, *Bandini Germanico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. V, Roma 1963, p. 710.
- A. PROSPERI, “*Dominus beneficiorum*”: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra ‘400 e ‘500, in *Strutture ecclesiastiche in Italia e Germania* cit., pp. 51-86.
- G. PRUNAI, *L'archivio della Curia arcivescovile e quello del Capitolo metropolitano di Siena*, in “Notizie degli Archivi di Stato” XIII (1953), pp. 161-163.
- G. PRUNAI, *I notai senesi del XIII e XIV secolo e l'attuale riordinamento del loro archivio*, in “Bullettino senese di storia patria” LX (1953), pp. 78-109.
- P. RABIKASKAS, *Diplomatica pontificia (Praelectionum lineamenta)*, Romae 1968.
- G. RABOTTI, *Recensione a Archivio arcivescovile di Torino*, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia” XXXVI (1982), pp. 523-526.
- D. RANDO, *Fonti trentine per Enrico di Metz fra Italia comunale e Mitteleuropa*, in *Il “quaternus rogacionum”* cit., pp. 7-27.
- V. RICCHIONI, *Le costituzioni del vescovado senese del 1336*, in “Studi senesi” XXX (1914), pp. 100-167.
- ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1656 (rist. anastatica, Bologna 1977).
- A. ROMITI, *La periodizzazione in Archivistica: analisi teorica e proposte di riferimento agli archivi postunitari*, in ID., *Temi di Archivistica*, Lucca 1996, pp. 53-66 (già edito in “Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari” VIII, 1994, pp. 13-23).

- A. ROMITI, *Riflessioni sul significato del vincolo nella definizione del concetto d'archivio*, in *Temi di Archivistica*, Lucca 1996, pp. 9-28 (già edito in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di L. BORGIA, F. DE LUCA, P. VITI, R. M. ZACCARIA, I, Lecce 1995, pp. 3-18).
- M. C. ROSSI, *Gli "uomini" del vescovo. Familiae vescovili a Verona (1259-1350)*, Venezia 2001 (Deputazione di storia patria per le Venezie, Biblioteca dell' "Archivio veneto", vol. X).
- M. C. ROSSI, *I notai di curia e la nascita di una "burocrazia" vescovile. Il caso veronese*, in "Società e Storia" 95 (2002), pp. 1-33.
- A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contactuum-instrumentorum" e livellari della chiesa genovese. Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in "Atti della Società ligure di Storia Patria" XCVIII (1984), pp. 107-170.
- Sacrosantum Concilium Tridentinum cum citationibus ex utroque testamento, iuris pontificii constitutionibus, quae nominatim ab hoc Concilio innovantur, nec non indices totius operis locupletissimum*, Bassani 1827.
- G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1927 (Storia del diritto italiano, vol. III, parte II).
- A. SAMARITANI, *Guiglielmo di Guascogna, nunzio apostolico nella seconda metà del sec. XIV*, in *Ravennatensia. Atti dei convegni di Piacenza e Modena (1969-1970)*, vol. I, Cesena 1972, pp. 629-667.
- L. SANDRI, *Il De Archivis di Baldassarre Bonifacio*, in "Notizie degli Archivi di Stato" X, (1950), pp. 95-111.
- L. SANDRI, *Il pensiero medievale intorno agli archivi da Pier Lombardo a San Tommaso*, in "Notizie degli Archivi di Stato" XIV (1954), pp. 14-19.
- L. SANDRI, *Nicolò Giussani ed il suo "Methodus archivorum seu modus eadem texendi ac disponendi"*, in "Bullettino dell'Archivio paleografico italiano", n.s. II-III (1956-1957), parte II, pp.329-335.
- F. SCHNEIDER, *Regestum senense*, bd. I: *bis zum Freiden von Poggibonsi 713-30 Juni 1235*, Roma 1911.
- M. SENSI, *Sinodi e visite pastorali in Umbria nel '200, '300 e '400*, in *Vescovi e diocesi in Italia cit.*, pp. 337-371.
- L. SCHMUGGE, P. HERSPERGER, B. WIGGENHAUSER, *Die Supplikenregister der Päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II (1458-1464)*, Tübingen 1996 (Bibliotek des deutschen historischen Instituts in Rom, Band 84).

- L. SPARAPANI, *Archivio diocesano di Trento*, in *Guida degli archivi diocesani d'Italia*, II, pp. 261-266.
- A. STRNAD, *Francesco Todeschini-Piccolomini. Politik und Mäzenatentum im Quattrocento*, in "Römische Historische Mitteilungen", 8-9 (1964-1966), pp. 101-425.
- Strutture ecclesiastiche in Italia e Germania prima della Riforma*, a cura di P. PRODI e P. JONANEK, Bologna 1984 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderni 16).
- S. SYMEONIDES, *Taddeo di Bartolo*, Siena 1965 (Accademia senese degli Intronati, Monografie d'arte senese VII).
- B. SZABO-BECHSTEIN, *Libertas Ecclesiae*, Roma 1985 (Studi gregoriani 12, a cura di A. M. STICKLER, O. CAPITANI, H. FUHRMANN, M. MACCARRONE).
- Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. CRACCO, Roma 1998.
- D. TAMBLE', *L'archivistica in Italia oggi*, Roma 1992.
- S. TIZIO, *Historiae senenses*, vol. III, a cura di P. PERTICI (Fonti per la storia dell'Italia moderna e contemporanea, Rerum italicarum scriptores recentiores n. 12), Roma 1998.
- B. M. TOCK. *Les droits et devoirs des chanceliers episcopaux (XIe-XIIIe siècles). L'apport des textes reglementaires*, in COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *Die Diplomatie der Bischofsurkunde* cit., pp. 269-280.
- P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Consiglio nazionale sul notariato, Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano V), già edito in "Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova", n.s. IV (1911) e in "Pubblicazioni della R. Accademia virgiliana di Mantova" I (1915).
- R. C. TREXLER, *Diocesan Synods in late medieval Italy*, in *Vescovi e diocesi in Italia* cit., pp. 295-335.
- R. C. TREXLER, *Synodal law in Florence and Fiesole, 1306-1518*, Città del Vaticano 1971.
- F. UGHELLI, *Italia sacra sive de Episcopis Italiae*, vol. III, Venetiis 1718.
- F. CH. UGINET, *Casini Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXI, Roma 1978, pp. 354-355.
- I. UGURGERI AZZOLINI, *Le pompe sanesi*, Pistoia 1649.

- F. VALENTI, *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. GRANA, Roma 2000.
- F. VALENTI, *A proposito della traduzione italiana dell'“Archivistica di Adolf Brenneke”*, in ID., *Scritti e lezioni cit.*, pp. 3-16 (già edito in “Rassegna degli Archivi di Stato” XXIX (1969), pp. 441-455).
- F. VALENTI, *Parliamo ancora di archivistica*, in ID., *Scritti e lezioni, cit.*, pp. 45-81 (già edito in “Rassegna degli Archivi di Stato” XXXV (1975), pp. 161-197).
- F. VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in ID., *Scritti e lezioni cit.*, pp. 83-113 (già edito in “Rassegna degli Archivi di Stato” XLI (1981), pp. 9-37).
- F. VALENTI, *Nozioni di base per un'archivistica come euristica delle fonti documentarie*, in ID., *Scritti e lezioni cit.*, pp. 135-224.
- Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, a cura di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F. TROLESE E G.M. VARANINI, Roma 1990.
- C. VIOLANTE, *Introduzione all'edizione italiana*, in BRENTANO, *Due chiese cit.*, pp. IX-XXIV.
- C. VIOLANTE, *Un tema storico ancora da approfondire nel suo insieme: Chiesa e mondo feudale in Occidente (secoli IX-XIII)*, in ID., “Chiesa feudale” e riforme in Occidente (secc. X-XII). *Introduzione a un tema storiografico*, Spoleto 1999, pp. 109-159.
- Le visite pastorali: analisi di una fonte*, a cura di U. MAZZONE e A. TURCHINI, Bologna, Il Mulino 1985 (Annali dell'Istituto Italo-germanico. Quaderni 16).
- F. S. WERNZ, *Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, Romae, S. Congr. De propaganda fide, 1906.
- R. WOLKAN, *Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini*, III Abteilung, Briefe als Bischof von Siena, I Band (23 september 1450-1 juni 1454) (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, Fontes rerum austriacarum Oesterreichische Geschichtsquellen, Zweite Abteilung, Diplomataria et acta, 68 Band), Wien 1918.
- L. ZDEKAUER, *Il costituito del comune di Siena dell'anno 1262*, Milano 1897 (rist. anast. Bologna 1983).
- L. ZDEKAUER, *Lo Studio di Siena nel Rinascimento*, Milano 1894.
- L. ZDEKAUER, *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena (sec. XIII-XIV)*, in “Bullettino senese di storia patria” VII (1900), pp. 231-264.

## INTRODUZIONE

Oggetto di questo studio è la descrizione della lenta e costante evoluzione che ha riguardato un settore, circoscritto ma importante, dell'attività quotidiana del vertice istituzionale della Chiesa locale, relativo alla produzione e alla conservazione dei documenti, tra la fine del Medioevo e il principio dell'età moderna. Per quanto limitato e unilaterale si tratta tuttavia di un punto di osservazione rilevante perché determina, limita e orienta il modo di conoscere la realtà della vita ecclesiastica, e non solo, in un periodo cruciale per la ridefinizione di assetti politici, sociali e culturali che hanno condizionato fino a tempi non lontani il modo di essere della Chiesa. La produzione documentaria non è ovviamente un fenomeno autoreferenziale, ma, sebbene collegato e influenzato da altri, dalla dimensione istituzionale al complesso dei rapporti sociali in cui il produttore si trova ad operare, è tuttavia dotato di una dinamica propria che può e deve essere analizzata con le metodologie proprie delle scienze storiche. Anzi è proprio in questa incessante evoluzione delle pratiche d'ufficio, delle tecniche di formalizzazione, di registrazione e di conservazione che trova il suo *ubi consistam* la disciplina archivistica, che, secondo la nota e fortunata definizione di Claudio Pavone, considera come oggetto di studio "il modo con cui l'istituto organizza la propria memoria, cioè la propria capacità di autodocumentarsi in rapporto alle proprie finalità pratiche"<sup>1</sup>. L'archivista nel farsi, secondo la lezione di Arnaldo d'Addario, "contemporaneo del lontano burocrate che nel passato ha formato l'archivio, deve conoscere quali ne furono le esigenze di lavoro, gli interessi e dovrà inquadrare i più minuti aspetti dell'opera svolta dal singolo ufficio nel quadro più vasto degli interessi, delle consuetudini, delle regole che guidavano il

<sup>1</sup> PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico*, p. 439.

funzionamento degli organi di tutto lo Stato”<sup>2</sup>; chi si occupa di archivi deve avere una visione generale del problema, dalla definizione degli *itinerari* burocratici sulla base dell’ordinamento vigente alla loro reale applicazione, fino alla visione complessiva del sistema documentario<sup>3</sup>. Non è pertanto difficile immaginare le ragioni di un nuovo interesse anche in settori disciplinari fino ad oggi, per diversi motivi, distanti da questo tipo di problematiche, come testimoniato dai recenti convegni di Monselice e Padova<sup>4</sup>: non si parla di questioni esclusivamente funzionali all’euristica dei documenti e alla critica delle fonti, ma, come evidenziato da Attilio Bartoli Langeli e Antonio Rigon nella prefazione al volume di atti del convegno di Monselice, inerenti e, in taluni casi, decisive nel rapporto tra istituzioni sovraordinate e amministrati o, per usare una espressione piana, nel governo delle diocesi<sup>5</sup>. In particolare appare centrale il momento in cui dalla produzione di documenti singoli si passa alla registrazione su libro, fenomeno che appare fin dall’origine, nel XIII secolo, legato a due ordini di fattori, seppure tra loro connessi dal contemporaneo rinascimento della cultura giuridica: da un lato allo sviluppo del notariato come depositario della pubblica fede, dall’altro alla tecnicizzazione del diritto che impose l’utilizzazione di procedure complesse nell’esercizio della giurisdizio-

<sup>2</sup> Citato in TAMBLÉ, *L’archivistica in Italia*, p. 85.

<sup>3</sup> Un esempio di tale punto di vista può ravvisarsi nel capitolo finale, “La chiesa scritta”, del libro di Robert Brentano, che ha rappresentato un modello pionieristico di interdisciplinarietà da cui hanno preso spunto nel corso degli anni numerosi studi, cfr. BRENTANO, *Due chiese*, pp. 307-361.

<sup>4</sup> Si tratta del convegno su “I registri vescovili dell’Italia settentrionale (secoli XII-XV)”, Monselice 24-25 novembre 2000 (i cui atti sono editi in *I registri vescovili*), e su “Notai e chiese. Le istituzioni ecclesiastiche e religiose e la loro documentazione in Italia dal XII al XV secolo”, i cui atti sono in corso di pubblicazione; precoce sotto questo punto di vista l’interesse dimostrato per il notariato ecclesiastico da parte della scuola milanese, sotto lo stimolo del fondamentale contributo di Giorgio Chittolini nel volume in onore di Cinzio Violante, cfr. CHITTOLINI, “*Episcopalis curiae notarius*”.

<sup>5</sup> Cfr. BARTOLI LANGELI, RIGON, *Premessa*, p. XI-XII, in cui gli autori giungono a sostenere che “descrivere i registri vuol dire valutare l’operato storico dei vescovi”. La centralità della questione era stata già chiaramente intesa da Brentano, che sottolinea il peculiare rapporto tra amministrazione efficiente e produzione di registri nell’Inghilterra del XIII secolo, cfr. BRENTANO, *Due chiese*, pp. 307-308.



ne. Un mondo, quello esaminato, che appare istituzionalmente segnato dalla comparsa e sviluppo della curia vescovile dominata dalla figura del vicario, che di tali mutamenti fu il vero artefice: fu attorno a lui che si venne formando nel Trecento un primo nucleo di burocrazia episcopale, ottenuto grazie alla fidelizzazione di gruppi di notai organizzati in botteghe sempre più specializzate nella gestione di particolari percorsi documentari.

Non si trattò di processi lineari: nel corso del tempo istanze razionalizzatrici hanno convissuto con vischiosità e nuove limitazioni imposte dall'estendersi dell'intervento pontificio in numerosi campi, dalla provvista beneficiale alle licenze di alienazione di beni ecclesiastici. Non può sfuggire tuttavia il significato generale della vicenda che vivrà il suo compimento naturale nella risistemazione istituzionale tridentina, che nel settore documentario troverà l'espressione più chiara nella strutturazione delle cancellerie vescovili, ormai affrancate dai residui notarili nella produzione documentaria dal poter disporre pienamente della *fides*. In queste cancellerie post-tridentine si realizzò il massimo di autonomia documentaria possibile, senza il quale le istanze di disciplinamento sociale sarebbero restate vuote enunciazioni di principio<sup>6</sup>.

Si vuol così descrivere una vicenda che ha origine nella redazione dei primi libri di proprietà vescovile e conclusione nell'erezione dell'archivio della cancelleria postridentina, dove per erezione si intende la fissazione di una modalità certa di custodia (*in loco tuto*) e delle tipologie documentarie destinate alla conservazione, di un regolamento di accesso alla documentazione e di duplicazio-

<sup>6</sup> Basti qui pensare alla verifica dell'operato sacramentale dei parroci reso possibile dalle registrazioni dei libri parrocchiali, ma anche al controllo di settori centrali come l'assistenza, impossibile senza un'adeguata attività di formalizzazione degli atti compiuti e di conservazione delle scritture da parte dei corpi laicali responsabili. Non è casuale la contemporaneità della nascita delle magistrature laiche di controllo nella Toscana cosimiana (1559 per i Nove Conservatori fiorentini e 1560 per i Quattro Conservatori senesi) con le sessioni tridentine che affidarono lo stesso ruolo ai vescovi (ad esempio la fondamentale ventiduesima sessione è del settembre del 1562), così come pure allo stesso periodo risale l'erezione dell'Archivio generale dei contratti senese destinato alla conservazione degli archivi notarili e di quelli giudiziari dello Stato, su cui cfr. CHIRONI, *Prime note*; sul complesso fenomeno del disciplinamento sociale in età moderna si vedano i saggi del volume *Disciplina dell'anima*.

ne autentica, funzioni che presuppongono la possibilità di reperimento dei documenti attraverso l'elaborazione di mezzi di corredo come indici e repertori<sup>7</sup>. Un riguardo particolare verrà attribuito alla modificazione delle forme dei documenti singoli ambito in cui, malgrado la sostanziale stabilità dell'ordinamento giuridico, si assiste parimenti ad un'evoluzione che porta al superamento dell'*instrumentum* da un lato verso forme dirette e dispositive (le *littere* dei bollari), dall'altro verso forme sintetiche, le "notizie", funzionali non a successive redazioni *in mundum*, ma alla semplice conservazione della memoria procedurale. Nascita e sviluppo della burocrazia, analisi delle procedure, formalizzazione degli atti e conservazione delle scritture, momenti concettualmente autonomi seppure fortemente interrelati, vengono dunque a costituire il sistema unificato di gestione della memoria dell'ente, le cui implicazioni sono assolutamente centrali e propedeutiche ad ogni tipo di ricerca.

Questo libro nasce dalla rielaborazione della mia tesi dal titolo "Genesi ed evoluzione dell'archivio diocesano di Siena (secoli XIV-XVI). Strutture burocratiche, produzione documentaria e sedimentazione archivistica in epoca preconciliare", svolta presso il dottorato di ricerca in "Istituzioni e Archivi" (XV ciclo), attivato presso l'Università degli Studi di Siena. Mi corre dunque l'obbligo di ringraziare le persone che con i loro consigli e la loro familiarità mi hanno reso più semplice il lavoro. In primo luogo Paolo Nardi, che ha seguito con qualche trepidazione la stesura della tesi, sempre prodigo di consigli e suggerimenti tanto più preziosi per chi, come me, non ha una formazione giuridica di base; il personale dell'Archivio di Stato di Siena, come al solito gentile e disponibile, ed in particolare Fulvia Sussi, ospite squisita; Franco Daniele Nardi senza la cui cortese attenzione questa ricerca non sarebbe

<sup>7</sup> Tutti questi aspetti sono esemplarmente presenti nella legislazione milanese sugli archivi risalente all'epoca di s. Carlo Borromeo e dei suoi immediati successori, opportunamente edita in GHEZZI, *Archivistica ecclesiastica*, pp. 425-432, e nell'elaborazione trattatistica svolta dal Giussani nel suo "Methodus archivorum", sul quale cfr. SANDRI, *Niccolò Giussani*; significativamente concordi con quelli milanesi, benché successivi di diversi anni, anche i provvedimenti relativi alla fondazione dell'Archivio Segreto Vaticano, in *Enchiridion archivorum ecclesiasticorum*, pp. 34-38.

stata possibile; Michele Pellegrini e Philippa Jackson, per la loro amicizia e i loro consigli; Mario Brogi, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli, con i quali è in corso da diversi anni ormai un sodalizio umano e professionale, basato su una sostanziale comunanza di interessi senza il quale mancherebbe quel confronto che è stato per me fondamento di ogni crescita intellettuale; a Giuliano Catoni un ringraziamento particolare, anche perché questo studio gli è debitore doppiamente, in senso generale per il suo magistero e in senso particolare perché non avrebbe avuto luogo senza il suo pionieristico lavoro sull'archivio arcivescovile di Siena. Infine devo confessare che una buona parte dei meriti (i limiti sono tutti miei) vanno a mia moglie Maria che non solo, tra l'altro, cura e sfama me e Bianca e bada alla casa, ma viene costretta a estenuanti letture di involuti scritti su argomenti soporiferi, senza essere perciò indotta all'abbandono del tetto coniugale, e di ciò la ringrazio dal profondo del cuore.

## I. GLI ARCHIVI DIOCESANI: QUESTIONI DI METODO.

### *1. Archivi diocesani e archivistica: un rapporto complesso.*

La tipologia degli archivi diocesani presenta alcune caratteristiche che ne fanno una sorta di caso-limite, un banco di prova delle teorie archivistiche, in modo particolare per quanto concerne il rapporto fondamentale tra assetti istituzionali e produzione documentaria. È la natura stessa delle istituzioni ecclesiastiche a determinare tale condizione: alla stabilità delle forme giuridiche (il periodo della formazione del diritto canonico sia generale che particolare si chiude sostanzialmente con la prima metà del Trecento) e istituzionali si contrappone un'evoluzione della costituzione materiale, del modo di funzionamento delle istituzioni che spesso non trova eco naturale nella normativa. Si può quindi verificare in modo assolutamente chiaro quell'aporia tra ente e archivio che costituisce il presupposto dell'elaborazione teorica di tanta parte dell'archivistica italiana degli ultimi decenni, a partire dalla nota recensione di Filippo Valenti all'*Archivkunde* del Brenneke (1969)<sup>1</sup>. La considerazione alla base del presente lavoro è che negli archivi diocesani si manifesti al massimo grado l'autonomia del fenomeno archivistico, dalla cui analisi emergono caratteristiche, spesso comuni ad altre esperienze<sup>2</sup>, che costituiscono l'oggetto proprio dell'indagine e che riguardano in modo quasi esclusivo la produzione dei documenti e il grado di conservazione della memoria. Per fare questo è stato necessario analizzare il modo di produzione documentaria, concetto che non si identifica con la produzione documentaria *tout court* né semplicemente con gli *itinerari* burocrati-

<sup>1</sup> VALENTI, *A proposito della traduzione italiana*, pp. 5-7.

<sup>2</sup> Mi riferisco ad esempio al passaggio da archivio *thesaurus* ad archivio-sedimento, su cui cfr. VALENTI, *Riflessioni sulla struttura e natura degli archivi*, pp. 89-92.

tici, che pure ne costituiscono la base materiale, ma allude al sistema di relazioni che un ente o un organo pone in essere per poter svolgere la propria funzione. In altri termini il fatto che un ente svolga secondo certe regole le sue funzioni non si traduce in modo meccanico in produzione documentaria, ma necessita di una mediazione, che determina il sistema di formalizzazione delle scritture<sup>3</sup>. Va da sé che, ragionando in termini astratti, tale sistema può configurarsi come un apposito organo istituzionale (la cancelleria), ma che tale configurazione è l'esito di un processo evolutivo e non un necessario a priori, come talvolta è stato considerato: il fatto che un ente, un'istituzione o un organo producano documentazione non è di per sé sintomo dell'esistenza di una struttura burocratica finalizzata a questo scopo, dal momento che è possibile utilizzare personale esterno fornito di particolare competenza tecnica e capacità certificativa (il notariato). Pur senza indulgere verso forme di meccanicismo, non si può far a meno di notare che il modello di funzionamento delle istituzioni, almeno in Italia, ha conosciuto tra il Medioevo e l'età moderna una qualche forma di passaggio tra il notariato e la cancelleria. Se nella vita amministrativa di un ente tale evoluzione si identifica sovente con modificazioni generali dell'assetto istituzionale, manifestandosi ad esempio in apposite rubriche di nuove redazioni statutarie, in una situazione generalmente statica dal punto di vista normativo, come quella delle diocesi, il cambiamento si rende evidente solo attraverso l'esame della documentazione prodotta. Un cambiamento lento e spesso settoriale in genere privo di cesure periodizzanti nette, che avviene sulla base dell'esigenza "autarchica" di garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa; è precisamente da tale evoluzione che dipende la formazione dell'archivio. In epoca moderna e contemporanea i due concetti si sovrappongono, nel senso che ogni ente tende a produrre un archivio di sua proprietà che conservi nella maniera più completa possibile la memoria delle pratiche svolte: il "modo di produzione documentario" diviene così

<sup>3</sup> Da un altro punto di vista si tratta semplicemente della distinzione tra azione e documentazione, ben nota ai diplomatisti fin dal XIX secolo, su cui cfr. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica*, pp. 731-733.

un “modo di produzione archivistico”, nel quadro generale della formazione e del funzionamento degli archivi-sedimento. È del tutto evidente che in epoca medievale, nell’ambito dell’*archiviothesaurus*, i due aspetti fossero invece compiutamente distinti: in altri termini la differenza tra una collazione beneficiaria del Duecento e una del Cinquecento consiste esclusivamente nel fatto che della prima non vi è traccia nell’archivio dell’autorità emanante che viceversa conserva una memoria completa della seconda e del procedimento burocratico svolto per ottenerla. Fondamentale diviene dunque il problema della proprietà della documentazione prodotta che, seppure in modo graduale e sulla base di una significativa evoluzione delle forme della produzione, viene progressivamente ricondotta all’autorità emanante e sottratta sia agli aventi causa che ai notai produttori: la conseguenza naturale è la nascita di un archivio di sedimentazione che, nel progressivo affinarsi delle tecniche di conservazione della memoria, tende ad inglobare anche la documentazione inerente all’affare, ma non prodotta direttamente dalle strutture burocratiche dell’ente produttore.

In questo senso il passaggio dal modo di produzione notarile a quello cancelleresco, tra Tre e Cinquecento, ha coinciso con “l’*établissement d’un nouveau système administratif*”<sup>4</sup> che ha come fulcro la formazione del fascicolo di atti che comprende anche i documenti prodotti in altri contesti formativi, in cui perciò al vincolo esclusivo col produttore si sostituisce quello con l’affare. Lo stesso fenomeno, visto dal punto di vista opposto, racconta del passaggio della *publica fides* dal notaio, libero professionista incaricato della redazione del singolo documento cui conferisce, con l’apposizione del *signum*, una *fides explicita*, alla struttura burocratica dell’ente produttore, che si configura lentamente come cancelleria, cioè come ufficio deputato alla produzione e conservazione dei documenti, dotato esso stesso di una *fides implicita* automaticamente conferita alla documentazione prodotta<sup>5</sup>. Il processo di trasformazione è durato più di un secolo e, come tutte le transizioni, si è svolto con modalità complesse e spesso contraddittorie, con l’elabora-

<sup>4</sup> BAUTIER, *La phase cruciale*, p. 141.

<sup>5</sup> Su tutta la questione cfr. MONTORZI, *Fides in rem publicam*, in particolare pp. 93-96.

zione di elementi rapidamente superati e la progressiva stabilizzazione dei risultati raggiunti, nel quadro di un indirizzo che tuttavia appare sufficientemente chiaro nel tentativo di creare le condizioni materiali per una maggiore efficacia amministrativa dell'istituzione attraverso la conservazione della documentazione, sottratta al controllo degli interessati.

Un'evoluzione delle strutture che si riflette inevitabilmente sulla forma dei singoli documenti e sulle tipologie archivistiche, per cui, ad esempio, nel settore della provvista beneficiale dagli *instrumenta* notarili, le cui abbreviature si ritrovano assieme ad altri tipi di documenti di autori diversi nei protocolli notarili, si giunge alle *littere* registrate nei bollari di curia, anche qui attraverso una fase intermedia coincisa con la redazione dei "libri collationum beneficiorum". Per poter analizzare il fenomeno è quindi necessario verificare alcuni punti:

- 1) gli *itinerari* burocratici per tipo di pratica;
- 2) i singoli documenti prodotti e il modo in cui sono stati formalizzati;
- 3) il modo in cui tali documenti sono stati aggregati a formare le unità archivistiche;
- 4) la proprietà di tale documentazione e quindi la conservazione.

L'indagine non può dunque prescindere dal confronto tra la documentazione dell'archivio diocesano con quella di pertinenza notarile conservata negli Archivi di Stato, la cui dispersione, specialmente per il periodo tardo-medievale, impedisce un'analisi di tipo quantitativo<sup>6</sup>. Dal punto di vista metodologico si è proceduto

<sup>6</sup> Va qui incidentalmente ricordato che la conservazione dei protocolli notarili, anche quando prevista dalla normativa, duecentesca nel caso senese (cfr. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'archivio notarile*, pp. 13-17), riguarda quelli che mantengono un interesse amministrativo, ovvero i cui atti possono essere oggetto di richieste di redazione *in mundum*, e cioè per circa un secolo, come si desume dal registro ASSi, *Collegio notarile 22*, Registro delle rimesse dei notai defunti 1348-1523, in cui ad esempio le nomine dei notai abilitati ad estrarre *instrumenta* dai protocolli del notaio di curia Ghino di Forese si susseguono dal 1358 (c. 78v), data della morte, fino al 1419 (c. 194v). La mancata nomina di una nuova commissione indica che è venuto meno l'interesse amministrativo, quindi la conservazione non è più garantita dall'Arte ed infatti tali protocolli sono andati dispersi; considerazioni analoghe per il caso milanese in BELLONI, *Dove mancano registri vescovili*, p. 48.

pertanto per sondaggi ed esempi, anche tenendo conto che una parte consistente della produzione documentaria di proprietà degli aventi causa o, per meglio dire, degli amministrati, costituita dagli esemplari *in mundum* di ordinazioni, collazioni, licenze etc., perdendo rapidamente valore amministrativo non è stata conservata se non in casi eccezionali, magari a seguito di un riutilizzo della pergamena come copertina o foglio di guardia. A Siena fortunatamente è rimasta traccia di questo tipo di documentazione nei *libri titulorum*, su cui ci soffermeremo a lungo, che contengono informazioni preziose per il Trecento, perlomeno per il settore della provvista beneficiale, che consentono di aggirare la povertà degli archivi notarili superstiti.

## 2. Gli archivi diocesani tra uniformità delle funzioni vescovili e difformità degli archivi.

Anche un rapido esame dei tre volumi della Guida degli archivi diocesani d'Italia, edita a cura dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica e contenente le schede dei 332 archivi censiti, è sufficiente per rendersi conto dello stato delle conoscenze sulla questione: non vi sono due archivi comparabili per struttura. Al di là della babele nomenclatoria che pure emerge<sup>7</sup>, degli errori iniziali di impostazione<sup>8</sup>, del numero eccessivo di archivi non ordi-

<sup>7</sup> Si consideri per esempio una tipologia necessariamente diffusa come quella delle sacre Ordinanze, che sono solitamente su registro; ad un esame sommario del terzo ed ultimo volume della Guida risultano come "Ordinanze", denominazione più frequente, ma anche "Ordinationes" (Anagni), "Ordinandorum" (Bagnoregio), "Codex Ordinatorum" (Biella), "Sacre ordinazioni dimissorie" (Cassano Ionico) etc., cfr. *Guida degli archivi diocesani*, vol. III ad voces.

<sup>8</sup> Cfr. ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA, *Progetto per una Guida*, in cui viene offerta come modello la scheda dell'archivio diocesano di Crema compilata da don Battista Inzoli, la cui prima serie, *Diocesi, Vescovi, Vicari Capitolari, Mensa vescovile*, rivela da subito una sistemazione sostanzialmente per materia; sull'ordinamento dell'archivio diocesano di Crema cfr. anche CHIRONI, *Recensione*. In altri casi, come negli inventari degli archivi diocesani di Torino e Prato, si riscontra l'applicazione di schemi funzionali che delineano una sorta di "cadres de classement"; sull'archivio torinese cfr. RABOTTI, *Recensione*, che sottolinea giustamente che il sistema classificatorio adottato "lascia in ombra la sedimentazione storica", p. 524.



nati, e, in definitiva, della scarsa conoscenza della tipologia in oggetto, è evidente che la “varietà sconcertante” degli ordinamenti, lamentata da Paola Carucci<sup>9</sup>, è frutto di alcune caratteristiche interne degli archivi diocesani che rendono così difficile l’identificazione di un modello comune: come ho già avuto modo di affermare, tentativi di applicazione di schemi esogeni “si sono scontrati con le modalità storiche di produzione e conservazione documentaria, producendo una forzatura che conduce a forme di aggregazione di materiale documentario, a livello di serie e fra serie, sostanzialmente per materia”<sup>10</sup>. A proposito di ciò va anche ricordato il pervicace attaccamento dell’archivistica ecclesiastica al principio di pertinenza: se ciò sia derivato dalla tradizione degli ordinamenti seguiti alla pubblicazione della *Maxima Vigilantia* nel 1727<sup>11</sup>, dalla mancanza di

<sup>9</sup> Cfr. CARUCCI, *Guida degli Archivi diocesani*, p. 29; varietà tanto più sconcertante se si tien conto del fatto che si tratta di istituzioni che svolgevano gli stessi compiti regolati in gran parte da una normativa comune.

<sup>10</sup> Cfr. *L’archivio diocesano di Pienza*, p. 40. Appare tanto più singolare il ritardo nella ricezione del metodo storico di ordinamento, anche quando tale principio è esplicitamente espresso, come nel caso ultimo dell’inventario dell’archivio diocesano di Prato, nel quale i curatori, dopo aver dichiarato che “l’ordinamento è stato fondatamente ricostruito sulla base della natura dei documenti e di quel rapporto di interrelazione che li ha collegati e caratterizzati fin da quando furono posti in essere; solo ora però sono stati *per la prima volta* organizzati sistematicamente in unità archivistiche secondo le ripartizioni in serie e le forme di aggregazione dei singoli documenti, quali erano state determinate dalle finalità e dalle funzioni della Curia diocesana”, asseriscono che “questa ricostruzione dell’organizzazione originaria (sic) dell’archivio, secondo il cosiddetto metodo storico, ha consentito di disporre le serie secondo un rapporto, in linea di massima, precostituito e, in ogni caso, secondo un preciso ordine logico”, *Inventario dell’archivio della Curia diocesana di Prato*, pp. 26-27.

<sup>11</sup> Va peraltro considerato che tale caratteristica è legata alla pratica archivistica contemporanea e non dipende in nessun modo dalla diffusione di titolari. Infatti l’elenco contenuto nell’*Instructio italica* allegata alla costituzione di Benedetto XIII (cfr. *Enchiridion archivorum ecclesiasticorum*, pp. 331-335) non riguarda le serie archivistiche, come spesso equivocato, ma segnala semplicemente le tipologie documentarie da conservarsi nell’archivio vescovile, seguendo in ciò un modello che risale al Borromeo. Come acutamente affermato da Carlo Fantappiè “il salto qualitativo del Borromeo consisté nello stabilire un nesso organico tra la produzione di atti d’archivio e il suo programma di riforma tridentina delle istituzioni e delle persone” (FANTAPPIÉ, *Strutture diocesane e archivi*, pp. 42-43). La logica conseguenza era che per garantire “l’efficiente attività dell’ente ecclesiastico cui appartengono” alcuni tipi di documenti dovessero essere

un confronto con le esperienze di applicazione del metodo storico che, dalla seconda metà dell'Ottocento, si andavano conducendo negli Archivi di Stato<sup>12</sup>, da applicazioni retroattive dal can. 372 del Codice Pio-benedettino che prescriveva ai Cancellieri di disporre gli atti in ordine cronologico<sup>13</sup>, o ancora dalla sostanziale pochezza

conservati in un luogo chiuso (cfr. PALESTRA, *San Carlo e gli archivi*, p. 143); che tale operazione fosse concepita a livello di unità documentaria e non archivistica è dimostrato dal fatto che il mezzo di corredo prescritto fosse il repertorio e cioè “la descrizione dei documenti fatta con l’indicazione delle date, del nome del notaio e con un regesto sia pure molto sommario” (cfr. *ibi*, p. 148). Pare quindi assai azzardato desumere un titolario da tale elenco, come fa per ultimo padre Emanuele Boaga, che finisce con identificare alcune serie basate sulle materie (Luoghi pii, Beni ecclesiastici, Anagrafe, Indulgenze, Altari-campane-cimiteri, Monasteri femminili), altre sulle funzioni (Foro ecclesiastico), altre sulle tipologie documentarie (Visite pastorali, Ordinazioni sacre), ed altre ancora contenenti provenienze diverse (Archivio della Fabbrica del Duomo e Archivio del Seminario), cfr. BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici*, p. 54. La stessa preoccupazione emerge nella normativa emanata tra il 1625 e il 1626 dalla S. Congregazione del Concilio, che tratta esclusivamente di scritture, vale a dire di tipologie documentarie, da riporsi negli archivi vescovili, intendendo per archivio il luogo fisico deputato alla conservazione degli atti (cfr. FANTAPPIÉ, *Strutture diocesane e archivi*, p. 143). Chi volesse trovare una corrispondenza tra l’elenco emanato dalla S. Congregazione, che comprende 29 categorie di atti e che pure ebbe una certa diffusione nella manualistica secentesca (cfr. GAVANTI, *Enchiridion seu manuale Episcoporum*, pp. 11-12), e l’articolazione delle serie di un archivio diocesano rimarrebbe sicuramente deluso.

<sup>12</sup> A questo proposito va ricordato che, al di là delle prescrizioni di legge previste nella legislazione archivistica precedente ai Patti Lateranensi, prima dall’art. 22 del R.D. 2552 del 27 maggio 1875, poi dall’art. 69 del R.D. 484 del 9 settembre 1902, ed ancora dall’art. 73 del R.D. 1163 del 2 ottobre 1911, forse per non aprire un nuovo elemento di frizione con l’autorità ecclesiastica, la vigilanza esercitata dallo Stato sugli archivi diocesani è stata estremamente episodica, per non dire quasi nulla, cosa che certo non ha favorito l’inserimento degli archivisti ecclesiastici nel clima di fervore che si sperimentava in quegli anni negli Archivi di Stato, situazione ulteriormente peggiorata nel periodo successivo al Concordato, che ha determinato, malgrado autorevoli interpretazioni in senso contrario, se non l’abolizione quantomeno l’inefficacia delle norme precedenti; su tutta la questione cfr. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici*.

<sup>13</sup> Cfr. CIC [1917], can. 372, § 1. Sulle interpretazioni del canone nella manualistica d’epoca si veda *L’archivio diocesano di Pienza*, pp. 38-39. L’applicazione retroattiva sia dell’ordinamento cronologico disposto dal Codice che dei vari titolari proposti è stata certamente agevolata dal mancato riconoscimento del valore storico-culturale degli archivi, per cui si riconosceva solo l’esistenza di un archivio corrente e di uno di deposito (cfr. S. D’ANGELO, *La Curia diocesana*, pp. 98-

dei manuali, più che altro preoccupati di fornire titolari fuorvianti per agevolare le operazioni di riordino da parte di archivisti spesso improvvisati e privi di competenze specifiche<sup>14</sup>, non è poi così importante. Il risultato è comunque la mancanza di una consolidata tradizione di studi in materia, da cui possa emergere un “modus operandi” comune frutto di esperienze condivise e non “una tassonomia da applicare, anzi da imporre dal di fuori alla multiforme realtà degli archivi”<sup>15</sup>.

I motivi intrinseci di tale difficoltà ad elaborare modelli comuni possono essere riassunti nel modo seguente:

- 1) la complessità della materia amministrata e delle provenienze;
- 2) la grande continuità delle istituzioni ecclesiastiche che si modificano in modo progressivo e quasi mai traumatico;

103, ma anche PALESTRA, CICERI, *Manuale di archivistica*, pp. 41-83, che tuttavia introduce il concetto di “archivio temporaneo di deposito”, pp. 46-53); solo col nuovo Codice (can. 491, § 2) si è avuta la distinzione funzionale dell’archivio storico, sottoposto ad un archivistista fornito di particolari competenze, dall’altra documentazione, ponendo i presupposti minimi per un reale incremento delle conoscenze nel settore. Va purtroppo rilevato che a più di 20 anni dall’entrata in vigore delle norme del Codice, pur con tutti i limiti evidenziati da LONGHITANO, *Archivi di diocesi*, p. 62, sono pochissime le diocesi che hanno ottemperato al canone in questione.

<sup>14</sup> Titolari per gli archivi diocesani, forse utili per l’organizzazione della documentazione *in fieri* ma improponibili per l’ordinamento di quella formata, sono presenti in DUCA, PANDZIC, *Archivistica ecclesiastica*, pp. 41-43, e BADINI, *Archivi e Chiesa*, pp. 64-65. È certo assai curioso che nessuno di tali manuali, sui quali si sono formate intere generazioni di archivisti ecclesiastici, propugni apertamente l’adozione di un metodo di ordinamento per materia, ma anzi impieghino interi capitoli a spiegare quel metodo storico che poco dopo intendono seppellire sotto il peso dei titolari.

<sup>15</sup> Cfr. VALENTI, *Nozioni di base*, p. 216. Tale limite è stato già sottolineato da Arnaldo D’Addario (cfr. D’ADDARIO, *Gli archivi ecclesiastici*, p. 31); basti qui ricordare il numero ristretto di inventari di archivi completi pubblicati, tra cui Fiesole (*L’archivio vescovile di Fiesole*), Siena (*L’archivio arcivescovile di Siena*), Torino (*Archivio arcivescovile di Torino*), Loreto (*Archivio della diocesi di Loreto*), Verona (*L’archivio storico della Curia vescovile di Verona*), Crema (*Archivio storico diocesano di Crema*), Terlizzi (*L’archivio diocesano di Terlizzi*), Prato (*Inventario dell’archivio*), Catania (*Archivio Storico Diocesano di Catania*) e Pienza (*L’archivio diocesano di Pienza*); è pur vero che numerosi altri sono stati interessati da riordinamenti parziali, di singole serie o di spezzoni d’archivio, o addirittura, come nel caso di Pisa, basati su periodizzazioni discutibili sul piano metodologico.

3) la carenza di una legislazione archivistica *ad hoc*, che ha consentito il permanere di usi locali per quanto concerne le strutture burocratiche e le modalità concrete di produzione e conservazione;

4) la presenza di riordinamenti sette-ottocenteschi, di norma sulla base del criterio di pertinenza, che hanno alterato profondamente l'ordinamento originario.

Una delle conseguenze più immediatamente avvertibili è l'impossibilità, od estrema difficoltà, ad identificare cesure periodizzanti comuni che sono un elemento fondamentale per una normalizzazione su base strutturale, come insegna l'esperienza della Guida generale degli Archivi di Stato<sup>16</sup>.

È dunque del tutto evidente che gli elementi di uniformità vanno cercati altrove. Una considerazione elementare è che le tipologie documentarie prodotte dai vescovi, basate sul diritto canonico, sono sempre le stesse: quale che sia la forma diplomatica utilizzata una collazione è sempre il conferimento di un beneficio ad un rettore, una *licentia alienandi* è sempre la concessione di un'autorizzazione a vendere beni ecclesiastici etc.; per usare una metafora si potrebbe dire che se gli edifici sono tutti diversi i mattoni adoperati sono sempre gli stessi. Alla base di ciò vi sono alcune uniformità che riguardano in primo luogo le funzioni di pertinenza dei vescovi e in secondo il fatto che il loro esercizio è sottoposto alla normativa canonica, la cui elaborazione si chiuse in buona sostanza nei primi decenni del XIV secolo col pontificato di Giovanni XXII<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Sull'utilizzo della periodizzazione nella strutturazione della descrizione dei fondi nella Guida generale si vedano le considerazioni di D'ANGIOLINI, PAVONE, *Introduzione*, pp. 11-14. La formazione di serie documentarie estremamente estese nel tempo, talvolta *ab origine*, riscontrabile nella maggior parte dei non molti archivi vescovili ordinati, molto spesso è frutto dell'applicazione retroattiva di impostazioni post-tridentine, come acutamente osservato da CHITTOLINI, "*Episcopalis curiae notarius*", p. 228 n.; in questi casi il misconoscimento del modo di produzione dei documenti comporta che il legame tra le parti sia costituito essenzialmente dalla materia, o meglio dall'attribuzione ad una materia della documentazione più antica.

<sup>17</sup> Le *Extravagantes Iohannis XXII* si chiudono con il 1334, ma in realtà la normativa fondamentale per il funzionamento delle diocesi era già contenuta nel *Liber Extra* (1230-1234) e nel *Liber sextus* (1298). Sul processo di sedimentazione del *Corpus Iuris Canonici* cfr. CALASSO, *Medioevo del diritto*, pp. 391-407. Va purtroppo sottolineata l'abitudine di analizzare le scritture antiche sulla base del

Diviene quindi opportuno elaborare uno schema delle funzioni vescovili che, al di là delle trattazioni canonistiche della complessa materia<sup>18</sup>, consenta di collegare ad esse la produzione documentaria.

#### SCHEMA DELLE FUNZIONI VESCOVILI

Iura ordinis o Pontificalia (delegabili a un vescovo)	Administratio sacramenti confirmationis Collatio ordinum Confectio olei Consecratio ecclesiarum et altarium	Elenchi di cresimati Ordinazioni Editti per la distribuzione degli oli santi Verbali delle consacrazioni
Iura iurisdictionis (delegabili a chiunque)	Potestas legislativa  Potestas iudiciaria Potestas coercitiva Potestas magisterii Potestas regiminis	Costituzioni sinodali Editti Cause civili, criminali e miste Precetti, monitori Licenze di predicazione Istituzioni, collazioni, unioni, erezioni, soppressioni di benefici; Convocazioni dei sinodi; Visite
Altre funzioni	Titolarità del beneficio della Mensa Patrocinio dei poveri	Amministrazione della Mensa Esecuzione dei lasciti pii

A queste funzioni possono aggiungersi, come nel caso senese, il godimento di diritti feudali e l'incarico di cancellieri degli Studi generali, quando previsto nel diploma di erezione<sup>19</sup>.

Va sottolineato che nella colonna destra dello schema non sono indicate serie archivistiche ma semplicemente alcuni tipi di

codice Pio-benedettino, cfr. per ultimo INGROSSO, *Archivio storico diocesano di Lecce*, pp. 7-32, che nella sua, per altri versi pregevole, introduzione analizza la struttura della Curia e le procedure giudiziarie utilizzando indifferentemente il codice e la legislazione precedente.

<sup>18</sup> Per una sintesi cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 542-552.

<sup>19</sup> A Siena la giurisdizione sullo Studio venne riconosciuta al vescovo dal diploma di Carlo IV di Lussemburgo del 16 agosto 1357 (CECCHINI, PRUNAI, *Chartularium Studii senensis*, pp. 560-563), su tutta la vicenda della concessione della "licentia ubique docendi" allo Studio senese cfr. NARDI, *L'insegnamento superiore a Siena*, pp. 210-214; sul feudo di Murlo si veda MENGOZZI, *Il feudo del vescovado*.

documenti che venivano ordinariamente prodotti nell'esercizio delle funzioni indicate: il modo in cui questi documenti vengono aggregati a formare appunto le serie archivistiche determina l'assetto dell'archivio. Nell'insieme delle funzioni episcopali prevale l'aspetto giurisdizionale, restando quella amministrativa in senso proprio, cioè relativa alla gestione di beni e diritti, limitata alle ultime due dello schema che, proprio per la loro natura prettamente patrimoniale, configurano archivisticamente le produzioni collegate come fondi autonomi<sup>20</sup>.

Una seconda considerazione è che le funzioni vescovili possono essere concretamente esercitate direttamente dal vescovo o da persone che hanno ricevuto una delega, che può essere generale, vale a dire relativa ad un intero settore o più ambiti di intervento, nel qual caso il delegato prende nome di vicario (*vicem gerens*), o particolare, cioè riguardante un singolo affare, nel qual caso il delegato si suole definire commissario. Dal modo in cui queste funzioni vengono delegate dipende la formazione degli uffici: nel caso preso in esame è evidente che tra Tre e Quattrocento si assiste ad un'evoluzione significativa che, parallelamente al ridursi dell'intervento diretto dei vescovi, determina la progressiva stabilizzazione di alcuni funzionari, a partire dal vicario generale, al quale fin dal XIII secolo è delegata la *potestas iudiciaria* esercitata al *bancum iuris* e che nel corso del secolo successivo, acquisisce una serie di altre competenze, ad esempio nel settore beneficiale, prima occasionalmente e poi in maniera più costante, attraverso l'inserimento del settore nelle patenti vicariali di nomina<sup>21</sup>. Per quanto non si possa, visto anche l'ancor scarso sviluppo delle ricerche, dimostrare in modo incontrovertibile, pare probabile che tra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento si sia diffusa, perlomeno in area centro-settentrionale, l'abitudine di nominare un responsabile *ad hoc* in un settore in precedenza compreso nella sfera operativa del vicario generale<sup>22</sup>, e prima ancora direttamente dipendente dal vescovo, quale quello dell'amministrazione

<sup>20</sup> Sul procuratore dei poveri e sulla mensa episcopale cfr. *infra*, cap. IV.3.a e b.

<sup>21</sup> Cfr. *infra*, cap. II.3 e III.3.

<sup>22</sup> Così ad esempio a Padova dal 1396 (cfr. ORLANDO, *Pratiche di scrittura*, p. 280n), a Siena dal 1409 (cfr. *infra*, cap. IV.3.b).

dei beni della mensa vescovile. Così pure l'amministrazione dei legati pii connessa alla rappresentazione in giudizio della "pars pauperum" trovò nello stesso torno di tempo forme di stabilizzazione burocratica nella figura del cosiddetto procuratore dei poveri, tenuto a comparire avanti il vicario per chiedere le esecuzioni dei testamenti *ad pias causas*, a sostituire gli esecutori naturali in caso di inadempienza e quindi a gestirne i beni fino all'estinzione del legato<sup>23</sup>. Come vedremo, occasioni particolari potevano determinare la nascita di nuovi organi di gestione, come accadde a seguito della resignazione dell'arcidiocesi da parte del card. Francesco Piccolomini Todeschini nel novembre 1500 in favore del nipote Giovanni: essendosi riservato alcuni beni e diritti, come la collazione dei benefici maggiori, il cardinale nominò un suo procuratore nella persona di Luca Marsili, il cui incarico ovviamente si concluse in occasione dell'elezione del Piccolomini al soglio pontificio<sup>24</sup>. Questa tendenza alla specializzazione appare comune ad altre realtà senza che ciò determini una particolare uniformità burocratica, anche perché un elemento determinante nella formazione degli uffici è la capacità economica della diocesi che, di solito, è direttamente collegata alle sue dimensioni e quindi alla quantità di lavoro da svolgere<sup>25</sup>.

Secondo il modello teorico di Giorgio Cencetti si potrebbe a questo punto attribuire ad ogni funzionario un fondo archivistico particolare, frutto della sua attività specifica, cosa che, persino ad un'analisi superficiale della documentazione, appare manifestamente impossibile<sup>26</sup>. In realtà, ed in questo si misura la distanza tra l'istituzione e l'archivio, il rapporto tra documentazione e autorità

<sup>23</sup> Cfr. TREXLER, *Synodal law*, pp. 14-15 e *infra*, IV.3.a. La tutela degli interessi dei poveri è un'antica prerogativa dei vescovi che fin dal VI secolo assunsero la qualifica di "patres pauperum", cfr. MOLLAT, *I poveri nel Medioevo*, pp. 44-45.

<sup>24</sup> Cfr. ad esempio AASi 109, c. 40v, 1501 gen. 4.

<sup>25</sup> Cfr. sui casi di Fiesole e Firenze TREXLER, *Synodal law*, pp. 136-171; per il caso milanese cfr. MARIANI, *L'attività della Curia*, pp. 783-811.

<sup>26</sup> Come sarà evidente in seguito, se in taluni casi è possibile sovrapporre ad alcune serie la pertinenza istituzionale, come nel caso dei registri redatti al *ban-cum iuris*, in altri, ad esempio nelle visite, l'inserimento nel registro dipende dalla materia, indipendentemente dal funzionario incaricato. Sui limiti dell'impostazione cencettiana cfr. VALENTI, *A proposito della traduzione*.

emanante è mediato dagli aspetti legati alle modalità di produzione e conservazione, cioè dalle specificità archivistiche. Se è semplice legare al funzionario il singolo documento prodotto, è altresì evidente che è il modo in cui vengono registrati e conservati i documenti a determinare gli assetti archivistici; in altri termini dal momento in cui comincia a formarsi un archivio di sedimentazione diviene ineludibile la mediazione del funzionario incaricato della redazione degli atti che determina con la sua attività l'instaurarsi di un vincolo archivistico tra i singoli documenti. Non è infatti casuale che il momento genetico degli archivi diocesani, escludendo la formazione dei fondi diplomatici più antichi che, in quanto tali, rispondono ad altri criteri e modalità, coincida con l'elaborazione di metodologie e tecniche che, pur se ulteriormente affinate nei secoli successivi, resteranno sostanzialmente inalterate fino ad epoche recenti. Un'evoluzione che nel caso degli archivi diocesani non è regolata dall'esterno, ma risponde alle esigenze interne, come detto, di garantire efficacia amministrativa, che determinano l'adozione di forme in gran parte comuni, ed è su tale base che si può forse pensare, per utilizzare l'espressione programmatica di Adolf Brenneke, di "costruire una morfologia generale degli archivi, la quale non si limiti alla enumerazione e descrizione storica del contenuto, ma ponga a confronto le singole forme di archivio e le inserisca in una tipologia costruita su basi teoretiche"<sup>27</sup>.

### *3. I concetti di fondo, sezione e vincolo nel contesto degli archivi diocesani.*

Sulla base di quanto sopra esposto è necessario contestualizzare i principi teorici alla luce delle concrete vicende evolutive, per poter fondare una strutturazione che sia realmente frutto delle caratteristiche archivistiche e non l'attribuzione aprioristica della

<sup>27</sup> BRENNKE, *Archivistica*, pp. 23-24; espresso in altri termini un identico programma è sostenuto da Filippo Valenti, quando afferma che "il problema infatti, o quantomeno il primo problema, non è quello di classificare i fondi non ancora adeguatamente noti ed inventariati (e tanti ne esistono tuttora in Italia), ma quello bensì di capirli, di esplorarne e penetrarne dal di dentro l'intima struttura, individuandone all'occorrenza le articolazioni", cfr. VALENTI, *Nozioni di base*, p. 217.



documentazione a categorie astratte o logico-funzionali. In primo luogo va ribadita l'impossibilità di attribuire automaticamente la definizione di fondo alla documentazione prodotta da un funzionario, ma, per evitare la moltiplicazione degli enti "praeter necessitatem", va verificato il modo in cui tale documentazione si è formata. Ad esempio l'attribuzione della qualifica di fondo, e quindi l'indicazione di una provenienza, alla documentazione giudiziaria confligge con l'evidente analogia per produzione e conservazione della stessa a quella, per così dire, non giudiziaria: alla base sta la constatazione dell'unicità della struttura di produzione, prima fondata sull'operato dei notai curiali e poi sulla cancelleria, che si riflette sull'unicità dell'archivio, a meno che non sia dimostrata un'eterogeneità naturale in dipendenza da un diverso centro di produzione e conservazione<sup>28</sup>.

Da un'altra prospettiva il problema della provenienza riguarda la proprietà dei documenti all'atto della formazione e, dal momento che la facoltà di possedere è naturalmente connessa al concetto di personalità, è evidente che, pur essendo stata generata all'interno di un contesto formativo generale, la documentazione di proprietà di una persona, fisica o giuridica che sia, si costituisce come fondo o archivio<sup>29</sup>. D'altra parte, da un lato la diversa intensità del rapporto istituzionale tra l'ente produttore e la diocesi e dall'altro l'eventualità, tutt'altro che remota, che non si tratti di archivi in senso proprio, ma di documentazione superstite o che ha comunque perduto il nesso archivistico originario, consigliano l'utilizzo di un livello descrittivo superiore, quello della sezione, in

<sup>28</sup> L'alternativa, come nel già citato caso pratese, ma potrebbero farsene altri, comporta la presenza accanto ai vari fondi di uno, denominato solitamente Cancelleria o Curia, in cui inserire tutto ciò che non è stato attribuibile agli altri. Come si vedrà, nel caso senese preso in esame, la caratteristica di fondo può agevolmente attribuirsi ad esempio alla documentazione prodotta dal vicario feudale di Murlo, a quella prodotta dai vescovi non residenti o, per un altro verso, a quella di proprietà notarile, anche se confluita in tempi remoti.

<sup>29</sup> Oltre ai già citati archivi notarili e dei vescovi non residenti, ciò vale in modo particolare per la mensa vescovile, la cui documentazione gode senz'altro di tale prerogativa. Sull'uso del termine "fondo" per indicare una particolare provenienza all'interno di un archivio di concentrazione cfr. VALENTI, *Nozioni di base*, pp. 215-216.

grado di rendere conto di tali particolarità<sup>30</sup>. L'utilizzo della sezione non è peraltro limitato alla documentazione di provenienza diversa, ma è necessario per dar conto di eventuali interruzioni sincroniche del vincolo archivistico all'interno dell'archivio proprio del vescovo, in relazione alle modificazioni intercorse nel modo di produzione documentario ove si siano riscontrati elementi necessari e sufficienti per operare una periodizzazione<sup>31</sup>.

Riguardo al vincolo archivistico è forse necessaria una precisazione che riguarda il modo in cui questo si estrinseca a formare le serie. In quanto elemento originario subisce un'evoluzione parallela a quella delle forme della produzione, per cui, in ambiente caratterizzato dalla *fides explicita*, risente del legame prevalente col notaio redattore e, con la progressiva acquisizione della *fides implicita* da parte della struttura burocratica di riferimento, finisce per dipendere da una sorta di specializzazione settoriale basata sulla materia o sulla modalità di registrazione: se nel secondo caso non è difficile riconoscere a livello di serie la classica struttura ad albero rovesciato basata sulla identificazione di tipologie archivistiche, nel primo, analogamente agli archivi notarili, si avrà una struttura per redattore indipendentemente dalle stesse<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> Si tratta in sostanza di raggruppare i fondi, o la documentazione di uguale provenienza, qualora questa sia conservata in modo frammentario, sulla base del rapporto istituzionale con l'ente conservatore, tanto più se questo, come nel caso delle diocesi, esprimeva giurisdizione; su questa base è strutturato l'inventario dell'archivio diocesano di Pienza, che comprende le sezioni Archivio di Curia, archivi di amministrazioni separate, cioè di enti in cui il vescovo era amministratore (Mensa e Pii legati) ed infine documentazione di enti soggetti al controllo vescovile (parrocchie, benefici, e luoghi pii laicali, che si esprimeva anche tramite la sottrazione della documentazione utile per effettuare le verifiche dell'operato delle persone soggette (parroci, rettori di benefici semplici, amministratori di associazioni laicali), cfr. *L'archivio diocesano di Pienza*.

<sup>31</sup> Nel caso preso in esame un esempio abbastanza chiaro è nella riforma del 1409, cfr. *infra*, cap. III.1; sugli elementi di base necessari e sufficienti ad operare una periodizzazione cfr. ROMITI, *La periodizzazione*, p. 59.

<sup>32</sup> Il fatto è che, esattamente come le giurisdizioni, i vincoli si sommano senza elidersi; nel periodo di transizione, come si avrà modo di osservare, vi sono tipologie, come i *libri curie*, in cui coesistono entrambe le modalità, determinando una moltiplicazione delle serie verticali, e quindi una sovrapposizione cronologica, a seconda del numero dei notai impiegati, cfr. *infra*, cap. III.4.b. Per un'analisi del concetto di vincolo nelle sue diverse gradazioni e modalità cfr. ROMITI, *Riflessioni sul significato del vincolo*.

#### 4. La produzione documentaria vescovile tra notariato e cancelleria.

L'attitudine della Chiesa medievale in Italia a servirsi per la produzione documentaria di notai laici è una delle caratteristiche più evidenti e peculiari<sup>33</sup>; le conseguenze istituzionali di un tale modello sono state per la prima volta evidenziate dal fondamentale contributo di Robert Brentano<sup>34</sup>, che lo ha giustamente contrapposto al modello cancelleresco, diffuso di là dalle Alpi, in cui la forza probatoria dei documenti derivava direttamente dalla fede pubblica connessa all'autorità emanante e materialmente rappresentata dal sigillo, e da questa delegata a funzionari aventi come compito esclusivo la redazione dei documenti di quella particolare autorità e la cura della loro conservazione<sup>35</sup>. La differente qualità del modello notarile si sostanzia nella presenza, nei registri prodotti da soggetti abilitati a rogare per conto di qualunque persona o ente, di documentazione di autori diversi, avente per conseguen-

<sup>33</sup> La definizione della Chiesa italiana come "chiesa notarile", al confronto con la realtà inglese, è stata proposta per la prima volta da BRENTANO, *Due chiese*, p. 309, e successivamente ripresa da altri autori (cfr. ad esempio HAY, *La Chiesa nell'Italia rinascimentale*, pp. 84-85), diventando una sorta di "topos".

<sup>34</sup> BRENTANO, *Due chiese*; in Italia la sua lezione venne ripresa nei primi anni '80 da Giorgio Chittolini, che ha dato, a partire dal saggio pubblicato nel volume di studi in onore di Cinzio Violante (CHITTOLINI, "*Episcopalis curiae notarius*"), un nuovo impulso alle ricerche intorno alla produzione documentaria vescovile nel tardo medioevo.

<sup>35</sup> Cfr. CHITTOLINI, "*Episcopalis curiae notarius*", p. 224. Sulla situazione francese (ma non solo) e sui numerosi problemi legati alla presenza e all'attività dei cancellieri episcopali tra XI e XIII secolo si veda ora il quadro d'insieme offerto da TOCK, *Les droits et devoirs*, che sottolinea che, mentre "l'activité diplomatique est peu évoquée" nella normativa presa in considerazione, "ce qui est mentionné dans nos textes, c'est le symbole de cette responsabilité, la détention de sceau", p. 273.

La questione, assai complessa, del funzionamento e dello sviluppo delle cancellerie vescovili alto-medievali italiane esula dai limiti della presente ricerca, per cui conviene rinviare alla ricca bibliografia presente nel saggio di Chittolini e alla raccolta di saggi *La memoria della chiesa*, a cura di P. CANCIAN; sulla situazione senese cfr. GHIGNOLI, *Il documento vescovile*, che, dopo aver riscontrato un precoce ricorso ai servizi del notariato laico da parte dei vescovi senesi, contesta l'esistenza di una cancelleria negando che il titolo di *cancellarius*, pure riscontrato nelle fonti senesi, sia attribuibile "alla figura di un chierico scrittore della chiesa vescovile" (pp. 350-352).

za il fatto che la proprietà dei documenti così prodotti era del notaio e dei suoi eredi, indipendentemente dalle modalità di conservazione; in ciò risiede la ragione principale della presenza negli archivi notarili di tanta documentazione di tipo ecclesiastico<sup>36</sup>. È evidente che la constatazione di una generale presenza di personale notarile, laico od ecclesiastico, nella produzione documentaria vescovile, confermato da studi recenti<sup>37</sup>, non esaurisce il problema della definizione del modello burocratico, in quanto tale presenza agisce all'interno di un contesto più ampio, quello della progressiva strutturazione della curia vescovile, cioè del tribunale vescovile, a partire dalla metà del Duecento. Alla base di tale importante evoluzione istituzionale non si può non riconoscere l'attribuzione al vescovo di competenze giurisdizionali prima svolte collettivamente dal corpo ecclesiale, o da particolari figure, come l'arcidiacono<sup>38</sup>, e il simultaneo sviluppo di un diritto canonico abbastanza complesso da richiedere l'intervento di personale specializzato<sup>39</sup>. Sebbene manchi uno studio comparato sulla nascita della figura del vicario generale in area italiana, è evidente il legame originario che lega questa figura all'esercizio della giurisdizione contenziosa<sup>40</sup>,

<sup>36</sup> Particolarmente studiato il caso milanese, sul quale cfr. LUNARI, "De mandato domini archiepiscopi" e, più di recente, BELLONI, *Dove mancano registri vescovili*.

<sup>37</sup> Cfr. i saggi presenti nel volume *I registri vescovili*.

<sup>38</sup> Sul ruolo del Lateranense IV nella definizione della giurisdizione episcopale, cfr. MACCARRONE, "Cura animarum", pp. 99-101; sulla nascita del vicario generale in area francese in rapporto con la giurisdizione dell'arcidiacono cfr. P. FOURNIER, *Les officialités au Moyen Age*, e E. FOURNIER, *Les origines du vicaire général*; per una critica ad entrambe le tesi cfr. AMANIEU, *Archidiacone*, coll. 986-990.

<sup>39</sup> Questo aspetto risulta particolarmente evidente nella dedica del formulario di Giovanni da Bologna all'arcivescovo di Canterbury, in cui l'autore sottolinea la carenza nel regno di Inghilterra di persone a conoscenza dell'arte notarile in grado di redigere correttamente gli atti giudiziari, al momento scritti da chierici i quali "licet sint prudentes forsan in aliis, ipsam tamen artem tabellionatus ignorant, per quam hec omnia regulantur et sine qua non potest in talibus quisquam procedere nisi velit cum baculo, velut in tenebris ambulans, palpitare", IOHANN VON BOLOGNA, *Summa notarie*, p. 603.

<sup>40</sup> Come giustamente osservato dal WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, p. 617, la diffusione generalizzata del vicario vescovile deve essersi verificata tra la pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX (1234), al cui titolo XVIII del libro I (De officio vicarii) non vi è menzione della figura, e il pontificato di Bonifacio VIII (dal 1294), a cui si devono due decretali inserite nel Sesto, la prima delle

secondo le procedure riformate nel secondo libro delle Decretali, e conseguentemente alla nascita della curia, apparato burocratico seppure embrionale, per mezzo della quale attivare quel processo di fidelizzazione dei notai accuratamente descritto da Gian Giacomo Fissore per il caso astigiano<sup>41</sup>. Una sorta di dicotomia funzionale dunque si venne instaurando già nel corso del Duecento tra la curia, gravitante intorno alla figura del vicario, e il vescovo da cui promanava tutta la documentazione riguardante, ad esempio, il settore beneficiale, in cui l'uso dei notai, reso teoricamente meno necessario dalla disponibilità del sigillo e dalla mancanza di precise disposizioni canonistiche, trova una conferma importante nell'adozione di forme documentarie tipicamente notarili come gli *instrumenta*; uso peraltro non esclusivo se è vero che i notai curiali nell'atto di formalizzare le sentenze erano indotti ad adoperare documenti dispositivi, e così pure la produzione di altri documenti vescovili, come le lettere "informative", risulta del tutto priva di

quali esclude dalla giurisdizione vicariale ordinaria il potere di perseguire i reati d'ufficio e la facoltà di comminare la pena della privazione dell'ufficio (VI.1.13.2), e la seconda (VI.1.13.3) la facoltà di collazionare benefici ("officialis aut vicarius generalis episcopi beneficia conferre non possunt, nisi beneficiorum collatio ipsis specialiter sit commissa"). Così pure a Siena a giudicare dalla prima patente conservata, risalente al 1259, relativa alla nomina del vicario Rinaldo Malavolti da parte del vescovo Tommaso, limitata al settore giudiziario (doc. 68), su cui si veda PELLEGRINI, *Chiesa e città*, p. 240. Da notare che a Milano già dal 1281 compaiono vicari generali giurisperiti, cfr. MERLO, *Introduzione storica*, p. XXI; cfr. anche FANTAPPIÉ, *Introduzione storica*, p. 131.

<sup>41</sup> Gian Giacomo Fissore, esaminando il caso comunale astigiano tra XII e XIII secolo, distingue giustamente tra attività notarile e funzione cancelleresca, che convive con "l'inesistenza di una formalizzazione ufficiale delle sue funzioni a livello di documentazione"; non solo ma "nessun tipo di divisione dei compiti (*tra i notai al servizio del Comune*) risulta in questo lungo e complesso periodo della storia astigiana; i notai comunali appaiono realmente intercambiabili ed il loro rapporto con le autorità comunali non rivela gerarchie esplicite. Il piccolo gruppo di notai incaricati della documentazione comunale - quasi sempre tre, nel 1199 quattro - sembra formarsi essenzialmente per un'esigenza pratica", FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione*, p. 139, 141; sempre Fissore, questa volta in rapporto alla produzione documentaria vescovile, rileva la coincidenza tra la migliore definizione del ruolo vicariale nella patente del 1285, assai precisa nella descrizione delle procedure giudiziarie e dei compiti giurisdizionali del vicario rispetto a quelle precedenti che risalgono fino al 1265, e l'instaurarsi del rapporto fiduciario col notaio. Cfr. FISSORE, *Iacobus Sarrachus*, pp. 379-381.

elementi di autenticazione diversi dal sigillo<sup>42</sup>. Da un lato dunque il vicario, la cui produzione appare vincolata alla mediazione dei notai curiali anche quando priva di contenuti giuridicamente rilevanti<sup>43</sup> e dall'altra il vescovo, sostanzialmente autonomo nella formalizzazione documentaria ma anch'egli indotto ad utilizzare notai per la redazione di documenti con valore giuridico permanente (e in quanto tali esibibili in giudizio), notai non di rado chierici facenti parte della "familia" vescovile<sup>44</sup>, che spesso, nell'atto di rogare per il vescovo, si definivano "cancellarii"<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Particolarmente chiaro sotto questo aspetto il caso relativo alla documentazione duecentesca dell'arcivescovo milanese Ottone Visconti e della sua curia esaminata da Grado Giovanni Merlo e Maria Franca Baroni, in cui la differenziazione tra vescovo e curia è amplificata dall'esilio a cui il vescovo venne costretto tra il 1262 e il 1277, cfr. MERLO, *Introduzione storica* e BARONI, *Gli atti dell'arcivescovo*, in particolare sulle forme miste con doppia certificazione, definite dall'autrice *littere-instrumentum*, cfr. *ibidem*, pp. XLII-XLIII.

<sup>43</sup> Cfr. ad esempio la lettera con la quale il vicario e luogotenente Antonio da Pisa comunica alla Signoria l'avvenuta collazione della chiesa di S. Pietro di Buonconvento, "prout in actis senensis episcopalis curie manu ser Antonii de Calci notarii infrascripti plenarie continetur, in cuius rei testimonium presentes licteras per eundem ser Antonium fieri et scribi facimus et sigilli episcopalis senensis curie iussimus impressione munimine roborari", contenente la sottoscrizione dello stesso notaio, ASSi, *Concistoro* 1899 n. 1, 1421 mar. 28. Al contrario si segnala che tra le lettere di vescovi senesi presenti nel carteggio del Concistoro, solo una è di mano di un notaio curiale, cfr. ASSi, *Concistoro* 1847 n. 65, 1400 apr. 7, spedita da Crevole dal vescovo Francesco Mormille e di mano del notaio Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli.

<sup>44</sup> Cfr. BARONI, *Gli atti dell'arcivescovo*, pp. XLIII (notaio Montinus Coronus) e XLV (Rodulfus de Fenegroe); ROSSI, *I notai di curia*, p. 7 e *infra*, cap. IV.3.c.

<sup>45</sup> Ancora in pieno Quattrocento Pace di Neri, cancelliere del vescovo pientino Giovanni Cinughi si definisce "continuum commensalem et cappellanum" del vescovo, cfr. *L'archivio diocesano di Pienza*, pp. 28-29; una situazione assolutamente identica è quella di Francesco Ardizzi, chierico, licenziato in iure canonico, scriba del vescovo comasco Francesco Bossi, che intorno al 1430 si definisce "domini episcopi cancellarius", cfr. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile*, pp. 120-121. Del resto ciò risponde alla tarda riproposizione di un modello medievale che comprendeva tra le funzioni del cappellano della "familia" vescovile anche quella di responsabile della produzione documentaria del presule (cfr. TOCK, *Les droits et devoirs*, p. 272); è probabile che nel corso del tempo la denominazione, depurata degli aspetti più propriamente ecclesiastici, sia passata ad identificare la funzione di scriba episcopale, indipendentemente dall'appartenenza alla "familia"; indicativa in tal senso la sottoscrizione del notaio curiale senese Giacomo Nuccini che nell'atto di rogare per il vescovo Carlo Bartali si dichiara "cancellarius et scriba domini senensis episcopi suprascripti" e non "notarius curie" come al solito, ADPi, *Diplomatico*, Pergamene legate 1, n. 1, 1442 mag. 12.

Come già rilevato da Giorgio Cencetti, la tipologia diplomatica e di conseguenza le forme di validazione utilizzate erano sostanzialmente intercambiabili, e quindi naturalmente diffuse le forme intermedie<sup>46</sup>; non pare dunque opportuno desumere l'esistenza di una cancelleria strutturata né dalla produzione di documentazione in forme cancelleresche, né dalla presenza di un notaio-cancelliere<sup>47</sup>, che nel produrre lettere sigillate appare sostanzialmente equivalente allo scriba-segretario la cui capacità di certificare è del tutto subordinata al rapporto personale col vescovo, fino al punto da apparire istituzionalmente trasparente<sup>48</sup>, mentre nell'atto di rogare per il vescovo è a tutti gli effetti notaio pubblico. Nella realtà senese, come visto, solo in rare occasioni la produzione di lettere *clause* cartacee con valore informativo venne affidata a notai curiali, anche a causa della non residenza dei vescovi, alcuni dei quali impegnati in incarichi diplomatici, come Guglielmo Guasconi, vescovo tra il 1371 e il 1377, o nell'amministrazione del Patrimonio, come i vescovi quattrocenteschi Antonio Casini e Neri da Montegarullo<sup>49</sup>; del resto l'analisi del carteggio del Concistoro ha evidenziato il numero rilevante degli scrivani impiegati dai vescovi e la frequenza delle lettere autografe, che nel caso di Enea Silvio Piccolomini, rappresentano la grande maggioranza di quelle conservate<sup>50</sup>, mentre non sono noti registri di tali missive,

<sup>46</sup> Basandosi sull'analisi del formulario di Giovanni da Bologna, Cencetti rileva che l'utilizzo di forme cancelleresche o notarili "era considerato arbitrario, tanto che il medesimo Giovanni da Bologna esibisce modelli diversi del medesimo atto, secondoché si preferisse l'una o l'altra", cfr. CENCETTI, *Note di diplomatica vescovile*, p. 161.

<sup>47</sup> Cfr. FISSORE, *I documenti cancellereschi*, p. 281.

<sup>48</sup> Come osservato da Massimo Della Misericordia la perdita della documentazione prodotta dagli scribi vescovili è in gran parte dovuta proprio allo scarso spessore istituzionale del *cancellarius*, che si risolveva nel rapporto personale col presule, DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile*, p. 121.

<sup>49</sup> Sul ruolo politico del vescovo Guglielmo cfr. per ultimo NARDI, *I vescovi di Siena*, pp. 173-175; sul vescovo Antonio cfr. BRANDMÜLLER, *Casini Antonio*; sul vescovo Neri cfr. LIBERATI, *Neri da Montegarullo*; lo storico cinquecentesco Sigismondo Tizio per affermare la non residenza di questo vescovo sostiene di averne ispezionato le "bullas", cfr. TIZIO, *Historiae senenses*, p. 235.

<sup>50</sup> Sono autografe 21 delle 34 lettere conservate, quasi tutte inviate alla Balia tra il maggio del 1454 e il giugno 1458; la percentuale è sicuramente stata alterata dal valore collezionistico di quelle autografe, la maggior parte delle quali donate da

neanche per il periodo successivo alla riforma del 1409<sup>51</sup>. Non bisogna infatti dimenticare che il sigillo piccolo vescovile, quello impiegato nell'autenticazione della corrispondenza, era personale del vescovo e non dell'ufficio, essendo solitamente composto dall'arme familiare, sovrastato dalla mitra e circondato da una scritta indicante il nome e il titolo e veniva utilizzato quale che fosse il destinatario<sup>52</sup>; è dunque evidente che l'eventuale registro della corrispondenza in uscita sarebbe appartenuto allo stesso vescovo, comprendendo tutta la corrispondenza inviata e non solo quella riguardante l'ufficio vescovile.

Giulia Bellanti Piccolomini Ciaccheri, alcune delle quali utilizzate in occasione della mostra organizzata per la celebrazione del V centenario della morte, cfr. *Mostra di documenti*, va però anche ricordato che il card. Giacomo Ammannati riteneva le lettere autografe qualitativamente superiori a quelle dettate, cfr. CONSTABLE, *Letters and Letter collections*, p. 44. Sulla formazione del carteggio del Concistoro cfr. GIORGI, *Il carteggio del Concistoro*, pp. 230-251; sul carteggio di Pio II durante la prima parte dell'episcopato senese si veda WOLKAN, *Der Briefwechsel*.

<sup>51</sup> I libri *litterarum* quattrocenteschi contengono altre tipologie documentarie, cfr. *infra*, cap. III.4.a.2; sulla tipologia del "liber episcopi" cfr. *infra*, cap. IV.3.c.

<sup>52</sup> A questa tipologia sembrano appartenere i sigilli dei vescovi Francesco Mormille (cfr. ASSi, *Concistoro* 1832 n. 69, 1393 gen. 31), Carlo Bartali (ASSi, *Concistoro* 1937 n. 7, 1436 set. 18), Neri da Montegarullo (ASSi, *Concistoro* 1957 n. 96, 1445 ago. 6), Enea Silvio Piccolomini (ASSi, *Concistoro* 1990 n. 83, SD, autografa). Interessante il caso del vescovo Cristoforo da S. Marcello che nella *roboratio* della patente vicariale per Antonio Fatati (doc. 86) segnala di aver utilizzato il sigillo usato durante la sua permanenza al vertice della chiesa riminese. Sui sigilli vescovili cfr. BASCAPÉ, *Lineamenti di sigillografia ecclesiastica*; l'autore sottolinea il passaggio dal sigillo unico proprio della diocesi e non del vescovo (*sigillum ecclesie*) di epoca altomedievale (ma in uso fino al XIII secolo in alcune diocesi come Milano per privilegi e sentenze, cfr. *ibidem*, pp. 98-99, su cui cfr. anche BARONI, *La documentazione arcivescovile*, p. 306) al triplice sigillo di età più tarda, il più piccolo dei quali, definito "sigillum minus o secretum", destinato ad un uso privato e personale (pp. 64-65); da notare il fatto che il Bascapé identifichi nel sigillo mediocre quello utilizzato per gli atti giudiziari, quindi quello che nei documenti diviene il *sigillum curie*. Sulle iscrizioni dei sigilli vescovili, indicanti il nome del vescovo e la sua carica cfr. *ibidem*, pp. 73-76; sulla diffusione delle insegne araldiche nei sigilli minori sormontate dalla mitra vescovile, cfr. *ibidem* pp. 123 e ssg.; Robert Henri Bautier collega la diffusione del sigillo personale del vescovo nella prima metà del XIII secolo con la contestuale istituzionalizzazione di quella che i francesi definiscono "officialité épiscopale", ma che in Italia si può senz'altro identificare nella curia vescovile, dotata di un sigillo proprio (cfr. BAUTIER, *Affipation, diffusion*, p. 238).



Quindi la possibile adozione, in funzione cancelleresca, di personale con qualifica notarile non elimina la differenza sostanziale tra i due modelli in quanto in presenza di una cancelleria stabile, la documentazione prodotta, sia di tipo amministrativo che giudiziario resta di proprietà dell'ente, per quanto possano trovarsi all'interno dell'archivio personale del notaio-cancelliere tracce di tale attività<sup>53</sup>, mentre l'attestazione di registri di proprietà di un ente, come libri di "riformagioni", di memorie, registri giudiziari ed altre tipologie attestanti la conservazione di una memoria tendenzialmente non selettiva, finisce per indicare se non la presenza quanto meno l'esistenza di un processo di fidelizzazione notarile tendente allo stabilimento di una cancelleria strutturata<sup>54</sup>; in altri termini è possibile sostenere che la differenza tra i due modelli si sostanzia piuttosto nelle modalità di produzione e, soprattutto, di conservazione che nella forma diplomatica della documentazione<sup>55</sup>.

<sup>53</sup> Gian Giacomo Fissore, analizzando l'attività del notaio curiale astigiano Iacobus Sarrachus, sottolinea che alla base del processo di fidelizzazione che sfocierà nella autodefinizione di "notarius curie" è la funzione attuariale nel tribunale vicariale, funzione che non solo non esclude, ma anzi attira quella tipica notarile legata alla produzione di *instrumenta* nei confronti di altri enti ecclesiastici tra cui, in primo luogo, la mensa episcopale (FISSORE, *Iacobus Sarrachus*, pp. 368-369).

<sup>54</sup> Non pare sufficiente la mera attestazione di documentazione su registro, a meno che tale documentazione non rivesta quella caratteristica di "sedimentazione" tipica delle cancellerie: così la presenza di certe tipologie frutto di selezione consapevole, come i *libri iurium*, o oggetto di interventi occasionali, come le visite o i *libri titulorum*, su cui cfr. *infra*, cap. II.1.b.2. Sulle cancellerie comunali in età medievale cfr. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, pp. 91-97; sull'importanza della produzione dei registri nell'ambito del processo di rafforzamento burocratico-funzionale cfr. BARTOLI LANGELI, *Premessa*, pp. XXXI-XXXIII, e CAMMAROSANO, *Italia medievale*, pp. 137-144, 268.

<sup>55</sup> Per questi motivi non possiamo seguire su questo aspetto particolare uno studio recente che, in presenza di documentazione tipicamente notarile come un registro di imbreviature, collega l'attività di tale notaio con la strutturazione di una cancelleria vescovile attraverso l'attribuzione al protocollo notarile del valore di "registrum curie" e ipotizzandone una sua conservazione presso la stessa curia, cfr. RANDO, *Fonti trentine*, p. 17, e MOTTER, *Il notaio Bongiovanni*, p. 67; sui registri trentini cfr. anche CURZEL, *Registri vescovili trentini*, che oltre ai *libri iurium* e ai protocolli notarili, identifica la tipologia dei "registri notarili di cancelleria", fra i quali quelli giudiziari prodotti dai vicari, quelli relativi alla investiture feudali effettuate dai vescovi ecc.

È pertanto singolare che le conseguenze più specificamente archivistiche del modello notarile non siano state finora adeguatamente indagate, certo a causa degli indirizzi prevalenti della storiografia ecclesiastica, più attenti alle conseguenze sociali e strutturali, ma anche e soprattutto per la particolare debolezza dell'archivistica applicata agli archivi diocesani, che, per una serie di motivi, tra cui indubabilmente la particolare complessità di questo tipo di archivi, non è stata finora in grado di elaborare modelli capaci di rendere conto della peculiarità della loro documentazione<sup>56</sup>. Solo recentemente, con il diffondersi di ricerche volte allo studio del personale impiegato nelle curie vescovili, l'attenzione si è spostata prima verso l'articolazione delle curie e poi verso la produzione documentaria, anche se talvolta sottostimando l'importanza degli assetti archivistici<sup>57</sup>.

Vari e complessi sono i fattori che hanno portato alla generale diffusione del modello notarile nella Chiesa italiana<sup>58</sup>. Il significato generale non può tuttavia prescindere dalla sostanziale per-

<sup>56</sup> Cfr. *supra*, cap. I.2.

<sup>57</sup> Cfr. ad esempio alcuni dei saggi del volume *I registri vescovili*, poco sensibili al problema delle provenienze.

<sup>58</sup> La questione è in effetti della massima importanza, e va affrontata con strumenti che esulano l'ambito puramente archivistico o diplomatico. Brentano sottolinea la particolare debolezza strutturale della chiesa italiana, divisa in una plethora di diocesi spesso sprovviste di rendite adeguate al mantenimento di efficienti strutture burocratiche (BRENTANO, *Due chiese*, pp. 71-72, cfr. anche VIOLANTE, *Introduzione*, pp. XX-XXI), ma non può essere dimenticata "la stretta osmosi, in Italia, tra società religiosa e società civile" (CHITTOLINI, "*Episcopalis curiae notarius*", p. 222), che ha naturalmente predisposto, se non determinato, la penetrazione in campo ecclesiastico dei sistemi di autenticazione e conservazione della memoria tipici delle strutture laiche. Del resto Gian Giacomo Fissore ha acutamente osservato che in Italia è l'oggettiva presenza di una cultura notarile diffusa che "ha reso superflua l'elaborazione di strutture organiche di personale tecnico e di regole di emissione documentaria tali da consentirci senza problemi l'uso del termine di cancelleria vescovile in senso proprio" (FISSORE, *I documenti cancellereschi*, p. 281). Più recentemente Della Misericordia ha ritenuto le vicende legate al modello di produzione e conservazione dei documenti, come l'utilizzo di notai, il passaggio dallo *scriba episcopi* al *notarius curie*, la concessione ereditaria di quest'ultimo ufficio, la specializzazione delle scritture, risposte a problemi contingenti nei modi allora utilizzabili, cfr. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione*, pp. 135-136.

dita della *publica fides*, naturalmente connessa alla funzione vescovile, in epoca successiva al IV Concilio lateranense<sup>59</sup>; infatti per quanto il decreto conciliare si riferisca alla sola documentazione giudiziaria è naturale che gli effetti prodotti dall'obbligo di utilizzazione di "persone pubbliche" si siano estesi naturalmente anche all'altra documentazione emanata dall'autorità vescovile suscettibile di essere presentata in giudizio, e questo malgrado la trattatistica giuridica abbia continuato a riaffermare fino all'epoca moderna lo "ius archivii" del vescovo, connesso alla sua funzione giuspubblicistica<sup>60</sup>. L'apparente contraddizione di un archivio dota-

<sup>59</sup> Del resto nella Glossa ordinaria (1234), a commento del canone 38 del Lateranense IV (recepto in X.2.19.11, "De scribendis actis, ut probari possunt", e contenente l'obbligo di utilizzazione dei notai nella redazione dei documenti processuali) si afferma la superiorità della fede notarile su quella vescovile in quanto, a differenza della prima, la seconda abbisogna delle sottoscrizioni dei testimoni ("Plus credatur scripture tabellionis quam scripture episcopi vel alterius iudicis, quia scripturae iudicis non creditur nisi habeat testium subscriptionem", Comp. IV. 2. 6. 3, in *Corpus Iuris Canonici cum glossis ordinariis*, col. 695); il passo commentato (cfr. *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, p. 252), stabiliva che il giudice "semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant, videlicet citationes, dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones et cetera que occurrunt competenti ordine conscribenda, designando loca, tempora et personas, et omnia sic conscripta partibus tribuantur, ita quod originalia penes scriptores remaneant" (il corsivo è mio), di fatto incaricando i notai della conservazione degli originali; è evidente la mancanza di qualsiasi annotazione relativa all'archivio dell'autorità emanante.

L'interpretazione della norma riguardo alla *publica persona* ha evidentemente dato esiti diversi a seconda delle condizioni generali della situazione in cui è stata applicata, cfr. anche TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica*, p. 209, sebbene la stessa glossa chiarisca che "notarius dicitur publica persona". Sulla diffusione pervasiva dell'ideologia notarile si veda MONTORZI, *Fides in rem publicam*, pp. 281-285.

<sup>60</sup> Dall'epoca romana al Seicento il concetto di archivio, in quanto luogo di conservazione delle scritture pubbliche, è legato alla funzione pubblica del detentore (cfr. la nota definizione di Ulpiano "locus publicus in quo instrumenta deponuntur", ancora presente nel "De archivis" del Bonifacio, cfr. SANDRI, *Il De archivis di Baldassarre Bonifacio*, p. 108). Su tutta la questione cfr. SANDRI, *Il pensiero medievale intorno agli archivi*, p. 18, e LODOLINI, *Storia dell'archivistica italiana*, pp. 118-120, che esamina la giurisprudenza rotale romana. Sullo "ius archivii" dei vescovi cfr. *ibidem*, pp. 93-94; in generale tuttavia la trattatistica limitava tale diritto a enti o persone fornite di potestà legislativa, tra cui possiamo senz'altro annoverare i vescovi, cfr. SANDRI, *Il De Archivis di Baldassarre Bonifacio*, p. 99.

to di pubblica fede di proprietà di un'istituzione che, nell'atto di produrre i documenti, ne è sostanzialmente priva, si può spiegare considerando l'archivio, come di fatto era, non come deposito di sedimentazione ma come archivio di destinazione, contenente i documenti riguardanti l'istituzione stessa, cioè il suo *thesaurus*<sup>61</sup>. D'altro canto ciò non può valere a spiegare compiutamente la situazione italiana in cui entrano in gioco altri fattori, come lo sviluppo delle autonomie comunali e la contestuale ridefinizione della giurisdizione vescovile, che si sostanzia nella "*libertas ecclesie*" che costituisce uno dei fondamenti di tanti statuti cittadini<sup>62</sup>.

Resta chiaro che, al di là delle considerazioni istituzionali che se ne possono trarre, l'adozione del modello burocratico notarile, che pure si inquadra perfettamente nell'ordinamento del diritto comune, rappresenta un segnale di debolezza dell'episcopato italiano medievale, non solo o non tanto dal punto di vista politico, quanto da quello più strettamente operativo: le possibilità di controllo degli amministrati, ed in particolar modo riguardo al complesso sistema beneficiale che della Chiesa costituiva l'ossatura fondamentale, risultano gravemente compromesse soprattutto per il fatto di non poter disporre della documentazione inerente<sup>63</sup>.

Il punto centrale è infatti che il notaio laico (laico in quanto professionalmente connotato e fornito di autorità imperiale anche quando si tratta di chierico), resta proprietario della documenta-

<sup>61</sup> Sulla differenza tra archivio *thesaurus* e archivio di sedimentazione cfr. VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, p. 90-91.

<sup>62</sup> Sulla nozione di immunità ecclesiastica, cioè il sistema di privilegi ed esenzioni su persone e beni che circoscrive la giurisdizione ecclesiastica e la separa da quella laica, cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. I, pp. 256-258; sull'elaborazione del concetto e sul suo utilizzo nel quadro della lotta tra Enrico IV e Gregorio VII, cfr. SZABO-BECHSTEIN, *Libertas Ecclesiae*, in particolare pp. 138-192. Sulla ricezione del principio nelle varie redazioni statutarie senesi e sul contrasto sorto su quest'argomento tra il vescovo e il Comune si veda ZDEKAUER, *Statuti criminali del foro ecclesiastico*, pp. 231-233, che sottolinea il ruolo fondativo del concetto della *libertas ecclesie*, da porsi "quasi come caposaldo delle sue leggi, in cima al primo libro degli Statuti comunali, che doveva poi intitolarsi *de fide catholica*, dal momento in cui garantiva i privilegi e le immunità del Clero", *ibidem*, p. 233; cfr. anche ZDEKAUER, *Il Constituto del comune di Siena*, dist. III, rubr. 240.

<sup>63</sup> Sull'analoga situazione della mensa vescovile nella Como del XIV secolo si veda DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione*, pp. 113-115.

zione prodotta, che passa ai suoi eredi o alle organizzazioni di mestiere<sup>64</sup>. Dal punto di vista della morfologia archivistica questo comporta che l'autore del documento in senso diplomatico non genera un archivio, restando la conservazione della memoria affidata per un verso al notaio rogante e per l'altro, qualora sia stato tirato dal protocollo l'esemplare in pubblica forma, al destinatario stesso<sup>65</sup>. In senso generale nella documentazione più antica conservata negli archivi diocesani il vescovo, o le istituzioni collegate, ad esempio la mensa, figurano generalmente come destinatari<sup>66</sup>: si può anzi affermare che all'adozione del modo di produzione notarile corrisponda naturalmente la conservazione di un archivio *thesaurus*, nel senso che la documentazione di proprietà dell'ente è frutto di una selezione consapevole, atta alla tutela degli interessi economici, amministrativi e giurisdizionali<sup>67</sup>. A ciò si deve la sostanziale

<sup>64</sup> Per una recente breve sintesi sulla produzione documentaria notarile si veda CAMMAROSANO, *Italia medievale*, pp. 267-276 e la bibliografia citata (pp. 314-315); sull'esempio senese cfr. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'archivio notarile*, pp. 13-17 e 32-35.

<sup>65</sup> Non tragga in inganno la presenza nella *corroboratio* della formula "in actis nostre curie registrarum" o simile, che è parte integrante del formulario di alcuni tipi di *littere* vescovili (cfr. *infra*, doc. 17, ma anche ad esempio FALCONI, *Due formulari notarili*, p. 554, nella formula dell'*edictum ad contradicendum*, mentre manca in altri modelli di *littere*), non necessariamente indice della presenza di registri di sedimentazione; del resto non è infrequente il caso di documenti contenenti la formula di registrazione che, anche in presenza di libri curiali, non sono stati effettivamente registrati, così come documenti registrati non conservano menzione di tale passaggio.

<sup>66</sup> Questo comporta che nei documenti più antichi conservati nei diplomatici vescovili il vincolo istituzionale, cioè il rapporto organico con l'ente, sia desumibile dall'esame del destinatario del documento; spesso però manca, come nel caso senese, una analisi delle provenienze, fondamentale, come ovvio, per determinare le modalità di formazione di tali sezioni. Sulla natura di "destinazione" degli archivi episcopali in epoca medievale si veda BRENNEKE, *Archivistica*, pp. 154-155.

<sup>67</sup> Tale principio viene del resto implicitamente affermato nella Decretale di Gregorio IX (X.2.19.1), in cui si afferma il principio per cui "reus actori suo propria instrumenta edere non tenetur", cioè che ognuno deve conservare i documenti che ne attestano i diritti; col consueto acume Filippo Valenti spiega tale caratteristica del *thesaurus* in riferimento "all'insignificante produzione documentaria di una società praticamente priva di strutture burocratiche e all'interesse dei vari potentati a conservare soprattutto i titoli comprovanti i rispettivi diritti territoriali, giurisdizionali e patrimoniali all'interno di un sistema, tanto caotico

scarsità della documentazione medievale conservata in rapporto alle istituzioni laiche contemporanee, più precoci nell'adottare forme di conservazione sedimentaria, e all'aumento esponenziale verificatosi nei periodi successivi, dagli inizi del XV secolo in avanti, la cui spiegazione ha generato una sorta di "legenda ignea" riguardante la grande maggioranza degli archivi diocesani italiani, apparentemente colpiti da calamità e disastri più o meno nello stesso periodo, tra la fine del medioevo e gli inizi dell'età moderna<sup>68</sup>.

in realtà, quanto rigorosamente gerarchico in teoria, nel quale anche enti praticamente sovrani abbisognavano di un superiore riconoscimento", VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura*, p. 90.

<sup>68</sup> "La perdita del fondo medievale negli archivi della quasi totalità delle curie vescovili, e non solo umbre, costantemente attribuita a incendi puntualmente legati a qualche documentato saccheggio della città, trova in realtà la sua spiegazione altrove", SENSI, *Sinodi e visite pastorali*, p. 339, ma già Giorgio Cencetti esprimeva con la consueta radicalità una sana diffidenza per "gli incendi che, a sentire i cronisti e i pappagalli che li ripetono, avrebbero distrutto tutte le carte anteriori a una certa epoca", cfr. CENCETTI, *Inventario bibliografico*, p. 67. A Siena la leggenda nasce con una annotazione nel Diario senese del Gigli (GIGLI, *Diario senese*, vol. II, p. 785) che, lamentandosi della scarsità di documenti antichi, ne attribuisce la causa ad un incendio non meglio precisato ed alle distruzioni subite dal castello di Crevole, in cui egli suppone si trovassero i documenti più importanti, in occasione della Guerra di Siena (sulla distruzione del castello di Crevole nel 1554 cfr. CANTAGALLI, *La guerra di Siena*, p. 343). Il canonico Lusini (LUSINI, *Archivio del vescovado*, p. 150), equivocando sulla presenza di un registro giudiziario del feudo di Murlo (attualmente AASi 5250), ha anch'egli ritenuto che presso la rocca di Crevole, che del feudo costituiva il centro amministrativo, fosse conservato l'archivio, e poiché "questa terra non fu esente da guasti, ora per ribellione degli abitanti, ora per assalti di fuori", ecco spiegata "la mancanza di tante carte anteriori al secolo XIV". La notazione venne ripresa in forma assertiva dal Prunai (G. PRUNAI, *L'archivio della Curia arcivescovile*, p. 161); per ultimo cfr. *L'archivio arcivescovile di Siena*, p. XI, che riferisce la notizia del Gigli, attribuendo però le perdite alle modalità generali di conservazione dell'archivio, sia pure con un riferimento ai danni inferti da un incendio avvenuto nella prima metà del XVI secolo all'archivio della curia mentre era conservato nel palazzo Borghesi ai Quattro Cantoni, notizia ricavata da un libro di memorie ottocentesco della parrocchia di S. Lorenzo a Bibbiano (AASi 3330, c. 1r). Per quanto riguarda l'archivio feudale va ricordato che, a parte il registro citato, non si conserva altra documentazione su registro precedente al 1558, fatto che avvalorava l'ipotesi di una distruzione dell'archivio del vicario di Murlo da parte delle truppe imperiali, secondo un *modus operandi* tipico del periodo, sul quale cfr. *L'archivio comunale di Sinalunga*, p. 25 e *L'archivio comunale di Castiglione d'Orcia*, p. 124 (relativamente all'archivio della comunità della Rocca d'Orcia).

Il lavoro del notaio, come è noto, era fondato sulla redazione di *instrumenta*, in cui venivano attestati fatti giuridicamente rilevanti che, essendo narrati dal notaio, acquisivano un valore di pubblicità, cioè di validità *erga omnes*<sup>69</sup>. Dal punto di vista documentario è importante notare che la caratteristica propria dell'*instrumentum*, e la ragione della sua forza pervasiva, risiedeva essenzialmente nella grande duttilità e attitudine a descrivere situazioni estremamente diversificate<sup>70</sup>. In altre parole l'*instrumentum* serviva a redigere documenti in materie tra loro strutturalmente diverse, che nei più rigidi formulari cancellereschi avrebbero richiesto trattazioni autonome, cosa che lo rendeva particolarmente atto al funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche senza che per questo fosse richiesta al notaio una specifica preparazione canonistica che esulasse dall'apprendimento pratico di alcune peculiarità al seguito di un notaio esperto<sup>71</sup>. Nel corso del Trecento a Siena quasi tutte

<sup>69</sup> Sul concetto di “publica fides” e sulla sua acquisizione da parte del notaio nell'atto di ricevere l'investitura per mano dei rappresentanti dei poteri universali e sul collegamento con la forma dell'*instrumentum*, su cui esiste una vastissima letteratura concordante, si veda per ultimo, CAMMAROSANO, *Italia medievale*, pp. 268-269.

<sup>70</sup> Sulla genesi ed evoluzione dell'*instrumentum* si veda FALCONI, *Lineamenti di diplomatica notarile*, pp. 177-184.

<sup>71</sup> Nelle principali compilazioni ad uso dei notai manca una trattazione separata dei documenti ecclesiastici: in quello che è il più importante e diffuso formulario, la *Summa totius artis notariae* di Rolandino de' Passeggeri (1256), in coda al primo capitolo, parte I, riguardante i beni mobili e immobili, compare un “tractatus rerum ecclesiasticarum”, contenente le formule per effettuare contratti su beni ecclesiastici, tenendo conto delle limitazioni che la condizione ecclesiastica del bene imponeva, mentre manca dal piano generale dell'opera, ad esempio, una trattazione della provvista beneficiale (ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, sul quale si veda BRESSLAU, *Manuale di diplomatica*, p. 897). Anche nei casi di formulari che contemplano la produzione di scritture di tipo ecclesiastico, l'utilizzo dell'*instrumentum* nella pratica quotidiana riduce le occasioni di utilizzo di tali formule; sulla diffusione dei formulari ed in particolare di quello di Giovanni da Bologna, indirizzato ad un uso ecclesiastico di tipo giudiziario, cfr. MOTTER, *Il notaio Bongiovanni*, pp. 39-45.

In formulari più tardi e ad uso interno della bottega, non destinati cioè ad essere divulgati, compaiono trattazioni specifiche, come ad esempio nelle “Formulae instrumentorum Caravazii” composte tra il 1396 e il 1402 da un anonimo notaio di Caravaggio che, come si evince dai modelli proposti, aveva lavorato con i vescovi di Cremona, cfr. FALCONI, *Due formulari notarili cremonesi*, in partico-

le tipologie documentarie sono piegate nella redazione *in mundum* alla forma dell'*instrumentum* - collazioni, ordinazioni e altri atti legati all'esercizio della giurisdizione volontaria<sup>72</sup> - permanendo, con alcune rare eccezioni, in forma cancelleresca solamente la documentazione giudiziaria (sentenze) ed editale (oltre agli editti veri e propri, anche monitori e precetti) e questo sostanzialmente per due motivi: primo perché disponeva solo per il futuro, e secondo per il contenuto autoritativo che consigliava, se non imponeva, il mantenimento della forma diretta delle *littere*<sup>73</sup>; va tuttavia ricordato che si diffuse per gran parte della documentazione giudiziaria, con l'esclusione delle sentenze, un tipo di registrazione che, pure in forma indiretta, si differenziava dalle minute notarili per il fatto di non essere funzionale alla futura redazione *in mundum*, ma alla semplice memoria delle fasi procedurali propedeutiche alla sentenza<sup>74</sup>.

La distinzione non era tuttavia così netta: infatti al destinatario che richiedeva un documento che attestasse un suo diritto o una sua condizione, ad esempio la collazione di un beneficio o il conseguimento degli ordini sacri, spesso non veniva rilasciata la

lare alle pp. 543-607; a Siena la presenza di botteghe notarili operanti in ambito ecclesiastico non ha lasciato formulari simili, ad eccezione della raccolta tardoquattrocentesca di modelli su fogli sciolti del notaio Feliciano di ser Neri con inserti di mano di Francesco di Giacomo da Montalcino, in ASSi, *Notarile antecosimiano* 856.

<sup>72</sup> In campo ecclesiastico la giurisdizione volontaria, cioè quella che si esercitava solo "in volentes", comprendeva "ordinatio, consecratio, benedictio, absolutio, dispensatio, beneficiorum collatio et huiusmodi", cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Jurisdictio, § 4. Da notare che in Italia, a differenza che oltralpe, non si è mai giunti a una reale divaricazione di funzioni tra il vicario generale, dotato di giurisdizione volontaria, e ufficiale responsabile della giurisdizione contenziosa civile e criminale, cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 615-618. Per comodità, anche se forse impropriamente, definiremo giudiziari i procedimenti legati all'esercizio della giurisdizione contenziosa e amministrativi quelli riguardanti la giurisdizione volontaria.

<sup>73</sup> Sulla diffusione della forma delle *littere*, in luogo dei più complessi modelli cancellereschi, già nei primi decenni del Duecento in contemporanea con il ricorso al notariato, cfr. CENCETTI, *Note di diplomatica vescovile*, pp. 161-162, e CANCIAN, *Fra cancelleria e notariato*, p. 201; sull'uso delle *littere* da parte degli arcivescovi milanesi cfr. BARONI, *La documentazione arcivescovile*, pp. 308-309.

<sup>74</sup> Cfr. *infra*, cap. III.2.1.



copia, ma la memoria di quell'atto, il suo "instrumentum recordationis". Inoltre in certi casi, come si vedrà in seguito, dati i costi dell'operazione, non veniva richiesto l'esemplare *in mundum*, segnalato nei protocolli in margine dalla lettera F (per "factum") ma veniva presentata direttamente l'abbreviatura o addirittura la "fidem", cioè una dichiarazione giurata del notaio rogatario di aver rogato quell'atto, che sostituiva il documento stesso<sup>75</sup>.

Nei protocolli notarili si dovrebbero trovare dunque, disposti in ordine cronologico, tutti gli atti rogati da quel notaio indipendentemente dalla loro natura, dal loro contenuto o dal tipo di autore del documento e questo consente, per gli affari riguardanti la giurisdizione volontaria che richiedono più di un documento, di avere l'intera sequenza degli atti prodotti indipendentemente dall'autore del singolo atto: l'archivio di un notaio presenta quindi tutti i tratti distintivi di un archivio di sedimentazione, che testimonia l'attività del notaio e solo indirettamente quella degli enti, o delle persone, che a lui si rivolgevano per acquisire la *fides* connessa ad ogni singolo documento prodotto. Ovviamente i numerosi incarichi pubblici, di durata perlopiù semestrale, in cui anche i notai curiali erano impiegati sia presso le istituzioni laiche centrali che presso le giurisdicenze periferiche dello Stato, interrompevano il normale flusso di documenti di origine ecclesiastica nei protocolli, tenuto conto che il ruolo di notaio curiale non veniva svolto, a differenza di quelli pubblici, in modo esclusivo per un periodo di tempo determinato, ma rappresentava una sorta di costante nell'attività di quel notaio. Per tutto il Trecento non sono state rintracciate patenti di nomina a notaio di curia: la spiegazione più semplice è che siano andate distrutte nelle perdite del materiale documentario notarile di quell'età, ma non è escluso, ed anzi pare abbastanza probabile, che a Siena tale qualifica non venisse attribuita con un apposito decreto di nomina ma di volta in volta e fosse quindi più il risultato di una progressiva fidelizzazione e del conseguente utilizzo di quei notai da parte delle istituzioni ecclesiastiche<sup>76</sup>. Va effettuata una sostanziale distinzione tra il notaio

<sup>75</sup> Cfr. doc. 9.

<sup>76</sup> In questo senso il caso senese rappresenta una sorta di grado zero del rapporto tra notai e istituzioni ecclesiastiche, affidato in modo esclusivo alla consuetudine; all'estremo opposto pare situarsi il caso ferrarese che vede l'incarico affi-

operante in ambito giudiziario e quello in ambito amministrativo: nel primo caso la sua presenza, disciplinata e prevista, come detto, dal diritto canonico, era parte costituente della composizione del tribunale ecclesiastico e, in quanto tale, riceveva la qualifica di “officialis”, che segnalava il suo legame organico col tribunale medesimo, che si trattasse di un giudice ordinario come il vicario vescovile o straordinario, ad esempio un delegato apostolico; nel secondo, viceversa, non essendo regolata in alcun modo, restava a discrezione del vescovo e in gran parte determinata dagli usi locali. L'ipotesi che verrà esaminata è che a Siena nel corso del Trecento alcuni notai, probabilmente associati in un numero esiguo di botteghe, svolgessero la loro attività presso il palazzo vescovile e che, quindi, venissero utilizzati per periodi più o meno lunghi come “attuari di banco” da parte dei vicari, acquisendo in tal modo la qualifica di ufficiali e scribe della curia<sup>77</sup>, e nel contempo esercitassero in modo privatistico la professione notarile nei riguardi di persone ed enti, anche nei rapporti che questi intrattenevano col vescovo in relazione a specifiche procedure amministrative esulanti dall'ambito giudiziario<sup>78</sup>; inoltre è del tutto evidente il fatto che tali notai continuassero ad operare nell'ambito delle strutture

dato ai membri della famiglia De Brinis fin dalla metà del Duecento, in vigore di una concessione feudale, cfr. PEVERADA, *La “familia” del vescovo*, pp. 638-658, per l'analogo caso di Ivrea cfr. ANDENNA, *Episcopato e strutture*, p. 359, infine per l'attestazione di un “criterio dinastico” nella selezione dei notai di Curia a Como cfr. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione*, p. 119; perlomeno per il Trecento non pare essersi verificata a Siena la procedura di selezione del personale descritta da Chittolini come tipica dell'Italia centro-settentrionale, cfr. CHITTOLINI, *“Episcopalibus curiae notarius”*, p. 226.

<sup>77</sup> Si ricorda che la definizione di scriba è legata “a uno scrittore addetto a un pubblico ufficio, od anche uno scrittore al servizio di un particolare signore”, cfr. PAOLI, *Diplomatica*, p. 97. Sulle modalità di associazione dei notai milanesi nel XIV-XV secolo cfr. BELLONI, *Dove mancano registri vescovili*, pp. 53-56; per una precoce attestazione, risalente al 1222, del servizio professionale associato reso da notai ad un vescovo padovano, cfr. PAGNIN, *Note di diplomatica vescovile*, p. 18.

<sup>78</sup> Fissore, nell'esaminare il caso eporediese, sottolinea che “come nella maggioranza dei casi italiani, anche ad Ivrea siano incredibilmente scarsi i casi in cui un notaio agente in funzione di scriba per il vescovo o per il comune senta la necessità o l'obbligo di qualificarsi come notaio ufficiale dell'istituzione”, aggiungendo che “la definizione più generica e comune, quella di semplice notarius, (...) identifica i meccanismi di quella specifica produzione documentaria secondo un model-

ecclesiastiche anche quando non più direttamente impegnati nella redazione degli atti giudiziari<sup>79</sup>, anche se la situazione è talvolta resa più complessa dalla presenza saltuaria, o cronologicamente circoscritta, di altri notai, forse in funzione di surrogati dei notai principali o, più semplicemente, per volontà del vescovo in carica<sup>80</sup>.

lo che in nulla differisce da quello dei notai professionisti al servizio dei privati”, FISSORE, *Vescovi e notai*, pp. 918-919. Un esempio dell'utilizzo, del notaio di curia da parte del vescovo, in AASi, *Diplomatico*, [1385-1407]) di mano del notaio Giovanni di Cristoforo, che si definisce “nunc notarius officialis episcopalis curie” e che agisce “de mandato dicti domini Episcopi”.

<sup>79</sup> Alcuni notai che hanno ricoperto il ruolo di notai di curia per un certo periodo, compaiono fra i testimoni di atti successivi come semplici notai; si veda ad esempio il caso di Farolfo di Orlando detto Babbo, cui si deve parte del primo libro di curia e redattore di numerosi strumenti di collazione, ricordato fra i testimoni e nel *liber titulorum* come semplice notaio, cfr. doc. 2; non solo ma, come vedremo, le definizioni di “notarius curie” o similari sono sempre precedute da un avverbio temporale (*nunc* o *olim*) che delimita il periodo in cui un notaio ha svolto tale compito, pur continuando a rogare per conto del vescovo, come ad esempio nel caso di Bernardino di Buttrigi, “imperiali auctoritate notarius et nunc scriba et officialis dicte curie episcopalis” nell’atto di rogare atti civili per conto del vicario (cfr. doc. 52) e semplice notaio nei documenti segnalati nel *liber titulorum*. Un modello molto simile pare essere quello descritto per la situazione milanese del secolo successivo da LUNARI, “*De mandato domini archiepiscopi*”, pp. 490-499.

<sup>80</sup> Cfr. *infra*, cap. II.3. Va comunque sottolineata la differenza concettuale tra i notai curiali e i notai, o scribe, eventualmente presenti nella *familia* vescovile, nell’ambito della sostanziale differenza tra questa e la curia vescovile, cfr. ROSSI, *Gli “uomini” del vescovo*, pp. 13, 69, e *supra*, cap. I, nn. 44-45 e testo corrispondente.

## II. DALL'EPISCOPATO DI DONUSDEO MALAVOLTI A QUELLO DI FRANCESCO MORMILLE (1317-1407)

### 1. *Le tipologie archivistiche.*

#### a) La documentazione di proprietà notarile.

Di norma le tipologie archivistiche di produzione notarile sono i bastardelli o manuali, i protocolli o cartulari e i “libri extensorum”, con una gradazione formale, dalla semplice annotazione degli elementi identificativi dell’atto (quasi uno spoglio) nei bastardelli, alla strutturazione dell’atto nella sua forma definitiva nei “libri extensorum”<sup>1</sup>. Dal punto di vista codicologico le tipologie si differenziano per le dimensioni, essendo i “libri extensorum” in ottavo e i protocolli e i bastardelli generalmente in sedicesimo<sup>2</sup>. Ai registri, già alla fine del Trecento, si devono aggiungere le filze di strumenti, redatti su carte sciolte in sostituzione dei registri, ma purtroppo non resta traccia di questa tipologia, pure adottata dai

<sup>1</sup> Sulle modalità di produzione documentaria notarile cfr. il classico studio di Giorgio Costamagna (COSTAMAGNA, *La triplice redazione*, in particolare pp. 244-246 (manuali); pp. 246-256 (cartulari); cfr. anche ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'archivio notarile*, pp. 33-36; per una analisi del modo di registrazione delle abbreviature si veda anche FALCONI, *Lineamenti di diplomatica notarile*, pp. 184-190. Sulla produzione di “libri extensorum” in ambito ecclesiastico, visti come “fase conclusiva e importante nel processo di produzione del documento, in quanto garantivano la conservazione degli atti e la loro reperibilità per il notaio e per la stessa autorità patriarcale (di Aquileia)” cfr. BRUNETTIN, ZABBIA, *Cancellieri e documentazione in registro*, pp. 353-363, la citazione è a p. 362. Sulla questione cfr. ora *I notai della curia*, pp. XXV-XXXVI.

<sup>2</sup> Le dimensioni non hanno importanza puramente formale ma derivano dal fatto che le ultime due tipologie, essendo contestuali agli avvenimenti e prope-deutiche alla redazione estesa del documento, devono essere portate dal notaio nel luogo di rogito e quindi “tascabili”, mentre la prima, che contiene gli atti nella loro forma definitiva, con l’eccezione di alcune parti ceterate, veniva lasciata nello studio.

notai vescovili<sup>3</sup>. Per quanto è possibile ricostruire, stante la notevole dispersione subita della documentazione dei notai curiali, la prima tipologia ad essere abbandonata fu quella dei “libri extensorum”, di cui ci restano due testimoni nell’archivio arcivescovile di mano dei notai Geri di Nello (AASi 99, per gli anni 1342-1359) e Pietro di Michele da Casole (AASi 100, per gli anni 1364-1373), anche se definiti dagli stessi notai come protocolli<sup>4</sup>. Coerentemente con la pratica diffusa nel notariato trecentesco, in questi registri che, come visto, hanno una estensione cronologica notevole, trovano posto solo alcuni tipi di documenti, cioè, secondo la definizione data nell’intestazione del suo registro da Geri di Nello, quelli riguardanti le cose o persone ecclesiastiche (doc. 1). L’eventualità che questi registri siano stati di proprietà vescovile fin dall’epoca della loro redazione, suggerita dal fatto che sono stati conservati presso l’archivio diocesano, è da scartarsi a causa della consistente presenza di documentazione prodotta al servizio di numerosi enti ecclesiastici, alcuni dei quali addirittura estranei alla diocesi di Siena<sup>5</sup>.

Degli altri notai possediamo solo bastardelli e protocolli di abbreviature, in cui gli atti prodotti al servizio della curia e degli altri enti ecclesiastici appaiono frammisti agli altri, alcuni dei quali comunque presumibilmente legati ad affari ecclesiastici o perché rogati presso il palazzo episcopale o perché contenenti procure “ad causas” a personaggi legati all’ambiente ecclesiastico<sup>6</sup>. Diversa è

<sup>3</sup> Si vedano le frequenti notazioni marginali “missa in foleis” del notaio Giovanni di Geri (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 231, *passim*). Sulla diffusione delle carte sciolte nel Quattrocento in ambito ecclesiastico cfr. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell’innovazione*, pp. 96-98.

<sup>4</sup> In realtà sia per le caratteristiche intrinseche che per quelle estrinseche i due registri sono effettivamente dei *libri extensorum*.

<sup>5</sup> Ad esempio sono conservati gli atti prodotti dal Capitolo di Grosseto convocato a Siena dal proposto Azzolino Malavolti nel settembre 1348 durante la vacanza della sede episcopale (AASi 99, cc. 144v-147r). L’appartenenza notarile dei registri è peraltro attestata dall’insinuazione risalente al febbraio 1410 di una collazione presente nel protocollo di Pietro di Michele nel primo *Liber collationum beneficiorum* (AASi 101, cc. 134r-136r). Sul motivo della presenza di questi registri nell’archivio vescovile invece che nel notarile si veda *infra*, cap. III. 1.

<sup>6</sup> È certamente significativo che fra i non molti “procuratores” attivi nella curia negli ultimi decenni del Trecento un ruolo particolarmente attivo sia stato svolto

invece la situazione per quanto concerne le serie presenti nell'archivio del notaio Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli, apparentemente basate sulla distinzione tra protocolli e bastardelli, per usare la denominazione datane dal notaio stesso, che, sovrapponendosi cronologicamente, determinano la divisione della documentazione in due serie parallele, caratterizzate dalla diversa durata cronologica, uno o due anni per i bastardelli, più lunga per i protocolli<sup>7</sup>.

Dal punto di vista diplomatico è forse opportuno ricordare che presso alcuni notai di fine Trecento, come nei casi di Giovanni di Geri e Bartolomeo di Giacomo, la forma delle registrazioni abbreviate, in particolare nei casi di documenti, come le collazioni, nei quali interviene un'autorità<sup>8</sup>, non è esattamente quella dell'*instrumentum*, privata com'è di tutti gli elementi formali che lo contraddistinguono; da ciò non si deve però desumere che l'eventuale redazione *in mundum* prendesse di conseguenza l'aspetto di *littere*, anche se non mancano episodi in tal senso, seppure abbastanza rari<sup>9</sup>.

da Antonio di Geri di Nello, qualificato come causidico e giurisperito, figlio e fratello di notai curiali. Sul ruolo dei causidici all'interno degli "studi" notarili cfr. LUNARI, "De mandato domini archiepiscopi", p. 495; BELLONI, *Notai, causidici e studi notarili*, 623-626.

<sup>7</sup> Cfr. Tabella 1.

<sup>8</sup> Cfr. doc. 22.

<sup>9</sup> Dall'esame del "libro dei titoli" sono emersi solo tre documenti in forma di *littere* emanati dal vescovo, uno di mano del notaio Pietro di Michele relativo ad un privilegio in favore di un monastero femminile, uno del 1404 contenente una concessione in commenda ed infine uno del 1406 di mano di Antonio di Gardone da Calci contenente una dispensa. Un esempio di collazione in forma di *littere* è quella relativa all'ospedale di S. Pietro in Borgo S. Marco effettuata dal vescovo Francesco, priva di datazione (AASi, *Diplomatico*, [1385-1407]); il documento, definito "litteras in forma pubblici instrumenti", ha la doppia certificazione derivata dalla *completio* notarile e dall'inserimento del sigillo pendente della curia episcopale. Va comunque ricordato che tale confusione di forme non è dovuta a particolarità locali ma era abbastanza diffusa, come starebbero ad indicare le frequenti incertezze nella denominazione dei documenti presenti nel formulario di Caravaggio pubblicato dal Falconi, ad esempio l'"*instrumentum confirmationis ellectionis et ellecti factum per diocesanum episcopum*" (FALCONI, *Due formulari notarili*, pp. 555-556) comincia con "Nos frater Petrus Dei et apostolice Sedis gracia episcopus", e si conclude con una *iussio* mista cancelleresca e notarile: "in quorum testimonium hoc presens publicum instrumentum per notarium infra-scriptum fecimus publicari et nostri sigilli appensione muniri", o ancora nella *iussio*

## b) La documentazione di proprietà vescovile.

La documentazione di proprietà notarile non esaurisce il quadro archivistico della produzione legata all'attività vescovile: nel corso del XIV secolo comincia, infatti, a formarsi un piccolo ma significativo deposito di documenti di proprietà, per usare l'espressione coeva, dell'Episcopato, comprendente oltre alla documentazione sciolta, in forma di diplomatico, sia i primi registri relativi all'esercizio della giurisdizione ordinaria, sia i registri che conservano memoria di interventi originati da una precisa volontà dell'autorità vescovile, e che pertanto rivestono un carattere di occasionalità: i libri degli atti sinodali e i libri "titulorum". La caratteristica comune di questo tipo di registri non seriali consiste nel fatto che sono prodotti da un unico notaio, personalmente responsabile della "fides" del documento, e, in quanto commissionati e pagati dal vescovo, divengono di sua proprietà: qualitativamente sono affini agli esemplari *in mundum* conservati nel diplomatico e, sotto questo punto di vista, possono essere assimilati al *thesaurus*. Sotto questo aspetto non è infatti tanto rilevante l'autore del singolo documento quanto la funzione che l'insieme della documentazione ha per il possessore della stessa, che è quella di testimoniare, e quindi di renderli accertabili in giudizio, beni e diritti; che ciò si ottenga attraverso la conservazione di un privilegio imperiale, di un contratto di acquisto di un bene da un privato o di una concessione di un bene in enfiteusi da parte del vescovo come responsabile della mensa, non incide sulla natura archivistica del comples-

*sio delle littere commissionis super permutationis* il documento è definito "instrumentum vel litteras" (p. 560). Sul significato da attribuire a queste forme ibride di certificazione cfr. FISSORE, *I documenti cancellereschi*, pp. 282-283. Del tutto diverso è il panorama documentario descritto nel formulario edito da Gilda Mantovani e risalente alla seconda metà del Trecento, in cui tutte le tipologie documentarie, comprese quelle più restie, sono costrette a piegarsi alla forma delle *littere*; la funzione di tale formulario pare tuttavia essere complementare e non sostitutiva del ricorso ai modelli di *instrumenta*, come del resto esplicitamente affermato dall'autore, forse il notaio vicentino Matteo da Valmontone, nella breve introduzione alla sezione riguardante le collazioni, in cui si afferma che "de quorum collationibus licet sufficeret fieri publica instrumenta, consueverunt tamen prelati iuxta modum Curie romane scribendo ea conferre et facere interdum quod tales littere habeant etiam vim publici instrumenti", cioè con l'aggiunta della *completio* notarile, cfr. MANTOVANI, *Il formulario vicentino-padovano*, p. 248, cfr. anche *infra*, cap. II n. 69.

so documentario, la cui caratteristica principale è appunto quella di essere una selezione consapevole di documenti finalizzati alla testimonianza di beni e diritti del detentore.

1- *Gli atti sciolti*. La mancanza di inventari coevi dei beni dell'episcopato non ci permette di avere un quadro esatto della situazione, sicura appare però la presenza di un "archivum episcopatus" attestato già nel 1318 e contenente documentazione della prima metà del '200<sup>10</sup>. Ad una prima sommaria analisi delle 118 pergamene dei secc. XI-XIV conservate, escludendo quelle aggiunte dopo lo spoglio del 1722<sup>11</sup>, provenienti dai monasteri femminili di S. Chiara e di Ognissanti e dall'archivio dell'Inquisitore generale di Toscana e alcune copertine staccate, restano 53 pergamene, costituenti il nucleo principale di proprietà vescovile, alle quali ne vanno sottratte sette provenienti dal convento degli Umiliati di Castelfranco di Paganico. All'interno di tale nucleo tuttavia possono essere identificate altre provenienze più antiche, alcune delle quali legate ad enti incorporati dalla mensa vescovile (la pieve di S. Innocenza, unita nel 1294<sup>12</sup> (cinque pergamene 1280 mag. 19-1294 feb. 24), l'abbazia di Torri unita nel 1465<sup>13</sup> (4 pergamene 1069-

<sup>10</sup> Ed infatti la prima attestazione è legata all'insinuazione nel libro dei titoli del 1318 di un "instrumentum inventum in archivo episcopatus senensis", concernente la dipendenza della chiesa di S. Maria al Poggiolo dalla mensa ("dictam ecclesiam esse manulem domini episcopi"), risalente al 22 ottobre 1236, cfr. AASi 3395, c. 11v.

<sup>11</sup> Cfr. AASi 6508. I documenti più antichi sono stati utilizzati fin dal Settecento, cfr. SCHNEIDER, *Regestum senense*, n. 52 (1055), n. 68 (1070 gen. 13), n. 202 (1152 mag. 13), n. 210 (1155 ott), n. 275 (1176 nov. 2), n. 341 (1189 apr. 20), n. 507 (1213 lug. 7), n. 508 (1213 lug. 7), n. 509 (1213 ago. 4), n. 524 (1214 set. 23).

<sup>12</sup> L'unione venne disposta con bolla del legato *in partibus Tuscie* Bernardo card. Portuense del 3 dicembre 1291 (AASi, *Diplomatico*, 1291 dic. 3-1294 feb. 24); l'esecuzione della bolla venne richiesta ai delegati da Bonifacio di Giunta, procuratore del vescovo il 6 gennaio 1292 (AASi, *Diplomatico*, alla data), e finalmente si potè giungere all'immissione nel possesso il 24 febbraio 1294. Il Pecci sostiene che nel 1293 la stessa pieve fosse stata collazionata dal Pontefice ad un certo Tommaso da Montenero, cfr. PECCI, *Storia del vescovado*, pp. 247-248.

<sup>13</sup> Cfr. AASi, *Diplomatico*, 1465 ott. 8, che contiene una donazione in favore dell'abbazia di Torri, incorporata nell'arcivescovado senese; il documento dato nell'abbazia, alla presenza di Lionello Buonacolfi da Ferrara, Montano da Cassia, Andrea Lucentini e Giovanni da Castiglione tutti familiari del card. Francesco, redatto in "littera bullatica" è stato rogato da Agostino Patrizi, chierico senese e notaio per autorità apostolica (citato dal PECCI, *Storia del vescovado*, p. 339).



1258 dic. 12), altre di provenienza incerta<sup>14</sup>; in definitiva sono sicuramente attribuibili all'archivio vescovile trecentesco solo 17 pergamene dal 1053, dato che, se confrontato con la ricchezza di altri diplomatici vescovili (ma bisognerebbe esaminarne le provenienze) ed anche ammettendo la perdita di documentazione antica, rivela la povertà del "thesaurus" documentario del vescovo di Siena. Illuminante sotto questo aspetto è l'analisi della tradizione dei due documenti conservati in originale e copia (1213 lug. 7 e 1214 set. 24) che contengono alcuni acquisti di beni compiuti dal vescovo Bono a Montepertuso e Vallerano; la copia venne condotta sugli originali ("inveni et legi in suprascriptis authenticis instrumentis scriptis originaliter et publicatis manu ser Cristophani notarii predicti") nel 1401 dal notaio di curia Niccolò di Giovanni da Perugia e autenticata dagli altri notai di curia Giovanni di Geri e Bartolomeo di Giacomo: è plausibile che i contratti non provenissero dall' "archivum episcopi" ma che, una volta copiati, gli originali non siano stati restituiti al precedente possessore, finendo per confluire nel diplomatico vescovile. Tuttavia, a partire dal 1336, la presenza di alcuni documenti legati alle esecuzioni testamentarie<sup>15</sup> e di un verbale della congregazione del clero esente<sup>16</sup> sono testimoni dell'inizio della formazione di un diplomatico di sedimentazione, che si svilupperà appieno nel corso del secolo seguente.

<sup>14</sup> È evidente che una compravendita tra privati, priva del collegamento con l'affare originario, come ad esempio la copia di una imbreviatura contenente la vendita di un edificio presso la Badia all'Arco avvenuta nel 1359 (AASi, *Diplomatico*, 1359 ago. 13), non offre elementi per poterla attribuire a una provenienza particolare.

<sup>15</sup> In particolare AASi, *Diplomatico*, 1336 apr. 3-1336 apr. 18, atti di Ranieri abate di Poggibonsi e commissario del vescovo Donusdeo riguardanti l'esecuzione del testamento di Niccolò di Cino Saracini; 1348 giu. 22, testamento di Neri di Pirozzo Ragnoni che lega la costruzione di due cappelle, una a S. Francesco e una a S. Martino; 1355 lug. 29, scrittura privata con la quale il rettore della Misericordia si impegna a costruire l'ospedale di S. Caterina delle Ruote nella vigna di Caterino Petroni presso S. Mamiliano in esecuzione del suo testamento; 1373 ago. 20, donazione dei Piccolomini alle monache eremite dell'Annunziata.

<sup>16</sup> AASi, *Diplomatico* 1377 apr. 1, verbale della deliberazione del clero esente, convocato da Francesco abate di S. Donato priore del clero esente nel chiostro della chiesa di S. Michele di Poggio S. Donato, con la quale si eleggono due commissari *ad taxandum*, rogato da Giovanni di Geri.

2- *I libri dei titoli*. La più antica fra le serie archivistiche contenenti documentazione su registro di proprietà episcopale è quella dei “libri dei titoli”. La serie si compone di quattro registri cartacei, redatti tra il 1318 ed il 1408, legati insieme con la copertina dell’ultimo di essi, che contengono la registrazione delle esibizioni al vescovo o al vicario dei titoli di possesso da parte dei rettori di benefici, vale a dire della documentazione in possesso dei sacerdoti in grado di dimostrare la legittimità del ruolo da loro svolto. L’attribuzione della proprietà al vescovo è dimostrata, oltre che dalla funzione di questi registri, su cui insisteremo in seguito, proprio dal fatto di essere stati legati insieme all’ultimo, con una cartulazione progressiva coeva. Lo scopo dichiarato di questo tipo di operazione era quello di verificare che i beni ecclesiastici non fossero occupati indebitamente, cosa che, data la mancanza di un archivio di sedimentazione, non era possibile verificare d’ufficio e d’altra parte consentiva di avere un quadro giuridico della condizione dei singoli benefici, quale emergeva dalla documentazione presentata<sup>17</sup>. Le frequenti annotazioni in margine, contenenti aggiunte ed integrazioni, dimostrano che l’utilizzazione dei registri da parte dei notai che si occupavano di rogare gli atti in materia beneficiale era continua; inoltre, in alcuni casi, come vedremo, il registro fu adoperato a fini fiscali per indicare per ogni beneficio la cifra dovuta dal rettore per la decima papale. Per materia e modalità di esecuzione si tratta, quindi, di una sorta di visita personale straordinaria, originata da una esigenza di controllo manifestata nel corso di un sinodo o, genericamente, per notizie giunte in curia, mentre per quanto riguarda l’aspetto giuridico possiamo notare, tra il primo e gli ultimi tre, una progressiva assimilazione alle forme processuali<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Non è senza importanza il fatto che questo tipo di registrazione sia continuata fin verso la fine del XV secolo inserita organicamente tra le visite, cfr. *infra*, cap. III.4.a. Ancora nel 1515 a Trento l’obbligo di esibizione era stato previsto nelle Costituzioni sinodali del vescovo Bernardo Clesio, cfr. BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, *Miscellanea* 365, Costituzioni sinodali del vescovo Clesio (1515), can. 15 “De locandis beneficiis et ostendendis titulis beneficiorum”.

<sup>18</sup> L’aspetto processuale emerge in modo ancora più evidente nella visita personale del vescovo di Cortona nel 1338, cfr. MEONI, *Visite pastorali a Cortona*, pp. 195 e ssg.

Il primo di questi (AASi 3395, cc. 1-39), prescritto in occasione del primo sinodo del vescovo Donusdeo Malavolti il 30 gennaio 1318, poco dopo il suo insediamento<sup>19</sup> e quindi realizzato nel corso dei mesi immediatamente seguenti dal notaio Bertoldo di Bernardino, è diviso in quattro parti: la prima contiene i titoli delle chiese e dei benefici<sup>20</sup>, la seconda i titoli di sacerdozio<sup>21</sup> e la terza le prove del sacerdozio dei “non habentes beneficia in civitate et diocesi senensibus (AASi 3395, c. 26r), ed infine le dichiarazioni giurate (*fides*) di coloro che non erano in possesso dei relativi documenti<sup>22</sup>. Il registro è stato realizzato in tempi diversi. Il primo momento è stato quello della preparazione dell’elenco delle chiese e dei benefici, divise in chiese urbane, delle Masse e del resto della diocesi diviso in pievi, lasciando tra il nome di una chiesa e il successivo uno spazio congruo a contenere la registrazione del rettore. Una volta giunto alla presenza del vescovo, il rettore del beneficio mostrava i documenti in suo possesso che, sottoposti a verifica di autenticità, venivano accettati; il notaio registrava, alla posta della chiesa di cui il sacerdote era titolare, l’esibizione dei

<sup>19</sup> La presa di possesso risale al giorno di Natale del 1317, cfr. AASi, *Diplomatico*, 1317 dic. 25; la nomina apostolica era avvenuta nel maggio 1317, cfr. *Hierarchia catholica*, vol. I, p. 446.

<sup>20</sup> AASi 3395, c. 1r “In hoc libro continentur instrumenta et iura prelatorum et ecclesiarum rectorum civitatis et diocesis senensium, tam iurium ecclesiarum que presunt quam etiam ordinum ad sacerdotium promotionum eorundem, nec non iurium que se habere pretendunt eorum plebanatus vel prioratus vel ecclesiarum ipsarum, ac etiam institutionum ipsarum ecclesiarum seu confirmationum, secundum monitionem et mandatum eisdem prelati et ecclesiarum rectoribus factam et factum in generali synodo facto et celebrato per venerabilem in Christo patrem et dominum dominum Donosdeum miseratione divina senensem episcopum, scriptum per me Bertoldum Bernardini notarium et scribam dicti patris, in anno Domini MCCCXVII, indictione prima, diebus infrascriptis”.

<sup>21</sup> AASi 3395, c. 23r “In nomine Domini amen. Infrascripti sunt prelati et rectores civitatis et diocesis senensium qui docuerunt de ordine sacerdotii sui venerabili in Christo patri et domino domino Donosdeo Dei gratia senensi episcopo, secundum mandatum eis factum per dictum patrem in generali synodo cleri civitatis et diocesis senensium per ipsum patrem celebrato in aula episcopali senensi, sub anno Domini MCCCXVII, indictione I, die ultimo ianuarii”.

<sup>22</sup> AASi 3395, c. 28r “Infrascripti sunt sacerdotes civitatis et diocesis senensium qui probaverunt de ordinibus sacerdotii sui per testes cum iuramento, et qui iuraverunt se habere non posse instrumenta sacerdotii sui”.

documenti relativi alla collazione, segnalando il tipo di documento presentato, il suo contenuto, la condizione giuridica del beneficio<sup>23</sup>, ed infine il nome del notaio redattore del documento presentato.

La registrazione rappresenta quindi una sorta di breve spoglio della documentazione esibita dal rettore che nel caso riportato in appendice documentaria, relativo alla chiesa di S. Andrea di Usinina, consiste in un “*instrumentum collationis*” di mano del notaio Farolfo di Orlando detto Babbo, avente come autore il vescovo Rinaldo Malavolti e destinatario il rettore Gello (doc. 2). L’indicazione della libertà di collazione da parte dell’ordinario, desumibile dallo strumento, serviva ad indicare che la documentazione era completa. In altri casi, come quello relativo alla pieve di S. Martino in Grania, la documentazione presentata era più complessa. I documenti esaminati sono tre: l’elezione da parte del procuratore del capitolo della pieve e dei rettori del pievanato, la conferma del vescovo Ruggero e la presa di possesso del beneficio fatta eseguire a un delegato del vescovo, tutti di mano di Andrea di Lando da Casole definito notaio e scriba del vescovo, con l’indicazione, non consueta, della datazione dei documenti, risalenti all’estate del 1310 (doc. 3).

La parte del registro destinata alle ordinazioni, divisa in clero urbano (cc. 23r-24v), clero delle masse e delle pievi (cc. 25r-25v), “*sacerdotes non habentes beneficia*” (cc. 26r-27v), ed infine sacerdoti “*qui probaverunt de ordinibus sacerdotii sui per testes cum iuramento*” (cc. 28r-39r), contiene le registrazioni in ordine di presentazione in forma analoga a quelle della prima parte, con l’indicazione del vescovo ordinante e del notaio (doc. 4).

Va rilevato come siano numerose, specie nella parte riservata ai titoli di sacerdozio, le insinuazioni, cioè le trascrizioni integrali, dei documenti presentati, in particolare se prodotti da autorità diverse dal vescovo di Siena. Il registro inoltre comprende, ovviamente nella parte dei titoli dei benefici, numerose poste vuote dovute con ogni probabilità sia alla vacanza del rettore che alla mancata comparizione avanti il vescovo. Nel corso dei decenni successivi non vennero prodotti altri registri di questo tipo, ma per

<sup>23</sup> Anche quando questa non emergeva dalla documentazione presentata, ad esempio nel caso di riserva papale o di intervento di legato apostolico.

qualche tempo altri notai riempirono alcune delle poste lasciate in bianco da Bertoldo di Bernardino, come nel caso della chiesa di S. Desiderio il cui rettore, Ugolino di Bandino, presentò una ordinazione del giugno del 1327<sup>24</sup>.

Il registro successivo risale al 1392 (AASi 3395, cc. 40-67), di mano di Giovanni di Geri che, nell'intestazione, si definisce "notarium et officialis" del vescovo Francesco, e contiene solo la parte relativa ai titoli dei benefici, compresi gli ospedali e i monasteri femminili in quanto soggetti all'autorità ordinaria del vescovo. A differenza del primo registro e come i successivi, si apre con la citazione degli interessati e l'emanazione dell'editto relativo, e si chiude con la sentenza contro i contumaci, in modo tale da configurare l'intero registro come un unico atto processuale prodotto nell'ambito dell'attività della curia, sotto la responsabilità del vicario Niccolò dall'Aquila<sup>25</sup>.

La citazione (doc. 5) descrive l'ambito in cui si muove il vicario: si tratta di una operazione connessa al suo ufficio e svolta in qualità di giudice *ad bancum iuris*, consistente nell'emanazione di un editto con l'apposizione del sigillo impresso, dando mandato al nunzio di affiggerlo alle porte della cattedrale e di comunicarlo agli interessati.

L'editto (doc. 6) indica chiaramente le modalità di produzione del "liber". In primo luogo risultò destinatario il solo clero dotato di beneficio, anche se di fatto nel registro compaiono anche gli ospedali e i monasteri femminili, compresi nella giurisdizione vescovile e assimilati ai benefici per il fatto di godere di beni soggetti a regime ecclesiastico. Frequenti notizie di irregolarità nel godimento dei benefici convinsero il vicario della necessità di un intervento, che non rientrava però nei suoi poteri ordinari, ma attecchiva in modo esclusivo all'ufficio pastorale del vescovo, dal quale

<sup>24</sup> Cfr. AASi 3395, c. 3r.

<sup>25</sup> Ed infatti l'intestazione a c. 40r recita: "Liber titulorum ecclesiarum civitatis et diocesis Senarum tempore domini Francisci episcopi senensis, MCCCLXXXII, indictione XV, diebus et mensibus infrascriptis, [scriptus] per me Iohannem olim ser Gerii notarium et officialem prefati domini senensis episcopi", dove è evidente il riferimento alla funzione giudiziaria svolta in quel momento dallo stesso Giovanni di Geri. Sull'emanazione di editti in funzione della visita pastorale si veda COULET, *Les visites pastorales*, pp. 36-37.

ricevette un mandato “speciale” che gli attribuì l’autorità di “dirigere et corrigere et circa rem huiusmodi providere”. Se il settore di intervento è delegato dal vescovo, il modo di intervento è invece quello tipico del vicario che usò l’autorità della sua curia per ordinare ai rettori “quatenus infra terminum viginti dierum coram dicto domino Episcopo senensi personaliter comparere ad docendum et ostendendum legitime de iustis titulis vestris ac canonicorum institutiones de vobis factas, sub quibus vestra beneficia retinetis et quilibet vestrum retinet, videlicet per publica instrumenta vel aliter dum tamen legitime secundum formam iuris”. La sanzione per i contumaci fu la privazione del beneficio *ipso facto*, e un processo “sic vestram exegerit contumaciam”. Unitamente all’obbligo di esibizione dei titoli venne anche emanato un precetto di conferma dell’obbligo di residenza<sup>26</sup> che, privo di attinenza nello specifico, ha invece a che fare in generale con quella “potestas corrigendi” che abbiamo visto essere al fondamento di tutta l’operazione e che non era compresa tra le attribuzioni naturali del vicario. Nella *corroboratio* il vicario ordinò la registrazione dell’editto “in actis nostre curie”, cioè nello stesso “liber titularum”. Lo schema del registro è lo stesso del primo registro (chiese urbane, delle Masse e dei pivieri), con l’aggiunta dei canonici, ma diverso è l’ordine delle chiese, che rimarrà inalterato nei registri successivi, segno del fatto che il notaio Giovanni di Geri non prese per modello il primo registro, che, forse, non conosceva. Le singole registrazioni si aprono con la data di comparizione del rettore, da cui si desume che, tranne qualche eccezione, i rettori si presentarono in Curia entro il 18 di settembre, rispettando sostanzialmente il termine perentorio indicato nell’editto. Il testo delle registrazioni, malgrado una certa disomogeneità dovuta allo scarso rigore for-

<sup>26</sup> L’obbligo di residenza per il clero curato fu sancito fin dall’epoca di Alessandro III, quando, in occasione del III Concilio lateranense (1179) venne prevista la pena della privazione per i beneficiati assenti senza licenza del superiore (c. 13, *Conciliarum oecumenicorum decreta* p. 218, confluito in X.3.4.3 (ma cfr. anche i successivi, il titolo IV del libro III delle decretali recita “de clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda”), successivamente confermato da Gregorio X (VI.1.6.14), cfr. NAZ, *Résidence*, § II “Obligation de la résidence”; a Siena la normativa venne recepita nel cap. 37 delle Costituzioni sinodali del 1336, cfr. RICCHIONI, *Le costituzioni del vescovado*, p. 137.

male del notaio, che, purtroppo, si manifesta anche nella grafia, riporta comunque i dati salienti della documentazione presentata, indicando il tipo di documento, il nome del notaio e dei patroni, anche se talvolta la mancanza del nome del vescovo rende difficile circoscrivere la datazione. Caratteristiche sono le notazioni aggiunte d'ufficio sia in talune poste vuote che in calce ad alcune registrazioni di documenti, ad esempio le collazioni papali, che, per il loro carattere di eccezionalità, non descrivono lo status giuridico del beneficio (doc. 7): è evidente che tali notazioni erano frutto dell'esperienza maturata dal notaio al servizio del vescovo, in particolare nella materia beneficiale e, benché inutili per i fini dichiarati nell'editto (la verifica dei titoli di possesso dei rettori delle chiese), erano invece utilissimi per l'uso amministrativo in quanto fornivano un quadro complessivo delle modalità di collazione dei benefici. Un'ulteriore utilizzazione amministrativa è testimoniata dall'apposizione in margine di una cifra espressa in soldi ed evidentemente relativa ad una imposta, presumibilmente una decima papale.

Il registro si chiude (cc. 65r-67v) con gli atti giudiziari conseguenti alla scadenza del termine perentorio pronunciati dal canonico Antonio Tani nuovo vicario, cioè con la dichiarazione di contumacia per gli inadempienti (c. 65r, 1392 set. 16), seguita da un editto di proroga di 10 giorni dei termini dell'editto precedente, definito "editales patentes licteras" (cc. 65r-66r, 1392 set. 21), dal referto del nunzio, da una nuova dichiarazione di contumacia del 2 ottobre (c. 66r-v), dalla sentenza di privazione del beneficio per i contumaci (cc. 66v-67r, 1392 ott. 2) ed infine dalla pubblicazione e notifica della scomunica agli inadempienti. Il registro venne successivamente riutilizzato dallo stesso notaio nel giugno del 1399 (cc. 62v-63r, 1399 giu. 2- lug. 7) per la registrazione degli atti relativi alla verifica dei titoli dei rettori dei benefici del pievanato di S. Agnese, come è noto, *enclave* in territorio fiorentino<sup>27</sup>.

Anche il terzo registro (cc. 68r-86r), di mano del notaio Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli, si apre con il testo dell'editto, questa volta però emanato direttamente dal vescovo

<sup>27</sup> Sulle vicende relative alla pieve di S. Agnese cfr. ora PELLEGRINI, *Chiesa e città*, pp. 29-35.

Francesco Mormille. L'editto è sostanzialmente condotto sul modello del precedente, da cui si distingue per l'inserimento nel testo di un'efficace descrizione delle conseguenze che derivano dall'abuso nel delicato settore beneficiale, parificando esplicitamente l'esibizione dei titoli alla visita generale ordinaria (doc. 8).

La sequenza delle chiese rispecchia quella del "Libro dei titoli" del 1392, da cui si differenzia solo per la mancanza dei monasteri femminili. Il testo è estremamente sintetico e dalle indicazioni delle date di presentazione si deduce che fu redatto tra gli ultimi giorni di dicembre del 1401 e il 23 gennaio successivo e sono ben 138 le poste in bianco (su 217 totali), di cui solo 22 annotate dal notaio<sup>28</sup>. Inoltre sono presenti 7 annotazioni marginali del notaio Giovanni di Geri ed una nella pagina iniziale in cui sono elencate le chiese appartenenti alla mensa vescovile. L'impressione generale è che la maggiore cura formale non si sia trasformata in accuratezza dei dati, limitando in tal modo le possibilità di utilizzazione del registro fuori dal suo ambito originario. Non stupisce pertanto che pochi anni dopo, nei primi mesi del 1408, sia stata decisa la redazione di un nuovo libro di titoli, in parte diverso dai modelli precedenti. Autore del registro è il notaio pisano Antonio di Gardone da Calci, che si limitò alla redazione degli atti iniziali, dello schema delle chiese, ripreso dal libro precedente, e della sentenza finale: la registrazione delle poste è dovuta in realtà all'opera di tutti i notai allora operanti nella curia, vale a dire Giovanni di Geri e Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli, autori degli ultimi due libri. Il registro è, a differenza dei precedenti, composto da un numero di carte nettamente superiore al bisogno (100 di cui solo 26 scritte). Da questi due elementi si può desumere che il registro fosse a disposizione della curia e predisposto ad accogliere i successivi "Libri dei titoli". La verifica dei titoli venne decisa e comunicata in occasione del sinodo celebrato nel febbraio del 1408 da Bartolomeo abate di Torri, vicario del vescovo eletto Gabriele Condulmer, che "ad habundantem cautelam", ordinò anche l'emanazione del relativo editto, con un formulario diverso dai libri precedenti. La decisione nel sinodo esonerò il vicario dal richiedere

<sup>28</sup> Nel Libro del 1392 vi erano 128 poste vuote su 234, di cui 32 annotate dal notaio Giovanni di Geri.



uno speciale mandato vescovile, dal momento che l'editto si configurava come mera attuazione delle costituzioni deliberate e, quindi, ricompresa nell'autorità concessa dal vescovo al vicario per la presidenza dei lavori sinodali. È forse dovuto ad una maggiore preparazione giuridica del notaio il fatto che siano stati differenziati i benefici dagli ospedali e luoghi pii, ai quali venne prescritta anche la consegna dell'inventario dei beni.

Le registrazioni delle poste divennero più accurate; l'indicazione dei documenti presentati si fece analitica (accanto alle bolle vennero segnalate le esecuzioni delegate, accanto alle collazioni le prese di possesso) e i documenti vennero quasi sempre identificati oltre che dagli elementi consueti (tipo di documento, autorità emanante e notaio), anche dalla datazione (per le bolle anche topica) (doc. 9).

Il registro rimase in uso per alcuni anni, come testimoniano le aggiunte dell'ottobre-novembre del 1410, in cui vennero registrati i titoli relativi alle collazioni posteriori al 1408, e le annotazioni successive, prevalentemente di mano di Giovanni di Geri, che segnarono d'ufficio le modificazioni intervenute.

Il senso generale della produzione dei "Libri dei titoli" è che la loro redazione da fatto meramente occasionale si trasformò progressivamente in operazione ordinaria tra la fine del Trecento e il primo decennio del Quattrocento. Si va configurando in tal modo una diversa natura del vincolo archivistico che, fermo restando il legame organico istituzionale con l'episcopato, determinato dalla proprietà del registro, si libera del rapporto univoco col singolo notaio, per ridefinire la tipologia come serie funzionale alla quotidiana gestione della curia. Una tipologia particolare quella dei libri dei titoli che, come accennato, trova la sua ragion d'essere nel modo di produzione notarile e non è certo casuale che la raccolta di questo tipo di dati, poi confluiti nella tipologia delle visite, sia stata abbandonata alla fine del XV secolo<sup>29</sup>.

3- *Le costituzioni sinodali.* I sinodi, come è noto, sono le assemblee del clero diocesano convocate dal vescovo mediante l'emaneazione di un editto indicante nei destinatari coloro che sono

<sup>29</sup> L'ultimo editto per l'esibizione dei titoli risale al 9 febbraio 1490, in occasione della visita effettuata dal vicario generale Battista de Auro (AASi 18, c. 3v).

tenuti a parteciparvi, cioè solitamente i beneficiati e comunque i sacerdoti che esercitavano funzioni curate. Prima del Concilio di Trento, anche se la cadenza annuale stabilita per legge non veniva sempre rispettata<sup>30</sup>, la riunione del sinodo diocesano doveva essere abbastanza frequente, anche perché in tale sede venivano eletti i cosiddetti “priori del chiericato” aventi l’onere della ripartizione delle contribuzioni cui erano sottoposti i benefici, sia di natura laica che ecclesiastica<sup>31</sup>. In talune occasioni inoltre le riunioni venivano utilizzate dai vescovi per la promulgazione di costituzioni, che rappresentavano la fonte normativa locale, utilizzata per diffondere e applicare la legislazione canonica, adattandola alle situazioni particolari, così come per la normazione di ambiti particolari ad integrazione di quella<sup>32</sup>. Mentre la formalizzazione delle sedute ordinarie non godeva probabilmente di particolare cura, e per il periodo considerato non se ne è trovata traccia, la registrazione degli atti promulgati nel sinodo era assai accurata, spesso su codici pergamenei dalla scrittura elegante, che restavano in uso per lunghi periodi, ricevendo aggiunte e modificazioni; data la loro rilevanza, spesso venivano prodotte numerose copie e ben presto in alcuni casi furono oggetto di edizioni a stampa<sup>33</sup>. A Siena la deci-

<sup>30</sup> L’obbligo della convocazione annuale era stato prescritto in occasione del Lateranense IV (can. 6, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, p. 236, poi recepito in X.5.1.25), cfr. PONTAL, *Les statuts synodaux*, p. 25; sulla convocazione dei sinodi milanesi all’epoca dell’arcivescovo Ottone Visconti, cioè alla fine del XIII secolo, cfr. MERLO, *Introduzione storica*, pp. XXV-XXVII. A Firenze le costituzioni sinodali del 1416, che regolavano l’attività dei “procuratores cleri” e del “chiericato” come organizzazione sostanzialmente autonoma, giunsero a sancire la cadenza quinquennale del sinodo, ma già s. Antonino provvide a ristabilire la cadenza annuale, cfr. TREXLER, *Synodal law*, pp. 3, 370-371.

<sup>31</sup> Cfr. TREXLER, *Diocesan synods*, pp. 303-310, e BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, p. 335.

<sup>32</sup> Sulle caratteristiche e i limiti della potestà normativa dei vescovi cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 543-544, che sottolinea che “Episcopi suis legibus definire valent quod legibus universalibus Ecclesiae tantum quoad substantiam est determinatum, relicta Episcopis potestate modum, locum, tempus aliasque circumstantias singillatim definiendi”, sulla presenza della normativa canonistica nelle costituzioni fiorentine e fiesolane nel Trecento cfr. TREXLER, *Synodal law*, pp. 12-13.

<sup>33</sup> Un elenco delle edizioni delle costituzioni sinodali anteriori al 1534 in DA NADRO, *Sinodi diocesani italiani*, pp. 93-110.

sione di raccogliere e ordinare, integrandola, la produzione normativa dei vescovi predecessori fu presa dal vescovo Donusdeo Malavolti: la raccolta, una sorta di testo unico, più simile alle Decretali che agli statuti, contenente 133 capitoli risalenti all'epoca dei vescovi Rinaldo Malavolti (1282-1307), Ruggero da Casole (1307-1316) e dello stesso Donusdeo (dal 1317), fu promulgata in occasione del Sinodo del 1336<sup>34</sup>. Il proemio racconta come i decreti e le costituzioni dei vescovi predecessori siano stati trovati “in libris constitutionum et decretorum veterum et antiquorum dicti episcopatus et curie episcopalis senensis”<sup>35</sup>, e quindi possiamo ritenere che l'uso di formalizzare questo tipo di documentazione su registri di proprietà episcopale risalisse quantomeno agli ultimi decenni del Duecento, ma che, proprio a seguito della nuova redazione, tutti i testimoni di tale pratica siano andati perduti; ad esempio gli statuti criminali ecclesiastici emanati dal vescovo Rinaldo in occasione del sinodo del 1297, in gran parte recepiti nelle Costituzioni del 1336, ci sono giunti solo nella redazione fattane per il Comune<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Come risulta dal proemio, la compilazione venne affidata a una commissione di cinque “constituarios et officiales” eletti dal vescovo e dal sinodo, composta da Vanni rettore della chiesa di S. Salvatore di Siena e priore del clero, da Azzolino Malavolti canonico e futuro vescovo, da Guido Buondelmonti priore della canonica di Castiglione d'Ombrone, da Ranuccio Saracini rettore di S. Paolo e da Durello Rossi rettore di S. Vincenzo, riunitisi nel palazzo episcopale, “ad confirmandum, homologandum et adprobandum constitutiones et decreta vetera et ad ea corrigendum, emendandum et reformandum, et ad componendum et edendum et compilandum de novo”. Il risultato del lavoro della commissione, nuovamente verificato e integrato da nuovi decreti e costituzioni, venne letto e pubblicato nel corso del sinodo del 26 marzo 1336, cfr. RICCHIONI, *Le costituzioni del vescovado senese*, pp. 123-124; sulle commissioni di revisione delle costituzioni sinodali, composte da dignità canonicali, esperti di diritto e rappresentanti del clero curato e dei cappellani, cfr. TREXLER, *Synodal law*, p. 5. Va comunque considerato che l'autorità emanante è sempre quella episcopale dal momento che la facoltà di emanare costituzioni discende dalla funzione legislativa: la qualifica di sinodali attribuita alle costituzioni si riferisce sempre e solo alle modalità di pubblicazione, cfr. PONTAL, *Les statuts synodaux*, p. 31; è quindi estremamente verosimile che sui lavori della commissione preparatoria abbia avuto un ruolo importante lo stesso vescovo Donusdeo, peraltro dotato di una discreta cultura giuridica anche a giudicare dalla sua biblioteca, cfr. NARDI, *L'insegnamento superiore a Siena*, p. 146 n.

<sup>35</sup> Cfr. RICCHIONI, *Le costituzioni del vescovado senese*, p. 123.

<sup>36</sup> Gli statuti, editi dallo ZDEKAUER, *Statuti criminali del foro ecclesiastico*, pubblicati nel Sinodo sotto il regito di Pipino di Nuccio da Sovicille, sono conservati

Il testo delle costituzioni è stato trådito in due copie successive, fatte redigere nel 1414 dal vicario Giacomo Mariani da Reggio<sup>37</sup> (AASi 1 e 2), in scrittura libraria, prive dell'autenticazione notarile e tratte dal medesimo originale di mano del notaio Ghino di Forese; come spesso accade in questi casi, i documenti originali, una volta sostituiti dalla copia, andarono perduti. In generale i codici hanno l'aspetto di raccolte di fonti normative provenienti da ambiti diversi. In particolare, il registro attualmente segnato AASi 2 contiene alle cc. 20r-24r le "Constitutiones et ordinamenta curie episcopalis senensis" del 13 aprile 1330, emanate da una commissione composta da un ecclesiastico e un laico, "de consilio et assensu" del giudice collaterale Niccolò di Angelo da Orvieto e del podestà di Siena Giacomo di messer Conte Gabbrielli da Gubbio, ed approvati nel sinodo generale del clero, seguite, di mano dello stesso scriba, dalle rubriche dello statuto senese del 1337-1339 riguardanti l'esecuzione dei testamenti<sup>38</sup>. Si tratta quindi di una raccolta di fonti normative di ambito diverso unificate dalla loro funzionalità nel quotidiano lavoro d'ufficio; riguardo alla duplice tiratura si può ipotizzare che una della copie, quella attualmente segnata AASi 2, fosse utilizzata in curia, come si evince dalla maggiore usura e dal fatto che sia stata tenuta aggiornata con frequenti notazioni e con aggiunte fino al 1632, mentre l'altra, che appare formalmente più curata, è probabile che venisse usata come testo ufficiale in occasione dei sinodi successivi.

in copia in ASSi, *Statuti* 15, cc. 215-226. Per il periodo precedente si segnala una copia delle Costituzioni del vescovo Bonfiglio del 1227 conservata nel foglio di guardia del ms. F.I.9 della Biblioteca comunale di Siena, copia proveniente dall'ambiente capitolare e sicuramente non riconducibile all'archivio vescovile, cfr. PELLEGRINI, *Chiesa e città*, pp. 473-479 (edizione).

<sup>37</sup> Cfr. AASi 2, c. 26v; insieme alle costituzioni furono fatte copiare due deliberazioni del Consiglio Generale del Comune di Siena riguardanti l'obbligo di richiedere la licenza del governo per l'immissione nel possesso dei benefici, la prima del 10 agosto 1396 (cc. 25v-26r) e la seconda del 24 maggio 1398 (c. 26r-v), cfr. ASSi, *Consiglio generale* 198, cc. 22v e 75r-v.

<sup>38</sup> Cfr. ASSi, *Statuti di Siena* 26, c. 122r, Dist. II, rubr. 210, "De testamentis et successiõibus", rubr. 211, "quando delata hereditas intelligatur adita" e rubr. 213 "quod fidei commissarii habeant ius petendi etiam non adita hereditate".

4 - *I registri giudiziari.* Dal quadro che si è tentato sinteticamente di ricostruire manca dunque la documentazione giudiziaria prodotta dalla corte vescovile. Il primo registro giudiziario conservato (AASi 5433) è del notaio Geri di Nello e risale agli anni 1349-1362; è però del tutto evidente che la formalizzazione degli atti giudiziari è necessariamente e, si potrebbe dire, logicamente una costante dell'attività della corte episcopale, come del resto di tutti i tribunali, anche se le modalità archivistiche di tale formalizzazione, pur restando sostanzialmente inalterati gli aspetti più propriamente procedurali e diplomatistici, sono profondamente variate nel corso del tempo<sup>39</sup>. Da un atto giudiziario conservato in originale nell'archivio dell'ospedale di S. Maria su pergamena a quaderno risalente al 1312-1313<sup>40</sup> di mano del notaio Bernardino di Buttrigi, si può desumere che fino all'episcopato di Ruggero la documentazione giudiziaria venisse formalizzata su pergamena e consegnata alle parti; è probabile che la prima stesura imbreviata degli atti giudiziari, non essendovi traccia di registri appositi, venisse effettuata nei consueti libri di imbreviature di proprietà notarile<sup>41</sup>. Per il periodo successivo le indicazioni contenute nelle autenticazioni delle copie di atti processuali certificano l'esistenza di registri processuali, definiti "libri actorum curie" fin dall'epoca del vescovo

<sup>39</sup> Sulla questione della formalizzazione degli atti giudiziari si veda TORELLI, *Studi e ricerche*, pp. 205-254, che tuttavia conduce la sua analisi essenzialmente sulle legislazioni statutarie comunali, descrivendo un quadro più legato, ci pare, al dover essere che all'essere; cfr. inoltre SALVIOLI, *Storia della procedura*. In ambito ecclesiastico è evidente che il quadro della produzione di documentazione giudiziaria è determinato per un verso dal can. 38 del Lateranense IV (1215) (su cui cfr. *supra*, cap. I, n. 59 e testo corrispondente) e per l'altro dal secondo libro delle Decretali di Gregorio IX (1234). Sulla precoce presenza di "libri processum" nell'archivio capitolare di Rieti (ma contenenti l'attività giudiziaria dei vicari vescovili), cfr. BRENTANO, *Vescovi e vicari generali*, p. 563.

<sup>40</sup> Cfr. ASSi, *Ospedale* 64, n. 14, 1312 mag. 23-1313 nov. 14. Gli atti copiati riguardano una causa avanti Giovanni vicario generale del vescovo Ruggero tra Moncino (Simoncino) di Ugo e Mita vedova di Ugo, mantellata dei frati minori, sua madre, cfr. *infra*, docc. 42-56. Devo la segnalazione della busta, che contiene il diplomatico a quaderno dall'ospedale di S. Maria della Scala, in prevalenza composta da atti giudiziari, alla cortesia di Michele Pellegrini, che di tale documentazione sta curando un regesto.

<sup>41</sup> Per la presenza di documentazione giudiziaria nei protocolli dei notai curiali alla fine del XIII secolo cfr. ad esempio FISSORE, *Iacobus Sarrachus*, p. 368.

Donusdeo, sicuramente custoditi dai notai “ufficiali” della curia (“quem librum apud notarios et offitiales dicte curie episcopalis existere inveni”), e quindi di proprietà della stessa, come evidenziato dal fatto che alla redazione del medesimo registro avessero partecipato più notai e che la licenza per l'estrazione dell'esemplare (di mano di un notaio estraneo alla curia, ma legato all'ente che ha commissionato la copia<sup>42</sup>) fosse stata concessa dal vicario stesso (doc. 10).

Si trattava quindi di un registro redatto, non sappiamo però se in momenti successivi, da tre notai, cioè Farolfo di Orlando, Bertoldo di Bernardino e Ghino di Forese, solo l'ultimo dei quali risultava al momento della redazione della copia in carica come notaio di curia, e va nel contempo segnalato che gli altri notai erano ancora attivi, per cui l'“olim” del documento precedente si riferiva all'incarico e non alla persona, come si deduce dal fatto che compaiono come testimoni in autenticazioni di poco precedenti<sup>43</sup>. Come detto il primo registro giudiziario di curia conservato risale agli anni 1349-1362; di mano di Geri di Nello, contiene documentazione trattata alla presenza del vicario generale Filippo Gualterotti, che durante la vacanza della sede seguita alla morte di Donusdeo (dal dicembre 1350 fino all'ottobre del 1351) ricoprì l'incarico di vicario capitolare<sup>44</sup>.

Nel registro le cause, di natura sia civile che criminale, con una netta preponderanza di quelle legate alle esecuzioni testamentarie e alle restituzioni dei beni usurari, sono state redatte secondo un ordine cronologico determinato dalla data di istruzione della causa e contenenti tutte le fasi del procedimento fino alla sentenza in modo continuo e senza rimandi interni, segno eviden-

<sup>42</sup> Il notaio Francesco Baldetti produsse nel 1323, insieme al notaio Guccio di Ugolino, copia degli atti della continuazione della causa tra Moncino di Ugo e l'erede della madre, vale a dire l'ospedale di S. Maria della Scala. È probabile che gli atti del 1313 fossero di proprietà della stessa Mita e siano giunti all'ospedale compresi nell'eredità della stessa.

<sup>43</sup> Cfr. ASSi, *Ospedale* 64, n. 21a, c. 8v, 1322 nov. 8. Va segnalato il fatto che tali notai non vengono indicati come notai “di curia”, cfr. *infra*, cap. II.3.

<sup>44</sup> Il Gualterotti aveva già maturato esperienze nel ruolo di vicario vescovile: nel gennaio 1338 era al servizio del vescovo di Cortona impegnato in un processo inquisitorio a carico di numerosi parroci, cfr. MEONI, *Visite pastorali a Cortona*, p. 196; sulla sua attività di insegnante nello Studio senese cfr. NARDI, *L'insegnamento superiore*, citato in *L'Archivio comunale di Colle*, p. 61.

te che le cause sono state inserite nel registro solo una volta concluse, fatto che presuppone una redazione imbreviata nel protocollo<sup>45</sup>. Il numero limitato della cause (38 in tredici anni) e le modalità di registrazione suggeriscono che nel registro non siano state trascritte tutte le cause del tribunale ecclesiastico ma solo quelle che, per la materia trattata (testamenti, restituzioni di beni usurari e criminali), rivestivano un concreto interesse amministrativo, legato alla riscossione di diritti o di multe, fatto che conferma che tali registri non possono essere in alcun modo assimilati, se non per la materia, ai registri di sedimentazione del “*bancum iuris*” di epoca successiva, ma rientrano pienamente nel modello di archivio-*thesaurus* fin qui descritto. È probabile che il ruolo di notaio di curia, e quindi l’incarico di redigere gli atti giudiziari sia stato prevalentemente esercitato, dopo la morte di Geri di Nello, avvenuta prima dell’ottobre del 1373<sup>46</sup>, da Pietro di Michele, come indicato in una notazione riferita al 1386<sup>47</sup>.

Una vera differenza qualitativa nel modo di registrazione delle cause apparve solo nel registro di mano di Bartolomeo di Giacomo (AASi 5247), relativo agli anni 1399-1408, in cui la presenza di continuazioni di mano dell’altro notaio attivo in quel periodo, Giovanni di Geri, seppure abbastanza rare, fa supporre che il registro venisse lasciato presso il “*bancum iuris*”, dal momento che tali intrusioni si devono evidentemente all’assenza del notaio titolare del registro.

L’intestazione ricorda che la proprietà del registro, che sarebbe dovuto servire per l’ufficio dei Regolatori dello Stato a partire dal 1395, era del notaio (“*Hic est liber memoriarum mei*”).

<sup>45</sup> Ed infatti si segnala che per gli anni 1364-1365 la materia testamentaria compare, oltre che nel “*liber extensorum*” del notaio Pietro di Michele da Casole (AASi 100), nel protocollo di Geri di Nello (ASSi, *Notarile antecosimiano* 173), cfr. Tabella 1. Sulle modalità di registrazione degli atti giudiziari cfr. FISSORE, *Iacobus Sarrachus*, p. 371, e *infra*, cap. II.2.d.

<sup>46</sup> Cfr. ASSi, *Collegio notarile* 22, c. 113r, 1373 ott. 5.

<sup>47</sup> Cfr. ASSi, *Diplomatico R. Università*, 1386 gen. 20, in cui viene citato un “*instrumentum super appellatione*” rogato da Pietro di Michele definito “*notarium publicum et nunc officialem atque prefati domini episcopi senensis et eius curie scribam*” (devo la segnalazione del documento alla cortesia del prof. Paolo Nardi).

Bartholomei Iacobi civis senensis notarii domini Regulares (sic”)), anche se la specializzazione delle materie (contiene infatti solo atti del tribunale vescovile, sia civili che criminali, più qualche editto e alcuni arbitrati) testimoniano la proprietà curiale del registro; la motivazione di tale particolarità può essere spiegata col fatto che solo a partire dal gennaio 1399 (la prima registrazione è del 3 del mese) il notaio avesse avuto necessità di un proprio libro di curia e per tale scopo avesse avuto modo di riutilizzare un registro rimasto in bianco.

Il registro contiene, in sequenza cronologica, non solo la materia civile e criminale, ma anche le esecuzioni di sentenze, che altrove godono di registrazione autonoma, alcuni atti di giurisdizione volontaria, cioè lodi e arbitrati, e anche rare licenze e decreti, tra cui quello di nomina dei notai di curia da parte del vicario Bartolomeo Brocchi<sup>48</sup>. La tecnica di registrazione prevedeva che in calce alla petizione (o inquisizione per le cause criminali), preceduta dalla semplice indicazione del giorno di presentazione, venisse lasciato uno spazio vuoto, di dimensioni variabili a seconda del tipo di causa, comunque non inferiore alla mezza pagina, destinato a contenere le continuazioni della stessa, in cui ogni atto era sinteticamente registrato con l’indicazione del giorno; qualora lo spazio fosse risultato insufficiente, veniva operato un rimando alla carta successiva in cui si poteva trovare la continuazione. Il registro era divenuto dunque sostitutivo del protocollo avendone acquisito le caratteristiche di sedimentazione ed, infatti, nei protocolli superstiti di tale notaio, conservati nel fondo Notarile Antecosimiano dell’Archivio di Stato di Siena, non vi è traccia di documentazione giudiziaria<sup>49</sup>.

c) La documentazione di proprietà del clero.

Le caratteristiche tipiche del modo di produzione notarile, come visto, rendevano estremamente complicata, se non impossibile, per l’autorità ecclesiastica la ricostruzione della condizione giuridica degli amministrati; in questo contesto, come si è visto dall’esame dei “libri titulorum”, l’onere della prova ricadeva total-

<sup>48</sup> Cfr. doc. 68.

<sup>49</sup> Cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 220-226.




mente su questi ultimi, tenuti a conservare ed esibire su richiesta la documentazione che li riguardava<sup>50</sup>. È del tutto evidente che il settore in cui le esigenze di controllo, e quindi di autodocumentazione, erano più pressanti era quello relativo ai beni ecclesiastici, e quindi ai benefici. Si tratta dunque di analizzare la terza componente documentaria che, per il periodo preso in considerazione, appare fondamentale, ma che per la sua forma archivistica (atti sciolti), per l'immediata perdita di interesse amministrativo una volta cambiato il rettore e non ultimo, per il fatto di costituire archivi privati, è andata sostanzialmente dispersa, lasciando traccia di sé quasi solo nei "libri dei titoli". Dall'esame degli ultimi tre, quelli relativi agli anni 1392, 1402 e 1408 (AASi 3395) si possono identificare 304 documenti dal 1344 al 1410, presentati da 168 persone, più altri 8 aggiunti d'ufficio dai notai di curia redattori. Se si tiene conto del fatto che la frequenza dei cambi di beneficio era altissima e che nei libri risultano ovviamente solo i documenti esibiti, si può presumere l'entità della massa documentaria prodotta, di cui il campione preso in considerazione rappresenta solo una piccola parte, tuttavia abbastanza ampia e casuale da essere rappresentativa dell'insieme.

I documenti presentati dai rettori sono stati raggruppati per tipologie in parte determinate dal contenuto: collazioni (47%), elezioni dei patroni (9%), permuta (5%), prese di possesso (4%), processi, cioè procedimenti in forma giudiziaria dalla cui sentenza derivava il titolo del possesso (4%) e unioni (3%), il cui collegamento formale è determinato dall'*instrumentum*, cui vanno aggiunti altri strumenti (3%), il cui tipo non è specificato dalla fonte; agli *instrumenta* vanno aggiunti i documenti in forma cancelleresca, bolle apo-

<sup>50</sup> Come vedremo, anche nel caso l'interessato non disponesse del documento richiesto e fosse costretto a far riferimento alle abbreviature notarili, era necessario per poterlo ritrovare, che si ricordasse il nome del notaio e la datazione cronica del documento richiesto; una situazione simile relativa alla gestione dei beni della mensa vescovile di Como è descritta da Massimo della Misericordia, che ricorda che "la certificazione dei diritti era affidata alla documentazione rilasciata al vassallo" (DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione*, p. 113). Va ricordato che non si trattava di una caratteristica esclusiva dell'amministrazione ecclesiastica, ma di un sistema esteso all'intera "società civile", come evidenziato dai problemi sorti in occasione della grande peste del 1348, cfr. BOWSKY, *The impact of Black Death*, p. 27 n. 150.

stoliche (12%) e di emanazione vescovile (1%). Per consentire la leggibilità del grafico sono stati inoltre raggruppati sotto il nome di “Altro” i tipi di documenti che ricorrono una o due volte. A questi documenti effettivi si devono aggiungere le *fides per abbreviaturas* (9%), cioè le dichiarazioni giurate dei rettori (o per loro dei notai roganti) che non essendo in grado di esibire il documento in forma pubblica dovevano ricorrere al registro di imbreviature.

**Documenti dei rettori delle chiese**



Il motivo per cui non compaiono solamente collazioni e bolle è che, malgrado queste costituiscano titolo sufficiente per il godimento del beneficio, i rettori tendevano a presentare tutti i documenti in loro possesso in grado di testimoniare il percorso burocratico della collazione. I vari tipi di documenti sono, infatti, collegati tra loro: l'elezione dei patroni veniva di norma presentata unitamente alla conferma da parte del vescovo, così come le permutate; le “littere” papali erano spesso accompagnate dai “processi” di esecuzione svolti dai delegati apostolici. Nel suo complesso, perlomeno secondo ciò che emerge dall'esame dei “libri dei titoli”, la documentazione posseduta dai rettori delle chiese offre un'immagine preziosa del funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche in un momento di relativa povertà documentaria.

## 2. Tipologie documentarie e itinera burocratici.

Se da un lato, dunque, il vincolo archivistico risulta legato agli aspetti immediatamente connessi alla produzione e alla proprietà della documentazione, e quindi alla conservazione, dall'altro esiste

un vincolo, che secondo la definizione proposta da Antonio Romiti possiamo definire istituzionale<sup>51</sup>, che collega la documentazione con l'ente che l'ha fatta produrre e che è pertanto legato al tipo di giurisdizione e al modo in cui viene esercitata. In sostanza è un legame che dipende dagli assetti burocratico-funzionali, o meglio ordinamentali nel senso più lato del termine, che si esplicitano negli *itiner*a delle singole pratiche, ed è chiaro che, per il periodo preso in considerazione, i due tipi di vincolo non sempre si sovrappongono. Anzi, l'accavallarsi di diverse giurisdizioni sulla stessa materia e, talvolta, sullo stesso procedimento amministrativo comporta una continua oscillazione del vincolo che solo il collegamento con l'affare di riferimento può contribuire a determinare. Tuttavia tale vincolo si esplicita archivisticamente in modo compiuto solo nei confronti del destinatario in quanto avente causa nel procedimento, e anche questo non necessariamente visto che la redazione *in mundum* rappresenta solo una possibilità. Questo vale in modo particolare per gli affari beneficiari, il cui *iter* poteva essere particolarmente complesso e, in via teorica, nessuno dei tre depositi documentari (archivio del vescovo, archivio del notaio e archivio del destinatario) conteneva necessariamente l'intera sequenza dei documenti prodotti. Come esempio di tale complessità procedurale e delle sue implicazioni archivistiche può essere presa in esame la collazione del beneficio della chiesa di S. Pietro a Marciano nelle Masse: il 10 marzo 1408 il rettore Giovanni di Giacomo presentò in curia l'"*instrumentum collationis*" del 30 agosto 1365, una "*commissionem*" del 30 settembre seguente, entrambi di mano del notaio Pietro di Michele, e la presa di possesso del primo ottobre 1366 di mano del notaio Paolo di Vanni Giambolini<sup>52</sup>. Di questi nel "*liber extensorum*" di Pietro di Michele risulta solo la collazione del 30 agosto (AASi 100, c. 48r), con l'indicazione marginale dell'avvenuta pubblicazione: da notare il fatto che entrambi i documenti, cioè collazione e immissione nel possesso, siano stati insinuati nel "*Liber collationum beneficiorum*" nel febbraio 1410<sup>53</sup>. Come asserito nella

<sup>51</sup> Cfr. ROMITI, *Riflessioni sul significato del vincolo*, p. 13.

<sup>52</sup> Cfr. AASi 3395, c. 94v.

<sup>53</sup> Cfr. AASi 101, cc. 135v-136v; si segnala che la redazione "*in mundum*" dell'atto fu affidata da Pietro di Michele a Bartolomeo di Giacomo: "*Ego Petrus olim Michaelis civis senensis, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius*

collazione, il beneficio si era reso vacante per la privazione del precedente rettore, Bartolomeo di Biagio Turchi, evidentemente con qualche dispositivo giudiziario di cui purtroppo non sono resi i termini. La “*commissio*” del 30 settembre, che possiamo presumere contenente una delega per l'immissione nel possesso, non è stata registrata nel libro, che presenta una lacuna cronologica dal 18 settembre ai primi di novembre, per cui dobbiamo ritenere che sia stata registrata altrove, verosimilmente nel libro di imbreviature, e, del resto, la presa di possesso deve essere stata contestata dal momento che sappiamo essere avvenuta con un anno di ritardo; è dunque probabile che durante questo tempo siano state prodotte scritture relative al contenzioso, magari dall'altro notaio di curia Geri di Nello; infine la presa di possesso è, come detto, del primo ottobre 1366 di mano di un notaio attivo nel luogo in cui erano situati i beni, privo di qualsiasi rapporto con la curia.

È quindi di estrema importanza esaminare in concreto i percorsi burocratici e documentari seguiti, iniziando dal settore beneficiale che, per quantità e complessità, risulta centrale nella vita amministrativa dell'epoca. Tale ricostruzione presenta necessariamente caratteristiche deduttive, dal momento che non disponiamo di formulari notarili coevi in uso presso i notai curiali senesi, anche se potrà risultare utile il confronto sia con il tariffario degli atti di curia del 1409, che elenca i vari tipi di documenti e i relativi costi a carico del destinatario<sup>54</sup>, sia con formulari elaborati in realtà simili, come ad esempio le “*Formulae instrumentorum Caravazii*”, composte tra il 1396 e il 1402, una parte consistente delle quali riguarda la documentazione ecclesiastica<sup>55</sup>.

publicus, et nunc notarius et scriba et officialis curie episcopalis senensis, predictis interfui et ea omnia rogatus in libro abreviaturarum et prothocollorum meorum scripsi, et inde sumenda et hic scribenda alteri fideli notario, videlicet ser Bartholomeo Iacobi notario de Radicundoli comitatus senarum, qui predicta omnia de dicto libro sumens scripsit, comisi et mandavi quam aliis impeditus predicta scribere non potui”.

<sup>54</sup> Cfr. doc. 73.

<sup>55</sup> Cfr. FALCONI, *Due formulari notarili cremonesi (secc. XIV-XV)*, in particolare alle pp. 543-607. Meno utile il confronto col formulario edito da Gilda Mantovani (cfr. MANTOVANI, *Il formulario vicentino-padovano*) in cui tutti i documenti, compresi quelli più tipicamente giudiziari, sono in forma di *littere*. Sull'argomento cfr. anche MOTTER, *Il notaio Buongiovanni di Buonandrea*, pp. 40-45.

## a) La provvista beneficiale.

Il beneficio ecclesiastico, che altro non era, riguardo alle modalità di concessione, se non l'estensione ai beni ecclesiastici del sistema feudo-vassallatico, veniva definito come “ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personae ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constitutum”<sup>56</sup>. È evidente che per essere tale erano necessarie soprattutto due condizioni, cioè che fosse connesso all'esercizio di un ufficio spirituale e che fosse stato eretto canonicamente dall'autorità episcopale, da cui discende il fatto che, per quanto il beneficio fosse sottoposto a diritti di patronato, il conferimento spettasse comunque al vescovo<sup>57</sup>. Qualora il

<sup>56</sup> La definizione è in FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Beneficium I § 6, cfr. anche WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 2-9. Il Mollat ricorda che, riguardo alla nozione di beneficio ecclesiastico, “son élaboration a été fort lente et l'évolution complète de l'institution ne s'acheva qu'au XIIe siècle”, e che, d'altra parte, ciò non poteva avvenire che nell'ambito del movimento riformatore dell'XI secolo, a seguito del quale “les paroisses tendirent de plus en plus à devenir propriété de l'évêque et a composer un tout avec l'évêque. L'évêque se muera en seigneur féodal, réclamant de ses prêtres les mêmes devoirs exigés précédemment par le seigneur”, cfr. MOLLAT, *Bénéfices ecclésiastique*, coll. 407-408. Per una decisiva messa a punto storiografica cfr. VIOLANTE, *Un tema storico*.

<sup>57</sup> In realtà la questione è complicata dai diritti di collazione vantati dal Pontefice e regolati, a partire dal 1330 dalle *Regulae Cancellariae apostolicae*, pubblicate per la prima volta da Giovanni XXII, che già in precedenza (bolla *Execrabilis* del 1317, in *Extr. Iohann. XXII.3.1*) aveva riservato la collazione dei benefici vacati in Curia (cfr. AMBROSETTI, *Benefizi ecclesiastici*, III, § 387-398, che contiene anche l'analisi delle *Regulae*); cfr. anche FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Beneficium, VIII e IX; sull'intervento pontificio nella provvista dei benefici cfr. PROSPERI, “*Dominus beneficiorum*”. Riguardo alle modalità di conferimento “la collazione è libera allorché la concessione del beneficio dipende esclusivamente dalla volontà unica del conferente, (...) non è libera quando deve farsi a favore di determinata persona, per ragione di un diritto che le compete o per altro titolo qualunque”, cfr. AMBROSETTI, *Benefizi ecclesiastici*, I § 377. Il giuspatronato si definisce come “ius, seu potestas nominandi sive presentandi clericum promovendum ad beneficium ecclesiasticum vacans”, FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Iuspatronatus I, § 2, cfr. anche WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 166-186, BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, pp. 37-43, e GRECO, *I giuspatronati laicali*, p. 538-539. Dal punto di vista del diritto canonico la questione era stata trattata nel III Concilio lateranense (1179) can. 14 (in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, pp. 218-219, e, successivamente al titolo 38 (De iure patronatus) del III libro delle Decretali di Gregorio IX (X.3.38, 1-31).

beneficio fosse libero da diritti di terzi, la scelta del rettore spettava alla libera volontà dell'ordinario e l'atto prendeva il nome di "collazione"; gli eventuali diritti di patronato gravanti sul beneficio consistevano essenzialmente nel diritto di presentazione del futuro rettore da parte dei patroni: in tal caso il vescovo era tenuto, qualora non si fossero manifestati impedimenti canonici a carico del prescelto, a conferire il beneficio alla persona indicata, anche in presenza di candidati "digniori", e l'atto con cui questi veniva investito del beneficio prendeva il nome di "istituzione"<sup>58</sup>.

Come si è visto la collazione di un beneficio era frutto di una procedura complessa che possiamo schematizzare in quattro fasi: la certificazione della vacanza, la selezione del beneficiato, l'investitura e l'immissione nel possesso.

Il procedimento di conferimento di un beneficio veniva originato dalla vacanza che poteva avvenire: 1) per morte del precedente rettore, 2) per rimozione a seguito di procedimento giudiziario, definita anche morte civile, 3) per resignazione del beneficio, 4) per promozione ad altra sede (*assecutio beneficij incompatibilis*), tutte riassumibili nella formula "cedente vel decedente rectore"<sup>59</sup>.

Tranne che nel primo caso, in cui era sufficiente notizia extragiudiziale dell'avvenuta sepoltura, spesso inserita nel testo della collazione con la formula "post traditam ecclesiasticam sepulturam", negli altri la vacanza era effetto di un atto amministrativo o giudiziario che, come tale, godeva di autonomia documentaria. Nel secondo caso la vacanza era l'effetto di una sentenza di privazione, a conclusione di un processo criminale ("sententia ferenda") o immediata per effetto della violazione del dispositivo di legge

<sup>58</sup> Si definisce istituzione la "concessio necessaria tituli officij ecclesiastici vacantis praecedente aliqua praesentatione sive nominatione patroni vel alterius privilegiati a competente superiore ecclesiastico alicui clerico idoneo canonice facta", WERNZ, *Ius decretalium* T. II, P. II, pp. 194-195.

<sup>59</sup> Cfr. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, ad verb. Beneficium VI. In realtà il Ferraris enumera quaranta cause di vacanza, alcune delle quali anche curiose, come la trentacinquesima ("vacant ipso iure beneficia percipientis Cardinales S.R.E."), ma che possono essere ragionevolmente comprese nelle prime quattro. Per un'analisi delle procedure in materia beneficiale sulla base della documentazione notarile milanese della seconda metà del Quattrocento cfr. MARIANI, *L'attività della Curia*, pp. 793-795.

(“lata sententia”), quando prevista dallo stesso; tuttavia anche in questo secondo caso perché la privazione avesse esecuzione era necessaria una sentenza dichiaratoria da parte del giudice ecclesiastico<sup>60</sup>. Un esempio di tale procedura è rappresentato dagli atti relativi alla presentazione dei titoli che, come visto, assumevano la veste di atti giudiziari: nell’editto che intima la presentazione dei titoli in curia (doc. 6) viene prevista per i trasgressori, trascorso il termine perentorio, la pena della privazione “ex nunc prout ex tunc” del loro beneficio, resa pubblica dalla sentenza dichiaratoria emessa dopo la dichiarazione di contumacia (doc. 11).

Il terzo caso è costituito dalla resignazione, cioè da un atto con il quale il rettore rinunciava al godimento di un beneficio, rimettendolo nelle mani dell’autorità nella cui giurisdizione era compreso<sup>61</sup> (doc. 12). Nel caso riferito dal documento in appendice il rettore, costituito personalmente avanti al vescovo, rinunciò al beneficio nelle mani del vescovo, che accettò: il vescovo risulta pertanto destinatario dell’atto e il rettore autore, e pertanto il notaio agiva su mandato del rettore e non del vescovo. Da un punto di vista archivistico questo comporta una diversa modulazione del vincolo istituzionale, dal momento che il legame principale appare quello col rettore e solo in secondo luogo col vescovo: gli elementi estrinseci che assicurano questo secondo legame (quali la scelta del notaio di curia e il luogo del rogito, logicamente connessi), sono solo eventuali e dipendono in gran parte dalla capacità di attrazione esercitata dai notai curiali nei confronti di enti e persone ecclesiastici: l’inserimento nell’atto della sequenza (resignazione-elezione-istituzione (o collazione)-immissione) di atti relativi alla provvista di quel beneficio non è quindi necessario ma solo probabile. Infine nel caso della promozione si trattava di una collazione essa stessa, dal momento che in linea di principio esisteva il divieto di

<sup>60</sup> FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Lex, II, § 37-38. Sulla privazione del beneficio ecclesiastico “ex facto criminoso”, cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 275-278 (*ipso facto*), e pp. 278-282 (*per sententiam condemnatoriam*).

<sup>61</sup> “Resignatio seu renuntiatio beneficium est spontanea beneficium ecclesiasticum dimissio facta coram legitimo superiore eam acceptante”, FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Resignatio § 1. Va ricordato che spesso la resignazione veniva fatta *per procuratorem* - fatto che presuppone l’estensione di una procura *ad resignandum*, solitamente citata nella *narratio* della resignazione stessa.

cumulo di benefici e quindi il conseguimento di un beneficio residenziale comportava la decadenza da quello precedentemente goduto<sup>62</sup>: per detenere legalmente più benefici era necessario ottenere un' apposita dispensa, a meno che i benefici non fossero stati canonicamente uniti<sup>63</sup>.

Il secondo passo era quello della selezione del beneficiario che poteva avvenire o per libera scelta dell'ordinario o su indicazione del nome del rettore da parte del patrono, laico od ecclesiastico (presentazione). Nel primo caso la scelta non veniva formalizzata autonomamente, ma risultava organicamente fusa con l'investitura canonica nell'atto di collazione, mentre nel secondo caso era necessario un atto comprovante l'avvenuta elezione. Come esempio di procedura seguiremo le fasi della collazione della chiesa di S. Michelangelo di Brenna, di patronato ecclesiastico, che contiene la sequenza quasi completa degli atti necessari, dal momento che proviene dal "liber extensorum" di Pietro di Michele (doc. 13). L'iter cominciò con l'elezione del rettore da parte dei patroni e la contestuale affermazione dei diritti di patronato; una prima notazione è che, contrariamente ad altri tipi di documenti, l'azione giuridica non è organicamente fusa nella forma dell'*instrumentum*, ma mantiene una sua autonomia come se fosse stato effettuato l'inserimento di un documento precedentemente redatto in forma diretta<sup>64</sup>. Dal punto di vista della procedura va sottolineato che se da un lato viene fatta menzione della resignazione di mano dello stesso notaio, peraltro non presente nel registro, come spesso accade, non vi è alcuna attestazione documentaria dei diritti di patronato, per la cui prova si è costretti a ricorrere all'*ab immemorabili*.

Il passo successivo fu quello della *presentatio*, col quale i patroni comunicarono all'interessato l'avvenuta elezione (doc. 14).

<sup>62</sup> Divieto già previsto nel III Concilio lateranense (1179), poi riconfermato nella già citata bolla "Excrabilis" di Giovanni XXII (1317), cfr. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, ad verb. Beneficium VI, § 2.

<sup>63</sup> Cfr. *infra*, cap. II. 3. c.

<sup>64</sup> Pare evidente la dipendenza formale di tale documento dai "processi" di esecuzione delle collazioni apostoliche, in cui veniva trascritto il *mandatum* pontificio, ovviamente emanato in forma di *littere*; in questo caso tuttavia potrebbe trattarsi di una incongruenza formale dovuta alla successiva verbalizzazione da parte del notaio curiale degli atti compiuti dai patroni in presenza del vescovo, e contestuale all'investitura del beneficio stesso.



Il documento successivo fu, come indicato nel precedente, l' "acceptatio", vale a dire il consenso, "habita deliberatione decenti", dato dal nuovo rettore (doc. 15); alla richiesta della conferma vescovile ("petitio") da parte del rettore eletto (doc. 16), seguì l' emanazione dell'editto di pubblicazione della nomina ("edictum ad contradicendum"), per consentire alle persone interessate di esprimere riserve sulle modalità di elezione o sulla persona del rettore<sup>65</sup>. L'editto, in quanto destinato ad essere affisso in luogo pubblico, presenta la modalità diretta delle *littere* (doc. 17); seguono gli atti relativi alla pubblicazione dell'editto, con la "relatio nuntii" (doc. 18), e la dichiarazione di contumacia, cioè del fatto che nel tempo previsto non si fosse presentato nessuno a contraddire alla nomina, cui è annessa la richiesta di conferma (doc. 19).

Solo a questo punto il vescovo intervenne direttamente, verificata l'idoneità del prescelto<sup>66</sup>, con l'emanazione dell'investitura in forma diretta, o *institutio tituli*<sup>67</sup>, che al suo interno contiene la citazione dei documenti relativi ai principali passaggi dell'*iter*, con l'esclusione della resignazione (doc. 20).

In realtà l'intera pratica si concluse solo con l'immissione nel

<sup>65</sup> In questo caso, essendo la chiesa di patronato comunitativo, erano patroni i residenti del luogo. Sulla pubblicazione degli *edicta ad contradicendum* cfr. AMBROSETTI, *Benefizi ecclesiastici*, VIII, § 434; tali editti non sono da confondersi con quelli di concorso per le chiese curate di libera collazione e di patronato ecclesiastico, istituiti dal Concilio di Trento (*Conc. Trid.*, sess. XXIV, c. 18), cfr. MONACELLI, *Formularium legale praticum*, p. 68; un modello di tale tipologia in FALCONI, *Due formulari notarili*, pp. 553-554, che non presenta però molti punti di contatto col documento senese.

<sup>66</sup> Trattandosi di chiesa curata in questo caso l'idoneità consiste nell'ordinazione al sacerdozio, nell'età superiore ai 25 anni e nella "litterarum scientia", cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Parochus I, § 12. L'ordinazione sacerdotale e l'età canonica sono i requisiti richiesti per il conseguimento dei benefici curati anche nel cap. 5 (Quod nullus ad ecclesiasticam dignitatem curam habentem animarum eligatur seu confirmetur nisi sit in sacris absque episcopi licentia) delle Costituzioni sinodali del 1336, cui si può derogare su dispensa del vescovo (cfr. RICCHIONI, *Le costituzioni del vescovado senese*, p. 126). Sulla questione in generale si veda PICASSO, "Cura animarum" e parrocchie in Italia nella normativa canonistica, in particolare pp. 71-74.

<sup>67</sup> Il conferimento del titolo è segnato da alcuni gesti simbolici compiuti dal concedente, come l'imposizione del berretto, la dazione dell'anello etc., cfr. AMBROSETTI, *Benefizi ecclesiastici*, XII, § 468.

posse<sup>68</sup>, per la cui effettuazione venne inserita nel documento precedente una procura speciale per il rettore di Stigliano Tommaso, che, essendo anche il precedente rettore, era quello che aveva goduto per ultimo dei detti beni: tale documento non è presente nel registro perchè rogato da un altro notaio attivo *in loco*.

Il fatto che l'investitura abbia la forma cancelleresca delle *littere* non comporta, come già detto, necessariamente l'eventuale consegna in tale forma dell'esemplare *in mundum* al rettore, consegna che tra l'altro non pare sia stata eseguita dal momento che non risulta la nota marginale relativa. Non sappiamo i motivi che hanno indotto il notaio ad utilizzare questa forma, anche perchè solo pochi giorni dopo, il 17 luglio, per la libera collazione della pieve di S. Maria di Civitella lo stesso notaio utilizzò la forma dell'*instrumentum* (doc. 21)<sup>69</sup>.

Come si può vedere in questo caso, le fasi del procedimento, semplificate in quanto si trattava di una libera collazione dell'ordinario, non godevano di autonomia documentaria, ma erano formalizzate all'interno di un unico documento che conteneva la certificazione della vacanza (in questo caso per inadempienza del termine prescritto per l'ordinazione da parte del precedente rettore), l'elezione del nuovo rettore (*presentatio*) e la contestuale affermazione dello *ius presentandi* da parte del vescovo, l'accettazione da parte del rettore designato, l'investitura "per birrectam" ed, infine, la procura per l'immissione nel possesso. Al di là della forma ancor più semplificata, è possibile ritrovare gli stessi elementi, seppure con la significativa eccezione del consenso del rettore, evidentemente considerato implicito, anche nelle collazioni registrate nei protocolli, come in quella di mano del notaio Bartolomeo di Giacomo riportata in appendice (doc. 22).

La conferma vescovile o istituzione, nelle forme sopra esami-

<sup>68</sup> Anche la presa di possesso, o *institutio corporalis*, consiste in alcune formalità, come l'ingresso solenne in chiesa, il bacio all'altare, il prendere in mano l'antifonario etc., da compiersi alla presenza del vescovo o del suo delegato, cfr. AMBROSETTI, *Benefizi ecclesiastici*, XII, § 470-472, che precisa che in qualunque modo effettuata vi devono intervenire, oltre agli interessati, due testimoni e il notaio che deve redigerne il verbale, cfr. *ibidem*, § 473; cfr. anche *infra*, doc. 26.

<sup>69</sup> Cfr. *supra*, cap. II. n. 9.

nate, era necessaria anche per la pratica, allora abbastanza diffusa, della permuta di benefici, in cui due rettori si accordavano per scambiarsi i benefici<sup>70</sup>. In realtà, in questo caso il vescovo non aveva modo di intervenire neppure per una verifica delle qualità dei rettori, dal momento che entrambi erano stati già canonicamente investiti e quindi riconosciuti idonei, e tuttavia la sua conferma era necessaria per effettuare le nuove prese di possesso. La permuta è, per sua natura, un tipico contratto di diritto privato che, applicato in campo ecclesiastico, produceva da un lato una compressione significativa del ruolo dell'autorità vescovile e dall'altro tendeva naturalmente a dissimulare episodi di simonia, specie qualora i due benefici oggetto del negozio avessero una rendita significativamente diversa<sup>71</sup>, come segnalato nel documento relativo alla permuta della chiesa di S. Stefano a Pecorile con un canonicato nella chiesa di S. Desiderio, effettuato avanti al vicario Filippo Gualterotti, appositamente delegato, sotto il rogito del notaio Pietro di Michele il quale, in margine, ha disegnato una forca inscritta nelle parole "Cave tibi" (doc. 23).

La permuta in sé non aveva dunque effetti diretti sulla provvista beneficiale, ma, una volta accettata dall'autorità ecclesiastica<sup>72</sup>, innescava un procedimento che, dal punto di vista formale, prevedeva la resignazione e la conferma di entrambi i benefici, come si può vedere nell'esempio riportato in appendice, tratto dal protocollo del notaio Giovanni di Geri, in cui manca proprio l'atto di permuta, ma sono presenti quelli curiali relativi: la licenza di creare un canonico, la collazione del canonicato, le rispettive resi-

<sup>70</sup> "Permutatio est reciproca beneficiorum resignatio facta ad invicem inter permutantes ex iusta causa et auctoritate legitimi superioris", FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Resignatio, § 57. Per giusta causa si intende in questo caso l'utilità di almeno una delle chiese o dei beneficiati, *ibidem*, § 58-60. Originariamente l'istituto era proibito in quanto considerato simoniaco e ammesso soltanto a partire da Clemente V (*Clem.3.5*), cfr. MOLLAT, *Bénéfices ecclesiastiques*, col. 435.

<sup>71</sup> Da notare il fatto che la permuta effettuata senza la conferma del superiore era automaticamente considerata simoniaca cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Resignatio seu Renuntiatio, § 61.

<sup>72</sup> Come si può vedere la doppia *rogatio* al notaio, degli interessati e del vicario, configura una doppia valenza del documento, privata in quanto espressione della libera volontà dei contraenti, e pubblica in quanto accettata e ammessa dal vicario.

gnazioni e le nuove investiture (doc. 24). In questo caso uno dei benefici, il canonicato nella chiesa di S. Salvatore, venne creato appositamente per poterne fare permuta con la pieve di Pentolina, come evidenziato anche dalla nota in margine; quindi segue la resignazione “animo permutandi” di entrambi i benefici e la investitura per “anulum aureum” della pieve di Pentolina, corredata della nomina del procuratore per l'immissione nel possesso; chiude l'investitura, quasi accennata, del canonicato<sup>73</sup>.

Ogni collazione doveva, quindi, per essere pienamente efficace, concludersi con l'immissione nel possesso, o *institutio corporalis*, che costituiva la “spedizione” dell'affare, cioè il suo completamento. Come si è detto, in tale atto formale, da compiersi direttamente nella chiesa in oggetto, l'autorità ecclesiastica o il suo procuratore consegnava al nuovo rettore sia le proprietà afferenti al beneficio, conformemente alle prese di possesso di beni laici, sia l'ufficio spirituale connesso, nel corso di una cerimonia che si concludeva col canto del “Te Deum” (doc. 25).

#### b) Le ordinazioni.

Nei registri notarili sono frequenti i conferimenti degli ordini sacri, divisi, secondo lo schema in vigore fino al Concilio Vaticano II, nella prima tonsura, nei quattro minori (ostiariato, lettorato, esorcistato e accolitato) e nei tre maggiori, detti sacri (suddiaconato, diaconato e presbiterato), quest' ultimo necessario per l'esercizio della cura d'anime<sup>74</sup>. La prima tonsura poteva essere conferita

<sup>73</sup> È difficile sottrarsi all'impressione che si tratti di una vendita simoniaca della pieve di Pentolina effettuata da Giovanni di Ambrogio Spannocchi, con la complicità del rettore di S. Salvatore Pietro di maestro Cecco e, ovviamente, del vescovo, in favore di Mariano di Giovanni.

<sup>74</sup> Ad ognuno degli ordini corrispondeva una “potestas”: la prima tonsura era la “potestas per quam tonsuratus potest officium canere in Ecclesia Dei, et redditur capax beneficii ecclesiastici et privilegiorum clericalium”, l'ostiariato era la “potestas per quam ordinatus potest recipere dignos et excludere indignos ab ecclesia, et eam custodire”, il lettorato era la “potestas per quam ordinatus potest legere lectiones et prophetias”, l'esorcistato era la “potestas per quam ordinatus potest expellere diabolum, ne impediatur assumptio eucharistiae”, l'accolitato era la “potestas per quam ordinatus potest accendere lumina et portare urceolos cum vino et aqua”, il suddiaconato era la “potestas per quam ordinatus potest

in qualsiasi giorno, ora e luogo; gli ordini minori, insieme o separatamente, nel corso delle ordinazioni generali e in tutte le domeniche e nei giorni festivi; infine gli ordini sacri, uno alla volta, nel corso delle ordinazioni generali da effettuarsi nei sabati delle settimane delle “Quattro tempora” (la prima settimana di Quaresima, la settimana di Pentecoste, la prima settimana di settembre dopo la festa dell’Esaltazione della Croce ed infine la prima settimana di dicembre avanti la vigilia di Natale), il sabato precedente la domenica di Passione e il Sabato santo<sup>75</sup>. Le età canoniche erano: sette anni per la prima tonsura, ostiariato, lettorato ed esorcistato, dodici anni per l’accolitato, ventidue per il suddiaconato, ventitrè per il diaconato e venticinque per il presbiterato<sup>76</sup>.

Da segnalare il fatto che in ogni ordinazione è indicato, oltre agli elementi fondamentali quali autore, destinatario e l’ordine conferito, il titolo patrimoniale, rappresentato o da un beneficio, la cui collazione era possibile dopo la prima tonsura, o da una dotazione laica (*ad titulum sui patrimonii*)<sup>77</sup>: nel caso preso in esame, relativo all’ordinazione alla prima tonsura e ai primi due ordini minori (doc. 26) garante del sostentamento dei due ordinandi era il pievano di Mensano; è evidente che l’esemplare *in mundum*, rila-

portare calicem cum vino ad altarem, praeparare necessaria ad eucharistiam et legere epistolam”, il diaconato era la “potestas per quam ordinatus potest proxime sacerdotis in ministerio altaris assistere et evangelium legere”, ed infine il presbiterato era la “potestas per quam ordinatus potest consecrare corpus et sanguinem Christi et remittere peccata fidelibus”, che determina il fatto che fosse l’ordine necessario per esercitare la cura d’anime, cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Ordo, Ordinare I, § 22-50.

<sup>75</sup> Cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Ordo, Ordinare II, § 1-9.

<sup>76</sup> Cfr. *Clem.1.6.3*, e FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Ordo, Ordinare II, § 74-78. Una sintetica ma efficace esposizione della questione in HAY, *La Chiesa nell’Italia rinascimentale*, pp. 86-91.

<sup>77</sup> L’ordinando era tenuto all’atto dell’ordinazione a dichiarare la fonte di sostentamento, come implicitamente stabilito dal canone 5 del III Concilio lateranense (1179) : “Episcopus si aliquem sine certo titulo, de quo necessaria vitae percipiat, in diaconum vel presbiterum ordinaverit, tamdiu ei necessaria subministret, donec in aliqua ecclesia ei convenientia stipendia militiae clericalis assignet, nisi talis forte ordinatus de sua vel paterna hereditate subsidium vitae possit habere” (*Conciliarum oecumenicorum decreta*, p. 214, poi in X.3.5.4); sostanzialmente analogo è il modello di strumento presente in FALCONI, *Due formulari notarili*, p. 543.

sciato ad ognuno degli ordinandi che ne avesse fatto richiesta, sarebbe stato esibito al superiore in atto di visita<sup>78</sup>. Era inoltre fatto assoluto divieto ai chierici di ordinarsi presso altro vescovo senza licenza apposita<sup>79</sup>: in questo caso l'ordinando aveva l'obbligo di esibire detta licenza, definita dalle fonti *ubique ordinandi*, che doveva essere segnalata nello strumento di ordinazione (doc. 27).

In assenza o impedimento del vescovo l'ordinazione veniva delegata dal vescovo stesso o dal suo vicario ad un altro vescovo: anche in questo caso nell'*instrumentum* relativo doveva comparire menzione della licenza stessa<sup>80</sup>.

c) Licenze, dispense, decreti di nomina e altri procedimenti di giurisdizione volontaria.

È ovvio che, a parte le collazioni di benefici e le ordinazioni, nella curia o presso il vescovo venissero istruite numerose pratiche amministrative, tutte legate direttamente alla concessione di licenze e dispense, in deroga alla legislazione vigente, sia locale che canonica, o al conferimento di un particolare incarico. Da un punto di vista strettamente formale va sottolineato che, secondo un modello medievale lungamente operante anche in epoca moderna che vedeva l'aspetto autoritativo del potere necessariamente connesso alla giurisdizione, l'atto amministrativo si formava solitamente con modalità processuali; vale a dire che la decisione amministrativa, come nel caso della concessione di certi tipi di licenze, si determinava secondo un *iter* sostanzialmente processuale nel corso del quale l'onere della prova degli assunti invocati dal richiedente ricadeva integralmente su quest'ultimo<sup>81</sup>, e in cui il documento finale appariva nella forma dispositiva della sentenza. Il risultato è

<sup>78</sup> Cfr. *supra*, cap. II.1.b.2.

<sup>79</sup> Cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Ordo, Ordinare, III, § 1, e RICCHIONI, *Costituzioni del clero senese*, p. 127, c. 8. Modelli di tali licenze in FALCONI, *Due formulari notarili*, pp. 543-544.

<sup>80</sup> Sulle modalità di delega dello *ius ordinandi* si veda *infra*, cap. III.4.a.4; è ovvio che il vescovo delegato, sia che fosse ordinario di una diocesi vicina, sia che fosse solo titolare, si serviva di un notaio di propria fiducia per il rogito delle ordinazioni a lui commesse, cfr. *infra*, cap. II nn. 118-119 e testo corrispondente.

<sup>81</sup> Cfr. MANNORI, *Il sovrano tutore*, p. 417.

che una serie di materie non inquadrabili nello schema civile-criminale, ma trattate in modo giudiziario, venivano a costituire una sorta di terzo genere non definibile se non in termini di alterità dagli altri due, che prese il nome di “straordinario”, nozione che nel corso del tempo, come vedremo, cambierà significato, ma che nel Trecento si riferiva senz’altro a questo tipo di pratiche<sup>82</sup>. Benché i campi di intervento fossero molteplici, verranno esaminati i procedimenti più frequenti che riguardavano i beni ecclesiastici, o meglio le modifiche allo stato patrimoniale dei benefici (licenze), e le qualità e i comportamenti delle persone (dispense) ed infine le nomine (patenti). Va anche ricordato che già nel corso del Quattrocento, molte delle competenze vescovili in queste materie verranno avocate dalla Santa Sede, scomparendo quindi dai registri vescovili<sup>83</sup>.

Bisogna fare una distinzione di massima tra le licenze, che di norma richiedono l’applicazione di un principio la cui verifica positiva impone, in un certo senso, all’autorità ecclesiastica l’emanazione del provvedimento richiesto, le dispense, in cui, pur essendo ugualmente affermato un principio generale (ad esempio l’utilità della Chiesa), risulta assai ampio il margine di discrezionalità amministrativa del vescovo o del vicario, ed infine le lettere patenti che rappresentano il massimo dell’autonomia amministrativa

<sup>82</sup> All’epoca della Glossa ordinaria (1234) il termine “straordinario” si riferiva sia alla competenza del giudice, ed in tal caso equivaleva a delegato, che alla procedura, “quando non proceditur in figura iudicii, sed iudex procedit ex officio suo in modum inquisitionis vel denunciationis”, cfr. il commento al già citato passo X.2.19.11 in *Corpus Iuris canonici cum glossis ordinariis*, col. 695. Sulla tipologia medievale dello “Straordinario”, cfr. *Inventario dell’archivio arcivescovile di Pisa*, pp. 51-59, da cui emerge, pur nell’eterogeneità dei documenti e della natura archivistica della serie, la prevalenza di lettere e editti. Per l’elenco delle pratiche incluse nella sezione corrispondente nel tariffario di curia del 1409, cfr. *infra*, cap. III n. 26 e testo corrispondente. Da notare il caso di Massa Marittima, nella cui Curia si continuò ad utilizzare il termine libri dello Straordinario fino al 1602 per indicare i registri in cui venivano formalizzati tutti gli atti tranne le collazioni di benefici e i processi, cfr. ad esempio ADMa, “*Straordinario al tempo di mons. Francesco [Franchini]*”, 1558 ott. 10-1565 mag. 29.

<sup>83</sup> Sulla progressiva contrazione della giurisdizione episcopale di deroga dall’applicazione della legge cfr. NAZ, *Dispense*, col. 1287. Ad esempio le “licentie alienandi” vennero sottratte alla competenza vescovile dalla costituzione di Paolo II “*Ambitiosae*”, cfr. *infra*, cap. II n. 90.

vescovile; nel primo caso il procedimento è attivato da una petizione, nel secondo da un supplica e nel terzo avviene *motu proprio*, con una progressiva semplificazione procedurale, che si traduce in un numero minore di documenti prodotti.

In primo luogo si esamineranno le licenze, la cui procedura ricalcava quella dei processi civili: di fronte all'autorità ecclesiastica veniva presentata una *petitio* da parte del richiedente, verificata attraverso l'esibizione di documenti o l'escussione di testimoni, cui seguiva, in forma autoritativa (comparabile alla sentenza) l'emanazione del provvedimento relativo. Come esempio di procedura completa verrà esaminata l'unione del beneficio curato di S. Frodano nelle Masse di Siena alla prebenda di un canonicato della cattedrale, effettuata nel giugno del 1373 e registrata nel "liber extensorum" del notaio Pietro di Michele<sup>84</sup>. L'unione differiva dalla semplice collazione per il fatto di non essere *ad personam*, ma di incorporare un beneficio all'interno di un altro, in modo tale che il conferimento del primo comportasse automaticamente l'assunzione del secondo<sup>85</sup>. Essa incideva pertanto sulla condizione giuridica del beneficio e come tale doveva essere giustificata sulla base del criterio definito dell' "evidente utilità" della Chiesa, per la cui affermazione era necessario un procedimento amministrativo da effettuarsi, come detto, in forma giudiziaria. Il caso esaminato, di tipo accessorio, riguarda come si è detto l'unione della chiesa parrocchiale di S. Frodano nelle Masse di Siena con la prebenda canonica di Francesco di Guglielmo Malavolti, giustificata da un lato

<sup>84</sup> La prebenda era il beneficio collegato ad un canonicato i cui obblighi dovevano essere espletati personalmente dal canonico prebendato, a differenza di quelli legati al canonicato stesso che erano assolti collettivamente dal capitolo con le modalità sancite nelle costituzioni capitolarie, cfr. *L'Archivio diocesano di Pienza*, p. 21-22.

<sup>85</sup> La giurisprudenza considera tre tipi di unioni: la prima, detta estintiva o traslativa, in cui due chiese sono unite *ad invicem*, in modo tale da formarne una sola; la seconda, detta accessoria o *subiectiva*, considera una chiesa inferiore annessa ad una principale; nel terzo, detto *aeque principaliter*, entrambe le chiese mantengono la loro individualità ma sono congiunte nella persona del rettore, modo generalmente usato per le unioni di diocesi, cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Unio beneficiorum, § 2-5. Sulla esclusiva competenza dell'ordinario sulla materia, ad eccezione delle unioni alla mensa episcopale e a quella capitolare, cfr. *Clem.* 3. 4. 2.



con la scarsità della rendita della prebenda, incapace di garantire la condizione “onorifica” del canonico, e dall’altra con l’utilità della Chiesa, in questo caso desunta dal fatto che, data l’esiguità del reddito del beneficio curato, sarebbe stato estremamente improbabile trovare un rettore disposto a risiedervi ed esercitarvi la cura d’anime, cosa che il canonico si impegnò a fare attraverso un proprio vicario.

La *petitio*, presentata al vicario sedente al *bancum iuris* “pro tribunali”, è un documento autonomo inserito nel testo dell’*instrumentum*, come si è visto, secondo le modalità della pratica notarile del periodo (doc. 28). Anche in questo caso il vicario Giovanni da Fermo, pur agendo “pro tribunali”, non usò la sua autorità ordinaria ma agì sulla base di una delega apposita rilasciata dal vescovo Guglielmo Guasconi<sup>86</sup> per poter trattare la materia beneficiale. La fase successiva prevedeva l’escussione dei testimoni per poter verificare la sussistenza degli argomenti portati nella petizione (doc. 29), a cui segue l’atto di unione in forma diretta, l’unico di cui sia stato tirato l’esemplare “in mundum” su richiesta di Paolo di Domenico, successore del Malavolti nel canonicato (doc. 30); anche in questo caso chiude la pratica la presa di possesso del beneficio unito.

Spesso si manifestava l’esigenza opposta, cioè di suddividere un beneficio in più parti attraverso la creazione di canonicati, utilizzati per il sostentamento di chierici coadiutori nell’espletamento delle funzioni religiose; non veniva divisa la proprietà ma la rendita, ammettendo un altro chierico al godimento dei frutti del beneficio, e tale diritto di compartecipazione veniva a costituire un

<sup>86</sup> La sostituzione del vicario al vescovo è evidentemente dovuta alla assenza di quest’ultimo da Siena, come testimoniato dal fatto che il *notarius episcopi* della commissione (Egidio di Adeone da Cortona) non è senese; sulla figura del vescovo e sui suoi numerosi incarichi diplomatici per conto della Santa Sede cfr. SAMARITANI, *Guglielmo di Guascogna*, cfr. anche NARDI, *I vescovi di Siena*, pp. 173-174. È significativo che nel documento di unione della chiesa di S. Giacomo a Montesevoli con l’abbazia di poggio S. Donato, conservato nella versione “in mundum” nel Diplomatico dell’archivio vescovile (AASi, *Diplomatico*, 1379 lug. 5) l’atto sia preceduto dalla commissione ad hoc fatta dal vescovo Luca Bertini al vicario Niccolò dall’Aquila, cfr. doc. 69.

autonomo beneficio di patronato ecclesiastico dell'ente principale, privo però dei diritti che solitamente competevano ai canonici delle chiese collegiate<sup>87</sup>. Il capitolo VI delle Costituzioni sinodali (“Quod non recipiantur canonici absque speciali licentia episcopi”) limitò il ricorso a questo genere di pratiche vincolandolo al principio generico della “rationabili causa”<sup>88</sup>. Infatti, in occasione della creazione di un canonicato nella chiesa di S. Dalmazio nelle Masse nel settembre del 1366 (doc. 31), il vescovo Azzolino, dopo aver sostanzialmente accettato le giustificazioni fornite dal rettore nell'ambito della petizione, precisò che tale licenza non incideva sulla natura non collegiale del clero della chiesa; segue, rogato nello stesso giorno, il documento di conferma e l'investitura da parte del vescovo, nei modi usuali<sup>89</sup>. Come si vede alla base del provvedimento stava il principio di utilità e tuttavia le modalità del procedimento appaiono, seppure concettualmente distinte, estremamente semplificate e formalizzate in modo unitario nell'ambito di un unico *instrumentum* ed, in particolare, la fase della verifica del presupposto narrato, ridotta a una semplice accettazione da parte del vescovo, in modo tale da far somigliare il tutto più a un privilegio che a una licenza vera e propria nei modi sopra esaminati. Del resto anche la definizione della richiesta come “petitio et

<sup>87</sup> Manca, a quanto pare, una trattazione canonistica di queste figure ausiliarie, pur così diffuse in epoca medievale, restando la normazione del fenomeno legata alle legislazioni sinodali locali, cfr. LE BRAS, *Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale*, pp. 554-557. Sui diritti inerenti ai canonici delle chiese collegiate (“ius habendi sedem in choro ad canendum, vocem in capitolo, ius percipiendi distributiones quotidianas”) si veda FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. *Canonicatus*, I § 31-34.

<sup>88</sup> Il testo del capitolo recita: “Quia plebani priores et ecclesiarum rectores civitatis et diocesis senensis sepe maxime a clericis requiruntur ut in ecclesiis, quibus presunt, canonicos certos instituant, non absque grandi ecclesiarum gravamine, quibus preesse noscuntur, propter quod, ut magistra rerum experientia docuit, sepe presidentes prefati incurrunt odium sic petentium importune vel ecclesie quibus presunt sine rationabili causa opprimuntur, desiderantes his occurrere quantum humana nosse sinit fragilitas, hac constitutione perpetuo valitura sancserunt quod nullus plebanus, prior vel rector alicuius ecclesie civitatis vel diocesis nostre senensis audeat vel presumat clericum sive canonicum aliquem in ecclesiis quibus presunt instituere absque domini senensis episcopi licentia speciali”, cfr. RICCHIONI, *Le costituzioni del clero senese del 1336*, p. 126-127.

<sup>89</sup> Cfr. AASi 100, cc. 72v-73r.

supplicatio” suggerisce che nel caso in questione l’ambito di discrezionalità del vescovo sia stato assai ampio.

La stessa esigenza di verifica del principio di utilità era alla base della concessione delle licenze di alienazione di beni appartenenti ai benefici, con la significativa differenza che l’atto finale, essendo una vendita, non prevedeva la presenza dell’autorità ecclesiastica e, quindi, solo raramente si trova nei registri dei notai vescovili, non essendovi alcun legame istituzionale con la curia<sup>90</sup>. L’esempio citato (doc. 32), anch’esso tratto dal “*liber extensorum*” di Pietro di Michele e risalente al settembre del 1366, si articola in tre fasi tipiche della procedura giudiziaria ma prive di autonomia documentaria, perchè riunite in un unico documento, con un solo protocollo ed escatocollo: l’ “*instrumentum petitionis*”, che contiene al suo interno la trascrizione della petizione in forma diretta, l’escussione dei testimoni adibiti dal richiedente e la licenza vera e propria, preceduta dal giuramento *de calumpnia*, questa volta presentata in forma indiretta. Si tratta della vendita “*pro necessitate*” di due pezzi di terra appartenenti alla pieve di S.

<sup>90</sup> Il divieto di alienazione dei beni ecclesiastici senza giusta causa risale alla tarda latinità e, riconfermato da numerosi concili, è stato inserito nel *Decretum Gratiani*, in cui viene prevista la deroga da ottenersi con apposita licenza episcopale (D. XII, q. II, c. 51 “*presbiteri non vendant rem ecclesiae, ubi sunt constituti, nescientibus episcopis suis*”) e, successivamente, nelle *Decretali* (X.3.10.1-3 e X.3.13.1-12). Si segnala che tutta la materia è stata riconsiderata nella costituzione apostolica “*Ambitiosae*” di Paolo II del 1468 (*Extr. Comm.* 3.4.1). Sono oggetto di vendita, oltre agli immobili propriamente detti, le servitù reali, le rendite e i censi ed infine i beni destinati all’acquisto di immobili o alla costruzione delle chiese, cui si aggiungono i mobili preziosi, cfr. COULY, *Aliénation*, coll. 404-405. Il Ferraris enumera quattro cause che consentono l’alienazione, cioè 1) le necessità della chiesa, “*ubi aliter subveniri non potest, si ecclesia aere alieno sit gravata*”; 2) per acquistare un bene migliore; 3) “*pro pietate*” (per l’edificazione della chiesa, del cimitero, per elemosine in tempo di carestia, per il riscatto di prigionieri); 4) la scomodità, cioè “*si res alienanda plus incommoditas quam commoditas ecclesiae afferat, ut si multum distet, vel fructus non possit percipi sine magno dispendio*”, FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. *Alienatio* II, § 1-4. Prima della già citata costituzione “*Ambitiosae*” (1468), che rese obbligatorio l’intervento del Pontefice, era sufficiente il consenso del superiore, che, per concederlo, era tenuto a verificare la sussistenza della giusta causa; tale consenso consentiva la stipula del relativo contratto, di vendita o di permuta presso un qualunque notaio. Sul *modus operandi* del delegato apostolico si veda la costituzione dello stesso pontefice “*Cum in omnibus*” del 1465, il cui testo si trova in MONACELLI, *Formularium legale*, p. 271, cfr. anche FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. *Alienatio* II, § 8.

Martino in Grania che il rettore Domenico di Pietro sostiene di voler vendere per ricostruire gli edifici mezzadrili andati distrutti in occasione del passaggio delle truppe mercenarie di Anichino di Baumgarthen<sup>91</sup>, senza i quali gli è impossibile trovare un mezzadro; oltre a ciò egli indica gli elementi del contratto di vendita, cioè le confinazioni dei beni, il prezzo di vendita e soprattutto il nome dell'acquirente, in questo caso il figlio dell'altro notaio curiale Geri di Nello, e futuro notaio anch'egli, Giovanni, al momento rettore della chiesa di S. Stefano di Bucciano, che intende acquistare a nome proprio e privato e non per conto del suo beneficio; nella vendita (AASi 100, cc. 74v-75r), rogata nello stesso giorno nel palazzo episcopale e per questo conservata nel *liber extensorum*, il documento precedente viene segnalato con la formula "habita primo et obtenta licentia infrascripta facienda".

In certo senso analogo è il caso delle "licentie testandi", in quanto la facoltà di testare comportava la "laicizzazione", e quindi un mutamento di condizione giuridica, dei beni in questione<sup>92</sup>; tuttavia non si tratta per l'autorità ecclesiastica di permettere l'applicazione di una norma che, verificati i presupposti, rende esigibile il provvedimento in questione (come nel caso del principio dell'evidente utilità, che, una volta verificatane la sussistenza con testimonianze, costringeva il vescovo all'emanazione della licenza relativa), ma di consentire ad una richiesta "extra legem", con un atto volontario che assumeva la forma di privilegio. Dal punto di vista procedurale questo, come detto, consente una maggiore semplicità del dettato, in cui le fasi sono organicamente fuse in un unico documento. Nel caso preso in esame (doc. 33) la "supplicatio", che sostituisce la "petitio" delle altre licenze, ha la funzione di giustificare la richie-

<sup>91</sup> Sulla presenza delle truppe del condottiero tedesco nei dintorni di Siena nell'inverno del 1365-1366 cfr. GIORGI, *Il carteggio del Concistoro*, p. 262.

<sup>92</sup> In linea di principio veniva mantenuta la demarcazione tra beni propri e beni afferenti al beneficio, di cui il rettore aveva l'usufrutto ma non la proprietà: dei primi poteva disporre per testamento, mentre i secondi appartenevano al beneficio stesso, così come le rendite derivanti dal beneficio eccedenti al sostamento del rettore e i beni mobili da ciò derivati (cfr. X.3.26.12, intitolato "De propriis potest testari clericus; in aquisitis per ecclesiam, etiamsi sint mobilia, succedit ecclesia vel successor"). Lo "ius testandi", relativo pertanto a questo secondo tipo di beni, poteva essere concesso in deroga dal vescovo, e si configura sostanzialmente come licenza di alienazione di beni ecclesiastici.

sta attraverso considerazioni sull'origine (lo stile di vita parco e attivo del richiedente) e sulla destinazione dei beni (il desiderio di lasciarli per la dotazione delle femmine della famiglia ed altri usi "pii"), ma non dovendo ricorrere ad alcun principio di diritto non può indicare testimoni, dal momento che, come detto, la verità dei presupposti narrati non comporta necessariamente l'emanazione del provvedimento richiesto, né al vescovo è richiesta la motivazione per l'emanazione dell'atto, che si limita a ricordare il giudizio positivo della "pubblica fama" sulla persona del richiedente. Il risultato è un livello di formalizzazione essenziale, in cui sia il testo della supplica che della successiva licenza sono organicamente fusi nel dettato indiretto dell'*instrumentum*, e lasciano traccia della loro autonomia, quanto meno concettuale, nel plurale "Acta" dell'escatocollo.

Diversamente dalle licenze che, come visto, consentivano di modificare lo stato patrimoniale o la condizione giuridica dei benefici, le dispense riguardavano il superamento di una condizione personale ostativa per il richiedente. Ad esempio, la nascita illegittima precludeva il conseguimento degli ordini, per cui era necessario, per poterli conseguire, ottenere una apposita dispensa<sup>93</sup> (doc. 34); come si vede nel documento preso in esame il procedimento è avviato da una supplica presentata dal padre o, in sua mancanza, da

<sup>93</sup> L'impedimento canonico a ricevere gli ordini o ad esercitare "in sacris" si definisce "irregularitas", che può essere parziale o totale. L'irregolarità può essere *ex delicto* (comportano irregolarità ad esempio i reati di eresia, apostasia, omicidio, esercizio di funzioni sacre senza avere conseguito gli ordini, sodomia, omicidio volontario, procurato aborto etc.) o *ex defectu*, cioè contratta senza colpa. Il Ferraris distingue otto tipi di irregolarità *ex defectu*, cioè *defectu animae*, riguardante i dementi, gli ossessi, gli epilettici, ma anche gli illetterati e i convertiti in età adulta, *defectu corporis*, riguardante le deformità e le mutilazioni tali da generare "horrorem aliorum", *defectu lenitatis*, riferito ai giudici e notai che hanno irrorato pena di morte o mutilazione, *defectu natalium*, in cui sono compresi tutti i figli illegittimi (naturali, noti e spuri), *defectu sacramenti*, che riguarda essenzialmente l'aver contratto matrimonio, *defectu libertatis*, che riguarda i servi e coloro che esercitano un'attività amministrativa che li sottopone a revisione dei conti, *defectu legitime aetatis*, ed infine *defectu ex infamia*, che comprende sia quelli che si dice abbiano commesso un delitto enorme, sia quelli che, senza colpa, esercitano attività considerate infamanti (attori, musicisti, ma anche macellai, pulitori di cloache, conciatori di pelli). In particolare riguardo l'irregolarità *defectu natalium*, "pro minoribus ordinibus et beneficiis non habentibus annexam animarum curam potest episcopus cum illis dispensare", cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Irregularitas I, § 12.

un parente stretto (in questo caso lo zio), cui segue una valutazione delle qualità del soggetto, condotta autonomamente dal vescovo, ed infine la dispensa con l'indicazione dei limiti apposti, che significa che per giungere al sacerdozio era necessaria una nuova dispensa. In epoca più tarda la formalizzazione da parte dei notai curiali diventa ancora più sintetica (doc. 35). Del tutto simile appare la dispensa a chierico forestiero per poter ottenere benefici in diocesi, in deroga al divieto previsto dalle Costituzioni sinodali<sup>94</sup> (doc. 36). Dispense erano necessarie anche per ottenere benefici o per farsi ordinare in altra diocesi, e per contrarre matrimonio tra parenti e affini<sup>95</sup>.

Il terzo tipo di documenti sono le nomine, con cui il vescovo delegava *ad nutum* una funzione a qualcuno: trattandosi di manifestazioni della libera volontà del vescovo non erano il risultato di particolari procedure, ma più semplicemente frutto della formalizzazione necessaria per consentire al nominato l'esercizio della sua funzione. Il modo di registrazione ancora nella seconda metà del Trecento era rappresentato da un *instrumentum* in forme simili agli strumenti di procura; il documento preso in esame si riferisce alla delega della "potestas regiminis" al vicario Filippo Gualterotti da parte del vescovo Azzolino Malavolti nel 1363 (doc. 37).

Sono oggetto di nomina i funzionari di curia, ordinari o sostituti, come i vicari, anche laici, i procuratori dei poveri, i componenti della "familia" del vescovo, e tutti coloro che hanno bisogno di un riconoscimento vescovile per esercitare un incarico, come i vescovi sostituti (per l'esercizio dei pontificali) e gli economi, cioè coloro ai quali viene commessa l'amministrazione di un beneficio senza esserne stati canonicamente investiti<sup>96</sup>. Nei protocolli notari-

<sup>94</sup> Il divieto si riferisce ovviamente alle presentazioni fatte dai patroni: "Nullus clericus alterius diocesis eligatur aliquo modo vel forma vel etiam presentetur per patronos clericos vel laycos vel recipiatur ad aliquem prelaturam maiorem vel minorem in civitate vel diocesi senensi sine nostra licentia speciali", RICCHIONI, *Le costituzioni del vescovado senese*, c. 2.

<sup>95</sup> Cfr. *ibidem*, cap. 3, cap. 8, cap. 81.

<sup>96</sup> Ad esempio ASSi, *Notarile Antecosimiano* 223, c. 12v, 1399 gen. 22: "Anno Domini ab incarnatione millesimo CCCLXXXVIII, indictione XII, die XXII ianuarii. Actum Senis in episcopali palatio, coram Dominico Angeli de Grattis clerico domini senensis episcopi et Honofrio ser Angeli de Neapoli testibus.

li più tardi di questo tipo di documenti viene formalizzata una versione indiretta, di cui non è possibile sapere se la redazione “in mundum” assumesse la forma di *instrumentum* o meno, come si vede nel documento che contiene l’elezione del vicario feudale di Murlo avvenuta nel 1404 (doc. 38).

Strutturalmente affine è il decreto, in quanto espressione dell’autorità deliberativa, legislativa e giudiziaria del vescovo nei campi di intervento compresi nella sua giurisdizione<sup>97</sup>; tali documenti, essendo frutto della libera volontà del vescovo, non richiedono particolari *itinerata* e si trovano nei registri più tardi formalizzati in modo indiretto (doc. 39).

Nel caso in questione, riguardante l’abbigliamento dei cappellani del duomo e risalente al 1405, la presenza del rettore dell’Opera della cattedrale e dei suoi consiglieri non altera la struttura documentaria che si presenta come mera estrinsecazione della libera volontà vescovile (“deliberavit et decrevit”). Da segnalare la *rogatio* al notaio che appare generica e non legata all’*instrumentum* come di norma (“rogavit me notarium XXX confici publicum instrumentum”), forse per consentire una redazione *in mundum* (“extendere”) in forma di *littere*, come sarebbe più logico aspettarsi tenuto conto della materia.

#### d) I procedimenti giudiziari.

Come si è detto la formalizzazione degli atti giudiziari rap-

Reverendus in Christo pater et dominus dominus Franciscus Dei et apostolicæ Sedis gratia senensis episcopus, audito quod ecclesie de Suvignano et del Pino diocesis senensis carent gubernatore tam in spiritualibus quam temporalibus propter absentiam rectoris earum, idcirco commisit curam animarum et gubernationem rerum et bonorum tam spiritualium quam temporalium dictarum ecclesiarum et cuiuslibet earum honesto viro ser Antonio magistri Mariani de Ysernia et ipsum fiat ycomimum dictarum ecclesiarum et cuiuslibet earum ad sui beneplacitum dicti domini episcopi; qui ser Antonius dictam commissionem acceptavit et promisit et cetera”.

<sup>97</sup> La definizione generale è quella di atto seguito a deliberazione, naturalmente connesso ad una funzione giuspubblicistica. In diritto canonico tale termine si usa, riguardo alle competenze vescovili, per indicare, in materia amministrativa, i regolamenti particolari (come quello oggetto del doc. 39), in materia legislativa i precetti generali e in materia giudiziaria le decisioni che, come la pubblicazione dei termini o la *restitutio in integrum*, devono essere notificate agli interessati e che, in quanto atti dovuti, non sono oggetto di appello, cfr. NAZ, *Décret*, col. 1061.

presenta un corollario necessario dell'attività dei tribunali, variabile in relazione alla produzione di diverse tipologie archivistiche ma sostanzialmente costante riguardo alla procedura, basata, come noto, sul modello romano-canonico<sup>98</sup>.

Non interessa in questa sede entrare nel dettaglio delle tecniche procedurali, se non per evidenziare che le varie fasi - nel civile: "petitio", "assignatio terminum", "citatio", "litis contestatio", fino all'emanazione della sentenza; nel penale: accusa, "citatio", "litis contestatio" - sono soggette a forme di registrazione indiretta prive di particolari formalismi, che chiameremo "notizie", al contrario della sentenza che, come già visto, mantiene la forma diretta autoritativa<sup>99</sup>. La ragione di tale differenza va ricercata nella funzione del documento: i documenti dispositivi, che implicavano un qualche tipo di esecuzione, godevano solitamente di una forma estesa di registrazione; viceversa le fasi procedurali intermedie, come le citazioni e i referti dei nunzi, che dovevano lasciare traccia solo per consentire al giudice esecutore di verificare la correttezza della procedura effettuata<sup>100</sup>, erano segnalate in forma di "notizie" che, pur essendo estremamente sintetiche, erano anche complete, non essendo propedeutiche a una successiva redazione estesa<sup>101</sup>. Va comunque ricordato che nella maggior parte dei casi

<sup>98</sup> Per una analisi dettagliata della procedura, sia civile che criminale, si veda WERNZ, *Ius decretalium*, T. V, in particolare Sezioni II-V, e SALVIOLI, *Storia della procedura*, pp. 151-702. Una descrizione dei documenti prodotti nelle varie fasi dei procedimenti giudiziari in ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, pp. 273-394 ("Apparatus iudiciorum"), e, specificamente per il foro ecclesiastico, in IOHANN VON BOLOGNA, *Summa notariae*, in particolare pp. 620-697, corrispondenti al titolo IV ("De iudiciis").

<sup>99</sup> Cfr. *supra*, cap. I n. 73 e testo corrispondente; cfr. anche PADOA SCHIOPPA, *Note sulla giustizia ecclesiastica*, p. 300.

<sup>100</sup> Come verrà in seguito chiarito, l'esecuzione della sentenza è un procedimento autonomo il cui responsabile può non essere il giudice che ha emanato la sentenza: l'attore che ha riportato sentenza favorevole deve recarsi presso il giudice che ha competenze sui beni da gravarsi (o sulla persona) e, esibita la sentenza, ne chiede l'esecuzione. Il giudice convoca la controparte e avvia il procedimento che può concludersi con un rifiuto: la contestazione della sentenza da parte del convenuto non può ovviamente riguardare il merito ma solo la forma, ed è per questo motivo che vengono memorizzate le fasi procedurali, cfr. *infra*, cap. IV.1.a.

<sup>101</sup> Tali registrazioni si differenziano dalle minute, in quanto sono successive alla redazione del documento, ad esempio la citazione, o sono documenti in sé completi, come i referti dei nunzi; d'altro canto e per lo stesso motivo non possono



veniva adottata la procedura sommaria, che consentiva di giungere all'esecuzione senza procedere alla "litis contestatio" e alle altre formalità giuridiche<sup>102</sup>.

L'intestazione del registro forniva gli elementi necessari per identificare il tribunale e, quindi, il giudice, nonché il tipo di atti registrati, come nel caso proposto, relativo all'intestazione del registro giudiziario di Geri di Nello (doc. 40). Pur avendo rogato ininterrottamente per lo stesso vicario, il notaio ha descritto le modificazioni intervenute nella natura dell'incarico, cioè le diverse autorità deleganti (il vescovo Donusdeo, il Capitolo, il vescovo Azzolino), sottolineando in tal modo il suo rapporto col titolare della "dignitas"<sup>103</sup>.

Un esempio di procedura ordinaria civile si ritrova nel già citato processo intentato da Moncino (Simoncino) di Ugo di Manente contro sua madre Mita nel 1312 di fronte al vicario vescovile Giovanni, pievano di Murlo, di mano del notaio di curia Bernardino Buttrigi detto Dino, cui una mano successiva, presumibilmente legata all'utilizzo che del processo venne fatto nel corso dei decenni successivi in altri procedimenti, ha aggiunto in margine l'indicazione delle varie fasi<sup>104</sup>. La causa si aprì con la presenta-

essere assimilate agli "akten" della tradizione diplomatica germanica che, secondo la definizione datane da Perrella nel glossario in appendice all'Archivistica di Brenneke, sono "scritture di preparazione o corredo ai documenti veri e propri (Urkunden), ai quali si contrappongono e di cui non hanno pienamente la forma e il carattere", cfr. BRENNKE, *Archivistica*, p. 581. Cfr. anche *infra*, cap. III. 2. b.

<sup>102</sup> A partire dalla pubblicazione della decretale *Saepe* (Clem.5.11.2) da parte del pontefice Innocenzo III nel 1306, tale procedura semplificata e priva di formalità, definita perciò "sine strepitu et figura iudicii", divenne normale nei tribunali ecclesiastici: al fine di limitare il costo e la durata delle cause fu consentito al giudice di iniziare la causa senza che vi fosse stata presentazione del *libellum*, sostituito da una *petitio* verbale, di procedere senza *litis contestatio*, ammettendo solamente la citazione, il giuramento di calunnia, le posizioni funzionali al raggiungimento della verità e gli interrogatori, purchè entro termini brevi e definitivi, cfr. SALVIOLI, *Storia della procedura*, pp. 331-334.

<sup>103</sup> Montorzi definisce il notaio-attuario al seguito del giusdicente laico "un libero professionista che ha locato le sue opere non a un popolo, ma solo al rettore di esso, il quale gestisce in conto proprio la competenza riconosciutagli ad organizzare la sua *équipe* di giustizia"; lo stesso discorso vale per i notai giudiziari ecclesiastici, cfr. MONTORZI, *Il notaio di tribunale*, p. 14.

<sup>104</sup> ASSi, *Ospedale* 64, n. 14, 1312 mag. 23-nov.14.

zione del libello, ossia il documento scritto nel quale il querelante esponeva l'oggetto della richiesta, poi sostituita dalla presentazione orale della stessa ("petitio") tipica dei procedimenti sommari (doc. 41); ricevuto il libello, il vicario avviò la procedura incaricando il nunzio di citare la convenuta (doc. 42). Di solito la citazione era intimata per tre volte, anche se uno dei termini poteva essere dichiarato perentorio, determinando in tal modo, in caso di mancata comparizione, l'immediata dichiarazione di contumacia<sup>105</sup>. La causa continuò con la costituzione del procuratore di Mita Conte di Ugo, fratello del querelante che, esibito lo strumento di procura di mano del notaio Simone di Gualtieri, indicò il domicilio cui inviare le future citazioni (doc. 43), seguito da una nuova citazione ad istanza di Moncino, questa volta direttamente al procuratore di Mita, perché esibisse lo strumento di procura in modo tale da consentire alla parte avversa di farne copia e di acquisire a sua volta copia del libello. Espletate queste formalità il vicario citò entrambe le parti "ad procedendum" per il 7 giugno. Seguirono una serie di eccezioni procedurali, la principale delle quali verteva sulla incompetenza del giudice ecclesiastico (doc. 44); ricevuto dal vicario al termine del pomeriggio, Moncino presentò oralmente le sue controdeduzioni (doc. 45).

La questione verteva sulla qualità ecclesiastica della persona di Mita, oblata francescana che in quanto tale non aveva pronunciato i voti, dal momento che, come noto, la giurisdizione ecclesiastica si esercitava, *ratione persone*, solo sugli ecclesiastici. La questione poté risolversi solo il 19 agosto con l'accettazione da parte di Conte del giudice ecclesiastico e solo il 21 agosto il procedimento poté entrare nel merito con la "litis contestatio", cioè con l'apertura formale del processo, preceduta dalla "responsio" scritta del convenuto in cui si contestavano gli assunti invocati nel "libellum" (doc. 46); il passo successivo fu il giuramento *de*

<sup>105</sup> La contumacia era di per sé una violazione di legge ("contumacia generatim in iudicio canonico dicitur omnis inobedientia commissa erga iudicem ecclesiasticum legitime iubentem", cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, t. V, p. I, pp. 416-417), e come tale punita solitamente con la scomunica, e d'altro canto, ai fini processuali era considerata una presunzione di colpevolezza che privava della facoltà di interporre appello; cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. V, P. I, p. 420.

*calumpnia*, cui erano tenuti sia l'attore che il convenuto, per il quale il vicario fissò il termine al 26 agosto, decorso il quale e non essendosi presentati né Mita né il suo procuratore, venne emanata la dichiarazione di contumacia (doc. 47).

Dopo la dichiarazione di contumacia il procuratore Conte presentò al vicario un'eccezione verbale (c. 4r) nella quale dichiarava che la convenuta non aveva più i beni contestati, poiché ne era in possesso l'ospedale di S. Maria della Scala. La contumacia di Mita alle numerose citazioni produsse una prima dichiarazione (c. 4v), a seguito della quale il 6 settembre il vicario pronunciò la sentenza interlocutoria (*primum decretum*) contenente la "restitutio in integrum" e la procura al nunzio per poter effettuare l'immissione nel possesso dei beni contestati<sup>106</sup> (doc. 48). Il documento successivo non contiene lo strumento della presa di possesso ma la relazione del nunzio che certifica l'esecuzione del mandato affidatogli (doc. 49); segue la sentenza di scomunica contro Mita per effetto della dichiarazione di contumacia (doc. 50).

La causa sarebbe terminata in questo modo, se Mita non avesse deciso dopo alcuni mesi di recedere dalla contumacia col pagamento della multa corrispondente (*purgatio contumacie*) e di proseguire la lite nominando un nuovo procuratore nella persona del notaio Mino di Alberto, che, insieme allo stesso Moncino, giurò *de calumpnia* il 29 maggio, cui seguirono, dopo l'assegnazione del termine di dieci giorni da parte del vicario, le *positiones* dell'attore (doc. 51).

Il vicario dette quindi termine alla parte avversa *ad respondendum* alle posizioni, fissando un termine perentorio per il giovedì successivo, giorno nel quale Mita comparve per chiedere una proroga per il giorno successivo. Dunque il primo di giugno Moncino si presentò al nuovo vicario, il domenicano Niccolò Griffoli, accusando di contumacia la convenuta. Il Griffoli, constatata l'assenza di Mita, la dichiarò contumace e, di conseguenza, dichiarò le *positiones* dell'attore per confessate. Il processo si chiude con la sottoscrizione del notaio Bernardino Buttrigi "notarius et nunc scriba et officialis dicte curie episcopalis senensis".

<sup>106</sup> "Contumax propter suam inobedientiam (...) pati debet immissionem actoris in bona sua, ex primo decreto custodiae causae, atque secundo decreto in veram possessionem", WERNZ, *Ius decretalium*, T. V, P. I, p. 420.

Gli atti che seguono sono relativi alla pubblicazione della sentenza: il 13 settembre su richiesta di Moncino il vicario emanò la citazione contro Mita *ad sententiam audiendam* (c. 6v). Segue il testo della sentenza definitiva in forma diretta, avente per testimoni alcuni dei notai curiali più attivi, come Tello di Duccio, Mino di Alberto e soprattutto Farolfo di Orlando detto Babbo, qui semplicemente definiti notai, seguito dalla sottoscrizione notarile di Bernardino Buttrigi “imperiali auctoritate notarius et nunc scriba et officialis dicte curie episcopalis” (doc. 52). Riguardo all’aspetto formale della sentenza si può osservare che, la forma diretta e autoritativa della stessa (Nos XXX vicarius ... visis etc., auditis etc., ... Christi nomine invocato, sententiamus, condempnamus / absolvimus etc.), tuttavia non collimante con analoghe forme documentarie dirette, come le *littere*<sup>107</sup>, convive con forme tipiche dell’*instrumentum* nell’escatocollo, che presenta un evidente carattere probatorio (data, lata et pronumptiata fuit dictam sententiam per XXX sedentem pro tribunali ad bancum iuris, coram etc. testibus rogatis), cui fa seguito la *completio* notarile<sup>108</sup>.

Da notare che al dispositivo non fa seguito alcuna motivazione, che del resto non era obbligatoria<sup>109</sup>, né si conoscono le allegazioni dei giurisperiti delle parti: tecnicamente il processo si chiudeva dunque con la sentenza definitiva, per la cui esecuzione era tuttavia necessario avviare un nuovo procedimento che in questo caso, trattandosi di pergamena a quaderno, è stato formalizzato di seguito, ma nel caso di registrazione su libro, consisteva in un

<sup>107</sup> È ragionevole ipotizzare una derivazione da forme documentarie arcaiche, come i privilegi, usate però anche per esprimere deliberati giudiziari, sul fenomeno cfr. BARONI, *La documentazione arcivescovile*, p. 309.

<sup>108</sup> Così anche in Giovanni da Bologna (cfr. IOHANN VON BOLOGNA, *Summa notariae*, p. 684), che sottolinea la preminenza che il notaio deve garantire al giudice in occasione della redazione della sentenza (“In sententia, sive interlocutoria sive diffinitiva sit, sive arbitrium sive laudum, semper loqui debet notarius, id est formare sententiam, in personam iudicis vel arbitri qui sententiam debet ferre, *ivi*, p. 682). Più che di una forma ibrida tra l’*instrumentum* e le *littere*, parrebbe trattarsi di un terzo genere, tenuto anche conto della durata nel tempo di tale forma, utilizzata per tutta l’età moderna.

<sup>109</sup> La facoltà per il giudice di non motivare la sentenza è sancita dalla decretale *Sicut nobis* (X.2.27.16), su tutta la questione cfr. MANCUSO, *Exprimere causam in sententia*, pp. 135-138.

nuovo processo<sup>110</sup>; anche l'esecuzione si apriva con la petizione e proseguiva con le citazioni e la dichiarazione di contumacia (doc. 53). Il procedimento si chiude con il decreto di esecuzione, che contiene il mandato al nunzio per compiere gli atti necessari per l'immissione nel possesso a titolo definitivo dei beni oggetto della causa (doc. 54) e col referto del nunzio che testimonia l'avvenuta immissione, il cui strumento peraltro non viene formalizzato negli atti (doc. 55).

L'elaborazione del processo inquisitorio rappresenta uno dei risultati più rilevanti del diritto canonico: l'adozione del procedimento d'ufficio per una vasta gamma di reati semplificava la procedura rispetto al modello processuale civile romano che ne era alla base, e allo stesso tempo garantiva il proseguimento del processo anche senza la collaborazione del querelante: per procedere era infatti sufficiente che il giudice avesse avuto notizia del reato, cosa che poteva accadere per accusa, per denuncia, per pubblica fama o per flagranza di reato<sup>111</sup>. Tale facoltà, assimilata dalla teoria giuridica all'*imperium* derivava al vescovo dalla *potestas corrigendi et puniendi*; benché non faccia parte della giurisdizione ordinaria del vicario è probabile che gli venisse normalmente delegata<sup>112</sup>, come nel caso preso in esame in cui l'inquisizione è stata formata sulla base della denuncia degli ufficiali e della pubblica fama, malgrado il reato sia stato scoperto in flagranza: nel mese di aprile del 1351 il pievano di Crevole Cione di Giannello venne sorpreso nella cella di una serva del monastero di S. Giusto a San Casciano “nudis carnibus iacendo” dalla badessa del monastero che, non essendo un ufficiale della curia deputato “ad denuntiandum”, poté incarce-

<sup>110</sup> Bisogna infatti tenere conto del fatto che il tribunale competente per l'esecuzione poteva essere, e spesso lo era realmente, diverso da quello che aveva emanato la sentenza, dal momento che la competenza dipendeva dalla localizzazione dei beni da gravarsi o dalla residenza e condizione giuridica del reo.

<sup>111</sup> Cfr. SALVIOLI, *Storia della procedura*, p. 360.

<sup>112</sup> La “potestas corrigendi” è concettualmente distinta dalla “potestas iudicandi”, anche se di fatto è normale che venissero entrambe affidate al vicario, cfr. *supra*, cap. I n. 40 e testo corrispondente; per una patente vicariale della fine del XIII secolo, comprendente tra le funzioni delegate la facoltà “de excessibus inquirendi, puniendi, corrigendi, excommunicationis, inderdicti, suspencionis et privacionis sententiam proferendi” cfr. FISSORE, *Iacobus Sarrachus*, p. 379.

rare la serva, in quanto soggetta alla sua giurisdizione, ma non ebbe modo di emanare alcun provvedimento a carico del pievano. Il 29 giugno venne formato il processo, avanti al vicario Filippo Gualterotti sotto il rogito del notaio Geri di Nello. All'inquisizione, basata sulla "publica fama precedente" e sulla denuncia dell'ufficiale, che contiene la narrazione dei fatti, segue la dichiarazione di apertura del processo che vale come "litis contestatio", seguita dalla "responsio" dell'inquisito (doc. 56); il fatto che il pievano non si fosse riconosciuto reo confesso costrinse il vicario a seguire integralmente l'*ordo iudiciarius*, che prevedeva la fissazione dei termini per la produzione degli atti di difesa e dei relativi testimoni. La presenza del pievano, confinato nel palazzo episcopale e presumibilmente in stato d'arresto, rese superflua la rituale citazione (doc. 57). Il giorno precedente all'apertura del processo il reo aveva dovuto prestare mallevadoria per il rispetto delle decisioni del giudice e per il pagamento dell'eventuale condanna (doc. 58); il documento relativo venne trascritto successivamente in uno spazio appositamente predisposto.

Il processo proseguì il 6 agosto con la citazione dei testimoni e la trasmissione dell'elenco all'accusato: il vicario, tuttavia, "volens parare laboribus et expensis ipsorum testium", tutti residenti a San Casciano, incaricò il notaio dell'esame, costituendolo suo commissario; per tale ragione, Geri di Nello in funzione di giudice delegato ritenne opportuno nominare alla presenza di testimoni, tra i quali Ghino di Forese, un altro notaio per la redazione delle escussioni (doc. 59); segue il referto del nunzio nelle forme solite (doc. 60).

Gli atti compiuti da Geri di Nello in qualità di giudice delegato e redatti dal notaio Francesco di ser Vanni, pur essendo stati sicuramente verbalizzati, non furono trascritti nel registro, ad eccezione del giuramento *de veritate dicenda* reso dalla badessa Agnese e dalla conversa Manta di Bindo e, collettivamente, dagli altri testimoni (doc. 61): è probabile che, confermando l'accusa ed essendo tutte le testimonianze sostanzialmente concordi, la trascrizione integrale delle escussioni sia stata ritenuta pleonastica. Il 27 agosto il nunzio riferì al vicario che l'esame dei testi era stato compiuto secondo il mandato (doc. 62).

Il processo proseguì con la lettura pubblica delle testimo-

nianze, la contestuale assegnazione dei termini per la difesa e la consegna, su richiesta dell'imputato, della copia delle escussioni (doc. 63). Trascorso il periodo di tre settimane concesso per la difesa senza che l'imputato avesse presentato controdeduzioni o testimonianze a favore, si potè giungere a sentenza, che tuttavia fu pronunciata solo dopo diversi mesi, preceduta dalla citazione "ad sententiam audiendam" (doc. 64).

La sentenza di condanna, emanata dal vicario il 3 luglio 1352 in forma diretta e alla presenza di testimoni, tra cui Ghino di Forese e Antonio di Pietro, questa volta definiti notai e ufficiali di curia<sup>113</sup>, ripercorre tutte le fasi del processo e si conclude con la comminazione della pena pecuniaria di 100 lire, come previsto nelle costituzioni sinodali (doc. 65).

### *3. I notai al servizio della Chiesa e lo sviluppo della curia.*

Lo strumento più idoneo per indagare il punto nodale dei rapporti tra i vescovi e i notai consiste certamente nell'analisi dei "libri dei titoli", nei quali, come visto, sono registrati i dati fondamentali dei documenti esibiti dai rettori delle chiese, fissando in tal modo la situazione dei documenti validi in quel determinato momento. Data la particolare natura dei "libri dei titoli" è ovvio che le considerazioni che se ne possono trarre riguardano esclusivamente il settore della produzione documentaria collegato alla gestione dei benefici che, d'altro canto, rappresentava una parte consistente, se non maggioritaria, dell'intera attività amministrativa episcopale; la rappresentatività del campione, malgrado il fatto che sia estremamente limitato dal punto di vista quantitativo, specie per i periodi più lontani dalla data di redazione dei registri stessi e tanto più se si tiene conto della notevole frequenza dei cambi di rettore dei benefici, è garantita dalla sua casualità che rende estremamente improbabile che un notaio, attivo per il vescovo in modo significativo, possa essere stato completamente ignorato.

Il primo registro, come si è visto, risale ai primi mesi del 1318,

<sup>113</sup> Fatto che verosimilmente sta a significare che tali notai erano impegnati nella redazione di altre cause in corso, e che quindi, essendo presenti al "bancum iuris", erano stati utilizzati come testimoni.

agli esordi dell'episcopato di Donusdeo Malavolti: la situazione documentaria descritta si riferisce dunque agli ultimi decenni del XIII secolo e ai primi diciassette anni del XIV, un periodo per il quale la perdita quasi totale della documentazione notarile coeva impedisce ulteriori controlli e verifiche. In primo luogo bisogna ricordare che nel periodo preso in considerazione solo una parte delle collazioni veniva effettuata dal vescovo: da un lato infatti erano ancora operanti nel contado i diritti di istituzione delle chiese matrici, per cui i pievani non si limitavano a presentare i rettori delle chiese del pievanato ma li confermavano nell'incarico e, dall'altro, non erano infrequenti le intromissioni dei legati apostolici, alcuni dei quali, come il cardinale Napoleone Orsini, riuscirono a collazionare numerose chiese e canonicati<sup>114</sup>. I documenti di emanazione vescovile riguardanti il settore beneficiale citati nel registro sono in tutto 82, 48 dei quali sono collazioni, 28 conferme, 3 economati e una unione, mentre i notai utilizzati sono 27, numero estremamente elevato se confrontato con il periodo successivo. Di un certo interesse è anche la ripartizione dei notai per vescovo: prendendo in esame gli ultimi due prima di Donusdeo, e cioè Rinaldo Malavolti (1282-1307) e Ruggero da Casole (1307-1316), per i quali esiste un numero significativo di citazioni di documenti (45 e 23), si può notare che durante l'episcopato di Rinaldo sono stati utilizzati ben 17 notai per 45 documenti, mentre nel periodo di Ruggero 8 notai per 23 documenti.

La distribuzione per notaio non è tuttavia uniforme; dei 45 documenti del periodo del vescovo Rinaldo, 21 furono rogati dal notaio Farolfo di Orlando detto Babbo, 6 dal notaio Pipino di Nuccio da Sovicille<sup>115</sup>, mentre gli altri notai compaiono per una o due volte. La spiegazione può essere trovata nell'ipotesi che,

<sup>114</sup> Sulla facoltà dei cardinali legati a latere di collazionare benefici si veda MOLLAT, *Bénéfices ecclésiastiques*, col. 419, che ricorda "pouvaient conférer, sans concession spéciale, des bénéfices, même contre le gré des patrons ecclésiastiques (...) ainsi que les dignités dont les titulaires occupaient le premier rang après l'évêque dans les églises titulaires"; cfr. anche X.1.30.6, e VI.1.15.4.

<sup>115</sup> Notaio che risulta particolarmente attivo col vescovo Rinaldo, per il quale rogò gli statuti criminali del 1297 (cfr. ZDEKAUER, *Statuti criminali*, p. 256) e i registri delle decime papali degli anni 1301-1303, di cui lo stesso vescovo era collettore generale (cfr. GIUSTI, GUIDI, *Rationes decimarum* II, ad indicem).



dovendolo pagare, fossero i rettori ad avere la facoltà di scegliersi il notaio, ma che spesso, quando non accompagnati dal loro notaio di fiducia, utilizzassero il notaio che trovavano presso il palazzo vescovile: è ragionevole pensare che costui fosse un notaio che, per così dire, svolgeva la sua attività professionale *in loco* e che veniva ordinariamente utilizzato dal vescovo stesso o dal vicario per la redazione di documenti; nell'atto di rogare per il tribunale era il "notarius et scriba domini episcopi et eius curie", e tuttavia, come visto, le modalità di registrazione non dovevano differire sensibilmente da quelle per la redazione della documentazione non giudiziaria basate essenzialmente sull'uso del protocollo di imbreviature<sup>116</sup>; per le caratteristiche di vicinanza e di collegamento con la curia definiremo tali notai come curiali, anche quando non direttamente impegnati nella redazione di atti giudiziari.

È evidente che gli studi notarili dovevano essere almeno due, dal momento che per le necessità ordinarie, tra sessioni giudiziarie e documentazione vescovile, come editti, licenze ed altro, si rendeva necessaria la presenza quotidiana di un notaio, ed è impensabile che il vescovo fosse costretto a cercarne uno a caso disponibile sulla piazza. Resta da stabilire fino a che punto, in assenza di una qualsiasi forma di coordinamento istituzionale, le "botteghe" notarili operassero in modo completamente autonomo e parallelo.

Diversa è la situazione per quanto concerne le ordinazioni che, come visto, compaiono nella seconda parte del registro. In questo caso la presenza costante di vescovi provenienti da diocesi vicine, che evidentemente surrogavano l'ordinario assente o indisponibile, complica la ricerca di un denominatore nella scelta del notaio, in quanto alcuni di questi vescovi, come ad esempio Filippo di Fiesole, utilizzavano per il rogito delle ordinazioni un proprio notaio di fiducia (come Opizo di Pipino da Pistoia, Martino di Pietro da S. Illaro o Giovanni di Ranieri da S. Leonino). Per quan-

<sup>116</sup> Va ricordato che l'incarico di attuario delle cause non era esclusivo, ma riguardava la singola causa commessa, e che quindi diversi notai potevano essere contemporaneamente occupati nella redazione di atti giudiziari, come testimoniato dal doc. 65, in cui sia l'estensore del documento, cioè il notaio Geri di Nello, che due dei testimoni, Ghino di Forese e Antonio di Pietro, sono definiti notai e ufficiali di curia, cfr. *supra*, cap. II n. 113.

to concerne i vescovi senesi possiamo notare come nei 7 documenti sicuramente attribuibili<sup>117</sup> al vescovo Rinaldo sono stati utilizzati 4 notai, cioè Guido di Nino per quattro documenti, Accursio di Sigeri, Farolfo di Orlando e Pipino di Nuccio per una volta soltanto, mentre il vescovo Ruggero ha utilizzato, nelle due ordinazioni sicuramente attribuibili, Bernardino di Buttrigi e Tello di Duccio; va comunque rilevato che anche nei casi, assai frequenti, in cui il nome del vescovo non è specificato vi è una significativa presenza degli stessi notai. A differenza delle collazioni infatti le ordinazioni erano gratuite<sup>118</sup> e quindi il costo della formalizzazione era a carico del vescovo che aveva perciò facoltà di scegliere il notaio.

Non abbiamo dati confrontabili per il periodo dell'episcopato di Donusdeo Malavolti, agli esordi del quale sappiamo tuttavia risalire le prime attestazioni certe di una produzione documentaria su registro di proprietà ecclesiastica, se si eccettuano le indicazioni relative ai libri di decreti e costituzioni<sup>119</sup>. Purtroppo per quanto riguarda la produzione giudiziaria il fatto di non poter disporre dei primi registri trecenteschi e l'impossibilità materiale di esaminare analiticamente tutta la documentazione conservata nei vari fondi diplomatici induce ad utilizzare come "exemplum" le copie di atti processuali conservate nell'archivio dell'ospedale di S. Maria della Scala, dalle quali tuttavia risulta come il primo registro contenente la materia giudiziaria di pertinenza vicariale, definito come "liber curie", risalisse anch'esso agli inizi dell'episcopato di Donusdeo Malavolti e scritto "per maiorem partem ser Farulfi vocati ser Babbo olim ser Farolfi olim notarii et officialis domini senensis episcopi prelibati et eius curie", dove, come detto, l'"olim" si riferisce all'incarico e non alla persona, poiché al momento dell'autenticazione (1323) il notaio era ancora attivo presso il vescovo<sup>120</sup>.

<sup>117</sup> Il problema è che nella gran parte dei casi non viene specificato il nome del vescovo (ordinatum per dominum senensem episcopum, manu etc.)


<sup>118</sup> La gratuità del conferimento degli ordini venne ribadita nel Decretum Gratiani (C.I, q. 2. c.4): "Sicut episcopum non decet manum, quam imponit, vendere, ita minister vel notarius non debet in ordinatione eius vocem suam vel calumiam venundare", confermato in *Conc. Trid.*, sess. XXI, *de ref.* c. 1; è ragionevole pensare che tale gratuità non si estendesse agli esemplari *in mundum*.

<sup>119</sup> Cfr. *supra*, cap. II. 2. b.

<sup>120</sup> Cfr. *supra*, cap. I n. 79.


È inoltre probabile che nel corso di tale lungo episcopato si sia verificata un'evoluzione del sistema di scelta dei notai, almeno a giudicare dall'analisi dei dati riferibili al periodo del suo successore Azzolino, che, per quanto quantitativamente scarsi, presentano una situazione profondamente mutata rispetto agli episcopati di Rinaldo e Ruggero.

#### Notai del vescovo Azzolino (1351-1371)



Sui 10 documenti citati nei libri dei titoli successivi al 1392 e sicuramente emanati dal vescovo Azzolino o, in due casi, dal suo vicario Filippo Gualterotti compaiono soltanto tre notai, due dei quali, Ghino di Forese e Pietro di Michele furono verosimilmente legati tra loro dal fatto di afferire alla stessa bottega<sup>121</sup>, come si evince dalla ripartizione dei documenti per notaio durante l'episcopato di Guglielmo di Guascogna, in cui gli unici citati sono per l'appunto, Giovanni di Geri, in sostituzione del padre, e Pietro di Michele.

<sup>121</sup> Ghino di Forese compare per la prima volta nel libro dei titoli dei 1318, come notaio di una ordinazione effettuata dal vescovo Rinaldo, ma in modo continuo come redattore delle collazioni del vescovo Donusdeo, di cui, come visto, fu da subito ufficiale e notaio di curia; successivamente venne incaricato dallo stesso vescovo della redazione di atti fondamentali, come le "Costituzioni per la curia" del 1330 (AASi 2, cc. 20r-24r) e delle Costituzioni sinodali del 1336 (AASi 1 e 2). Al 1356 risale l'immatricolazione di Pietro di Michele da Casole (esamitato da Geri di Nello) (ASSi, *Arti* 2, c. 50v, 1356 nov. 19) e due anni dopo Ghino di Forese risulta già defunto (ASSi, *Collegio Notarile* 22, c. 78v, 1358 feb. 22).

**Notai del vescovo Guglielmo (1371-1377)**

Nel 1373 infatti morì Geri di Nello<sup>122</sup>, che già dal 1366 aveva fatto immatricolare il figlio Giovanni, precedentemente avviato alla carriera ecclesiastica<sup>123</sup>, e l'anno successivo Pietro di Michele da Casole aveva presentato per l'immatricolazione Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli, che gli succederà nella bottega<sup>124</sup>. Il fatto centrale è che, come visto, era stata nel frattempo sottratta ai rettori la possibilità di servirsi di propri notai e quindi venivano costretti ad utilizzare notai attivi presso il palazzo vescovile: un primo elemento di razionalizzazione della produzione documentaria che tuttavia, come vedremo, non era affatto sufficiente a garantire efficienza al sistema.


<sup>122</sup> Cfr. ASSi, *Collegio Notarile* 22, c. 113r, 1373 ott. 5; fra i notai abilitati alla redazione di copie delle imbreviature figura Pietro di Michele.

<sup>123</sup> L'immatricolazione risale al 4 marzo 1366 (ASSi, *Arti* 2, c. 78r). Lo stato ecclesiastico di Giovanni di Geri, pievano di S. Martino in Grania e poi di Fogliano, è attestato nelle collazioni rogate da Pietro di Michele (AASi 100, cc. 10v e sgg., dal 1363 ago. 1). È probabile che in occasione dell'immatricolazione nell'arte dei Notai abbia rinunciato all'abito ecclesiastico, dal momento che non risultano per il periodo successivo attestazioni in tal senso e che nel 1404 risulta sposato in un documento che fornisce un quadro interessante delle relazioni familiari (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 224, c. 136r, 1404 lug. 13): si tratta infatti di una procura di Ludovica di ser Giovanni di Giovanni, figlia di un importante notaio trecentesco, moglie di Giovanni di Geri, e di sua sorella Orsina, moglie di Niccolò di Nastoccio Saracini in favore di Antonio di Geri, il fratello di Giovanni causidico e "giurisperito", frequentemente presente nei registri dei notai al servizio della Chiesa. Si segnala che Vinciguerra di Nastoccio Saracini era dal 1383 canonico e rettore della chiesa di S. Giorgio (AASi 3395, c. 111v).

<sup>124</sup> Cfr. ASSi, *Arti* 2, c. 79v, 1367 gen. 27.

Durante il breve episcopato di Luca Bertini si verificò un aumento del numero dei notai impiegati, due dei quali non erano senesi, e quindi possiamo presumere giunti al seguito del prelado, e anche per gli altri due, uno dei quali, Giacomo di Ciolo, era un ecclesiastico immatricolatosi nel 1369<sup>125</sup> e attivo in curia perlomeno dal 1372, seppure non nel settore beneficiale<sup>126</sup>, non possiamo che supporre che avessero una qualche forma di relazione col vescovo, che era di origine senese.

### Notai del vescovo Luca (1377-1384)



Durante l'episcopato di Francesco Mormille, dopo l'uscita di scena di Pietro di Michele (morto nel 1394<sup>127</sup>) e prima dell'arrivo da Pisa di Antonio da Calci nel 1405<sup>128</sup>, la quasi totalità degli atti legati alla gestione del settore beneficiale furono prodotti da Giovanni di Geri.


<sup>125</sup> Cfr. ASSi, *Arti 2*, c. 84r, 1369 ago. 16.

<sup>126</sup> Cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano 208* e Tabella 1. A parte le indicazioni contenute nei libri dei titoli, l'unica attestazione di un intervento, seppure indiretto, di questo notaio nel settore beneficiale è nella pergamena contenente l'unione della chiesa di S. Giacomo a Monteselvoli con l'abbazia di Poggio S. Donato, conservato nel Diplomatico dell'archivio vescovile (AASi, *Diplomatico*, 1379 lug. 5). È altresì probabile che questo sia dovuto alla perdita degli altri protocolli notarili di questo notaio.

<sup>127</sup> Cfr. ASSi, *Collegio Notarile 22*, c. 166v, 1395 feb. 27.

<sup>128</sup> Il primo documento di Antonio da Calci di cui sia restata traccia è una collazione del vescovo Francesco riguardante la chiesa di S. Stefano a Cerreto in favore di Mariano di Bartolomeo del maggio 1405, citata nel libro dei titoli del 1408.

## Collazioni del vescovo Francesco



Sappiamo tuttavia che Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli, attivo in curia dal 1388<sup>129</sup>, era un notaio normalmente impiegato, anche se la presenza di collazioni nei suoi registri appare sostanzialmente sporadica<sup>130</sup>. Illuminante sotto questo riguardo ci pare la conservazione del suo registro contenente materiale giudiziario<sup>131</sup>, che farebbe propendere per l'ipotesi che si sia verificata nell'ultimo scorcio del XIV secolo una progressiva specializzazione dei settori d'intervento dei notai, o meglio delle botteghe dei notai, con prevalenza del settore beneficiale per Giovanni di Geri e di quello giudiziario per Bartolomeo di Giacomo, restando come ovvio un residuo intervento nei settori di competenza altrui, ad esempio nel caso delle non infrequenti vacanze dovute ai vari impegni cui i notai dovevano sottoporsi al servizio della Repubblica senese: analogamente a quanto avviene per le colla-

<sup>129</sup> Dall'analisi dei suoi protocolli notarili (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 220-226, dal 1381) si può notare che, malgrado l'immatricolazione risalente al 1367, la produzione di atti per la curia a proprio nome sia iniziata solo dopo il 1388, in coincidenza col trasferimento definitivo a Siena (nei registri precedenti il notaio rogava essenzialmente a Radicondoli e nel contado), anche se nel periodo precedente è attestata la collaborazione con Pietro di Michele, come si evince dal documento insinuato nel febbraio 1410 nel "liber collationum beneficiorum", da cui risulta che si deve a Bartolomeo la redazione in "mundum" dell' "instrumentum collationis" in questione, che risale al 1366 (redazione che è evidentemente successiva alla data di immatricolazione di Bartolomeo), cfr. *supra*, cap. II n. 52.

<sup>130</sup> Alcune collazioni sono rintracciabili nei protocolli degli anni 1388 e 1399-1407, cfr. Tabella 1.

<sup>131</sup> Cfr. AASi 5247, 1399-1408, e *supra*.

zioni, anche nel “*liber curie*” di Bartolomeo si possono notare occasionali interventi di Giovanni di Geri<sup>132</sup>.

Di fatto anche questo secondo momento di razionalizzazione si scontrava con un aspetto decisivo: l'autonomia delle singole botteghe e la conseguente mancanza di un archivio comune impediva la reale armonizzazione e omogeneizzazione delle produzioni documentarie, rendendo il sistema amministrativo difficilmente controllabile. Che non si trattasse di questioni marginali può risultare evidente da una causa che nel gennaio del 1400 vide opposti due sacerdoti ai quali era stata collazionata la stessa chiesa e cioè il beneficio di S. Biagio a Filetta (doc. 66). Il 26 gennaio il vicario Tommaso da Amelia, “*visa et audita questione vertenti inter ser Nofrium Bartholomei presbiterum de Senis et ser Laurentium presbiterum de [...], dicentes quilibet ipsorum se esse rectorem ecclesie Sancti Blaxii de Filetta, ex suo offitio mandavit dictis presbiteris et cuilibet eorum quod infra tres dies proxime doceant de titulis eorum et cuiuslibet eorum super dicto beneficio et cetera*”; la cosa particolare è che entrambi si presentarono al vicario nei termini assegnati esibendo “*instrumenta collationis*” perfettamente validi, ser Lorenzo di Martino uno di mano di Bartolomeo di Giacomo, risalente al 23 gennaio 1399, e ser Nofrio uno di mano di Giovanni di Geri del 22 novembre 1390, corredatei entrambi dalle relative prese di possesso.

L'imbarazzo del vicario deve essere stato notevole e la soluzione trovata rivela l'esigenza di non contestare i documenti presentati, formalmente validi e dotati di pubblica fede: accettarne uno (ad esempio il primo in ordine cronologico) avrebbe sicuramente provocato una causa che avrebbe potuto mettere in discussione l'intero sistema di produzione documentaria notarile fin qui seguito nel settore beneficiale, evidenziando la debolezza istituzionale della diocesi senese, e che sarebbe verosimilmente proseguito

<sup>132</sup> Cfr. AASi 5247, *passim*. Da notare il fatto che nell'andamento cronologico del registro, i cui estremi sono 1399 gen. 3-1408 sett. 6, si notano delle lacune semestrali (1400 lug.-dic., 1404 lug.-dic., 1406 gen.-giu., 1408 gen.-giu.), che testimoniano l'impiego del notaio in altri incarichi; dal momento che è difficile pensare che il “*bancum iuris*” restasse inoperante in tali periodi, non è del tutto escluso che anche Giovanni di Geri disponesse di un analogo “*liber curie*” andato perduto.

fino ad alti gradi di giudizio. Il vicario, accertatosi della qualità curata della chiesa e dell'età di Nofrio (20 anni), nella sentenza emanata il 6 febbraio seguente riconobbe il difetto di età canonica di questi, non sanato da apposita dispensa, e poté quindi invalidare la collazione effettuata in suo favore; la successiva richiesta dello stesso, accettata dal vicario, di remissione della causa al vescovo dimostra che la questione non era ancora risolta<sup>133</sup>. Un caso limite certo, ma emblematico delle difficoltà che l'inefficienza del sistema amministrativo affidato a notai autonomi e privo di un archivio unificato naturalmente generava. La percezione di tale insufficienza, sicuramente acuita da casi come quello descritto, deve essersi manifestata con forza al vescovo Francesco Mormille, che nel periodo immediatamente successivo mise in atto i primi tentativi di formulare, nei limiti della tecnica amministrativa del periodo, una risposta volta sia a modificare strutturalmente il modo di produzione dei documenti sia a garantirne un'adeguata conservazione. Risale infatti al giugno del 1400 la prima attestazione di un riconoscimento ufficiale del ruolo dei notai attivi presso la curia, anche se è probabile che ve ne fossero di poco precedenti<sup>134</sup>: si tratta del decreto di nomina di Giovanni di Geri e Bartolomeo di Giacomo (doc. 67). Come si vede è il vicario a nominare i "notarii curie" in modo indipendente dalla singola causa e non è casuale che questo sia il primo atto compiuto da Bartolomeo Brocchi da Castiglion Fiorentino, rimasto in carica fino all'ottobre 1401<sup>135</sup>, all'atto del suo insediamento: si venne così instaurando un rapporto organico tra il responsabile della curia, e cioè il vicario, e i suoi collaboratori, notai e nunzi, attraverso il

<sup>133</sup> Tuttavia il vescovo Francesco deve aver convalidato la sentenza del vicario, come si evince dal fatto che nel "libro dei titoli" del 1402 risulta rettore della chiesa di S. Biagio Lorenzo di Martino, cfr. AASi 3395, c. 82v. Non è senza importanza il fatto che tra i testimoni della sentenza vi sia lo stesso Giovanni di Geri, cfr. doc. 66. A Nofrio di Bartolomeo venne affidato l'ospedale di S. Marta con collazione emanata l'8 aprile 1405 di mano di Giovanni di Geri, cfr. AASi 3395, c. 92v.

<sup>134</sup> È probabile che l'inizio della redazione del "liber curie" di Bartolomeo di Giacomo fosse la conseguenza di un analogo riconoscimento risalente ai primi giorni del 1399.

<sup>135</sup> Cfr. AASi 5247, c. 51r.



quale si esplicitava il raggiungimento della maturità istituzionale della curia<sup>136</sup>. Tale riconoscimento sanciva il superamento del sistema degli incarichi provvisori che, cessando con la conclusione della causa, comportavano l'impossibilità della redazione di registri di sedimentazione. Un risultato questo che aveva alla base un presupposto raggiunto, a giudicare dalla documentazione superstite, solo alla fine del XIV secolo, e cioè l'unificazione stabile intorno alla figura del vicario delle funzioni giudiziarie, tradizionalmente svolte, con quelle legate alla gestione del settore beneficiale<sup>137</sup>: bisogna ricordare che fino agli anni Settanta del Trecento i vicari, per poter collazionare un beneficio, avevano bisogno di una speciale commissione da parte del vescovo, motivata con l'assenza o malattia del vescovo stesso, delega che cessava col venir meno dell'impedimento che l'aveva causata<sup>138</sup>; singolare il caso del documento dell'unione della chiesa di S. Giacomo di Monteselvoli all'abbazia di S. Michele in poggio S. Donato, in cui le *littere unionis* emanate dal vicario generale Niccolò di Ruggero dall'Aquila sono precedute dalla patente rilasciata il 5 luglio dal vescovo Luca allo stesso, definito "vicarium et commissarium Nostrum specialem et generalem", e riguardante, tra le altre, anche la facoltà "ecclesias, abbatias et dignitates seu beneficia ad presens seu in posterum uniendi, incorporandi et commendandi". La presenza nel documento<sup>139</sup>, della copia integrale della patente, peraltro rilasciata

<sup>136</sup> Si tratta in sostanza di un processo analogo a quello descritto dal Torelli per i notai al servizio del Comune, seppure avvenuto con notevole ritardo, cfr. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica*, pp. 94-96.

<sup>137</sup> Molto chiara la già citata decretale di Bonifacio VIII: "Officialis aut vicarius generalis episcopus beneficia conferre non possunt, nisi beneficiorum collatio ipsis specialiter sit commissa", VI.1.13.3; cfr. LE BRAS, *Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale*, vol. I, p. 529-530. Secondo la dottrina giuridica la giurisdizione ordinaria del vicario escludeva la facoltà di collazionare benefici, cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Beneficium IV, § 45, e ad verb. Vicarius generalis episcopi, II, § 26; sulla distinzione tra funzioni vicariali *ex officio* e delegate cfr. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, pp. 245-247.

<sup>138</sup> Cfr. doc. 37. In realtà, come già visto, dal punto di vista giuridico la potestà ordinaria del vicario appare in origine sostanzialmente limitata all'esercizio della giurisdizione contenziosa, cfr. *supra*, cap. I n. 40 e testo corrispondente.

<sup>139</sup> Va ricordato che si tratta di un documento rilasciato al richiedente, cioè l'abate di S. Michele, che era tenuto ad esibirlo su richiesta e che, quindi, doveva essere riconosciuto come autentico.

alcuni mesi prima senza alcuna giustificazione di impedimenti occasionali del vescovo, è estremamente significativa in quanto testimonia che in quel periodo le unioni di chiese erano ancora considerate di stretta competenza vescovile e che si riteneva di dover chiarire, certificandone al contempo autenticità e correttezza, la procedura straordinaria seguita con l'ampiezza della delega rilasciata dal vescovo, anch'essa sicuramente per i tempi fuori dall'ordinario (doc. 68). Come si vede, pur attraverso una certa confusione del dettato che testimonia la novità dell'impianto del documento, non ancora sedimentato nella sua formulazione, furono compresi nella concessione tutti gli ambiti giurisdizionali afferenti al vescovo; oltre alla funzione ordinaria di giudice delle cause, una sorta di collaterale del vescovo<sup>140</sup>, il vicario risultò autorizzato a collazionare benefici, a procedere all'*institutio* di eletti e nominati, a dispensare le permuta di beni ecclesiastici "quolibet vitio symonie cessante", ad esercitare lo "ius visitandi", la facoltà di convocare il sinodo e di pubblicarvi "statuta, constitutiones (...) etiam penalia", la facoltà di unire e commendare i benefici, di concedere dimissoriali *ad ordines suscipiendi*, di autorizzare le alienazioni dei beni ecclesiastici, cui in questo caso si aggiunge la responsabilità della gestione dei beni della mensa<sup>141</sup>. La tesi è che progressivamente nel corso dell'episcopato del Mormille il rilascio di patenti vicariali di questo tipo sia diventato un fatto ordinario, stabilizzando dunque l'attribuzione della "potestas regiminis" al vicario, e, per quanto le nomine del vescovo Francesco ci siano giunte in forma riassunta nei protocolli notarili<sup>142</sup>, la mancanza, nelle collazioni effettuate dai

<sup>140</sup> Il paragone tra il vicario e il giudice assessore del podestà è in BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, p. 254.

<sup>141</sup> Ed infatti tale facoltà manca nelle patenti successive; sulla questione del procuratore della mensa cfr. *infra*, cap. IV.3.b

<sup>142</sup> Ad esempio cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 224, c. 33r, 1401 ago. 26: "Reverendus pater et dominus dominus Franciscus de Neapoli senensis episcopus elegit in suum sueque curie episcopalis senensis vicarium generalem pro tempore unius anni incepturi die kalendarum mensis octobris et ut sequitur finiendi feliciter, cum salario quinquaginta florenorum auri cum famulo et expensis victi pro se et familiari suo pro toto dicto tempore condecensibus, venerabilem virum Florentinum de Salvis de Placentia canonicum pisanum in utroque iure licentiatum".

vicari, di riferimenti ad una commissione speciale, fanno pensare che, nella forma estesa fossero simili alla patente vicariale rilasciata a Bologna dal vescovo Antonio Casini a Giacomo Mariani da Reggio nel 1414 e insinuata nel “*liber litterarum*” (doc. 69). Dal documento si ricava in modo evidente che, oltre alla tradizionale competenza del foro civile, criminale e misto (materia matrimoniale), all’autorità di congregare il sinodo e di emanarvi le disposizioni opportune, è espressamente delegata la facoltà di collazionare benefici; per quanto tale facoltà sia inserita nella lettera patente di conferimento dell’incarico di vicario generale essa non costituiva parte integrante dell’ufficio, a differenza della funzione di giudice delle cause, ma veniva comunque liberamente commessa dal vescovo. Si tratta con ogni evidenza dell’esito di un lento processo di rafforzamento delle funzioni vicariali, sempre più caratterizzate in senso tecnico-giuridico, che proseguirà anche nel periodo successivo<sup>143</sup>.

In altri termini si tratta del superamento del sistema, che abbiamo osservato risalire perlomeno alla fine del Duecento, che vedeva la presenza di alcune botteghe notarili attive presso il palazzo vescovile, evidentemente col consenso delle autorità ecclesiastiche, ma prive di raccordo organico con le istituzioni diocesane, e che, incaricate volta per volta del rogito, producevano e conservavano i documenti nelle forme consuete dell’arte notarile, in modo del tutto analogo agli altri notai. Un passo necessario certo, ma non sufficiente se non accompagnato da un’evoluzione delle tecniche amministrative che i due notai principali, cresciuti nella pratica tradizionale senese non erano in grado di garantire. Fu quindi necessario guardare ad altre esperienze più evolute. In prima istanza il vescovo cercò di assicurarsi i servizi di un notaio perugino, Niccolò di Giovanni, per il quale venne emanato un decreto di nomina nel giugno 1401<sup>144</sup>: è probabile che però questo

<sup>143</sup> Sul fenomeno della professionalizzazione dei vicari tra la fine del Trecento e il Quattrocento cfr. BIZZOCCHI, *Ceti dirigenti*, p. 277.

<sup>144</sup> ASSi, *Notarile Antecosimiano* 224, c. 23r, 1401 giu. 1.

*In margine*: “Ser Niccolai Iacobi de Peruxio”.

“Anno Domini M°CCCCI°, indictione VIII, die primo mensis iunii. Actum Senis in loco S. Marte prope portam de Tufis, coram domino Antonio ser Gerii in iure civili perito, ser Antonio Guidonis presbitero de Senis cappellano dicti domi-

notaio non abbia potuto svolgere per lungo tempo il suo compito, dal momento che l'unica traccia del suo passaggio a Siena è un'autenticazione del 26 febbraio 1401, nella quale risulta già notaio e scriba del vescovo, insieme ai colleghi Giovanni di Geri e Bartolomeo di Giacomo, che sottoscrivono la copia<sup>145</sup>. Dopo pochi anni il vescovo riprovò ad attingere ad altre esperienze con il notaio pisano Antonio di Gardone da Calci, del quale non ci è giunto il decreto di nomina, ma che risulta attivo in curia a Siena dal maggio 1405<sup>146</sup>. Antonio da Calci era un notaio attivo presso la curia pisana a partire dagli anni Settanta del Trecento, che ben conosceva le metodologie amministrative e che, come vedremo, risulterà determinante nello sviluppo delle nuove impostazioni quattrocentesche della curia senese.

In definitiva, sulla base di quanto analizzato, è possibile disegnare un quadro generale delle modalità di produzione documentaria vescovile che ha conosciuto, per il periodo preso in considerazione, tre fasi distinte abbastanza chiaramente identificabili. Va preliminarmente operata una distinzione concettuale, ma che determina nel Trecento una dicotomia istituzionale che necessariamente si ripercuote nella produzione documentaria, tra il tribunale ecclesiastico, gestito direttamente dal vicario generale e che conosce in funzione di attuario la presenza di un notaio e scriba

ni episcopi. Reverendus in Christo pater et dominus dominus Franciscus Dei et apostolice Sedis gratia senensis episcopus, existens Senis in dicto loco S. Marte, elegit ser Niccholaum Iohannis de Perusio in suum et sue curie episcopalis senensis notarium, scribam et officialem etc.". Da notare che l'errore nell'indicazione del patronimico nella nota marginale indica il fatto che tale notaio fosse sconosciuto all'estensore del decreto, Bartolomeo di Giacomo.

<sup>145</sup> AASi, *Diplomatico*, 1213 lug. 7.

<sup>146</sup> Cfr. AASi 3395, c. 106r. Antonio da Calci ottenne l'iscrizione alla matricola dell'arte dei notai solamente nel 1421, cfr. ASSi, *Arti* 2, c. 162r, 1421 feb. 12; una sua precedente iscrizione, risalente al 17 dicembre 1414, era stata cassata nel 1416 in quanto il notaio non si era sottoposto all'esame di approvazione, cfr. *ibidem*, c. 142v e ASSi, *Collegio notarile* 1, c. 139r-v, 1415 mar. 11. È dunque evidente che Antonio non aveva particolare bisogno dell'iscrizione all'arte godendo, per il fatto di essere notaio di curia e, verosimilmente anche anziano, di una certezza di condizione notarile, seppure conseguita in altro luogo, più che sufficiente per i suoi committenti usuali, cioè enti e persone ecclesiastici, ma che gli impedì di ricoprire incarichi pubblici; va comunque ricordato che il caso di Antonio da Calci costituì per lungo tempo un'eccezione.

“curie”, e la funzione amministrativa episcopale, gestita direttamente dall’ordinario e che si serve dell’opera di alcuni notai, che abbiamo definito “curiali”, che svolgevano ordinariamente la loro arte nel palazzo episcopale e nel novero dei quali venivano scelti quelli che, per un arco limitato di tempo, rogando per il tribunale, divenivano il *notarii et officiales curie*<sup>147</sup>.

La prima fase si chiuse con l’episcopato di Ruggero da Casole (1317) e pare caratterizzata per un verso dalla mancanza di registri giudiziari e per l’altro dalla possibilità per gli amministrati di scegliere il notaio di fiducia per “spedire” alcuni tipi di affari, come le collazioni dei benefici. L’unica tipologia documentaria di proprietà dell’episcopato era verosimilmente quella relativa all’attività legislativa, comprendente i libri di decreti e di costituzioni, dei quali però non rimane traccia dopo la redazione delle nuove Costituzioni nel 1336.

#### ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DOCUMENTARIA ANTE 1318

	Documentazione giudiziaria	Proprietà	Documentazione amministrativa	Proprietà
Autorità emanante	VICARIO (dagli anni '50 del Duecento)		VESCOVO VICARIO con delega	
Redattore	Notaio di curia		Notai curiali	
Tipologie	Libri di imbreviature Originali “in mundum”	Notaio Attori	(Libri di costituzioni e decreti) Libri di imbreviature Originali “in mundum”	Vescovo Notai Destinatari

A partire dal 1318 comparvero i primi libri di curia, frutto di una selezione delle cause a seconda della loro rilevanza amministrative per il vescovo, e i *libri titulorum*, insieme ai libri di decreti e costituzioni, tutti peraltro di natura occasionale, costituirono il primo nucleo di documentazione su registro di proprietà dell’Episcopato, ma che, per le loro caratteristiche, risultavano ancora pienamente inseriti nel contesto dell’archivio-*thesaurus*; nel settore della gestione beneficiale si è visto affermarsi una sorta di diritto di privativa nella redazione documentaria in favore dei notai curiali, peraltro ridotti di numero, alcuni dei quali erano soli-

<sup>147</sup> La distinzione emerge con chiarezza dall’esame della documentazione senza lasciare traccia a livello normativo: Trexler, riferendosi alle costituzioni sinodali fiorentine del 1310, si limita a definire i notai curiali “select group of men specializing in the writing of episcopal documents”, TREXLER, *Synodal law*, p. 104.

ti separare la documentazione di tipo ecclesiastico nei “libri extensorum”.

#### ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DOCUMENTARIA 1318-1400

	Documentazione giudiziaria	Proprietà	Documentazione amministrativa	Proprietà
Autorità emanante	VICARIO		VESCOVO VICARIO con delega	
Redattore	Notaio di curia		Notai curiali	
Tipologie	Libri di imbreviature Libri curie Originali “in mundum”	Notai Vescovo Attori	(Libri di costituzioni e decreti) Libri dei titoli Libri di imbreviature Libri “extensorum” Originali “in mundum”	Vescovo Vescovo Notai Notai Destinatari

Con l’episcopato di Francesco Mormille cominciarono a prendere forma alcuni elementi evolutivi che, pur senza alterare in modo significativo la produzione documentaria, crearono le premesse per gli sviluppi ulteriori. In primo luogo si verificò il superamento della divisione tra atti giudiziari e amministrativi e quindi l’omologazione tra il notaio di curia e i notai curiali, determinando un rapporto organico e continuo tra questi e il vicario cui fu ordinariamente commessa anche la gestione dei benefici: i notai curiali, seppure tendenzialmente specializzati in un settore di intervento, divennero tutti notai di curia, alla quale ormai faveva capo l’intera produzione documentaria.

#### ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DOCUMENTARIA 1400-1408

	Documentazione giudiziaria	Proprietà	Documentazione amministrativa	Proprietà
Autorità emanante	VICARIO		VICARIO	
Redattore	Notai di curia		Notai di curia	
Tipologie	Libri curie Originali “in mundum”	Vescovo Attori	(Libri di costituzioni e decreti) Libri dei titoli Imbreviature Originali “in mundum”	Vescovo Vescovo Notai Destinatari

Riguardo alla conservazione si può dunque osservare che risale al Trecento la formazione di un piccolo fondo composto dai registri di proprietà vescovile, che conviveva con il “thesaurus” delle pergamene riguardanti i beni e i diritti della chiesa senese, accresciuto dai nuclei provenienti da enti ecclesiastici uniti alla

mensa episcopale: pur senza operare rigide divisioni si ha l'impressione che la proprietà di tale deposito documentario, proprio in quanto "archivum episcopatus", possa essere ragionevolmente attribuito a quest'ultima<sup>148</sup>.

<sup>148</sup> È la natura patrimonialistica della mensa a determinare il fatto che le venga senz'altro attribuita la proprietà dei beni e diritti comunque pertinenti all'episcopato, anche quando non direttamente collegati al sostentamento del vescovo.

### III. DALLA RIFORMA DEL 1409 ALLA MORTE DI NERI DA MONTEGARULLO (1450)

#### *1. La riforma del 1409 e l'organizzazione della produzione documentaria.*

Come visto al termine del precedente capitolo, nel corso dell'episcopato di Francesco Mormille si assistette ad un processo di progressivo riassetto dell'organizzazione curiale che trovò i suoi capisaldi da un lato nel rafforzamento del ruolo del vicario generale, cui venne affidato anche l'esercizio della giurisdizione volontaria, e dall'altro nell'incardinamento stabile al servizio della curia di alcuni notai nominati dai vicari e sotto il loro pieno controllo. Una significativa evoluzione istituzionale certo, ma che, ad ulteriore riprova dell'autonomia dei processi archivistici, non determinò automaticamente una parallela evoluzione del modo di produzione documentario; anzi possiamo supporre che proprio la persistenza di modalità antiquate nella formalizzazione dei documenti abbia costituito un limite operativo grave per la riforma istituzionale, un freno capace di inibirne le istanze razionalizzatrici. Forse proprio per superare l'impasse il vescovo si risolse a cercare la collaborazione di persone formate in altri contesti burocratico-amministrativi, in grado di importare a Siena metodologie di redazione e conservazione degli atti più avanzate; tale collaborazione fu trovata nel notaio pisano Antonio di Gardone da Calci giunto a Siena intorno alla metà del 1405<sup>1</sup>. Come si fosse giunti a questa soluzione non è chiaro, anche se è presumibile che un ruolo di intermediazione fosse svolto dal canonico senese Antonio di Francesco da Pisa, più volte vicario e luogotenente vescovile e saltuariamente impegnato anche in ambito pisano<sup>2</sup>. La mancanza di un inventario

<sup>1</sup> Cfr. *supra*, cap. II n. 128 e testo corrispondente.

<sup>2</sup> Antonio di Francesco da Pisa ottenne il canonicato nel 1385, con una permuta con Andrea degli Albizzi (AASi 3395, c. 61v) con autorità del legato apostoli-



analitico della più antica documentazione impedisce la piena comprensione dell'importanza dell'archivio pisano e dei motivi della sua straordinaria ricchezza documentaria<sup>3</sup> e, tuttavia, anche ad un esame forzatamente sommario, come quello compiuto in questa occasione, si evidenziano alcune caratteristiche estremamente interessanti. In primo luogo è possibile verificare come a Pisa fin dai primi decenni del Trecento<sup>4</sup>, esistesse un raccordo stabile tra i

co card. Pileo da Prata (AASi 3395, c. 112r). Nel 1404 (AASi 3395, c. 92v) divenne rettore della chiesa di S. Desiderio, nella cui canonica stabilì la propria residenza (cfr. ad esempio ASSi, *Notarile antecosimiano* 292, cc. 9v-10r, 1412 ago. 18). In epoca successiva al conferimento del canonicato senese Antonio da Pisa risulta camerlengo della mensa pisana sotto l'episcopato di Lotto Gambacorti (AAPi, *Mensa arcivescovile*, Contratti 17, cc. 1-65, Libro di contratti dell'Episcopato (portus et Maretime) segnato E degli anni 1388-1389, ancora *ivi*, cc. 73-106, Libro di contratti dell'Episcopato segnato B, relativo ai beni di Val d'Arno, 1387-1389).

<sup>3</sup> L'inventario curato da Luigina Carratori (*Inventario dell'Archivio arcivescovile di Pisa*) segue, per la parte più antica, l'ordinamento cui l'archivio venne sottoposto nel 1631 all'epoca dell'arcivescovo Giuliano de' Medici che, se ebbe il merito inestimabile di aver conservato la documentazione, tuttavia, condotto secondo le metologie dell'epoca, provocò la confusione delle serie e delle stesse unità archivistiche, spesso legate in filza in modo sostanzialmente casuale: la stessa attribuzione alla mensa vescovile di gran parte della documentazione notarile tre-quattrocentesca pare legata alla proprietà di tali registri al momento dell'ordinamento secentesco, piuttosto che alla considerazione della natura dei documenti. Ad esempio la filza AAPi, *Mensa arcivescovile*, Contratti 16 è composta da due protocolli (cc. 1-135), definiti "Acta seu scede" del notaio Andrea Gerioli dal 1380 al 1382, da un libro di contratti (cc. 138-258) del visconte del feudo arcivescovile di Montevaso ("Iste liber continet in se omnes et singulas abbreviaturas seu acta vel rogata venditionum, concessionum, recognitionum livellorum seu feudorum factorum per nobilem magnificum et potentem virum Ranerium filium magnifici et potentis viri Gerardi ser Andree de Gambacurtis honorabilem vicecomitem Montisvasi totiusque vicecomitatus pro rev. in Christo patri et domino domino Lotto Dei et apostolice sedis gratia pisanorum archiepiscopo") dal 1384 al 1389, rogato da Angelo di Donato Fermei da Arezzo "notarium, officialem et scribam supradicti Ranerii vicecomitis", ed infine (cc. 261-298) da copia degli atti prodotti in Firenze da Cesare Riaro arcivescovo eletto (1501). Quantomeno discutibile appare pertanto l'asserzione dell'autrice che, in apertura del saggio introduttivo, sostiene che tale ordinamento "non doveva differire molto da quello originario" (*Inventario dell'Archivio arcivescovile di Pisa*, p. 11).

<sup>4</sup> Già nel 1311, nell'intestazione del "liber extraordinarius" di mano del notaio Magalotto di Tancredi da Montemagno, che si definisce "notarium, familiarem et scribam publicum reverentis patris domini fratris Iohannis Dei providentia pisa-

notai impegnati nella redazione di documenti per conto del vescovo e del vicario, e la curia, cioè lo strumento istituzionale mediante il quale veniva esercitata, direttamente o attraverso il sistema delle deleghe, l'autorità vescovile; raccordo reso evidente dall'uso di indicare nella prima carta di ogni registro, in calce all'intestazione, il funzionario responsabile (il vicario e, in epoche più recenti, il procuratore dei poveri, quello della mensa, a seconda del tipo di documentazione registrato) e i nomi dei notai di curia, anche se la redazione del registro era affidata ad uno solo di loro, come nel caso relativo ad un libro di contratti stipulati dal procuratore della mensa (definito sindaco, procuratore, gestore e camerlengo), rogati esclusivamente da ser Andrea di Francesco Gerioli in cui compaiono anche i nomi di altri otto notai curiali, tra cui quelli di Antonio da Calci e Carlo di Enrico da Vecchiano, successivamente impiegati nella curia senese (doc. 71).

L'organizzazione complessiva della produzione in un modello burocratico-funzionale che superava l'atomizzazione legata al *modus operandi* del singolo notaio consentiva, per un verso, di legare stabilmente, seppure nell'ambito di un sistema di rotazione degli incarichi, l'operato di un notaio a un funzionario di riferimento e, per l'altro, di impostare la produzione in modo razionale per ufficio e per materia, oltrepassando la genericità indistinta delle tipologie notarili, protocolli e *libri extensorum*. La conseguenza più che ovvia è che la proprietà dei registri passasse all'Episcopato: non è un caso, infatti, che a Pisa prendano corpo prima che altrove alcune serie archivistiche, come i *libri collationum beneficiorum* (dal 1370 circa), i *libri contractuum* della mensa (dal 1378), i registri del procuratore dei poveri (dal 1350), che indicano il raggiungimento della maturità istituzionale e la progressiva evoluzione del modello notarile verso forme di dipendenza burocratica che garantiscono all'autorità emanante un controllo sempre maggiore della documentazione prodotta. Infatti tali registri rispecchiavano l'organizzazione determinata dalla separazione delle deleghe per funzione, nella cui intitolazione

notum archiepiscopi et eius curie", sono indicati gli altri notai al servizio della curia, cioè Giovanni di Bonaccorso da S. Casciano e Michele di Benvenuto de Spina, cfr. AAPi, *Atti straordinari* 1, cc. 173-245, Liber extraordinarius 1311-1312, c. 173r.

veniva identificato il responsabile (il procuratore dei poveri per le esecuzioni testamentarie, il vicario per il settore giudiziario, il procuratore della mensa per la gestione dei beni dell'episcopato), determinando, dal punto di vista archivistico, non solo la formazione di serie omogenee ma anche la distinzione della documentazione in aree per ufficio. Si tratta a ben vedere di un modo diverso di organizzare la produzione documentaria, basato sempre sull'opera di notai abilitati, dei quali però non veniva più acquistata la redazione *in mundum* del singolo documento, per quanto elaborato potesse essere, ma l'intero prodotto dell'attività per settore di intervento; il risultato è l'aumento esponenziale della qualità della conservazione della memoria amministrativa.

Per quanto è dato sapere, se a Pisa l'evoluzione del modo di produzione notarile dei documenti nelle forme sopra descritte fu estremamente graduale, a Siena, coerentemente con la sua caratteristica di importazione, fu il risultato di una riforma che, a partire dal primo gennaio 1409 rivoluzionò la produzione dei registri, introducendo una netta cesura col sistema precedente. È probabile che tale riforma, le cui premesse erano già state poste durante gli ultimi anni dell'episcopato di Francesco Mormille, sia stata realizzata, dopo la parentesi del breve episcopato di Gabriele Condulmer, solo con l'arrivo a Siena del nuovo vescovo Antonio Casini, già presente in città il 22 ottobre 1408<sup>5</sup>. È inoltre probabile che alcuni aspetti del funzionamento delle istituzioni, e conseguentemente della produzione documentaria, siano stati quantomeno influenzati, se non determinati, dalle continue assenze del nuovo vescovo impegnato, fin dal pontificato di Gregorio XII, come tesoriere papale e, con Giovanni XXIII fino al gennaio del 1426, anche come governatore di Bologna e delle Romagne<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. AASi 101, c. 2r, la notizia viene riportata anche dal Tizio, cfr. TIZIO, *Historiae senenses*, III, p. 101; nell'Eubel risulta come data di elezione il 20 luglio, cfr. *Hierarchia catholica*, I, p. 446.

<sup>6</sup> Si veda ad esempio la patente vicariale rilasciata nel 1414 a Giacomo de Marianis da Reggio, datata a Bologna, cfr. AASi 101, c. 64r-65r, 1414 mag. 18, in cui il vescovo Antonio si definisce "Dei et apostolice sedis gratia episcopus senensis, sanctissimi domini nostri domini Iohannis divina providentia pape XXIII thesaurarius generalis ac Bononie etc. pro dicto sanctissimo domino nostro papa et Sancta Romana Ecclesia gubernator"). Sulla figura del vescovo cfr.

La revisione dei criteri di registrazione dei documenti, con l'introduzione di cinque nuove serie di registri (che verranno esaminate in dettaglio) in cui inserire le diverse tipologie documentarie, costituisce il superamento del modo tipicamente notarile di produrre documenti attraverso l'introduzione di alcune caratteristiche formali, oltre che organizzative, derivanti dal modello cancelleresco, in un quadro generale ancora pienamente dipendente, perlomeno riguardo alla produzione documentaria, dalla *publica fides* dei notai laici: un lungo periodo di transizione, dunque, che ha come fondamentale conseguenza archivistica la formazione dell'archivio di sedimentazione.

Le nuove serie di registri (“*liber litterarum et collationum*”, “*liber visitationum*”, “*liber inventariorum ecclesiarum*”, “*liber causarum criminalium*”, “*liber citationum*”) si caratterizzano per avere l'intestazione in forme simili al modello pisano, contenente cioè l'indicazione dei notai della curia: tale notazione non sta a significare che tutti i notai necessariamente collaborassero alla redazione del registro stesso, ma che i notai nominati erano certamente abilitati a scrivere nel registro e, come vedremo, a surrogare il notaio che abitualmente lo utilizzava, in taluni casi sottoscrivendo i documenti a nome suo. Tra i nomi riportati ve ne sono alcuni di notai che in realtà intervennero solo marginalmente nella produzione come Castellano di Utinello e Cristoforo di Andrea, e soprattutto Bartolomeo di Paolo da Pistoia, che nelle sottoscrizioni dei testimoni risulta facente parte della *familia* del vescovo Antonio e suo “secretario”<sup>7</sup>. Riguardo ai primi due va senz'altro

BRANDMÜLLER, *Casini Antonio*, p. 351. Giovanni Minnucci (cfr. MINNUCCI, KOSUTA, *Lo Studio di Siena*, pp. 17-18 e 169-170) ha recentemente dimostrato che il famoso medico Francesco Casini era zio e non padre, come tradizionalmente sostenuto, del vescovo di Siena e di Bartolomeo Casini vescovo di Pesaro, sul quale cfr. UGINET, *Casini Bartolomeo*.

<sup>7</sup> Bartolomeo di Paolo da Pistoia, chierico, è stato talvolta impiegato in altre mansioni, come in quella di procuratore dei poveri, cfr. ad esempio AASi 4420, cc. 68r-70v, 1410 nov. 5, ove agì in associazione con Antonio da Pisa. Curiosa la condanna da lui subita nel 1416 per aver aggredito nottetempo il custode dal palazzo episcopale Tommaso di Galvano di Luca, ed avergli sottratto le chiavi della curia, cfr. AASi 5499, cc. 61r-63r, 1416 ago. 18; tuttavia il suo comportamento non deve aver influito sul suo rapporto col vescovo visto che nell'aprile 1418 lo ritroviamo pievano della Pieve a Bozzone e segretario, cfr. AASi 102, cc. 24-25, e nel 1423,

sottolineato come si trattasse di una nomina prettamente onorifica, dal momento che i due notai erano costantemente impiegati in incarichi pubblici, Cristoforo di Andrea addirittura come cancelliere della Repubblica fino al 1419<sup>8</sup>.

Le intestazioni (foto 1) sono composte di tre parti che identificano tutti gli elementi necessari alla determinazione della natura del registro e della sua collocazione all'interno della struttura burocratica di riferimento. Nella prima parte, dopo l'invocazione verbale, viene infatti descritto il contenuto, ovvero la tipologia dei documenti registrati (vincolo archivistico interno) che determina l'afferenza a una serie archivistica; nel caso preso in esame si tratta delle visite ("Hic est liber visitationis omnium monasteriorum, ecclesiarum ac beneficiorum et locorum ecclesiasticorum civitatis et diocesis senensium"), cui segue l'indicazione del titolare della giurisdizione (vincolo istituzionale interno) preceduto dalla locuzione "al tempo" ("tempore reverendi in Christo patris et domini domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis") e la data di inizio, con riferimento al solo anno. La seconda parte dell'intestazione contiene, in forma di ablativo assoluto, i nomi dei funzionari responsabili degli atti registrati e qualifica in questo modo il registro come appartenente a un ufficio (vincolo archivistico esterno): in questo caso, trattandosi di visite, il vicario gene-

ormai canonico, viene ancora definito dal vescovo Antonio "secretario nostro", cfr. ASSi, *Concistoro* 1904, n. 26, 1423 set. 11. Sono tuttavia assai rare le attestazioni di un suo intervento diretto nella produzione di documenti e sostanzialmente limitate al "liber litterarum", cfr. ad esempio AASi 101, c. 28v, 1410 apr. 28, in cui però "aliis occupatus per ser Antonium de Calci notarium etc. fideliter scribi fieri"; da notare che nel "liber collationum" (AASi 101, c. 136r) nell'autenticazione di una insinuazione del febbraio 1410 di documenti relativi ad una collazione risalente al 1366, si dichiara, a differenza dei colleghi, notaio per la sola autorità apostolica. Singolare la sua presenza fra i notai impegnati in incarichi pubblici nel primo semestre 1409 come notaio del collaterale del Podestà in compagnia di Castellano di Utinello, cfr. ASSi, *Collegio notarile* 11, c. 4v.

<sup>8</sup> Cfr. ASSi, *Collegio notarile* 11, passim, in tale ruolo il notaio svolse anche ruoli di rappresentanza, come in occasione dell'ambasceria senese per l'assunzione della corona imperiale da parte di Sigismondo di Lussemburgo nell'aprile del 1413, cfr. TIZIO, *Historiae senenses*, p. 122. Cristoforo di Andrea risulta anche livellario dei beni della mensa afferenti alla chiesa del Poggiolo, cfr. AASi, *Diplomatico*, 1434 set. 6.

rale (“venerabili viro domino Simone Nicolai de Brunditio, decretorum doctore existente vicario in spiritualibus generale”) e un visitatore che agisce su commissione *ad hoc* del vescovo, cioè su delega del titolare della giurisdizione<sup>9</sup>, identificata, come al solito, con l’indicazione del notaio rogante e della data (“Venerabili viro Antonio Francisci de Pisis canonico senensi existente camerario suprascripti domini episcopi generali, nec non super monasteria monialium commissario per ipsum dominum episcopum deputato, per cartam inde rogatam per me Antonium de Calci notarium et scribam publicum sub anno Domini ab eius incarnatione MCCCCVIII, indictione secunda, die XXVII mai secundum consuetudinem civitatis senensis”). Nella terza parte sono descritti, come già detto, i notai e scribi della curia episcopale (“Honorabilibus viris ser Iohanne ser Gerii, ser Bartholomeo Iacobi de Radicunduli, ser Christoforo Andree, ser Castellano, civibus senensibus, ser Bartholomeo Pauli de Pistorio et me Antonio Gardonis de Calci cive pisano, existentibus notariis et scribis publicis senensis episcopalis curie”): di fatto i documenti sono tutti di mano di Antonio da Calci per quanto riguarda le visite effettuate da Antonio da Pisa, e di mano di Giovanni di Geri per le visite effettuate dal vicario Lorenzo d’Arezzo, successore di Simone da Brindisi nell’incarico.

La suddivisione dei registri impostata nel gennaio 1409 intendeva dunque superare il particolarismo notarile attraverso una razionalizzazione imperniata sulla divisione per tipologia e per materia, in cui fossero compresi tutti gli atti genericamente relativi alla giurisdizione episcopale nel suo complesso, indipendentemente dal funzionario responsabile, con l’eccezione del feudo di Murlo e dei contratti della mensa episcopale, che di tale giurisdizione non facevano parte in modo diretto<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Solo dopo il Concilio di Trento lo *ius visitandi* venne considerato come un *munus* personale del vescovo che poteva delegarlo solo per impedimento, cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Vicarius generalis II, § 22; in epoca precedente veniva solitamente delegato volta per volta, anche se di fatto non mancano esempi di deleghe contenute nelle patenti vicariali, forse legate alla non residenza dell’ordinario, cfr. doc. 70.

<sup>10</sup> Infatti l’esercizio della giurisdizione laica sul feudo di Murlo, anche quando affidata al personale di curia, era considerata assolutamente separata, cfr. *infra*,

## I REGISTRI DELLA RIFORMA DEL 1409

REGISTRO	AASi 101 Libro delle lettere 1409 gen. 1416 giu.	AASi 101 Libro delle collazioni 1409 gen. 1416 mag.	AASi 12 Libro delle visite 1409 mag. 1412 lug.	AASi 13 Libro degli inventari 1409 gen. 1427 ott.	AASi 5499 Libro del criminale 1409 gen. 1417 mag.	AASi 5248 Libro delle citazioni 1409 gen. 1419 gen.
RESPONSABILE DELL'UFFICIO	1) [Antonio di Francesco da Pisa luogotenente e camerlengo generale] 2) [Simone di Niccolò da Brindisi vicario generale]	1) [Antonio di Francesco da Pisa luogotenente e camerlengo generale] 2) [Simone di Niccolò da Brindisi vicario generale]	1) Antonio di Francesco da Pisa camerlengo generale e commissario 2) Simone di Niccolò da Brindisi vicario generale	Simone di Niccolò da Brindisi vicario generale	Simone di Niccolò da Brindisi vicario generale	[Simone di Niccolò da Brindisi vicario generale]
NOTAI ROGANTI (in ordine di frequenza)	1) Antonio da Calci 2) Giovanni di Geri 3) Bartolomeo di Giacomo 4) Bartolomeo di Paolo	1) Antonio da Calci 2) Giovanni di Geri 3) Bartolomeo di Giacomo	1) Antonio da Calci 2) Giovanni di Geri	1) Antonio da Calci (1415 mar. 1418 ott.) 3) Bartolomeo di Giacomo (1412 sett. 1413 ago) 3) Giovanni di Geri	1) Antonio da Calci 2) Giovanni di Geri	1) Giovanni di Geri 2) Antonio da Calci 3) Bartolomeo di Giacomo (dal gen. 1417 da solo) 4) Bartolomeo di Paolo

L'unico ambito non interessato dalla riforma fu quello degli atti civili, per il quale continuarono ad essere utilizzati i libri di curia precedenti, anche perché in questo settore era già avvenuta una evoluzione compatibile con il nuovo modello<sup>11</sup>. Il registro di curia di Bartolomeo di Giacomo successivo alla riforma (AASi 5249, 1410 feb. 21-1424 giu. 8) è sostanzialmente uguale a quello precedente (AASi 5247, 1399 gen. 3-1408 set. 6), e, benchè nell'intestazione la materia sia limitata alle cause civili<sup>12</sup>, in realtà contie-

cap. III n. 61 e testo corrispondente, mentre per quanto concerne la mensa essa appare, in quanto amministrazione di beni e diritti reali, anche logicamente distinta dall'esercizio della giurisdizione.

<sup>11</sup> Cfr. *supra*, cap. II, n. 48 e 49 e testo corrispondente.

<sup>12</sup> Cfr. AASi 5249, c. 1r "Hic est liber sive quaternus mei Bartholomei quondam Iacobi notarii de Radicondoli civis Senarum et nunc notarii domini senensis Episcopi et eius curie episcopalis senensis, in se continens querimonias, petitiones,

ne anche alcune inquisizioni, licenze, precetti etc., fenomeno probabilmente dovuto ad una certa difficoltà di ricezione dei principi della riforma che, come si vedrà in seguito, avrebbe riguardato anche Giovanni di Geri; tuttavia la redazione di *libri causarum* personali era consentita anche nel nuovo sistema, dal momento che risultano attestati due di tali registri prodotti dallo stesso Antonio da Calci<sup>13</sup> e da Giovanni di Geri<sup>14</sup>. Una particolarità della riforma, che non sarà seguita in epoca successiva, consistette nella presenza di un libro apposito in cui registrare le citazioni inviate ad eredi o esecutori testamentari per sollecitarli alla esibizione dei testamenti, che venivano trascritti in libri a ciò deputati<sup>15</sup>; dopo tale registrazione gli eredi avevano un anno di tempo per eseguire i legati, ed alla scadenza del termine venivano nuovamente citati dal vicario “ad fidem faciendam de executione” dei legati contenuti nel testamento registrato<sup>16</sup>. Il procedimento seguiva forme proces-

reclama, citationes, relationes, precepta, sequestrationes, positiones articulorum et testium et ipsorum responsiones et actestata, instrumentorum et iurium productiones, sententias, pronumptiationes et diffinitiones et alias scripturas ad civiles causas pertinentes et spectantes, nec non obligationes, cautiones, fideiussiones, licitarum registrationes et quam plures alias varias scripturas ad officium dicte Curie episcopalis senensis spectantes et pertinentes, factus, scriptus, editus et compositus per me Bartholomeum quondam Iacobi notarium suprascriptum, tempore rev.di in Christo patris et domini domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis, et venerabili viri Simonis Nicolai de Brundixio egregii decretorum doctoris et vicarii generalis”.

<sup>13</sup> Cfr. AASi 101, c. 73v, 1415 mag. 7, da cui risulta che le *littere inhibitorie* oggetto della registrazione “revocate fuerunt per suprascriptum dominum Iacobum vicarium ut patet in libro causarum secundo mei Antoni de Calci notarii suprascripti folio LXXX”.

<sup>14</sup> Cfr. AASi 5251, c. 9r, 1414 feb. 6, che contiene la continuazione di una causa posta “in libro veteri, fo. CLXXXIII”.

<sup>15</sup> La denominazione di tali registri riprendeva, in maniera tradizionale, l’immagine dipinta in coperta, per cui si hanno attestazione di un liber Ancudinis utilizzato per i primi del Quattrocento, seguito dal liber Mitrie e dal liber Pasturalis, tutti andati perduti; il primo conservato è relativo agli anni 1437-1470 (AASi 5470).

<sup>16</sup> La procedura in materia di esecuzioni testamentarie è descritta nel capitolo 52 delle costituzioni sinodali (RICCHIONI, *Le costituzioni del vescovado*, pp. 141-142) e prevede l’obbligo, sotto pena di scomunica, per gli eredi ed esecutori testamentari di esibire avanti il vicario il testamento entro 15 giorni “a tempore quo cognoverint se esse executores”, vietando nel contempo l’esecuzione di legati



suali: se il precetto di esibizione del testamento veniva emesso d'ufficio, una volta accertata la morte del testatore, quello di dimostrare l'esecuzione dei legati era di solito avviato da una *petitio* del procuratore dei poveri, mentre i precetti di esecuzione potevano essere richiesti oltre che dal procuratore in questione anche dagli interessati, purché idonei ad adire il tribunale ecclesiastico, e cioè, oltre che da enti e persone ecclesiastici, anche dalle persone miserevoli, ovviamente esentate dalle spese procedurali<sup>17</sup>. La compilazione del registro si deve, fino al gennaio 1417, al notaio Giovanni di Geri e successivamente a Bartolomeo di Giacomo, con saltuari interventi di Antonio da Calci, segno del fatto che la responsabilità della redazione di questo tipo di cause veniva attribuita preventivamente ad un notaio, senza che ciò comportasse una limitazione nello svolgimento di altre funzioni, e la natura del registro risulta comunque maggiormente affine al “*liber litterarum*”, la cui redazione era dovuta all'opera di diversi notai, che ai “*libri curie*” ordinari, legati ad un unico notaio.

Il motivo della presenza dei nomi di tutti i notai di curia, in quanto tali abilitati a scrivere nei registri, impone alcune considerazioni sulla proprietà e quindi sulla natura dei registri. A differenza di quanto avveniva nel periodo precedente, perlomeno per

senza licenza; il tempo concesso per l'esecuzione dei legati è di un anno dalla presentazione del testamento, trascorso il quale senza aver svolto l'incarico, l'esecutore decade e l'incarico viene assunto direttamente dal vescovo o da un suo delegato (cfr. anche AASi 5247, cc. 69v-70r, 1402 lug. 4, in cui il vescovo Francesco, “*existens in loco S. Marte prope portam de Tufis*”, visto il testamento e codicilli di Bartolomea di ser Brizio di Paolo vedova di Bartolomeo di Giovanni di ser Mino di Tura, “*visis legatis in eis contentis et maxime ad pias causas factis, et viso etiam quod in annum post mortem dicte testatrix et a die ipsius obitus non fuit facta executio secundum formam iuris et constitutionum sinodaliū nostre curie episcopalis senensis, ex quo dicta executio dicti testamenti et codicillorum et legatorum in eo contentorum de iure est devoluta ad Nos*”). La stessa procedura era prevista per i fedecommissari *ad pias causas*, con la variante che erano i notai a dovere comunicare in curia il testamento entro due mesi dalla morte del testatore (RICCHIONI, *Le Costituzioni del vescovado*, cap. 50, p. 141).

<sup>17</sup> Si tratta del “*beneficium pauperum*”, per cui alle persone incapaci di far valere i propri diritti nei tribunali laici veniva concessa “*in subsidium iustitiae*” la facoltà di adire il tribunale ecclesiastico anche per cause profane (X.2.2.10-11 e 15), cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. V, P. I, pp. 519-524.

la documentazione amministrativa che, commissionata dal vescovo o dal vicario, veniva redatta da un unico notaio responsabile della *fides* del documento e quindi, in un certo senso, acquistata dopo la sua redazione, in questo caso la proprietà del registro era della curia indipendentemente dal notaio rogante, e prima che vi venisse scritto alcunché: per determinare la natura del registro era sufficiente che vi fosse stata apposta l'intestazione. Questo comporta, per usare le categorie concettuali proposte da Mario Montorzi, un diverso ruolo del notaio nel modo di produrre la documentazione e, di conseguenza, nei confronti della curia: dei notai descritti nelle intestazioni viene ora acquistata la *fides implicita* connessa al loro *status* di “persone pubbliche”, e non quella *explicita* apposta in calce ad ogni singolo documento o serie di documenti, e per questo i registri di curia acquisiscono una natura di “sedimentazione” comparabile con quella goduta dai protocolli notarili, basata però sulle tipologie documentarie anziché sulla persona del redattore<sup>18</sup>. Si tratta in altri termini del superamento della natura episodica e selettiva dell'archivio-*thesaurus* e del raggiungimento della dimensione matura di archivio-sedimento, che consente, ed anzi esige, una distribuzione delle materie, o per meglio dire, delle tipologie documentarie prodotte, secondo un piano preordinato, di prefissare cioè il quadro della produzione in una articolazione di serie archivistiche<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Si tratta a ben vedere di un momento intermedio, di transizione, nel passaggio verso la completa acquisizione della *fides* da parte della struttura amministrativa ecclesiastica, che, come vedremo, potrà dirsi completa con la costituzione della cancelleria moderna. In altri termini, come scrive Mario Montorzi, il problema era “trasferire la *fides* dalla sostanza alla forma, dalla persona all'istituzione”, e che “la Chiesa e la dottrina canonistica fornirono definizioni concettuali e armamentario dialettico atti a superare l'impacciato schema della *fides explicita*”, secondo un processo che troverà la sua definitiva consacrazione in epoca tridentina, in cui la *fides* appare definitivamente legata alla *dignitas*, cfr. MONTORZI, *Fides in rem publicam*, pp. 93-94 e 96, n. 33.

<sup>19</sup> È anzi possibile dire che la presenza di serie archivistiche organicamente strutturate (perlomeno nella definizione datane dal Valenti di “documenti, registri e simili tra di loro omogenei per forma e tipo di contenuto”, cfr. VALENTI, *Nozioni di base*, p. 210) è tipica degli archivi di sedimentazione e che, per converso, la documentazione degli archivi *thesaurus*, pur essendo legata da un vincolo in relazione alla conservazione, non può assumere una strutturazione seriale origi-

Una prima conseguenza del nuovo ruolo del notaio, da professionista a funzionario, va ricercata nella necessità da parte della curia di stabilire un riferimento stabile ed economico per il pagamento del costo della redazione dei documenti, precedentemente determinato dall'arte dei notai: il superamento del rapporto privatistico comportava infatti la compartecipazione del vescovo alle entrate, in cambio del pagamento di un salario al notaio, che manteneva comunque una quota parte delle entrate. Le modalità del finanziamento del lavoro dei notai emergono dall'analisi del tariffario per gli atti di curia, emanato "de consilio nonnullorum sapientium" dal vescovo Antonio il 2 ottobre 1409 (doc. 73), con l'intento di "moderare e ridurre" i pagamenti dovuti ai notai di curia<sup>20</sup>. Nel documento sono enumerati tutti i tipi di atti producibili dai notai di curia, il cui pagamento gravava sugli amministrati; un quarto di tali emolumenti, indipendentemente dal notaio che li aveva rogati, andava a costituire un fondo conservato in una cassa, definita "ceppo", che veniva mensilmente aperta e distribuita in modo equo tra i notai, detrattane le terza parte di pertinenza del vescovo<sup>21</sup>; nelle cause inoltre alcune delle voci erano attribuite ai singoli notai. Un esempio della composizione ed enti-

naria. Esempio sotto questo punto di vista la vicenda dei *Libri titulorum* (cfr. *supra*, cap. II.1.b.2) che, prodotti occasionalmente da singoli notai in tempi diversi e con modalità diverse, e conservati per il loro valore amministrativo, sono stati riconosciuti come serie omogenea rispetto alla materia, e quindi legati insieme, solo nel 1408 per opera di Antonio da Calci: in effetti il vincolo archivistico tra il primo del 1318 e gli altri degli anni '90 del Trecento consiste principalmente nella materia e nel fatto di essere stati, appunto, collegati in una unità di conservazione.

<sup>20</sup> L'importanza del provvedimento è attestata dal fatto che, a più di un secolo di distanza, ne dia conto il Tizio nelle sue *Historiae senenses*, cfr. TIZIO, *Historiae senenses*, III, p. 114. Analoga operazione venne compiuta a Fiesole nel 1408, cfr. TREXLER, *Synodal law*, p. 155 (il tariffario è alle pp. 341-345).

<sup>21</sup> Per le modalità di apertura del "ceppo", stante la perdita di tutti i bastardelli notarili coevi, è necessario esaminare il registro dei notai Feliciano di ser Neri, Francesco di Giacomo da Montalcino e Raffaello di Cristoforo da Montalcino relativo al periodo 1501-1515 (AASi 3002) da cui si desume che le aperture del "ceppo" e conseguentemente la distribuzione delle entrate per un terzo al camerlengo del vescovo e per due terzi ai notai, si succedevano con cadenza mensile. Un simile meccanismo è descritto dal Trexler per i notai della curia di Fiesole ai primi del Quattrocento (cfr. TREXLER, *Synodal law*, p. 155, 163 e 375).

tà delle spese legali è rintracciabile in un processo per usura del 1439<sup>22</sup>, al cui termine una nota redatta per ottenere il rimborso delle spese giudiziarie le descrive minuziosamente voce per voce (doc. 72); come si può vedere, a parte le commissioni al nunzio per le citazioni e le competenze degli avvocati<sup>23</sup>, le poste dovute per la redazione degli atti al “*bancum iuris*” sono intitolate genericamente ai notai di banco, mentre le spese per le attestazioni di parte, sia documentarie che testimoniali, sono intestate direttamente ai notai roganti che nel caso delle escussioni dei testimoni sono gli stessi notai curiali Giacomo Nuccini e Savino di Bartolomeo ai quali si deve la redazione dell’intero processo<sup>24</sup>.

Le eccezioni a tale meccanismo sono descritte in calce al tariffario: è esclusa la remunerazione degli atti prodotti in occasione delle esazioni dei “*bona pauperum*” e le relative quietanze, determinata nella percentuale di 10 lire per ogni 100 fiorini del valore di vendita<sup>25</sup>, delle pratiche relative alle restituzioni usurarie e dei proventi delle condanne pecuniarie nella misura del 12%; inoltre ai notai veniva consentito di concordare, in occasione delle collazioni dei benefici, il costo delle scritture col beneficiando, pur-

<sup>22</sup> AASi 4673, fasc. 1. Si tratta di un processo per usura intentato da Nanna moglie di Checco di Giovanni del Rondine contro Matteo di Ambrogio detto “el Sappa” orefice, rogato per la maggior parte da Savino di Bartolomeo con interventi di Giacomo Nuccini; sulle restituzioni usurarie nella Siena del Duecento, ma ricco di considerazioni facilmente estendibili alle epoche posteriori cfr. PELLEGRINI, *Attorno all’ “economia della salvezza”*.

<sup>23</sup> Dagli atti del processo risulta procuratore della donna il solo Antonio da Batignano; è tuttavia evidente che il ruolo di Tommaso Docci nell’elaborazione della strategia giudiziaria deve essere stato rilevante; sulla figura del Docci, avvocato e docente allo Studio cfr. NARDI, *Docci Tommaso*. Si tratta anche in questo caso di un lavoro di “bottega”, cui ha collaborato anche l’estensore degli articoli (il “choratore”) pagato a parte.

<sup>24</sup> Il fatto che nel *liber curie* dei due notai (AASi 5255) non compaia alcuna traccia di questo processo è dovuto alla conservazione del fascicolo di atti che appare completo in tutte le sue parti. Sul rapporto tra registri giudiziari ed atti cfr. *infra*, cap. IV.1.a.

<sup>25</sup> I beni recuperati sulla base dei lasciti testamentari erano venduti e il provento utilizzato “*in subsidium pauperum*”; alcune vendite di questi beni effettuate dal procuratore dei poveri sono presenti in AASi 4405, bastardello contenente le entrate e le uscite del procuratore dei poveri Biagio di Tommé dal 1463, cfr. *infra*, cap. IV.3.a.

ché la somma concordata non eccedesse il terzo spettante al vescovo; infine restava determinato dalle tariffe dell'arte il pagamento degli strumenti di vendita dei beni destinati al finanziamento delle attività assistenziali. È evidente che nel tariffario (doc. 73) compaiono solo i tipi di documenti il cui costo gravava sugli interessati o, nei procedimenti giudiziari, su rei e convenuti, e che quindi mancano i documenti prodotti gratuitamente, come ad esempio le *licentie questuandi*, o su richiesta dell'autorità, come editti, nomine di ufficiali di curia, ordinazioni etc. Il tariffario divide i tipi di atti in gruppi determinati, seppure in modo generico, dalla materia:

1) Documenti richiesti dal clero secolare, dai monasteri femminili e dai laici.

Afferiscono a questa sezione le collazioni e le istituzioni dei benefici (1), le istituzioni delle badesse (18), le lettere di economato (3), di commenda (4) e le nomine dei cappellani (10), le licenze per l'ammissione di converse e oblate (14), le visite (2), gli inventari (5) e le "scripture tituli" (8-9), le licenze per l'edificazione di luoghi pii (16), per la vendita di beni ecclesiastici (15), le licenze richieste dai chierici incardinati in altre diocesi per ottenere benefici (6) e per celebrare gli uffici divini (7), ed infine le licenze concesse ad altro vescovo per poter esercitare i pontificali (17). Compaiono, inoltre, le lettere di proroga ai fidecommissari per l'esecuzione dei legati testamentari (12) e le fedi di esecuzione degli stessi (13), che però dovrebbero trovare posto nella quarta sezione. Da notare che per i procedimenti di collazione il costo della pratica è commisurato alla rendita del beneficio.

2) Cause civili.

Afferiscono a questa sezione tutti i documenti prodotti nel corso della causa. Il costo degli atti delle cause contenziose - il libello (20), la *litis contestatio* (23), la sentenza interlocutoria (24), la produzione degli articoli (25), la verbalizzazione delle escusioni dei testimoni (28) - è proporzionalmente molto superiore a quello degli atti sufficienti per la procedura sommaria - petizione (19), dichiarazione di contumacia (21), fissazione del termine (22) - fatto che spiega verosimilmente il maggior ricorso a quest'ultima.

### 3) Cause criminali e inquisizioni.

Della sezione fanno parte sia i documenti legati allo svolgimento del processo che quelli prodotti in occasione dell'esecuzione della sentenza; i costi sono ovviamente assai elevati, essendo a carico del reo, e costituiscono una sorta di pena aggiuntiva.

### 4) Testamenti

Per quanto riguarda i tipi di documento inseriti in questa sezione si segnala il costo abbastanza elevato (15 soldi per foglio) delle registrazioni dei testamenti (44), il 5% di commissione sul valore dei beni oggetto di transazione tra il procuratore dei poveri e gli eredi, mentre per gli atti, citazioni, fissazioni di termini e dichiarazioni di contumacia sono in vigore le tariffe degli atti civili.

### 5) Straordinario.

Questa sezione contiene documenti di diversa natura<sup>26</sup>, frutto di procedimento, per così dire, paragiudiziario, come le *littere monitorie* (48), intigini e sequestri (53), invocazioni del braccio secolare (54), emanazione di interdetto (57), le assoluzioni dalla scomunica (55-56) e dall'interdetto (58), le dichiarazioni giurate dei testimoni (52), il mandato di cattura a carico di persona ecclesiastica (62), le lettere inibitorie (49) e aggravatorie (50) a carico degli ufficiali laici, e la cauzione data dall'imputato di non sottrarsi al giudizio (63), cui si aggiungono i documenti più propriamente di tipo amministrativo, come le *littere commissionis* (51), le licenze *ubique ordinandi* (59) ed infine le insinuazioni (61). Sono state aggiunte da una mano quattrocentesca in questa sezione, nella copia conservata nel registro AASi 2<sup>27</sup>, altre tipologie documenta-

<sup>26</sup> Per la definizione di "straordinario" cfr. *supra*, cap. II n.82.

<sup>27</sup> Cfr. AASi 2, c. 29v: "Item pro nova habbatissa assumenda in quolibet monasterio notariis ll. VI si fuerunt facte ad tempus suum, in perpetuum sol. X.

Item pro qualibet lictera pro indulgentiis libras quattuor den. sen.

Item pro lictera presbiteratus grossis [...]

Item pro lictera subdiaconatus et diaconatus pro quolibet grossis XII

Item pro lictera quattuor ordinum minorum grossis quattuor.

Item pro lictera absolutionis ab excommunicatione sol. quinque

Item pro lictera concessionis casuum reservatorum sol. decem

rie collegate alle ordinazioni, le indulgenze, la licenza di confessare i casi riservati e l'assoluzione dalla scomunica per gli infanticidi.

La riforma del 1409 determinò anche un'evoluzione della forma diplomatica dei documenti tendente al superamento dell'*instrumentum*, come detto tipico del modo di produzione notarile, in favore della forma diretta delle *littere*, che potevano essere registrate direttamente nei registri curiali dal momento che a questi, allo stesso modo dei protocolli notarili, era inerente la *fides implicita* dei notai roganti. Significativa, sotto questo profilo, è la comparsa di una forma di registrazione estremamente sintetica, la nota di emanazione o "notizia", derivata dalla redazione di alcuni tipi di atti processuali<sup>28</sup> e utilizzata per alcune tipologie di frequente produzione, come i monitori o le lettere inibitorie, caratterizzata dall'indicazione del tipo di documento, del nome del richiedente e della data<sup>29</sup>. Il passaggio dall'*instrumentum* alle *littere* avvenne in realtà in modo progressivo, dal momento che per i primi anni sopravvisse la formulazione indiretta dell'imbreviatura, naturalmente legata all'uso del protocollo. La scelta della forma documentaria non era casuale, ma determinata dal modo di registrazione: la registrazione dell'imbreviatura nel protocollo era, infatti, cronologicamente precedente a quella nel registro curiale, mentre la stesura delle *littere* era di norma sostituiva dell'utilizzo del protocollo. In sostanza se il notaio registrava nell'immediatezza dell'atto il documento nel suo protocollo in forma imbreviata era costretto a ricopiarlo successivamente nel registro curiale in forma di *instrumentum*, mentre nel caso opposto era sufficiente la prima stesura nel registro in forma di *littere*, senza considerare l'eventuale primo appunto preso nel bastardello o su foglietti sciolti. L'utilizzo sistematico del registro determinava quindi la redazione in ordine cronologico degli atti; qualsiasi alterazione di tale ordine

Qui cumque non fuerit in resigna publica ad benedicendum aquam et seu ad conficiendum sacram unctionem et seu in letaniis condempnatur in grossis quatuor.

Pro absolutione mulierum opprimentium eorum filios vel alienos libras sex cere  
Item pro lictera concessa rectoribus gravandi aliquem grossos duos".

<sup>28</sup> Sull'uso delle notizie negli atti giudiziari cfr. *supra*, cap. II, n. 99 e testo corrispondente.

<sup>29</sup> Sulle notizie cfr. *infra*, cap. III.2.b.

è sintomo di un cattivo funzionamento del sistema di registrazione dovuto al ricorso a forme di registrazione precedenti, come i protocolli, oppure a un raggruppamento per materie all'interno dello stesso registro<sup>30</sup>. Il processo di sostituzione dei registri curiali ai protocolli per determinate tipologie di atti è, quindi, direttamente proporzionale allo sviluppo della forma delle *littere* ed ha portato progressivamente, nell'arco di pochi decenni, alla sostanziale scomparsa della documentazione amministrativa curiale dai protocolli notarili, che ovviamente rimasero in uso per la registrazione degli altri atti non direttamente dipendenti dalla curia senese, in conseguenza dell'attività di tipo privatistico, svolta anche per conto di altri enti ecclesiastici dai notai curiali<sup>31</sup>.

La consapevolezza del nuovo modello e, conseguentemente, dell'importanza dei protocolli notarili precedenti sembra ispirare l'editto emanato dal vicario Simone di Niccolò da Brindisi il 17 marzo 1410 (doc. 74), nel quale si ordinò la consegna entro otto giorni di tutte le scritture e rogiti, pubblici e privati (in riferimento all'autore), pertinenti all'episcopato e alla curia episcopale.

Pur nella genericità dei destinatari, dovuta alla forma solenne, è evidente che l'editto si rivolgeva ai notai curiali e agli eredi di quelli defunti, con l'intento di sanare attraverso il recupero della documentazione notarile superstite quella debolezza archivistico-funzionale tipica, come si è visto, del periodo precedente. Il risultato fu la formazione di un nucleo di protocolli notarili che si ampliò con i nuovi versamenti per tutto il corso del Quattrocento, almeno a giudicare dalla scarsità di archivi di notai curiali conservati nel

<sup>30</sup> La separazione delle materie è segno di un sistema evoluto ma deve avvenire su registri separati.

<sup>31</sup> Cfr. i protocolli di Filippo di Giuliano Cantoni da Casole (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 378-389), nel quale gli unici atti propriamente ecclesiastici registrati riguardano altre diocesi, i cui vescovi, residenti a Siena, utilizzarono il notaio (ad esempio ASSi, *Notarile Antecosimiano* 381, c. 36r, 1446 gen. 13, contenente una licenza concessa da Apollonio vescovo di Sovana a Bartolomeo di Antonio da Sovana di farsi ordinare da qualsiasi vescovo, dato a Siena in casa di detto vescovo; ASSi, *Notarile Antecosimiano* 388, cc. 26r-27r, 1481 ago. 18, in cui Giovanni Agazzari, vescovo di Grosseto, separa le chiese di S. Bartolomeo di Sassofortino dalla pieve di S. Martino di Rocca Tederighi, dato a Siena nella casa del vescovo); per l'eccezione di Domenico Sabbatini cfr. *infra*, cap. IV, n. 30.



fondo notarile antecosimiano dell'Archivio di Stato di Siena<sup>32</sup>, non spiegabile solo con la naturale dispersione di questo tipo di archivi<sup>33</sup>. Bisogna tuttavia rilevare la perdita quasi totale di questo tipo di documentazione anche nell'archivio arcivescovile; l'ipotesi, suggerita da una notazione presente nel protocollo di Antonio da Calci conservato in Archivio di Stato ("Portato da me Celso Cittadini deputato per SAS dall'Ill.ma Balìa questo dì 24 di ottobre 1620 trovato a pizzicaiuoli per guastare"<sup>34</sup>), è che in quel periodo vi fosse stato uno "spurgo" degli antichi protocolli notarili, ormai inutili dal punto di vista amministrativo, cui scamparono i *libri extensorum* trecenteschi di Geri di Nello e di Pietro di Michele da Casole che, per formato e per la presenza di numerose collazioni, furono scambiati per bollari ed inseriti nella serie omonima, nella quale tuttora si trovano<sup>35</sup>.

## 2. La forma diplomatica della documentazione.

La riforma del 1409 si limitò a modificare le modalità di registrazione dei documenti emanati nella curia vescovile, venendo così ad incidere sulla forma estrinseca dei documenti, con un progressivo ma sostanziale superamento dell'*instrumentum* in favore delle *littere*; va comunque sottolineato che i procedimenti amministrativi, restando sostanzialmente inalterato il quadro generale dell'ordinamento istituzionale, non variarono rispetto al periodo precedente. L'impatto della riforma si manifestò nella tendenza,

<sup>32</sup> Gli unici archivi notarili quattrocenteschi, tralasciando quindi i registri sporadici di alcuni notai, sono quelli di Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli (ASSi, *Notarile antecosimiano* 220-226, 1381-1429), Filippo di ser Giuliano da Casole (ASSi, *Notarile antecosimiano* 378-389, 1432-1484) e Francesco di Giacomo da Montalcino (ASSi, *Notarile antecosimiano* 800-802, 1476-1512).

<sup>33</sup> Cfr. *supra*, cap. I, n. 6.

<sup>34</sup> ASSi, *Notarile antecosimiano* 292, c. 1r. Non è inverosimile che anche il protocollo di Antonio da Calci conservato presso l'archivio arcivescovile vi sia giunto in tempi recenti: è stato per la prima volta utilizzato dallo Zdekauer per i suoi studi sull'università (ZDEKAUER, *Lo Studio di Siena, passim*) e in tale occasione risulta già di proprietà della curia, mentre non risultano sue attestazioni precedenti, anche perché il restauro cui venne sottoposto in tale occasione ha eliminato le tracce della storia della conservazione del registro. Sulla figura del Cittadini cfr. FORMICETTI, *Cittadini Celso*.

<sup>35</sup> Si tratta dei registri AASi 99 e 100, già "Bollario XII" e "Bollario XI".

anche nella persistente documentazione di tipo notarile, all'aggregazione delle fasi procedurali in un'unica formulazione complessiva, evitando quindi di registrare in modo autonomo quelle preparatorie, inserendole in modo organico nel documento conclusivo: fermo restando l'esito del processo, che sarà fondamentale nel caratterizzare le tipologie documentarie in epoca moderna, va comunque sottolineato che nel periodo preso in considerazione, comprendente grossomodo la prima metà del Quattrocento, le modalità concrete con cui tale processo giunse ad affermarsi furono quelle tipiche delle età di transizione, con difficoltà evidenti e arretramenti dovuti in gran parte alle attitudini dei notai succedutisi nell'incarico.

a) *Le littere*.

Con la denominazione di *littere* si intendono quei documenti dispositivi svolti in forma epistolare, caratterizzati quindi dalla presenza nel protocollo di *intitulatio*, *inscriptio* e *salutatio*, privi però nell'escatocollo, a differenza dei modelli medievali di documento pubblico o semipubblico da cui derivano, delle sottoscrizioni, sostituite nella loro funzione certificativa dalla sottoscrizione notarile, spesso peraltro associata all'uso del sigillo<sup>36</sup>. Tale tipologia è attestata fin dai primi periodi di diffusione del notariato e tuttavia compare, perlomeno a Siena, in modo sporadico nel corso del Trecento: la novità non consiste dunque nella forma, ma nell'uso che ne viene fatto in connessione con l'introduzione dei registri di "sedimentazione". Il carattere dispositivo del documento rende pleonastica, una volta che sia stata effettuata la registrazione, sia la presenza nel protocollo che la conservazione dei documenti relativi alle fasi preparatorie.

La tipologia delle *littere*, e conseguentemente la loro denominazione, è dipendente dal contenuto, prescrittivo o collativo, e dalla qualità del destinatario.

<sup>36</sup> Cfr. PAGNIN, *Note di diplomatica vescovile padovana*, p. 25; sulla struttura diplomatica cfr. MANTOVANI, *Il formulario vicentino-padovano*, pp. IX-XV, cfr. anche *supra*, cap. I.4.

1) *Littere edictales, monitoriales e precepta.*

Sono definite *littere edictales* quelle di carattere prescrittivo inviate a tutti o collettivamente ad un particolare genere di persone. Quella presentata in appendice (doc. 75), emanata dal vescovo Antonio Casini e risalente al 1409 riconferma il divieto di ingresso nei monasteri femminili; i destinatari delle *littere* indicano coloro ai quali l'editto è rivolto, in questo caso "universis et singulis tam clericis quam laycis cuiuscumque status, gradus, ordinis, preheminentie vel conditionis existant utriusque sexus"; all'*inscriptio* segue la *salutatio* in forme canoniche. Nel testo ad una breve *narratio* fa seguito una *dispositio* connotata dall'uso di verbi come "monemus" e "mandamus" che evidenziano il ruolo pubblico dell'emittente; alla *sanctio* segue la *corroboratio* che prevede sia la mano pubblica del notaio che l'apposizione del sigillo. Dal momento che il destinatario è collettivo la successiva *publicatio* indica le procedure messe in atto per assicurarne la maggior diffusione possibile, cioè l'affissione alle porte della cattedrale, chiude il documento la *datatio*. È evidente che, in coincidenza con lo sviluppo di un sistema di registrazione efficiente, di ogni editto venivano tirati due esemplari uno dei quali, redatto su un foglio di carta e autenticato dalla *completio* notarile e dal sigillo, veniva fisicamente incollato alle porte della cattedrale o negli altri luoghi pubblici indicati nella *publicatio*, l'altro registrato nei libri appositi e privo perciò degli elementi di convalida, veniva fatto seguire dal referto del nunzio che, in forma di notizia, certificava l'espletamento delle procedure di pubblicazione, necessarie per conferire valore legale all'atto stesso e, di conseguenza, per poter procedere legalmente contro i trasgressori.

Formalmente affini alle *littere edictales* sono le *monitoriales*, che imponevano la restituzione di cose o scritture perdute, sottratte od occultate, sotto pena di scomunica maggiore "lata sententia", emesse in sussidio di giustizia, vale a dire quando non vi fossero gli elementi necessari per istruire un processo - non necessariamente presso il tribunale ecclesiastico - o per far emergere la verità (*ad causam revelationis*) o per consentire il recupero di beni sottratti da ignoti (*ad causam restitutionis*)<sup>37</sup>, come nel caso preso in esame

<sup>37</sup> "Per monitorium intelligantur hic specialiter monitoriales litterae, seu edicta, quae a legitimis Ecclesiae superioris eduntur seu conceduntur pro rebus aut scrip-

(doc. 76), riguardante alcuni beni sottratti dalla chiesa di S. Maria del Poggiolo, appartenente alla mensa e concessa in commenda al vescovo di Calcedonia Pietro di Matteo da Siena<sup>38</sup>; rispetto al modello delle *littere edittales* manca la *publicatio*, e conseguentemente il referto del nunzio, in quanto il documento veniva rilasciato al richiedente, in questo caso il vescovo di Calcedonia Pietro, che provvedeva a consegnarlo al parroco che riteneva competente per la pubblicazione. Il destinatario è solo apparentemente collettivo (“ecclesiarum prelati et rectoribus universis per civitatem et diocesim senenses constitutis”), dal momento che il richiedente sceglieva a quale parroco consegnarlo, il quale, in virtù della “potestas regiminis” connaturata alla cura delle anime, era tenuto ad eseguirlo, ammonendo il popolo nelle forme ritenute opportune<sup>39</sup> e comminando le sanzioni spirituali previste; il reale destinatario del provvedimento era quindi l’insieme dei fedeli e così si esplicita la vicinanza materiale alle *littere edittales*.

turis deperditis aut subtractis, vel occultatis, ad finem obligandi ad restitutionem illas habentes, aut ad revelationem id certo scientes, sub poena excommunicationis majoris latae sententiae ipso facto incurrendae, restitutione vel revelatione non facta intra praefixum tempus”, FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Monitorium, § 1.

<sup>38</sup> Si tratta dell’agostiniano Pietro di Matteo, creato vescovo di Calcedonia da Innocenzo VII nel 1404 (cfr. *Hierarchia catholica*, I, p. 183) e morto il primo febbraio 1444 (cfr. TIZIO, *Historiae senenses*, p. 227, che lo fa appartenere alla famiglia Luti). Data la sua successiva attività nell’esercizio dei pontificali nella diocesi di Siena in luogo dei vescovi ordinari, possiamo supporre che tale commenda rappresentasse una sorta di pagamento per i servizi svolti, come sembra suggerire la nota della *Hierarchia catholica* nella pagina citata, ed in effetti la chiesa apparteneva all’Episcopato, come risulta dall’elenco delle chiese ammensate redatto da Giovanni di Geri in apertura del “liber titulorum” del 1401 (cfr. AASi 3395, c. 68r). Tale rapporto non sembra tuttavia assumere i caratteri di ordinarietà, nel senso che l’incarico veniva di volta in volta attribuito dal vicario con un apposito mandato, né mancano esempi di incarichi analoghi ad altri vescovi residenti a Siena, cfr. ad esempio l’ordinazione del 15 settembre 1426, nella quale intervenne, accanto al vescovo Pietro, Giovanni Pecci vescovo di Grosseto (AASi 3042, cc. 2r-4v); in realtà la stabilizzazione del vescovo ausiliare appare compiuta solo nella seconda metà del Cinquecento, cfr. *infra*, cap. IV, n. 124. Sul caso milanese cfr. MARIANI, *L’attività della Curia*, pp. 784-786.

<sup>39</sup> La pubblicazione poteva avvenire o attraverso la lettura in occasione della messa o con l’affissione alle porte della chiesa.

Quando viceversa il destinatario era una persona determinata siamo genericamente in presenza di *precepta*, di argomento estremamente vario, riguardando tutti gli aspetti soggetti all'autorità vescovile, e solitamente propedeutici, in caso di inosservanza, ai procedimenti giudiziari. Alcune fattispecie ricorrevano tuttavia con particolare frequenza, come ad esempio le cosiddette *littere inhibitorie*, inviate ai titolari di giurisdizione laica per rilevare le violazioni dell'immunità ecclesiastica; nel caso portato ad esempio il vicario Simone da Brindisi, venuto e conoscenza della carcerazione cui era stato sottoposto il chierico Niccolò Cinughi su mandato del podestà senese Ricciardo Alidosi da Imola, gli intimò la scarcerazione e la trasmissione degli atti al tribunale vescovile per la prosecuzione della causa, vista l'incompetenza del tribunale laico (doc. 77): dal punto di vista formale si può osservare la mancanza della *sanctio*, sostituita da un semplice accenno alla pena della scomunica nella *dispositio*, e la presenza di seguito alla *corroboratio* del mandato al nunzio relativo alla citazione, il cui referito non è stato peraltro registrato nello spazio lasciato in bianco in calce al documento.

Come si è detto l'emanazione delle *littere* è il momento finale di un procedimento le cui fasi principali sono riassunte nella *narratio* (“qua propter cum nobis et nostre curie clare constet et constat dictum Nicolò fore clericum in quatuor minoribus ordinibus constitutus ac rectorem pluribus annis extitisse prout exstat cuiusdam parochialis ecclesia cum dispensatione Sedis apostolice”, che altro non è che il risultato di un “processo”); per esaminare in dettaglio tale procedimento, e quindi il rapporto tra “ackten” e “urkunden”, è necessario esaminare altri tipi di registri, come i *libri curie*, che recano memoria delle fasi preparatorie, ma non il testo del documento finale. Un esempio della procedura preliminare all'emanazione delle *littere inhibitorie* è presente nel *liber curie* del notaio Giacomo Nuccini, contenente il “processo” avviato della *petitio* dell'abate di S. Michele in Poggio S. Donato (doc. 78): in questo caso Paolo di Giovanni di Lando, cioè colui che aveva ottenuto il provvedimento contestato emesso dal tribunale della Mercanzia<sup>40</sup>, fece opposizione e, di fronte alla contumacia del-

<sup>40</sup> Sulle competenze giudiziarie della Mercanzia cfr. CHIANTINI, *La Mercanzia di Siena*.

l'abate di S. Donato e del suo procuratore incapaci di provare i loro diritti, il vicario non poté che revocare le *littere inhibitorie* già emanate (doc. 79).

2) *Littere collative*, decreti di nomina, licenze e *littere patentes*.

Il superamento della forma dell'*instrumentum* dopo la riforma del 1409 è particolarmente evidente nel settore amministrativo, rappresentò come detto uno dei cardini evolutivi del sistema di formalizzazione degli atti e costituì una delle caratteristiche principali degli archivi diocesani per tutta l'età moderna, essendo il fondamento della serie dei bollari, che infatti, come vedremo, contengono solo *littere*. L'*iter* burocratico e il quadro legislativo restavano sostanzialmente inalterati, come si può vedere nella collazione della chiesa di S. Bartolomeo di Pentolina, riportata in appendice (doc. 80): le fasi del procedimento (certificazione della vacanza, selezione del beneficiato, investitura e commissione per l'immissione nel possesso) sono però ora organicamente fuse in un unico dettato, con l'eccezione dell'immissione nel possesso, che non essendo effettuata in curia ma nei beni in oggetto, continua a godere di un'autonomia registrazione, solitamente in forma indiretta<sup>41</sup>.

Allo stesso modo i decreti di nomina di economi e commendatari, frutto, come già detto, di una procedura semplificata, vengono ora formalizzati in forma di *littere*, che si differenziano dalle *littere collative*, indirizzate ai sacerdoti investiti del beneficio, per il fatto che, consegnate agli interessati, dovevano essere esibite su richiesta e quindi erano indirizzate ai lettori ("universis et singulis presentes littere inspecturis"), come nell'esempio riportato in appendice, in cui un monaco camaldolese è nominato economo spirituale della chiesa parrocchiale di S. Mamiliano nelle Masse (doc. 81).

Rispetto ai documenti precedenti, le licenze in forma di *littere* hanno un formulario semplificato, pur mantenendo nel testo la partizione solita, in particolare nella *narratio*, che non riporta notizia né della *petitio* né di altre eventuali fasi procedurali, come si vede nella *licentia ubique celebrandi* concessa dal vicario

<sup>41</sup> Sui procedimenti di collazione beneficiaria cfr. *supra*, cap. II. 2.a.

Bartolomeo Casini nel 1412 in deroga alle costituzioni sinodali (doc. 82).

Le nuove modalità di registrazione nei libri curiali consentono di conoscere documenti, che, in quanto necessariamente espressi in forma di *littere patentes*, nel periodo precedente non lasciavano traccia neppure nei protocolli notarili, dato che, venendo rilasciate al richiedente nel momento stesso dell'emanazione, non richiedevano ulteriori registrazioni, come le lettere commendatizie e le *littere questuandi* (doc. 83). Queste ultime, venivano concesse dal vescovo secondo le modalità stabilite nel canone 62 del IV Concilio lateranense, di cui riprendono letteralmente il dettato<sup>42</sup>.

b) Le “notizie”.

La “notizia” è una forma di registrazione estremamente sintetica che veniva utilizzata per le tipologie documentarie più frequenti, come i monitori, le *littere questuandi* e licenze varie<sup>43</sup>; si differenzia dalle imbreviature notarili per essere successiva alla redazione delle *littere*, e quindi priva dell'indicazione dei testimoni e non funzionale ad una futura redazione per esteso delle stesse, fatto che rende inutile la loro presenza nei protocolli. La registrazione contiene, pur nella sua essenzialità tutti gli elementi identificativi del documento, cioè autore, destinatario, oggetto e data cronica (doc. 84). La sua derivazione dalle modalità di registrazione delle fasi procedurali intermedie delle cause giudiziarie è evidente: novità fondamentale è però la sua estensione alla documenta-

<sup>42</sup> Cfr. *Conciliorum oecumenicorum decreta*, p. 263; il passo, presente anche nel Liber Extra, cfr. X.5.38.14, recita: “Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi prout in corpore gessimus sive bonum sive malum fuerit, oportet nos diem messionis extremae misericordiae operibus praevenerire ac aeternorum intuitu seminare in terris, quod reddente Domino cum multiplicatu fructu colligere debeamus in coelis, firmam spem fiduciamque tenentes quoniam qui parce seminat parce et metet, et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet in vitam aeternam; cum igitur” etc.; il passo è stato utilizzato da Giovanni da Bologna e inserito nel formulario della indulgenza, cfr. IOHANN VON BOLOGNA, *Summa notariae*, p. 703. Curiosamente il Cencetti, che pure sottolinea la novità dell'arenga, non collega la sua diffusione in tutta Europa nel corso del XIII secolo alla presenza del passo tra le Decretali, cfr. CENCETTI, *Note di diplomatica vescovile*, pp. 167-168.

<sup>43</sup> Sulla sua definizione cfr. *supra*, cap. III, n. 28, 29 e testo corrispondente.

zione amministrativa, che segna un passaggio importante nell'evoluzione archivistica; questo tipo di registrazioni, estremamente economico nella sua sinteticità e tipico degli archivi di sedimentazione, consente all'autorità emanante di avere un quadro complessivo della documentazione prodotta, necessario per effettuare i controlli sull'attività dei notai e sui pagamenti loro spettanti sulla base del tariffario di curia<sup>44</sup>, ma che ha per effetto anche un arricchimento decisivo della memoria dell'attività amministrativa svolta.

### 3. Il funzionamento della curia. Il ruolo dei vicari e il lavoro dei notai.

Nel periodo intercorso tra l'arrivo a Siena di Antonio da Calci (1405) e la morte del vescovo Neri da Montegarullo (1450) la curia senese appare composta da un vicario generale, di solito un esperto di diritto non senese che restava in carica per qualche anno, spesso affiancato, in special modo nei periodi di assenza del vescovo, da un luogotenente che agiva sulla base di un diverso autonomo mandato<sup>45</sup>; per quanto riguarda la redazione documentaria sembra stabilizzarsi il modello che vede tre notai principali,

<sup>44</sup> Su tutta la questione cfr. *supra*, cap. III, n. 21 e testo corrispondente.

<sup>45</sup> Cfr. Tabella 5, Cronotassi dei vicari generali (1399-1447). Non sempre l'ufficio era affidato a un giurisperito forestiero, ma, forse per difficoltà di reperimento di personale idoneo, un canonico senese veniva incaricato talvolta per lunghi periodi, come nel caso di Niccolò Sozzini tra il maggio 1420 e il febbraio 1422, altre volte per periodi più brevi, in sostituzione del vicario titolare, momentaneamente indisponibile, come nel caso della sostituzione provvisoria del vicario Genesio da Campora, assente, con il canonico Antonio da Pisa ("Tempore domini Antonii Francisci de Pisis canonici senensis successoris dicti domini Genesii vicarii absentis episcopatus senensis, sub anno Domini MCCCCXVIII, indictione XIII, diebus et mensibus infrascriptis, et domini Antonii ser Gerini eius assessoris"); da segnalare anche la presenza di Antonio di Geri in qualità di assessore, figura peraltro presente in modo saltuario, in questo caso forse dovuta all'età avanzata del vicario sostituito che, vista la sua esperienza, non aveva certo bisogno di un esperto di diritto al suo fianco, cfr. AASi 5612, c. 19r, 1419 ott. 16. La stessa alternanza tra giurisperiti forestieri e canonici del luogo "che non stabilirono nessuna continuità d'ufficio, ma si limitarono a riempire il vuoto fra la scadenza di un vicario forestiero e l'arrivo di uno nuovo" è stata riscontrata nelle diocesi di area fiorentina da Roberto Bizzocchi (cfr. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, p. 249). Una organizzazione simile è attestata a Milano negli anni '70 del Quattrocento, cfr. MARIANI, *L'attività della Curia*, pp. 786-811.



incaricati della redazione dei registri, affiancati da un numero variabile di altri notai impiegati solo saltuariamente. In realtà nel processo formativo dei documenti appaiono anche altri personaggi che però non sembrano stabilmente integrati nella struttura burocratica, in quanto attivi sulla base di un mandato temporaneo specifico, limitato cioè ad una singola operazione, come il vescovo incaricato volta per volta dell'esercizio dei pontificali sulla base di una commissione specifica emanata dal vicario o dal luogotenente, o il visitatore straordinario, cioè un canonico cui è stata delegata una visita o una porzione di essa; diverso è il discorso che riguarda il procuratore dei poveri, che agiva sulla base della delega dei poteri rappresentativi di *pater pauperum* tradizionalmente attribuiti al vescovo<sup>46</sup>, appunto come parte e non come giudice, o il camerlengo dell'episcopato cui veniva affidata la gestione dei beni della mensa e che quindi interveniva in curia solo per tutelare gli interessi affidatigli<sup>47</sup>.

Tuttavia una serie di indizi portano a considerare come esclusiva del vicario generale la responsabilità della curia nel suo insieme. In primo luogo il fatto che la nomina dei notai fosse unicamente di sua competenza<sup>48</sup>, nelle forme descritte nella patente di nomina (doc. 85) proveniente dal protocollo di Bencivenne di maestro Angelo e relativa all'assunzione in curia del notaio pisano Carlo di Enrico da Vecchiano, che richiamano le modalità di creazione dei notai "per pennam et calamarium". Il rapporto instaurato era dunque di natura immediata e personale e, nell'ambito dell'esercizio della "dignitas" vicariale ("auctoritate dicti sui vicariatus"), conferiva al notaio una qualifica personale che travalicava in quanto tale l'ambito cronologico dell'esercizio giurisdizionale del vicario concedente, e consentiva l'esercizio della funzione anche con i successori, con i quali non veniva meno il rapporto particolare, quel "servizio fiduciario nei confronti dei vari rettori", caratteristico dell'"equivoco tra la qualità privata di libero professionista e la natura pubblica della struttura e delle funzioni pertinenti alla

<sup>46</sup> Cfr. *supra*, cap. I, n. 23. Sulla tutela giuridica, o gratuito patrocinio, assicurato ai poveri dall'ordinamento ecclesiastico cfr. *supra*, cap. III, n. 17.

<sup>47</sup> Cfr. *infra*, cap. IV.3.b.

<sup>48</sup> Come minimo a partire dall'anno 1400, cfr. doc. 67.

persona del notaio attuario” tipico del periodo<sup>49</sup>. Non è casuale infatti che i registri, con l’eccezione di quelli delle visite e degli inventari, siano scanditi internamente dalle successioni dei vicari, che possono assumere la forma di semplici notazioni (“tempore domini” ecc.) o, talvolta, l’aspetto di nuove intitolazioni del registro stesso; singolare è però il caso dei notai Filippo di Giuliano Cantoni da Casole e Savino di Bartolomeo, soci nell’arte notarile<sup>50</sup>, che nel loro *liber curie*, in occasione della presentazione del nuovo vicario, il beato Antonio Fatati<sup>51</sup>, non solo intitolarono nuovamente il registro ma vi trascrissero di seguito la patente vicariale, rilasciata a Roma dal vescovo Cristoforo da San Marcello il 24 settembre 1444 sotto il rogitto del chierico di Camerino Michele Amici, che risulta, forse perché la prima del nuovo vescovo<sup>52</sup>, così analitica nella descrizione delle competenze vicariali, ordinarie e delegate, da costituire una sorta di piccolo trattato sulla giurisdizione episcopale (doc. 86). La patente si presenta in forma ancora più ampia, sia rispetto a quella del vescovo Luca del 1379 che a quella rilasciata a Bologna dal vescovo Antonio Casini a Giacomo Mariani da Reggio nel 1414<sup>53</sup>: al vicario generale viene trasferita “harum serie litterarum” la “plenam, liberam et omnimodam potestatem, auctoritatem et facultatem ac speciale et generale mandatum dictam ecclesiam nostram senensem in spiritualibus et temporalibus regendi et gubernandi, omnemque iurisdictionem ad nos

<sup>49</sup> MONTORZI, *Il notaio di tribunale*, pp. 19-20.

<sup>50</sup> Cfr. AASi, *Diplomatico*, 1444 mar. 28-1445 set. 18. Da notare il fatto che in epoca successiva il notaio Savino stabilì una società analoga con il notaio Simone di Giacomo da Radicondoli, assieme al quale svolse il ruolo di cancelliere del vescovo di Pienza Tommaso del Testa, cfr. ad esempio ADMo, *Liber collationum beneficiorum*, c. 42r e sgg., 1470 dic. 31-1476 gen. 10; da notare che nella *completio* dei documenti prodotti per il vescovo pientino i due notai, che spesso agiscono in solido, si definiscono notai della curia senese.

<sup>51</sup> Antonio Fatati, fatto raro tra il ceto vicariale, venne creato vescovo di Teramo da Niccolò V nel 1450 e successivamente traslato alla diocesi di Ancona da Pio II nel 1463; venne inoltre proclamato beato nelle diocesi di Siena e Ancona dalla S. Congregazione dei Riti il 9 maggio 1795, cfr. GIONTA, *Fatati Antonio*.

<sup>52</sup> Cristoforo da San Marcello, già vescovo di Rimini e subcollettore delle decime papali, fu creato vescovo di Siena da Eugenio IV il 18 settembre 1444 e morì nel novembre dello stesso anno, cfr. *Hierarchia catholica*, vol. II, p. 235.

<sup>53</sup> Cfr. doc. 69 e 70.

occasione eiusdem ecclesie nomine quomodolibet spectantem et pertinentem exercendi”, che viene successivamente scomposta nei suoi elementi costitutivi<sup>54</sup>:

1) La facoltà di delegare ad un qualsiasi vescovo “in gratiam et comunione Sedis apostolice” l’esercizio dei pontificali nella diocesi di Siena “nostro nomine”, comprendenti tra l’altro l’ordinazione dei sacerdoti, la consacrazione di altari, chiese, monasteri, cappelle, cimiteri e “pia loca”, la benedizione degli oli santi e la facoltà di cresimare;

2) La “potestas crimina, excessus et defectus corrigendi et reformandi”, che comprende la facoltà di avviare procedimenti d’ufficio<sup>55</sup> (“inquirendi super quibuscumque criminibus, excessibus et delictis quarumcumque personarum ecclesiasticarum et secularium”), e quindi di comminare le pene, da quelle amministrative fino alla pena capitale, che in ambito ecclesiastico è rappresentata dalla scomunica (*potestas gladii spiritualis*, secondo la definizione datane dal Ferraris<sup>56</sup>);

3) La giurisdizione contenziosa, civile, criminale e mista, comprendente la *potestas cognoscendi* di tutte le cause, liti e controversie “tam beneficiales, matrimoniales, civiles, criminales et spiri-

<sup>54</sup> Non è questa la sede per analizzare l’evoluzione delle funzioni vicariali, problema su cui esiste una solida tradizione di studi (cfr. la bibliografia citata da CHITOLINI, “*Episcopalis curiae notarius*”, p. 224, n.); qui basta ribadire il fatto che l’insieme delle competenze acquisite dalla patente è scomponibile in due parti, una ordinaria, o quasi ordinaria, nella quale cioè non si dà appello al vescovo, relativa alla giurisdizione contenziosa, e una delegata, relativa a quella volontaria, cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 627-633; sull’identificazione della potestà ordinaria del vicario con l’attività di giudice del tribunale e sulla attribuzione di competenze delegate, cfr. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, p. 247; cfr. anche *supra*, cap. I, n. 40 e testo corrispondente.

<sup>55</sup> Prerogativa tipica dell’*imperium*, che si configura come ufficio nobile, in cui il giudice “motu proprio, sive ex officio ex se, et non adductus a partibus, procedere potest a crimina punienda”, cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Jurisdictio, § 7. Tale “potestas” pur essendo stata esplicitamente esclusa dalle competenze ordinarie di governo dei vicari da Bonifacio VIII (VI.1.13.2) già nel Trecento era di fatto esercitata dal vicario (cfr. *supra*, cap. II, n. 25 e testo corrispondente e doc. 69 e 70).

<sup>56</sup> FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Jurisdictio, § 10.

tuales quam profanas, inter quascumque personas, universitates, comunitates, capitula, conventus et collegia, quacumque occasione introductas vel introducendas”, fino all’esecuzione della sentenza;

4) La facoltà di assolvere dalle censure ecclesiastiche, scomunica, sospensione e interdetto e dai casi riservati (foro interno);

5) La concessione di dispense dall’illegittimità di natali (nelle ordinazioni) e dai gradi di parentela e affinità (nei matrimoni), “cum quibus iure ordinario dispensare possumus”;

6) La facoltà di consentire o dissentire nei casi in cui è richiesta l’autorità vescovile;

7) La facoltà di nominare e creare giudici, avvocati, procuratori, notai e altri ministri e ufficiali ecclesiastici, di revocarli e di surrogarli;

8) La “potestas instituendi”, ovvero la facoltà di confermare (o respingere nei casi di inidoneità) le elezioni e presentazioni dei patroni a chiese, monasteri e uffici spirituali, di emanarne i consueti editti<sup>57</sup> e di dispensare gli eletti o presentati da eventuali crimini, eccessi, delitti ed altri difetti;

9) La facoltà di interporre autorità ordinaria nelle autenticazioni di documenti, tra i quali codicilli, testamenti, fondazioni di benefici ecclesiastici, lodi e compromessi<sup>58</sup>;

10) L’esecuzione delle lettere apostoliche o di altra autorità dirette al vescovo (giurisdizione delegata);

11) Il potere di promuovere ai gradi accademici dello Studio (baccalaureato, licenza e dottorato), di conferirne insegne ed onori, di approvare e confermare le elezioni e deleghe di dottori, maestri e ufficiali dello Studio senese<sup>59</sup>;

12) La facoltà di accettare resignazioni, di permutare i benefici curati e semplici e di conferire i benefici di libera collazione dell’ordinario;

<sup>57</sup> Si tratta degli editti *ad contradicendum*, cfr. doc. 18.

<sup>58</sup> Cfr. *infra*, cap. III, n. 61 e 62 e testo corrispondente.

<sup>59</sup> Sulle funzioni di cancelliere dello Studio svolte dal vescovo senese cfr. *supra*, cap. I, n. 19.

13) La facoltà di convocare i sinodi diocesani e provinciali;

14) La facoltà di amministrare e rivendicare i beni dell'episcopato ("feuda et homagia, terras, villas, res et bona ad Nos et ecclesiam nostram pertinentia")<sup>60</sup>;

15) La facoltà di agire da procuratore fiscale avanti a qualsiasi giudice ordinario o delegato, "si necesse fuerit", a tutela dei diritti dell'episcopato fino alla conclusione della causa, eventualmente in appello, senza che questo richieda un ulteriore mandato.

Il documento si chiude, come tutti i mandati di procura, con l'esplicita *promissio*, "sub ypotheca et obligatione omnium bonorum nostrorum presentium et futurorum", di rispettare e accettare "quicquid per te et deputatos tuos actum, factum, dictum, gestum, procuratumve fuerit in premissis". È evidente che alcune di queste funzioni, come le ultime due, venivano ordinariamente delegate ad un altro funzionario, e che sono comprese in quest'elenco per i motivi sopra accennati.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente archivistici bisogna notare che manca nella patente qualsiasi riferimento ai poteri giurisdizionali esercitati dal vescovo nel feudo di Murlo, oggetto di altra delega, forse emanata direttamente dal vescovo o, più probabilmente, dal vicario stesso in quanto responsabile della nomina di giudici e ufficiali; in ogni caso è evidente che la documentazione prodotta dal giudice di Murlo ha costituito un fondo autonomo e distante dall'archivio di curia anche fisicamente, in quanto conservato presso il tribunale feudale<sup>61</sup>. Di particolare

<sup>60</sup> Si riferisce ai beni signorili nel feudo del vescovado a Murlo, su cui cfr. *infra*, cap. IV.3.b, ma non all'esercizio della giurisdizione.

<sup>61</sup> L'unico registro relativo alla giurisdizione feudale conservato nell'Archivio arcivescovile è quello utilizzato da Antonio da Calci per il periodo 1411-1414 (AASi 5250), che deve, con ogni verosimiglianza, il motivo della propria conservazione proprio al fatto di essere stato redatto da un notaio di curia che, al termine del mandato, deve averlo portato con sé. Si segnala che l'archivio feudale di Murlo, attualmente conservato nel fondo Giurisdicenti dello Stato dell'Archivio di Stato di Siena e in corso di ordinamento a cura di chi scrive, dei proff. Andrea Giorgi e Mario Brogi e della direttrice dell'Archivio di Stato dott.ssa Carla Zarrilli, contiene solo documentazione su registro a partire dal 1559, in epoca successiva alla guerra di Siena. La distinzione tra i fondi è attestata anche in epoca successiva, dal momento che i vicari "foranei" del feudo di Murlo non risultano

importanza appare la facoltà di interporre autorità ordinaria nella pubblicazione, e quindi autenticazione delle copie, dei documenti pubblici e privati secondo il procedimento dell'*insinuatio*, cioè dell'accoglimento su richiesta di parte e, quindi, nella trascrizione autentica del documento nei libri di proprietà dell'episcopato, che, in quanto tali erano per natura pubblici e garantivano l'autenticità del documento insinuato<sup>62</sup>; la differenza quindi tra una copia semplice, pure autenticata da un notaio curiale, e un documento insinuato consiste nell'esame sia formale che sostanziale, o processo, cui il documento veniva sottoposto dal vicario che, trovandolo autentico, dava mandato ai notai di curia di trascriverlo nei registri: precisamente in questo consiste l' "interponere auctoritatem" che estendeva l'autenticità dal modo in cui era stata effettuata la copia alla qualità dell'originale<sup>63</sup>. Che questa fosse una prerogativa riservata al vicario perlomeno dai tempi della riforma del 1409 lo si deduce da un documento conservato nel Diplomatico, nel quale il

impegnati in altri ruoli curiali, cfr. ASSi, *Giusdicenti dello Stato, Feudo di Murlo*, n. prov. 1, la cui intestazione recita:

"Hic est liber causarum civilium comunis Murli necnon suorum annexium et connexium, in quo quidem libro scribentur et adnotabuntur omnes et singule petitiones, protestationes, sequestra et integine necnon dannorum datorum eccusationes, processus maleficiorum vel quasi et condemnationes summarie et de facto facte per homines dicti castri et suorum annexium connexiumque, tempore mei Antonii Marie q. Iohannis de Goris de Casulis notarii publici senensis et in presentiarum vicarii foranei dicti loci pro Illustrissimo et Reverendissimo domino domino Francisco Bandineo de Piccolominibus Dei gratia apostoliceque Sedis, in temporalibus et spiritualibus dignissimo archiepiscopo civitatis Senarum, editus et compositus per me Antonium Mariam prefatum in kalendis ianuarii anno ab incarnatione millesimo quingentesimo [quingagesimo] octavo, papa Paulo et Carulo quinto imperatore regnantibus ut publice fertur".

<sup>62</sup> Si definisce insinuazione o inserzione un procedimento col quale si esibivano in tribunale dei documenti "facendone accertare la genuinità e inoppugnabilità attraverso un processo apparente e facendo redigere una testimonianza documentaria sulla sentenza", in Italia "si arrivò spesso all'inserimento letterale del documento prodotto nel documento giudiziario emesso in relazione all'esito del processo", cfr. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica*, pp. 86-87.

<sup>63</sup> Tale "auctoritas" appare logicamente connessa alla giurisdizione, nel senso che era necessaria per rendere la copia accettabile in giudizio, e non è un caso se anche in ambito comunale tale funzione venisse riservata a giudici e podestà, cfr. BARTOLI LANGELI, *Premessa*, p. XXIX.

luogotenente Antonio da Pisa<sup>64</sup> chiese ed ottenne che alcuni documenti prodotti fossero insinuati nei registri di curia; la novità non consiste, ovviamente, nel procedimento in sé, quanto nel fatto che la richiesta sia stata presentata proprio dal luogotenente, cioè dal funzionario che, in assenza del vescovo, ne esercitava le prerogative (doc. 87). La pergamena è purtroppo acefala e manca proprio l'elenco dei documenti insinuati e, tuttavia, è singolare che un alto funzionario direttamente nominato dal vescovo, il luogotenente, camerlengo e vicario generale, fosse costretto ad interporre l'autorità del vicario ordinario per ottenere l'inserimento di tali documenti "in actis curie", visto che dalla sua funzione emana una parte consistente della documentazione prodotta in ambito curiale. Il fatto è dovuto al legame diretto che si instaurava tra il vicario e i notai a seguito della nomina: il rapporto fiduciario che in tal modo era istituito comportava una forma di dipendenza esclusiva, in quanto discendeva dalla patente a suo tempo concessa al vicario che effettuava la nomina. In altri termini possiamo affermare che la curia, in quanto istituzione, si identificava di fatto nel vicario, committente della "fides" notarile e, quindi, essere notai di curia significava stare alle sue dipendenze; in quanto titolare di giurisdizione il vicario conferiva alla documentazione prodotta per il tramite del notaio di curia una propria "fides" che si esercitava non solo o non tanto sul singolo documento, quanto sull'insieme dei documenti prodotti dai diversi notai, vale a dire sull'archivio nel suo complesso, comprendendovi anche settori di intervento, come le visite, escluse dalla sua giurisdizione. Tende a ricomporsi in tal modo l'aporia tra lo *ius archivi* del vescovo e la necessità di ricorrere ai notai laici nella produzione dei documenti, frutto del deficit di credibilità attribuito fin dai tempi della *Glossa ordinaria* alla figura vescovile<sup>65</sup>, ponendo le premesse per la successiva evoluzione verso la cancelleria moderna: nel momento in cui le esigenze funzionali dell'ente determinavano la necessità di provvedere alla conservazione della memoria degli atti prodotti, l'estensione della *publica fides* connessa allo *ius archivi* agli atti ricevuti, indipenden-

<sup>64</sup> Sul ruolo del luogotenente Antonio da Pisa cfr. *supra*, cap. III, n. 2.

<sup>65</sup> Cfr. *supra*, cap. I, n. 59 e testo corrispondente.

temente dal produttore, veniva naturalmente ampliata a comprendere la conservazione dei documenti sedimentati dall'opera quotidiana dei notai curiali anche quando privi di forme di autenticazione. Il vicario si trovava al centro di questa ricomposizione: da un lato risultava titolare dei poteri giuspubblicistici derivanti dalla sua funzione per conto del vescovo, esercitando lo *ius archivi* nell'atto di accettare i documenti insinuati, e, dall'altro, in quanto fonte della legittimazione dei notai curiali, era in ultima istanza responsabile della produzione documentaria. La proprietà della documentazione conservata era della mensa episcopale (o dell'episcopato, per usare la terminologia coeva), come dimostrato dal fatto che l'archivio, a questo punto composto dal diplomatico, dai registri della curia e dai protocolli notarili consegnati a norma dell'editto del 1410, compare negli inventari compilati tra il 1449 e il 1450, in occasione della morte del vescovo Neri da Montegarullo<sup>66</sup>, dai quali risulta la presenza “nello studiolo dipinto” del palazzo episcopale di “una sedia grande con due casse appiccate piene di libri et scripture”, e di “qualche ottanta tra bastardegli e libri di più ragioni”<sup>67</sup>. Che in realtà lo studio fosse il luogo di lavoro del vica-

<sup>66</sup> Tutta la pratica è contenuta in AASi 16, alle cc. 86r-92r. Alla morte del vescovo, avvenuta il 21 settembre 1450 (c. 86r), i canonici elessero il vicario capitolare (Giovanni Agazzari dottore di decreti) e due economi (i canonici Antonio di Giacomo e Bastiano di Domenico), i quali nello stesso giorno incaricarono un sacerdote di compilare l'inventario dei beni della mensa. Il giorno successivo nella sala delle balestre del palazzo dei Priori, l'erede del vescovo defunto, Cortesia da Montegarullo si impegnò a consegnare agli economi della mensa i beni dell'episcopato descritti nell'inventario redatto dal canonico Bartolomeo di Cecco, ultimo camerlengo nominato dal vescovo defunto, e risalente al 17 luglio 1449 (AASi 16, c. 319r-v). Il 24 settembre (c. 92r) gli economi rilasciarono a Cortesia da Montegarullo una quietanza relativa a detti beni.

<sup>67</sup> Probabilmente si riferisce alla documentazione riguardante la mensa, che evidentemente veniva tenuta distinta dal resto, cfr. AASi 16, c. 87r-v, 1450 set. 22. Curiosamente tra gli altri beni conservati nello studio troviamo anche dodici libbre di cera, dieci once di zafferano e una libbra e mezzo di pepe: si tratta di materiali preziosi la cui conservazione nello studio, retaggio dell'impostazione dell'archivio *thesaurus*, testimonia il fatto che l'accesso alla stanza era limitato a poche persone (forse solo al vicario e al camerlengo dell'episcopato). Per analogia ricordo che pochi anni dopo Sisto IV (1471-1474) dispose la conservazione dei documenti più preziosi in Castel S. Angelo (Archivium Arcis), insieme al tesoro della S. Sede e alle riserve auree, cfr. NATALINI, *Archivio Segreto Vaticano*, p. 22.



rio lo si deduce dall'inventario del 17 luglio 1449 nel quale, accanto all'archivio descritto in modo ancor più sintetico ("le constitutioni sinodali, nelle casse della sedia una piena di scripture di corte et nel altro uno pacco di scripture, più scripture su per le scaffè"), troviamo una piccola biblioteca giuridica, contenente tra l'altro il Corpus iuris civilis, il Decretum, il Liber Extra, la Summa codicis di Azzone, vale a dire i testi più frequentemente utilizzati dai vicari che in tal modo non erano costretti a portarsi dietro nei loro spostamenti i principali strumenti di lavoro (doc. 88).

Per verificare in dettaglio il funzionamento della curia verranno esaminati i dati relativi ai documenti prodotti nel periodo primo luglio-31 dicembre 1412; la scelta è stata consigliata dalla contemporanea disponibilità di registri curiali e dei protocolli notarili di due dei tre notai impiegati. Tuttavia la mancanza dei registri prodotti da Giovanni di Geri, sia il protocollo che il *liber curie*, determina sicuramente una compressione del ruolo di questo notaio, solo parzialmente compensata dalla presenza del *liber citationum* da lui redatto, ma non altera il quadro delle relazioni tra gli altri notai.


#### ELENCO DEI REGISTRI UTILIZZATI

Segnatura	Data	Registro
AASi 12	1409-1412	<i>Liber generalis visitationis</i>
AASi 13	1411-1427	<i>Liber inventariorum ecclesiarum</i>
AASi 101	1409-1415	<i>Liber litterarum</i>
AASi 101	1409-1420	<i>Liber collationum</i>
ASSi, Osp. 123f	1408-1422	<i>Liber contractuum Episcopatus</i>
AASi 5248	1409-1419	<i>Liber citationum testamentorum</i>
AASi 5249	1410-1424	<i>Liber memoriarum Curie</i>
AASi 5250	1411-1414	Libro del vicario del feudo di Murlo
AASi 4420	1409-1423	Protocollo di ser Antonio da Calci
ASSi, Not. Ant. 292	1412-1414	Protocollo di ser Antonio da Calci
ASSi, Not. Ant. 225	1397-1417	Protocollo di ser Bartolomeo di Giacomo

Dai registri precedenti sono stati enucleati 380 documenti, considerando documento ogni singola registrazione di fase proce-


durale anche quando collegata ad altre, purché non fusa organicamente in un dettato con altre<sup>68</sup>, così ripartiti per notaio:

### Ripartizione dei documenti per notaio



Da questo primo dato appare evidente il ruolo preponderante svolto da Antonio da Calci, dovuto sia al compito per cui era stato chiamato a Siena, sia al fatto che, essendo notaio forestiero<sup>69</sup> la sua attività si svolse interamente all'interno delle strutture ecclesiastiche nelle quali surrogava anche gli altri notai: in occasione dell'assenza da Siena di Bartolomeo di Giacomo, attestato a Radicondoli fino alla mattina del 22 agosto, il suo registro di cause, che evidentemente veniva lasciato in curia, venne tenuto da Antonio da Calci. Una seconda distinzione va operata riguardo al rapporto con i funzionari di curia.

### Ripartizione dei documenti per funzionari e notai




<sup>68</sup> È stata dunque considerata documento la citazione dopo la petizione nella causa civile, ma non la notizia della resignazione all'interno della collazione di un beneficio.

<sup>69</sup> Sulle vicende della sua iscrizione alla matricola dell'Arte dei notai di Siena cfr. *supra*, cap. II, n. 146.

Mentre gli atti emanati dal vicario Lorenzo d'Arezzo sono sostanzialmente divisi tra i notai (Antonio 38, Bartolomeo 39 e Giovanni 41), è evidente come Antonio da Calci fosse l'unico notaio del luogotenente del vescovo e camerlengo generale dell'Episcopato Antonio da Pisa, di cui redasse la quasi totalità degli atti (Antonio 156, Bartolomeo 1, Giovanni 0). È vero che nel computo rientrano i numerosi atti di visita compiuti da Antonio da Pisa tra il 30 agosto e il 14 settembre (112), escludendo i quali si riduce la percentuale degli atti ordinari compiuti dal luogotenente<sup>70</sup>, ma non la natura del suo rapporto quasi esclusivo con Antonio da Calci; proprio l'analisi delle visite conferma tale rapporto, dal momento che tutti gli atti compiuti da Antonio da Pisa, ad eccezione di uno del 13 luglio 1409<sup>71</sup>, sono di mano di Antonio da Calci, mentre nel caso di altri visitatori le mani si alternano.

Riguardo alla forma possiamo notare, come era lecito aspettarsi, la netta predominanza delle "notizie" rispetto ai documenti in forma estesa di *littere*:




Per quanto concerne le imbreviature, va rilevato che una parte consistente di esse (80%) riguarda atti prodotti al di fuori dell'ambito istituzionale curiale, al servizio di enti e persone diverse, secondo la seguente ripartizione:

<sup>70</sup> Cfr. *infra*.

<sup>71</sup> Cfr. AASi 12, c. 151r; si tratta della visita al monastero di S. Maria degli Angeli, che, rogato da Giovanni di Geri, è stato successivamente trascritto nel registro delle visite dallo stesso Antonio da Calci.


### Imbreviature dei notai curiali



Analizzando le imbreviature rogate per conto di persone private bisogna notare che l'attività in questo campo di Antonio da Calci è legata da un lato al rogito di documenti comunque dipendenti dall'attività giudiziaria, come alcuni atti di volontaria giurisdizione (lodi), procure e quietanze, o riguardanti la gestione del feudo di Murlo di cui era vicario (tutte le compravendite riguardano beni posti nei confini del feudo); per quanto riguarda Bartolomeo di Giacomo si può viceversa rilevare come la sua attività in questo campo si fosse svolta con maggiore autonomia.


per conto di persone private bisogna notare che l'attività in questo campo di Antonio da Calci è legata da un lato al rogito di documenti comunque dipendenti dall'attività giudiziaria, come alcuni atti di volontaria giurisdizione (lodi), procure e quietanze, o riguardanti la gestione del feudo di Murlo di cui era vicario (tutte le compravendite riguardano beni posti nei confini del feudo); per quanto riguarda Bartolomeo di Giacomo si può viceversa rilevare come la sua attività in questo campo si fosse svolta con maggiore autonomia.

### Imbreviature rogate per conto di privati



Le 20 imbreviature rogate per conto della curia da Antonio da Calci riguardano le seguenti materie:

### Imbreviature rogate per la curia da Antonio da Calci




Come è ovvio la maggior parte delle imbreviature (17 su 20) proviene dai protocolli del notaio: per alcune di queste tipologie documentarie il ricorso a tale forma di produzione era naturale (ad esempio le immissioni nel possesso), per altre, come le ordinazioni, poteva essere determinato dalla mancanza di un registro curiale; sicuramente appare irrazionale il ricorso al protocollo, e quindi all'imbreviatura, per le collazioni, le nomine e le licenze, che in quattro casi ha costretto il notaio a ricopiare gli atti nel registro di curia<sup>72</sup>. Dall'analisi dei luoghi di rogito emerge che solo sei delle venti imbreviature sono state rogate presso la curia, per cui si potrebbe pensare che il ricorso al protocollo fosse determinato dal non avere a disposizione il libro curiale, che evidentemente rimaneva presso l'ufficio; restano tuttavia inspiegabili i due casi di nomina che compaiono solo nel libro di curia e non nel protocollo, per i quali si può pensare ad un errore del notaio dovuto all'abitudine o ipotizzare una prima redazione su foglio sciolto, poi trascritta direttamente sul registro.

Anche nei rogiti delle imbreviature commissionate da altre amministrazioni di natura ecclesiastica va rilevata la netta preponderanza di Antonio da Calci, estensore di 58 dei 61 documenti considerati; fra gli enti compresi alcuni sono legati alla diocesi, come la mensa (18 documenti), l'amministrazione dei "bona pauperum" (un documento), lo Studio (due documenti relativi però ad un'unica laurea), ed infine due esecuzioni di lettere apostoliche affidate una al luogotenente e una al vicario generale. Per quanto riguarda gli altri enti, possiamo notare la presenza del Capitolo (3 documenti, due dei quali rogati da Bartolomeo), del subcollettore delle

<sup>72</sup> Si tratta della collazione della chiesa di S. Maria di Civitella del 14 luglio (ASSi, *Notarile antecosimiano* 292, cc. 4v-5r e AASi 101, c. 167 r-v), della collazione dell'ospedale di S. Marta del 20 luglio (ASSi, *Notarile antecosimiano* 292, cc. 6r-7r e AASi 101, cc. 167v-168r), della nomina dell'economista della chiesa di S. Pietro a Montagutolo del 18 agosto (ASSi, *Notarile antecosimiano* 292, cc. 9v-10r e AASi 101, c. 168r-v), della collazione della canonica di S. Angelo a Castiglione d'Ombro del 21 settembre (ASSi, *Notarile antecosimiano* 292, cc. 27v-28r e AASi 101, c. 168v). Come si può vedere dalle successioni delle carte è evidente che il notaio ha effettuato uno spoglio del suo protocollo e che ha trascritto in sequenza nel libro curiale i documenti selezionati, cioè ritenuti idonei alla loro trascrizione nel registro, nel quale infatti compaiono di seguito (cc. 167r-168v).

decime papali (3 quietanze), del vescovo di Grosseto (una collazione rogata nella sua abitazione, ma anche una nomina di vicario effettuata in forma di *littere* seppure registrata nel protocollo) e del generale dell'ordine dei Carmelitani Bartolomeo da Massa (una collazione rogata nel monastero di S. Vigilio).

Per quanto riguarda le “notizie” (140), coerentemente col modello proposto, non sono presenti nei protocolli ma solo nei registri curiali, e sono relative ad affari di curia, amministrativi e giudiziari (62), alle citazioni di eredi in materia testamentaria (41) e agli atti giudiziari del feudo di Murlo (37), così come le quattro *littere* che riguardano materie amministrative e che sono state inserite nella stessa tabella:




Dal grafico emerge con evidenza che, anche all'interno dell'attività ordinaria della curia, si va progressivamente affermando una divisione dei compiti tra notai: se Bartolomeo di Giacomo risulta prevalentemente impegnato nella redazione degli atti giudiziari, Giovanni di Geri ha la completa responsabilità del settore legato alle esecuzioni testamentarie. La funzione di Antonio da Calci pare invece di supplenza rispetto agli altri due notai: i 16 documenti relativi a cause civili sono stati infatti prodotti nel periodo di assenza di Bartolomeo fino alla mattina del 22 agosto<sup>73</sup>.

Non considerando le cause e gli atti visitali, e tenuto conto dell'assenza di Bartolomeo, possiamo notare dal risultato del seguente grafico che, per l'ordinaria attività di governo (collazioni,

<sup>73</sup> Nell'apertura pomeridiana del “bancum iuris” risulta già presente Bartolomeo.

licenze, monitori etc.), il vicario Lorenzo d'Arezzo si serviva indistintamente di Antonio e di Bartolomeo e solo raramente di Giovanni, mentre il luogotenente Antonio da Pisa esclusivamente del conterraneo Antonio da Calci.

**Ripartizione degli atti ordinari per funzionario**



Una conferma di quanto asserito ci viene dall'analisi delle giornate lavorative dei notai e dei luoghi di rogito, dalla quale emerge chiaramente che il notaio maggiormente attivo era Antonio da Calci, la cui presenza non pare limitata ai giorni di apertura del "bancum iuris", ma seguendo il luogotenente Antonio da Pisa nei suoi spostamenti, ad esempio nei giorni della visita tra il 30 agosto e il 14 settembre, e avendo l'incarico di vicario del feudo di Murlo, si trovava spesso fuori Siena, e quindi era spesso costretto a rogare anche la domenica e nei giorni festivi, in violazione delle decretali che regolavano la materia<sup>74</sup>:

#### ANTONIO DA CALCI

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1, <b>3</b> , 4, 6, 7, 7, 9, 11, <b>10</b> , 12, 13, 13, 14, <b>14</b> , 15, 18, <b>18</b> , 20, 21, 23, 23, 26, 28, 29, <b>31</b>	<b>1</b> , <b>2</b> , 6, <b>7</b> , 8, 9, 16, <b>16</b> , <b>18</b> , 20, <b>21</b> , 22, 23, 23, 24, 26, <b>28</b> , 29, 29, <u>30</u> , <u>31</u>	<u>1</u> , <u>2</u> , <u>3</u> , <u>4</u> , <u>5</u> , <u>6</u> , <b>7</b> , <b>8</b> , 9, <b>11</b> , 12, <u>13</u> , <u>14</u> , 15, 16, 17, <b>18</b> , 20, 20, 21, 21, 22, 24, <b>25</b> , 26, <u>27</u>	<b>2</b> , 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, <b>16</b> , 17, <b>18</b> , 19, 22, 24, 25, 28, 29, <b>30</b>	3, 4, <b>6</b> , 10, <b>13</b> , 14, 19, <b>20</b> , 21, 24, <b>24</b> , 25, <b>27</b>	<b>3</b> , <b>4</b> , <b>10</b> , 10, 12, <b>12</b> , 15, 16, <b>17</b> , <b>17</b> , <b>18</b> , <b>21</b> , 22, 23, <b>28</b> , 31

<sup>74</sup> Cfr. X.2.9.1, che contiene la proibizione domenicale dell'attività giudiziaria "nisi pro pace vel alia necessitate", e X.2.9.5, che contiene l'elenco dei giorni feriat in cui era vietato lo "strepitus iudicialis".

BARTOLOMEO DI GIACOMO

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	<u>1</u> , 20, <u>21</u> , 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28	1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 30, 30	3, 4, 7, 10	3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23

GIOVANNI DI GERI

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30	1, 5, 9, 16, 20, 23, 25, 26, 27	2, 7, 9, 12, 16, 20, 22, 23	6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24, 25, 29	3, 7, 10, 19, 21	2, 5, 12, 15, 16, 23

Legenda:

normale = curia; corsivo Siena; sottolineato = fuori Siena; grassetto corsivo = Murlo

Per comprendere in concreto il funzionamento degli uffici è importante seguire i giorni di apertura e il personale impiegato, come rilevabile dalla Tabella 2.

Prima di analizzare in dettaglio la tabella è opportuno fare alcune precisazioni; in primo luogo i giorni di apertura sono desunti dalla documentazione conservata e quindi, dal momento che vi possono essere stati giorni di apertura degli uffici ma di inattività documentaria, il valore resta indicativo; in secondo luogo, a differenza del “*bancum iuris*” che aveva una sua collocazione fissa, la curia, intesa come ufficio composto dal vicario o dal luogotenente e dal suo notaio, poteva riunirsi in luoghi diversi dal palazzo episcopale, come ad esempio nell’abitazione del luogotenente Antonio da Pisa presso la chiesa di S. Desiderio<sup>75</sup>. In altri termini il luogotenente, nell’atto di esercitare la giurisdizione volontaria, non era legato a un luogo particolare, mentre la giurisdizione contenziosa andava necessariamente amministrata al “*bancum iuris*”, cioè il tavolo posto in luogo pubblico dietro cui il giudice, “*sedens pro tribunali*” (in questo caso il vicario Lorenzo

<sup>75</sup> Cfr. ad esempio AASi 101, c. 168 r-v, 1412 ago. 18, nomina dell’economista della chiesa di S. Pietro a Montagutolo.



d'Arezzo), esercitava in compagnia del notaio e del nunzio la sua funzione di "reddere iustitiam". Si trattava sostanzialmente di ricevere le petizioni o i libelli nel civile, le accuse nel criminale e di formare gli atti relativi; alcuni procedimenti erano avviati d'ufficio, come le inquisizioni per delitti notori e, nel civile, quelle relative alle esecuzioni dei testamenti. La ripartizione degli atti per notaio conferma una fondamentale distinzione tra le cause, affidate al rogito di Bartolomeo di Giacomo, e gli atti relativi alle citazioni di eredi e fidecommissari, appannaggio di Giovanni di Geri. Antonio da Calci intervenne come sostituto di Bartolomeo di Giacomo fino al 22 di agosto e, nel periodo successivo, il 12 ottobre, pure in presenza di Giovanni di Geri, segno di una attribuzione rigida delle competenze: non vi sono intromissioni di Giovanni nella normale attività giudiziaria di Bartolomeo di Giacomo, che veniva sostituito da Antonio da Calci in occasione delle sue assenze, come accadde l' 11 luglio e il 12 ottobre.

Il funzionamento della curia in generale era certamente complesso. Un primo problema è costituito dalla sovrapposizione delle due figure del luogotenente (Antonio da Pisa) e del vicario (Lorenzo d'Arezzo): se alcuni tipi di documenti, come i monitori, erano legati alla attività di quest'ultimo, per altri, come licenze, lettere inibitorie, nomine di economi e collazioni, vi era una presenza del luogotenente, seppure numericamente contenuta: spesso il luogo di emanazione di questi documenti non era il palazzo episcopale, ma la casa del luogotenente stesso o, per le ordinazioni a lui commesse, quella del vescovo di Calcedonia Pietro vicino a S. Giovanni<sup>76</sup>. Per quanto riguarda il ricorso ai notai si è detto della preferenza di Antonio da Pisa per il conterraneo Antonio da Calci, mentre il vicario Lorenzo, pur lavorando in prevalenza con Bartolomeo, utilizzava talvolta lo stesso Antonio, anche in presenza di Bartolomeo, come accaduto il 7 settembre. Per quanto sia difficile capire su quali basi l'emanazione di un provvedimento veniva fatto dipendere dall'uno o dall'altro, appare chiaro che si trattava di una sorta di sdoppiamento dell'ufficio: da un lato il vicario, residente nel palazzo vescovile, dall'altro il luogotenente che agiva sulla base di un mandato diverso, più ampio, ma che includeva

<sup>76</sup> Sull'attività del vescovo Pietro cfr. *supra*, cap. III, n. 38.

anche alcune materie trattate solitamente nella curia del vicario. Il luogotenente era infatti, in qualità di camerlengo generale dell'episcopato, responsabile della gestione dei beni della mensa e, seppure sulla base di una diversa delega, dei "bona pauperum"<sup>77</sup>, e in tale funzione utilizzava in modo esclusivo il notaio Antonio da Calci. La presenza del luogotenente era collegata con la continua assenza del vescovo, di cui era appunto il "locum tenens", riproducendo in un certo senso la tipica sovrapposizione funzionale tra vicario e vescovo: le facoltà di intervento di quest'ultimo anche in materie che non erano *ex officio* nella competenza del vicario, ma che potevano esserlo sulla base di una diversa delega, basti pensare alla provvista beneficiale o allo *ius visitandi*, erano trasferite al luogotenente, senza che ciò comportasse peraltro una netta differenziazione burocratica<sup>78</sup>. Come in altri casi si verifica piuttosto una sovrapposizione di competenze che si riflette sul rapporto tra vicario e luogotenente; quest'ultimo non è, infatti, scelto sulla base di competenze professionali, ma espressione di un rapporto fiduciario che lo lega al vescovo, di cui è procuratore personale e, in quanto tale, eredita le competenze vescovili nei vari ambiti di intervento, che possono comprendere anche l'esercizio diretto dei pontificali, come nel caso di Bartolomeo Casini, vescovo di Pesaro e cugino di Antonio, che esercitò saltuariamente l'ufficio di luogotenente tra il 1410 e il 1412<sup>79</sup>.

<sup>77</sup> Cfr. AASi 4420, c. 68r-70v, 1410 nov. 5, in cui risulta associato a Bartolomeo di Paolo da Pistoia.

<sup>78</sup> Tale sovrapposizione non va confusa con la separazione nelle grandi diocesi ultramontane tra le funzioni del vicario generale, responsabile della giurisdizione volontaria e dell'amministrazione dei beni, e dell'ufficiale, giudice delle cause civili e criminali, cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 615-618. Si tenga conto che nei periodi di residenza a Siena, come il primo semestre del 1409, il vescovo Antonio intervenne nella produzione documentaria accanto al vicario Simone di Niccolò da Brindisi: nel periodo indicato furono emanati a suo nome 31 documenti (8 editti, 5 licenze varie, 6 collazioni, una unione in forma di imbreviatura, 2 nomine, 2 lettere inibitorie, 4 citazioni in materia testamentaria in cui agisce come "pater pauperum" e 3 precetti), cfr. AASi 101, *passim*; è dunque evidente che l'attribuzione al vicario della "potestas regiminis" nella patente vicariale (cfr. *supra*, docc. 69 e 70) non inibisce la capacità del vescovo di emanare collazioni, e lo stesso vale per le altre materie.

<sup>79</sup> Cfr. AASi 12, cc. 177r-181r, 1410 lug. 11; AASi 101, cc. 47r-48r, 1411 ott. 16; AASi 101, c. 54r-v, 1412 mar. 5.

L'ultimo ufficio che emerge dalla documentazione è quello legato all'esercizio dei poteri giurisdizionali nel feudo di Murlo: nel periodo preso in considerazione il responsabile era il notaio Antonio da Calci che, con la qualifica di visconte, svolgeva il compito in piena autonomia e, ovviamente, produceva in prima persona la documentazione relativa: come evidenziato nella Tabella 2 egli si recava nel feudo, tranne casi eccezionali<sup>80</sup>, di domenica, essendo durante la settimana impegnato in altri compiti, a testimonianza del fatto che tale ufficio era considerato come del tutto separato dagli altri.

Nel 1422 cessarono le registrazioni nel *liber curie* di Giovanni di Geri, nel 1424 in quello di Bartolomeo di Giacomo e nel 1423 si interruppe il protocollo di Antonio da Calci: nel giro di pochi anni uscì di scena una generazione di notai; i successori, Antonio di Pietro Vannucci da Monte Sante Marie, il senese Giacomo Nuccini<sup>81</sup>, Silvestro di Ludovico da San Gimignano, Carlo di Enrico da Vecchiano, pur ereditando la struttura archivistica, la utilizzarono in modo ancor meno rigoroso, in particolare manifestando la tendenza a superare la divisione della documentazione tra giudiziaria e amministrativa. I *libri curie*, che abbiamo visto utilizzati in prevalenza per le cause civili, finirono col contenere anche le altre


<sup>80</sup> Ad esempio martedì 20 luglio dovette recarsi a Murlo per un processo criminale, malgrado risultasse presente in curia per una collazione effettuata dal vicario Lorenzo (si tenga conto del fatto che mancava il notaio Bartolomeo).

<sup>81</sup> Si segnala che Giacomo Nuccini risulta essere stato immatricolato all'Arte dei Notai nel 1408 su proposta di Bartolomeo di Giacomo (ASSi, *Arti* 2, c. 130r, 1408 mar. 3); è pertanto possibile che abbia lavorato con tale notaio per alcuni anni per prenderne il posto dopo il 1424 (il suo primo *liber curie* comincia nel 1427). Un protocollo di tale notaio ora perduto, contenente un'ordinazione del vescovo Pietro, era conservato ancora alla metà del Seicento nell'archivio dell'ospedale di S. Maria della Scala (cfr. UGURGERI AZZOLINI, *Le pompe sanesi*, I, p. 197). Da notare inoltre il fatto che il Nuccini a partire dal 1416 compare negli elenchi dei notai impiegati in uffici pubblici quasi sempre in ruoli di attuario (ad esempio come notaio del giudice assessore nel 1416 (II semestre), nel 1417 (II semestre), 1419 (II semestre), ancora nel 1424 (I), 1426 (I), 1432 (I), 1434 (II) o come notaio della Corte dei Pupilli nel 1421 (cfr. ASSi, *Collegio notarile* 11, alle date): è quindi probabile che lavorando con Bartolomeo di Giacomo abbia sviluppato particolari abitudini per la redazione degli atti giudiziari, poi utilizzate anche in ambito laico.

tipologie documentarie prodotte avanti al vicario generale non necessariamente legate all'esercizio della giurisdizione contenziosa, trasformandosi in una sorta di protocollo del "bancum iuris" e, più in generale, dell'ufficio vicariale. La forma giudiziaria era sempre rispettata, nel senso che la registrazione non riguardava il documento finale, ma la procedura seguita per la sua emanazione che, tranne nei casi di procedura d'ufficio, si apriva con la *petitio*, come nell'esempio di un monitorio tratto dal *liber curie* di Giacomo Nuccini e riportato in appendice (doc. 89).

La presenza di più condotte notarili contemporanee pone il problema di verificare in che modo i notai si dividessero il lavoro d'ufficio. Pur tenendo conto dell'incompletezza di fonti importanti per la ricostruzione integrale della produzione, in conseguenza delle caratteristiche precedentemente riportate, l'analisi di questo tipo di documentazione consente di avere un quadro complessivo del lavoro dei notai al servizio dei vicari generali al "bancum iuris", escludendo quindi sia la documentazione prodotta per conto di altri funzionari, come il luogotenente, sia al di fuori dell'ufficio giudiziario, come le collazioni di benefici.

Il saggio analitico è stato condotto sulla documentazione del primo semestre dell'anno 1429 contenuta nei *libri curie* dei tre notai Giacomo Nuccini (AASi 5256), Antonio di Pietro Vannucci (AASi 5257) e Silvestro di Ludovico da S. Gimignano (AASi 5258). In complesso sono stati identificati, considerando unità documentaria ogni causa nel suo complesso, 150 documenti così ripartiti per notaio:




Dal punto di vista delle tipologie documentarie la ripartizione è la seguente:

TIPOLOGIA DOCUMENTARIA	GIA.	ANT.	SIL.	TIPOLOGIA DOCUMENTARIA	GIA.	ANT.	SIL.
Assoluzioni da scomunica	2			Precetti	3	2	2
Cause civili	23	37	15	Privazione di beneficio	1		
Commissio	1			Resignazione	1		
Lettere inibitorie	1			Restituzioni usurarie	2		
Monitori	2			Editti		1	
Esecuzioni di lettere	2			Escussioni di testimoni		1	
Citazioni ad eredi (testamenti)	27	1	24	Sospensioni a divinis		1	

Come si può constatare, a parte un numero limitato di atti di diversa natura, presenti in particolare nel *liber curie* di Giacomo Nuccini, la maggioranza dei documenti riguarda le cause civili e la materia testamentaria; se la distribuzione delle cause civili appare sostanzialmente equilibrata, resta evidente l'esclusione di Antonio di Pietro dalla materia testamentaria<sup>82</sup>.

Se consideriamo però le giornate lavorative attestate dai documenti, in totale 128, otteniamo la seguente ripartizione, tenendo conto che frequentemente è documentata la presenza di più notai al "bancum iuris" (di tutti e tre contemporaneamente per 28 giorni):

#### Presenze dei notai al "bancum iuris"



<sup>82</sup> Da segnalare che l'unica eccezione è relativa ad un testamento rogato dallo stesso Antonio di Pietro, cfr. AASi 5257, c. 29r-v, 1429 apr. 26.

Se confrontiamo il dato relativo al numero dei documenti prodotti con quello relativo ai giorni lavorativi otteniamo un indice di intensità di lavoro che per Giacomo Nuccini risulta doppio rispetto agli altri notai (1,08 contro 0,53 per Antonio di Pietro e 0,46 per Silvestro di Lodovico). Se, come è presumibile, a tale indice corrisponde una maggiore redditività dell'incarico, possiamo ipotizzare una sorta di gerarchia tra i notai nella ripartizione del lavoro, e cioè nell'attribuzione delle cause o degli altri procedimenti, come quelli relativi alla materia testamentaria, che erano comunque parificati nel trattamento economico, come si desume dal tariffario di curia. La preferenza di Antonio di Pietro per le cause civili può essere dovuta alla considerazione che queste davano luogo più frequentemente ad esiti contenziosi e risultavano quindi mediamente più redditizie; per quanto riguarda Silvestro di Lodovico, possiamo ipotizzare che la ragione della maggiore presenza fosse dovuta alla necessità di procurarsi il maggior numero possibile di cause per giungere ad avere alla fine del periodo una rendita comparabile a quella degli altri notai. Per comprendere il meccanismo di ripartizione della cause è inoltre necessario tenere conto del fatto che non sempre vi erano nuove cause da istruire e che spesso i notai erano impegnati nella redazione delle continuazioni delle cause già avviate, come si vede nella tabella relativa ai giorni di apertura, alle presenze dei notai e ai tipi di documenti redatti (Tabella 3).

#### 4. *Le tipologie archivistiche.*

Analizzando la produzione documentaria e scomponendola sulla base dell'autorità emanante, o dell'autore in senso diplomatico, in base all'utilizzo dei vari notai si è giunti a verificare che la riforma del 1409 ha segnato un punto di svolta anche sotto l'aspetto dell'organizzazione burocratica: alcune funzioni, in ultima analisi risalenti alla potestà vescovile, svolte in modo autonomo o, per meglio dire, non gerarchico sulla base di deleghe diverse, hanno prodotto una divisione per uffici, intendendosi per tali "gli strumenti o apparati burocratici dei quali gli organi si servono per operare"<sup>83</sup>. La conseguenza archivistica, seguendo il modello evolutivo

<sup>83</sup> VALENTI, *Nozioni di base*, p. 175.

del Brenneke<sup>84</sup>, consiste nella formazione, per così dire, di registrazioni separate (mensa, curia, Studio), come emerge dal fatto che la divisione degli atti per registro appare vincolata all'appartenenza a un ufficio, restando ancora nella fase embrionale la formazione di serie archivistiche all'interno dei singoli fondi, ovvero che la "tettonica" compare prima della "struttura"<sup>85</sup>. Va comunque sottolineato che in questa fase i due criteri del "thesaurus" e del "sedimento" convivono, come vedremo, anche all'interno dello stesso fondo, per cui alcuni registri conservavano documentazione relativa ad interessi economico-giurisdizionali, altri tenevano memoria della "quotidiana routine burocratica"<sup>86</sup>, così come alcuni tipi di atti, come quelli relativi alle ordinazioni, continuavano ad essere registrati nei protocolli notarili.

a) I registri per tipologia documentaria o per materia.

Sono contenuti in questa tipologia di registri i documenti prodotti dai funzionari nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica non contenziosa: dal punto di vista archivistico la struttura venutasi a determinare dopo il 1409 prevedeva la redazione di cinque serie, caratterizzate da un vincolo determinato dalla materia o dalla natura dei documenti, come emerge dalla Tabella 4. Si tratta di registri di qualità differente: da un lato il registro composto dal "liber collationum" e dal "liber litterarum" e il "liber ordinatum" presentano caratteristiche tipiche dei registri di sedimentazione, dall'altro i libri delle visite e degli inventari, per quanto evoluti rispetto ai modelli trecenteschi dei *libri titulorum*, conservano ancora elementi formali derivati dalla tradizione locale.

1- *Liber visitationis* e *liber inventariorum*. La struttura del primo "liber visitationis" presenta un'evidente continuità rispetto ai "libri titulorum": all'atto della formazione del registro venne predisposto un elenco degli enti da sottoporre a visita secondo lo schema tipico del libro dei titoli (chiese urbane, chiese delle Masse, chiese della diocesi, ospedali e monasteri femminili), con le prime undici carte lasciate in bianco per la visita ai canonici, ogni voce era segui-

<sup>84</sup> BRENNKE, *Archivistica*, pp. 128-129.

<sup>85</sup> Cfr. *supra*, cap. I.3.

<sup>86</sup> VALENTI, *Riflessioni sulla natura*, p. 91.

ta da uno spazio bianco in cui redigere il verbale della visita in forma estremamente sintetica<sup>87</sup>, in questo caso di mano del notaio Giovanni di Geri (foto 2): come si può osservare lo schema generale è stato predisposto dal notaio Antonio da Calci, a cui si deve anche l'intitolazione del registro (foto 1), ma ogni notaio al seguito del visitatore aveva facoltà di accedervi, sulla base delle indicazioni sulla composizione della curia contenute nell'intestazione.

Si può notare una differenza formale tra le registrazioni effettuate da Antonio da Calci, come quella riportata in appendice (doc. 90), e quelle dovute alla mano di Giovanni di Geri, che tendono talvolta a conservare, perlomeno in alcuni casi più complessi come le visite ai monasteri femminili, alcuni elementi derivati dall'*instrumentum*<sup>88</sup>. Inoltre nel registro sono state trascritte alcune visite ai monasteri precedenti all'adozione del registro, a partire dal 1394, a testimonianza dell'importanza del controllo su questo tipo di enti<sup>89</sup>.

L'andamento del registro non è pertanto cronologico né si riferisce ad un'unica visita, ma doveva servire per un periodo di tempo indeterminato fino al suo completamento, come testimoniato dalle prime carte lasciate in bianco per le visite ai canonici della cattedrale (evidentemente mai effettuate), la cui permanenza nell'incarico non può essere determinata a priori, e da registrazioni di visite diverse alla stessa chiesa nella stessa posta<sup>90</sup>; il lega-

<sup>87</sup> Già Hay segnalava "l'impostazione meccanica e legalistica" delle visite quattrocentesche, cfr. HAY, *La Chiesa nell'Italia rinascimentale*, p. 96.

<sup>88</sup> Cfr. AASi 12, c. 177r, 1410 lug. 11, visita al monastero di S. Giovanni Battista.

<sup>89</sup> Da notare il fatto che Giovanni di Geri poco tempo prima dell'adozione del registro, avvenuta nel maggio 1409, utilizzò per la visita al monastero di S. Barnaba, avvenuta tra il 10 e il 25 aprile, il *liber litterarum* (AASi 101, cc. 6v, 8v-10v), e che successivamente la visita fu trascritta nel *liber visitationis* da Antonio da Calci (AASi 12, cc. 144r-146r) su mandato del vescovo Antonio, come si evince dall'autenticazione della copia ("De predictis omnibus factis et actitatis circa visitationem monasterii Sancti Barnabe descriptis in suprascriptis quattuor facibus sive rogatis ser Iohannes ser Gerii notarius et scriba publicus curie episcopalis et per ipsum scripta fuerunt in libro litterarum dicte curie prout in eo continetur; et hec de mandato suprascripti domini senensis Episcopi per me Antonium de Calci notarium et scribam publicum dicte curie fuerit exemplatum").

<sup>90</sup> Ad esempio le visite alla chiesa di S. Stefano di Bucciano del 1410 nov. 7 e 1412 set. 13 (c. 48v); alla chiesa S. Bartolomeo di Leonina 1412 set. 5 e 1415 giu. 26 (c. 66v); alla chiesa di Petriolo del 1411 feb. 28 e 1412 set. 2 (c. 87v).



me è rappresentato dalla materia, non essendo pertinente ad un unico visitatore; nel libro sono stati infatti registrati gli atti visitali dei luogotenenti Bartolomeo Casini vescovo di Pesaro e Antonio da Pisa, dei vicari Simone di Niccolò da Brindisi e Lorenzo d'Arezzo e dell'arcidiacono senese Pietro di Pasqua in qualità di commissario. L'accesso al registro era limitato ai notai di curia, in particolare ad Antonio da Calci e Giovanni di Geri, ma è attestato l'utilizzo da parte del luogotenente Antonio da Pisa di un altro notaio, Duccio Paconi da Casole, le cui "scripture", o perlomeno due di esse, sono state poi trascritte: una, contenente la visita al monastero di San Casciano di Murlo, nel *liber visitationis* e l'altra, relativa all'inventario della chiesa di S. Pietro a Buonconvento, nel *liber inventariorum*<sup>91</sup>. È, dunque, evidente che convivono nel registro entrambe le modalità di redazione: se da un lato, come rilevato in precedenza, il registro veniva utilizzato per la copia di documenti già formati, dall'altro è estremamente probabile, almeno a giudicare dal *ductus* corsivo della scrittura e dalle frequenti correzioni, che il registro fosse adoperato specialmente da Antonio da Calci, nel corso della visita, per la redazione immediata e contestuale del verbale<sup>92</sup>. La struttura interna del registro successivo (AASi 14), relativo agli anni 1428-1429, rivela un progressivo adeguamento verso metodologie di redazione contestuali e dirette, ormai più simili a quelle tipiche dell'epoca post-tridentina: il registro si apre con i "Capitula super quibus examinari debent ecclesiarum prepositi et rectores civitatis et diocesis senensium in gene-

<sup>91</sup> AASi 12, c. 152r-153v, 1409 ott. 25; AASi 13, c. 1v, 1410 ott. 1.

<sup>92</sup> La perdita quasi completa dell'archivio di Giovanni di Geri non ci consente di affermare con sicurezza che questo notaio continuasse a redigere in prima battuta i verbali delle visite nei suoi protocolli, e tuttavia alcuni elementi ci inducono a propendere per questa tesi: ad esempio il verbale della visita all'ospedale di S. Lucia in Borgo S. Marco del 23 gennaio 1411, che al suo interno conteneva l'inventario dei beni, è stato copiato da Giovanni di Geri nel *liber inventariorum* (c. 2r), che per sua natura, come vedremo, non può contenere prime stesure, successivamente annullato (la nota marginale di Antonio da Calci recita "vacat quia est in libro visitationis") e ritrascritto nel *liber visitationis* (c. 129v): è evidente che entrambe le copie sono state condotte sull'originale del protocollo. Una descrizione dei diversi tipi di redazione da parte dei notai delle visite in COULET, *Les visites pastorales*, pp. 40-42.

rali visitazione fienda per dominum sen. episcopum vel eius vicarium” (cc. 2r-3r) e prosegue con la successione cronologica delle visite alle chiese, contenenti la verifica del titolo di possesso, la consegna dell’inventario dei beni e la risposta alle domande del questionario, rivolte sia ai rettori che ai parroccchiani<sup>93</sup>.

Il *liber inventariorum* contiene le copie degli inventari presentati in curia, talvolta redatti nell’originale da altri notai; le motivazioni che portano all’esibizione in curia dell’inventario sono principalmente due: un precetto in atto di visita o l’obbligo, sancito nelle costituzioni sinodali, in occasione dell’investitura del beneficio<sup>94</sup>. La ricezione nel registro è dunque sostanzialmente onerosa e inutile nel momento in cui cessa il ricorso a notai esterni alla curia per la redazione degli inventari, ed infatti questa tipologia avrà vita breve e sarà ben presto, a partire dal 1445<sup>95</sup>, sostituita dalle filze di inventari.

*2-Liber litterarum e liber collationum.* Come detto, l’adozione del *liber litterarum* è il momento fondamentale nella formazione dell’archivio-sedimento: unitamente al *liber collationum* presenta, o meglio dovrebbe presentare, un quadro completo della produzione documentaria nelle materie amministrative. Bisogna tuttavia sottolineare che nella prima fase di applicazione della riforma si verificarono alcune incongruenze rispetto al modello teorico, legate alle difficoltà di applicazione da parte dei notai, sia per la contemporanea presenza di entrambi i metodi di produzione che per alcune carenze nell’impostazione del registro. La scelta compiuta fu infatti quella di unire i due libri in un unico registro sommariamente diviso in due parti, all’interno delle quali la successione cronologica degli atti appare quantomeno approssimativa.

Nel *liber litterarum* (“*liber extraordinarius*” secondo la definizione coeva<sup>96</sup>) sono contenuti documenti compresi nella prima e

<sup>93</sup> Sulle modalità ordinarie dei registri delle visite cfr. i saggi presenti in *Le visite pastorali*, sui questionari cfr. inoltre COULET, *Les visites pastorales*, pp. 35-36.

<sup>94</sup> Cfr. cap. 48, RICCHIONI, *Le costituzioni del vescovado*, p. 140. L’obbligo era collegato alla necessità di tenere separati i beni personali dei rettori delle chiese da quelli afferenti al beneficio, dei quali “testari, vendere vel donare non liceat”, *ibidem*, cap. 46, p. 139.

<sup>95</sup> Cfr. AASi 16.

<sup>96</sup> Si veda l’intitolazione del secondo registro (il primo è acefalo) che recita “Hic est liber extraordinarius litterarum et aliarum rerum extraordinariorum occur-

nell'ultima parte del tariffario, con l'esclusione di quelli legati in qualche modo alla provvista beneficiale: si tratta di editti, precetti, decreti, monitori, lettere inibitorie e commendatizie, e licenze diverse, sia in forma estesa che di "notizia". La successione cronologica degli atti è interrotta dalla tendenza, per alcune tipologie, a formare sequenze di "notizie" di documenti omologhi, talvolta precedute da un esemplare in forma di *littere* e caratterizzate dalla formula "similes littere concesse fuerunt", come nel caso dei monitori, il primo dei quali, risalente al primo febbraio 1409, è stato trascritto integralmente (c. 50r) ed è seguito dalla registrazione delle notizie che si interrompe il 31 agosto 1413 (c. 55v), per poi riprendere il 16 settembre (c. 61r) fino al 21 giugno 1415 (c. 62v) ed ancora dal 20 agosto del 1415 (c. 82r) fino al 28 giugno 1416 (c. 83r), per un totale di 146 documenti su un totale di 322. È evidente che, all'atto della formazione del registro, era prevista la registrazione dei monitori a partire dalla c. 50, ma a c. 51r il notaio Giovanni di Geri ha trascritto alcune imbreviature relative a collazioni di benefici invece che nella parte del registro a ciò dedicata in coda alle registrazioni dei monitori; la serie dei monitori è stata dunque ripresa alla fine dei documenti trascritti da Giovanni e portata avanti fino a che è stato riempito completamente lo spazio precedente alla c. 50, all'incirca nel periodo gennaio-febbraio 1412; a questo punto la serie è stata nuovamente interrotta dagli altri tipi di documenti, ma per poco in quanto è stato lasciato uno spazio in bianco fino alla c. 55v in cui riprendere la registrazione dei monitori. Riempito alla fine di agosto 1413 lo spazio lasciato in bianco agli inizi del 1412, è stato predisposto un nuovo spazio per i monitori al termine della parte scritta del registro (le ultime registrazioni prima dello spazio dei monitori risalgono all'agosto del 1413) fino alla carta 62v, per poi riprendere nell'agosto del 1415 a c. 81r. Se si tiene conto del fatto che anche altre tipologie, come le licenze *alienandi*, le lettere inibitorie, le licenze *questuandi*, hanno

rentium in curia episcopali senensi" (AASi 103, c. 93r), in cui da un lato si conferma il legame con la quinta parte del Tariffario e dall'altra il significato generale del termine "straordinario" su cui cfr. *supra*, cap. II, n. 82 e testo corrispondente. Va anche ricordato che gran parte delle tipologie documentarie presenti si ritrovano nella seconda metà del Cinquecento nella serie dei "Libri dello straordinario", cfr. *infra*, cap. IV.1.c.

avuto un trattamento simile, e talvolta anche più spezzettato e complesso, e che per errore sono stati inseriti altri tipi di documenti, spesso relativi a collazioni (che quindi andavano registrati nel *liber collationum*), l'insieme ha un aspetto estremamente caotico. Dal quadro complessivo emerge che gli errori nella registrazione dei documenti, quali quelli relativi alle collazioni e alla visita, sono in prevalenza dovuti al notaio Giovanni di Geri.

SCHEMA DEI DOCUMENTI PRESENTI NEL *LIBER LITTERARUM*  
(1409-1415)

TIPOLOGIA DOCUMENTARIA	TAR.	NUM.	TIPOLOGIA DOCUMENTARIA	TAR.	NUM.
Editti	G	32	Licenze "ubique ordinandi"	59	1
Precetti	G	22	Licenze "absolvendi excommunicatos"	55	1
Decreti di nomina/revoca		4	Licenze diverse		6
Presentazione di patente	G	1	Copie di bolle ed altri documenti	61	4
Monitori	48	146	Visite	2	2
Attestati di pellegrinaggio	G	1	Citazioni		11
Lettere commendatizie	G	2			
Lettere inibitorie	49	39	Sentenze		1
Licenze "absentandi"		2	Atti giudiziari		1
Licenze "alienandi"	15	13			
Licenze "officiandi"	7	3	Collazioni		8
Licenze "questuandi"	G	17	Contratti		4
Licenze di invocazione del braccio secolare	54	1	Totale		322

NB. Nella prima colonna accanto alla tipologia documentaria è stato inserito il numero di riferimento al Tariffario (doc. 73), nella seconda la quantità dei documenti. G= gratis

La serie proseguiva con un registro perduto parallelo al *liber collationum* relativo agli anni tra il 1416 e il 1430, per poi venire nuovamente unito a quest'ultimo nel registro AASi 104 tra il 1430 e il 1437 (Tabella 4). Va inoltre segnalato che a partire dal 1427 alcune tipologie, come i monitori, cominciano ad essere registrati nei *libri curie*, organicamente fusi all'interno della documentazione giudiziaria.

Nel *liber collationum* il vincolo della materia è generalmente rispettato: tutti i 154 documenti registrati riguardano in generale il

settore beneficiale, comprendendo le elezioni di badesse, le nomine di economi, le concessioni in commenda, le nomine degli spedalieri, ma anche unioni e concessioni di cura d'anime. Le modalità di produzione di questi documenti sono in gran parte ancora legate all'utilizzo dei protocolli ed infatti l'andamento cronologico del registro non è coerente: come evidenziato dall'analisi della produzione documentaria del secondo semestre 1412 anche il notaio Antonio usava redigere in prima istanza le collazioni in forma indiretta nei suoi protocolli e ricopiarli in un secondo momento nel *liber*<sup>97</sup>. È evidente che nei primi mesi del 1409 vi sia stato un tentativo di utilizzo più evoluto del registro, attraverso il ricorso alla forma delle *littere* sostitutiva del ricorso al protocollo<sup>98</sup>. Tuttavia il meccanismo non doveva essere automatico, dal momento che sono attestate collazioni registrate direttamente in forma di imbreviatura nel *liber*<sup>99</sup>, così come è estremamente probabile che alcune collazioni presenti nei protocolli non siano state trascritte nel registro, fatti che indicano come la qualità della conservazione della memoria fosse, malgrado le intenzioni della riforma, ancora approssimativa, e che nel corso della prima metà del Quattrocento non sia migliorata sensibilmente, in parte per l'aumento delle collazioni "in romana Curia", in parte perché il maggior numero dei notai impiegati, in forma più o meno stabile, rese più difficili i controlli sull'avvenuta registrazione dei documenti prodotti nei libri curiali.

Ormai il principio dell'importanza della conservazione dei documenti relativi al conferimento dei benefici era stato definitivamente accettato e destinato ad imporsi in modo coerente con l'introduzione della serie dei bollari, avvenuta, come vedremo,

<sup>97</sup> Cfr. ASSi, *Notarile antecosimiano* 202, cc. 4v-5r, in AASi 101, c. 167r-v (1412 lug. 14); ASSi, *Notarile antecosimiano* 202, cc. 6r-7r, in AASi 101, cc. 167v-168r (1412 lug. 20); ASSi, *Notarile antecosimiano* 202, cc. 9v-10r, in AASi 101, c. 168r-v (1412 ago. 18); ASSi, *Notarile antecosimiano* 202, cc. 27r-28v, in AASi 101, c. 168v (1412 set. 21); ASSi, *Notarile antecosimiano* 202, c. 42r-v, in AASi 101, cc. 168v-169r (1412 ott. 22).

<sup>98</sup> Le prime registrazioni sono del 18 gennaio (c. 125r-v), del 22 gennaio (cc. 125v-126r), due del 22 febbraio (c. 126r-v e cc. 126v-127r), del 26 febbraio (c. 127r); dopo tale data la sequenza cronologica diviene incoerente.

<sup>99</sup> Ad esempio la collazione del 10 dicembre 1412 si trova solo in AASi 101, c. 169r-v.

negli anni '80 del Quattrocento: la serie dei *libri collationum*, con la caratteristica commistione di *littere* e strumenti, si interruppe prima, sostituita dalla redazione su fogli singoli, poi uniti a formare delle filze, derivata della contemporanea pratica notarile<sup>100</sup>.

3- *Liber citationum testamentorum e liber criminalis*. Durante i primi tempi della riforma del 1409 si tentò, come già visto, di impostare per tipologia anche alcune serie relative all'esercizio della giurisdizione contenziosa, settore in cui, come era lecito aspettarsi, si rivelarono ancora più forti le capacità attrattive dei *libri curie*, determinando saltuarietà nella redazione e incompletezza della documentazione registrata. In primo luogo il *liber citationum testamentorum* (AASi 5248, 1409-1419), in cui vennero registrate le citazioni inviate dal vicario agli eredi per l'esibizione dei testamenti da insinuarsi in appositi registri e, entro il termine fissato per legge, per l'accertamento dell'esecuzione dei legati in favore di luoghi pii o di persone miserabili, cui si estendeva il patrocinio esercitato dal procuratore dei poveri, che si costituiva come attore dei procedimenti. In realtà, benché siano presenti le mani di tutti i notai, la quasi totalità degli atti è dovuta a Giovanni di Geri, che cessò di utilizzare il registro nel 1419, dal momento che tali registrazioni si trovano nel suo *liber curie* successivo a tale data (AASi 5612, 1419-1422). È probabile che, per quanto in modo non rigoroso, l'uso di registrare a parte le cause riguardanti le esecuzioni testamentarie sia proseguita fino ai primi del Cinquecento, come testimoniato dalla presenza di un "liber actorum testamentorum" tra il 1473 e il 1508 (AASi 5471).

Anche per quanto riguarda le cause criminali venne avviata nel 1409 la produzione di una serie, che, come detto, fin dall'origine conobbe la concorrenza dei *libri curie*, tanto che la maggior parte delle cause sono di mano di Antonio da Calci, mentre inquisizioni sono presenti nei *libri curie* di Bartolomeo di Giacomo. Lo stesso fenomeno può essere verificato all'epoca del secondo *liber maleficiorum*, tra il 1429 e il 1440, iniziato dal volterrano Antonio di Gualfredo nel momento del suo impiego in curia, forse a seguito della diversa formazione notarile, il cui utilizzo da parte dell'altro notaio curiale Giacomo Nuccini appare sostanzialmente episodico.

<sup>100</sup> Cfr. *supra*, cap. II.1.a.

4- *Liber ordinationum*. Le ordinazioni sono fra le tipologie documentarie più difficili da trattare, anche perché l'ambiente di produzione appare meno legato alla curia, il cui vicario nei casi di assenza dell'ordinario era costretto a subdelegare la materia ad un altro vescovo, il quale produceva i documenti in sostanziale autonomia<sup>101</sup>. Non è infatti casuale che la fonte quasi esclusiva per tale tipologia siano i protocolli notarili, dalle cui registrazioni i notai erano soliti tirare gli strumenti in pubblica forma da consegnarsi agli interessati, che erano tenuti ad esibirli ad ogni richiesta del superiore<sup>102</sup>. La riforma del 1409 non interessò questo tipo di documenti, ed infatti le ordinazioni nel periodo successivo continuarono ad essere scritte nei protocolli<sup>103</sup>, perlomeno sino al 1426 anno in cui il notaio pisano Carlo di Enrico da Vecchiano, forse memore di analoghi registri composti nella curia arcivescovile di Pisa in cui, come il suo predecessore Antonio da Calci, aveva prestato servizio, introdusse la nuova tipologia del "Liber ordinationum", contenente le imbreviature delle ordinazioni, indipendentemente dall'ordinante, dal luogo e dal notaio rogante<sup>104</sup>: la forma di tali registrazioni è estremamente sintetica e affine a quella delle "notizie" (doc. 91).

<sup>101</sup> Fin dai primi del Trecento, come si è visto, i vescovi vicini incaricati delle ordinazioni erano soliti portarsi dietro i propri notai di fiducia, cfr. *supra*, cap. II.2.b e n. 118 e testo corrispondente.

<sup>102</sup> Con l'ovvia conseguenza che essendo l'*instrumentum ordinationis* individuale, venivano tirati *in mundum* tanti strumenti quanti erano gli ordinati, cfr. *supra*, cap. I. 3. b. Come già affermato, è fin troppo evidente che la conservazione di tali documenti, specialmente se relativi agli ordini minori e a quelli sacri escluso il sacerdozio, fosse estremamente aleatoria dal momento che perdevano interesse col conseguimento dell'ordine successivo; i pochi superstiti sono stati infatti riutilizzati come copertine, cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 224, protocollo di Bartolomeo di Giacomo, la cui copertina è costituita da un'ordinazione del 29 marzo 1399 redatta dallo stesso notaio; ma anche AASi, *Diplomatico* 1468 set. 25, pergamena utilizzata nell'archivio vescovile come copertina della filza di collazioni dal 1464 al 1474.

<sup>103</sup> Cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 225, 1397-1417 (notaio Bartolomeo di Giacomo), ASSi, *Notarile Antecosimiano* 292, 1412-1414 (notaio Antonio da Calci), ASSi, *Notarile Antecosimiano* 325, 1424-1425 (notaio Bencivenne di ser Angelo).

<sup>104</sup> Tra i vescovi celebranti presenti nel registro si segnalano, oltre al vescovo titolare di Calcedonia Pietro, che sappiamo dal 1409 commendatario della chiesa di S. Maria del Poggiolo di proprietà della mensa (cfr. *supra*, doc. 76 e

Per quanto è dato di sapere, l'utilizzazione di un registro per le ordinazioni, coerentemente con quanto visto in altri casi, si interruppe presto per essere sostituito dalla redazione di fogli sciolti, finendo per confluire dal 1580 nella serie degli "Acta ecclesiastica"<sup>105</sup>.

b) I "libri curie".

È nell'ambito della documentazione giudiziaria che fin dal 1399 si realizzò il passaggio ad un tipo di registrazione quotidiana e completa degli atti, per quanto apparentemente limitata alle cause svolte con procedura sommaria: ciò non deve indurre a considerare la produzione dei registri giudiziari come semplice e lineare, in quanto le concrete modalità, in gran parte dipendenti dall'organizzazione dell'ufficio, determinarono una sorta di sdoppiamento della serie principale dei "libri curie" che, a differenza di quanto avvenuto per i registri fin qui esaminati, non persero il legame col singolo notaio produttore per acquisirne uno diretto con la struttura burocratica di riferimento. In altri termini nel *liber curie* di Bartolomeo di Giacomo (AASi 5249) tutte le cause sono state iniziate dallo stesso, essendo l'intervento degli altri notai, ed

UGURGERI AZZOLINI, *Le pompe sanesi*, I, p. 197) e quindi, in un certo senso, legato alla diocesi e abitualmente impiegato nei pontificali, anche il vescovo di Grosseto Giovanni Pecci (AASi 3042, cc. 2r-4v, 1426 set. 15) e quello di Chiusi Pietro Paolo Bertini (AASi 3042, c. 16v, 1430 dic. 23); per quanto riguarda i notai va sottolineato che, oltre a quelli curiali soliti, compare tra il 1427 e il 1429 Pietro di Neri Martini, i cui atti sono purtroppo perduti e che rogò esclusivamente per conto di Pietro di Calcedonia, di cui evidentemente era notaio di fiducia, cosa che fa supporre che il registro venisse consegnato al vescovo in occasione delle ordinazioni e da questi riconsegnato alla curia.

<sup>105</sup> Filze di ordinazioni sciolte sono attestate fino al 1579, cfr. AASi 3044. Non è un caso inoltre se le ordinazioni ricompaiono talvolta nella documentazione notarile successiva all'uso del registro, cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 799, 1476-1493 (notaio Filippo di Giuliano da Casole), ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2773, 1561-1573 (notaio Domenico Sabbatini). Il primo registro della serie degli "Acta ecclesiastica" (AASi 3046) che contiene, oltre alle ordinazioni, anche consacrazioni di monache, di altari ed altri oggetti sacri, è stato preceduto da un registro contenente "Ordinationes et chrismationes" effettuate dal vescovo pientino Francesco Maria Piccolomini per conto dell'arcivescovo Francesco Bandini tra il 1570 e il 1572 (AASi 3045).



in particolare di Antonio da Calci, limitato alle continuazioni. Qui la persistente mediazione notarile si limitò però agli atti civili, che certamente rappresentavano la maggior parte di quelli prodotti, ma che tendevano, per così dire, ad attrarre sia gli atti criminali, nel senso che i notai spesso li registravano nel loro libro del civile piuttosto che in quello apposito, viceversa aperto all'intervento di tutti i notai, sia altri tipi di documenti di natura più propriamente amministrativa. L'esistenza di tale legame produsse un vincolo determinato dall'appartenenza del notaio ad una bottega notarile, nel senso che il successore nella "condotta" di notaio di curia ne ereditava il registro, senza che questo comportasse in alcun modo una proprietà notarile dei registri<sup>106</sup>: la reale motivazione del fenomeno va probabilmente ricercata nelle modalità di pagamento dei notai e nel numero consistente dei processi. Non possediamo "libri curie" del notaio Giovanni di Geri precedenti al 1414, ma è verosimile che in occasione dello stabilizzarsi dei legami organici tra notai e curia all'epoca del vescovo Francesco, tenuto conto del numero elevato delle cause civili trattate nel tribunale ecclesiastico e delle difficoltà di computo degli onorari spettanti ai singoli notai, dovuta alla confusione di petizioni e continuazioni che si sarebbe realizzata utilizzando un registro unico<sup>107</sup>, fosse stato deci-

<sup>106</sup> Cfr. AASi 5257, redatto dal gennaio al luglio del 1429 da Antonio di Pietro Vannucci e, a partire dal settembre 1429 fino alla conclusione nel marzo del 1432, da Antonio di Gualfredo Giusti da Volterra, che a c. 92v intitola nuovamente il registro nel seguente modo: "Pars libri hec est in qua ipsam proseguendo scribentur per me Antonium Gualfredi ser Iusti de Vulterris omnes petitiones seu querelas, commissiones, citationes, oppositiones, replicationes, terminorum assignationes et precepta, litum contestationes, calumpnie iuramenta, et instrumentorum et seu articulorum productiones, eorumque attestationes et dicta et earum sive eorum publicationes, sententiarum et censurarum ecclesiasticarum dationes et fulminationes, appellationumque interpositiones et admissiones, et generaliter omnes et singuli actus et scripture ad civiles causas pertinentes seu in civilibus causis agitandi seu faciendi in episcopali curie senensi per reverendum patrem et dominum dominum Karolum Dei gratia dignissimum senensem episcopum, inter alia ego Antonius antedictus sum specialiter deputatus".

<sup>107</sup> Dal momento che i processi non si svolgevano nell'arco di una giornata e che quindi non si conosceva la data della continuazione è evidente che i notai per tutelare i propri interessi avrebbero dovuto essere presenti in tutte le sessioni del tribunale, cosa resa impossibile dagli impegni legati alla prosecuzione dell'attività professionale privata.

so di consentire ai singoli notai di tenere presso la curia un loro registro per gli atti civili e che le eventuali continuazioni di mano di altro notaio, nel caso di assenza del titolare del registro, non sarebbero state computate: dare l'avvio alla causa con la redazione della petizione, dava diritto al pagamento degli atti successivi dipendenti da questa. Tenendo conto della saltuaria partecipazione di Antonio da Calci nella redazione degli atti civili, si formarono in questo periodo, limitatamente alle funzioni di attuario nelle cause civili, due "condotte" e, in occasione della morte di uno dei notai, colui che ne prendeva il posto continuava la registrazione delle cause a sé spettanti o su un nuovo registro o su quello del notaio cessato, come accadde nel luglio 1429 tra Antonio di Pietro e Antonio di Gualfredo, o per effetto della stipula di un contratto di società nell'arte notarile, come pare sia avvenuto tra Giacomo Nuccini, Filippo di Giuliano e Savino di Bartolomeo. Disponendo di un proprio registro, i notai tendevano naturalmente a scrivervi tutti i processi, indipendentemente dalla natura civile o criminale, ed infatti la registrazione di questi ultimi nel libro apposito appare sostanzialmente episodica. La registrazione delle cause criminali nei *libri curie* cessò del tutto intorno al 1440, in coincidenza con la fine del secondo *liber maleficiorum*, fatto presumibilmente dovuto al passaggio definitivo della redazione delle cause criminali alla modalità delle filze di atti. Va ricordata la presenza, a partire dal 1427, di numerose tipologie documentarie prima registrate nei *libri litterarum*, come monitori, lettere inibitorie e certi tipi di licenze, fatto che giustifica la denominazione di *liber extraordinarius* dato al registro dal notaio Antonio di Gualfredo Giusti da Volterra. Per quanto concerne le modalità di registrazione vanno confermate le considerazioni già espresse a proposito del primo registro di Bartolomeo di Giacomo, con le petizioni in ordine cronologico e le continuazioni aggiunte in calce. Resta da segnalare il fatto che a partire dal 1438 non vi è più traccia di una seconda condotta di Antonio di Gualfredo e, anche se non si può escludere la perdita di qualche registro, il fatto che la successiva serie dei "Libri actorum civilium" sia prosecuzione della serie dei *libri curie* iniziata da Giacomo Nuccini e proseguita da Filippo di ser Giuliano Cantoni e Savino di Bartolomeo, poi associato a Simone di Giacomo, rende evidente che verso la metà del Quattrocento si fosse scelto di ricor-

rere ad un'unica condotta composta da due o tre notai tra loro associati, in modo tale da far coincidere lo studio notarile con l'ufficio di curia<sup>108</sup>.

Tutto quanto abbiamo sinora analizzato ci aiuta a comprendere la particolare struttura dei *libri curie*, come si può osservare nella Tabella 5, che deve necessariamente rispondere alla coesistenza di due vincoli: quello con il notaio e quello con la curia.

<sup>108</sup> Cfr. *infra*, cap. IV, n. 3 e testo corrispondente.

#### IV. LA FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO MODERNO.

##### *1. La stabilizzazione delle serie archivistiche e le nuove modalità di produzione documentaria.*

Nella seconda metà del Quattrocento gli elementi di novità introdotti agli inizi del secolo si chiarirono e giunsero a maturazione determinando il progressivo abbandono di quelle forme miste caratteristiche della fase intermedia. Nel corso di un lungo periodo di tempo, tra gli anni '70 del Quattrocento e gli inizi del Seicento, si affermarono nuove tipologie di registri in un quadro complessivo che vede l'acquisizione della *fides publica* da parte della curia, pur attraverso il ricorso, fino agli ultimi decenni del Cinquecento, all'operato di notai abilitati all'esercizio della libera professione, il cui ruolo individuale all'interno della struttura burocratica di riferimento, divenne sempre meno riconoscibile, fino a giungere alla sostanziale scomparsa delle sottoscrizioni notarili, in modo tale che solo l'esame della grafia può identificare il notaio estensore. La conseguenza è il diradarsi, con la significativa eccezione delle cause delegate, della documentazione ecclesiastica dagli archivi dei notai curiali, fino a giungere, con la istituzionalizzazione della cancelleria ecclesiastica, alla sostanziale identificazione del notaio con la struttura, per cui cessarono i versamenti nell'archivio notarile risolvendosi l'intera attività del notaio nell'ambito della curia<sup>1</sup>.

Dal punto di vista propriamente archivistico o, per meglio dire, della conservazione della memoria, un elemento fondamentale è rappresentato dalla produzione dei fascicoli di atti, nata nel campo della giurisdizione contenziosa e solo dopo estesa a quella volontaria, cioè dall'abitudine di formalizzare tutte le fasi del pro-

<sup>1</sup> Gli ultimi notai curiali la cui documentazione è conservata nel fondo Notarile Antecosimiano dell'Archivio di Stato di Siena sono Domenico Sabbatini (fino al 1573) e Niccolò Turinozzi (fino al 1587).

cedimento su fogli sciolti accludendovi i documenti prodotti dalle parti. Si tratta dei cosiddetti “processetti”, cioè i fascicoli nei quali erano formalizzati, appunto in modo di “processo”, tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento: il vicaio al termine del procedimento, verificata la correttezza degli atti e la sussistenza dei presupposti, pronunciava una sentenza che consentiva l’elaborazione, e quindi l’inserimento nel registro, del documento richiesto. I fascicoli così prodotti, numerati e repertoriati andavano a formare delle filze in filo, che consentivano una facile ricerca<sup>2</sup>. Con tale innovazione archivistica, pur restando sostanzialmente inalterati gli aspetti propriamente procedurali, venne definitivamente sottratta al controllo degli interessati la documentazione che li riguardava e, nel contempo, si posero le premesse per un salto di qualità nell’efficacia dell’operato delle istituzioni, senza il quale, per restare nel campo ecclesiastico, gli esiti del disciplinamento postconciliare sarebbero stati impensabili. Purtroppo le manomissioni e le dispersioni subite nel corso del tempo, e specialmente nel XIX secolo, dall’archivio senese e la totale mancanza di inventari antichi, rendono difficile la ricostruzione dell’assetto originario, anche se è possibile coglierne tracce evidenti.

a) I fascicoli degli atti.

L’adozione nel corso del Quattrocento del sistema di formalizzazione degli atti in fascicoli non rappresenta una novità assoluta: per sua natura, infatti, il processo non può limitarsi alla redazione “in publicam formam” del dispositivo finale, ma deve recare traccia, perlomeno in forma di notizia, delle fasi procedurali e dei documenti allegati nel corso del dibattimento, in modo tale da dimostrare la correttezza, e quindi la validità, della sentenza stessa<sup>3</sup>. Bisogna tenere conto del fatto che tali fascicoli venivano rilasciati alle parti e non erano nella disponibilità dell’autorità emanante, a meno che questa non fosse interessata ad averne copia per

<sup>2</sup> Gian Giacomo Fissore ha significativamente collegato la nascita dei sistemi di indicizzazione delle cause al processo di funzionalizzazione dei notai, cfr. FISSORE, *Iacobus Sarrachus*, pp. 372-373.

<sup>3</sup> Cfr. *supra*, cap. II, nn. 100, 101 e testo corrispondente.

le proprie finalità; inoltre, essendo generalmente redatti su pergamena, il costo doveva essere elevato e tale comunque da sconsigliare una loro estensione a tutte le cause, specie a quelle di poco valore trattate con procedura sommaria, che presumibilmente si risolvevano nella semplice emanazione del provvedimento esecutivo. In ogni caso le prove testimoniali di norma non erano formalizzate se non in modo riassuntivo, così come i documenti esibiti rimanevano di proprietà delle parti e restava solo la segnalazione dell'avvenuta escussione o esibizione, in base alle quali il giudice decideva la causa<sup>4</sup>.

La stessa introduzione dell'uso dei registri di curia risalente agli ultimi anni del Trecento non modificò di molto la situazione riguardo ai singoli processi; va tuttavia rilevato che nello stesso periodo si diffuse, come attestato in modo indiretto per lo stesso Bartolomeo di Giacomo<sup>5</sup>, la pratica notarile di redigere gli strumenti su fogli sciolti definiti "filçe"<sup>6</sup>, che comunque restavano di proprietà notarile<sup>7</sup>. Non è inverosimile che in tali filze trovassero posto gli atti dei giudici delegati o degli esecutori apostolici che, essendo scelti di volta in volta per una sola causa per la quale nominavano un attuario, non avevano modo di adoperare forme di registrazione continue. La prima attestazione del passaggio di una causa ordinaria alla modalità delle filze risale al 1428 da parte del notaio Giacomo Nuccini<sup>8</sup>, mentre è di un decennio successiva la

<sup>4</sup> Cfr. *supra*, cap. II.2.d.

<sup>5</sup> Cfr. AASi 101, c. 52v, in cui compare la nota marginale "ut in filça" riferita ad un precetto per le monache di S. Maria Maddalena del 9 gennaio 1412; ovviamente le filze di Bartolomeo sono andate completamente disperse.

<sup>6</sup> Cfr. *L'archivio notarile*, p. 34; sulla produzione di documenti su fogli sciolti da parte di notai curiali comaschi tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del secolo successivo cfr. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione*, pp. 96-98.

<sup>7</sup> Cfr. la notazione del notaio Bencivenne di maestro Angelo risalente al 1425 da cui risulta la presenza di una "filza gestorum in episcopali curia quam habeo penes me manu mei notarii", ASSi, *Notarile Antecosimiano* 325, c. 109v, 1425 mar. 15.

<sup>8</sup> Si tratta di una causa intentata il 14 gennaio 1428 dalle Mantellate di S. Domenico contro gli eredi di Bina di Naddo per l'esecuzione di un legato (AASi 5256, c. 30v). La causa si rivelò abbastanza complessa e dopo alcune continuazioni segnalate nel registro (cc. 33r e 38r) il 16 marzo venne trasferita "in filza". Sul notaio Giacomo Nuccini cfr. *supra*, cap. III, n. 81.

prima causa conservata, rogata dallo stesso notaio e dal socio Savino di Bartolomeo, che però non ha lasciato traccia nel *liber curie* corrispondente<sup>9</sup>. L'impressione è che generalmente le cause venissero iniziate nel *liber curie* per poi essere trasferite nei fascicoli quando la mole dei documenti presentati (eccezioni, articoli, testimonianze e attestazioni documentarie) le rendeva ingestibili nel registro, a meno che l'avvio di una procedura ordinaria con la presentazione di un *libellum*, invece della semplice *petitio*, non facesse propendere per l'immediata apertura del fascicolo, data la presumibile complessità della causa<sup>10</sup>.

Un esempio concreto di questo modo di procedere è nella causa civile trascritta in appendice (docc. 92-111): il 24 luglio 1509 Vincenzo, procuratore del canonico Marco Pasquali rettore della chiesa di S. Quirico in Castelvecchio, chiese avanti al vicario Bernardino da Torrita la restituzione di 50 staia di grano dovuta dal pizzicagnolo Girolamo di Francesco Guglielmi per le decime arretrate del suo podere di Vaccareccia<sup>11</sup>. La petizione, seguita dalla prima citazione, fu registrata nel *liber actorum civilium* (AASi 5263) alla c. 141r in calce alla quale vennero registrate le altre due citazioni del 27 e 28 luglio, precedute dall'accusa di contumacia, nell'ultima delle quali venne esibito un libro attestante il debito. La petizione e la seconda citazione (docc. 92 e 94) sono di mano del notaio Feliciano di ser Neri, mentre quella del 27 luglio è di Francesco di Giacomo da Montalcino (doc. 93).

Il 19 ottobre, scaduto ormai da tempo il termine indicato nella citazione perentoria, il canonico Marco si presentò in persona avanti il vicario accusando di contumacia la controparte e chiedendo che venisse rilasciato il provvedimento di gravamento (doc.

<sup>9</sup> Cfr. AASi 5255.

<sup>10</sup> In effetti mancano nei *libri curie* attestazioni dell'uso della procedura ordinaria che, comunque, tenuto conto della preferenza accordata nei tribunali ecclesiastici alla procedura sommaria, su cui cfr. *supra*, cap. II, n. 102 e testo corrispondente, doveva essere adottata assai raramente.

<sup>11</sup> Le decime erano principalmente destinate al sostentamento del clero curato, cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Decimae I, § 1-8; le decime prediali, cioè gravanti sui beni agricoli, costituivano però un diritto reale, come tale esigibile dal titolare dello *ius decimandi* indipendentemente dalla prestazione della *cura animarum*, cfr. *ibidem*, II, § 3.

95). Se a questo punto Girolamo Guglielmi, avendo ricevuto l'ingiunzione, avesse pagato, la causa sarebbe terminata e il fascicolo non sarebbe stato aperto: il 14 novembre, però, Girolamo si presentò al vicario chiedendo che, una volta "purgata" la contumacia, l'ingiunzione venisse revocata e che fosse fissato un termine "ad contradicendum" (doc. 96). Il pomeriggio Girolamo pagò la multa di 10 soldi per la contumacia e chiese copia degli atti prodotti (doc. 97), dando subito dopo mandato di rappresentarlo all'avvocato Girolamo Pocci (doc. 98). Il 24 novembre la causa entrò nella fase contenziosa con la comparsa del nuovo procuratore del canonico Marco, il causidico Girolamo di Simone, che chiese al vicario la citazione della controparte per il pagamento delle decime arretrate degli ultimi 16 anni (doc. 99); segue la copia del mandato di procura (doc. 100).

È evidente che il canonico Marco nel momento in cui la causa assunse dei caratteri contenziosi fu costretto a servirsi di un avvocato esperto, mentre nelle fasi precedenti, come visto, o compariva personalmente o si faceva rappresentare da un amico, come quel ser Vincenzo, quasi certamente un sacerdote, che abbiamo visto agire senza aver esibito un apposito mandato di procura "ad causas".

Dopo una seduta interlocutoria, servita alle parti per acquisire gli atti e per fissare i termini "ad opponendum" (AASi 5263, c. 180r, 1509 nov. 27) e una proroga del termine richiesta dall'avvocato del Guglielmi (*ibidem*, 1509 nov. 29), entrambe di mano di Feliciano di ser Neri, il 4 dicembre si procedette alla presentazione delle eccezioni articolate in 10 punti: la presentazione venne registrata nel libro dal notaio Raffaello di Cristoforo, ma il vicario "impeditus nonnullis negotiis" rinviò la seduta al giorno seguente (doc. 101). Solo a questo punto venne aperto il fascicolo degli atti, anche perché il libro per la forma e le modalità di registrazione era destinato alla segnalazione delle fasi procedurali, ma inadatto a contenere documenti di una certa ampiezza per esteso: il documento in questione, redatto a cura dell'avvocato, non venne copiato ma semplicemente acquisito agli atti (doc. 102); in calce alle eccezioni vennero riportati i termini della presentazione del documento alla corte (doc. 103). Il documento successivo contiene le "responiones" di Girolamo di Simone, avvocato del canonico



Marco, presentate il 10 dicembre (doc. 104), cui fece seguire la proposizione di allegazioni (doc. 105), che vennero respinte dal vicario su richiesta dell'avvocato della controparte in quanto tale pratica esulava dalla procedura sommaria, cui il vicario intendeva attenersi strettamente: entrambi i documenti presentati sono di mano dell'avvocato o di un suo scrivano.

Girolamo Pocci chiese allora copia della documentazione prodotta e l'assegnazione dei termini "ad opponendum", che vennero fissati dal vicario (doc. 106). L'indomani, rispondendo alla convocazione del vicario, si presentò in curia il canonico Marco ed esibì il "decimarium seu liber memoriale introitum et exituum" segnato B, in cui al foglio quinto era registrato il pagamento delle decime risalente all'anno 1492 effettuato da Bartolomeo Guglielmi, nonno del convenuto, all'allora rettore, da cui si poteva ricavare il fatto che da 16 anni tali decime non venivano più versate: il vicario accettò la documentazione presentata che, trattandosi di una partita da un registro contabile, non venne trattenuta, ma trascritta nei suoi dati essenziali all'interno del dettato relativo all'esibizione stessa<sup>12</sup> (doc. 107). Il 17 dicembre, dopo altre schermaglie procedurali agitate da Girolamo Pocci nel tentativo di escludere il decimario dalle prove, il vicario emanò la sentenza in favore del canonico Marco, atto col quale si chiude il fascicolo (doc. 108).

L'esecuzione della sentenza dette vita ad un nuovo procedimento aperto dalla petizione relativa presentata dal canonico Marco l'8 gennaio 1410 e registrata nel *liber actorum civilium* (doc. 109). Anche in questo caso il procedimento venne contestato da Girolamo Guglielmi che chiese la sospensione della sentenza in quanto era pendente l'appello da lui inoltrato alla S. Sede (doc. 110). Solo dopo il rifiuto dell'eccezione si giunse all'emanazione della polizza di gravamento che chiuse in modo definitivo, per lo meno per quanto riguardava il tribunale vescovile, la vicenda (doc. 111).

Possiamo dunque riconoscere tre fasi nelle modalità di produzione: una prima fase, dal momento della petizione alla presen-

<sup>12</sup> Sul valore in giudizio delle scritture contabili cfr. PECORELLA, *Fides pro se*.

tazione delle eccezioni da parte dell'avvocato del convenuto, in cui la registrazione della causa sommaria avvenne nel *liber actorum civilium* in modo consueto, cioè secondo le modalità già operanti dalla fine del XIV secolo; la seconda fase iniziò con l'apertura del fascicolo, nel quale finirono per confluire non solo i documenti presentati dalle parti, ma anche gli atti ad essi relativi prodotti dal tribunale fino all'emanazione della sentenza; la terza, relativa all'esecuzione, si presenta come un autonomo procedimento e fu a sua volta registrata nel *liber*. Non vi è modo di ricostruire la vicenda giudiziaria in modo completo senza tenere conto dell'insieme dei documenti prodotti nelle diverse modalità di formalizzazione. Tra registro e fascicolo si viene in tal modo a stabilire un vincolo funzionale che sarebbe probabilmente emerso anche a livello archivistico, se l'archivio non avesse subito dispersioni e manipolazioni pesanti<sup>13</sup>.

Nel campo della giurisdizione volontaria un esempio molto chiaro di tale interazione tra registri e fascicoli di atti è offerto dal sistema della provvista beneficiale il cui controllo, come abbiamo visto, era centrale nella vita amministrativa delle istituzioni diocesane. Il primo processetto beneficiale rinvenuto risale al 2 marzo 1490 ed è relativo alla collazione della chiesa di S. Bartolomeo alle Graticchie in corte di Poggibonsi<sup>14</sup>: una acclusa lettera settecentesca purtroppo non datata, in cui si chiede al cancelliere di fare una "diligente ricerca" per trovare la fondazione della chiesa e il patronato, dimostra che nel XVIII secolo la serie era ancora sufficientemente integra da consentire un'indagine fruttuosa.

Come esempio del modo di formalizzare le scritture e delle procedure seguite verrà utilizzata la collazione della chiesa parrocchiale di S. Maurizio in favore di Lucio di Scipione Piccolomini, risalente al 30 dicembre 1564. Il documento dispositivo finale si trova inserito nel bollario dal notaio Niccolò Turinozzi che peraltro omette di sottoscriverlo, nelle forme tipiche delle "littere collative", comuni già nella prima metà del Quattrocento (doc. 112)<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Sull'analogo caso riguardante gli atti giudiziari prodotti nei tribunali laici dello Stato senese cfr. CHIRONI, *Prime note*, p. 353.

<sup>14</sup> Cfr. AASi 5434.

<sup>15</sup> Su cui cfr. *supra*, cap. III.2.a.2.

L'esame analitico del testo della bolla consente, secondo un modello già sperimentato, di seguire le fasi dell'*iter* burocratico fuse organicamente nel dettato che, con l'innovazione dell'esame da parte del collegio degli esaminatori sinodali introdotto dal Concilio di Trento per il conferimento dei benefici curati<sup>16</sup>, non presenta novità significative rispetto alla tradizione. La *narratio*, che descrive le circostanze che hanno portato all'emanazione dell'atto, si apre con la descrizione dei requisiti del candidato, tra i quali il superamento dell'esame, che "inducono" il vicario alla concessione "quae tue commoditatibus pariter et honori fore credimus opportuna" e con la constatazione della vacanza della chiesa parrocchiale di S. Maurizio, che ha privato il popolo dell'assistenza spirituale ed esposto i beni temporali del beneficio al rischio di depauperamento. Nella *dispositio* il vicario, dopo avere succintamente esposto le motivazioni del provvedimento e che si riferivano alle circostanze descritte nella *narratio*, elesse il Piccolomini a rettore della chiesa e "auctoritate Nostra ordinaria"<sup>17</sup> lo investì del beneficio, mentre si trovava "coram Nobis genuflexo et praedicta petenti"; per contro il beneficiato, secondo il modello feudovassallatico, giurò fedeltà al signore, cioè al vescovo, dal momento che il vicario era un semplice rappresentante dell'autorità vescovile, e si impegnò, a norma del capitolo 48 delle costituzioni sinodali, a presentare entro un mese l'inventario dei beni della chiesa<sup>18</sup>. A questo punto il vicario poté ordinare l'immissione nel possesso del rettore, non prima di aver precisato che il possesso dei beni era limitato dal divieto di alienazione che riguardava gli immobili e i mobili più preziosi<sup>19</sup>: il mandato, che prima era solito conferirsi ad una sin-

<sup>16</sup> *Conc. Trid.*, sess. XXIV, de ref. c. 18.

<sup>17</sup> L'ordinarietà della delega è legata alla ormai sedimentata consuetudine e non va quindi interpretata come sinonimo di "ex officio".

<sup>18</sup> Cfr. RICCHIONI, *Le costituzioni del vescovado senese*, p. 140; l'obbligo, a suo tempo originato dalla necessità di stabilire la natura laica od ecclesiastica dei beni dei rettori dei benefici ai fini testamentari, è inserito nel documento di investitura solo per consentire la privazione *ipso facto* in caso di inadempienza, senza dover quindi istituire un processo. Sulle caratteristiche delle collazioni in rapporto al sistema feudovassallatico cfr. *supra*, cap. II, n. 56 e testo corrispondente.

<sup>19</sup> La limitazione del divieto di alienazione dei beni ecclesiastici mobili a quelli più preziosi (intendendosi con ciò libri, arredi e oggetti di culto) è importante perché in caso contrario il rettore sarebbe incapace di vendere i prodotti agricoli.

gola persona, venne ora esteso a tutti i notai pubblici, evidentemente autorizzati a rogarne il relativo strumento. La *sanctio* riguardava di solito i detentori illeciti del beneficio e delle sue proprietà, contro i quali si minacciavano le censure ecclesiastiche.

Se, come detto, dal punto di vista procedurale non emergono particolari novità, del tutto differente è il discorso per quanto riguarda la formalizzazione e la conservazione delle scritture utilizzate nella procedura. Nel testo erano, infatti, citati i documenti che consentivano di verificare la correttezza formale della disposizione assunta; la segnalazione di tali documenti non è un fatto nuovo ma presente nelle collazioni già nel XIV secolo. Nel caso preso in esame i documenti presentati al vicario erano:

a) la *fides* degli esaminatori sinodali attestante il superamento dell'esame.

b) la resignazione da parte del precedente rettore del 31 ottobre fatta *per procuratorem*.

c) il mandato di procura sulla base del quale agiva il procuratore, fatto a Pienza il 20 ottobre e rogato dal notaio Giacomo Viti.

La differenza fondamentale consiste nel fatto che, mentre in precedenza tali documenti sarebbero stati solamente esibiti avanti il vicario e sarebbero rimasti o nelle mani del richiedente o nei protocolli del notaio rogante, col nuovo sistema degli atti restarono in curia e, insieme al verbale delle operazioni di accettazione e verifica compiute dal vicario stesso, andarono a costituire il “processetto”, ossia un fascicolo legato, contraddistinto nella prima carta da un numero d'ordine che ne indicava la posizione all'interno della filza. Nel corso dell'Ottocento tali filze vennero disfatte e, coerentemente con la pratica archivistica del periodo che trova numerose conferme negli archivi ecclesiastici della zona, la documentazione fu suddivisa per beneficio e unita con altra di diversa origine e con aggiunte fino ad epoca recentissima<sup>20</sup>: infatti il fascicolo preso in esame, originariamente segnato col numero 384, si trova nella busta contenente documentazione riguardante il beneficio di S. Maurizio (AASi 3277) fino al 1956.

<sup>20</sup> Cfr. *Archivio diocesano di Pienza*, p. 38, ma lo stesso ordinamento per toponimi si ritrova anche negli archivi diocesani di Chiusi e di Montalcino.

Il fascicolo si apre con la resignazione del beneficio da parte del precedente rettore, il vescovo di Pienza Alessandro Piccolomini, che agì tramite il fratello Clemente suo procuratore (doc. 113); il documento non ha forma di strumento rogato da un notaio, ma di atto processuale al “*bancum iuris*”, privo di qualsiasi elemento formale attestante la *publica fides* benché sia di mano del notaio curiale Domenico Sabbatini, come si ricava dall’esame della grafia. L’autenticità, viceversa, gli derivava dal semplice fatto di essere conservato nell’archivio vescovile<sup>21</sup>: oggetto del procedimento era la dichiarazione di vacanza del beneficio pronunciata in forma di sentenza dal vicario, a seguito di una *petitio* in tal senso avanzata “*coram domino vicario*” dal comparente. In altri termini il contenuto giuridico dell’atto non è più la resignazione in sé ma la sua accettazione da parte del vicario e la conseguente dichiarazione di vacanza, fatto che consente l’inversione dei ruoli diplomatici, nel senso che l’autore di tutti i documenti risulta essere il vicario; elementi formali e sostanziali, come l’estrema corsività del *ductus*, la ceterazione di alcune parti stereotipate e le correzioni apposte in corso d’opera, dimostrano che si tratta di una redazione contestuale e immediata degli avvenimenti descritti di per sé perfetta, cioè non destinata ad una successiva redazione in *mundum*. È altresì evidente che tale documento, totalmente privo di attestati formali di autenticità, non era destinato ad essere esibito fuori dal contesto formativo, all’interno del quale godeva viceversa di piena fede, e che nell’archivio personale del comparente non era restata traccia di tale atto, in tal modo che, poniamo, essendo chiamato a discolarsi dal cumulo di benefici residenziali, il vescovo pientino avrebbe dovuto richiedere alla curia senese una *fides* attestante l’avvenuta resignazione del beneficio parrocchiale di S. Maurizio; a quel punto un notaio curiale, non necessariamente il

<sup>21</sup> Il fatto è che il documento è perfettamente valido all’interno dell’ambiente formativo, entro i cui limiti acquisisce la *fides* connessa allo *ius archivi* del vescovo, per cui indipendentemente dall’estensore, può essere prodotto in giudizio; è evidente che tale valore è limitato al tribunale vescovile, e per essere prodotto all’esterno ha bisogno di un ulteriore elemento di certificazione, conferito dalla sottoscrizione del notaio curiale che ne confeziona la copia destinata ad essere esibita altrove, cfr. *infra*.

Sabbatini, avrebbe cercato nel repertorio la voce S. Maurizio e, dopo avere trovato nella filza di atti beneficiari col fascicolo 384 la resignazione cercata, avrebbe prodotto un attestato, munito di tutti gli elementi di convalida, e quindi con valore legale presso qualunque tribunale.

Il fascicolo si chiude con il conferimento del beneficio, anch'esso in forma di *processum* al *bancum iuris*, in cui la collazione vera e propria è la sentenza, emanata dal vicario a seguito della petizione dell'interessato, dopo aver verificato i presupposti (vacanza, esame) e ricevuto il giuramento di fedeltà (doc. 114).

La procedura era completa, il richiedente era stato canonicamente investito del beneficio "per impositionem birreti"; il problema è che tale documento, allo stesso modo della resignazione precedente, per quanto sottoscritto dal notaio rogante in modo informale, aveva valore solo nell'ambito del contesto di produzione, cioè all'interno della curia. Per effettuare l'immissione nel possesso era tuttavia necessario esibirlo al di fuori e quindi il vicario "providit de et super premissis litteras solitas et consuetas fieri, quibus corporalem possessionem apprehendere possit et omnia et singula alia facere quae in premissis et circa ea fieri quelibet est opportuna": il documento era utilizzato dunque, in questo caso da un altro notaio di curia, per la redazione della "bolla" nelle forme consuete che, prima della consegna all'interessato, veniva trascritta nel registro apposito, in questo caso il bollario. A questo punto il fascicolo poteva essere chiuso e archiviato con l'apposizione del numero d'ordine, non prima però di avervi inserito i documenti originali utilizzati nel procedimento e citati nella bolla e, cioè, il mandato di procura rilasciato dal vescovo pientino al fratello (doc. 115) e la *fides* degli esaminatori sinodali attestante il superamento dell'esame (doc. 116): entrambi i documenti, provenendo da contesti formativi diversi, sono dotati degli elementi formali atti a garantirne l'autenticità, la *rogatio* notarile col *signum tabellionis* per il mandato di procura e le sottoscrizioni autografe dell'arcivescovo coadiutore e degli esaminatori per la *fides*.

In definitiva, nel fascicolo degli atti compaiono tutti i documenti emanati e ricevuti afferenti ad un determinato affare, segnando con ciò una reale evoluzione degli strumenti amministrativi di controllo, un potenziamento significativo della burocr-

zia e una ridefinizione dei meccanismi di registrazione, che hanno permesso, e non solo alle istituzioni ecclesiastiche, la reale efficacia degli intendimenti politici, altrimenti ridotti a semplici enunciazioni di principio. Si venne configurando in tal modo un assetto del modo di conservazione della memoria che possiamo definire indubitabilmente moderno e che, pur perfezionato dall'introduzione del sistema protocollo-titolario e privato dell'aspetto giudiziario, resterà in uso fino all'epoca contemporanea<sup>22</sup>.

L'introduzione del sistema degli atti determinò una svolta anche nella produzione di registri che da elementi sostanzialmente autonomi (basti pensare ai *libri curie*) divennero parte del più vasto sistema di conservazione della memoria, instaurando con gli atti un vincolo che, prima ancora che archivistico, si potrebbe definire operativo, nel senso che, se non incideva direttamente sulla forma delle serie, era tuttavia necessario per renderle pienamente intelligibili. Esamineremo di seguito le due più importanti tipologie archivistiche elaborate nella seconda metà del Quattrocento: i bollari e libri del civile.

#### b) I bollari.

Dal 1409, come si è visto, gli atti relativi alla gestione della provvista beneficiale furono registrati nei *libri collationum*, che si caratterizzano per la compresenza di documenti in forma di *littere* e di *instrumenta* tradizionali, legati insieme dal vincolo della materia, così come altri atti relativi all'esercizio della giurisdizione volontaria compaiono nei *libri litterarum*, per poi confluire nella serie dei *libri curie*. La conservazione frammentaria della documentazione degli episcopati di Enea Silvio Piccolomini (1450-1458), di Antonio Piccolomini (1458-1459) e del cardinal Francesco

<sup>22</sup> Sulla questione cfr. VALENTI, *Nozioni di base*, pp. 205-206; va anche sottolineato il ritardo delle istituzioni ecclesiastiche nella ricezione del sistema protocollo-titolario in epoca postnapoleonica (cfr. *L'archivio diocesano di Pienza*, p. 38), seppure con alcune vistose eccezioni, come nel caso della diocesi di Trento, nel cui archivio si conservano protocolli (definiti secondo l'uso germanico "rapulari") a partire del 1749, dal 1777 associati a un titolario composto da cinque classi, cfr. SPARAPANI, *Archivio diocesano di Trento*, p. 262 e ultimamente PIZZINI, *L'archivio e la cancelleria*.

Piccolomini Todeschini (1460-1499) non consente di stabilire con precisione il momento di passaggio alla modalità dei bollari. Di sicuro la compilazione dei *libri collationum* proseguì fino al 1451, mentre per il periodo successivo la presenza di numerosi documenti in filza fa pensare che la redazione in buono di strumenti sciolti, sempre più spesso in forma di *littere*, avesse pienamente sostituito la produzione di registri. Negli anni Settanta del Quattrocento una nuova generazione di notai sostituì alcuni dei notai curiali più anziani, come Savino di Bartolomeo e Simone di Giacomo: tra questi Leonardo di Antonio Gesti da Volterra e Feliciano di ser Neri da Sarteano che svolgeranno il ruolo principale nella produzione documentaria nel corso dei decenni successivi. Di sicuro la definizione coeva di “bullarium” compare solo nel registro iniziato nel 1491 che, avendo la segnatura B o II e la durata di circa 20 anni, fa risalire l'introduzione della serie alla fine degli anni '70<sup>23</sup>. Il passaggio dal *liber collationum* al *bullarium*, mediato dal periodo di registrazione su fogli sciolti, non ha valenza puramente linguistica ma sostanziale, dal momento che le due tipologie presentano caratteristiche talmente differenti da determinarne l'appartenenza a serie distinte: resta da chiarire il motivo che ha portato all'adozione della definizione di bollario per i nuovi registri. Il termine è infatti evidentemente desunto da una particolare tipologia di registri pontifici, quelli in cui venivano scritte le *littere bullate*, cioè fornite di sigillo pendente<sup>24</sup>. Nel periodo successivo all'emanazione delle “Regulae Cancellariae apostolicae” da parte di Giovanni XXII (1330), la redazione di tali registri era affidata ad un ufficio della Cancelleria che trascriveva il documento

<sup>23</sup> Nel notarile di Girolamo Abbatini si conservano alcuni frammenti del Bollario I, risalenti al periodo 1479-1480, cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano 1573* (ringrazio per la segnalazione Philippa Jackson): da tali frammenti, semicombusti, non è possibile ricostruire la durata cronologica del registro. La presenza, insieme ai resti del registro, di altri fogli con bruciature, alcuni dei quali contenenti contratti rogati dal notaio Abbatini negli anni '40 del Cinquecento, altri provenienti da un registro della Curia del Placito della fine del Quattrocento, fanno pensare che l'incendio sia successivo al versamento delle carte nell'Archivio generale dei Contratti, fatto che peraltro non chiarisce il motivo della presenza del bollario in tale archivio.

<sup>24</sup> Per una definizione cfr. PAOLI, *Diplomatica*, pp. 36-38.



già perfettamente formato e destinato alla consegna agli interessati e pertanto la forma della registrazione riproduceva in modo esatto la forma diretta delle *littere* emanate, pur ricorrendo talvolta all'uso di ceterare le parti stereotipate. Né d'altra parte i bollari erano gli unici registri ad essere compilati, in quanto la suddivisione della burocrazia pontificia in uffici produceva registrazioni separate, come nel caso dei segretari domestici e, dal 1487, i segretari dei brevi<sup>25</sup>. In ogni caso la denominazione di bollario si riferiva alla forma dei documenti registrati e non al loro contenuto, che, dipendendo dall'attività della Cancelleria apostolica, è estremamente vario, a tal punto che è attestata una suddivisione per classi, che andò progressivamente semplificandosi solo dopo il Concilio di Trento<sup>26</sup>.

Per quanto riguarda i bollari vescovili va in primo luogo negato che vi fosse un collegamento esclusivo con la provvista beneficiale, per quanto, ovviamente, la maggior parte dei documenti registrati fosse relativa a questo settore; oltre a collazioni e istituzioni di rettori e badesse, si trovano con una certa frequenza erezioni di benefici e luoghi pii, unioni di benefici, approvazioni di capitoli di confraternite, ma anche insinuazioni di documenti<sup>27</sup>. Non possiamo neppure sostenere un collegamento esclusivo con le caratteristiche formali (le *littere* con sigillo), in quanto, se è vero che tutti i documenti registrati hanno tale forma, è anche vero che, a differenza dei registri vaticani, non tutti i documenti forniti di sigillo sono presenti nei registri, ma solo quelli che per il loro contenuto giuridico erano destinati ad una conservazione di lungo periodo, se non permanente, mancandovi gli atti precedentemente contenuti nei *libri litterarum*, come lettere inibitorie, monitori, pre-

<sup>25</sup> Su tutta la questione, peraltro abbastanza complessa, cfr. per ultimo RABIKASKAS, *Diplomatica pontificia*, pp. 142-149.

<sup>26</sup> Già durante il pontificato di Benedetto XII (1334-1342) la suddivisione era operata sulla base di un titolario formato da 21 classi (tra cui “de provisionibus prelatorum”, “de officiis Curie”, “de beneficiis vacantibus”), cfr. RABIKASKAS, *Diplomatica pontificia*, p. 143.

<sup>27</sup> Cfr. ad esempio AASi 108, cc. 39v-42r, 1492 nov. 18, contenente i capitoli della compagnia ed oratorio di S. Maria delle Nevi in Valli, e cc. 80r-84r, che contengono copie di mano di Cristoforo Fungai di documenti trecenteschi rogati da Ghino di Forese e relativi all'erezione della cappella di S. Ivo in Duomo.

cetti ecc., che, una volta raggiunto lo scopo per cui erano stati prodotti perdevano qualsiasi interesse; è perciò verosimile che la spiegazione della denominazione sia da ricercarsi nelle modalità di registrazione<sup>28</sup>. Come abbiamo visto la redazione nei *libri collationum* era tendenzialmente sostitutiva di quella nei protocolli notari e allo stesso modo costituiva il modello su cui venivano tirati gli esemplari *in mundum* da consegnarsi ai richiedenti; non è, infatti, infrequente l'apposizione in margine della nota che indicava tale operazione, nota che non si riscontra mai nei bollari. La ragione è semplice: allo stesso modo di quelli vaticani, nei bollari vescovili venivano trascritte le *littere bollate* dopo il loro confezionamento e prima della consegna agli interessati. La conseguenza è che, a differenza dei *libri collationum*, tutti i documenti presenti nei bollari hanno forma di *littere*, sono per esteso e rispettano sostanzialmente l'ordine cronologico di emanazione. Ad esempio nel caso della provvista beneficiale tutta la procedura, attuata secondo lo schema resignazione-elezione-collazione o istituzione-immissione, veniva dunque a trovarsi riassunta ed organicamente fusa nel dettato del testo il cui formulario appare, rispetto ai modelli trecenteschi, estremamente semplificato (doc. 117).

Dal punto di vista sostanziale la principale differenza consiste nel *mandatum* per l'immissione nel possesso che, precedentemente, era *ad personam* e qui riceve un destinatario generico ("omnibus et singulis clericis"), funzionale all'utilizzo del documento che, come abbiamo visto, serviva sostanzialmente per consentire proprio la presa di possesso ed era, quindi, concettualmente separato dalla collazione in sé e talvolta, quando rogato dagli stessi notai di curia, aggiunto in calce alla collazione stessa<sup>29</sup>.

L'introduzione della tipologia dei bollari ha significato un mutamento nel modo di produzione dei documenti inseriti: infatti

<sup>28</sup> In realtà sulla formazione delle serie dei bollari incidono anche altri fattori, su cui cfr. CAMELI, *Studi preliminari*, pp. 376-379; l'autrice sottolinea giustamente che talvolta la ragione prevalente di una denominazione seriale, o meglio dell'attribuzione ad una serie di documentazione apparente simile, risiede nella pochezza degli ordinatori incapaci di cogliere le differenze.

<sup>29</sup> Cfr. ad esempio AASi 108, cc. 33r-34v, 1492 dic. 7, collazione della cappella di S. Vittore in Duomo di mano di Leonardo Gesti, seguita in calce dall'immissione nel possesso del giorno successivo di mano dello stesso notaio.

se il termine “bollario” ha il significato di “registro in cui vengono copiati i documenti emanati”, allora è evidente che la preparazione di tali documenti richiedeva una fase di elaborazione precedente che deve riconoscersi nella produzione di strumenti sciolti, poi sostituiti da brogliacci e scartafogli, anche se, evidentemente, l’inserimento nel registro determinava la dispersione dei documenti preparatori<sup>30</sup>. Non si trova traccia, tranne rari casi<sup>31</sup>, dei documenti inseriti nei bollari tra le filze di strumenti dei notai curiali conservate nell’Archivio di Stato di Siena, a testimonianza del fatto che ormai l’opera prestata al servizio delle istituzioni diocesane era considerata come qualitativamente diversa da quella privata svolta ordinariamente, né, d’altro canto, vi sarebbe mai stata necessità di ricorrere a quelle redazioni preparatorie dal momento che la conservazione della memoria dell’atto era affidata al registro e alle filze dei processetti beneficiari.

Nei registri dei bollari si può verificare il progressivo superamento della sottoscrizione notarile in calce all’atto. Se nei primi registri della serie accadeva di frequente che il rogito fosse di mano di un notaio diverso dall’estensore dell’atto o che l’atto fosse sottoscritto dal notaio estensore col nome di un altro notaio di curia, a partire dagli anni Trenta del Cinquecento le sottoscrizioni si fecero sempre più rare per sparire del tutto a partire dal 1591, sintomo evidente della progressiva perdita del rapporto diretto tra notaio e documento (*fides explicita*) che, con la trasformazione del notaio in funzionario, viene sostituito dalla *fides implicita* ormai pienamente acquisita dalla struttura burocratica di riferimento.

c) I *libri actorum civilium* e i libri dello straordinario di curia.

La dispersione della documentazione della seconda metà del Quattrocento impedisce di verificare il momento esatto del pas-

<sup>30</sup> Cfr. AASi 114, costituito da un brogliaccio contenente gli atti dal 5 marzo 1591 al 6 febbraio 1593, ricopiati nelle cc. 244v-271r del bollario VII (AASi 113).

<sup>31</sup> Fa eccezione la presenza tra le carte del notaio Domenico Sabbatini di una busta che contiene alcune collazioni di benefici in diocesi di Siena (cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2733, 1561-1573); si segnala anche una insinuazione del 1498 (AASi 108, cc. 208r-211r, 1498 feb. 9) i cui documenti preparatori si conservano tra le carte del notaio Francesco di Giacomo (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 802, SD)

saggio dalla serie dei *libri curie*, che si interrompe nel 1447, a quella dei *libri actorum civilium*, il cui primo registro superstite risale al 1508: si passa cioè da una tipologia di registro contenente, come visto, tutta la produzione documentaria del “*bancum iuris*” di un attuario, ad una riservata alle sole cause civili indipendentemente dal notaio, come chiaramente indicato nell’intestazione del primo registro conservato (doc. 118) che continuerà fino all’epoca moderna<sup>32</sup>; come si vede il registro è indicato come il ventitreesimo, e questo, tenuto conto della durata intorno ai tre anni del registro stesso e di quelli successivi, riporta l’inizio della serie a circa settant’anni prima, termine grossomodo coincidente con la numerazione interna dei *libri curie* di Giacomo Nuccini e Savino di Bartolomeo, nel quinto dei quali compare per la prima volta la definizione di *liber actorum civilium*, per quanto al suo interno continuassero ad essere registrati atti di diversa natura<sup>33</sup>. Dopo il 1523 la serie si interruppe a causa dell’avvenuta separazione delle cause civili dagli altri procedimenti: i registri di quelle civili presero la denominazione di *libri civiles*, mentre alle cause criminali e miste si aggiunsero i precetti ed altri documenti emanati al *bancum iuris*, come la pubblicazione degli editti, monitori, mandati di cattura, *littere questuandi* etc., a formare la serie dei *libri extraordinariorum curie*, attestati dal 1537. È da notare che in questi libri, a differenza dei bollari, non erano registrati i documenti finali, ma le fasi del procedimento, come si può notare dall’esame di un documento relativo all’emanazione di un mandato di cattura contro un frate accusato di apostasia nel 1582 (doc. 119).

Tali registri ripresero dunque la caratteristica dei *libri curie* di descrivere, con l’eccezione degli atti civili, la quotidiana attività del *bancum iuris*, con la tipica commistione delle materie, che durò fino al 1579: da tale data infatti i libri dello straordinario cominciarono ad essere divisi internamente per materia, con una progressiva scomparsa della restante documentazione giudiziaria, che, a partire dal 1602, costituì una nuova serie denominata “libri delle cause miste” (*liber extraordinarius causarum mixtarum*, AASi 5364), mentre nel *liber extraordinarius* si precisarono in maniera

<sup>32</sup> La serie si interrompe nel 1781, cfr. *L'archivio arcivescovile di Siena*, p. 310.

<sup>33</sup> Cfr. *supra*, cap. III, n. 108 e testo corrispondente.

analitica le tipologie documentarie conservate. A questo proposito risulta utile un confronto tra la *tabula* delle materie del registro degli anni 1579-1588 (AASi 5362) con quella del *liber extraordinarius* della prima metà del Seicento (AASi 5363, 1601-1640).

AASi 5362	AASi 5363	MATERIA
cc. 1-134	-	Precetti, catture, cause miste (in AASi 5364)
cc. 143-145	cc. 75-79	De indulgentiis
cc. 147-150	-	Edicta
cc. 166-177	cc. 2-18	Monitoria
cc. 178-185	cc. 20-21	Licentiae questuandi
cc. 186-189	cc. 85-94	Licentiae clerici ad eundi iudicia secularia
	c. 23	Fides et licerae diversae (licenze di porto d'armi)
	c. 27	Licentie citandi ad domos ecclesiarum et conventus (licenze di violare l'immunità)
	cc. 30-46	Dimissorie ad ordines (licenze di ordinazione)
	cc. 50-59	Dimissorie ab eundi (licenze di assentarsi)
	c. 70	Professiones catholice fidei
	c. 105	Clericis peregrinis permissiones celebrandi
	cc. 125-136	Confessiones audiendi licentie
	cc. 138-141; 145-163; 183-186	Oeconomatus et cappellaniatus (nomine di economi)
	cc. 165-180	Superviventie lictere
	c. 181	Matrimonialiter coniungendi licentiae (Licenze ai parroci di unire in matrimonio forestieri)
	cc. 195-199	Substitutiones in vicariatus officio (nomine di vicari sostituti) <sup>34</sup>

<sup>34</sup> La facoltà di nominare vicari sostituti era solitamente compresa nelle patenti vicariali (clausola *ad substituendum*), e quindi i sostituti venivano nominati autonomamente dai vicari stessi, e il mandato poteva essere relativo ad un solo giorno, come nel caso del vicario generale Adriano Malavolti che “*existens domi sue infirmus febre aliisque corporeis doloribus impeditus et impotens, prout asseruit, ad exercendum suum officium vicariatus et attencto quod instat doctoratus domini Dominici de Mancinis de Cortonio hodie presentandi et cras in utroque iure promovendi, et quod crastina die celebranda est sinodus in ecclesia cathedrali senensi, ac ex aliis etiam pluribus iustis causis, decrevit alium substituere, ideo omnibus melioribus modo, via, iure in quibus melius etc. potuit etc., substituit rev.dum admodum et excellentem virum dominum Iohannem Maria Petruccium iureconsultum et propositum senensem licet absentem etc., generaliter et specia-*

In sostanza si assiste a una progressiva divisione della documentazione giudiziaria dalle altre tipologie che, per comodità, abbiamo definito amministrative e che andranno a costituire nel corso del Seicento apposite serie di registri, come i registri dei precetti, degli editti, delle licenze etc.; al di là delle scomposizioni e ricomposizioni delle materie la caratteristica unitaria di tutte le serie di registri, e ciò che le distingue dai *libri curie*, è il venir meno del rapporto univoco col notaio-attuario: tutti i registri sono infatti completamente privi non solo di rogiti, ma anche dell'indicazione nell'intestazione dei notai abilitati (Tabella 6).

## 2. Il ruolo dei notai.

Come si è visto il superamento della doppia (o tripla) condotta ha significato la sovrapposizione della struttura curiale a quella notarile, nel senso che i notai associati in uno studio erano anche quelli incaricati della redazione degli atti della curia, determinando in tal modo la semplificazione della produzione dei registri riuniti in un'unica serie. Ma una conseguenza importante fu anche l'intercambiabilità dei notai nella redazione dei documenti: il fatto di essere soci e, quindi, di dividere equamente il provento dell'incarico, consentiva di superare quelle farraginosità nel lavoro di curia determinate dalla divisione degli utili a seconda del lavoro svolto<sup>35</sup>. Tale intercambiabilità rispondeva alle necessità indotte dai nuovi sistemi di registrazione che abbiamo sopra esaminato, che prevedevano una significativa compressione del ruolo del singolo notaio nel contesto del progressivo trasferimento della *fides* alla struttura burocratica; un primo passo in questa direzione fu appunto rappresentato dal periodo di identificazione della bottega con la condotta dei notai curiali. Per quanto lo stato di dispersione della

liter ad omnia et singula dicti vicariatus officii negocia et actus tam spirituales quam temporales et mixtos agendum et expediendum tam instantes et presentes quam futuros etc., et declaravit velle dictam ius substitutiones durando ad eiusdem domini substituentis beneplacitum et donec eam expresse revocaverit; super quibus etc. rogavit me notarium etc. Actum Senis in domo magnifici Orlandi de Malavoltis in camera pefatis domini Hadriani", cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2463, c. 21 r-v, 1576 ago. 21.

<sup>35</sup> Cfr. *supra*, cap. III, nn. 107, 108 e testo corrispondente.

documentazione vescovile della seconda metà del Quattrocento non consenta un'indagine accurata soprattutto per la mancanza di registri, tuttavia parrebbe accertato il ruolo preponderante di Savino di Bartolomeo e di Simone di Giacomo da Radicondoli, confermato anche dal registro contenente l'elenco dei notai impiegati in incarichi pubblici "ad officia civitatis Senarum"<sup>36</sup>, che li vede dal II semestre del 1471 al I del 1474, cioè per il periodo in cui questo tipo di dato compare nel registro, descritti come notai dell'episcopato. Bisogna inoltre sottolineare che la società nell'arte notarile da loro stabilita non era limitata agli atti rogati per conto della curia senese, ma si estendeva anche agli altri settori della loro attività, come testimoniato dalla documentazione prodotta per conto dei vescovi pientini, per i quali svolsero il ruolo di notai-cancellieri tra il 1470 e il 1476<sup>37</sup>. In realtà il ricorso all'opera di questi notai è stato sicuramente prevalente ma non esclusivo, dal momento che sono attestati altri notai utilizzati solo per poche collazioni di benefici, come il chierico pavese Paolo Boniforti da Soncino e Arcangelo di Antonio Ciccio da Fermo, probabilmente satelliti dei Piccolomini. A partire dall'uscita di scena di Savino e Simone, alla fine degli anni Settanta del secolo, sembra accrescersi l'influenza dell'ambiente più vicino all'Arcivescovo ed alla sua famiglia anche attraverso l'utilizzo di vicari generali, come il canonico orvietano Antonio Alberi, personalmente legati al card. Francesco<sup>38</sup>. I notai della generazione

<sup>36</sup> Cfr. AASi, *Collegio notarile* 11. A partire dagli anni 70 del Quattrocento nell'elenco, prima riservato ai notai impiegati in uffici comunali, cominciarono a comparire, prima saltuariamente, poi in modo continuo, i notai di enti, quali l'Opera, lo Studio, la Mercanzia, la Corte dei pupilli, in qualche modo associati al pubblico: tra questi, a partire dal 1472 anche l'episcopato. Per quanto riguarda Filippo di ser Giuliano Cantoni, già associato allo studio, è probabile che ne sia uscito intorno al 1450, anche se continuò ad operare in ambiti vicini alla curia (ad esempio come notaio dello Studio e del collegio dei dottori dello Studio, cfr. ASSi, *Collegio notarile* 11, cc. 61r (1465); 68v-70r (1471-1474).

<sup>37</sup> Cfr. *supra*, cap. IV, n. 50. Dallo stesso registro si può osservare che Simone di Giacomo, che si definisce anche cancelliere del vescovo Tommaso del Testa, aveva iniziato a lavorare per il prelado già nel 1466.

<sup>38</sup> Antonio Alberi venne nominato vicario generale il 25 gennaio 1496 (cfr. AASi 107, cc. 167r-168r) e rimase in carica fino alla resignazione del vescovado in favore di Giovanni avvenuta nel novembre 1500 (cfr. AASi 4265, c. 1r); tuttavia risulta

successiva appaiono in effetti strettamente legati ai Piccolomini: il chierico Leonardo di Antonio Gesti da Volterra nel 1482 risulta cancelliere di Andrea Piccolomini<sup>39</sup> e Feliciano di ser Neri Nerini da Sarteano, paese di origine dei Todeschini, notaio dal 1478<sup>40</sup> e già impegnato come notaio dell'ospedale di Monna Agnese e dello Studio fin dai primi anni '80<sup>41</sup>, nel corso del decennio divenne uno dei notai di fiducia del card. Francesco, così come lo fu il chierico montalcinese Francesco di Giacomo, dapprima utilizzato a Pienza sia dai vescovi locali, ed in particolare da Agostino Patrizi, sia da Andrea Piccolomini quando agiva da rappresentante dell'Opera della cattedrale, e poi, trasferitosi a Siena, dal 1495 investito appieno delle funzioni di notaio curiale<sup>42</sup>. La conservazione degli archivi dei tre notai<sup>43</sup> consente di avere un quadro abbastanza completo della loro attività e il dato che emerge con maggior evidenza è il legame stretto che li univa e che travalicava la loro opera di notai curiali; sono frequentissimi infatti gli interventi nei documenti altrui, sia nella redazione che nella preparazione, come nel caso dell'editto emanato in occasione della nomina del canonico bolo-

presente a Siena anche in epoca precedente, in qualità di segretario del cardinale, cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 846, c. 177v, 1487 set. 27. Sui rapporti tra l'Alberi e il card. Francesco, di cui fu precettore a Perugia, cfr. STRNAD, *Francesco Todeschini Piccolomini*, p. 137.

<sup>39</sup> Cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 845, c. 43v, 1482 gen. 6, in cui al Gesti viene conferita la prima tonsura che, ricordiamo, consentiva di ricevere benefici ecclesiastici, dal vescovo di Pienza Tommaso Piccolomini del Testa. Un rapporto di estrema vicinanza al Piccolomini che deve essere proseguito anche durante l'impiego presso la curia, dal momento che lo stesso Andrea figura tra i testimoni delle nozze del notaio celebrate il 9 giugno 1490 (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 847, c. 35r).

<sup>40</sup> Cfr. ASSi, *Notarile antecosimiano* 854, fasc. "Scritture diverse", n. 1, 1478 gen. 5.

<sup>41</sup> Cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 845, 1479-1491; più saltuaria appare la funzione di rogito delle lauree dello Studio, su cui ad es. cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 846, c. 118r, 1481 dic. 18 e ASSi, *Notarile Antecosimiano* 850, 1487 mar. 12, 1488 apr. 28.

<sup>42</sup> Si segnala ad esempio il testamento di Agostino Patrizi, rogato a Pienza il 26 ottobre 1495, il giorno stesso della morte del prelado (ASSi, *Notarile antecosimiano* 801, cc. 34r-36r). È verosimile che Francesco di Giacomo dopo la morte del vescovo si sia trasferito a Siena.

<sup>43</sup> Cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 799 (Leonardo di Antonio Gesti); ASSi, *Notarile Antecosimiano* 800-802 (Francesco di Giacomo da Montalcino) e ASSi, *Notarile Antecosimiano* 845-858 (Feliciano di ser Neri).



gnese Battista de Auro a vicario generale il 10 luglio 1488, redatto da Feliciano di ser Neri sulla base di un modello di Leonardo di Antonio Gesti<sup>44</sup>. Del resto, sia dall'esame del bastardello conservato nell'archivio vescovile (AASi 3002, 1501-1515) che della documentazione conservata nel fondo Notarile Antecosimiano, la società tra i notai Feliciano di ser Neri e Francesco di Giacomo non era limitata alla documentazione curiale, ma si estendeva anche alla libera professione, per quanto esercitata prevalentemente al servizio di altri enti ecclesiastici, sia stabilmente, come nel caso dell'ospedale di Monna Agnese o dello Studio, che occasionalmente. In altri termini a partire dal 1438, anno in cui termina la serie dei *libri curie* di Antonio di Pietro Vannucci e Antonio di Gualfredo da Volterra, perlomeno fino al 1516, data dell'assunzione di Giacomo Corti, sembra stabilizzarsi l'utilizzo al *bancum iuris* di un'unica bottega notarile, fase intermedia del processo di acquisizione della *fides implicita* da parte dell'istituzione ecclesiastica, che ha consentito di unificare la produzione eliminando il ricorso a serie parallele e, col tempo, di reimpostare in modo univoco la produzione dei registri<sup>45</sup>.

Continuò anche in questo periodo l'uso, già documentato nei primi del Quattrocento<sup>46</sup>, di concedere la nomina a notaio di curia a personaggi che ricoprivano importanti incarichi negli uffici comunali e che tuttavia erano soliti esercitare tale funzione in modo occasionale: a metà degli anni '90 troviamo, infatti, tale qualifica attribuita a Cristoforo di Bartolomeo Fungai e a Cristoforo di Francesco Turelli, per due anni (1495-1496) impiegato stabilmente<sup>47</sup>.

Nel marzo del 1507 Francesco di Giacomo venne sostituito "propter suam egritudinem" dal canonico ilcinense Raffaello di

<sup>44</sup> Cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 850, alla data. Il modello è contenuto in ASSi, *Notarile Antecosimiano* 856, 1487 ott. 6; il fascicolo comprendente modelli di documenti di diversa natura, alcuni dei quali di provenienza curiale romana, che, in assenza di un apposito formulario, rappresentano il patrimonio di conoscenze e pratiche di bottega comuni ai tre notai.

<sup>45</sup> Sulla derivazione dei libri del civile dai *libri curie* della bottega di Giacomo Nuccini e di Savino di Bartolomeo cfr. *supra*, cap. III, n. 108 e testo corrispondente; per tutto il periodo considerato l'intervento dei notai coadiutori appare circoscritto alla giurisdizione volontaria, e comunque quantitativamente limitato.

<sup>46</sup> Per il caso del cancelliere della Repubblica Cristoforo di Andrea cfr. *supra*, cap. III, n. 8 e testo corrispondente.

<sup>47</sup> Cfr. ASSi, *Collegio notarile* 11, alla data, 1495 I semestre-1496 I semestre.

Cristoforo Costanti<sup>48</sup> che continuò l'opera del predecessore in associazione con Feliciano fino al 1515<sup>49</sup> e, a partire dall'anno successivo, con Giacomo di Tommaso Corti<sup>50</sup>. Per avere un'idea dei tipi di documenti rogati dai notai curiali è utile esaminare la produzione dell'anno 1501 come appare nel bastardello<sup>51</sup>:

ENTE	TIPOLOGIA		ENTE	TIPOLOGIA	
Curia arcivescovile	Precetti	18	Curia arcivescovile	Dimissoriali ad ordines	1
Curia arcivescovile	Citazioni	3	Mensa arcivescovile	Contratti	5
Curia arcivescovile	Editti	2	Giudici delegati	Atti	2
Curia arcivescovile	Cause civili <sup>52</sup>	3	Vescovo di Grosseto	Ordinazione	1
Curia arcivescovile	Assoluzioni da scomunica	2	Capitolo della cattedrale	Deliberazioni	3
Curia arcivescovile	Nomine	4	Capitolo della cattedrale	Contratti	2
Curia arcivescovile	Consacrazioni	1	Mon. di S. Maria Maddalena	Deliberazioni	1
Curia arcivescovile	Atti esecutivi	6	Mon. di S. Chiara	Deliberazioni	2
Curia arcivescovile	Lettere inibitorie	1	Mon. di S. Maria degli Angeli	Deliberazioni	1
Curia arcivescovile	Affari matrimoniali	1	Mon. di S. Niccolò	Deliberazioni	1
Curia arcivescovile	Licenze	2	Altri (ecclesiastici)	Contratti e procure	3
Curia arcivescovile	Esecuzioni di lettere apostoliche	4	Altri (laici)	Contratti e procure	3

Non importa qui verificare l'intensità del lavoro dei notai, anche perché è del tutto evidente che mancano i documenti soggetti a registrazione, vale a dire le collazioni e le cause civili e criminali, quanto confermare la presenza costante di altri committenti, segno che l'attività notarile era, anche se svolta da personale

<sup>48</sup> Cfr. AASi 109, c. 151r, 1507 mar. 5.

<sup>49</sup> In tale anno si interrompe sia il bastardello che la documentazione conservata nel Notarile.

<sup>50</sup> Cfr. ASSi, *Collegio notarile* 11, alla data.

<sup>51</sup> La funzione del bastardello era esclusivamente contabile quindi venivano segnalati solo gli elementi necessari a determinare l'importo da riscuotere.

<sup>52</sup> Si tratta solo di alcuni atti, come citazioni, in cause civili.

ecclesiastico e in gran parte orientata verso enti, come il Capitolo dei canonici del Duomo<sup>53</sup> o i monasteri femminili, istituzionalmente legati alla diocesi, in modo ancora essenzialmente privatistico. Esempiare sotto questo aspetto la vicenda seguita alla morte del notaio e sacerdote Anton Maria di Cesare Mariotti, attivo in curia a partire dal 1538<sup>54</sup>, avvenuta il 31 luglio 1555: il giorno stesso della sua morte i suoi parenti prossimi Enea Dantini e suo figlio Ascanio entrarono nella casa del Mariotti in S. Pietro a Ovile e la svuotarono di tutti gli arredi. Dal momento che il notaio non aveva fatto testamento, né richiesto la facoltà di testare, il subcollettore degli spogli in Toscana Scipione Alberti fece causa avanti Cristoforo Cinci tesoriere della Camera apostolica e collettore generale degli spogli rivendicando l'eredità del defunto<sup>55</sup>. Eredità che ovviamente non era costituita dai soli arredi, ma da un patrimonio in contanti valutato intorno a 1500 scudi, che il Mariotti aveva accumulato nel corso degli anni con uno stile di vita parco, l'accumulo di benefici e l'esercizio dell'attività notarile e dell'insegnamento. Non conosciamo l'esito della causa ma, attraverso gli articoli delle parti possiamo determinare quale fosse l'oggetto del contendere e cioè in che percentuale il patrimonio fosse derivato dalle numerose rendite ecclesiastiche e per converso dalle sue attività private, dal momento che nessuno metteva in dubbio che i proventi delle prime spettassero al subcollettore e quelli delle seconde agli eredi<sup>56</sup>: ovviamente il primo tendeva a determinare esattamente il contributo delle attività private all'ammontare del patrimonio, chiedendo i nomi di tutti i clienti serviti dal Mariotti sia

<sup>53</sup> Nelle elezioni degli ufficiali i canonici erano soliti affidare l'incarico di notaio a quelli curiali, cfr. ad esempio AASi 3002, c. 5r, 1501 apr. 19, in cui vengono eletti "notarios solitos curie Archiepiscopatus senensis pro scripturis ipsius Capituli faciendis".

<sup>54</sup> Il Mariotti compare come notaio di una condotta per lo Studio, cfr. MINNUCCI, KOSUTA, *Lo Studio di Siena*, p. 482.

<sup>55</sup> La causa è nota attraverso il rotolo remissoriale contenente i termini e gli articoli delle parti, inviato al vicario generale senese per l'esame dei testimoni indicati, cfr. AASi, *Diplomatico*, post 1555 lug. 31 [1557].

<sup>56</sup> Il diritto canonico concedeva facoltà ai chierici secolari di qualunque condizione di disporre per testamento non solo dei propri beni patrimoniali, ma anche di quelli derivati da forme di attività professionale, cfr. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, ad verb. Testamentum III, § 26.

come notaio che come maestro di scuola, i secondi tendevano a sminuire l'importanza dei benefici, sostenendo nel contempo l'impossibilità evidente di ricostruire l'intensa attività del parente per più di venti anni. Dall'insieme degli articoli emerge una sorta di *curriculum vitae* del Mariotti: notaio dal dicembre 1533 "post dictam eius in notarium creationem usque ad eius obitum infra dicendum semper et continue permansit et abitavit in dicta civitate Senarum et in ea dictum officium notariatus exercuit, scribendo acta curie archiepiscopalis senensis, conficiendo instrumenta diversi generis et alias scripturas prout et quemadmodum alii notarii senenses scribere et conficere solent"; ordinato sacerdote nell'aprile del 1534 "semper et continue inservivit in divinis variis et diversis ecclesiis et capellis et presertim pro sacrista ecclesie cathedralis senensis, pro capellano et negoziatore seu factore in ecclesia et monasterio monialium Sancti Nicolai dicte civitatis nec non pro parrochiano in ecclesia Sancti Petri ad Ovile eiusdem civitatis"; ed infine "idem ser Antonius Maria quam plures annos ante eius obitum semper et continue habuit seu tenuit scholam gramatice ac docuit et erudit multos et nobiles pueros nec non in eius domo pro certa mercede menstrua seu, ut vulgo dicitur, a duzina ac retinuit scholares forenses diversarum professionum et alios nobiles et honorabiles viros". Secondo i parenti l'ammontare annuo delle entrate, per così dire, private era di circa 200 scudi, mentre il bilancio complessivo dei suoi numerosi incarichi ecclesiastici<sup>57</sup> era sostanzialmente passivo, viste le spese continue cui era soggetto per l'acquisto e riparazione di arredi e strutture, e alcune disavventure patite nel corso dell'attività di instancabile accumulatore di prebende: il 26 gennaio 1554, ricevuta la bolla da Roma che gli collazionava l'arcipresbiterato di Asciano, il Mariotti volle recarsi personalmente ad Arezzo, sede della diocesi di appartenenza del beneficio, forse per risparmiare sulle spese per il procuratore data la sua notoria parsimonia, al fine di farsi fare la spedizione nella locale curia vescovile, ma l'indomani venne raggiunto dalla notizia

<sup>57</sup> Rendite quantificate dal collettore in 35 fiorini annui dal beneficio di Montalto, 40 fiorini dalla cappellania del Duomo, 5 moggia di grano dalla chiesa di Calceno, 16 lire dalla chiesa di S. Alberto a Montalto, due moggia e mezzo di grano dall'arcipresbiterato della collegiata di S. Agata di Asciano, senza contare il beneficio parrocchiale di S. Pietro a Ovile e la cappellania nel monastero delle monache di S. Niccolò, di cui era anche procuratore.

che gli Imperiali avevano rotto la guerra<sup>58</sup> e, catturato dai fiorentini in val d'Ambra e incarcerato per due mesi, per tornare a Siena dovette sborsare un centinaio di scudi<sup>59</sup>. Una caratteristica accomuna il ritratto che emerge dalle due testimonianze ed è l'avidità, che lo portava a vivere al limite della dignità, con minima spesa, e che nel passato lo aveva condotto a vivere per lunghi anni a spese altrui e precisamente del canonico Raffaello Costanti<sup>60</sup>.

Due sono gli elementi degni di nota: da un lato il fatto che benché il Mariotti abbia svolto per molti anni le funzioni di notaio curiale, tale attività era svolta nell'ambito della libera professione, allo stesso modo degli altri notai senesi, e dall'altro il legame stretto, quasi familiare, intercorso nei primi anni di attività con l'altro notaio curiale Raffaello di Cristoforo Costanti<sup>61</sup>, che sostituì nell'incarico nel 1538, evidentemente dopo alcuni anni di apprendistato. D'altro canto la verifica dell'archivio del Mariotti conservato nel fondo Notarile Antecosimiano dell'Archivio di Stato di Siena (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2207-2212) conferma la scomparsa della documentazione curiale dalle filze del notaio, costituite quasi esclusivamente da contratti, procure, testamenti e cause delegate<sup>62</sup>.

<sup>58</sup> Cfr. CANTAGALLI, *La guerra di Siena*, pp. 185-189.

<sup>59</sup> "Dictus ser Antonius Maria, associatus a quodam Dominico del Pizzicarolo eius affini, iret a civitate Senarum versus Aretium ad effectum expediendi bullas dicti archipresbiteratus pridieque exercitus imperialis, e florentino dominio veniens, civitatem Senarum invaderet, idem ser Antonius Maria in partibus vallis Ambre comitatus Florentie una cum dicto Dominico fuit captus et captivus effectus a quibusdam florentinis, et ambo fuerunt carcerati et in carceribus retentis per duos menses et ultra, a quibus florentinis fuerunt sibi ablata bona et pecunie in totum ad summam scutorum quadraginta ascendentem, et insuper tam in victo suo et dicti Dominicique in aliis necessitatibus occurrentibus et angariis sibi illatis expendit et erogavit scutos quinquaginta et plus et minus".

<sup>60</sup> Il subcollettore ricorda che Anton Maria "erat multum cupidus habendi dop-pias auri et illas accumulabat quot quot habere poterat et quod accumulavit in magna quantitate".

<sup>61</sup> Il Costanti morì intorno al 1566, ma a partire dal 1538 cessò di fatto di lavorare in curia da notaio, benché continuasse ad averne titolo perlomeno fino al novembre 1542 (cfr. doc. 121) per assumere la più redditizia professione di giurisperito e avvocato, e venne tra l'altro impiegato come vicario generale dal vescovo di Grosseto Giacomo Mignanelli (cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2773, c. 26r, 1566 feb. 13).

<sup>62</sup> Tra le carte del notaio si segnalano una nota di ordinandi del maggio 1532 (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2207, n. 14) e la collazione della chiesa di S.

Da notare inoltre il perdurare della tradizione di affidare a notai impegnati ai massimi livelli dell'amministrazione dello Stato l'incarico di notai curiali, come nel caso di Niccolò di Melchiorre Turinozzi da Pienza, attivo in curia dal 1541 al 1587, che svolse un ruolo importantissimo durante la Guerra di Siena, prima come notaio del cardinale Ippolito d'Este negli anni 1552-1553, poi per i Nove di Custodia, per conto dei quali fu l'estensore dei capitoli di resa del 1555 e che seguì nell'esilio montalcinese per poi rogare i capitoli di sottomissione della Repubblica di Siena ritirata in Montalcino del 1559, senza che questo abbia inciso significativamente sulla sua carriera, dal momento che poco dopo venne utilizzato dal cardinale Angelo Niccolini durante il suo soggiorno senese per gli atti relativi all'arcivescovado pisano<sup>63</sup>.

## ELENCO DEI NOTAI IMPIEGATI NELLA CURIA SENESE

NOTAI <sup>64</sup>	ANNI
Antonio di Pietro Vannucci da Monte S. Marie	1424-1429
Giacomo Nuccini	1427-1444
Antonio di Gualfredo Giusti da Volterra chierico	1429-1438
Savino di Bartolomeo da Radicondoli	1438-1474
Simone di Giacomo	1458-1474
Leonardo di Antonio Gesti da Volterra	1482-1493
Feliciano di ser Neri Nerini da Sarteano	1488-1515
Cristoforo Turelli	1493-1496
Francesco di Giacomo da Montalcino	1495-1507
Cristoforo Fungai	1496-1499
Raffaello di Cristoforo Costanti da Montalcino canonico	1508-1538
Giacomo di Tommaso Corti	1516-1561
Anton Maria di Cesare Mariotti prete	1538-1555
Niccolò di Melchiorre Turinozzi da Pienza	1541-1587
Domenico Sabbatini chierico	1550-1573
Pietro Antonio Formichi	Dal 1586
Adriano Panducci sacerdote	Dal 1587
Pomponio Mealdi	Dal 1589
Bernardino Bartolini chierico	Dal 1598

Bartolomeo in Camollia del 26 dicembre 1535 (*ibidem*, n. 312), la cui presenza è però probabilmente dovuta al fatto che il beneficiario era Raffaello di Cristoforo.

<sup>63</sup> Cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2460-2461.

<sup>64</sup> Le date si riferiscono al periodo di produzione documentaria accertato. Sono stati omessi dall'elenco i notai che non sono intervenuti nella redazione di registri, considerati come coadiutori.

Dall'elenco si può notare che a partire dai primi anni del XVI secolo le coppie dei notai principali erano solitamente composte da un ecclesiastico e da un laico, senza che a questo corrispondesse alcuna divisione dei compiti<sup>65</sup>; così pure l'appellativo di cancelliere, utilizzato sporadicamente dal Sabbatini, il cui uso si generalizzò alla fine degli anni '80, era attribuito sia ai chierici Panducci e Bartolini che ai laici Formichi e Mealdi.

Resta da segnalare che nel corso del Cinquecento, anche prima del Concilio di Trento, era mutato il modo di conferire l'incarico di notaio di curia, che non dipendeva più dal vicario ma direttamente dall'arcivescovo, come emerge dalla sostituzione nel 1542 di Raffaello di Cristoforo Costanti, che peraltro già da alcuni anni aveva cessato di esercitare l'ufficio, con Niccolò Turinozzi (doc. 120), non prima di aver revocato dall'incarico i notai precedenti (doc. 121). Rispetto alle nomine effettuate nel secolo precedente è evidente la diversa condizione dei notai curiali principali, il cui ruolo non appare più legato al rapporto fiduciario col responsabile della documentazione, cioè col vicario generale, ma, promanando direttamente dall'arcivescovo, si configura esso stesso come "funzionariato", nell'ambito di compiti che esulano dalla semplice produzione documentaria, fino ad assumere un ruolo di responsabilità giurisdizionale che, seppure limitato all'aspetto esecutivo, appare sostanzialmente nuovo. Il complesso delle funzioni esercitate ("acta scribendi, privilegia faciendi, bullas componendi et tribuendi quibuscumque", ma anche "omnia alia agendi, gerendi, faciendi, actitandi, scribendi, admittendi et tractandi prout ab hinc in antea ceteri primi notarii sive principales tabelliones dicte curie agere potuerunt et debuerunt cum ampla potestate etc. carcerandi, retinendi, relaxandi prout moris est") descrive cioè l'attività di un funzionario sostanzialmente autonomo, seppure di rango inferiore al vicario da cui dipende operativamente nei suoi compiti di attuario, che, per le modalità di revoca e conferimento, possiamo ritenere di tipo collegiale e non personale<sup>66</sup>.

<sup>65</sup> Ad esempio le ordinazioni tra il 1560 e il 1565 furono rogate indistintamente da Niccolò Turinozzi e da Domenico Sabbatini, cfr. AASi 3044.

<sup>66</sup> Il fatto che per poter procedere all'immissione di un nuovo notaio di curia sia necessario da parte dell'arcivescovo revocare il precedente mandato e formular-

### 3. La produzione documentaria delle amministrazioni non curiali.

Fin dal Trecento, accanto alla curia organizzata intorno al vicario generale, cominciarono a comparire altri funzionari amministrativi, sulla base di un mandato particolare del vescovo, generalmente privi di competenze giurisdizionali: si tratta cioè di procuratori nominati dal vescovo per la gestione di beni appartenenti ad amministrazioni autonome in quanto dotate di personalità giuridica propria ma dipendenti dallo stesso vescovo. Tali amministrazioni potevano essere permanenti o temporanee: nel primo caso venivano accorpate alla mensa episcopale, cioè al beneficio del vescovo, nel secondo, attivate da lasciti testamentari, venivano estinte con l'esecuzione degli stessi. Dal punto di vista tipologico i fondi prodotti da tali gestioni, in modo assolutamente comparabile con quello delle amministrazioni laiche, comprendono una parte contrattuale, istitutiva e gestionale, e una parte composta da libri contabili. Oltre alle contabilità separate vi sono altri nuclei documentari frutto del caratteristico fenomeno della sovrapposizione giurisdizionale, che verranno ricondotti in ambito curiale nel corso del processo di ricomposizione istituzionale avviato col Concilio di Trento, cioè l'archivio personale del vescovo e la documentazione prodotta dai delegati apostolici.

#### a) Il procuratore dei poveri.

Come è noto le disposizioni testamentarie producevano, alla morte del testatore, obblighi reali sul patrimonio: la responsabilità dell'esecuzione di tali obblighi era affidata all'esecutore che poteva essere legittimo, testamentario o dativo<sup>67</sup>. Il vescovo, in qualità di "pater pauperum", era esecutore legittimo dei testamenti "ad

ne uno nuovo indica che la responsabilità era ripartita tra i notai "principali", ovvero che la nomina riguarda l'intero collegio dei notai di curia.

<sup>67</sup> L'esecutore si definisce legittimo quando il *munus executionis* deriva da un obbligo di legge (ad esempio l'erede universale nel caso il testamento non indichi altro esecutore), testamentario quando è designato dal testamento e dativo quando viene nominato da un tribunale competente nel caso l'esecutore legittimo o testamentario non possa o non voglia adempiere ai legati, cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Testamentum III, § 46.



pias causas”<sup>68</sup> e dativo nei casi di inadempienza dei legati per lo stesso scopo; in quest’ultimo caso tale devoluzione era il risultato di un procedimento giudiziario condotto avanti il vicario generale nelle forme sopra esaminate<sup>69</sup>. Infatti il vescovo una volta incaricato dell’esecuzione di un testamento delegava il compito ad un procuratore e nel corso del Trecento tale delega veniva effettuata *ad hoc*, nel senso che riguardava la singola esecuzione commessa<sup>70</sup>. I documenti prodotti, vendite, donazioni, quietanze etc., venivano considerati afferenti alla singola eredità ed, in quanto tali, non godevano di forme di conservazione unificate presso la curia, ma si ritrovano distribuite nei protocolli dei notai utilizzati, solitamente quelli di ambiente curiale, ad eccezione dei testamenti che venivano trascritti in registri appositi<sup>71</sup>. La situazione cominciò a cambia-

<sup>68</sup> Si tratta di testamenti effettuati senza le solennità solitamente richieste dalla legge che istituiscono per erede “omnia loca et instituta pia, ut ecclesiae, conventus seu monasteria, hospitalia, nosocomia, confraternitates et pauperes omnes”, cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, ad verb. Testamentum, II, § 3.

<sup>69</sup> Cfr. *supra*, cap. I, n. 23 e testo corrispondente.

<sup>70</sup> La più antica nomina di esecutore testamentario delegato dal vescovo reperita risale all’aprile 1336 (AASi, *Diplomatico* 1336 apr. 3-apr. 18), nella quale il vescovo Azzolino, impedito da altre incombenze, incarica dell’esecuzione dei legati pii contenuti nel testamento di Niccolò di Cino Saracini Ranieri abate di Poggibonsi; così pure nel 1364 in cui il canonico Cione di Guido Malavolti agisce come esecutore del testamento di Salvo di Giovannino da S. Maria a Pilli “vigore commissionis eidem domino Cioni facte super executione dicti testamenti per reverendum in Christo patrem et dominum dominum Azzolinum Dei et apostolice Sedis gratia episcopum senensem patrem et legitimum administratorem pauperum civitatis et diocesis senensium ac executorem testamentorum et ultimarum voluntatum defunctorum, ad quem dominum episcopum devoluta est executio dicti testamenti dicti Salvi Iohannini de iure, ut de commissione dicto domino Cioni canonico facta per eundem dominum episcopum constat manu ser Petri Michelis notarii de Senis”, cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 173, c. 3v, 1364 apr. 14. Altre volte il vescovo agiva in prima persona, cfr. *ibidem*, cc. 23r-33v, 1366 mar. 3, e talvolta dell’esecuzione veniva incaricato il vicario generale, che tuttavia specificava di agire sulla base di uno specifico mandato, come nel caso del vicario Antonio da S. Gimignano incaricato dal vescovo Guglielmo dell’esecuzione dei legati pii contenuti nel testamento del predecessore Azzolino, cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 208, cc. 23r-24r, 1373 dic. 3; cfr. anche ASSi, *Ospedale* 64, n. 37, 1349 ott. 27, in cui il vicario Filippo Gualterotti agisce “super executione testamentorum et ultimarum voluntatum defunctorum fieri facienda a prefato domino episcopo specialiter constituto et deputato”.

<sup>71</sup> Nella sopra citata esecuzione del 1364, il testamento di Salvo di Giovannino risulta registrato “in actis curie episcopalis senensis originaliter scriptis manu mei ser Gerii ser Nelli notarii et officialis et scribe dicte curie”.

re nei primi decenni del Quattrocento quando, specialmente nei periodi di assenza del vescovo, l'incarico di esecutore testamentario per suo conto venne attribuito in modo continuativo alla stessa persona sulla base di un unico mandato valevole per tutti i casi, determinando in tal modo la nascita di un nuovo funzionario stabile, definito "procurator pauperum"<sup>72</sup>. Il compito di tale funzionario era di duplice natura: in primo luogo doveva agire in sede giudiziaria per verificare che i legati "ad pias causas" venissero eseguiti dagli esecutori testamentari secondo le disposizioni registrate nel "liber testamentorum" entro l'anno stabilito dalle costituzioni sinodali; quando questo non fosse accaduto, doveva rivendicare l'esecuzione del testamento, sostituendo gli esecutori precedenti e, in tale ruolo, procedere alla stipula degli atti necessari, e, una volta eseguiti gli obblighi, restituire agli eredi o ai fidecommissari l'eredità così depurata. Di tutte queste operazioni sono rimaste tracce documentarie assai labili: a parte i registri delle citazioni degli esecutori testamentari, già esaminati, un libro di testamenti dal 1437 al 1470 (AASi 5470), unico superstite della serie che sicuramente era già presente alla fine del XIV secolo<sup>73</sup>, e un bastardello di entrate e uscite dei procuratori dei poveri dal 1463 al 1486 (AASi 4405) che, pur nella sua sinteticità, consente di verificare più in dettaglio il sistema adottato<sup>74</sup>, da cui si deduce che la registrazione del testamento nel libro e gli atti giudiziari successivi producevano un introito che, conservato in una cassa "degli incerti", veniva mensil-

<sup>72</sup> Cfr. ad esempio il contratto di vendita al Capitolo da parte di Antonio di Francesco da Pisa e Bartolomeo di Paolo da Pistoia, definiti "procuratores pauperum", in AASi 4420, cc. 68r-70v, 1410 nov. 5, cosa che non esclude il fatto che il vescovo potesse ancora occuparsi personalmente delle esecuzioni testamentarie, come fece Antonio Casini nel 1417, cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 226, c. 2r, 1417 apr. 24. Il primo procuratore ad intervenire nei processi con la qualifica di "procurator et procuratorio nomine pauperum" è Antonio di Geri, cfr. AASi 5248, c. 19v, 1409 dic. 9; va comunque sottolineato che in questo periodo la maggior parte delle citazioni sono emanate d'ufficio dal vicario generale.

<sup>73</sup> Perlomeno a partire dal "liber ancudinis" su cui cfr. *supra*, cap. II, n. 15.

<sup>74</sup> Su tale registro, la cui conservazione è probabilmente dovuta al fatto di essere stato riutilizzato per la registrazione delle lauree dello Studio tra il 1542 e il 1543, si veda BERTONI, *Il procuratore dei poveri*, pp. 317-318. È quindi verosimile che tali registri, la cui conservazione era amministrativamente inutile una volta verificata la correttezza delle operazioni svolte dai procuratori, venissero dispersi.

mente ripartito tra il procuratore, il notaio e i nunzi<sup>75</sup>, mentre le entrate dovute per le esecuzioni venivano contabilizzate a parte sotto la completa responsabilità del procuratore *pro tempore*<sup>76</sup>.

b) La mensa episcopale.

Per mensa episcopale si intende il complesso di beni e diritti afferenti al beneficio canonico attribuito all'ufficio episcopale, originariamente derivato dalla porzione di beni ecclesiastici sottratti alla massa comune per costituire la dotazione personale del vescovo<sup>77</sup>: in quanto tale costituisce una persona giuridica di diritto ecclesiastico che si differenzia dai singoli benefici per il fatto di non avere bisogno di un decreto formale di fondazione, "en vertu d'un accord universellement admis et sanctionné par la coutume"<sup>78</sup>. La definizione di mensa in realtà compare assai tardi nei documenti e per tutto il Quattrocento si sovrappone al concetto di "bona episcopatus" di cui, come visto, fanno parte i documenti di proprietà vescovile costituenti l'"archivum episcopatus". L'assetto quattrocentesco della mensa è in realtà frutto di un processo di accumulazione di beni, in cui al nucleo originale, rappresentato per la parte più consistente da beni situati nel feudo del vescovado<sup>79</sup> si aggiunsero nuove proprietà, alcune delle quali costituivano delle unità amministrative prima della incorporazione nella mensa, come i beni appartenuti alla pieve di S. Innocenza, ammensata fin dal 1294, e all'abbazia di Torri, unita nel 1465<sup>80</sup>. Anche in questo caso

<sup>75</sup> Cfr. AASi 4405, c. 6r, post 1476.

<sup>76</sup> Cfr. AASi 4405, c. 7r, 1481 feb. 20, dove ad "Entrata di me ser Pietro d'Antonio procuratore de'povari" è segnata "a di 20 di ferraio [1481] da Mariano di ser Iacomo Humidi lire sesanta e quali sono per due fanciulle si debano maritare chome appare per testamento di Filippo Humidi suo zio"; si segnala la sentenza di scomunica per contumacia emanata contro gli eredi di Filippo Umidi il 13 novembre 1480, al termine di un procedimento iniziato il 4 gennaio con la petizione dell'allora procuratore dei poveri Antonio di Domenico, cfr. AASi 5471, cc. 35v, 59v.

<sup>77</sup> Cfr. CLAEYS BOUUAERT, *Mense*, col. 852.

<sup>78</sup> Cfr. *ibidem*, col. 851.

<sup>79</sup> Cfr. il catasto dei beni della mensa nel feudo del 1584 edito in MENGOZZI, *Il feudo del vescovado di Siena*, pp. 255-265.

<sup>80</sup> Cfr. *supra*, cap. II, nn. 12, 13 e testo corrispondente.

la documentazione prodotta dall'amministrazione della mensa fino al termine del XV secolo è andata perduta e si conserva solo a partire dalla presa di possesso dell'arcivescovo Giovanni Piccolomini Todeschini nel novembre del 1500; in tale occasione il funzionario responsabile appare il camerlengo generale dell'episcopato. Per quanto è dato di sapere tale figura è, come nel caso precedentemente analizzato, il frutto di un'evoluzione che parte dal Trecento, epoca in cui la funzione di amministrare i beni episcopali veniva attribuita sulla base di mandati specifici, come si desume dalla nomina del 1374 del frate minore Niccolò Buondelmonti a procuratore del vescovo Guglielmo Guasconi per la gestione dei beni posti a S. Innocenza e alla Befà nel feudo di Murlo<sup>81</sup> (doc. 122). Già con l'episcopato di Luca Bertini la responsabilità generale della tutela legale dei "bona episcopatus" era compresa nel mandato di vicario generale, come evidenziato dalla patente rilasciata a Niccolò di Ruggero nel 1379 (doc. 69)<sup>82</sup>, fatto che tuttavia non esclude che potesse esservi un subdelegato.

È solo con l'episcopato di Antonio Casini che compare un procuratore generale del vescovo, il cui compito non era limitato alla tutela legale, ma comprendeva la riscossione degli utili<sup>83</sup>. Fondamentale sotto questo aspetto è l'esame del registro dei contratti della mensa tra il 1408 e il 1427. Il registro, iniziato da Antonio da Calci nel febbraio del 1408 agli inizi del breve episcopato di Gabriele Condulmer, forse ad imitazione di analoghi registri presenti a Pisa fin dalla metà del secolo precedente<sup>84</sup>, è testi-

<sup>81</sup> Sui "camerlinghi" dell'episcopato fiorentino cfr. TREXLER, *Synodal law*, p. 169.

<sup>82</sup> In particolare è compresa tra le facoltà vicariali "iura, iurisdictiones et bona mobilia vel immobilia Nostra et ecclesie Nostre predictae et Nostri episcopatus si qua occupata sive turbata vel de facto indebite alienata aut quomodolibet impedita et detempta ad ius possessionis et proprietatis dicte ecclesie et episcopatus senensis, debite revocandi et reducendi et recuperandi".

<sup>83</sup> Lo stesso passaggio di responsabilità dal vicario ad un amministratore specifico è attestato nella Padova della fine del Trecento, cfr. ORLANDO, *Pratiche di scrittura*, p. 280; sul caso di Como cfr. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile*.

<sup>84</sup> A Pisa è attestata la presenza di un "liber commissionum et locationum bonorum pisani archiepiscopatus" fin dal 1376 (AAPi, *Mensa arcivescovile*, Contratti 15, cc. 1-108, 1376-1384). La redazione di "libri iurium" relativi ai beni della mensa era fenomeno comune e risalente in alcuni casi addirittura al XII secolo, come a Genova, cfr. ROVERE, *Libri iurium, privilegiorum*, ma più spesso al XIII, come a

mone della riorganizzazione amministrativa che si andava compiendo in quegli anni: nell'intestazione, come responsabili della documentazione, sono indicati il vicario generale Bartolomeo abate di Torri<sup>85</sup> e lo stesso notaio in qualità di vicario del feudo<sup>86</sup>, facendo in tal modo supporre che anche in precedenza la responsabilità della gestione di tali beni ricadesse sul vicario *pro tempore*. Il primo atto risalente alla gestione di Antonio Casini è uno strumento di locazione di un podere di S. Innocenza, in cui il vescovo agisce in prima persona<sup>87</sup>, seguito dalla quietanza liberatoria al conduttore per il pagamento della prima rata dell'affitto, effettuata nello stesso luogo e giorno dell'atto precedente dal canonico Antonio di Francesco da Pisa, qualificato come "camerarius, procurator, factor et negotiorum gestor generalis prefati domini senensis episcopi"<sup>88</sup>: è evidente, quindi, che la gestione, anche in presenza del vescovo, era demandata al camerlengo generale.

È probabilmente da questo periodo che comincia la redazione dei libri dei debitori e creditori: infatti il primo conservato, relativo al periodo 1500-1537, è il quarto della serie e, tenuto conto della lunga durata spesso più che trentennale di tali registri, i tre precedenti avrebbero dovuto coprire circa un secolo<sup>89</sup>. Il registro,

Trento e Mantova; nel secolo successivo questa tipologia venne sostituita da quella degli strumentari, cioè da registri in cui i notai roganti scrivevano direttamente l'atto *in mundum*, cfr. i saggi presenti in *I registri vescovili dell'Italia*.

<sup>85</sup> L'abate di Torri agisce sulla base della patente vicariale pubblicata "per Henricum Doliacanis clericus coloniensis diocesis" il 21 gennaio 1408 (ASSi, *Ospedale* 123f, c. 3r), e continua fino al 7 aprile 1408 (cfr. *ibidem*, c. 18v).

<sup>86</sup> ASSi, *Ospedale* 123f, c. 1r: "me Antonio filio quondam Gardonis de Calci cive pisano, notario et scriba publico senensis episcopalis curie, existente in partibus Episcopatus senensis vicario et vicecomite generali"; ed in effetti il registro si apre con una ricognizione di diritti vescovili effettuati attraverso testimonianze giurate, cfr. *ibidem*, cc. 1v-2v, 1408 feb. 11-feb. 19.

<sup>87</sup> Cfr. ASSi, *Ospedale* 123f, c. 19r-v, 1409 gen. 16.

<sup>88</sup> Cfr. ASSi, *Ospedale S. Maria della Scala* 123f, c. 19v. Dal registro Antonio da Pisa risulta aver ricoperto l'incarico fino al 1 dicembre 1422, mentre dal 1425 fino al termine del registro nel 1427, compare come camerlengo generale il priore di S. Giorgio Sebastiano di Domenico. La definizione del procuratore è simile a quella presente negli analoghi registri pisani, in cui il funzionario è "domini archiepiscopi et archiepiscopatus pisani sindic(us), procurator, negotiorum gestor et camerarius"; cfr. AAPi, *Mensa arcivescovile*, Contratti 15, c. 1, 1376.

<sup>89</sup> Il registro in questione è chiamato "Libro delle Quattro Croci" dall'immagine disegnata nel primo foglio, e nelle partite si fa riferimento al precedente registro "di Tre Croci"; si segnala che era assai diffusa l'abitudine di denominare i registri con nomi desunti dalle caratteristiche della coperta.

prodotto sotto la responsabilità del camerlengo Mariano di Biagio da Casole, presenta una contabilità alla “veneziana”, cioè con poste di dare e avere su facciate contrapposte a bilancio<sup>90</sup>; tuttavia dal momento che tale tipologia è stata introdotta a Siena intorno alla metà del Quattrocento<sup>91</sup>, è presumibile che i primi registri della serie avessero caratteristiche differenti. In occasione dell'insediamento dell'arcivescovo Giovanni venne iniziato un nuovo strumentario che rimase in uso fino al 1827<sup>92</sup>.

c) L'archivio del vescovo non residente.

La non residenza dei vescovi, assai comune prima del Concilio tridentino, non comportava l'attribuzione esclusiva degli affari delegati al vicario generale<sup>93</sup>; la documentazione che continuava ad essere emanata dal vescovo, come ad esempio patenti vicariali ma anche collazioni i cui beneficiati erano vicini al vescovo o per legami di parentela o per esserne al servizio come *familiars*, doveva essere necessariamente redatta in forma pubblica da un notaio che, conformemente alla diffusione delle tipologie dei *libri collationum* e *litterarum* e successivamente dei bollari, produceva un registro apposito che, per comodità, definiremo “liber episcopi”<sup>94</sup>. Tali registri, che contenevano documentazione non necessariamente inerente alla gestione della diocesi, finivano per essere

<sup>90</sup> Su questa tipologia cfr. *L'archivio dell'Opera della Metropolitana*, p. 135.

<sup>91</sup> Nell'archivio dell'Opera della Metropolitana il primo registro redatto con tale tipo di contabilità risale al 1466, cfr. *L'archivio dell'Opera della Metropolitana*, p. 155.

<sup>92</sup> Si tratta di AASi 4266, con contratti dal 1501.

<sup>93</sup> In realtà la concessione di una delega su una materia autorizzava il delegato ad operare in quel settore ma non escludeva che il vescovo potesse continuare ad occuparsene, cfr. *supra*, cap. III, n. 78 e testo corrispondente.

<sup>94</sup> Un esempio di tale tipologia redatto da notai al servizio dei vescovi pientini dal 1465 al 1475 è conservato nell'archivio diocesano di Montalcino, sul quale cfr. *L'archivio diocesano di Pienza*, pp. 28-29; da notare che tali notai, spesso appartenenti alla “familia” del vescovo, si qualificano talvolta come “cancellarius episcopi”, come quel Francesco Valentini redattore di una collazione data a Roma il 4 maggio 1461 dal card. Francesco e copiata nel 1569 nel Bollario VII (AASi 113, c. 35r). Va comunque rilevata la mancanza nei “libri episcopi” sia delle lettere *clausae* inviate sia delle copie di quelle ricevute, fenomeno su cui cfr. *supra*, cap. I, n. 51 e testo corrispondente.

considerati tra i beni personali dei prelati e quindi consegnati agli eredi. A Siena l'unico testimone di tale pratica risulta il registro, attualmente collocato nella serie "Bollari" (AASi 107), contenente gli atti prodotti dal card. Francesco Piccolomini dal febbraio 1465 al gennaio 1499: nelle prime 28 carte sono registrati gli atti emanati dal cardinale in qualità di Governatore dell'Urbe dal febbraio al luglio 1464, seguono quelli relativi alla gestione dei beni delle numerose abbazie di cui era commendatario, alle nomine di procuratori e vicari per la diocesi di Siena e per quelle di Fermo e Pienza nei periodi di amministrazione apostolica delle stesse<sup>95</sup>, ma anche numerose "littere familiaritatis" e collazioni di benefici di patronato Piccolomini. Benché la maggior parte degli atti sia data a Roma, ve ne sono alcuni redatti a Siena<sup>96</sup>, fatto che dimostra che il registro veniva utilizzato dai suoi segretari indipendentemente dal luogo di rogito. Infatti la "iussio" nei documenti in forma di *littere* è sempre "per nostrum secretarium", il cui nome è di regola omissivo; si succedono diverse mani, alcune delle quali presentano una grafia curiale romana<sup>97</sup>, anche se a partire dal 1492 si alternano in prevalenza i segretari Andrea Lucentini e Bernardino Capacci, definito anche "auditor noster"<sup>98</sup>.

#### d) I delegati apostolici.

Una caratteristica istituzionale tipica della Chiesa in epoca precedente al Concilio tridentino era la mancanza di una divisione netta tra le competenze vescovili, e quindi vicariali, e la giurisdizione pontificia in numerose materie, dalla provvista beneficiale alla concessione di dispense e licenze<sup>99</sup>, alle quali si aggiungeva la

<sup>95</sup> Si segnalano le patenti vicariali per Ludovico Ruggeri da Padova (cc. 57v-58r, 1480 set. 29), per Girolamo Piccolomini (c. 78v, 1485 apr. 20), per Leonardo Celfi da Monte Rubiano (c. 79v, 1486 mar. 1), per Luca Marsili (c. 80r-v, 1486 mag. 3), per Battista de Auro (cc. 125v-126r, 1492 gen. 25) ed infine per Antonio Alberi (cc. 1496 gen. 25).

<sup>96</sup> Come ad esempio la già citata patente vicariale per Ludovico Ruggeri.

<sup>97</sup> Ad esempio a c. 97r compare un "Agustinus domini Martini civis romanus", a c. 149r un "Andreas de Venard".

<sup>98</sup> Cfr. a c. 131v, 1492 lug. 17; la qualifica di auditore rinvia a una funzione di giudice nelle cause di appello.

<sup>99</sup> Sulle competenze papali cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 323-342; sugli effetti di tale sovrapposizione cfr. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, pp. 103-112; sull'insieme della questione cfr. ora HERDE, *La giurisdizione delegata pontificia*.

giurisdizione d'appello, essendo il vescovo senese immediatamente soggetto alla S. Sede. Si trattava quindi di una serie di funzioni svolte al di fuori degli uffici diocesani, sempre più numerose con l'estendersi dell'intervento centrale, la cui esistenza poneva perciò stesso limiti oggettivi al tentativo avviato agli inizi del Quattrocento di formare un archivio di sedimentazione capace di conservare memoria dei fatti amministrativi riguardanti gli enti e le persone soggette alla giurisdizione ordinaria. Infatti il processo di centralizzazione delle competenze nel quadro di una sostanziale limitazione della giurisdizione vescovile, ampliandosi ed intensificandosi nel corso del Quattrocento, in particolare dopo la sconfitta politica della tendenza conciliarista e segnatamente col pontificato di Pio II<sup>100</sup>, ha prodotto una proliferazione di strutture burocratiche *ad hoc*, che nascevano con un ambito di intervento limitato dall'atto istitutivo e si scioglievano non appena compiuto l'ufficio loro assegnato<sup>101</sup>. Non importa in questa sede analizzare il complesso fenomeno, se non per le sue conseguenze archivistiche, che discendono direttamente dalle modalità utilizzate per la rappresentazione in sede locale di tale volontà accentratrice; se non appare nuovo il meccanismo, già presente nel V secolo per la giurisdizione contenziosa e successivamente esteso a quella volontaria<sup>102</sup>, certo la sua massiccia utilizzazione quattro-cinquecentesca ha limitato, su una quantità di questioni di estrema rilevanza per la vita ecclesiastica, la possibilità di un uso amministrativo efficiente e funzionale dell'archivio vescovile, ponendo un limite strutturale che verrà superato solo con le riforme tridentine. Non entreremo nella complessa materia del funzionamento delle istituzioni centrali nelle loro varie articolazioni, dalla Camera apostolica alla Penitenziaria<sup>103</sup>, limitan-

<sup>100</sup> Sugli effetti di tale sconfitta sul processo di modernizzazione delle strutture papali e sul ruolo del Pontefice, cfr. PRODI, *Il sovrano pontefice*.

<sup>101</sup> Sul caos provocato dall'aumento delle ingerenze papali e sul ruolo della Rota romana come tribunale supremo di risoluzione delle controversie, cfr. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, pp. 112-113.

<sup>102</sup> Cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, pp. 463-464.

<sup>103</sup> Cfr. SCHMUGGE, HERSPERGER, WIGGENHAUSER, *Die Supplikenregistrer der Päpstlichen Pönitentiare*. La Penitenziaria era, per usare l'espressione degli autori "eine Zentrale der Verwaltung des Gewissens" (p. IX), cui afferivano una serie



docì a constatare che nella Curia romana l'*iter* burocratico di un affare si concludeva con l'emanazione di un "mandatum"<sup>104</sup> che delegava l'affare a due o tre personaggi solitamente indicati dal richiedente<sup>105</sup>, indicando in maniera precisa "locum et ambitum" che delimitavano tale delega; a seconda del tipo di mandato ricevuto il delegato poteva definirsi esecutore, quando la sua potestà era limitata alla mera esecuzione (ad esempio per le dispense matrimoniali), giudice o *cognitor*, quando era connessa la potestà giudiziale<sup>106</sup>. Il caso che verrà esaminato è esemplare del sovrapporsi di diverse giurisdizioni sul medesimo oggetto: si tratta infatti di una causa intentata dal frate vallombrosano Cristoforo

di materie come la concessione di dispense, cioè il superamento "contra legem" degli impedimenti personali al conseguimento degli ordini sacri, al matrimonio etc., sulle quali si verificava una sovrapposizione di competenze con gli ordinari; il potenziamento delle strutture burocratiche nel corso del Quattrocento è il sintomo dell'aumentata influenza, e quindi interferenze, nella vita delle diocesi.

<sup>104</sup> Una descrizione dei "mandata", caratterizzati dalla presenza del filo di canapa, in RABIKASKAS, *Diplomatica pontificia*, pp. 51-52; cfr. anche BRESSLAU, *Manuale di diplomatica*, pp. 79, 1142-1143, che sottolinea la distinzione delle *littere cum filo canapis*, che "impartiscono ordini e decidono su controversie", in *littere de iustitia e executoriales* (p. 79). Per un'eccellente descrizione del funzionamento della Penitenziaria all'epoca del pontificato di Pio II si veda SCHMUGGE, HERSPERGER, WIGGENHAUSER, *Die Supplikenregistrar der Päpstlichen Pönitentiarie*, in particolare pp. 8-21, sull'argomento, in riferimento allo svolgimento delle pratiche nelle diocesi di Como e Milano, cfr. anche OSTINELLI, *Vescovi, vicari e notai*, pp. 38-40, anche se l'autore mi pare estenda eccessivamente il ruolo delle curie diocesane.

<sup>105</sup> Come evidenziato dal provvedimento di riforma delle modalità di nomina dei giudici delegati (*Conc. Trid.*, sess. XXV, *de ref.* c. 10), che sottolinea, tra le motivazioni la necessità di ovviare al diffuso problema della nomina di giudici indegni "ob malitiosam petentium suggestionem". Secondo Roberto Bizzocchi la provvista papale "si esplicava in una forma propriamente tecnica e amministrativa, con l'emissione, secondo regole precise, di bolle di nomina in base alla presentazione di suppliche da parte degli interessati", cfr. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, p. 59.

<sup>106</sup> La definizione fornita dal Wernz è "vir ecclesiasticus, qui ex commissione Romani Pontificis, cuius vice fungitur, non vi propri officii aliquam habet iurisdictionem ecclesiasticam", cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, T. II, P. II, p. 462. Va detto che la discriminante tra esecutori e giudici delegati non era affatto netta, in quanto sovente l'incarico esecutoriale comportava la capacità di conoscere le cause eventualmente sorte nel corso dell'esecuzione medesima, cfr. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, p. 112.

Tommasi contro il sacerdote senese Bartolomeo di Paolo e gli uomini della comunità di Simignano nella Montagnola senese, accusati in solido di aver occupato e di detenere illegalmente i benefici parrocchiali di S. Magno, S. Maria di Radi e di S. Lorenzo di Montagna in diocesi di Volterra, conservata fra le carte del feudo di Murlo ma proveniente dall'archivio notarile<sup>107</sup>. Il fascicolo si apre con l'esibizione del "mandatum" papale ai giudici delegati, il canonico senese Pietro Spannocchi e l'abate del monastero della Rosa Antonio Berti<sup>108</sup>, i quali, verificata l'autenticità della bolla attraverso l'esame dei caratteri formali, la accettarono e, dietro richiesta del presentante, elessero come domicilio del tribunale sede dell'Arte dei notai, come messi quelli del comune di Siena e come notaio Lorenzo di Lando di Lorenzo, incaricato della redazione degli atti compiuti in forma di *instrumentum* (doc. 123).

Il processo vero e proprio cominciò con la lettura della bolla di Sisto IV che venne trascritta *in actis*<sup>109</sup> (doc. 124). L'occupazione indebita di beni ecclesiastici è materia che rientra pienamente nella giurisdizione ordinaria, in questo caso del vescovo volterrano. Il ricorso al Pontefice fu giustificato dal querelante con l'asserto che condizioni oggettive non gli avevano consentito di percorrere la via ordinaria ("potentiam eorundem spoliantium merito perhorrescens eos infra civitatem vulterranam seu dictam diocesim nequeat contraire secure")<sup>110</sup>; dalla considerazione che "spoliatis iniuste sit restitutionis beneficio succurrendum" discende il man-

<sup>107</sup> Cfr. ASSi, *Giudicanti dello Stato, Feudo di Murlo* n. provv. 219; si tenga conto del fatto che l'attuale collocazione è provvisoria dal momento che il fondo è in corso di ordinamento su tutta la questione cfr. CHIRONI, *Prime note*.

<sup>108</sup> Sul Berti professore allo Studio e figura di primo piano nella vita culturale senese di fine Quattrocento, cfr. MINNUCCI, KOSUTA, *Lo Studio di Siena*, pp. 222-223. Si segnala che il Berti è stato ripetutamente impiegato in incarichi di fiducia dal card. Francesco (ad esempio come procuratore dei poveri, cfr. BERTONI, *Il procuratore dei poveri*, pp. 317-318 e ripetutamente come vicario sostituto, cfr. MINNUCCI, KOSUTA, *Lo Studio di Siena*, p. 223) e dall'arcivescovo Giovanni del quale fu il primo vicario generale (cfr. AASi 109, c. 37r, 1501 gen. 4).

<sup>109</sup> Di norma le bolle venivano allegate al fascicolo.

<sup>110</sup> È da notare che proprio sulla competenza del tribunale delegato verteranno le maggiori obiezioni della controparte che contestano l'asserto del querelante.

dato ai delegati, che comprende le facoltà di conoscere la causa, anche attraverso l'escussione di testi, di sentenziare e di eseguire la sentenza, senza possibilità di appello, in un ambito preciso che è quello della restituzione a Cristoforo delle chiese sottratte. Per quanto è possibile ricostruire dagli atti processuali, il punto è che poco dopo la collazione apostolica di detti benefici da parte di Sisto IV risalente al 3 dicembre 1472<sup>111</sup>, “pro suis domini Christofori demeritis et delictis (...) fuit privatus et admotus sententialiter per vicarium reverendi domini domini episcopi vulturani” e che, a seguito di tale privazione, dei benefici in questione venne canonicamente investito, evidentemente col consenso dei parrocchiani, a cui probabilmente spettava il patronato, il sacerdote senese Bartolomeo di Paolo. Il processo si svolse sommariamente nelle forme consuete e, una volta concluso, la documentazione prodotta su fogli sciolti, venne riunita in un fascicolo che rimase tra le carte del notaio rogante, Lorenzo di Lando per confluire, dopo il 1562, nell'Archivio generale dei contratti; disperse le filze del notaio, la documentazione residua di natura ecclesiastica finì in una apposita sezione D contenente atti ecclesiastici, che, con il versamento in Archivio di Stato dell'archivio notarile distrettuale antico, avvenuta nel 1939, venne erroneamente aggregata al feudo di Murlo<sup>112</sup>. Al di là del caso in questione, essendo la scelta del notaio rogante a discrezione del delegato e temporaneo il tribunale, al termine del procedimento il fascicolo veniva sempre conservato dall'attuario nel proprio archivio: il risultato è che questo tipo di documentazione appare disperso in un gran numero di notai<sup>113</sup>. Si tratta di una notevole quantità di atti che, come visto,

<sup>111</sup> ASSi, *Giudicanti dello Stato, Feudo di Murlo* n. prov. 219, fasc. 1, c. 11r.

<sup>112</sup> Sull'ordinamento del Notarile Antecosimiano compiuto tra il 1898 e il 1900 dal conservatore Pachetti cfr. PRUNAI, *I notai senesi*, pp. 93-95.

<sup>113</sup> A prescindere dai notai curiali, che venivano spesso utilizzati ed in particolare quando della delega era investito il vicario generale (cfr. doc. 86), conservano cause di questo tipo i notai Matteo Andreucci (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 1027, 1491-1494), Deifebo Rossi (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2071, 1534-1562), Adriano Meocci (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2268, 1543-1575), Giacomo Cerretelli (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2592, 1543-1551), Lorenzo Bernardi (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2648, 1561-1576), Preziano Corti (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2907, 1549-1574); Lelio Venuli (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 3092, 1566-1580), Aurelio Rossi (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 3478, 1561-1587),

riguarda gli aspetti più disparati della vita ecclesiastica, gestiti al di fuori delle istituzioni ordinarie, tali da produrre un limite serio alla possibilità di conoscere la situazione reale attraverso il ricorso alla sola documentazione curiale.

#### 4. *Il ruolo del Concilio di Trento nella produzione documentaria vescovile.*

La situazione era dunque giunta alla metà del Cinquecento ad uno stallo, nel senso che il processo di riorganizzazione delle strutture curiali aveva incontrato i suoi limiti istituzionali; il tentativo, finalizzato a una più efficace azione amministrativa, di stabilizzare e controllare la produzione documentaria, attraverso la riduzione a funzionari dei notai curiali, e di conservare una memoria quanto più possibile completa delle operazioni svolte con la

ed altri anche in epoca successiva, più le già citate carte del feudo di Murlo. La dispersione del notarile più antico impedisce di valutare la consistenza di questo tipo di pratiche per le epoche più lontane, anche se è attestata una modalità diversa di produzione e conservazione, in cui il notaio redigeva un *liber* conservato nell'archivio del richiedente contenente gli atti prodotti da un delegato apostolico relativamente stabile, il conservatore dei beni dell'ospedale di S. Maria della Scala, concesso all'ente a partire dai primi anni del Trecento (devo la notizia alla cortesia di Michele Pellegrini). Un esempio di tale tipologia si riscontra nel registro prodotto dal vicario generale di Siena Filippo Gualterotti che, in funzione di conservatore, utilizzò per attuario il notaio di curia Geri di Nello, nella causa intentata dallo stesso ospedale contro alcuni laici occupanti beni dell'ospedale in contado di Firenze, la cui intestazione recita "Hic est liber sive quaternus continens in se acta cause et questionis mote coram venerabili et religioso viro domino Philippo abbate monasterii de Podiobonici conservatore una cum certis aliis collegis suis et in solidum, venerabilibus et religiosis viris .. rectori et fratribus hospitalis S. Marie de Scala senensis ordinis Sancti Augustini et membris eiusdem hospitalis per sanctissimum in Christo patrem et dominum dominum Clementem divina providentia pape VI deputato et dato contra Rossum, Paulinum et Rossinum Monis de Ligliano comitatus Florentie per ser Angelum ser Iohannis notarium syndicum et procuratorem rectoris et fratrum ac hospitalis predictorum et capituli et conventus eiusdem hospitalis, et scriptus per me Gerium notarium filium ser Nelli notarii, civem senensem et nunc notarium, officialem et scribam dicti conservatoris et huius cause et processus, in anno Domini ab incarnatione millesimo CCCXLIII, indictione XII, secundum mores et consuetudinem civitatis Senarum, diebus et [mensibus] infrascriptis et prout et sicut inferius per ordinem apparebit videlicet: etc.", cfr. ASSi, *Ospedale* 64 n. 38, 1343 ott. 23-1344 mar. 16 (mutilo). Sulla presenza di delegati apostolici in diocesi di Siena, in prevalenza tratti dal Capitolo cattedrale, tra XII e XIII secolo si veda PELLEGRINI, *Chiesa e città*, pp. 112n., 434.

formazione di un archivio di sedimentazione, confliggeva da un lato con il necessario ricorso a personale professionale esterno e dall'altro con l'ampiezza sempre maggiore delle interferenze nell'esercizio della giurisdizione ordinaria. Solo col riordinamento degli assetti istituzionali centrali e periferici compiuto dal Concilio di Trento fu possibile rimuovere questi ostacoli di fondo in modo tale da consentire che il percorso iniziato nei secoli finali del Medioevo potesse dispiegare fino in fondo le proprie potenzialità; detto questo sembra pleonastico ricordare una caratteristica fondamentale del modo in cui i decreti tridentini riuscirono ad operare nella realtà, e cioè attraverso una lenta penetrazione, frutto delle continue mediazioni condotte a livello locale, sia nei confronti degli Stati che dei corpi intermedi<sup>114</sup>. Un'evoluzione progressiva che, però, giunse a produrre una reale modificazione delle condizioni iniziali, in modo particolare riguardo ad uno dei pilastri del nuovo edificio, vale a dire il potenziamento delle funzioni vescovili nel quadro di una gerarchizzazione delle strutture ecclesiastiche secolari, che aveva come contraltare la progressiva perdita di autonomia da parte dei vescovi stessi<sup>115</sup>. Lo stretto "rapporto di interconnessione tra la progressiva centralizzazione dei poteri diocesani, la crescita di un apparato burocratico amministrativo della curia vescovile e la procedura di regolare conservazione della documentazione prodotta dall'esercizio delle funzioni episcopali", messo in evidenza da Carlo Fantappié nel suo fondamentale contributo<sup>116</sup>, consente di comprendere appieno il reale apporto dei decreti tridentini allo sviluppo degli archivi diocesani, a fronte di una sua frequente sottovalutazione dovuta alla mancanza di riferimenti diretti<sup>117</sup>. Di impor-

<sup>114</sup> La storiografia ecclesiastica ha periodizzato l'epoca postridentina, identificando un primo periodo, conclusosi con il pontificato di Paolo V (1621), caratterizzato dalla diffusione dei principi della Riforma cattolica, cfr. DONATI, *Vescovi e diocesi*, p. 323-324.

<sup>115</sup> *Ibidem*, cfr. in particolare pp. 339-341

<sup>116</sup> Cfr. FANTAPIÉ, *Strutture diocesane e archivi vescovili*, p. 42.

<sup>117</sup> Come è noto l'unico accenno presente negli atti del Concilio a questioni più propriamente archivistiche è contenuto nei c. 1 e 2 del "decretum de reformatione matrimonii" della sessione XXIV, che prevede la redazione dal parte del parroco dei libri dei matrimoni e dei battezzati, BALBONI, *I libri parrocchiali*, p. 238. Come esempio di tale impostazione che privilegia la legislazione borromaica

tanza decisiva, sotto questo aspetto, risultarono gli effetti delle sessioni XXI-XXIII del Concilio, effettuate dal luglio 1562 al luglio 1563, che ebbero la conseguenza di ricondurre in ambito curiale la documentazione in precedenza prodotta in altre strutture, ampliando nel contempo le competenze proprie dei vescovi e determinando in prospettiva la nascita di nuove serie archivistiche. Al di là delle considerazioni generali si possono identificare alcuni punti specifici nei quali l'applicazione delle norme tridentine si riflette in modo quasi meccanico sulla documentazione:

a) L'obbligo di residenza dei vescovi (*Conc. Trid.*, sess VI, *de ref.* c. 1, poi confermato in sess. XXIII, *de ref.* c. 1) ha di fatto reso pleonastico, per la redazione dei documenti direttamente emanati dal vescovo, il ricorso a personale esterno alla curia, riunificando in tal modo il "notarius curie" col "cancellarius domini episcopi"<sup>118</sup>, anche se bisogna ricordare che a Siena l'arcivescovo Francesco Bandini Piccolomini continuò per ragioni politiche a risiedere nel Patrimonio fino alla morte avvenuta nel 1588 ed è quindi probabile che continuasse a tenere presso di sé un "liber episcopi", ora perduto, per gli atti da lui direttamente emanati<sup>119</sup>.

b) L'obbligo per i vescovi di conferire personalmente gli ordini sacri (*Conc. Trid.*, sess. XXIII, *de ref.* c. 3) ha drasticamente ridotto il ricorso a vescovi esterni residenti a Siena i cui atti, dopo la cessazione del "liber ordinationum", venivano redatti su fogli sciolti<sup>120</sup> e spesso conservati nell'archivio del notaio rogante, non

rispetto al contributo del Concilio si veda BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici*, in particolare la pp. 53-54, che tra l'altro scambia l'indicazione dei documenti da conservare con un titolario (cfr. anche PALESTRA, *San Carlo e gli archivi*, pp. 144-150).

<sup>118</sup> Sulla riunificazione delle due figure cfr. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione*, pp. 120-121.

<sup>119</sup> Dai documenti conservati parrebbe che la residenza principale del prelado fosse a Tivoli, cfr. ad esempio una collazione del 17 agosto 1569 per mano del notaio Pietro Vincenzo Donati da Tivoli e ricopiata nel bollario VII dal Sabbatini (AASi 113, c. 27r), o la nomina del canonico cipriota Niccolò de Rames a camerlengo generale il 18 settembre 1562 (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2462, c. 89v). L'arcivescovo Bandini restò fedele al partito francese e dopo la caduta della Repubblica si rifiutò di tornare a Siena, cfr. BANDINI, *Francesco Bandini*, pp. 109-113; sul Bandini cfr. anche ALBERIGO, *Bandini Piccolomini Francesco*.

<sup>120</sup> Cfr. *supra*, cap. III.4.a.4.

necessariamente un notaio curiale dal momento che tali notai erano scelti liberamente dai vescovi<sup>121</sup>. Talvolta l'impiego di un vescovo in tale funzione per lunghi periodi determinava la produzione di un registro apposito, una sorta di brogliaccio in cui elencare in prima battuta e senza particolari formalismi i nomi degli ordinandi senza distinzione della loro diocesi di provenienza: un esempio di tale tipologia è il bastardello redatto dal notaio Giovan Battista da Casole per conto di Girolamo Piccolomini vescovo di Pienza e Montalcino, contenente gli elenchi degli ordinati dal 27 dicembre 1523 al 25 aprile 1531<sup>122</sup>. Tale pratica continuò ben oltre la conclusione del Concilio<sup>123</sup>, anche perché, come già detto, la non residenza dell'arcivescovo Bandini ritardò l'applicazione dei decreti tridentini e solo dopo la nomina di Ascanio Piccolomini arcivescovo di Rodi ad arcivescovo coadiutore con diritto di successione nel luglio 1579<sup>124</sup>, ebbe inizio la redazione dei registri degli

<sup>121</sup> Benchè la maggior parte delle ordinazioni rogate da notai di Curia siano conservate nell'archivio diocesano (AASi 3042-3045, fino al 1585), si segnala che tale tipologia risulta presente ancora nell'archivio di Domenico Sabbatini, cfr. ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2773, 1561-1573.

<sup>122</sup> Il bastardello, conservato in appendice alla filza degli atti del notaio (ASSi, *Notarile Antecosimiano* 1946), ha la seguente intitolazione "Hic erunt descripti omnes illi qui ordinati fuerunt ad omnes ordines sacros a reverendo domino Episcopo pientino et ilcinense et per me Iohannem Baptistam Casularum erunt descripti MDXXIII, die vero 27 decembris" (ringrazio Philippa Jackson per la segnalazione).

<sup>123</sup> Cfr. AASi 3045, 1570-1572, che reca notizia dell'attività del vescovo di Montalcino Francesco Maria Piccolomini, al quale venne commesso l'esercizio dei pontificali in quegli anni e che contiene, oltre alle ordinazioni, anche gli elenchi dei cresimati; il motivo della sua presenza nell'archivio diocesano è presumibilmente dovuta al fatto che il vescovo ha utilizzato per notaio Pomponio Mealdi, attestato in quel periodo come notaio curiale coadiutore, e dal 1589 uno dei notai principali.

<sup>124</sup> Cfr. *Hierarchia catholica*, III, p. 172, alla morte del Bandini gli successe sulla cattedra senese; sulla sua figura cfr. MENGOZZI, *Ascanio Piccolomini*. La nomina di coadiutori con diritto di successione fu la soluzione trovata per ovviare all'assenza di Francesco Bandini garantendo in diocesi la presenza di un vescovo stabile. Prima di Ascanio Piccolomini ricoprirono l'incarico Germanico Bandini arcivescovo di Corinto, morto prematuramente nel 1569 (BANDINI, *Francesco Bandini*, p. 115 e PRODI, *Bandini Germanico*) e, dopo la sua morte, l'arcivescovo di Patrasso Alessandro Piccolomini dal 1574 al 1579, cfr. UGHELLI, *Italia sacra*, III, col. 580.

“acta ecclesiastica” (AASi 3046-3058, dal gennaio 1580 fino al 1921) che, perlomeno fino al 1703 contengono, oltre alle ordinazioni e le lettere dimissoriali *ad ordines*<sup>125</sup>, consacrazioni di monache, traslazioni di reliquie, consacrazioni di chiese, altari e campane etc., tutte materie connesse all’esercizio dei pontificali.

c) L’obbligo di certificare la reale entità dei beni e delle rendite destinati al sostentamento degli ordinandi a titolo di patrimonio proprio (*Conc. Trid.*, sess. XXI, *de ref.* c. 1) ha prodotto degli appositi processetti, definiti “acta patrimonialia”<sup>126</sup>, che dal 1580 costituiscono una serie autonoma (AASi 3385-3394, 1580-1836).

d) L’attribuzione ai vescovi della qualifica di delegati della Sede apostolica in numerose questioni<sup>127</sup> (*Conc. Trid.*, sess. XXI e XXII) ha sostanzialmente eliminato la sovrapposizione della giurisdizione pontificia su quella vescovile; particolarmente importante appare l’incarico di accertare in via extragiudiziale la sussistenza dei presupposti per la concessione delle dispense richieste alla S. Sede<sup>128</sup>, fra le quali le dispense matrimoniali, le licenze di alienazione di beni ecclesiastici, le dispense dall’età canonica per l’ordinazione, trattate nelle forme del “processetto”, restavano nell’archivio di curia, di cui costituiscono una serie autonoma (AASi 5622-5931, 1500-1941). È evidente che su numerose questioni il vicario generale era uno dei componenti del collegio dei giudici delegati anche prima del Concilio e che il numero delle cause delegate trattate avanti al vicario aumentò nel corso del tempo, ma è indubbio che solo con gli anni ’60 la quantità della documentazione conservata crebbe in modo consistente, perché tutte le cause di

<sup>125</sup> Non è forse estraneo alla decisione di registrare le dimissoriali insieme alle ordinazioni l’obbligo tridentino di concedere gratis tali documenti, cfr. *Conc. Trid.*, sess. XXI, *de ref.* c. 1.

<sup>126</sup> Cfr. *supra*, cap. II.2.b e *L’archivio diocesano di Pienza*, p. 105.

<sup>127</sup> La questione è stata esaminata in dettaglio in FANTAPPIÉ, *Strutture diocesane e archivi vescovili*, pp. 32-33.

<sup>128</sup> *Conc. Trid.*, sess. XXII, *de ref.* c. 5, che recita: “Dispensationes, quacumque auctoritate concedendae, si extra romanam Curiam committendae erunt, committantur ordinariis illorum, qui eas impetraverint; eae vero, quae gratiose concedentur, suum non sortiantur effectum, nisi prius ab eisdem, tamquam delegatis apostolicis, summarie tantum et extrajudicialiter cognoscantur, expressas preces subreptionis vel obreptionis vitio non subiacerent”.



questo tipo furono delegate ai vicari spesso coadiuvati da giudici delegati appartenenti al novero di quelli eletti nel sinodo<sup>129</sup>, e solo alla fine del secolo, quando cessò il ricorso a notai esterni, potè dirsi esaustiva<sup>130</sup>.

Inoltre va rilevato che anche nel settore della provvista beneficiale, pur restando in vigore le norme tradizionali delle *Regulae Cancellariae apostolicae*<sup>131</sup>, dopo il Concilio le bolle di collazione emanate dalla curia romana venivano indirizzate costantemente al vescovo o al suo vicario generale, spedite in curia e lì conservate.

e) L'attribuzione del compito di revisionare i conti di opere e luoghi pii (*Conc. Trid.*, sess. XXII, *de ref.* c. 9), ininfluenza dal lato della produzione documentaria, ha determinato la conservazione presso l'archivio di curia di documentazione proveniente dagli enti soggetti a revisione contabile<sup>132</sup>.

L'ultimo elemento qualificante degli archivi vescovili in epoca post-tridentina, non dipendente in modo meccanico dai decreti conciliari, è la presenza dei registri parrocchiali che, frutto dell'assetto generale della Chiesa ed in particolare del ruolo di controllo dei vescovi in campo sacramentale stabilito nel Concilio, discende piuttosto dalla diffusione dello spirito borromaico: ad esempio a Pienza l'obbligo per i parroci di versare i registri par-

<sup>129</sup> La norma (*Conc. Trid.*, sess. XXV, *de ref.* c. 10) prevede che l'elezione nel sinodo di un certo numero di persone adatte a ricoprire il ruolo di giudice delegato, alle quali sole si potesse commettere la cognizione delle cause ecclesiastiche, spirituali e pertinenti al foro ecclesiastico, con l'esclusione dunque delle deleghe meramente esecutoriali. La motivazione espressa nel decreto è molto chiara e rinvia alla necessità di eliminare la prassi in precedenza ricordata che vedeva i richiedenti scegliersi i delegati: "Quoniam ob malitiosam petentium suggestionem, et quandoque ob locorum longinquitatem, personarum notitia quibus causae mandantur usque adeo haberi non potest, hincque interdum iudicibus non undequaque idoneis causae in partibus delegantur".

<sup>130</sup> Va comunque sottolineato che tutti gli atti contenuti nella serie sono prodotti da collegi delegati di cui faceva parte il vicario generale e redatti da notai curiali; i primi a separare tale documentazione dal resto furono i notai Francesco di Giacomo da Montalcino e Feliciano di Neri ai quali si devono le prime due buste dal 1500 al 1515, che presentano segni di un loro ordinamento interno, nel senso che tutti i fascicoli sono numerati e con tracce di repertoriazione.

<sup>131</sup> Su cui *supra*, cap. II, n. 57.

<sup>132</sup> Tale documentazione a Siena è conservata nella sottosezione "Laici" della sezione "Clero, enti ecclesiastici e laici", cfr. *L'archivio arcivescovile di Siena*, pp. 244 sgg.

rocchiali nella curia fu per la prima volta prescritto dal visitatore apostolico Francesco Bossi nel 1576<sup>133</sup>, di cui è nota la vicinanza all'arcivescovo ambrosiano. Non vi sono decreti in tal senso emanati dal vescovo perugino nel corso della visita a Siena, e tuttavia la presenza di libri parrocchiali antichi fa propendere per una precoce elaborazione autonoma del principio che, comunque, si andava precisando in quegli anni anche in ambito milanese<sup>134</sup>.

Resta da ribadire che tra organizzazione burocratica, elaborazione di nuove tipologie archivistiche e conservazione dei documenti esiste un legame stretto e vitale, che, in epoca post-tridentina, si esplicita nei fenomeni della istituzionalizzazione della cancelleria, della comparsa di nuove serie basate su una distribuzione delle materie e dell'erezione degli archivi diocesani. Se nella diocesi di Siena tali fenomeni, essendo il prodotto di un'evoluzione interna, appaiono cronologicamente sfasati e mediati da forme intermedie, in altri casi, in particolare in piccole diocesi dove sono spesso frutto di un'imposizione o di un'emergenza, si materializzano in modo sincronico, facendo emergere con tutta evidenza significati e potenzialità<sup>135</sup>.

<sup>133</sup> Cfr. *L'archivio diocesano di Pienza*, pp. 179-180.

<sup>134</sup> Le disposizioni relative vennero emanate a Milano dal visitatore apostolico Girolamo Regazzoni nel 1576 ed introdotte definitivamente dai decreti del sinodo provinciale del 1579, cfr. PALESTRA, *San Carlo e gli archivi*, pp. 145-146.

<sup>135</sup> Il tema è ovviamente della massima importanza e richiede un approfondimento: qui mi limito a segnalare i casi di Pienza, in cui la nomina a cancelliere del canonico Ascanio Preziani nel 1586 coincide con la riforma dei registri e precede di poco l'erezione dell'archivio (1589), già prescritta dal visitatore apostolico Bossi nel 1576 (cfr. *L'archivio diocesano di Pienza*, pp. 30-31 e 180); di Montalcino, in cui la nomina a cancelliere del canonico Giacomo Angelini (1574) precede di poco la stabilizzazione del "bancum iuris" nel 1576 a seguito della visita del Bossi (si tenga conto del fatto che a Montalcino non c'era il palazzo vescovile e che in mancanza del luogo ove costruire l'archivio lo stesso cancelliere Angelini conservasse personalmente i documenti, definendosi "custos scripturarum antiquarum episcopatus Ilcinensis", cfr. ADMo, *Miscellaneum* II, c. 327v); di Massa Marittima, in cui solo nel 1605, dopo la condanna del vicario Nicola Guelfi, accusato di malversazioni e di aver esercitato abusivamente l'ufficio, su istanza del procuratore fiscale del Principe di Piombino, si potè procedere da parte del nuovo vicario, il senese Sebastiano Carazzi, alla costituzione della cancelleria in luogo certo, alla riforma dei registri e, dopo l'emanazione di un editto che imponeva la restituzione della documentazione conservata dai notai, all'erezione dell'archivio (cfr. ADMa, *Straordinario* VIII, cc. 105r-107r, 116r).

## CONCLUSIONI

La strutturazione definitiva del sistema cancelleresco del periodo successivo al Concilio di Trento ha segnato in un certo senso il naturale compimento del processo di rafforzamento delle strutture di produzione e conservazione documentaria che abbiamo visto muovere i primi passi già nel XIV secolo. Le fasi di tale processo, che sono state descritte nel saggio, possono essere considerate sotto un triplice aspetto: come portato di modificazioni delle strutture burocratiche, come effetto dell'applicazione di particolari tipologie documentarie nell'ambito di sistemi di produzione e come risultato di tecniche di conservazione della memoria; tre aspetti che concorrono a costituire un sistema documentario. Nello studio di tale sistema, o perlomeno nel modo in cui esso si è storicamente realizzato nella Chiesa senese, sono state identificate e analizzate alcune fasi che, nel loro succedersi, definiscono in concreto un modello che può essere schematizzato nei suoi elementi costitutivi.

1) *Fase notarile*. La prima fase, che potremmo definire notarile, è quella che si apre con il IV Concilio lateranense, che sancì la perdita delle *publica fides* da parte del vescovo, e che appare dominata nell'ambito della produzione dalla figura del notaio laico privo di collegamenti stabili con le istituzioni ecclesiastiche e, dal punto di vista della forma documentaria, dall'*instrumentum*; in questa fase i notai producono i documenti secondo le modalità tipiche dell'attività notarile e ne conservano la proprietà; in questo contesto il vescovo è uno dei clienti del notaio, così come i rettori dei benefici quando gli commissionano la formalizzazione dei documenti di collazione. È in questo periodo, e precisamente nella seconda metà del Duecento, che si verifica una prima fondamentale novità burocratico-istituzionale con la comparsa del vicario generale in qualità di giudice del tribunale ecclesiastico, tribunale

definito col nome latino di “curia”: in quanto tale il vicario, così come il vescovo prima di lui, ha bisogno di un attuario e ufficiale, incarico che viene attribuito di volta in volta ad un notaio che nell’atto di rogare per il vicario si definisce pertanto “notarius curie”. La complessità del procedimento giudiziario fa sì che il notaio impiegato dal tribunale acquisisca determinate competenze di tipo tecnico-giuridico e produce una naturale tendenza alla fidelizzazione dei notai. Il vescovo resta d’altro canto responsabile della documentazione amministrativa che però comincia a delegare al vicario sulla base di patenti occasionali. In questo periodo è fondamentale per la ricostruzione dello *status* giuridico delle chiese il ricorso alla documentazione di proprietà degli stessi beneficiati, che conservano le copie in *mundum* tratte dai protocolli notarili, nei quali è possibile seguire l’intero *iter* della pratica, indipendentemente dall’autore del documento specifico. La specializzazione dei notai porta alcuni di essi a stabilirsi presso il palazzo vescovile, sede anche della curia, ed ad aumentare in tal modo la percentuale di documenti di natura ecclesiastica, giudiziari o amministrativi, prodotti dalla loro bottega, anche in questo caso secondo un processo di fidelizzazione che nel corso del tempo tende a escludere, seppure non di diritto, altri notai. Fra i tipi di documenti commessi dal vescovo vi sono alcuni che per dimensioni e complessità non possono essere scritti su pergamene sciolte ma hanno bisogno di un supporto a libro: nascono così i primi registri di proprietà del vescovo, frutto di attività ordinaria seppure redatti occasionalmente, come registri di costituzioni sinodali e visite. Ad essi si aggiungono i registri giudiziari che non sono ancora il resoconto quotidiano delle pratiche svolte dal vicario al “*bancum iuris*”, ma contengono una scelta dei processi operata sulla base dell’interesse amministrativo del vescovo (condanne criminali, processi di restituzioni usurarie, esecuzioni di testamenti “*ad pias causas*” ecc.). Oltre a ciò viene ovviamente curata la conservazione dei documenti dell’archivio di “ricezione”, riguardanti la tutela dei beni e diritti appartenenti all’episcopato.

2) *Fase notarile intermedia*. Col tempo il rapporto col gruppo di notai che operavano intorno alla curia diventa sempre più stretto fino ad assumere una veste ufficiale attraverso la loro nomina a

notai di curia da parte dei vicari generali, ai quali, anche con la complicità del sempre crescente assenteismo dei vescovi, è ormai normalmente delegata la giurisdizione volontaria. La stabilizzazione del legame istituzionale con la curia trasforma il notaio in funzionario; la pubblica fede non è più connessa al singolo documento rogato ma si estende a tutta la documentazione prodotta dal notaio in quella funzione: nascono in questo modo i primi registri di sedimentazione di proprietà ecclesiastica sostitutivi dei protocolli notarili, in cui i notai di curia formalizzavano tutte le pratiche svolte al “*bancum iuris*” alla presenza del vicario. Tali registri, che abbiamo definito *libri curie* conservano il rapporto di produzione col singolo notaio, benché la loro proprietà sia inequivocabilmente dell’Episcopato: come visto tale particolarità è dovuta al modo di pagamento dei notai e al fatto che a Siena c’erano due o tre botteghe notarili investite del ruolo curiale. Oltre alla presenza dei *libri curie* una delle conseguenze dell’istituzionalizzazione dei notai di curia è la pubblicazione da parte dell’autorità ecclesiastica di un tariffario. Ben presto oltre ai *libri curie* compaiono altre serie di registri, caratterizzate dalla tipologia documentaria o dalla materia, come libri delle visite, che si distinguono da quelli più antichi per non essere relativi ad un’unica visita, libri di ordinazioni, *libri “litterarum”*, libri di collazioni di benefici ecc. In tali registri si introducono alcune novità, come il ricorso a forme sintetiche di registrazione, che abbiamo definito “notizie”, di derivazione giudiziaria, che formalizzano l’avvenuta emanazione di un provvedimento, segnalandone gli elementi caratterizzanti, ma non il provvedimento stesso, e la progressiva sostituzione della forma diretta della *littere* a quella indiretta dell’*instrumentum*; due caratteristiche che risulteranno decisive nello sviluppo del sistema cancelleresco. La peculiarità più evidente di tali registri è che viene meno il rapporto col singolo notaio: nell’intestazione dei registri viene solitamente riportato l’elenco dei notai curiali che, in quanto tali, hanno pieno accesso al registro e vi redigono gli atti senza apporvi alcuna forma di validazione, dal momento che la semplice collocazione nel registro è più che sufficiente a garantirne l’autenticità.

Nascono, o meglio si stabilizzano, nello stesso periodo anche altri funzionari di curia, come il camerlengo della mensa o il procuratore dei poveri, che, alla guida dei rispettivi uffici, utilizzano

nella loro attività i notai curiali, talvolta specializzandone il settore di intervento, e determinando la formazione di piccoli fondi. Anche i vescovi, spesso non residenti, utilizzano per la redazione dei documenti con valore legale un'autonoma struttura di produzione basata sull'operato di un chierico, solitamente aggregato alla loro *familia*, a cui hanno fatto conferire un titolo notarile ecclesiastico (come notai "apostolica autoritate" o, in certi casi, come membri del collegio dei protonotai) e che definiscono "cancellieri": i registri da loro prodotti sono di proprietà privata del prelado e sono quindi relativi non al singolo incarico ma al complesso delle attività di quel vescovo.

Tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI, si stabilizzano nuove tipologie archivistiche che resteranno in uso fino a tempi recenti (e talune ancora lo sono), come bollari, registri del civile, criminale, dello straordinario, ecc., caratterizzati dalla progressiva scomparsa di qualunque particolarità formale di tipo notarile: alla base di ciò la progressiva sovrapposizione della struttura curiale a quella dello studio professionale, che consente all'istituzione l'acquisizione di una propria *fides*, ormai slegata da quella del singolo notaio rogante. In questo contesto si verifica un importante mutamento nel modo di formalizzazione delle scritture e di conservazione della memoria, rappresentato dal sistema del fascicolo di atti o "processetto", anch'esso di derivazione giudiziaria, che ordinato e repertoriato per consentirne un agevole ritrovamento, caratterizzerà gli archivi diocesani per tutto l'*ancien régime*. Tutti i documenti, anche di provenienza diversa, cioè prodotti nello svolgimento del procedimento anche da autorità e persone diverse, pur se privi di elementi di convalida, sono da considerarsi autentici in quanto accettati, o prodotti, al *bancum iuris* sotto l'autorità del vicario: il loro inserimento nel fascicolo è sicuro indizio di autenticità. È ovvio che, dovendo comunicare con ambiti documentari diversi, ad esempio un tribunale laico per l'esecuzione di una sentenza, il documento in uscita deve necessariamente disporre di elementi di convalida che però non dipendono più dalla *fides*, e quindi dal *signum*, del singolo notaio impiegato, ma impegnano l'*auctoritas* della curia nel suo complesso, per cui è ragionevole sostenere che ormai il passaggio della *fides* alla struttura burocratica di riferimento è pienamente compiuto.

L'aumento della capacità di autodocumentazione dell'ente produce una sostanziale perdita di importanza da parte della documentazione in possesso degli amministrati, la cui posizione diviene sempre più ricostruibile sulla base delle informazioni contenute nell'archivio vescovile. Restano tuttavia dei limiti strutturali, legati in modo particolare al crescente intervento pontificio, o comunque delle strutture curiali romane, in una serie di materie già di competenza vescovile, ed in particolare il peso crescente delle collazioni effettuate "in romana Curia", che, a livello locale, si esplicavano nell'attività di esecutori e giudici delegati, la cui operatività era spesso esterna ed estranea all'attività curiale ed i cui atti venivano conservati dai notai attuari, indipendentemente dal fatto che siano notai curiali o meno, tra le carte professionali proprie, che si trovano oggi negli archivi notarili.

3. *Verso la Cancelleria moderna.* Nel Cinquecento aumenta la percentuale dei notai curiali che hanno una condizione clericale, che spesso hanno ottenuto il titolo notarile, dopo un apprendistato presso la curia al seguito di un notaio esperto, grazie a un diploma rilasciato da un conte palatino di nomina apostolica, e la cui attività professionale, per quanto svolta nelle forme tipiche della professione, è sostanzialmente limitata a una clientela di tipo ecclesiastico, che si rivolge a tali notai per una serie di questioni che esulano dalle procedure più specificamente ecclesiastiche, come le collazioni di benefici o il rilascio di dispense e patenti, ma riguardano anche arbitrati e compromessi, compravendite e altri tipi di contratti di natura tipicamente giusprivatistica. La loro nomina, così come il controllo della attività, non è più di competenza vicariale ma effettuata direttamente dal vescovo, e perciò il loro ufficio si configura nettamente come funzionariato, benché di livello inferiore al vicariato. D'altra parte l'utilizzo di questo tipo di notai ecclesiastici diviene ben presto esclusivo nelle piccole diocesi, e comunque preponderante nelle medie, anche a motivo della maggiore economicità; tali notai non sono iscritti alle matricole laiche, e non sono tenuti a sottoporre i loro archivi alla disciplina cui sono soggetti quelli dei notai laici ma, alla cessazione della loro attività, gli archivi vengono versati in curia.

La riforma della struttura istituzionale della Chiesa compiuta dal Concilio di Trento, col potenziamento della figura vescovile, il rafforzamento del legame tra centro e periferia e una più chiara definizione dell'ambito di autonomia dell'ecclesiastico ha contribuito grandemente a far maturare quegli elementi che abbiamo visto operare già da tempo in campo documentario-archivistico e che hanno portato alla definitiva affermazione del modello cancelleresco e alla generalizzazione dell'erezione degli archivi diocesani.



## APPENDICE DOCUMENTARIA

### *1. Intestazione del "liber extensorum" del notaio Geri di Nello.*

AASi 99, c. 1r, 1342

Hic est liber sive quaternus abbreviatarum et protocollum factarum et factorum ac contractorum inter homines et personas infrascriptas et super rebus et bonis infrascriptis et maxime super facto et negotiis ecclesiarum et ad res et bona et personas ecclesiasticas pertinentibus et contingentibus et scriptus per me Gerium notarium filium ser Nelli notarii civem Senarum, in anno Domini ab eius incarnatione Millesimo CCCXLII et aliis annis Domini, indictionibus sequentibus et prout et sicut inferius apparebit.

*Notaio Geri di Nello*

### *2. Prete Gello, rettore della chiesa di S. Andrea di Usinina, presenta i documenti relativi alla collazione della sua chiesa.*

AASi 3395, *Liber titulorum*, c. 7v, 1318

Notizia.

*In margine:* Ecclesia S. Andree de Usinina.

Presbiter Gellus rector dicte ecclesie docuit sibi de dicta ecclesia se fuisse provisum et eam sibi fuisse collatam per sancte memorie dominum Raynaldum olim senensem episcopum, tamquam ecclesia pertinens ad collationem et provisionem dicti domini episcopi, per instrumenta insinuata per Tellum olim Nuccii notarium ex autenticis instrumentis manu Farolfi olim Orlandi notarii publici.

*Notaio Bertoldo di Bernardino*

### *3. Il pievano Giovanni presenta i documenti relativi alla collazione della pieve di S. Martino in Grania.*

AASi 3395, *Liber titulorum*, c. 14r, 1318.

Notizia.

*In margine:* Plebes Sancti Martini in Grania, cum ecclesia de Piscina Rotunda.

Dominus Iohannes plebanus plebis predicte docuit se fuisse electum per presbiterum Ciolum rectorem ecclesie de Sarteanello, commissarium canonicorum dicte plebis et rectorem ecclesiarum dicti pleberii, et se fuisse confirmatum ad dictam electionem per dominum fratrem Rogerium, tunc Dei gratia episcopum senensem, et sibi datam tenutam dicte plebis per presbiterum Gherium, rectorem tunc ecclesie de Bulciano, executorem prefati domini episcopi ad predicta, de quibus omnibus constat in publicis instrumentis publicatis manu Andree quondam Landi de Casulis notarii et scribe tunc prefati domini episcopi, sub anno Domini MCCCX, indictione VIII, die VIII iulii et aliis diebus in dictis instrumentis contentis.

*Notaio Bertoldo di Bernardino*

*4. Antonio rettore della chiesa di S. Stefano presenta il titolo di sacerdotio.*

AASi 3395, *Liber titulorum*, c. 23r, 1318

Notizia.

Dominus Anthonius rector ecclesie S. Stephani promotus ad sacerdotium per bone memorie venerabilem patrem dominum Raynaldum, olim senensem episcopum, per instrumentum manu Farolfi notarii, vulgarter dicti Babbo.

*Notaio Bertoldo di Bernardino*

*5. Niccolò dall'Aquila, vicario del vescovo Francesco Mormille, pubblica l'editto che intima ai rettori delle chiese l'esibizione dei titoli.*

AASi 3395, *Liber titulorum*, c. 41r, 1392 ago. 27.

Notizia.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem Domini ab incarnatione millesimo trecentesimo nonagesimo secundo, indictione XV, die XXVII mensis augusti.

Venerabilis vir dominus Nicolaus de Aquila canonicus senensis, decretorum doctor, reverendi in Christo patris et domini domini Francisci Dei gratia episcopi senensis vicarius generalis, ex suo sueque curie offitio, pro tribunali sedens in episcopali audientia senensi ad bancum iuris pro iure reddendo, ut moris est, mandavit fieri licteras infrascripti tenoris et continentie, quas iuxit sigillo prefati domini senensis episcopi et curie episcopalis senensis impressione muniri, et commisit et mandavit Tonto Andree nuntio dicte curie iurato presenti et advertenti quatenus vadat et ipsas licteras portet et dimictat affixas ianuis maioris ecclesie senensis,

citet, moneat et mandet predictos contentos in dictis licteris pro terminis in ipsis licteris descriptis, omnia et singula dicat et faciat prout et sicut in tenore dictarum licterarum plene et plenius continetur, quarum licterarum tenor talis est videlicet.

*Notaio Giovanni di Geri*

*6. Il vicario Niccolò dell'Aquila ordina ai chierici beneficiati di recarsi in curia per esibire i titoli relativi alle collazioni dei loro benefici.*

AASi 3395, cc. 41r-42r, 1392 ago. 27.

Littere edictales.

Nicolaus de Aquila, decretorum doctor, canonicus senensis et aquilensis, reverendi in Christo patris et domini domini Francisci Dei gratia episcopi senensis in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis, universis et singulis prelatibus, abbatibus, plebanis, prioribus, canonicis, rectoribus, cappellanis et aliis clericis quibuscumque beneficia tenentibus in civitate et diocesi senensibus, sive collegiata fuerint sive non, cum cura vel sine cura vel alterius cuiuscumque conditionis existant, salutem et caritatem in Domino.

Percepimus fidedigna relatione, non semel sed pluries, et ad notitiam curie Nostre pervenit quod nonnulli ex vobis beneficia sua tenent contra iuris formam et canonicas sanctiones absque institutione, causa et iusto titulo, in animarum suorum preiudicium ac detrimentum beneficiorum que sic occupata tenentur, quodque de mandato speciale dicti domini senensis Episcopi, ex debito sui pastoralis officii et auctoritate curie Nostre tenemur dirigere, corrigere et circa rem huiusmodi providere iure remediis opportunis, quoniam ecclesiastica beneficia absque institutione canonica iustoque titulo non possunt late detineri, quare vobis et vestrum cuilibet precipimus et mandamus, sub pena excommunicationis, ac vos et vestrum quemlibet requirimus et monemus tenore presentium, quatenus infra terminum viginti dierum a die afflictionis presentium facte ad fores ecclesie senensis continuo computandum, quorum octo pro primo, septem pro secundo et reliquos quinque pro tertio peremptorio termino vobis et vestrum cuilibet assignamus, debeatis coram dicto domino Episcopo senensi personaliter comparere ad docendum et ostendendum legitime de iustis titulis vestris ac canonicorum institutiones de vobis factas, sub quibus vestra beneficia retinetis et quilibet vestrum retinet, videlicet per publica instrumenta vel aliter dum tamen legitime secundum formam iuris, alioquin, dictis elapsis terminis, omnes et singulos ex vobis qui contumaces et inobedientes fuerint pro predictis neque plura comparuerint, ut prefertur, coram domino Episcopo sopradicto, a beneficiis vestris seu que actualiter detinetis, a dictis beneficiis, ex nunc prout ex tunc sed pro tribunali in curia Nostra sententialiter in hiis scriptis, privamus et amovemus et pro privatis et amotis a dic-

tis beneficiis ipsorum et cuiuslibet eorum decernimus et declaramus aberi et reputari, debere processuri ad collationem et investituram dictorum beneficiorum in alias personas ecclesiasticas quas dignas fore putavimus, prout prefato domino Episcopo videbitur et placebit; vobis vel aliis vestrum ulterius non citatis, ac contra excommunicationis sententiam proferimus in hiis scriptis sed ut supra in omnes et singulos vestrum qui inobedientes et contumaces fuerint, ut preferitur, eximere prout ex tunc omni via, modo et forma qualiter melius fieri potuimus processuri ad denuntiationem et publicationem, sic vestra exegerit contumacia iustitia suadente; insuper vobis et cuilibet vestrum precipimus sub dictis penis ac monemus, ut supra, quatenus debeatis et quilibet vestrum debeat in ecclesia sua, quam iusto titulo teneat, residentiam facere personaliter, ut eidem in spiritualibus et temporalibus, sic opus fuerit, salubriter valeat provideri, et si qui forsitan ex vobis fuerit absentis ab ecclesiis et beneficiis suis cum licentia superioris vel sine, eos similiter requirimus et monemus quatenus infra dictum terminum debeant redivisse et personaliter residere ibidem nec ab ipsis se quoquo modo absentare, sub penis iam dictis quas contrafacientes, ex nunc prout ex tunc, pronuntiamus et declaramus incursum processuri ad ulteriora ut supra, sic expediens putaverimus ex forma iuris.

In quorum testimonium has Nostras litteras fieri fecimus et in actis Nostre curie registrari atque sigilli curie Nostre iussimus impressione muniri, commissoque Tonto Andree publico nuntio curie Nostre quatenus ipsas litteras ponat et affigat ad fores ecclesie senensis ubi palam et publice videri, legi possint ipsasque dimictat ibidem, cuius relationi dabimus plenam fidem.

Datum Senis in Episcopali audentia, die XXVIII mensis augusti, XV indictione MCCCLXXXII secundum morem senensem, pontificatus domini nostri domini Bonifatii divina providentia pape IX anno tertio.

*Notaio Giovanni di Geri*

*7. Poste del libro dei titoli relative alle chiese di S. Pietro alle Scale e di S. Cristoforo, riempite in epoca successiva alla compilazione del registro.*

AASi 3395, *Liber titularum*, c. 42v, 1392 set.

Ecclesia S. Petri Scalarum.

Habet filius Mannucci<sup>1</sup>.

Ecclesia S. Christofori.

Die XII mensis setembris. Dominus Bonifatius Binducci rector dicte ecclesie docuit de titulo dicte ecclesie per litteras apostolicas Innocentii pape sexti. Spectat collatio et provisio ad dominum episcopum senensem.

<sup>1</sup> Significa che i beni sono goduti da un laico.

8. *Passo dell'editto relativo all'esibizione dei titoli del 1401, in cui questa viene parificata alla visita generale ordinaria.*

AASi 3395, *Liber titulorum*, c. 69r, 1401 dic. 12.

[...] Quoniam ecclesiastica beneficia absque institutione canonica iustoque titulo non possit licite detineri, ceterum sunt nonnulli qui in divinis officiiis postponentes beneficia non ut clerici, sed ut layci et corrupti mercatores, bona ecclesiarum satagunt in usus mundanos turpiter pertractare mercimoniando, panem doloris comedentes; alii autem negligunt, bona ecclesiarum devastantur, domus predia remanet inculta, cessat devotio fidelium; alii autem, postponendo habitum et tonsuram, publice vivunt appostatando; alii autem meri laici, fingentes se esse clericos, tenent ecclesias, uxurpant bona clericorum et pauperum; alii autem diversis criminibus irrititi congaudent in eorum malitia vivendi; propter que et quodlibet premissorum de necessitate Nos oportet, iuxta dictum evangelicum, descendere et videre utrum clamorem qui tot vocibus ad Nostrum auditum pervenit opere compleverint per generalem et ordinariam visitationem, qua re vobis et vestrum cuilibet precipimus et mandamus sub pena excommunicationis ac vos et vestrum quemlibet requirimus et monemus tenore presentium, quatenus intraterminum viginti dierum a die affixionis.

9. *Il canonico Antonio di Francesco da Pisa presenta i titoli della chiesa di S. Desiderio di Siena.*

AASi 3395, *Liber titulorum*, c. 91v, 1408 mar. 12.

Notizia.

Ecclesia S. Desiderii.

Anno Domini MCCCCVII, indictione prima, die XII martii.

Venerabilis vir dominus Antonius Francisci de Pisis, canonicus senensis ac rector suprascripte ecclesie S. Desiderii, presentavit instrumentum gratie sibi facte de dicta ecclesia per licteras apostolicas domini Innocentii pape septimi, datum Rome apud Santum Petrum, XI kalendis aprilis, pontificatus sui anno primo, per quas commisit executionem et provisionem huiusmodi gratie Nicolao Sozzini canonico senensi, et de executione et provisione inde secuta fecit fidem per instrumenta inde rogata per ser Iohannem ser Gerii notarium senensem, sub suis temporibus et datalibus, et similiter de possessione adepti; et insuper produxit licteras apostolicas domini Innocentii pape VII nove provisionis facte de dicta ecclesia eidem domino Antonio, datum Rome apud Sanctum Petrum, XI kalendis aprilis pontificatus sui anno primo.

*Notaio Antonio da Calci*

10. Autenticazione della copia di atti processuali estratti dal “*liber actorum curie*” con licenza del vicario Berlinghieri Arzocchi.

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 25, c. 2v, 1323 dic. 16.

(SN) Ego Francischus Baldetti notarius totum et quicquid superius in istis decem cartis pecudinis continetur, videlicet a subscriptione mei notarii citra, scriptum inveni, vidi et legi in quodam libro actorum curie episcopalis senensis in subscriptione mea predicta nominato et contento, quem librum apud notarios et officiales dicte curie episcopalis existere inveni, scripto per maiorem partem manu ser Farulfi vocati ser Babbo olim ser Farolfi olim notarii et officialis domini senensis episcopi prelibati et eius curie, et partim manu ser Bertuldi quondam Bernardini notarii olim officialis et scribe supradicte curie et domini senensis episcopi, et partim manu ser Ghini nunc notarii et officialis et scribe domini senensis episcopi predicti et eiusdem vicarii et curie, et prout in dicto libro continebatur de actis questionis predictae, nullo addito vel diminuto quod secundum conscientiam meam mutet sensum aut variet intellectum, exinde sumpsi et hic fideliter scripsi et exemplavi, ut supra continetur, et una cum ser Guccio Ugolini notario diligenter legi et ascultavi et bene concordare inveni, et de licentia et auctoritate et mandato sapientis viri domini Berengerii vicarii suprascripti michi ab eo factis, prestitis et concessis Senis in episcopali palatio senensi, sedente pro tribunali ad dictum bancum ad ius reddendum, ut consuetum est, et in predictis sua et curie episcopalis auctoritatem et decretum interponente, sub anno incarnationis nostri domini Ihesu Christi millesimo CCCXXIII, indictione septima die XV mensis iunii, coram ser Mino Alberti et ser Vincenzo Gheççi notariis et domino Amichi et Lippo Landi et ser Ghino et ser Rustichello notariis et officialibus dicti domini senensis episcopi, testibus presentibus, dictum supra per me scriptum in publicam formam redegei et publice me subscripsi.

*Notaio Francesco Baldetti*

11. Il vicario Antonio Tani condanna alla privazione del beneficio i trasgressori dell'editto di presentazione dei titoli dei benefici.

AASi 3395, *Liber titulorum*, cc. 66v-67r, 1392 ott. 2.

Sentenza.

Nos Antonius Tani, decretorum doctor, canonicus senensis, reverendi in Christo patris et domini domini Francisci Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis vicarius generalis, pro tribunali sedens Senis in episcopali audientia curie senensis ad solitum bancum iuris ad ius reddendum, ut moris est, ex Nostre Nostraque curie offitio, visis licteris edictalis supra mandatis affigi per venerabilem virum dominum Nicolaum de

Aquila decretorum doctorem, canonicum senensem, prefati domini senensis episcopi vicarium generalem, processare vestrum, et visa relatione nuntii suprascripti de ipsis licteris affixis ianuis maioris ecclesie senensis, et visa contumacia predictorum monitorum et citatorum in ipsis predictis licteris contemptorum, per Nos accusatos, et deinde visis licteris per Nos subsequenter affixis et mandatis affigi dictis foris dicte ecclesie, et visa relatione nuntii facta de ipsa affixione, et viso termino dato secundo loco predictis monitis et citatis perhemptorio ad docendum de titulis eorum beneficiis et de ipsa residentia facienda, ut in dictis licteris plene et plenissime continetur, et visa contumacia supra per Nos accusatos predictorum monitorum et supra citatorum, et omnibus visis et diligenter examinatis, cum nichil processat humilibus si contentus contumacie non dolose, Christi nomine invocato et sue Matris Virginis Marie semper virginis et omnium Sanctorum et Sanctarum Dei, dicimus et pronuntiamus et sententialiter condemnamus predictos contumaces in non parendo mandatis descriptis in ipsis licteris, tam primis quam secundis, ab eorum et cuiuscumque eorum beneficiis privatos esse, et ipsos in hiis scriptis privamus et quemlibet eorum, et a dictis beneficiis removemus et pro privatis et remotis ipsos et eorum quemlibet declaramus ipsaque beneficia aliis idoneis clericis et personis ecclesiasticis conferenda esse et fuisse per prefatum dominum senensem episcopum et Nos tamquam eius commissarium et vicarium cuilibet quidem placuerit, declarantes ex nunc prout ex tunc predictos sic inhobedientes et privatos de ipsis beneficiis quod in dictis beneficiis nullatenus permaneant set ipsa beneficia et quelibet earum cum omnibus iuris et pertinentiis eorum, et cuiusque ipsorum libere relassent et dimictant, sub pena excommunicationis quam contrafaciendo ipso facto incurrant, et hec dicimus et facimus omni modo, via, iure et forma quibus melius possumus et debemus, vigore offitii Nostri prelibati.

Lecta, lata, data et in hiis scriptis sententialiter promulgata fuit dicta sententia pronuntiata et declarata per prefatum dominum Antonium vicarium suprascriptum sedentem, ut supra scriptum est, pro tribunali, et scripta per me Iohannem olim ser Gerii notarium domini senensis episcopi et curie episcopalis senensis, sub anno Domini MCCCLXXXII, indictione prima, die secundo mensis octubris de sero, ora solita dicta in vesperis, coram domino [\*\*\*] milite, ser Iacobo de Neapoli et Mariano Iohannis et Tonto Andree de Senis testibus presentibus, adhibitis et rogatis.

*Notaio Giovanni di Geri*

12. *Angelo di Pietro Squarcialupi, rettore della chiesa di S. Niccolò di Sterzi, resigna il suo beneficio nelle mani del vescovo Azzolino.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 76r, 1366 nov. 9.

Instrumentum.

*In margine:* Resignatio ecclesie S. Nicholai de Scersi.

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo tricesimo sexagesimo sexto, indictione V, die VIII mensis novembris.

Univervis et singulis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod Angelus filius olim Petri de Squarcialupis de Podioboniçi, clericus et ultimus rector ecclesie S. Nicholay de Scersi, diocesis senensis et plebatus Sancte Angnetis, constitutus personaliter in presentia reverendi in Christo patris et domini domini Aççolini Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis existentis Senis in episcopali palatio, omni via, iure, modo et forma quibus melius fieri potest, in manibus prefati reverendi in Christo patris et domini domini senensis episcopi, dicte ecclesie S. Nicholay de Scersi et eius beneficio et omni iure quod forte haberet in ea renuntiavit expresse, quam si quidem renuntiationem prelibatam reverendus in Christo pater et dominus dominus Aççolinus senensis episcopus, ad postulationem et requisitionem dicti Petri clerici admisit, recepit et acceptavit, de quibus omnibus prelibatus dominus episcopus mandavit et dictus Petrus clericus rogavit per me Petrum notarium instrumentum de predictis confici publicum.

Acta fuerunt predicta Senis in episcopali palatio, coram domino Mactheo rectore ecclesie S. Antonii de Senis canonico senensi et Nerio Martinoççi familiari domini episcopi testibus presentibus vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

13. *I patroni ecclesiastici della chiesa di S. Michele di Brenna, Francesco di Giovanni di Niccolò pievano di Rosia e Giacomo abate di S. Lorenzo O.S.B., eleggono per rettore Andrea di Cecco sacerdote senese.*

AASi 100, *Liber extensorum*, cc. 65v-66r, 1366 giu. 25

Instrumentum.

*In margine:* "Presentatio ecclesie de Brenna".

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo tricesimo sexagesimo sexto, indictione quarta, die XXV mensis iunii.

Univervis et singulis personis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod, constitutus dominus Franciscus olim Iohannis Nicholai plebanus plebis de Rosia diocesis senensis, patronus pro medietate ecclesie S. Michaelis de Brenna, et dominus Paulus Vannis



rector ecclesie S. Giorgii de Senis, procurator et commissarius venerabilis viri donni Iacobi abatis S. Laurentii ordinis S. Benedicti patroni dicte ecclesie S. Michaelis pro alia medietate, vacantis per traslationem factam de persona presbiteri Tomassi ultimi rectoris dicte ecclesie S. Michaelis de Brenna ad rectoriam ecclesie de Stigliano et per renuntiationem factam per dictum presbiterum Tomassum ultimum rectorem dicte ecclesie, procuratorio et commissario nomine, in presentia reverendi patris et domini domini Açcolini Dei et apostolice Sedis gratia senensis episcopi, existentis Senis in camera sua episcopalis palatii, patronatus nomine processe-  
runt ad electionem sive presentationem novi rectoris dicte ecclesie forma ista et modo videlicet:

In Dei nomine amen. Nos Franciscus plebanus plebis de Rosia diocesis senensis, patronus pro medietate ecclesie S. Michaelis de Brenna diocesis predictae, et dominus Paulus rector ecclesie S. Giorgii, procurator et commissarius venerabilis viri donni Iacobi abatis S. Laurentii ordinis S. Benedicti patroni pro alia medietate dicte ecclesie S. Michaelis, procuratorio et commissario nomine ipsius donni abatis, ad quos, dominum Franciscum plebanum et dominum Paulum procuratorem et commissarium predictum, procuratorio et commissario nomine quo supra, patronos dicte ecclesie electio sive presentatio novi rectoris in dicta ecclesia quando vacat et eius reformatio dum imminet facienda, de iure et antiqua et hactenus pacifice observata consuetudine noscitur pertinere, qui dominus Franciscus plebanus et dominus Paulus procurator commissarius, procuratorio et commissario nomine quo supra, patroni sunt in possessionem vel quasi iure eligendi rectorem dicta ecclesia quando vacat, vacante si quidem dicta ecclesia S. Michaelis de Brenna per traslatione facta de persona presbiteri Tomassi, ultimi rectoris dicte ecclesie S. Michaelis de Brenna, ad rectoriam ecclesie de Stigliano et per renuntiationem factam per dictum presbiterum Tomassum de dicta ecclesia de Brenna, ut constat manu ser Petri Michelis notarii civis senensis, volentes dicte vacanti ecclesie de rectore ydoneo providere, ipsamque reformare ne, ob vacatione diuturna, dicta ecclesia in spiritualibus et temporalibus sustineat lesionem, et considerantes de bonitate et sufficientia donni Andree Cecchi presbiteri de Senis, per quem speramus dictam ecclesiam bene et salubriter regi et gubernari, invocato nomine Ihesu Christi et ad eius laudem et reverentiam et sue sanctissime Matris virginis gloriose et beati Michaelis, sub cuius vocabulo et protectione dicta ecclesia noscitur et dedicata, et ad honorem venerabilis reverendi patris et domini domini Açcolini Dei et apostolice Sedis gratia senensis episcopi in cuius presentia existimus, patronatus nomine et commissario nomine dicti patroni et omni modo, via et iure quibus melius possumus, prefatum donnum Andrea presbiterum eligimus et presentamus in rectorem dicte vacantis ecclesie S. Michaelis de Brenna, confirmandum per vos dominum episco-

pum senensem prefatum, rogantes per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta Senis in episcopali palatio coram domino Cione domini Guidonis canonico senensi et ser Francisco ser Bartolomei Cioli de Senis testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

*14. I patroni della chiesa di S. Michele di Brenna chiedono ad Andrea, rettore eletto, di accettare l'incarico.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 66r, 1366 giu. 25

Notizia.

*In margine:* Presentatio.

Eodem anno, indictione et die predictis, actum in dicto loco coram dictis testibus.

Dominus Franciscus plebanus plebis de Rosia patronus suprascriptus et dominus Paulus rector ecclesie S. Giorgii, procurator et commissarius venerabilis viri donni Iacobi abatis S. Laurentii patroni, procuratorio et commissario nomine pro eo ac etiam patronatus nomine, ulterius in dicto negotio procedentes, dictam electionem sive presentationem presentaverunt dicto donno Andree presbitero ibidem presenti et advertenti et eundem donnum Andream presbiterum instanter requisiverunt quatenus predicte electioni de eo facte ad rectoriam dicte ecclesie consentire et eandem acceptare deberet, qui presbiter donnus Andreas dixit se de predictis velle deliberare.

*Notaio Pietro di Michele*

*15. Andrea rettore eletto della chiesa di S. Michele di Brenna accetta l'incarico.*

AASi 100, c. 66r, 1366 giu. 27.

Imbreviatura.

*In margine:* Acceptatio.

Eodem anno, indictione et die XXVII mensis iunii. Actum in dicto loco, coram ser Sano rectore ecclesie S. Petri de Arbiuola et Iusto Coveri familiari domini senensis episcopi presentibus et vocatis.

Pateat publice quod predictus donnus Andreas electus predictus ad rectorem dicte ecclesie S. Michaelis de Brenna, constitutus in presentia prefati domini senensis episcopi, habita deliberatione decenti, nolens divine resistere voluntati, predicte electioni sibi presentate, ut premittitur, omni modo, via et iure quibus melius potuit, consensit et in Dei nomine

acceptavit eandem, rogantes per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

*Notaio Pietro di Michele*

*16. Il rettore eletto Andrea chiede al vescovo la conferma dell'elezione e l'istituzione canonica nel beneficio.*

AASi 100, c. 66r-v, 1366 giu. 27

Instrumentum.

*In margine:* Petitio confirmationis

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo tricentesimo sessagesimo sexto, indictione quarta, die XXVII mensis iunii.

Universis et singulis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod, constitus donnus Andreas Cecchi de Senis presbiter coram reverendo in Christo patre et domino domino Açcolino Dei et apostolice Sedis gratia senensi episcopo existente Senis in episcopali palatio, petitionem quandam exhibuit et porrexit, cuius tenor talis est videlicet:

Coram vobis reverendo in Christo patre et domino domino Açcolino Dei et apostolice Sedis gratia senensi episcopo, ego donnus Andreas Cecchi de Senis presbiter expono dicens quod, vacante ecclesia S. Michaelis de Brenna diocesis senensis per traslationem factam de persona presbiteri Tomassi ultimi rectoris dicte ecclesie S. Michaelis de Brenna ad rectoriam ecclesie de Stigliano diocesis senensis et per renuntiationem factam per eundem presbiterum Tomassum ultimum rectorem dicte ecclesie, de qua constat manu ser Petri Michaelis notarii civis senensis, dominus Franciscus plebanus plebis de Rosia patronus dicte ecclesie pro medietate, et dominus Paulus rector ecclesie S. Giorgii de Senis procurator et commissarius venerabilis viri domini donni Iacobi abatis S. Laurentii ordinis S. Benedicti, patroni dicte ecclesie pro alia medietate, procuratorio ac commissario nomine pro eo, ad quos dominum Franciscum plebanum et dominum Iacobum abatem electio sive presentatio novi rectoris dicte ecclesie et eius reformatio quando vacat, tam de iure quam de antiqua et actenus pacifice observata consuetudine, noscitur pertinere et qui sunt in possessione vel iure eligendi rectorem in dicta ecclesia ipsamque reformandi quando vacat, patronatus ac commissario nomine predicti domini Iacobi abatis, me predictum donnum Andream elegerunt et presentaverunt in rectorem dicte vacantis ecclesie S. Michaelis de Brenna, quam electionem michi per dictos dominum Franciscum plebanum et dominum Paulum commissarium predictum, et presentationem de me canonice factam in Dei nomine acceptavi, ut de predictis electione et acceptatione predictis censeant publica instrumenta publicata manu ser Petri Michaelis notarii civis senensis, que produco

coram vobis et de eis vobis fidem facio ut iura postulant; quare peto predictam electionem de me factam ad rectoriam dicte ecclesie per vos recipi et admitti et confirmari michique munus confirmationis impendi et me institui in rectorem dicte ecclesie et gubernatorem iurium et pertinentiarum eius et michi committi curam et administrationem bonorum spiritualium et temporalium ac curam animarum dicte ecclesie et tradi corporalem possessionem et tenutam eius et alia michi fieri peto per vos que super dicto negotio et ad expeditionem predictorum de iure pertinent et sunt necessaria et opportuna.

*Notaio Pietro di Michele*

17. Il vescovo Azzolino emana l'editto "ad contradicendum" per l'elezione del rettore.

AASi 100, *Liber extensorum*, cc. 66v-67r, 1366 giu. 27.

Notizia e *littere edictales*.

Qui queque revendus in Christo pater et dominus dominus Azzolinus Dei et apostolice Sedis gratia senensis episcopus, existens ut supra dictum est, volens super dicto negotio mature procedere et ordinem iuris servare, recepta et admissa dicta petitione, mandavit fieri heditum infrascripti tenoris et sigillo Nostro sigillari, et ad petitionem et instantiam dicti donni Andree presentis et petentis commisit et imposuit Simoni Guiducci nuntio Nostre curie episcopalis iurato, presente et advertente quod vadat et dictum infrascriptum heditum portet et illud affigat hostio dicte ecclesie apertum, ita patentem quod ab omnibus legi possit et affixum ibidem dimittat et contentos in dicto hedito citet, moneat et requirat ut in infrascripto hedito continetur, cuius hediti tenor talis est videlicet:

Nos Azzolinus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis hoc hedito publico notum fieri volumus universis quod veniens ad presentiam Nostram donnus Andreas Cecchi presbiter de Senis quandam coram nobis petitionem exhibuit et porrexit continentem quod, vacante ecclesia S. Michaelis de Brenna diocesis senensis per traslationem factam de persona presbiteri Tomassi ultimi rectoris dicte ecclesie S. Michaelis de Brenna ad rectoriam ecclesie de Stigliano diocesis senensis et per renuntiationem factam per predictum presbiterum Tomassum ultimum rectorem dicte ecclesie, de qua renuntiatione constat manu ser Petri Michaelis notarii civis senensis, dominus Franciscus plebanus plebis de Rosia diocesis senensis, patronus pro medietate dicte ecclesie, et dominus Paulus Vannis rector ecclesie S. Giorgii de Senis, procurator et commissarius venerabilis viri donni Iacobi abatis S. Laurenti ordinis S. Benedicti, procuratorio et commissario nomine dicti donni Iacobi abatis patroni dicte ecclesie pro alia medietate, ad quos dominum Franciscum plebanum et

dominum Paulum procuratorem et commissarium, nomine quo supra, patronos dicte ecclesie electio sive presentatio novi rectoris in dicta ecclesia quando vacat et eius reformatio dum imminet facienda de iure et antiqua et hactenus pacifice observata consuetudine noscitur pertinere, et qui sunt in possessione vel quasi iure eligendi et presentandi rectorem in ipsa ecclesia et eam reformandi dum vacat, eligerunt et presentaverunt predictum donnum Andream in rectorem dicte vacantis ecclesie S. Michaelis de Brenna diocesis senensis, quam electionem et presentationem de eo canonice factam eidem donno Andree per dictos dominum Franciscum plebanum patronum pro medietate et dictum dominum Paulum procuratorem et commissarium predicti donni Iacobi abatis patroni pro alia medietate dicte ecclesie, presentationem in Dei nomine acceptavit et eidem consensit, ut de predictis omnibus constant publica instrumenta, quare petit a nobis prefatus donnus Andreas electus et presentatus predictus, dictam electionem de eo factam per Nos recipi et admitti et confirmari sibi que munus confirmationis impendi et se institui in rectorem et gubernatorem ecclesie antedicte ac sibi committi curam et administrationem bonorum spiritualium et temporalium dicte ecclesie et se induci in tenutam et corporalem possessionem dicte ecclesie et iurium et possessionum eius et omnia sibi fieri petiit opportuna que in predictis et circa predicta de iure requiruntur. Quo circa, tenore presentium citamus, requirimus et monemus quod quicumque vult vel intendit contra dictam electionem sive presentationem et formam eius aut personas eligentes sive presentantes seu electum sive presentatum predictum, vel contra aliquod predictorum aliquid dicere vel opponere infra tres dies a die affixionis huius hediti ad ianuas dicte ecclesie S. Michaelis continue computandos, hos, pro ultimo termino et peremptorio assignamus eisdem et monitione canonica, compareant coram nobis, alioquin dicto elapso termino peremptorio, ad confirmationem vel informationem dicte electionis et ad alia que circa ipsius expeditionem necessaria fuerunt et opportuna, procedemus prout de iure fuerit procedendum eorum vel alterius eorum absentia, non obstantibus ipsis vel aliquo ipsorum ulterius non citatis et expectatis, in cuius rei testimonium presens heditum fieri fecimus et in actis Nostre curie registrari ac sigilli Nostri impressione muniri, de cuius hediti affixione ad ianuas dicte ecclesie Simoni Guiducci nuntio Nostro iurato latori presentium dabimus plenam fidem.

Datum Senis, die XXVII mensis iunii, indictione IIII, anno Domini millesimo CCCLXVI; acta fuerunt predicta in episcopali palatio, coram ser Sano rectore ecclesie S. Petri de Arbiuola diocesis senensis et Iusto Coveri familiari dicti domini senensis episcopi testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

18. *Referto di affissione dell'editto "ad contradicendum", di cui al documento precedente, da parte del nunzio.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 67r, 1366 lug. 2.  
Instrumentum.

*In margine:* Relatio.

In Die nomine amen. Anno Domini millesimo tricesimo sexagesimo sexto, indictione quarta, die secundo mensis iulii.

Pateat publice quod Simon nuntius predictus retulit dicto domino episcopo, existenti Senis in episcopali palatio, se ivisse ad dictam ecclesiam S. Michaelis de Brenna et dictum heditum portasse et illud affixisse foris dicte ecclesie die XXVIII mensis iunii proxime preterito, et affixum ibidem dimisisse ita patentem quod ab omnibus legi poterat et contentos in eo citasse, requisisse et monuisse prout in predicto hedito continetur, et omnia fecisse et executam fuisse prout a dicto domino episcopo habuit in mandatis et sibi commissum fuit et hec relatio facta fuit Senis in episcopali palatio coram Ranerio domini Baschene de Salimbenis de Senis et Magio Rustici de Sancto Miniato testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

19. *Andrea di Cecco rettore eletto della chiesa di S. Michele di Brenna chiede al vescovo la pubblicazione di contumacia per coloro che eccipiscono all'elezione e la conferma canonica dell'elezione.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 67r-v, 1366 lug. 2.  
Notizia.

*In margine:* Acceptatio contumacie et petitio confirmationis

Insuper anno, indictione et die predictis, coram dictis testibus in dicto loco existentibus, presentibus, vocatis et rogatis.

Donnus Andreas Cecchi presbiter de Senis predictus, constitutus coram reverendo in Christo patre et domino domino Açcolino Dei et apostolice Sedis gratia episcopo senensi existente Senis in episcopali palatio et petiit instanter a prefato domino episcopo electionem de eo canonicam factam ad regimen et gubernationem dicte ecclesie et ad alia circa expeditione dicti negotii procedi secundum formam iuris, cum in termino hediti missi et affissi ianuis dicte ecclesie vel postea diutius expectatus nullus comparuit contradictor qui vellet opponere et contradicere electioni vel forme eius aut sue persone electe vel persone eligentis et prout per heditum missum per dictum dominum episcopum et de ipsius mandato affixum dictis ianuis citati fuerunt, moniti et requisiti, ut de dicto hedito supra constat manu mei Petri notarii infrascripti, quorum non comparen-

tium contumaciam accusavit et obtulit se paratum omnia et singula facere et exercere que de iure tenetur in premissis, rogans per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

*Notaio Pietro di Michele*

20. Il vescovo Azzolino investe canonicamente Andrea di Cecco, rettore eletto, del beneficio della chiesa di S. Michele di Brenna.

AASi 100, *Liber extensorum*, cc. 67v-68r, 1366 lug. 2.

Littere collative.

*In margine*: Confirmatio ecclesie de Brenna. Solutus<sup>2</sup>

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo sexto, indictione quarta, die secundo mensis iulii.

Nos reverendus in Christo pater et dominus dominus Azzolinus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis existentes Senis in episcopali palatio, visa petitione exhibita coram nobis per donnum Andream presbiterum filium olim Cecchi de Senis, qua exposuit et narravit se dictum donnum Andream presbiterum canonicè fuisse electum canonicè ad rectoriam ecclesie S. Michaelis de Brenna per dominum Franciscum plebanum de Rosia, patronum dicte ecclesie pro medietate, et dominum Paulum rectorem ecclesie S. Giorgii, procuratorem et commissarium venerabilis viri donni Iacobi abatis abatie S. Laurentii ordinis S. Benedicti patroni dicte ecclesie pro alia medietate, procuratorio et commissario nomine pro eo, de qua electione facta per dictum patronum et dictum commissarium constat manu mei Petri notarii infrascripti, quam electionem dicto donno Andree presbitero presentatam acceptandam post deliberatione habita decenti, ut constat manu dicti ser Petri notarii, et viso hedito misso et affixo ianuis dicte ecclesie mandato Nostro, in cuius hediti terminum et postea diutius expectatum nullus comparuit contradictor qui vellet contra actum electionis et formam eius et contra personam eligentem et dicti electi aliquod dicere vel opponere, et visis meritis eligendum et omnibus que videnda erant, et habita diligenti informatione de vita, moribus et etate dicti donni Andree electi, et invento eundem fere ydoneum et sufficientem ad rectoriam ecclesie antedicte et fore bone vite et laudabilis conversationis et fame et de legitimo matrimonio natum et genitum, et super predictis omnibus matura deliberatione prehabita, invocato nomine domini nostri Ihesu Christi et sue sanctissime matris Virginis gloriose et ad laudem et reverentiam beati Michaelis sub cuius nomine et vocabulo dicta ecclesia est fundata et dedicata ac ad honorem Nostrum, omni modo, via et iure quibus

<sup>2</sup> La notazione si riferisce al pagamento dell'esemplare *in mundum*.

melius possumus electionem predictam factam de dicto donno Andrea presbitero ad rectoriam dicte ecclesie S. Michaelis admictimus, recepimus et confirmamus et tibi donno Andree presbiteri presenti et petenti munus confirmationis impendimus et te investimus in rectorem dicte ecclesie, commictentes tibi curam et administrationem bonorum et spiritualium et temporalium dicte ecclesie et curam animarum et per Nostram cappellinam quam in capud tuum imponimus de dicta ecclesia et eius beneficio presentialiter investimus, et cum ad executionem predictorum ulterius faciendam aliis perpediti arduis negotiis non possumus intendere, facimus, constituimus et ordinamus Nostrum executorem et nuntium specialem presbiterum Tomassum rectorem ecclesie de Stigliano, absentem tamquam presentem, ad inducendum dictum donnum Andream in corporalem possessionem et tenutam dicte ecclesie S. Michaelis et bonorum et possessionum eius et omnia et singula faciendi, procurandi et exercendi que circa huiusmodi corporalem possessionem et tenutam dandi et inducendi de iure vel consuetudine requiruntur, promittens Nos firmum et ratum habere et tenere quidquid factum fuerit et gestum per dictum Nostrum executorem in predictis, mandantes per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta Senis in episcopali palatio, coram Ranerio domini Baschene de Salimbenis de Senis et Magio Rustici de Sancto Miniato testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

*21. Il vescovo Azzolino collaziona la pieve di S. Maria di Civitella in favore di Giovanni Martelli da Viterbo*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 68r-v, 1366 lug. 17.

Instrumentum.

*In margine:* Collatio plebis de Civitella. F[actum], r[elatum] et s[olutum].

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo sexto, indictione quarta, die XVII mensis iulii.

Univeris et singulis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod, vacante plebe S. Marie de Civitella diocesis senensis, ex eo quod Christofanus filius Mei Tati de Talomeis de Senis non fecit se necdum ad sacerdotium sed ad sacros ordines promoveri infra tempus ordinatum a iure et secundum formam constitutionum sinodaliu curie episcopalis senensis, reverendus in Christo pater et dominus dominus Azzolinus Dei et apostolice Sedis gratia senensis episcopus, ad quem de iure et antiqua et hactenus pacifice observata consuetudine collatio, provisio et reformatio dicte plebis S. Marie de Civitella quando vacat nosci-



tur pertinere, et que est in possessione vel quasi iuris conferendi dictam plebem et eam reformandi dum vacat, volens dicte vacanti plebi de plebano ydoneo providere, nec ob vacatione diutinam et longevam dicta plebes in spiritualibus et temporalibus substineat lesionem, confidens quoque de sufficientia et bonitate ser Iohannis Martelli de Viterbio presbiteri, per quem sperat dictam plebem bene et salubriter regi et gubernari, ad honorem omnipotentis Dei et sue matris Virginis gloriose, sub cuius vocabulo dicta plebes de Civitella fundata noscitur et dedicata, dictam plebem de Civitella, ut premictitur vacantem, dicto ser Iohanni presbitero, ibidem presente et acceptante deliberatione habita, omni modo, via et iure quibus melius potuit contulit et ipsam plebem de persona dicti ser Iohannis providit et reformavit et ipsum ser Iohannem instituit in plebanum et gubernatorem dicte plebis, commictens eidem curam et administrationem bonorum spiritualium et temporalium plebis antedicte et curam animarum, et per suam birrectam quam tunc temporis dictus dominus episcopus portabat in capite ponens eam in capud dicti ser Iohannis de dicta plebe et eius beneficio solempniter investivit ut ipse ser Iohannes eandem plebem possidere inceperet; et cum ad executionem predictorum ulterius faciendam quo ad presens aliis perperditis negotiis non possit intendere, fecit, constituit et ordinavit dominum Ghinum plebanum plebis S. Valentini, absentem tamquam presentem, suum procuratorem, actorem, nuntium et executorem ad dandam et tradendam eidem ser Iohanni seu alteri recipienti pro eo corporalem possessionem et tenutam dicte plebis et iurium eius ipsumque inducendi in huiusmodi corporalem possessionem et tenutam, et omnia et singula facienda que circa huiusmodi corporalem possessionem et tenutam dandam et tradendam de iure requiritur, mandans prefatus dominus episcopus senensis ac rogans prefatus ser Iohannes collatus predictos per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta Senis in episcopali palatio, coram domino Matheo rectore ecclesie S. Antonii de Senis canonico senensi et ser Iohanne ser Gerini de Senis testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

*22. Il vescovo Francesco collaziona la chiesa di S. Biagio a Filetta in favore di Lorenzo di Martino da Foiano.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 223, c. 13r, 1399 gen. 23.  
Imbreviatura.

Anno Domini millesimo CCCLXXXVIII, indictione VII, die XXIII mensis ianuarii. Actum Senis in episcopali palatio, in camera domi-

ni senensis episcopi, coram domino Pietro canonico senensi rectore ecclesie S. Salvatoris de Senis, Antonio Bartholomei Saragini lanifice de Senis et Nicchola Iacobi de Neapoli testibus.

Reverendus in Christo pater et dominus dominus Franciscus Dei et apostolice Sedis gratia senensis episcopus, ad quem de iure pertinet collatio et reformatio infrascripte ecclesie, sciens ecclesiam S. Blaxii de Filecta diocesis senensis et pleberii de Rosia ad presens vacare propter absentiam et recessionem facta iam sunt plures anni per ser Nofrii Bartholomei de Senis ultimi rectoris dicte ecclesie qua propter absentatione longeva privatus est secundum formam constitutionum sinodaliū et cetera; et volens dicte ecclesie de novo rectore providere ut tenetur ne dicta ecclesia in spiritualibus vel temporalibus sustineat lesionem et considerans de virtute et sufficientia prudentis viri ser Laurentii quondam Martini presbiteri de Foiano vallis Merse per quem sperat dictam ecclesiam gubernari et cetera, dictam ecclesiam cum omnibus iuribus suis eidem ser Martino rite contulit et de ea et iurium suorum omnia canonice investivit et commisit domino Iohanni presbitero plebano plebis Sante Ricense quod ipsum inducat et immictat in corporalem possessionem et tenutam dicte ecclesie etc.

*Notaio Bartolomeo di Giacomo*

23. *Angelo rettore della chiesa di S. Stefano a Pecorile permuta il beneficio con Antonio di Vannuccio, canonico nella chiesa di S. Desiderio a Siena.*

AASi 100, *Liber extensorum*, cc. 76v-77r, 1366 nov. 10.  
Instrumentum.

*In margine:* Permutatio ecclesie S. Stefani de Pecorile et canonica-tus S. Desiderii. Solvit donnus Antonius in florenis.

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo sexto, indictione V, die X mensis novembris, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Urbani divina providentia pape quinti.

Universis et singulis presens publicum instrumentum inspecturis pateat evidenter quod constitutus coram venerabili viro domino Filippo Gualterocti, reverendi in Christo patris et domini domini Aççolini Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis vicario generali necnon commissario a dicto domino episcopo specialiter constituto, prout de dicta commissione constare dixit manu ser Gerini ser Nelli notarii de Senis, discreti viri ser Angelus rector ecclesie S. Stefani de Pecorile et donnus Antonius Vannucci de Senis canonicus ecclesie S. Desiderii de Senis exposuerunt et narraverunt dicto venerabili viro domino Filippo, vicario et commissario antedicto, quod ipsi ser Angelus et donnus Antonius canonicus intendunt

dicta eorum beneficia et canonicatus, iustis et rationabilibus causis, ad invicem permutare pro utilitate et comodo dicte ecclesie et canonicatus, quorum sunt rector et canonicus; qua re dictus ser Angelus rector dicte ecclesie S. Stefani de Pecorile dicte sue ecclesie et omni iure quod habet et obtinet in dicta ecclesia, et dictus donnus Antonius canonicus ecclesie S. Desiderii de Senis dicto canonicatui et prebende eius quos obtinet in dicto canonicatu seu ecclesia S. Desiderii et omni iure quod habet in eis, titulo et causa permutationis predicte, in manibus predicti domini vicarii et commissarii expresse renuntiaverunt et ipsa beneficia eorum, causa predicta, libere resignaverunt, rogantes eundem dominum vicarium et commissarium antedictum et umiliter supplicantes eidem domino vicario et commissario quatenus dictas renuntiationes et resignationes dictorum beneficiorum per eos factas admittat pro utilitate evidenti dictorum beneficiorum, ecclesie et canonicatus, et dictam ecclesiam S. Stefani de Pecorile cum omnibus suis iuribus dicto domino Antonio Vannucci presbitero et dictum canonicatum et prebendam ecclesie S. Desiderii dicto ser Angelo presbitero, cum omnibus suis iuribus, conferre eundemque dominum Antonium presbiterum preficere et instituere in rectorem et gubernatorem ecclesie S. Stefani antedicte eundemque presbiterum Angelum preficere canonicum ecclesie S. Desiderii antedicte, et de dictis beneficiis investire eosdem et alia sibi petierunt fieri que ad expeditionem predictorum sunt et erunt necessaria et oportuna et de iure requiritur, offerentes se et quemlibet eorum paratos omnia facere et dicere que de iure tenentur et debent; qui queque venerabilis vir dominus Filippus reverendi in Christo patris et domini domini Açcolini Dei gratia senensis episcopi vicarius generalis ac etiam commissarius antedictus, audita dicta supplicatione et expositione facta per dictos ser Angelum et donnum Antonium predictos, et actento supra per eos expositum, et volens annuere dictorum petentium et supplicantium petitioni et supplicationi, habens infra manus suas eorum ser Angeli et donni Antonii renuntiationes et resignationes predictas per eos factas, tunc de beneficiis eorum antedictis causa permutationis predicte in manibus dicti domini vicarii et commissarii antedicti, pro bono, comodo et utilitate dictorum beneficiorum admisit, recepit ac acceptavit omni modo, via et iure quibus melius potuit, de quibus omnibus prefatus dominus vicarius et commissarius mandavit atque predicti ser Angelus et donnus Antonius rogaverunt per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta Senis in ecclesia S. Desiderii, coram domino Goro Mei plebano plebis S. Iohannis de Scuola vulterrane diocesis, Ambrosio Andree orafu populi S. Petri de Ovili et Iohanne Iacobi vocato Canestro de Silva comitatus Senarum, testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

24. *Davanti al vescovo Francesco Giovanni pievano di S. Bartolomeo di Pentolina e Mariano di Giovanni di Domenico, canonico nella chiesa di S. Salvatore di Siena permutano i rispettivi benefici.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 231, c. 55v-56r, 1390 mar. 16.  
Imbreviatura.

*In margine:* Super reformatione plebis de Pentolina.

Anno Domini MCCCLXXXVIII, indictione XIII, die XVI mensis martii. Actum Senis in episcopali palatio in camera reparationis domini senensis episcopi, coram venerabili viro domino Antonio Francisci de Pisis canonico senensi, ser Petro Michaelis notario curie senensis et Antonio Macthei ser Vannis de Senis testibus.

Constitutus coram reverendo in Christo patre et domino domino Francisco Dei gratia episcopo senensi existente, ut supra dictum est, dominus Petrus magistri Cecchi canonicus senensis rector ecclesie Santi Salvatoris de Senis<sup>3</sup> dixit quod dicta eius ecclesia eget canonicis servitoribus in spiritualibus, unde petiit hinc creandi unum canonicum etc.

Qui dominus episcopus dedit licentiam cum protestatione de non faciendo dictam ecclesiam collegiatam plus quam sic, cum prebenda consueta etc.

Et statim dictus dominus Petrus rector predictus, confidens de bonitate et sufficientia ser Mariani Iohannis Dominici civis senensis, ipsum elegit in eius canonicum cum prebenda consueta etc.

Postquam idem dictus Petrus procurator domini Iohannis plebani plebis S. Bartholomei de Pentolina diocesis senensis et comitatus Senarum, ut de procuratione habita ad infrascripta constat manu mei Iohannis olim ser Gerii notarii de Senis, animo permutandi dictam plebem cum omnibus iuribus dicte plebis cum ser Mariano eius canonico in manibus dicti senensis episcopi renumpiavit et libere relassavit et iure etc.

Postquam idem ser Marianus canonicus predictus animo permutandi dictum canonicatus cum omnibus iuribus suis cum dicto domino Pietro procuratore dicti domini Iohannis plebani predicti ad dictam plebem renumpiavit et libere relassavit in manibus dicti domini episcopi et iure etc.

Qui dominus episcopus existens ut supra dictum est, statim post predicta coram dictis testibus, dictam plebem sic vacantem cum omnibus iuribus contulit dicto ser Mariano genuflesso presenti et humiliter postulanti et de dicto beneficio cum iuribus suis per anulum aureum dictum ser Marianum solemniter investivit et fecit executorem ad dandam tenutam ser Magium Angeli de Senis cappellanum ecclesie senensis etc., et dictum canonicatum dicto domino Pietro recipienti vice et nomine ser Iohannis Nicolai Ambrosii contulit et providit etc.

*Notaio Giovanni di Geri di Nello.*

<sup>3</sup> *Segue* Procurator et procuratorio nomine domini Iohannis Ambrosii ser Mini Spannocchie de Senis plebani *depennato*.

25. *Francesco Malavolti, canonico senese, prende possesso della chiesa di S. Frodano, unita alla sua prebenda, su mandato del vicario Giovanni da Fermo.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 139v, 1373 giu. 19.  
Instrumentum.

*In margine:* Tenuta dicte ecclesie. F[actum]

Eodem anno et indictione predictis, die decimonono mensis iunii.

Universis et singulis presens intrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod prefatus dominus Iohannes vicarius, volens ad expeditionem dicti negotii procedere, protestatione premissa quod per dationem infrascripte tenute non intendit presenti rectori dicte ecclesie vel iure suo in aliquo preiudicare, existens apud dictam ecclesiam S. Frodani, prefatum dominum Franciscum canonicum et prebendarium predictum ibidem presentem et recipientem induxit in corporalem possessionem et tenutam dicte ecclesie, capiendo eundem dominum Franciscum per manus et introducendo eundem in dicta ecclesia et ponendo in suis manibus ianuas dicte ecclesie quas ydem dominus Franciscus canonicus clausit et firmavit et deinde aperuit et defirmavit et ducens eum ad altare dicte ecclesie posuit in manibus suis de pannis altaris predicti et libris dicte ecclesie, et deinde posuit in suis manibus funem campane dicte ecclesie quam pulsare cepit et subsequenter ipsum dominum Franciscum ad sedendum posuit in loco rectoris in coro dicte ecclesie et sic sedendo, campana pulsata, captatum fuit submissa voce hoc salmum videlicet “Te Deum laudamus, te Deum confitemur” per omnes versus suos, quibus omnibus sic peractis dictus dominus Franciscus dixit se dictam ecclesiam cum omnibus iuribus et pertinentiis suis animo et corpore pacifice possidere, rogantes per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta in dicta ecclesia S. Frodani coram domino Mactheo canonico senensi et Neruccio Torranni de Torrannis de Senis testibus presentibus vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

26. *Il vescovo di Siena Azzolino ordina alla prima tonsura e ai primi due ordini minori Antonio di Michelino Buonanni e Agostino di Luca di maestro Vieri, due protetti di Mino di Pietro, pievano di Mensano, che ne garantisce il sostentamento.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 15r, 1363 ago. 22  
Instrumentum.

*In margine:* Carta ordinum Antonii et Agustini. F[actum]<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Si riferisce al solo Agostino di Luca.

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo tertio, indictione prima, die dominico XXII mensis agusti<sup>5</sup>, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Urbani divina providentia pape quinti.

Universis et singulis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod reverendus in Christo pater et dominus dominus Açcolinus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis Antonium Michelini Buonanni et Agustinum Luce magistri Verii de Senis et quemlibet eorum, cupientes ascribi militie clericali, presentatos per venerabilem virum dominum Minum olim Petri plebanum plebis S. Marie de Mençano diocesis vulterrane, ad titulum dicte sue plebis ad primam clericalem tonsuram et duos primos minores ordines, scilicet hostiarii et lectoris, ad titulum memoratum rite promovit et canonicè ordinavit ac clericali caractere insignivit, dictos ordines eisdem et cuilibet eorum conferens, ac omnia et singula faciens et exercens que secundum ritum et consuetudinem sancte Matris Ecclesie in talibus requiruntur, mandans prefatus dominus episcopus per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta Senis in episcopali palatio, coram ser Mactheo rectore ecclesie S. Antonii senensis et domino Ranerio plebano plebis de Murlo testibus ad predicta vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

*27. Il vescovo di Siena Francesco ordina ai quattro ordini minori Michele di Neri di Ghinuccio da Chiusdino, diocesi di Volterra, che esibisce la licenza "ubique ordinandi" rilasciata dal vicario del suo vescovo.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 224, c. 48v, 1402 feb. 5.

Imbreviatura

*In margine:* Ordinatio Michelis Nerii de Chiusdino. F<actum>.

Anno Domini MCCCCI, indictione X, die dominico videlicet quinta (sic) mensis februarii. Actum Senis in loco S. Marte in camera reparatoria residentie domini senensis episcopi, ubi ad presens ipse dominus episcopus residentiam facit, coram ser Antonio Guidonis presbitero et cappellano, Nanne Buççe, Antonio Macthei familiaribus domini senensis episcopi, et Ceccho Gheççi Tefani de Senis testibus.

Reverendus pater et dominus dominus Franciscus Dei gratia senensis episcopus, existens Senis in loco S. Marte ubi ad presens residentiam

<sup>5</sup> La precisazione del giorno della settimana è funzionale a garantire la legittimità dell'ordinazione: in questo caso, trattandosi di prima tonsura e dei primi due ordini minori doveva essere effettuata di domenica.

facit, Michaellem Neri Ghinuccii di Chiusdino diocesis vulterrane, cupientem adscribi militie clericali et deinde ad quattuor minores ordines promoveri et ordinari, habentem litteram sui diocesani, videlicet venerabilis viri domini Iohannis de Landis de Prato in iure canonico licentiati, vicarii Lodovici de Prato Dei gratia episcopi vulterrani, ad titulum sui patrimonii et cetera, ad dictam primam tonsuram et ad dictos quattuor minores ordines adscripsit et canonice ordinavit, dictos ordines eidem conferens, ut premittitur, ac omnia et singula faciens et exercens que secundum ritum et consuetudinem sancte Matris Ecclesie requiritur, mandans michi Bartholomeo notario ut de predictis publicum conficere instrumentum.

*Notaio Bartolomeo di Giacomo*

28. *Francesco di Guglielmo Malavolti, canonico senese, fa istanza avanti a Giovanni da Fermo, vicario e commissario "ad acta" del vescovo Guglielmo, per l'unione della chiesa di S. Frodano nelle Masse con la sua prebenda.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 138r-v, 1373 giu. 17  
Instrumentum.

*In margine:* Unio ecclesie S. Frodani prebende domini Francisci Guiglielmi. Publicatum et consignatum domino Paulo prebendario dicte prebende.

In Dei nomine amen. Anno Domini ab incarnatione eiusdem millesimo tricentesimo settuagesimo tertio, indictione XI, die decimoseptimo mensis iunii, pontificatus santissimi in Christo patris et domini domini Gregori divina providentia pape undecimi.

Universis et singulis presens publicum instrumentum inspecturis pateat evidenter quod constitutus venerabilis vir dominus Franciscus olim Guiglielmi de Malavoltis de Senis canonicus maioris ecclesie senensis coram venerabili viro domino Iohanne de Firmo, plebano Marani firmane diocesis, in iure canonico licentiato, reverendi in Christo patris et domini domini Guiglielmi Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis, in spiritualibus vicario generali et ad infrascripta commissario a prefato domino episcopo deputato et constituto, pro tribunali sedente Senis in maiori ecclesia senensi, prout de ipsius domini Iohannis vicariatu et commissione constat publico instrumento scripto et publicato manu Egidii Adeonis de Curtineo notarii eiusdem domini episcopi a me notario infrascripto viso et lecto, eidem dedit et porrexit petitionem quandam et petiit ut in dicta petitione continetur, cuius petitionis tenor talis est videlicet:

Coram Vobis venerabili viro domino Iohanne de Firmo plebano Marani firmane diocesis, in iure canonico licentiato, reverendi in Christo

patris et domini domini Guiglielmi Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis in spiritualibus vicario generali et ad infrascripta a prefato domino episcopo commissario deputato, ego Franciscus olim Guiglielmi de Malavoltis de Senis canonicus maioris ecclesie senensis, canonicatus nomine, propono dicens quod prebenda dicti mei canonicatus in qua ad presens in pacifica possessione existo non habet in fructibus, redditibus et proventibus quod possum comode, congrue et honorifice sustentari, ut decet canonicis se habere et quod honore dicti canonicatus propter exilitatem dicte prebende non valeo aliquo modo sustentare nisi mee prebende provideatur de aliqua possessione, reddito seu fructu unde dictus meus canonicatus adiunctur pro predictis honoribus sustentandis, item propono et dico quod ecclesia S. Frodani de Massa prope Senis et diocesis senensis est adeo exilis et modici redditus sive fructus quod, cedente vel decedente rectore, ecclesie prelibate quod in ea non invenietis aliquis qui velit esse rector propter eius paupertatem, propinqua et accomoda dicte mee prebende et habet aliquas modicas possessiones cum quibus et eorum fructibus et redditibus canonicatus predictus habens dictam prebendam poterit comode et honorifice sustentari, nec tamen dicte possessiones dicte ecclesie S. Frodani sunt tanti fructus seu redditus quod rector ipsius ecclesie possit continuo seu comode sustentari et in ipsa residentiam facere, nec ipsam residentiam facere in ea fuit actenus consuetum iam est diu propter tenuitatem fructuum et reddituum ipsius ecclesie; item dico et propono quod dicta mea prebenda est ita propinqua ipsi ecclesie S. Frodani et dicto meo canonicatui quod canonicus habens dictam prebendam faciliter et sine aliqua difficultate quocumque et quotienscumque expedient aut fuerit opportunum poterit ipsi ecclesie S. Frodani et eius paucissimis parrochianis de divinis officiiis et aliis ecclesiasticis sacramentis faciliter deservire vel deserviri facere ac ipsius curam habere et parrochianorum eiusdem; quare peto per vos, commissionem habentes ut dicitur, dictam ecclesiam S. Frodani cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, possessionibus et fructibus atque bonis, cedente vel decedente rectore dicte ecclesie et qui ad presens residet in eadem uniri, annecti et incorporari dicte mee prebende quam ad presens obtineo in maiori ecclesia antedicta et omnes et singulos fructus eius redditus et proventus detineri et ad dictam meam prebendam pertinere et esse de cetero in ipsius bonis, et curam et gubernationem et administrationem ipsius ecclesie S. Frodani ad canonicatum habentem et obtinentem prebendam predictam et qui perpetuo obtinent plenarie pertinere, et predicta fieri peto nomine dicti mei canonicatus et prebende omni via, iure, modo et forma quibus melius fieri potest.

*Notaio Pietro di Michele*



29. *Esame dei testimoni nel procedimento di unione della chiesa di S. Frodano alla prebenda del canonico Francesco Malavolti.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 138v, 1373 giu. 17.

Notizia.

Qua quidem petitione exhibita et porrecta prefatus dominus vicarius et commissionem habens super predictis, volens super predictis informari et veritatem invenire de contenta in dicta petitione, adhibuit testes infrascriptos, videlicet dominum Mactheum canonicum senensem et rectorem ecclesie S. Antonii de Senis et dominum Terium Iunte arcidiaconum maioris ecclesie de Senis, quos mandavit sub pena excommunicationis quod iurent perhibere testimonium veritati super predictis, qui dominus Mactheus et dominus Terius testes predicti parere volentes mandato prefato, iurando in manibus prefati domini vicarii et ex eius delatione, et quilibet eorum per se iuravit licetis tactis ad sancta Dei evangelia ferre ac perhibere testimonium veritati in et super dicta petitione et contentis in ea et super hiis de quibus interrogabuntur, remotis hodie, amore, pretio, precibus vel timore alicuius, et superdicto prestito iuramento, interrogati per dictum dominum vicarium super dicta petitione et contentis in ea, eis et cuilibet eorum vulgari sermone lecta et exposita de verbo ad verbum ad ipsorum testium plenam intelligentiam, qui, eorum iuramento, testificando, responderunt et testificati fuerunt vera esse contenta in dicta petitione; interrogati quem sciunt responderunt quod sciunt de veritate quod prebenda dicti domini Francisci omnibus computatis est valoris XXI florenorum auri et non ultra et dicta ecclesia S. Frodani est valoris forte XV florenorum auri et non ultra, et quod sunt de numero canonicorum ecclesie senensis et sciunt bene quod dicta prebenda non est maioris fructus sive redditus et sciunt bene quod dicta ecclesia non habet nisi duas parvas possessiones et quod pro certo, cedente vel decedente rectore, dicte ecclesie propter ipsius ecclesie paupertatem nullus inveniretur rector qui ibi stare vellet vel residentiam continuam facere in eadem, et bene cognoscunt quod nisi canonicus habens prebendam predictam amenaretur de dictis possessionibus dicte ecclesie vel aliqua alia non posset se aliquo modo honorifice sustentari, et bene vident quod dicta ecclesia S. Frodani est adeo propinqua dicte prebende et canonicatui quod canonicus habens dictam prebendam comode et sine aliqua difficultate parochianis eiusdem ecclesie de divinis officiiis et aliis ecclesiasticis sacramentis faciliter deservire potent vel facere deserviri et curam habere parochianorum eiusdem et quod utile et commodum est ecclesie S. Frodani et dicte prebende predictam unionem facere de dicta ecclesia S. Frodani et iuribus et pertinentiis suis prebende dicti domini Francisci predictae, omnibus consideratis, et predicta dixerunt pro veritate tantum prout bene sciunt et quod de predictis omnibus suprascriptis est comunis et vulgaris

oppinio inter scientes prebendam et ecclesiam predictas et si pro utile et comodo predictarum habetur et reputatur ab omnibus habentibus notitiam de predictis.

Acta fuerunt predicta Senis in maiori ecclesia senensi, coram domino Lodovico Francisci canonico senensi et domino Iovannuccio priore de Rencine fesulane diocesis testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

*30. Giovanni da Fermo, vicario generale e commissario ad acta del vescovo Guglielmo, unisce canonicamente il beneficio della chiesa di S. Frodano colla prebenda di Francesco Malavolti.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 139r, 1373 giu. 17.

Littere unionis.

*In margine:* Unio ecclesie S. Frodani prebende domini Francisci canonici senensis. F[actum]

In Dei nomine amen.

Nos Iohannes de Firmo plebanus Marani firmane diocesis, in iure canonico licentiatus, reverendi in Christo patris et domini domini Guiglielmi Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis, in spiritualibus vicarius generalis et commissionem de infrascriptis habens plenariam, ut constat publico instrumento manu Egidii Adeonis de Curtineo notarii prefati domini senensis episcopi, visa suprascripta petitione coram nobis exhibita et porrecta per dictum dominum Franciscum canonicum, de qua petitione supra constat manu ser Petri Michaelis notarii, et visis testibus et abtestationibus per Nos receptis et examinatis super dicta petitione et contentis in ea, comperto per ipsos testes et eorum abtestationes et dicta et omni exceptione maiores quod contenta et exposita in dicta petitione sunt vera et veritate omnimoda fulciuntur, Christi et beate virginis Marie et beati Frodani nominibus invocatis, auctoritate et vigore commissionis in Nos facte per prefatum dominum episcopum senensem, dictam ecclesiam S. Frodani cum omnibus iuribus, possessionibus et pertinentiis suis atque bonis unimus, annectimus et incorporamus prebende dicti domini Francisci Guiglielmi de Malavoltis de Senis canonici senensis et quam ad presens obtinet idem dominus Franciscus canonicus in maiori ecclesia senensi, et dictum dominum Franciscum canonicum et prebendarium predictum nomine dicte sue prebende de dicta ecclesia S. Frodani per Nostrum birrectum presentialiter investimus et decernimus omnes et singulos fructus, redditus et proventus prefate ecclesie S. Frodani, cedente vel decedente rectore qui nunc est in pacifica possessione ecclesie antedicte ad prefatam prebendam dicti domini Francisci plenarie pertinere et esse tunc temporis in bonis ipsius, necnon curam,

gubernationem et administrationem ipsius ecclesie S. Frodani ad dictum dominum Franciscum canonicum habentem prebendam predictam, vel ad quemlibet alium dictam prebendam obtinentem, cedente vel decedente rectore dicte ecclesie qui nunc est, perpetuo spectare et plenarie tunc ad ipsum pertinere, ita tamen quod per dictum dominum Franciscum canonicum et prebendarium suprascriptum vel quemlibet alium canonicum dictam prebendam habentem, dicte ecclesie S. Frodani per suum vicarium provideri debeat de divinis offitiis et parrochianis dicte ecclesie de ecclesiasticis sacramentis, adeo quod cura ipsius ecclesie nullatenus negligatur, eiusdem domini Francisci vel cuiuslibet canonici dictam prebendam habentis de predictis omnibus conscientiam honorantes, et predicta facimus auctoritate predicta et omni modo, via, iure et modo quibus melius de iure fieri potest.

Acta et facta fuit dicta unio et facta fuerunt omnia suprascripta per prefatum dominum Iohannem vicarium suprascriptum pro tribunali sedentem in maiori ecclesia senensi, presente et petente dicto domino Francisco canonico et prebendario dicti canonicatus, et scripta per me Petrum olim Michaelis notarium infrascriptum et nunc notarium, officialem et scribam dicti domini senensis episcopi, sub anno Domini ab incarnatione eiusdem millesimo tricentesimo settuagesimo tertio, indictione XI, die decimo septimo mensis iunii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Gregorii divina providentia pape undecimi, coram domino Lodovico Francisci canonico senensi et domino Iovannuçio ser Antonii priore de Rencine fesulane diocesis testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

*31. Il vescovo Azzolino erige un canonicato coadiutorale nella chiesa di S. Dalmazio nelle Masse su richiesta del rettore prete Bindo.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 72v, 1366 set. 16.

Instrumentum.

*In margine:* Licentia concessa presbitero Bindo faciendi unum canonicum.

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo CCCLXVI, indictione V, die 16 mensis settembris.

Universis et singulis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod reverendus in Christo pater et dominus dominus Aççolinus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, exposito sibi per discretum virum presbiterum Bindum rectorem ecclesie S. Almatii (sic) diocesis senensis quod ipse eget quodam canonico et servitore qui eidem deserviat in divinis, et suplicato eidem per prefatum presbiterum

Bindum eligendum unum canonicum clericum in suum et dicte sue ecclesie cum prebenda decenti ut eidem ecclesie in divinis melius et utilius deservatur, sibi licentiam impartiri dignaretur, volentes iustis petitione et supplicatione dicti presbiteri Bindi, sibi presbitero Bindo presentante et petente quod possit unum canonicum de quo sibi placuerit eligere in canonicum dicte sue ecclesie et in fratrem suum, eundem recipere et admictere ad dictum canonicatum dicte ecclesie cum prebenda decenti de qua sibi videbitur, licentiam dedit et concessit, non obstantibus constitutionibus sinodalibus cleri senensis quibuscumque, et protestatus fuit quod per hanc receptionem dicti canonici non intendit dictam suam ecclesiam facere collegiatam nisi quatenus esset, mandans prefatus dominus senensis episcopus atque rogans predictus presbiter Bindus per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta Senis in episcopali palatio, coram ser Mattheo rectore ecclesie S. Antoni de Senis canonico senensi et Uguccione Mechi de Monticchiello comitatus senensis testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

32. *Domenico di Pietro, pievano di S. Martino in Grania chiede al vescovo Azzolino la concessione di una "licentia alienandi" per ricostruire la casa mezzadrile bruciata dalle soldatesche di Anichino di Bongardo.*

AASi 100, *Liber extensorum*, cc. 73r-74r, 1366 set. 19.  
Instrumentum.

*In margine:* Licentia petita per dominum Dominicum plebanum S. Martini.

In Dei nomine amen. Anno Domini Millesimo tricentesimo sexagesimo sexto, indictione quinta, die decimonono mensis settembris.

Universis et singulis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod presbiter Dominicus Petri plebanus plebis S. Martini in Grania senensis diocesis, constitutus in presentia reverendi in Christo patris et domini domini Açcolini Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis existentis Senis in episcopali palatio, eidem domino senensi episcopo et coram eo petitionem quandam in scriptis exhibuit et porrexit, cuius tenor talis est videlicet:

Coram vobis reverendo in Christo patre et domino domino Açcolino Dei et apostolice Sedis gratia episcopo senensi, ego presbiter Dominicus Petri plebanus plebis S. Martini in Grania vestre senensis diocesis, expono dicens quod per gentem perverse et malingne societatis domini Anecchini de Bongardo quem territorium et districtum civitatis Senarum invasit et eo tempore quo ipse dominus Anecchinus moram tra-

xit cum gente sua apud Cunam comitatus Senarum, quedam domus cum una capanna dicte mee plebis combuste et destructe et concremate fuerunt, adeo quod a dicta arsione domus et capanne mediarium et laboratorem non potui comode invenire nec invenio, qui omnes possessiones ipsius plebis velint laborare, eo quod habitationem comodam non habeo pro eisdem laboratoribus et familia, non existente domus in qua possint habitare, ex quo plebes ipsa et ego non modicum dannum patimur, quia possessiones non coluntur ut colebantur tempore quo domus et capanna erant super terreno dicte plebis in quibus laboratores habitabant, et quod si domus pro nunc construatur laboratores invenientur qui cum eorum familiis venerint (sic) ad laborandum possessiones plebis et pro mediariis stare voluerint ad colendum et laborandum easdem; et quod utile est ymo potius necessarium domum pro nunc construere, quam construi facere intendo modis omnibus perquisitis si potero, et est verum quod pro hedificatione et constructione dicte domus pro habitatione mediariorum oportebit expendi ultra CLX libras denariorum in muris, trabibus, correntis, asseris et alio lignamine necessario ad constructionem dicte domus et in tegulis emendis, et quod ego non habeo bona mobilia preter paramenta, libros et calices que vendere pro hedificando domum predictam, verum ipsa plebes et ego et pro ea habemus et possidemus duas petias terre laboratorie, videlicet unam petiam terre laboratorie cum olivis positam in loco dicto Da Peri districtus S. Martini predicti ad duo staria in semente vel idcirca, cui ante via et ex tribus partibus ser Iohannis ser Gerini ser Nelli; item aliam petiolam terre positam A Le Neva dicti districtus ad medium starium vel idcirca, cui ex duobus Francisci Perini et ex alio via et ex alio Cini de Ripa, et si qui sunt confines dictis possessionibus vel alicui earum, que possessiones sunt modici fructus et magis acte ad vendendi et minus dannose eidem plebi quam alique alie possessiones ipsius plebis, quas possessiones vendere possum, si placet dominationi vestre, dicto ser Iohanni ser Gerini pro pretio XVII florenorum auri, quod pretium convertere intendo et volo in constructionem et hedificationem dicte domus et in lignamine et tegulis et aliis rebus necessariis pro dicta domo construenda, et quod vendere dictas petias terre supra confinatas pro pretio antedicto convertendo in hedificatione domus antedicte est utile nimium pro dicta plebe quin ipse possessiones venduntur ultra quam si eorum valor de presenti comune extimatione hominum contrate predictae et domus pro habitatione mediariorum plebis reficietur ex ipso pretio et aliis denaris quos expendam de meis propriis occasione predicta, unde paternitati et dominationi vestre reverenter supplico quatenus de et super predictis placeat et velit inquirere veritatem et, veritate reperta, pronuntiare et declarari utile fore dicte plebi vendere dictas possessiones pro pretio antedicto ser Iohanni antedicto, convertendo in hedificatione dicte domus et in rebus necessariis pro hedificatione ipsa, et ipsas petias terre

vendas fore pro comodo et evidenti utilitate dicte plebis occasione predicta, et michi plebano licentiam dari et concedi peto per vos vendendi et alienandi dictas petias terre supra confinatas dicto ser Iohanni clerico rectori ecclesie S. Stefani de Bucciano plebatus plebis de Fogliano, recipienti et ementi pro se et suo nomine et heredum suorum ita quod sue persone proprie ius earundem terrarum aquiratur et non dicte sue ecclesie et beneficio, pro pretio antedicto convertendo, ut dictum est, per me in constructione et hedificatione domus huiusmodi et emptione lignaminis et tegularum et aliarum rerum necessariorum pro dicta domo et pretium ipsum recipiendum et confitendum habuisse et recepisse ab emtore occasione predicta, et infrascriptam venditionem et traditionem fieri faciendum cum omnibus capitulis et articulis necessariis et opportunis et qui in huiusmodi contractibus de iure vel de consuetudine requiruntur.

Testes quos produco ad probationem predictorum et ad informationem habendam de predictis sunt hii, videlicet: Iohannellus Iohannis de populo plebis S. Martini predicti; Ninus Vannucci Compagni et Iannes Pasqualis de Ripa sub Modine plebatus dicte plebis.

Qui quoque reverendus in Christo pater et dominus dominus Aꝥcolinus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, sedens pro tribunali in episcopali palatio, volens de predictis in dicta petitione contentis informari et veritatem habere, adhibuit testes suprascriptos ibidem existentes, videlicet Iovannellum Iohannis, Ninum Vannucci et Iannem Pasqualis testes suprascriptos, quibus testibus sub pena excommunicationis mandavit quatenus iurare debeant ferre testimonium veritati in et supra dicta petitione et contentis in ea, super hiis de quibus interrogabuntur; qui testes prenominati, mandato predicto eis facto, iuraverunt et quilibet eorum per se iuravit in manibus dicti domini senensis episcopi ad sancta Dei evangelia corporaliter manu tactis scripturis, presente dicto domino Dominico, ferre et perhibere testimonium veritati in et super dicta petitione et contentis in ea, remotis hodie, amore, pretio, precibus vel timore alicuius, et examinati per dictum dominum episcopum super dicta petitione eis vulgari sermone ad eorum intelligentiam exposita et lecta, eorum iuramento testificando interrogati responderunt et testificati fuerunt vera esse contenta in dicta petitione, interrogati quem sciunt responderunt quod bene sciunt quod domus et capanne dicte plebis combuste et destructe fuerunt tempore inique compagnie et quod propter defectum dicte domus et capanne non invenitur laboratores qui laborent possessiones dicte plebis et quod in constructione et hedificatione dictarum domus et capanne expendi oportebit CLX libras denariorum et ultra, et sciunt bene quod plebanus dicte plebis non habet mobilia bona que vendere posset pro hedificando domum predictam, et bene sciunt petias terre in dicta petitione contentas quod sunt modici fructus et magis acte ad vendendum et minus dannose eidem plebi quam alique alie ipsius plebis et

quod est utile dicte plebi vendere dictas petias terre dicto ser Iohanni pro pretio in dicta petitione contento, convertendo in constructione et hedificatione dicte domus et necessariis pro dicta domus construendi et quod, omnibus consideratis, utile est evidens eidem plebi vendere dictas petias terre pro dicto pretio predicto ser Iohanni, ut in dicta petitione continetur et narratur, et predicta dixerunt et testificati fuerunt pro veritate ut sciunt et de eis est publica vox et fama in contrata S. Martini plebis predictae.

Quibus omnibus sic peractis prelibatus in Christo pater et dominus dominus Açoçolinus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, sedens in dicto episcopali palatio, presente predicto domino Dominico plebano dicte plebis et advertente ac petente, visis dicta petitione et contentis in ea et ipsis testibus et abtestationibus et depositionibus per quorum dicta et abtestationes, invenit narrata et contenta in dicta petitione vera esse et dictam plebem S. Martini consequi utilitatem ex venditione dictarum petiarum terre fienda, ut in dicta petitione continetur, predicto ser Iohanni in dicta petitione nominato et pro quantitate florenorum auri in dicta petitione contenta, pronuntiavit et declaravit dictam venditionem fiendam esse de dictis petiis terrarum in dicta petitione contentis predicto ser Iohanni in dicta petitione nominato et pro quantitate in petitione predicta contenta, convertenda in constructione et hedificatione dicte domus dicte plebis ut in dicta petitione continetur, pro utilitate et comodo plebis antedicte, et dedit et concessit licentiam dicto domino Dominico plebano, ibidem presenti et audienti, vendendi dictas petias terre predicto ser Iohanni pro quantitate florenorum auri in dicta petitione contenta et declarata, et instrumentum venditionis faciendum et fieri faciendum predicto ser Iohanni cum omnibus articulis et capitulis opportunis et necessariis et que in huiusmodi contractibus de iure requiruntur vel de consuetudine et secundum formam statutorum Comunis Senarum, mandans prefatus dominus episcopus de predictis omnibus per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta Senis in episcopali palatio, coram ser Chino rectore ecclesie S. Regine prope Senis et Nerio Martinoççi familiari dicti domini episcopi, testibus presentibus vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

33. *Antonio Malavolti, canonico senese e pievano di Lornano, ottiene la "licentia testandi" dal vescovo Azzolino.*

AASi 100, *Liber extensorum*, cc. 35v-36r, 1364 lug. 26.  
Instrumentum.

*In margine:* Licentia concessa domino Antonio testandi.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo quarto, indictione secunda, die vigesimo sexto iulii.

Universis et singulis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod, exposito pro parte venerabilis viri domini Antonii olim domini Niccholai de Malavoltis de Senis, canonici senensis et plebani plebis de Lornano diocesis senensis reverendo in Christo patri et domino domino Açcolino Dei et apostolice Sedis gratia episcopo senensi quod ipse dominus Antonius parce et moderate vivendo ac etiam sua sollicitudine et industria ultra vitam suam quandam quantitatem pecunie, licet modicam, grani, vini ac etiam alias massaritas et bona benefitorum suorum accumulavit et habet, de quibus bonis, massaritiis et pecunia dictorum suorum benefitorum intendit idem dominus Antonius, si dicto domino episcopo placebit, testari et disponere pro salute anime sue et ea et de eis relinquere tam suis consanguineis in aiutorium dotium feminarum et familie eorum quam pauperibus personis et piis locis et in alios pios usus, quare eidem domino episcopo reverenter et humiliter pro parte dicti domini Antonii existit supplicatio quatenus ut testari et disponere possit de bonis predictis et ea relinquere et legare modis predictis dignaretur sibi licentiam impartiri, dari atque concedi.

Qui si quidem reverendus in Christo pater et dominus dominus Açcolinus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, actendens ad expositionem predictam et considerans bonam et laudabilem vitam et conversationem ipsius domini Antonii, de quo fama publica bonitatis personalis quasi cotidie propalatur, annuens eius petitionem et supplicationem eidem pro parte dicti domini Antonii factas, omni modo, via et iure quibus melius potuit, predicto domino Antonio, licet absenti, quod possit de bonis dictorum suorum benefitorum testari, disponere et iudicare modis predictis, licentiam concessit, dedit et impartitus fuit, mandans idem dominus episcopus per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta Senis, in episcopali palatio, coram Tomasso domini Guillielmi de Malavoltis de Senis et ser Sano rectore ecclesie de Arbiuola, testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

*34. Il vescovo Azzolino dispensa dal “defectu natalium” Nanni, figlio illegittimo del fu messer Pietro Arzocchi, per l’ordinazione alla prima tonsura e agli ordini minori.*

AASi 100, *Liber extensorum*, c. 95v, 1367 dic. 9.  
Instrumentum.

*In margine:* Pro Nanne olim Petri domini Andree de Arçochiis.



## Publicatum

In Dei nomine amen. Anno Domini ab incarnatione eiusdem millesimo CCCLXVII, indictione sesta, die VIII mensis decembris, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Urbani divina providentia pape quinti.

Universis et singulis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter quod reverendus in Christo pater et dominus dominus Aꝥcolinus Dei et apostolice Sedis gratia senensis episcopus, annuens supplicationibus venerabilis viri Beringherii plebani plebis S. Agate de Asciano aretine diocesis de Arꝥochiis de Senis et actendens ad bonitatem et honestatem Nannis olim Petri domini Andree de Arꝥochiis nepos dicti domini Beringherii qui continens est et paterne non est incontinentie ymitator set actus est ad scientiam capescendam, in qua continue studet, cum dicto Nanne ibidem presente ad instantiam dicti domini Beringherii patruī eius supplicantis quod, non obstante defectu natalium quem dictus Nannes patitur de ligato genitus et soluta, ad primam clericalem tonsuram et quatuor minores ordines ecclesiasticos possit se facere, statutis a iure temporibus, promoveri et beneficium ecclesiasticum sine cura ad quod canonice assumatur et sibi canonice conferatur, habere et licite obtinere, non obstante defectu predicto, misericorditer dispensavit omni modo, via et iure quibus melius potuit, mandans prefatus dominus senensis episcopus per me Petrum notarium infrascriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta Senis in episcopali palatio, coram Augustino Vannis de Senis et Blasio Pauli de Aretio familiaribus domini senensis episcopi testibus presentibus, vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

*35. Niccolò dall'Aquila, vicario del vescovo Francesco dispensa dal defectu natalium Figlio figlio Marco Casini, rettore della chiesa di Frontignano, per l'ordinazione alla prima tonsura e ai quattro ordini minori.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 231, c. 58v, 1390 apr. 1.

Imbreviatura.

*In margine:* Dispensatio Figli ser Marci Casini.

Anno Domini MCCCLXXX, indictione XIII, die primo mensis aprilis. Actum Senis in ecclesia maiori, coram ser Paulo Iohannis rectore ecclesie S. Laurentii de Foiano et Antonio Guidi clerico commorante cum domino Nicolao vicario domini episcopi infrascripti, testibus etc.

Dominus Nicolaus de Aquila canonicus senensis, decretorum doctor, domini Francisci episcopi senensis vicarius generalis, dispensavit omni modo Figlio filio ser Marci presbitero rectore ecclesie S. Andree de

Frontignano clerico senensi quod non obstantibus natalibus possit ad primam tonsuram et quatuor minores ordines se facere promoveri et cetera, et non ultra et cetera.

*Notaio Giovanni di Geri di Nello*

36. Antonio di Conte da S. Gimignano, vicario del vescovo Guglielmo, dispensa Michelino Bonnanni da Asciano, diocesi d'Arezzo, dal divieto di assumere benefici in diocesi di Siena.

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 208, c. 54v, 1374 dic. 24.

Imbreviatura.

Die XXIII mensis decembris, actum Senis in choro maioris ecclesie, coram domino [Terio] archidiacono senensi et domino Ceccho plebano de Fogliano comitatus et diocesis senensium, testibus rogatis.

Venerabilis vir dominus Antonius Contis de Sancto Geminiano, decretorum doctor, reverendi in Christo patris et domini domini Guiglielmi Dei gratia episcopi senensis vicarius generalis, dispensavit cum Michaelino olim Tome Bonnanni clerico de Asciano comitatus Senarum aretine diocesis quod, non obstante quod dictus Michaelinus sit de diocesi aliena, possit et valeat recipere beneficia in diocesi senensi, non obstantibus aliquibus constitutionibus loquentibus in contrarium, et cetera.

*Notaio Giacomo di Ciolo*

37. Il vescovo Azzolino conferisce al vicario Filippo Gualterotti il potere di collazionare i benefici, di nominare amministratori spirituali e di istituire i rettori delle chiese di patronato.

AASi 100, *Liber extensorum*, c.7r-v, 1363 ago. 1.

Instrumentum.

*In margine:* Commissio facta domino Filippo vicario per dominum episcopum. F[actum].

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo tertio, indictione prima, die primo mensis agusti.

Pateat omnibus et singulis universis presens instrumentum publicum inspecturis evidenter quod reverendus in Christo pater et dominus dominus Azzolinus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, existens in monasterio de Quarto diocesis senensis et prope Senas, asserens se presentialiter aliis perperditis negotiis ad civitatem senensem accedere non posse, commisit venerabili viro domino Filippo Gualterotti de Senis eius vicario generali, absentis tamquam presentis, quod possit recipere et in cuius presentia fieri possent presentationes quarumcumque ecclesiarum et beneficiorum ecclesiarum vacantium et vacaturorum in civitate et dio-

cesi senensibus non obstantibus constitutionibus sinodalibus, quibus misericorditer dispensavit, ac etiam commisit eidem reformationem et collationem quarumcumque ecclesiarum et beneficiorum ecclesiasticorum vacantium et vacaturorum in civitate et diocesi senensibus, quarum ecclesiarum et quorum beneficiorum ecclesiasticorum collatio, reformatio, provisio et rectorum institutio ad eundem dominum episcopum senensem pertinent et expectant quando vacant, dans et concedens eidem domino Filippo vicario suo et commissario antedicto omnem suam auctoritatem huiusmodi ecclesias et beneficia ecclesiastica conferendi cui et quibus eidem placuerit et ipsum et eos instituendi in rectorem et rectores ipsarum ecclesiarum et beneficiorum, et reformandi ipsas et quamlibet ecclesias et ecclesiam vacantes et vacaturas de cetero, ut premittitur, de persona et personis idoneis, ut sibi placuerit et videbitur, providendi et committendi curam animarum et administrationem bonorum spiritualium et temporalium beneficiorum predictorum, et investiendi ipsos clericos collatos et cui et quibus huiusmodi beneficia collata fuerint de ecclesiis et beneficiis eisdem, et omnia faciendi et plenarie exercendi que circa reformationem beneficiorum ipsorum de iure requiruntur, committens eidem domino vicario vices suas in premissis et eundem fecit suum commissarium specialem et promisit etiam dictus dominus episcopus firma et rata habere et tenere quecumque facta fuerint sive gesta per dictum dominum Filippum vicarium et commissarium suum in predictis et circa predicta et eorum quodlibet, mandans per me Petrum notarium infra-scriptum de predictis confici publicum instrumentum.

Actum in monasterio de Quarto comitatus senensis coram domino Ranerio plebano S. Laçari diocesis senensis et Ghino familiari dicti domini senensis episcopi testibus presentibus, vocatis, adhibitibus et rogatis.

*Notaio Pietro di Michele*

*38. Il vescovo Francesco nomina Bartolomeo di Francesco Cerdone vicario feudale di Murlo per un quadrimestre.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 224, c. 118r, 1404 gen. 12.

Imbreviatura.

Anno Domini MCCCCIII, indictione XII, die duodecima mensis ianuarii, actum Senis in loco S. Martini, coram venerabilibus viris domino Niccolao Soçcini et domino Antonio Francisci de Pisis canonicis senensibus testibus.

Reverendus in Christo pater et dominus dominus Franciscus Dei gratia senensis episcopus elegit et deputavit ex suo pastoralis officio providum virum Bartholomeum Francisci Cerdonem de Senis in capitaneum et vicarium omnium terrarum, castrorum et locorum sui episcopatus

senensis, et maxime in castro Murli, Crevolis, Montis Pertusii ac in villis Tinonis et Resis et aliorum locorum dicti episcopatus senensis, ad custodiam et bonam conservationem dictorum castrorum et villarum, hinc ad per totum mensem aprilis proxime venturum, cum salario quinque florenorum auri pro quolibet mense solvendorum per homines dictorum castrorum et locorum, et in casu quo non solverent promisit dictus episcopus solvere dictum salarium eidem de suo proprio, et cum quarta parte omnium denariorum exactorum et qui exigeretur per dictum Bartholomeum de condemnationibus per eum fiendis aut factis per eius predecessores videlicet de exactis tamen per eum et non de aliis et etiam cum quarta parte reclamorum et actorum civilium et dapnorum datorum, silicet de exactis tamen; item fecit et constituit eum propter suum ad petendum, exigendum et rescutiendum debita et census dicti domini episcopi et eius episcopatus a quibuscumque personis et ex quacumque causa sine alio salario et cetera; dans et cetera; promictens et cetera; sub obligatione et cetera. Qui Bartholomeus acceptavit et cetera.

*Notaio Bartolomeo di Giacomo*

39. *Il vescovo Francesco, alla presenza dell'Operaio e dei Savi dell'Opera della cattedrale, decreta in merito all'abbigliamento dei cappellani della cattedrale.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 224, cc. 165v-166r, 1405 lug. 17.

Imbreviatura.

*In margine:* Pro cappellanis maioris ecclesie senensis.

Anno Domini MCCCC quinto, indictione XIII, die XVII mensis iulii, actum in palatio episcopali senensi, coram Cola Iohannis de Nola et Pietro Pasque de Monte Sancte Marie familiaribus domini senensis episcopi testibus et cetera.

Reverendus pater et dominus dominus Franciscus Dei gratia senensis episcopus, existens Senis in camera reparatoria sua, in presentia domini Caterini Corsini militis et operarii maioris ecclesie senensis et consiliariorum suorum, videlicet Ghini Bartolomei, magistri Taddei Bartali pictoris<sup>6</sup> et magistri Dominici magistri Sani de Senis consiliariorum predictorum presentium et consentientium, auctoritate sui pastoralis officii et pro honore et magnificentia dicte maioris ac cathedrales ecclesie senensis, et secundum bonam et laudabilem consuetudinem maioris ecclesie romane, florentine et pisane civitatum, deliberavit et decrevit quod decem cappellani vel plures assidui qui continue et perpetualiter esse debeant in dicta

<sup>6</sup> Sulla presenza a Siena di Taddeo di Bartolo nel 1405 e sulla sua attività nella cattedrale cfr. SYMEONIDES, *Taddeo di Bartolo*, p. 19.

ecclesia pro divino cultui serviendo, removendi et subrogandi tamen a beneplacito ipsius domini episcopi et dicti domini operarii et eius consilii more solito, debeant et teneatur ferre et habere secum et evidenter tenere ghufos de pellibus quibuscumque foderatos, excepto quam de vario, ita quod sint diferentes a gufis canonicorum dicte ecclesie, et ipsos ferre et tenere in cunctis offitiis divinis in dicta ecclesia et in omnibus exequis et funeralibus mortuorum et etiam in cunctis processionibus fiendis predictam civitatem senensem et cetera, sub pena et coreptione eis et quilibet eorum imponenda per dictum dominum senensem episcopum, incipiendo predicta in festo sive vigilia festi sancte Marie de mensis augusti de proximo ventura et cetera, ita tamen quod predicta non habeat preiudicare in aliquo alicui iurisdictioni dicti domini operarii et etiam canonicorum dicte ecclesie in hiis qui facere tenent in dicta ecclesia et cetera; et quod liceat mihi notario predicta extendere ad sensum sapientis non mutata forma et intentione predicta et cetera.

*Notaio Bartolomeo di Giacomo*

*40. Intestazione del registro di atti giudiziari al tempo del vicario Filippo Gualterotti.*

AASi 5433, c. 1r, 1349.

In nomine Domini amen. Hic est liber sive quaternus inquisitionum, petitionum, querimoniarum, libellorum, impositionum, relationum, mandatorum, preceptorum et aliorum diversorum processuum et scripturarum, factus et compositus tempore vicariatus venerabilis viri domini Philippi Gualterotti de Senis reverendi in Christo patris et domini domini Donosdei Dei gratia episcopi senensis vicarii generalis, et super executione testamentorum et ultimarum voluntatum defunctorum ac restitutione usurarum et inlicite acquisitorum finem facienda ab ipso domino episcopo specialiter constituti et deputati, et scriptus per me Gerium filium olim ser Nelli notarium civem Senarum et nunc officialem et scribam curie episcopalis senensis super officio testamentorum, in anno Domini millesimo CCCLVIII et millesimo CCCL, indictione, diebus et mensibus infrascriptis et prout et sicut inferius apparebit; et deinde in anno Domini millesimo CCCLI diebus et mensibus infrascriptis et prout inferius apparebit per ordinem; et deinde factus tempore vicariatus dicti domini Philippi vicarii generalis Capituli Ecclesie senensis pastore vacantis, et subsequenter tempore vicariatus dicti domini Philippi vicarii generalis reverendi patris domini Aççolini Dei et apostolice Sedis gratia electi senensis, ac etiam tempore vicariatus dicti domini Philippi vicarii generalis domini Aççolini Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis in anno Domini millesimo CCCLI

et millesimo CCCLII, indictione, diebus et mensibus infrascriptis, et prout et sicut inferius apparebit, et scriptus per me Gerium notarium filium olim ser Nelli notarium et officialem et scribam dicte curie episcopalis senensis; et deinde MCCCLIII et MCCCLIII et infrascripta continetur; et etiam MCCCLV, et etiam MCCCLVI et MCCCLVII ut infrascripta continetur; MCCCLVIII, MCCCLVIII et MCCCLX, MCCCLXI, MCCCLXII ut infrascripta continetur.

*Notaio Geri di Nello*

41. *Simoncino di Ugo, detto Moncino, presenta a Giovanni pievano di Murlo, vicario del vescovo Ruggero, un "libellus" contro sua madre Mita, terziaria francescana, in cui rivendica il possesso di nove ventitreesimi dei beni descritti, tra cui un molino, posti a Sant'Angelo a Tressa.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 1r, 1312 mag. 23.

Notizia.

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo CCCXII, indictione X, die XXIII mensis maii.

Veniens Moncinus olim Ugonis de Senis ante presentiam domini Iohannis vicarii infrascripti pro tribunali sedentis ad bancum iuris in aula episcopali senensi, ut moris est, obtulit et dedit eidem quandam petitionem huius tenoris:

*In margine:* Libellus Moncini contra dominam Mitam matrem eius in revendicatione.

Coram vobis domino Iohanne vicario domini fratris Rogerii senensis episcopi, ego Moncinus olim Ughi civis senensis conqueror de domina Mita relicta olim Ugonis, mantellata de ordine fratrum minorum que tenet et possidet infrascriptas res et possessiones quas dico ad me pertinere iure domini vel quasi, et dictas possessiones peto michi a dicta domina Mita reddi et restitui, et ad ipsam restitutionem peto eandem dominam Mitam michi vestra sententia condempnetur, proponens ad predicta omnia et singula iura michi competentia et competitura usque ad finem litis, et peto expensas cause factas et faciendas usque ad finem cause. *Segue l'elenco delle proprietà rivendicate, tra cui un molino, poste in corte di Sant'Angelo a Tressa.*

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

42. *Il vicario fa citare la convenuta Mita a Siena e, non trovandola, a Montalcino dove risiede.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 1r-v, 1312 mag. 23-giu. 5.

Notizie

Ad cuius Moncini petitionem dictus dominus vicarius commisit et

mandavit Nerio Bendifende nuntio quatenus citet et requiret dictam dominam Mitam ut cras ante tertiam veniat responsura de iure dicto Moncino in predictis et processura in dicta causa.

*In margine:* Citatio prima.

Qui nuntius retulit dicto domino vicario se dictam dominam Mitam Senis ad domum in qua solita est morari in contrata Santi Petri de Ovili citasse secundum dictam commissionem.

*In margine:* Citatio secunda et peremptoria.

Die XXIII maii, ad petitionem dicti Moncini dominus vicarius predictus commisit et mandavit dicto nuntio quatenus citet et requirat dictam dominam Mitam ut cras perhemptorie ante tertiam veniat ad respondendum dicte petitioni et procedendum in causa.

Qui nuntius retulit, silicet dictus Nerius, dicta die dicto domino vicario se dictam dominam Mitam Senis ad dictam domum in qua conueverat morari citasse secundum dictam commissionem.

*In margine:* Commissio quod citet dominam Mitam in Montalcino ubi erat.

Die predicta ad petitionem dicti Moncini dominus vicarius predictus commisit et mandavit Giordano Mini nuntio iurato quatenus vadat ad castrum de Montalcino di Greta ubi moratur dicta domina Mita et eidem notificet dictam citationem perhemptorie de ea factam superius per dictum Nerium nuntium et quod citet eandem ut hinc ad sex dies veniet perhemptorie ad purgandum dictam eius contumaciam.

*In margine:* Citatio facta de domina Mita personaliter ad comparandum et preceptorie.

Die V iunii Giordanus nuntius suprascriptus retulit dicto domino vicario et michi Nello notario se die XXVI maii dictam dominam Mitam personaliter inventa citasse ut supra sibi fuit commissum.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

43. *Conte di Ugo esibisce al vicario la procura "ad causam" rilasciata da donna Mita sua madre.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 1v, 1312 mag. 25.

Notizie

*In margine:* Comparet procurator domine Mite ad causam et vicario mandato eius offert procurator convente se paratum defendere in hac causa conventam et pro ea respondere ex quo [\*\*\*] consensit in iudicem

Die XV maii in tertia; Conte Ugonis procurator dicte domine Mite ut de predicta procuracione constat publico instrumento manu Simonis filii Gualterii notarii in anno Domini millesimo CCCXII, indictione X, die XVI mensis martii, quo usus est in iudicio coram dicto domino vicario,

comparuit procuratorio nomine pro ea, paratus se offerens pro ea respondere et in hac causa pro ea procedere in quantum potest de iure et debet.

Dixit etiam dictus Conte quod volebat citari et requiri in dicta et pro dicta causa Senis ad domum Minnuccii Iacobi populi S. Martini.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

44. Conte di Ugo, procuratore di Mita, fa eccezione di competenza del tribunale ecclesiastico, sostenendo la condizione laicale della stessa.

ASSi, Ospedale 64, fasc. 14, c. 2r, 1312 giu. 6.

Notizie

Die VI iunii, veniens Conte quondam Ugonis, procurator predictus coram predicto domino vicario sedente ut supra, dedit exceptiones infrascriptas, presente dicto Moncino:

*In margine:* Exceptit iterum de incompetencia iudicis, in quem iam consensit.

Coram vobis domino Iohanne plebano plebis de Murlo venerabilis patris domini fratris Rogerii Dei gratia senensis episcopi vicario generali, ego Conte quondam Ugonis procurator domine Mite matris mee procuratorio nomine pro ea dico et excipiendo propono contra petitionem porrectam coram vobis per Moncinum olim dicti Ugonis contra dictam dominam Mitam, quod dicta petitio coram vobis non debet admitti nec super ea procedi cum non sitis iudex competens ipsius domine Mite super contentis in petitione predicta, et dico dominam Mitam non esse alicui religioni vel regule astricta, nec posse sed vestro examine conveniri et idcirco exceptionem fori et iudici incompetentis, nomine quo supra expono et vestrum examen et cognitionem declino, salvis tamen et reservatis michi et dicte domine Mite aliis exceptionibus et defensionibus suo loco et tempore proponendis.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

45. Il querelante Moncino consegna al vicario le controdeduzioni.

ASSi, Ospedale 64, fasc. 14, c. 2r-v, 1312 giu. 6.

Notizie

Die VI iunii in vespere comparente suprascripto Moncino, coram dicto domino vicario sedente ut supra, absente dicto Conte, dedit replicationes infrascriptas:

*In margine:* Replicatio actoris.

Ex adverso dicit dictus Moncinus quod non obstantibus oppositis per dictum Contem qui se procurator dicit dicte domine Mite, proceden-



dum esse et procedi debere super petitione sua predicta et dictam Mitam personam regularem esse et fuisse iam sunt sex anni et plus et per ipsum tempus vidi de ordine S. Francisci et vos dominum vicarium iudicem esse super petitis per eum, que omnia dictus Moncinus contra dictam dominam Mitam ponit et dicit et proponit et super premissis vestro petitione dictam dominam Mitam interrogari per sacramentum primo prestitum ab eadem, que si negaverit probaturum se offert infra terminum competentem sibi per vos assignandum.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

46. “*Responsio*” di Conte di Ugo, procuratore della convenuta Mita e “*litis contestatio*”.

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, cc. 3v-4r, 1312 ago. 21.

Notizie.

*In margine:* Responsio super libello actoris et litis contestando.

Coram vobis prudenti viro domino Iohanne vicario domini senensis episcopi, ego Conte procurator domine Mite predicte, procuratorio nomine pro ea in questione quam habet nomine quo supra cum Moncino predicto, propono et protestor omnes meas et dicte domine Mite exceptiones dilatorie et peremptorie petitionis inepte persone, inabilis ad agendum et causas alias michi et dicte domine Mite competentes et competituras et michi salvas fore, et licet contestando dico narrata prout narrantur vera non esse et predicta mei non debere et quia dicta domina Mita trahitur ad iudicium reconveniendo actorem peto expensas huius cause factas et faciendas.

Die XXI mensis augusti porrecta fuit dicta responsio per dictum Contem altera parte presente in iudicio coram dicto domino vicario sedente ut supra.

*In margine:* Litis contestatio.

Qui Moncinus actor interrogatus per dictum dominum vicarium si petebat animo contestandi litem in dicta causa prout in dicta sua petitione superius continetur, qui respondit et dixit quod sic. Item dictus Conte procurator interrogatus per dictum dominum vicarium si animo contestandi litem in dicta causa procuratorio nomine quo supra respondebat predicte petitioni prout in dicta sua responsione superius continetur, respondit et dixit quod sic.

Litis contestatio facta est in dicta causa per dictum Moncinum et dictum Contem, procuratorio nomine quo supra, coram dicto domino vicario sedente ut supra in dicta causa die suprascripta.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

47. *Moncino accusa di contumacia donna Mita; constatata la mancanza della controparte, il vicario pronuncia sentenza dichiaratoria di contumacia contro di essa.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 4r, 1312 ago. 26.

Notizie.

*In margine:* Accusat actor contumaciam

Die sabbati XXVI augusti in dicto termino comparuit dictus Moncinus in iudicio coram dicto domino vicario sedente ut supra accusans contumaciam dicte domine Mite et dicti sui procuratoris, petens etiam ipsam dominam Mitam pronuntiari contumacem et excommunicari.

*In margine:* Pronunciat vicarius eos contumaces.

Qui dominus vicarius sedens ut supra pronuntiavit ipsam dominam Mitam contumacem cum non comparuerit in termino dicto suo procuratori superius assignato.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

48. *Il vicario pronuncia la sentenza interlocutoria e ordina la “restitutio in integrum”, contenente la nomina dell’esecutore per l’immissione nel possesso.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 5r, 1312 set. 6.

Sentenza.

*In margine:* Primum decretum.

Dominus Iohannes vicarius predictus sedens pro tribunali in aula episcopali senensi ad bancum iuris ut moris est, visa petitione seu libello suprascripto dicti Moncini et citationibus et notificatione contumacie predictae domine Mite et omnibus in dicta causa actitatis diligenter inspectis pronuntiavit dictum Moncinum presentem et petentem fore mictendum et tuendum in tenutam et corporalem possessionem, videlicet novem partium pro indiviso de XXIII partibus bonorum et rerum omnium contentarum et confinatarum in dicta petitione causa rei servande, et ad predicta omnia et singula executioni mandanda suum et dicte curie episcopalis constituit et fecit executorem Nerium olim Bendifende nuntium presentem et intelligentem, mandans et commitens eidem Nerio executori ut vadat et dictum Moncinum in tenutam et corporalem possessionem inducat dictarum rerum et bonorum contentorum in dicta petitione seu libello.

Facta et data fuit dicta pronuntiatio et commissio per dictum dominum vicarium sedentem ut supra ad dictum bancum sub anno Domini millesimo CCCXII, indictione X, die VI setembris, presente et petente dicto Moncino, coram ser Tello notario filio ser Duccii de Colle, ser Mino Alberti et Renaldo Argomenti testibus ad hoc rogatis.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

49. *Neri di Bendifende, nunzio giurato e commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza interlocutoria, immette Moncino nel possesso dei beni contestati descritti nel libello.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 5r, 1312 set. 7.

Notizia.

*In margine:* Executio primi decreti.

Die settimo mensis decembris. Nerius nuntius et executor predictus iens et rediens retulit et dixit dicto domino vicario et michi Dino notario dicte curie episcopalis quod ipse hodie ex mandato et commissione sibi superius facta a dicto domino vicario, dictum Moncinum induxisse et misisse in tenutam et corporalem possessionem novem partium pro indiviso de XXIII partium rerum et possessionum contentarum et confinarum in dicto libello mictendo ipsum Moncinum per manum in ipsas possessiones et res et de foliis arborum et erbarum et de lateribus et gremiis terre et aliis rebus existentibus in dictis terris et possessionibus, et omnia et singula dicendo, faciendo et exercendo que ad veram tenutam et possessionem dandam et capiendam pertinent et fieri debebatur de iure, presente Vanne vocato Gallo filio Naldi et Vannecto Bartalini de Sancto Angelo a Tressa testibus ad hoc.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

50. *Il vicario, su richiesta di Moncino di Ugo, pronuncia sentenza di scomunica contro la contumace Mita.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 5r-v, 1312 set. 11.

Sentenza.

*In margine:* Sententia excommunicationis lata contra dominam Mitam.

In Dei nomine amen. Cum Nos Iohannes plebanus de Murlo vicarius generalis domini senensis episcopi ad petitionem Moncini Ugonis de Senis citari et requiri (sic) fecerimus dominam Mitam relictam olim Ugonis Manentis ut infra dictum terminum sibi perhemptorie assignatum veniret et comparere deberetur coram nobis responsura de iure dicto Moncino et non veniret sed contumax steterit, eius contumacia exigente ipsam dominam Mitam in hiis scriptis sententialiter excommunicamus et a gremio Sante Matris Ecclesie separamus.

LECTA, lata et pronuntiata fuit in scriptis dicta sententia per dictum dominum vicarium sedentem pro tribunali Senis ad bancum iuris in aula episcopali senensi, presente et petente dicto Moncino, coram ser Tello notario filio ser Duccii et ser Farolfo Orlandi notario testibus ad hoc rogatis, in anno Domini millesimo CCCXII indictione XI, die XI mensis setembris.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

51. *Moncino presenta le sue deduzioni in merito alla causa contro sua madre Mita.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 5v, 1313 mag. 29.

*In margine:* Positiones actoris.

Coram vobis prudenti viro domino Iohanne vicario domini senensis episcopi ponit Moncinus olim Ugonis Manentis contra dominam Mitam relictam dicti Ugonis et probare intendit in causa quam simul habuit, quod petit terre et res infrascripte in libello contente obvenerunt in partem et adiudicate fuerunt pro sua parte eidem Moncino in divisione bonorum comunium quam fecerunt ad invicem ipse Moncinus et Meus et Conte fratres eius iam sunt tres anni et plus.

Item quod tempore divisionis predictae dicti Moncinus, Meus et Conte fratres comuniter possidebant pro suis res predictas simul cum aliis rebus et bonis eorum comunibus.

Item quod divisioni predictae bonorum dictorum in qua res predictae in libello contente adiudicate fuerunt et obvenerunt in parte eidem Moncino, presens fuit et consensit domina Mita predicta.

Item quod dicta domina Mita, post litem coram vobis legitime contestatam super libello predicto, alienavit res predictas in predicto libello contentas et petitas per se seu procuratorem eius legitimum in hospitale Sancte Marie ante gradus de Senis.

Item quod dicta domina Mita fecit alienationem predictam tempore supradicto in fraude et dampno Moncini predicti et ut eidem Moncino constituentem adversarium diutiorem.

Item quod de predictis omnibus est publica fama.

Item quod dicta domina Mita possidebat ipsa vel alius pro ea res predictas in dicto libello petitas et contentas tempore contestate litis predictae et ante.

Item quod ipsa domina Mita contestata lite predicta res ipsas petitas dolo desiit possidere.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

52. *Il vicario Giovanni emette sentenza definitiva di condanna contro la convenuta Mita.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 7r-v, 1313 set. 13.

Sentenza.

*In margine:* Sententia diffinitiva lata contra dominam Mitam super restitutione rei petite.

In Dei nomine amen. Nos Iohannes plebanus plebis de Murlo venerabilis patris domini fratris Rogerii Dei gratia senensis episcopi vicarius

generalis et eius curie causarum auditor, cognitor litis et cause ac questionis vertentis inter Simoncinum olim Ugonis civem senensem agentem ex una parte et dominam Mitam relictam olim Ugonis mantellatam de ordine fratrum minorum et Contem Ugonis, procuratorem dicte domine Mite procuratorio nomine pro ea ex altera defendentem, visa petitione porrecta per dictum Moncinum coram nobis cuius quidem petitionis tenor talis est: (*segue copia del libello*); visa responsione facta per dictum Contem procuratorem et litis contestatione inter dictas partes post modum subsecuta et iuramento calumpnie prestito a dictis Moncino et domina Mita predicta datisque positionibus per dictum Simoncinum et dicta domina Mita citata legitime quod comparetur responsura positionibus supradictis in termino iam elapso, et comparuit personaliter ipsa domina Mita coram nobis cui personaliter iussimus ut responderet positionibus antedictis alias haberemus pro confessatis easdem quod facere non curavit et sic ipsas positiones, secundum iuris formam, pronuntiavimus pro confessatis haberi, propter quod, Christi nomine invocato, habito super hoc consilio peritorum, parte dicti Simoncini presente et sententia ferri postulante, parte dicte domine Mite absente legitime tamen citata, ipsam dominam Mitam ad restitutionem possessionum et aliarum rerum in petitione contentarum in hiis scriptis sententialiter condemnamus.

Lecta, lata et pronumptiata fuit in scriptis dicta sententia per dominum Iohannem vicarium predictum, sedentem pro tribunali ad bancum iuris in aula episcopali senensi, presente et petente dicto Simoncino, altera parte vero absente tamen legitime citata, coram ser Tello ser Duccii, ser Mino Alberti et ser Babbo ser Farolfi notariis, testibus ad hoc rogatis, sub anno Domini millesimo CCC XIII, indictione XII, die XIII mensis septembris in vespere.

(SN) Ego Bernardinus qui vocor Dinus olim Buttrigi imperiali auctoritate notarius et nunc scribe et officialis dicte curie episcopalis predictis dum agerentur interfui et ea de mandato et licentia dicti domini Iohannis vicarii pro tribunali sedentis Senis in aula episcopali senensis.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

### *53. Atti relativi all'esecuzione della sentenza contro Mita.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, cc. 7v-8r, 1313 nov. 3-nov. 6.  
Notizie.

Anno Domini millesimo CCCXIII, indictione XII die III mensis novembris. Moncinus olim Ugonis Manentis constitutus coram domino Iohanne vicario infrascripto, pro tribunali sedente ad bancum iuris in aula episcopali senensi ut moris est, obtulit ac dedit quadam petitione cuius quidem petitionis hic est tenor:

Coram vobis prudenti viro domino Iohanne vicario venerabilis patris domini fratris Rogerii Dei gratia senensis episcopi et a vobis petit Moncinus olim Ugonis Manentis quatenus exequimini et executioni mandetis quandam diffinitivam sententiam latam per Nos contra dominam Mitam uxorem olim dicti Ugonis pro se Moncino contra dictam dominam Mitam et eius bona, qua sententia et actis utitur coram vobis in forma publica manu Bernardini vocati Dini olim Buttrigi.

Qui dominus vicarius sedens ut supra dicta die ad petitionem dicti Moncini commisit et mandavit Nerio Bendifende nuntio quatenus citet et requirat dictam dominam Mitam ut die lunis proxime venture ante tertiam compareat coram dicto domino vicario ad accipiendam copiam dicte petitionis et ad recipiendum terminum ad opponendum seu respondendum eidem et processum in dicta causa.

Item dictus Moncinus usus fuit in iudicio coram dicto domino vicario in dicta causa, sententia et actis in dicta petitione contentis et nominatis, publicatis manu Bernardini notarii olim Buctrigi notarii.

Die lunis quinta novembris, in termino dictus nuntius retulit dicto domino vicario se dictam dominam Mitam Senis ad domum sue habitationis citasse et requisisse secundum quod superius sibi fuit commissum et mandatam.

Die V novembris in termino comparuit dictus Moncinus in iudicio coram dicto domino vicario sedenti pro tribunali ut supra et accusavit contumaciam dicte domine Mite non comparentis in termino.

Qui dominus vicarius commisit et mandavit Nerio Bendifende nuntio iurato quatenus citet dictam dominam Mitam ut cras perhemptorie ante tertiam veniat processura in dicta causa.

Die VI novembris dictus nuntius retulit dicto vicario se dictam dominam Mitam Senis ad domum sue habitationis citasse secundum dictam commissionem.

Dicta die in termino comparuit dictus Moncinus in iudicio coram dicto domino vicario sedente pro tribunali ut supra, accusans contumaciam dicte domine Mite et petiit ipsam pronunptiari contumacem et ipsam excommunicari et se micti in tenutam et corporalem possessionem bonorum contentorum in sententia contenta in dicta petitione lata pro eo contra dictam dominam Mitam.

Qui dominus vicarius, sedens ut supra pro tribunali, pronuntpiavit ipsam dominam Mitam contumacem eo quod non comparuit in dicta <causa> in terminis sibi perhemptorie assignatis.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

*54. Il vicario Giovanni nomina il nunzio del tribunale commissario per l'immissione nel possesso dei beni contestati.*

ASSi, *Ospedale* 64, fasc. 14, c. 8r-v, 1313 nov. 6.

Decreto di nomina.

*In margine:* Executio sententie supradicte.

Die predicta, presente et petente dicto Moncino, Nos Iohannes vicarius predictus, sedens pro tribunali ad dictum bancum iuris ut moris est et volens exequi sententiam latam per Nos pro dicto Moncino contra dictam dominam Mitam ut in actis Nostre curie plene constat, facimus et constituimus et ordinamus Nerium Bencivennis (sic), nuntium Nostrum iuratum presentem et acceptantem et dicte curie Nostre executorem ad dandam tenutam et corporalem possessionem dicto Moncino de rebus et possessionibus in quibus fuit dicta domina Mita condempnata dicto Moncino, videlicet de novem partibus pro indiviso de XXIII partibus unius petie terre et lame et prati et residui seu casalini eiusdem domus et eiusdem molinarii siti super dicto petio terre et macinarum existentium super dicta petia terre, que quidem petia terre, lame et prati posita est in comitatu Senarum in contrata S. Angeli a Tressa, cui ex uno est via et ab aliis lateribus est flumen Arbie et ad omnia et singula facienda que ad dandam tenutam et corporalem possessionem fieri de iure expedivit et in predictis fuerunt opportuna.

Presentibus ser Tello ser Duccii et ser Mino Alberti notariis testibus ad hoc.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

*55. Il nunzio Neri, commissario "ad acta", attesta l'avvenuta presa di possesso da parte di Moncino.*

ASSI, *Spedale* 64, fasc. 14, c. 8v, 1313 nov. 14.

Notizia.

Die XIII mensis novembris, presentibus dicto ser Tello et ser Lando Neri Perini testibus.

Dictus nuntius et executor retulit et dixit dicto domino vicario sedente ut supra pro tribunali ad dictum bancum quod ipse heri XIII mensis huius dicto Moncino ex forma commissionis et balia sibi superius data, dedit tenutam et corporalem possessionem de novem partibus pro indiviso de XXIII partibus petie terre, lame, prati et residui seu casalini, domus et molinarii et macinarum superius in dicta sententia et commissione sibi facta contentorum, mictendo sibi in manus de grebiis terre, erba, prati et lapidibus et lateribus domus seu casalini predicti et aliarum rerum predictarum in dicta commissione et sententia contentarum, et omnia fecit que ad veram tenutam et corporalem possessionem dandam et adipiscendam pertinere noscuntur omni modo, iure et forma seu via quibus melius de iure potuit et debuit.

*Notaio Bernardino di Buttrigi detto Dino*

56. *Filippo Gualterotti, vicario capitolare, procede “modo inquisitionis” contro Cione di Giannello pievano di Crevole, reo di aver avuto rapporti sessuali con una conversa del monastero di S. Giusto a Casciano.*

AASi 5433, c. 57r-v, 1351 giu. 28.

Notizie.

*In margine:* Inquisitio contra plebanum de Creolis.

In nomine Domini amen.

Hec est inquisitio et inquisitionis processus qui et que fit et fieri intenditur per venerabilem virum dominum Philippum Gualterotti de Senis, reverendi Capituli Ecclesie senensis, pastore vacantis, vicarium generalem et super inquirendis, investigandis et puniendis criminibus et excessibus qui et que committuntur per clericos et ecclesiasticas personas civitatis et diocesis senensium in ipsa civitate vel diocesi a predicto Capitulo specialiter constitutum et deputatum, contra et adversus dominum Cionem olim Iannelli plebanum plebis S. Cecilie de Creolis, episcopatus et diocesis senensium, in eo, de eo et super eo quod ad aures et notitiam prefati domini vicarii et curie episcopalis senensis, fama publica precedente non quidem a malevolis et inhonestis personis sed a personis bone fame, vite laudabilis et conversationis honeste, et etiam insinuatione notoria et clamosa referente, nec non ad denuntiationem officialis curie episcopalis senensis ad denuntiandum huiusmodi malleficia deputati, pervenerit quod predictus dominus Cione plebanus, diabolica instigatione et fraude seductus et Deum non habens pre oculis, sed in sue fame contagium et iacturam, accessit ad monasterium monialium S. Iusti de Casciano episcopatus et diocesis senensium, et tantum operatus fuit verbis subdolis et detractivis cum Taddea olim [\*\*\*], conversa et servitiale dicti monasterii, quod intravit dictum monasterium noctis tempore, animo et intentione cognoscendi carnaliter dictam Taddeam conversam et servitalem antedictam; quam Taddeam carnaliter cognovit, cum ea nudis carnibus iacendo in cella et lecto dicte Taddee noctis tempore in non modicum dedecus, vituperium et scandalum dicti monasterii et abbatisse et monialium ipsius monasterii, ac in vituperium totius ordinis clericalis, propter que dicta abbatissa dicti monasterii que dictum plebanum invenit in cella predicta cum dicta Taddea, ipsam Taddeam statim incarceravit in dicto monasterio et carceratam personaliter detinet in carceribus dicti monasterii, volens eam punire de tam enorme peccato; de quibus omnibus predictus plebanus est in villa de Casciano predicto et in aliis partibus et villis circumstantibus publice infamatus et est de predictis publica vox et fama et contra eum publica laborat infamia. Que omnia commissa et perpetrata fuerunt per dictum plebanum inquisitum in monasterio antedicto, cum ex duobus via et ex aliis partibus dicti monasterii, et si qui sunt confines, de anno presenti et mense aprilis proxime



preterito, noctis tempore, super quibus predictus dominus vicarius inquirat et inquirere intendit veritate et veritate reperta et investigata ipsum culpabilem inventum, punire et condemnare intendit, secundum formam iuris et constitutionum curie episcopalis senensis.

Formata et facta fuit dicta inquisitio et inquisitionis processus per prefatum dominum Philippum vicarium antedictum, sedentem pro tribunali Senis in episcopali palatio ad bancum iuris curie episcopalis senensis ad ius reddendum more solito, presente et advertente dicto plebano inquisito, sub anno Domini millesimo CCCLI, indictione IIII, die XXVIII mensis iunii.

Qui quoque dominus Cione plebanus inquisitus predictus constitutus coram dicto domino vicario sedente, ut supra dictum est, iuravit ad delatione dicti domini vicarii ad sancta Dei Evangelia licetis tactis, respondere veritatem dicte inquisitionis et contentorum in ea, et sub dicto iuramento, respondendo inquisitioni predictae et se ab ea defendendo primo sibi lecte vulgari sermone ad sui intelligentiam per dictum dominum vicarium negavit per omnia contenta in dicta inquisitione vera esse.

*Notaio Geri di Nello*

*57. Il vicario Filippo assegna al reo i termini a difesa e fissa la data dell'udienza.*

AASi 5433, c. 57v, 1351 giu. 28.

Notizia.

Postquam immediate prelibatus dominus vicarius, sedens pro tribunali ut supra dictum est, statuit et assignavit eidem domino plebano inquisito, presenti et intelligente terminum decem dierum proxime complendorum ad faciendum omnem suam defensionem a dicta inquisitione et contentis in ea, et eundem monuit quod singulis diebus et horis iuridicis apud dictum bancum iuris ad videndum productionem et iuramenta testium producendorum et iurandorum in et super dicta inquisitione et processu et ad videndum omnes et singulos actus fiendos in et super dicto processu, aliter producentur et iurabuntur et ad actus alios iuridicos procedetur eius absentia non obstante, et eidem etiam mandavit quod non discedat de palatio quam det fideiussorem de solvendo condemnationem de eo fiendam occasione dicte inquisitionis.

*Notaio Geri di Nello*

*58. Cione promette di accettare i mandati del vicario, di presentarsi alle udienze e di pagare la condanna, e nomina i suoi malleadori.*

AASi 5433, c. 57v, 1351 giu. 28

Notizia.

Die XXVIII mensis iunii, constitutus coram dicto domino vicario pro tribunali sedente ut supra, dictus dominus plebanus inquisitus suprascriptus promisit eidem domino vicario recipienti et stipulanti pro episcopatu senensi et eius curia et offitio sui vicariatus stare et parere mandatis dicti domini vicarii et sui offitii et se coram dicto domino vicario presentare totiens quotiens pro eo miserit et eundem sibi citari fecerit occasione dicte inquisitionis et assolvere omnem condemnationem de eo fiendam occasione dicte inquisitionis contra eum formate, pro quo domino Cione plebano inquisito suprascripto et eius preceptus et mandato dominus Franciscus plebanus plebis S. Fortunati de Murlo fideiuxit pro eo et promisit fideiuxorio nomine predicto domino vicario, recipienti ut dictum est, dictum dominum Cionem plebanum inquisitum predictum presentare totiens quotiens pro eo miserit et eundem citari fecerit, et solve omnem condemnationem de eo fiendam occasione dicte inquisitionis supra contra eum formate, et renumpsiavit beneficio de fideiussione etc.

*Notaio Geri di Nello*

59. Citazioni dei testimoni dell'accusa.

AASi 5433, c. 58r, 1351 ago. 6  
Notizie.

Die VI mensis augusti in tertiis, dominus vicarius predictus, sedens ut supra dictum est, produxit infrascriptos homines et personas in testes ad probandum contenta in dicta inquisitione, quorum nomina sunt infrascripta videlicet:

domina Agnesa abbatissa dicti monasterii		
soror Christofora Tofi monacha,		dicti monasterii
Mante Bindi de Senis servitialis		
Vannuccius Civoli	Nicolaus Vannis	
Figlius Nuccii	Gamba Pasqualis	
Cenne Vannis	Meus Maffei	
Vanninus Meucci	Guido Ceppe	omnes de Casciano predicto
Feus Segne	Bruogius Guidi	
Iohannes Nardi	Cenne Segne	
Viva Iannini	Guillelmus Iacobi	
Iohannes Bartolini	Nerius Bandini	
Sanctinus Chelli		

Et commisit in me Gerium notarium filium ser Nelli notarii, offitia-

lem et scribam dicte curie, presente dicto plebano inquisito et advertente, volens parere laboribus et expensis ipsorum testium quod possim recipere dictos testes ad iuramenta et examinationem et scribere eorum depositiones, et commisit Maçeo Signe nuntio dicte curie iurato quod vadat et requirat dictos testes quod die mercurii qui erit dies XXIII dicti mensis Augusti in tertiis, compareant coram dicto ser Gerio commissario apud Cascianum diocesis et episcopatus senensium, ad iurandum perhibere et perhibendum testimonium veritati in et super dicta inquisitione et contentis in ea et super hiis de quibus interrogabuntur sub pena excommunicationis; et monuit dictum plebanum inquisitum presentem quod dicta die et hora et aliis horis et diebus, vadat si vult ad dictum locum ad videndum iurare dictos testes, aliter iurabunt eius absentia non obstante et ipso ulterius non citato, de commissione nichil facta rogavit ser Franciscus ser Vannis notarius quod ex inde conficiat instrumentum, coram ser Ghino Foresis et ser Francisco Bartoli notariis et Thomasso ser Iacobi testibus presentibus et rogatis.

*Notaio Geri di Nello*

*60. Referto del nunzio sull'avvenuta citazione dei testimoni.*

AASi 5433, c. 58r, 1351 ago. 24

Notizia.

Die XXIII dicti mensis ante tertiam, dictus Maçeus nuntius antedictus retulit michi Gerio notario et commissario antedicto existenti apud Cascianum predictum in quadam domo dicti monasterii ubi ius solet reddi, se citasse suprascriptos omnes testes in personis secundum dictam commissionem sibi supra factam.

*Notaio Geri di Nello*

*61. I testimoni citati giurano "de calumpnia" di fronte a Geri di Nello commissario "ad acta".*

AASi 5433, c. 58r-v, 1351 ago. 24.

Notizie.

Die dicta in tertiis, domina soror Agnesa abbatissa, soror Christofora monacha et Mante Bindi servitialis dicti monasterii, constitute coram dicto Gerio commissario antedicto, existente infra monasterium antedictum, iuraverunt et quelibet earum per se iuravit ad sancta Dei Evangelia liciter tactis, absque dicto inquisito tamen monito ut supra constat, ferre ac perhibere testimonium veritati in et super dicta inquisitione et processu et super hiis de quibus interrogabuntur, remotis hodie, amore, pretio, precibus vel timore alicuius.

Die dicta, etiam in tertiis, constituti omnes supranominati alii testes de Casciano coram me dicto Gerio notario et commissario, existente in domo quadam dicti monasterii ubi ius solet reddi, absente dicto plebano inquisito tamen monito ut supra constat in actis, iuraverunt et quilibet eorum per se iuravit ad S. Dei Evangelia litteris tactis, ferre et perhibere testimonium veritati in et super dicta inquisitione et processu, remotis hodie, amore, pretio, precibus vel timore alicuius.

*Notaio Francesco di Vanni*

*62. Referto del nunzio al vicario sulla citazione dei testimoni.*

AASi 5433, c. 58v, 1351 ago. 27.

Notizia.

Die XXVII dicti mensis augusti in tertiis, dictus Maçeus nuntius antedictus retulit dicto domino vicario sedenti ut supra dictum est, se die XXVIII dicti mensis ante tertiam citasse suprascriptos omnes testes in personis et personaliter inventos, secundum dictam commissionem sibi supra factam.

*Notaio Geri di Nello*

*63. Pubblicazione dei testimoni e delle testimonianze e fissazione dei termini "ad opponendum".*

AASi 5433, c. 58v, 1351 ago. 31.

Notizia.

Die ultima mensis augusti in vesperis, prefatus dominus vicarius sedens ut supra dictum est, presente dicto plebano inquisito et petente, aperuit et publicavit dictos testes et processum et eorum attestaciones et dicta et pro apertis et publicatis haberi voluit et mandavit, et dicto plebano inquisito presenti et petendi ad accipiendum copiam dictorum testium et processum et eorum testium attestaciones et dicta et opponendum contra quicquid vult trium edomodarum proximarum venturarum terminum assignavit ac prefixit.

*Notaio Geri di Nello*

*64. Citazione dell'imputato "ad sententiam audiendam".*

AASi 5433, c. 58v, 1352 lug. 2.

Notizia.

Die secunda mensis iulii millesimo CCCLII, prefatus dominus

Philippus Gualterotti reverendi patris et domini domini Aꝥcolini Dei gratia episcopi senensis vicarius generalis, sedens pro tribunali Senis in episcopali palatio ad bancum iuris ad ius reddendum, monuit dictum dominum Cionem inquisitum predictum presentem et advertentem quod cras in tertiis compareat coram dicto domino vicario ad audiendam condemnationem quam facere intendit de eo alias faciet eius absentia non obstante.

*Notaio Geri di Nello*

*65. Il vicario Filippo condanna il pievano Cione di Giannello alla pena di 100 lire.*

AASi 5433, cc. 58v-59v, 1352 lug. 3.

Notizia e sentenza.

*In margine:* Condempnatio domini Cionis plebani de Creolis.

In Nomine Domini amen.

Hec est condempnatio et sententia condempnationis lata, data et sententialiter promulgata per venerabilem virum dominum Philippum Gualterotti de Senis reverendi in Christo patris et domini domini Aꝥcolini Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis vicarium generalem et super corrigendis et puniendis criminibus et excessibus commissis et commictendis per clericos et ecclesiasticas personas civitatis et diocesis senensium ab ipso domino episcopo specialiter deputatum, contra et adversus dominum Cionem plebanum plebis de Creolis diocesis senensis pro infrascripto maleficio per eum commisso in hunc modum videlicet:

Nos Philippus Gualterotti de Senis, reverendi in Christo patris et domini domini Aꝥcolini Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis vicarius generalis et super corrigendis et puniendis criminibus et excessibus qui et que commictuntur per clericos et ecclesiasticas personas civitatis et diocesis senensium ab ipso domino episcopo specialiter constitutus et deputatus, sedentes pro tribunali Senis in episcopali palatio ad bancum iuris, infrascriptam condempnationem et sententiam condempnationis damus et proferimus in hiis scriptis et per hunc modum videlicet:

dominum Cionem olim Iannelli plebanum plebis S. Cecilie de Creolis diocesis senensis, contra quem per viam et modum inquisitionis ex Nostro et Nostri offitii debito, fama publica precedente ac insinuatione notoria referente, nec non ad denuntiationem officialis curie senensis ad denuntiandum huiusmodi et alia malleficia deputati, processimus in eo, de eo et super eo quod ad aures et notitiam Nostram et curie predicte pervenit auditu, quod, loco et tempore in dicta inquisitione contentis, dictus dominus Cione plebanus, diabolica instigatione et fraude seductus, Deum non habens pre oculis sed in sue fame contagium et iacturam,

accessit ad monasterium monialium S. Iusti de Casciano episcopatus et diocesis senensium et tantum operatus fuit verbis subdolis et detractivis cum Taddea olim [\*\*\*] conversa et servitiali dicti monasterii quod intrauit dictum monasterium noctis tempore animo et intentione cognoscendi carnaliter dictam Taddeam conversam et servitiale antedictam, quam Taddeam carnaliter cognovit et cum ea nudis carnibus iacendo in cella et lecto dicte Taddee noctis tempore, in non modicum dedecus, vituperium et scandalum dicti monasterii et abbatisse et monialium ipsius monasterii, ac in vituperium totius ordinis clericalis, propter que domina abbatisa dicti monasterii que dictum plebanum invenit in cella predicta cum dicta Taddea, ipsam Taddeam statim incarceravit in dicto monasterio et personaliter carceratam detinet in carceribus dicti monasterii, volens eam punire de tam enormi peccato, et predicta constant nobis esse vera per attestaciones testium examinatorum super dicta inquisitione et processu, cui domino Cione inquisito datus et assignatus fuit certus terminus peremptorium per Nos ad omnem de predictis defensionem faciendam et nullam fecit, ut hec et alia super dicta inquisitione attitata plene constant, unde predictum dominum Cionem inquisitum presentem et advertentem inventum culpabilem de predictis in centum libras denariorum senensium parvulorum dandis et solvendis camerario dicti domini episcopi pro dicto domino episcopo recipienti hinc ad octo dies proxime venturos, in hiis scriptis sententialiter condemnamus.

Lecta, lata, data et in scriptis sententialiter promulgata fuit dicta sententia et condemnatio contra dictum dominum Cionem plebanum de Creolis ibidem presentem et advertentem per prefatum dominum Philippum vicarium antedictum, pro tribunali sedentem ut supra scriptum est, et scripta per me Gerium filium olim ser Nelli notarii, nunc notarium, officialem et scribam curie predictae, in anno Domini millesimo CCCLII, indictione V, die tertia mensis iulii in tertiis, coram domino Francisco plebano plebis de Murlo et ser Ghino Foresis et ser Antonio Petri notariis et officialibus dicte curie, testibus ad predicta vocatis, adhibitis et rogatis.

*Notaio Geri di Nello*

*66. Atti della causa vertente sul beneficio della chiesa di S. Biagio a Filetta collazionata a due sacerdoti.*

AASi 5247, c. 27v, 1400 gen. 26-feb. 7.

Notizie.

*In margine:* Pro ecclesia S. Blaxii de Filetta.

Die XXVI mensis ianuarii.

Venerabilis vir dominus Tomassus de Amelia, vicarius antedictus, visa et audita questione vertenti inter ser Nofrium Bartholomei presbiterum de

Senis et ser Laurentium presbiterum de[\*\*\*], dicentes quilibet ipsorum se esse rectorem ecclesie S. Blaxii de Filetta, ex suo officio mandavit dictis presbiteris et cuilibet eorum quod infra tres dies proxime doceant de titulis eorum et cuiuslibet eorum super dicto beneficio et cetera.

Die XXVII dicti mensis ianuarii de sero in vesperis comparuit dictus ser Laurentius et produxit coram dicto domino vicario instrumentum collationis dicti beneficii sibi factum die 23 ianuarii 1398, indictione VII per dominum senensem episcopum et licteram qua consignetur sibi bona dicte ecclesie tam sacra quam non sacra et cetera, manu mei Bartholomei Iacobi notarii infrascripti et cetera.

Die XXVIII ianuarii de sero in vesperis comparuit dictus ser Nofrius et produxit coram dicto domino vicario instrumentum collationis dicte ecclesie publicatum manu ser Iohannis ser Gerii in anno Domini MCCCLXXX, indictione XIII, die XXII mensis novembris, et de tenuta sibi data dicte ecclesie manu ser Trotii Britii domini Trotii de Cornalto comitatus Aretii eiusdem anno et indictione, duas licteras manu ser Iohannis ser Gerii suprascripti et de eis fidem fecit debita forma iuris, et cetera.

Die XXX mensis ianuarii de mane dictus suprascriptus ser Laurentius comparuit et produxit licteram dationis tenute dicti beneficii manu domini Iohannis Bindi plebani de Ricensa, facta die XXVI ianuarii 1398, et cetera.

Die IIII februarii de sero comparuit dictus ser Laurentius et petiit ad ulteriora procedi per dictum vicarium in dicto facto et per eum declarari voluntatem suam super predictis, et partem adversam citari pro predictis et cetera, et commisit Nicholao Cardelli nuncio quod citet dictum ser Nofrium pro cras de sero in vesperis quod veniat ad audiendam voluntatem suam et cetera.

Die VI dicti mensis dictus nuntius retulit citasse in persona et cetera.

Dicta die VI februarii de sero dictus dominus vicarius primo interrogatis partibus an suprascripta ecclesia sit curata, responderunt dictam ecclesiam curatam esse et habere populum et curam animarum, item interrogavit ser Nofrium cuius etatis sit de presenti, dixit quod est etatis viginti annorum vel circa, quibus auditis et visis suprascriptis titulis beneficiorum et iuribus utriusque partis, et viso quod ex collatione facta dicto ser Nofrio de ecclesia suprascripta nullum fuit sibi ius quesitum nec dicta collatio tenuit, maxime cum ad obtinendum beneficium curatum non fuerit legitime etatis et ex aliis causis que apparent ex productione sui tituli, pro tribunali sedens ad solitum bancum iuris curie episcopalis senensis pronuntiavit dictum ser Nofrium non habere legitimum titulum in dicto beneficio et sibi super dicto beneficio perpetuum silentium imposuit, et predicta dixit et pronuntiavit omni via, iure, modo et forma quibus melius potuit et cetera, presentibus dictis partibus et audientibus et cetera.

Et statim subsequenter, visis iuribus dicti ser Laurentii, et cunctis visis que videnda fuerunt, pronumpsiavit dictum ser Laurentium ius habere in dicto beneficio et ad ipsum de iure spectare et ipsum fore tractandum et retinendum pro rectore dicte ecclesie et ad petitionem et instantiam dicti ser Laurentii presentis et petentis mandavit licteras fieri parrochianis dicte ecclesie et redditoribus, affectuariis et colonis dicte ecclesie quatenus eidem ser Laurentio debeant de fructibus rendere.

Data, lata et cetera, presentibus ser Iohanne Ursi rectori ecclesie S. Desiderii, ser Ibone Pauli presbitero rectore ecclesie S. Angeli de Certano et ser Iohanne ser Gerii notario de Senis, testibus, et hec presente dicto ser Laurentio et petente et consentiente, et presente dicto ser Nofrio et contradicente in omnibus illis que faciunt contra eum et consentiente in eis que faciunt pro eo, et cetera.

Die VII mensis februarii de sero constitutus dictus ser Nofrius coram dicto domino vicario petiit dictam remicti in dominum episcopum.

Qui dominus vicarius, visis predictis, quamvis dicta causa non esse remictenda secundum formam sinodaliu constitutionibus, nichilominus ob reverentiam dicti domini senensis episcopi ipsam causam et partes predictas cum iuribus earum remisit ad dictum senensem episcopum audientem, et assignavit terminum dicto ser Nofrio [\*\*\*] dierum ad se representandum coram dicto domino episcopo cum actis.

*Notaio Bartolomeo di Giacomo*

*67. Il vicario generale Bartolomeo Brocchi nomina Giovanni di Geri e Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli notai, e Agostino di Ranuccio e Niccolò di Cardello nunzi giurati della curia vescovile di Siena.*

AASi 5247, c. 33r, 1400 giu. 5.

Notizia.

Dominus Bartholomeus Cole de Brocchiis de Chastilione Aretino, licentiatus in iure canonico, canonicus cerviensis, vicarius domini senensis Episcopi incepit sedere isto mane ad bancum iuris ad ius reddentum et cetera, et elegit ser Iohannem ser Gerii ser Nelli notarium de Senis et me Bartholomeum notarium antedictum in notarios suos et dicte curie episcopalis senensis et etiam elegit Agustinum Ranuccii et Nicholaum Candelli de Senis in nuntios suos et dicte curie et cetera; et commisit nobis dictis notariis et etiam dictis nuntiis facere omnes scripturas et acta, licteras et citationes, relationes et omnia pertinentia ad officium notarii et nuntii dicte curie et cetera, presentis fratre Bartalo olim Iuncte de Cascina ordinis S. Iohannis Ierosolimitani, preceptore domus S. Petri de Camollia de Senis, ser Blaxio rectore ecclesie S. Bartholomei de Senis et Cola Iacobi de Neapoli camerario domini senensis Episcopi, testibus et cetera.

*Notaio Bartolomeo di Giacomo*



68. *Il vescovo Tommaso Fusconi nomina suo vicario generale Rinaldo Malavolti pievano di S. Innocenza.*

AOMS 1, *Diplomatico*, n. 10, 1259 nov. 6  
Instrumentum.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo CCLVIII, indictione tertia, die octavo ydus novembris.

Appareat omnibus evidenter hanc presentem paginam inspecturis quod in presentia mei Iacobi quondam Bastonis notarii et testium subscriptorum, venerabilis pater frater dominus Thomas Dei gratia senensis episcopus cognitionem et decisionem omnium et singularum causarum et questionum presentium et futurarum tam temporalium quam spiritualium ad suam curiam seu iurisdictionem spectantium domino Rainaldo plebano Sancte Innocentie canonico senensi absenti commisit et ipsum suum fecit vicarium generalem.

Actum Senis, apud Episcopatum, coram domino Hugone priore Montisliscarii et fratre Romano de Roma de ordine Predicatorum et Peruçço quondam Dominichi et Bonfilliolo olim Orlandi testibus presentibus.

(SN) Ego Iacobus quondam Bastonis notarius predictis interfui et ea de mandato supradicti domini senensis episcopi scripsi et in publicam formam redegei.

*Notaio Giacomo di Bastone*

69. *Il vescovo Luca nomina suo vicario generale Niccolò di Ruggero dall'Aquila, con delega a trattare, tra l'altro, le questioni beneficali.*

AASi, *Diplomatico*, 1379 set. 26 (ma lug. 5).  
Littere vicariatus.

In nomine Domini amen. Lucas Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, venerabili viro domino Nicholao Roggerii, canonico aquilano, iuris canonici peritus, salutem in Eo qui est omnium vere salus.

Incumbunt Nobis sollicitudinem studia ut Nostra ecclesia Nosterque episcopatus senensis tam in spiritualibus quam in temporalibus salubriter gubernetur et eius iura et commoda prospere dirigantur, actendentes itaque fidem, devotionem et sapientiam tuam, in quibus te probatum invenimus, iam ab olim secure te Nostris et ecclesie Nostre senensis Nostrique episcopatus servitiis duximus deputandis, sperante indubie ut ex tunc circumspectionem, industriam nobis, Nostre ecclesie Nostroque episcopatu senensi honor et commodum afferatur, tibi que retributionis gratia debeatur, qua propter te ad Nostrum beneplacitum ex nunc in civitate et diocesi senensibus et toto Nostro episcopatus in spiritualibus et temporalibus Nostrum, Nostre ecclesie Nostrique episcopatus

senensis predictorum, tenore presentium, te vicarium et commissarium Nostrum specialem et generalem elegimus, facimus, constituimus, creamus et ordinamus, committentes specialiter et generaliter totaliter vices Nostras donec eas ad Nos duximus expresse revocandis, dantes et concedentes tibi harum seriem plenam et liberam potestatem, auctoritatem, arbitrium et bayliam, generaliter ac specialiter mandatum in civitate et diocesi senensibus predictis, prout ad Nos spectat abbatias, dignitates personatus, preposituras, archipresbiteratus, archidiaconatus, decanatus, plebes, canonicatus, ecclesias, cappellas, altaria et beneficia quelibet ecclesiastica tam cum cura quam sine cura, ad Nostram collationem seu provisionem quacumque iure comuniter vel divisim, pertinentia seu etiam devoluta, nunc et in posterum conferendi et concedendi et eas et ea reformandi, creandi, instituendi, eligendi et assumendi in eis personas moribus, scientia, etate ydoneas, electos, postulatos nominatos vel presentatos ad huiusmodi dignitates vel alia collegiata, conventualia admittendi vel repellendi, istituendi vel destituendi, conferendi vel infirmandi, permutationes etiam abbatiarum, dignitatum, monasteriorum aliorum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum libere faciendi et renuntiationes tam ex dicta causa permutationis quam simpliciter vel etiam ex quacumque alia causa libere, quolibet vitio symonie cessante, acceptandi et recipiendi ecclesias omnes, tam cathedralem quam alias et monasteria tam monachorum quam monialium, tam in capite quam in membris, visitandi, reformandi, ordinandi et corrigendi, procuraciones recipiendi et solventes procuratoribus liberandi, quietandi et absolvendi, synodum generalem totius Nostre civitatis et diocesis senensium quoadunandi et congregandi et statuta, constitutiones, in ipso et alibi prout opportunum videbitur, etiam penalia faciendi, abbatissas Nostrorum monasteriorum confirmandi, infirmandi, ponendi, instituendi et removendi, ecclesias, abbatias et dignitates seu beneficia ad presens seu in posterum uniendi, incorporandi et commendandi, clericos seu laycos Nostri episcopatus ad quoscumque ordines presentandi et litteras commendatorias ad ordines quocumque concedendi, alienationibus, venditionibus et locationibus rerum ecclesiasticarum in casibus a iure permissis auctoritatem interponendi et consentiendi, super pluraliter dignitatum personatum et aliorum ecclesiasticorum beneficiorum in casibus a iure permissis dispensandi, causas quoque quascumque et quarumcumque ad Nostrum forum, iudicium vel examine quomodolibet pertinentes vel devolutas presentes seu pendentes, futuras, motas seu movendas, civiles, criminales, spirituales et matrimoniales, beneficiales, decimales et alias quascumque et temporales, medias et mistas, minores et maiores etiam si mandatum exigeret speciale, audiendi, videndi, cognoscendi, decidendi et fine debito terminandi, destituendi, sententias tam interlocutorias quam diffinitivas proferendi, pronuntiandi et ipsa et mandata quelibet exequendi et executioni man-

dandi et de subditorum quorumcumque et cuiuscumque status et conditionis existant, culpis, criminibus, delictis, excessibus fore factis et malleficiis quibuscumque gravibus inquirendi, cognoscendi, sive per accusationem, inquisitionem seu denumptiationem et ipsos puniendi, privandi, multandi, corrigendi, excommunicandi, suspendendi, interdicendi prout excessus, criminis vel delicti qualitas postulabit, excommunicatos, suspensos et interdictos absolvendi, privatos, si expedire videris, restituendi, et omnem iurisdictionem Nostram et censuram ecclesiasticam in spiritualibus et temporalibus libere exercendi, restitutionem quarumcumque uxurarum et male ablatorum certorum vel incertorum tam vivorum quam etiam defunctorum, nec non executionem quorumcumque testamentorum vel ultimarum voluntatum et quorumcumque relictorum etiam virtute cuiuscumque devolutionis, faciendi et fieri faciendi, executores quolibet compellendi, privandi, revocandi, deputandi, prorogandi et eis assistendi, rationem petendi, recipiendi et exigendi ac eos, si delinquerint vel excesserint modo aliquo, puniendi et corrigendi ac etiam recipiendi legata, insuper iudicia relicta et incerta et alia qualibet bona vel res aut iura ad Nos et officium Nostrum nec non ad pauperes et pia loca seu usum quolibet spectantia aut eis debita seu ad distributionem vel dispensationem Nostram vel Nostri officii tunc actenus vel in posterum pertinentiam, petendi, exigendi, recipiendi, conficiendi, distribuendi, incerta taxandi de et super ipsis legatis et incertis paciscendi, transigendi, componendi, solventes quietandi et liberandi nec non possessionis quorumcumque bonorum ad Nos vel ad pauperes Christi vel pia loca ex cuiuscumque dispositione vel ordinatione vel alia qualitercumque et quorumcumque ad Nostram et officii Nostri expositionem, dispensationem vel ordinationem spectantium, capiendi et capi faciendi, ipsasque tenendi, possidendi, locandi et concedendi, alienandi, vendendi, distrahendi et disponendi, et distributiones, herogationes et elemosinas quascumque faciendi et perficiendi et omnia et singula alia que ad executionem ultimarum voluntatum pertinere noscuntur ac restitutionem seu erogationes quarumcumque uxurarum et male ablatorum certorum et incertorum libere finiendi et perficiendi, cessationes ad divinis ac interdictiones generaliter seu specialiter ponendi vel ad tempus relaxandi ac in totum tollendi et removendi, iura, iurisdictiones et bona mobilia vel immobilia Nostra et ecclesie Nostre predicte et Nostri episcopatus si qua occupata sive turbata vel de facto indebite alienata aut quomodolibet impedita et detempta ad ius possessionis et proprietatis dicte ecclesie et episcopatus senensis, debite revocandi et reducendi et recuperandi, fidelium, ascriptorum, vaxallorum, feudatariorum, hominum quorumcumque Nostre ecclesie et episcopatus senensis, fidelitatis omagii iuramenta, recognitiones et obligationes recipiendi parte vel alium seu alios omagia, honores, obedientias et reverentias debitas a fidelibus, vaxallis seu feudatariis quibuscumque petendi

et recipiendi, ac omnia et singula necessaria iustitie faciendi que circa vicariatus offitium requiruntur, mandata apostolica ac legatorum Sedis apostolice et alia quecumque clasula vel aperta sub quacumque forma et quibuscumque ac ad quemcumque ferendi Nobis directa vel in futurum dirigenda vicem et nomine Nostri recipiendi, implendi et executionem debitam demandandi rectores seu potestates tam in civitate quam in diocesi, castris et locis Nobis et Nostre ecclesie Nostroque episcopatu immediate subiectis, ponendi, custodiendi, ordinandi, sindacandi, removendi ac etiam puniendi, salarium eisdem constituendi, notarios necessarios dicte Nostre curie episcopalis senensis et episcopatus, nec non numptios, eligendi, ponendi, mutandi et revocandi ac etiam puniendi, penas pecuniarias infligendi, exigendi, recipiendi et quietandi, vicarium unum et plures procuratores unum et plures constituendi et ordinandi, constitutos mutandi, revocandi et removendi quodcumque et quotienscumque videris expedire in causis a iure permissis cum delinquentibus dispensandi, possessiones, terras, vineas, domos et alia bona Nostri episcopatus ad modicum tempus locandi et dislocandi, fructus, redditus et proventus, census et pensiones quascumque recipiendi, vendendi, distrahendi, alienandi et commutandi, et generaliter omnia et singula alia faciendi, gerendi et exercendi que Nos in premissis et circa premissa et premissorum quolibet et ab eis dependentibus, coherentibus et conexis facere, exercere possemus, etiam si maiora et graviora forent que hic expressa sunt et mandatum exigent speciale, volentes et expresse mandantes ac etiam precipientes ut tibi ab hominibus Nostre iurisdictionis subiectis et in omnibus premissis et premissa quoquo modo tangentibus seu dependentibus ab eisdem tibi pareatur ac etiam obbediatur sicut Nobis, alioquin processus quos legitime feceris et sententias quas rite tuleris in contradictores et rebelles ratas et gratas habebimus et eos et eas faciemus inviolabiliter observari, mandantes de predictis omnibus et singulis per ser Iacobum ser Cioli notarii et officialis Nostri confici publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta in roccha de Creulis, senensis diocesis, coram Andrea magistri Anbrosii, Spinello Niccholucci de Codennacciis de Senis testibus presentibus, habitis, requisitis et vocatis, in anno Domini millesimo CCCLXXVIII, indictione secunda, die quinto mensis iulii, domino Urbano papa sexto regnante.

(SN) Ego Iacobus filius ser Cioli civis senensis imperiali auctoritate notarius et nunc notarius, officialis et scriba episcopalis curie senensis, predictis omnibus interfui et de mandato supradicti reverendi patris et domini domini senensis episcopi scripsi et publicavi et singnum meum apposui consuetum etc.

*Segue l'unione della chiesa curata di S. Giacomo di Monteselvoli alla abbazia di S. Michele in poggio S. Donato.*

*Notaio Giacomo di Ciolo*

70. *Il vicario Giacomo Mariani da Reggio presenta ad Antonio da Calci, notaio di curia, la patente vicariale a lui rilasciata dal vescovo Antonio Casini.*

AASi 101, cc. 64r-65r, 1414 mag. 18.

Notizia e littere vicariatus.

Iacobus de Marianis de Regio archipresbiter adriensis reverendi in Christo patris et domini domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis vicarius generalis, in mei Antonii de Calci notarii et testium subscriptorum presentia presentavit curie episcopali senensi mandatum sui vicariatus offitii et de ipso fidem fecit per patentes litteras suprascripti domini Episcopi ad pontificalis sigilli apprehensionis munimine roboratas, tenoris et continentie infrascripte videlicet:

Antonius Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, sanctissimi domini nostri domini Iohannis divina providentia pape XXIII thesaurarius generalis ac Bononie etc. pro dicto sanctissimo domino nostro papa et Sancta Romana Ecclesia gubernator, venerabili viro domino Iacobo de Marianis de Regio archipresbitero adriensi decretorum doctori salutem in Domino.

Licterarum scientia, morum gravitas viteque honestas quibus vos divina gratia et studiosum exercitium decoravit merito Nos inducunt ut de persona vestra experta in arduis capiamus fiduciam singularem; hinc est quod certis arduis negotiis pro Sancta Romana Ecclesia et prelibato sanctissimo domino Nostro in civitate Bononie circa ipsius gubernationem ac dicte Thesaurarie offitium, pro quibus oportet Nos ibidem residentiam facere personalem, perperediti, non valentes circa curam et regimine nobis licet immeritis commisse senensis Ecclesie in spiritualibus prout nobis foret expediens insistere personaliter; vos prefatum dominum Iacobum Nostrum et dicte Nostre senensis Ecclesie in spiritualibus vicarium generalem, auctoritate qua fungimur et omni modo, via, iure et forma qua et quibus melius possumus, tenore presentium facimus, constituimus ac etiam ordinamus, commictentes vobis omnimodam iurisdictionem, ordinariam videlicet et delegatam nobis, de iure aut etiam de consuetudine, quolibet competentem ac plenum vicariatus offitium in spiritualibus exercendum, cum potestate cuicumque petenti in spiritualibus cuilibet, matrimonialibus et criminalibus seu mixtis iustitiam ministrandi contra delinquentes, ac etiam in predictis tam ex offitio quam ad cuiuscumque instantiam, accusationem vel denuntiam procedendi, interdicendi, suspendendi, excommunicandi, anathematizzandi, incarcerandi, multandi et puniendi, condemnandi et de usuris componendi, ligandi et absolvendi, prout iuris et dicte Nostre senensis Ecclesie fuerit et ipsorum delinquentium demerita exigunt et requirunt, civitatemque et diocesim senenses prelatos subditos, ac clericos universos et ipsorum monasteria, eccle-

sias, conventus, hospitalia et alia pia loca in Episcopatu Nostro degentes ac sitas et sita tam in capite quam in membris visitandi, corrigendi et reformandi, inquirendi de criminibus et inquisitos prelatos, clericos vel laicos condempnandi, multandi et puniendi vel etiam absolvendi, ipsosque prelatos et clericos accusatos seu inquisitos propter eorum excessus et delicta ab eorum ecclesiis administrationibus et beneficiis amovendi perpetuo vel ad tempus penitentiam in foro penitentiali vel iudiciali imponendi et ipsam impositam tollendi prout vobis videbitur expedire; committimus etiam vobis collationem, provisionem, investituram, electionem et institutionem, confirmationem, permutationem, auctorizationem et omnimodam ordinationem prelatorum et dignitatum, beneficiorum ecclesiarum omnium hospitalium et aliorum piorum locorum per privationem, depositionem, cessionem vel mortem aut alio quovis modo vacantium ad presens vel in posterum vacaturorum, quorum et quarum ad Nos collatio, provisio, institutio, investitura, electio, confirmatio seu quevis alia dispositio quomodocumque spectat et pertinet personis ydoneis conferendi et de illis etiam providendi prout Nobis visum fuerit et placuerit; necnon prelatorum et clericorum nobis subiectorum synodum et sinodos totiens quotiens per ipsius Ecclesie Nostre statu opus fuerit indicendi et congregandi et in eo et eis pro dictis honore et statu quecumque oportuna fore noveritis pro nobis Nostroque nomine proponendi monitiones, mandata et statuta ordinandi et de mandatis conclusionem pro predictis oportunis remediis obtinendi omniaque alia et singula faciendi, gerendi et exercendi que ad huiusmodi vicariatus officium spectant et pertinent de consuetudine vel de iure vel spectare et pertinere quomodolibet possunt et que Nos ipsi in propria persona possemus si personaliter interesse ibidem, etiam si mandatum exigent speciale usque ad beneplacitum Nostrum tenore presentium, auctoritate qua fungimur, facultatem plenariam concedentes vobisque circa predicta plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione tradimus, ratum et gratum habituri quicquid in premissis duxeritis faciendum; mandamus insuper omnibus et singulis fidelibus et vaxallis dicte Nostre Ecclesie massariisque, hominibus et personis incolis et habitatoribus terrarum, villarum, castrorum et locorum quorumcumque dicte Nostre Ecclesie aliisque hominibus tam clericis quam laicis quacumque fulgeant dignitate vel quibuscumque nominibus nuncupent Nostre Ecclesie iurisdictioni subiectis etc., vos ad huiusmodi vicariatus officium reverenter recipiant et admittant vestrisque iustis monitis et mandatis plene pareant et intendant; Nos cum processus sententias atque penas quos et quas rite tuleritis et feceritis atque statueritis in transgressores et rebelles ratos et gratos ac rata et grata habebimus, eosque et ea faciemus, auctore Deo, usque ad satisfactionem congruam et condignam inviolabiter observari, vobis etiam potestatem plenariam tri-

buentes et concedentes ut Vos alium et alios vicarios loco vestri ad premissa omnia et singula simul et particulariter peragenda deputare possitis et vestri loco substituere totiens quotiens opus fuerit et illum ac alios revocare quotiens vobis videbitur et placebit; promictentes Nos gratum et ratum habituros et observaturos omne id totum et quicquid per Vos vel substitutum seu substitutos a vobis actum, factum, gestum et procuratum fuere in premissis et quolibet premissorum, sub ypoteca et obligatione omnium bonorum dicte Nostre senensis ecclesie presentium et futurorum.

In quorum fidem et testimonium presentes Nostras litteras fieri fecimus Nostrique pontificalis sigilli apprensione muniri.

Datum Bononie in palatio Nostre residentie<sup>7</sup> die octava mensis maii MCCCCXIII indictione VII pontificatus prelibati sanctissimi domini Nostri Domini Iohannis divina providentia pape XXIII anno quarto.

De qua quidem presentatione et inductione prefatus dominus Iacobus vicarius antedictus rogavit et requisivit me Antonium de Calci notarium soprascriptum ut publicum conficiam instrumentum.

Actum Senis in curia episcopali senensi, presentibus ser Antonio rectore ecclesie S. Andree senensis, domino Antonio Iohannis de Batignano, ser Iohanne ser Geri notario et Angelo Bindi civibus senensibus testibus ad premissa vocatis, specialiter adhibitis et rogatis, sub anno domini ab eius salutifera incarnatione MCCCCXIII indictione VII die XVIII mai secundum cursum et consuetudinem civitatis senensis, pontificatus prefati domini nostri Pape anno quarto.

Die suprascripta prefatus eximius decretorum doctor dominus Iacobus de Marianis de Regio archipresbiter Adriensis vicarius supradictus incepit residere ad solitum bancum iuris curie episcopalis senensis in dicta curia pro iure reddendo unicuique petenti.

*Notaio Antonio da Calci*

*71. Intestazione del "Libro dei contratti dell'episcopato" pisano 1376-1384 (cc. 1-108) con l'elenco dei notai impiegati nella curia di Pisa.*

*AAPi, Mensa, Contratti 15, c. 1r, 1376*

In eterni Dei nomine. Amen. Hic est liber commissionum et locationum bonorum pisani archiepiscopatus factus et compositus tempore reverendi in Christo patris et domini domini Francisci Dei et apostolice sedis gratia archiepiscopi pisani, Sardinee primatis et Corsice in ea legati, currentibus anno dominice Incarnationis millesimo trecentesimo septua-

<sup>7</sup> Dal 1413 il vescovo Antonio Casini era governatore di Bologna, cfr. BRANDMÜLLER, *Casini Antonio*, p. 353.

gesimo sexto, indictione XIII, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Gregorii divina providentia pape XI.

Venerabili viro domino Iohanne de Paniçcis canonico yporiense suprascripti domini archiepiscopi et archiepiscopatus pisani sindico, procuratore et negotiorum gestore et camerario existente.

*In margine:* Civibus pisanis notariis et scribis publicis in domini archiepiscopi et eius curie existentibus:

Ser Lupo dicto Pupo quondam Spezzalaste de Marti  
 Ser Francisco Guidonis Cavalere de Vico  
 Ser Iohanne quondam Martini de Corunaria  
 Ser Francisco quondam Ieremie de Vico  
 Ser Iohanne quondam Bonaccursi de Vecchiano et me  
 Andrea quondam Francisci Gerioli  
 (*di mano diversa*) Ser Antonio filio Gardonis de Calci  
 Ser Carolo quondam Henrici de Vecchiano et  
 Ser Petro notario quondam Iohannis de Ceuli  
*Notaio Andrea di Francesco Gerioli*

72. *Nota delle spese sostenute da donna Nanna nella causa contro Meo del Zappa presso il tribunale vescovile.*

AASi 4673, fasc. 1, c. 34r [1439].

*In margine:* Pro domina Nanna contra Meum Sappe.

Qui apresso escrivaremo le spese fatte ne la chorte di misser lo vescovo per lo richiamo ponemo di Meo del Sappa e prima:

	£	s	d
A notari che scrissero la charta de la vendita del Sappa de la chasa		2	10 0
A notari del bancho per lo richiamo si pose a dì 7 d'ottobre	0	6	6
A ser Savino per fare e procuratori	0	5	6
A notari del bancho per scritte et atti fatti al bancho	0	5	6
A Francesco messo per richiedare ser Nicholò di Cecho et Meo del Sappa	0	2	0
A dì 20 d'ottobre per un quaderno di fogli per gl'artichogli	0	5	0
A notari del bancho a dì 22 d'ottobre per scritte et atti	0	5	0
Al choratore di misser Antonio da Batignano per fare gli artichogli	0	11	0
A Francesco messo per due richieste	0	2	0
A dì 7 di novembre a ser Savino per andare a fare rispondere agli artichogli	0	5	6
A Francesco messo per richiedare e testimoni in più volte	0	8	0
A notari del bancho per scritte et atti	0	11	0
A Francesco messo per richieste fece in più volte	0	4	0



A ser Iachomo di Nuccino et ser Savino per esaminare e testimoni	3 6 0
A Francesco messo per richieste in due volte a ser Nicholò et a Meo del Sappa che venissero a vedere uprire el processo	0 4 0
A Francesco messo per due comandamenti et che se volessero la chopia del processo	0 4 0
A Francesco messo a dì 13 di ferraio per due comandamenti a ser Nicholò et Meo del Sappe se vuole venire a legare et a vedere legiare la sentenza	0 2 0
A notari del banco a dì 16 di ferraio per pagare la sentenza	2 4 0
A Francesco messo per due richieste per l'aseghuigione de la sentenza	0 2 0
Vuolsi pagare misser Tommé del Doccio per l'avochatione che non a avuto denari	20 0 0
Et similmente misser Antonio da Batignano che non a avuto ancho denari	16 0 0
Item per dimandare l'aseghutione de la sententia et per la concessione de la tenuta et per più richieste fatte	2 4 0

73. *Tariffario degli atti di curia.*

AASi 1, cc. 29r-30v, 1409 ott. 2.

Moderationes et reductiones solutionum fiendarum notariis curie episcopalis senensis facte et invente et abbreviate per Rev. in Christo patrem et dominum dominum Antonium episcopum senensem die secunda mensis octobris MCCCCVIII, indictione III, de consilio nonnullorum sapientium ad honorem Dei et gloriose Virginis matris Marie et sanctissimi in Christo patris et Domini Domini Alexandri divina providentia pape quinti ac magnifici regiminis civitatis Senarum et exhonoratorem omnium in dicta curia agere debentium salva semper in omnibus aditione et diminutione Domini nostri in licitis et honestis. Aditio.

- 1) Pro instrumento collationis et confirmationis auctoriçabilis, institutionis cuiuslibet beneficii transcendentis valorem trium modiorum pro quolibet modio florenum unum de non transcendentibus autem fiat plus vel minus secundum quod merentur ecclesia vel persona.
- 2) Pro visitatione cuiuslibet dignitatis florenos duos aliarumque ecclesiarum cum cura vel sine florenum unum, pro ecclesia cathedrali secundum quod videbitur domino Episcopo.
- 3) Item pro instrumento seu littera iconomatus cuiuscumque ecclesie vel loci ecclesiastici pro quolibet modio libram unam.
- 4) Item pro instrumento cuiuslibet comende pro quolibet modio libram unam.

- 05) Item pro inventario fiendo pro bonis ecclesie pro quolibet modio solidos decem.
- 06) Item pro littera dispensationis clerici peregrini ut possit optinere beneficium secundum formam iuris, libras sex.
- 07) Item pro littera licentie celebrandi divina officia pro dictis clericis peregrinis libras tres.
- 08) Item pro scripura tituli plebanatum vel prioratum vel earum dignitatum, libras duas.
- 09) Item pro scriptura aliorum beneficiorum libram unam.
- 10) Item pro littera cappellanatus vel vicariatus in dignitatibus, libras tres ad annum vel ad duos.
- 11) Item in simplicibus beneficiis libram unam cum dimidia.
- 12) Item pro littera prorogationis facta fidei commissariis ultra annum libras quattuor.
- 13) Item pro littera fidei facte de executione cuiuslibet testamenti pro primo centinario librarum libras duas et ab inde supra pro quolibet alio centinario solidos decem.
- 14) Item pro littera licentie date rectori vel monasterio vel alicui altari ecclesie ut possit recipere commissam vel oblatam libras decem.
- 15) Item pro instrumento licentie date pro bonis venditis alicuius ecclesie vel loci pii pro quolibet centinario florenorum florenos quinque.
- 16) Item pro littera edificandi ecclesiam vel cappellam vel altare aut hospitale florenos duos.
- 17) Item pro littera licentie date alicui episcopo exercendi aliqua pontificalia florenum unum.
- 18) Item pro littera institutionis cuiuslibet abbatis pro quolibet anno libras duas et si in perpetuum pro quolibet modio libras tres.

In civilibus causis in cippo.

- 19) Pro quolibet reclamo facto sive productione petitionis solidos duos.
- 20) Item de libello porrecto, si continet faciem unam usque in duas cum prima citatione sive monitione solidos decem.
- 21) Item de qualibet contumacia solidos tres.
- 22) Item de quolibet termine solidum unum.
- 23) Item de litis contestatione solidos decem.
- 24) Item de qualibus interlocutoria solidos sex.
- 25) Item de productura tituli sive articulorum adprobandum si continet unam faciem usque in duas solidum unum pro quolibet articulo.
- 26) Item de exceptionibus pro quolibet articulo sive capitulo aut parte dictarum exceptionum solidum unum.
- 27) Item de instrumento cuiusque testis solidos duos.
- 28) Item de quolibet teste examinato pro quolibet folio scripturarum solidos decem.
- 29) Item de qualibet responsione facta positionibus et articulis solidum unum.

- 30) Item de publicatione et apertura processuum et testium solidos decem.
  - 31) Item de sententia diffinitiva pro quolibet centinario librarum libram unam.
  - 32) Item de qualibet appellatione pro quolibet centinario valoris libram unam.
- Et similia salaria servantur in prosecutione appellationis quemadmodum in causa principali circa quelibet actum et articulum cause.
- 33) Item de qualibet tenuta data pro debitis per vicarium pro quolibet centinario valoris libras quinque.
  - 34) Item de licentia data nuntis sive parti vendendi dictam tenutam pro quolibet centinario valoris libras quinque.
  - 35) Item de qualibet procura facta apud acta cause et in causa solidos quinque.  
Habeat dominus episcopus quartam partem et ponantur in ceppo.

In criminalibus.

- 36) De qualibet inquisitione formata contra simplicem delinquentis cum responsione et condempnatione inde secuta libram unam; et si fuerit inquisitus pro gravi delicto ultra predictam summam libram unam et solidos decem.
- 37) Item de quolibet inventario facto de bonis dicti inquisiti si fuerit in civitatis Senarum libras duas; et si fuerit extra civitatem libras quatuor.
- 38) Item de cartis factis occasione carcerum servandarum et fideiussionibus sive cautionibus occasione predicta data si fuerit pro levi culpa libras duas et si fuerit pro gravi culpa libras quatuor.
- 39) Item de cautionis solvende condempnationibus si fuerit pro levi culpa solidos decem; et si fuerit pro gravi libram unam.
- 40) Item de liberatione et absolutione cuiuslibet inquisiti et condempnati si fuerit pro levi delicto libras duas; et si fuerit pro gravi libras quatuor.
- 41) Item da qualibet cassatura processus et cetera huiusmodi delinquentes firmati si fuerit pro levi delicto libras quatuor.
- 42) Item de relaxatione alicuius pene posite in sententia aliqua libras duas; et si fuerit pro gravi delicto libras octo.
- 43) Item de qualibet accusa sive denuntia posita de qualibet ecclesiastica persona si fuerit pro levi culpa libram unam; et si fuerit pro gravi culpa libras duas.  
De predictis habeat dominus episcopus quartam partem et ponatur in ceppo.

Pro testamentis.

- 44) De regi<st>ratura testamenti pro quolibet folio solidos quindecim.
- 45) Item de cartis venditionum bonorum pauperum servetur ordo salariorum civitatis Senarum.

- 46) Item de cartis transactionum solvatur ad rationem quinque librarum pro centinario valoris sive extimationis.
- 47) Item de citationibus terminis et contumaciis et aliis attentatis servetur modus in civilibus supra denotatum.  
De predictis habeat dominus episcopus quartam partem et ponantur in ceppo.

In extraordinariis.

- 48) De littera monitionis pro bonis hablatis solidos decem et pro sigillo solidos tres.
- 49) Item de litteris inhibitoriis missis officialibus secularibus pro clericis vel ecclesiasticis personis detentis vel inquisitis si fuerit pro levi culpa libram unam et solidos quinque; et si fuerit pro gravi culpa libras quattuor.
- 50) Item de litteris aggravatoriis contra officiales suprascriptis occasionibus si fuerit pro levi culpa solidos decem; et si fuerit pro gravi pro gravi culpa libram unam.
- 51) Item de litteris factis super commissionibus alicui extraneo super quacumque de causa libras duas.
- 52) Item de littera concessionis examinationis testium ad partes libras tres.
- 53) Item de qualibet intesina sive sequestro si fuerit usque in summam librarum vigintiquinque solidos tres et ab inde supra solidos sex.<sup>8</sup>
- 54) Item de littera invocationis brachii secularis libram unam.
- 55) Item de licentia absolutionis excommunicationis ex quavis causa solidos decem.
- 56) Item de absolutione excommunicationis solidos decem.
- 57) Item pro quolibet interdicto posito ecclesie solidos decem.
- 58) Item de remotione dicti interdicti solidos decem.
- 59) Item de licentia et littera concessa clerico ut possit ordinari ab alio antistite pro quolibet ordinatione libram unam solidos quinque.
- 60) Item de sequestratione cuiuscumque defuncti tam pro usuris quam alia causa sequestrationis libras quattuor.
- 61) Item de insinuatione alicuius privilegii vel instrumenti cum auctoritate domini episcopi vel vicarii.
- 62) Item de licentia data capiendi ecclesiasticam personam libram unam.
- 63) Item de cautione data de stando iuri et solvere iudicatum solidos decem.  
Et de predictis habeat dominus episcopum quartam partem et ponantur in ceppo.

<sup>8</sup> *Segue aggiunto di mano differente* Item pro instrumento blasfemie libras septem.

Pro labore exactionum officialium curie domini episcopi et pro quietantiis ex inde fiendis pro quolibet centinario ad pauperes vendendi libras x pro quolibet centinario florenorum.<sup>9</sup>

Pro directu usurarum videlicet de quolibet centinario pecuniarum proveniendarum ad dictum episcopum vel ad curiam habeant notarii ad rationem duodecim pro quolibet centinario.

Item pro quolibet centinario condemnationum fiendarum per dominum episcopum vel eius curiam habeant notarii ad rationem duodecim pro quolibet centinario et non ponantur in ceppo.

*Segue di mano differente:* Item pro quolibet centinario incertorum habeant notarii quinque florenos ponendos in ceppo.

Item liceat notariis si non volunt quartam partem collationum concordare se de scripturis cum beneficiando, dummodo non capiantur ultra tertiam partem eorum quos habet dominus episcopus<sup>10</sup>.

*Segue di mano differente:* Ofitiales nostre curie sunt infrascripti:

Dominus Simon de Brundisio decretorum doctor, vicarius

Dominus Antonius de Pisis canonicus senensis, camerarius

Ser Iohannes ser Gerini de Senis, ser Bartholomeus de Radicondoli, ser Antonius Gardonis de Pisis, ser Castellanus de Senis, ser [\*\*\*] de Regno, notarii in bancho et ceppo.

Ser Christoforus Andree de Senis, ser Bartholomeus de Pistorio, notarii extraordinarii et ordinarii qui volunt sedere in bancho prefato.

*Aggiunto:* Ser Antonius Petri, ser Karolus Henrici, ser Iacobus Nuccini, notariis curie episcopalis senensis.

*74. Il generale Simone di Niccolò da Brindisi intima a chiunque possiede rogiti o altre scritture pertinenti alla curia o all'episcopato di consegnarli entro otto giorni.*

AASi 101, c. 26r, 1410 mar. 17.

Littere edictales.

Simon vicarius suprascriptus universis et singulis tam clericis quam laycis cuiuscumque status, gradus, ordinis seu conditionis existant, salutem in Eo qui est omnium vera salus.

Vos et vestrum quemlibet comuniter et divisim presentium occasione monemus vobisque et vestrum singulis in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena quam ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout

<sup>9</sup> *Di mano differente da Pro.*

<sup>10</sup> *Segue di mano differente* “et de omnibus hiis intelligatur si per eorum sollicitudinem sit aditio”.

ex nunc si mandata Nostra huiusmodi adimplere neglexistis, quod non credimus, in vos et vestrum quemlibet fecimus sententialiter in hiis scriptis, stricte precipiendo mandamus quatenus si habetis aut detinetis sive aliquis vestrum habet seu tenet aliquas scripturas sive rogatus tam publicas quam privatas sive apud vos sive vestrum alterum sunt, aut alia quavis bona mobilia vel immobilia pertinentes ad episcopatum senensem et eius episcopalem curiam quovis modo, infra octo dierum spatium a publicatione presentium computandum pro primo, secundo, tertio et peremptorio termino, hac canonica monitione premissa, reddere, restituere et consignare episcopatus senensi sive alteri legitime persone pro dicto episcopatu recipienti, integre debeatis et procuretis; alioquin elapso dicto termino contra vos et vestrum quemlibet ad publicationem aggravatoriam et reaggravatoriam dicte excommunicationis sententie et alia graviora iuris remedia procedimus prout fuerit ordo iudicii et vestrum exegerit contumacia vel contemptus, quorum absolutionem eidem domino episcopo tantummodo reservamus; in cuius rei testimonium presentes licteras per ser Antonium de Calci notarium suprascriptum scribi fecimus et signeti soliti suprascripti domini episcopi iussimus impressione muniri; et ut ad vestram et cuiuslibet vestrum presentes littere valeant notitiam pervenire per Iohannem Pieri (sic) nuntium iuratum dicte curie affigi mandavimus valvis maioris senensis ecclesie ne de hiis possitis ignorantiam aliquam pretendere seu modo aliquo allegare, de quarum affixione relationi dicti nuntii dabimus plenam fidem.

Datum in suprascripta curia sub anno Domini ab eius incarnatione MCCCCVIII, indictione tertia, die XVII martii.

*Notaio Antonio da Calci*

*75. Il vescovo Antonio Casini proibisce a chiunque di entrare nei monasteri femminili senza licenza del vescovo o del vicario.*

AASi 101, c. 2v-3r, 1409 gen. 9.

Littere edictales e notizia.

Antonius Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, universis et singulis tam clericis quam laycis cuiuscumque status, gradus, ordinis, preheminentie vel conditionis existant utriusque sexus per civitatem et diocesim senenses ac alias ubilibet constitutis, ad quos presentes advenerint seu notitiam habuerint, salutem et sinceram in Domino caritatem.

Actendentes quod ubi gubernaculum discipline contempnetur restat ut religio naufragetur, providendum esse censemus precipue ne per contemptum huiusmodi in hiis que Christo voto celebri desponderunt quiquam recipiat incommodum quod maculam honestati imponat et divinam possit offendere maiestatem, monemus igitur vos omnes et singulos

supradictos et vestrum quemlibet vobis et vestrum cuiuslibet, in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena, nec non alia pecuniaria pena in constitutionibus synodalibus Nostre senensis episcopalis curie contra delinquentes denotata, ac alia pena pecuniaria Nostro arbitrio auferenda, tenore presentium stricte precipiendo mandamus quatenus nullus vestrum ad monasteria aliqua monialium civitatis et diocesis senensium seu eorum aliquod, sine Nostra vel Nostri vicarii in spiritualibus generalis licentia speciali per notarium Nostre curie scripta et subscripta et Nostri signeto sigillata, ire vel accedere audeat vel aliquo modo presumat, certificantes vos et vestrum quemlibet quod si mandata Nostra adimplere neglexeritis seu secus feceritis, seu alter vestrum neglexerit seu fecerit, quod non credimus, contra vos et vestrum quemlibet ad denuntiationem dicte excommunicationis sententie et huiusmodi pecunialium condemnationum exactionem et ad alia graviora iuris remedia procedemus, prout fuerit ordo iuris et vestra exigerit contumacia vel contemptus; in cuius rei testimonium presentes litteras per ser Antonium de Calci notarium et scribam publicum infrascriptum fieri fecimus et Nostri pontificalis sigilli iuximus impressione muniri, et ut ad vestram et cuiuslibet vestrum valeat notitiam verisimiliter pervenire, per Pierum Iohannis nuntium iuratum Nostre curie affigi mandavimus valvis maioris senensis ecclesie, ne de hiis possitis sive alter vestrum possit ignorantiam aliquam pretendere seu etiam allegare, de quarum affixione relationi dicti nuntii dabimus plenam fidem.

Datum Senis, in episcopali Nostro palatio, suprascriptis anno et indictione, die VIII ianuarii secundum consuetudinem civitatis Senarum, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Gregorii divina providentia pape XII anno tertio.

Die suprascripta Pierus Iohannis nuntius iuratus predictus iens et rediens retulit suprascripto domino episcopo et michi Antonio de Calci notario suprascripto se hodie ex commissione et mandato, ut premittitur, sibi factis, portasse suprascriptas licteras et ipsas affixisse et affixas dimixisse valvis maioris senensis ecclesie supradicte, et alia fecisse que habuit in mandatis, que quidem facta fuit die suprascripta.

*Notaio Antonio da Calci*

76. *“Monitorium ad finem restitutionis” emanato dal vicario generale Simone di Niccolò da Brindisi ad istanza di Pietro di Matteo vescovo di Calcedonia, commendatario della chiesa di S. Maria al Poggiolo nelle Masse di Siena.*

AASi 101, c. 50r, 1409 feb. 1.

Littere monitoriales.

Simon Nicolai de Brunditio, in iure canonico peritus, reverendi in Christo patris et domini domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis in spiritualibus vicarius generalis, ecclesiarum prelati et rectoribus universis per civitatem et diocesim senenses constitutis ad quos presentes littere pervenire, salutem in Domino.

Vobis et cuique vestrum, in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena, tenore presentium precipiendo, mandamus quatenus ex parte Nostra, ad petitionem reverendi in Christo patris et domini domini Petri eadem gratia episcopi calcedoniensis, commendatarii et rectoris ecclesie S. Marie de Pogiolo senensis diocesis, omnes personas vestrorum populorum tam masculos quam feminas, cum populus convenit ad divina, monere curetis quod quicumque persone habuisset, abstulisset, furate fuisset et occupasset clandestine et furtive haberent, tenerent et occuparent de bonis et rebus suprascripte ecclesie S. Marie, videlicet lanternam unam de osse, granum, bladum, vinum, oleum, aurum, argentum, paramenta, libros, scripturas, arnenses, massaritias, lignamen, ferramenta, animalia et possessiones, seu alia quevis bona mobilia et immobilia spectantia et pertinentia ad dictam ecclesiam quovis modo, infra octo dierum spatium a die publicationis presentium computandum, pro primo, secundo, tertio et perhemptorio termino, ac canonica monitione eidem domino episcopo commendatario et rectori predicto seu alie legitime persone pro eo et dicta ecclesia recipienti, dare, restituere et consignare vel secum interim concordare, et conscios revelare ut veritas patefiat, sub excommunicationis pena debeant et procurent; alioquin, elapso dicto termino, predictos habentes, tenentes, furata existentes et occupantes et non restituentes vel secum non concordantes et conscios non revelantes, ut preferatur, quos omnes ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc, dicta canonica monitione premissa, excommunicamus sententialiter in hiis scriptis, in vestris ecclesiis singulis diebus dominicis et festivis, infra missarum solempnia, campanis pulsatis, candelis accensis et demum extinctis et in terram proiectis excommunicatos publice invitietis; in cuius rei testimonium presentes litteras per ser Antonium de Calci notarium fieri fecimus et sigilli Nostri, quo utimur, iuximus impressione muniri.

Datum Senis, in episcopali curia, sub anno Domini ab eiusdem salutaris incarnatione MCCCCVIII, indictione secunda, die primo februarii secundum consuetudinem civitatis Senarum, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Gregorii divina providentia pape XII anno tertio.

*Notaio Antonio da Calci*



77. *Il vicario Simone di Niccolò da Brindisi intima al podestà di Siena Ricciardo Alidosi da Imola di scarcerare il chierico Niccolò di Cino Cinughi e di trasmettere gli atti della causa che lo riguarda al tribunale ecclesiastico.*

AASi 101, c. 30r, 1410 mag. 24.

Littere inhibitorie.

Simon Nicolai de Brunditio vicarius suprascriptus, magnifico et potenti militi domino Ricciardo da Alidosi de Imola honorabili potestati civitatis Senarum vestrisque iudicibus et officialibus quibus presentes littere diriguntur, salutem in Eo qui est omnium vera salus.

Nuper ad notitiam Nostrì auditu pervenit qualiter per Vos et Vestrum offitium Nicolò Cini Francisci de Cinughis de Senis clericus senensis ad instantiam et petitione Checchi Cini Francisci de Cinughis civis senensis pro certa denariorum quantitate in qua dicitur ipsum Nicolò clericum eidem Checco obligatum, fore carceribus mancipatus contra formam iuris et ecclesiasticam libertatem, qua propter cum nobis et Nostre curie clare constet et constat dictum Nicolò fore clericum in quatuor minoribus ordinibus constitutus ac rectorem pluribus annis extitisse prout exstat cuiusdam parochialis ecclesia cum dispensatione Sedis apostolice, et clericos censeamur de iure totis affectibus defensare, magnificentiam vestram attento predictam Vobis et Vestrum cuilibet, in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena, stricte precipiendo, mandantes quatenus, receptis presentibus, prefatum Nicolò clericum supradictum per Vos et Vestrum officium a dictis carceribus relaxantes ad Nos et Nostram curiam transmittere debeatis, cum parati sumus dicto Checco contra ipsum Nicolò clericum occasione dicti debiti summariam iustitiam ministrare; in cuius rei testimonium presentes litteras per ser Antonium de Calci notarium et scribam suprascriptum fieri fecimus et sigilli soliti suprascripti domini episcopi iussimus impressione muniri, et Vobis per Ioacchinum Pieri nuntium iuratum dicte curie presentari mandavimus, de quarum presentatione relationi dicti nuntii dabimus plenam fidem.

Datum Senis, in episcopali senensi curia, sub anno Domini ab eius incarnatione MCCCCX, indictione tertia, die XXIII mai, secundum consuetudinem civitatis senensis.<sup>11</sup>

*Notaio Antonio da Calci*

<sup>11</sup> Segue uno spazio in bianco per la registrazione del referto del nunzio.

78. *Processo relativo alla concessione di lettere inhibitorie in favore di Niccolò di Lorenzo abate di S. Michele in Poggio San Donato.*

AASi 5256, c. 37r, 1429 mar. 9.

Notizie.

*In margine:* Pro abatia S. Donati.

Die VIII martii, de mane.

Dominus Nicholaus domini Laurentii militis de Senis abbas abbatie S. Angeli posite in podio S. Donati de Senis, dicit et exponit quod ipse habet et tenet nomine dicte abbatie et tamquam de pertinentibus et expectantibus ad dictam abbatiam bona et res infrascriptas, dicit etiam quod nonnulli et maxime infrascripti eum gravant et turbant in dicta possessione infrascriptorum bonorum et maxime infrascripti in curia officialium Merchantie ac etiam nonnulli infrascriptis bonis sunt et habitant contra voluntatem dicti domini abbatis, contra formam iuris et sacrorum canonum, quare petit per vos et offitium vestrum quod implorat, iniberi ac mandari suprascriptis dominis officialibus sub pena excommunicationis quod in infrascriptis bonis nullam faciant vel fieri faciant noxiam vel gravamen ad petitionem alicuius persone et maxime infrascriptorum, cum dicta bona teneantur et possideantur per dictum dominum abbatem qui est persona ecclesiastica et nullatenus subposita foro ipsorum; insuper petit mandari infrascriptis quod debeant infrascripta bona et domos infrascriptas exgombrasse vel recognovisse a supradicto domino abate tamquam domino dictorum bonorum sub pena excommunicationis, offerendo se dictus dominus abbas iuri stare et de iure respondere omnibus volentibus aliquid dicere vel petere super dictis bonis; insuper donnus Alessius syndicus et procurator dicte abbatie dicit, petit et replicat omnia dicta per dictum dominum abbatem dicto sindicario nomine et sic fieri petit.

Qui dominus Vicarius ad instantiam suprascripti syndici et domini abbatis commisit yniberi suprascriptis dominis officialibus ut bona suprascripti monasterii non inquietent seu quovis modo molestent cum sint ecclesiastica et gaudeant privilegia ecclesiastica et ab ipsorum iurisdictione sint prorsus exentia, et si quid egerint et molestiam si quam intulerint ipsi sindico et abbati seu ipsorum monasterio revocent, annullent et revocare et annullare debeant sub pena excommunicationis; et si quis de predictis senserit se gravatum seu gravaturum illum seu illos ad Nos remittere studeant iustitie complementum recepturum seu recepturos, cum quo seu cum quibus eidem syndicus promisit stare iuri coram dicto domino vicario.

Bona autem et res de quibus supra fit mentio et molestans sunt infrascripta videlicet:

due domus contigue site Senis in populo dicte abbatie et contrata del Chiassolaio, quibus res dicte abbatie et ante via comunis;

Paulus Iohannis Landi est molestator dictarum domuum et cetera.

Et commissum Francisco Iohannis nuntio quod presentet dictam ynibitoriam dictis dominis officialibus et similiter precipiat Checco Donati qui habitat in una dictarum domuum quod recognoscat dictam domum a dicto sindico alias exgombret.

Qui nuntius iens et ad curiam rediens retulit dicto domino vicario et mihi notario curie presentasse supradictam ynibitoriam notario supradictorum officialium dicta die, et similiter precepisse dicto Checco in personam quod exgombret et cetera.

*Notaio Giacomo Nuccini*

*79. Processo di revoca delle littere inhibitorie concesse dal vicario in favore dell'abbazia di S. Michele in Poggio.*

AASi 5256, c. 37v, 1429 mar. 14-1429 dic. 8.

Notizie.

Die XIII martii.

Donnus Alepsus syndicus predictus, constitutus coram domino vicario et in eius discessu quem fecit a bancho accusavit contumaciam predictorum et non accusavit prius propter festum s. Gregorii et dominice non dicentium se gravatos et maxime dicti Checchi non exgombrantis seu recognoscentis dictam domum prout habuit in mandatis; et petiit procedi contra ipsum debita forma iuris et maxime ad excommunicationem.

Qui dominus vicarius auditis predictis mandavit precipi dicto Checco quod sub pena excommunicationis infra duos dies debeat recognovisse dictam domum in qua habitat a dicto sindico vel exgombret, et cetera.

Et commissum Francisco Iohannis nuntio quod mandet ut supra et cetera; qui nuntius retulit die commissionis precepisse ut supra.

Postquam comparuit die XV martii dictus Paulus Iohannis et a dicto precepto dixit se gravatum et petiit dictam ynibitoriam tolli et revocari de facto quatenus processit cui nullam turbationem facere in dictis bonis et cetera; et iuridice teneat et possideat dictas domos auctoritate curie officialium Mercantie et cetera.

Die VIII decembris de mane comparuit dictus Paulus et petit dictam ynibitoriam revocari et cetera cum dictus dominus abbas nichil probaverit de iure suo et cetera.

Qui dominus vicarius, auditis et visis predictis et viso quod dictus dominus abbas seu eius syndicus nichil probaverit de iure suo et visa instantia fore perhempta dictam ynibitoriam revocavit et cetera.

*Notaio Giacomo Nuccini*

*80. Il vescovo Antonio Casini collaziona la pieve di Pentolina, in favore di Giacomo Bellanducci da S. Quirico.*

AASi 101, c. 125r-v, 1409 gen. 18.

Littere collative.

Antonius Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, dilecto filio ser Iacobo Bellanducci de S. Quirico, salutem et sinceram in Domino caritatem.

Summi dispositione pastoris ad regimen senensis ecclesie deputati, curis assiduis angimur et debita meditatione pulsamur ut, quantum nobis, ex alto permittitur opem et operam impendamus quod Nostre senensis diocesis ecclesie et monasteria universa pastorum regiminum destituta per Nostre diligentie ministerium viris committatur ydoneis, qui sciant, velint et valeant ecclesias et monasteria huiusmodi eis commissa studiose regere et feliciter gubernare, dudum si quidem ecclesia curata plebe nuncupata S. Bartholomei de Pentolina Nostre senensis diocesis rectoris regimine destituta, vacante per assecutionem alterius benefitii factam per ser Antonium ultimum immediate rectorem sive plebanum dicte ecclesie plebis nuncupate predicte, sive premissis sive alio quovis modo vacare noscatur, ad collationem et provisionem Nostram iure ordinario pleno iure spectantem, Nos vacatione huiusmodi fidedignis relationibus intellecta, cupientes eidem ecclesie plebi nuncupate predicte, ut premittitur, vacanti, utilem et ydoneam preesse personam, ad provisionem et reformationem ipsius ecclesie plebis nuncupate predicte ne ecclesia plebes nuncupata predicta longe vacationis exponatur incommodis, paternis et sollicitis studiis intendentes, post deliberationi quam de preficiendo eidem ecclesie plebi nuncupate personam utilem et etiam fructuosam habuimus diligentem, demum ad te clericum senensem et in sacerdotio constitutum, cui de religionis, zelo, licterarum scientia, vite munditia, honestate morum, spiritualium providentia et temporalium circumspectione, aliisque multiplicum virtutum donis apud Nos fidedigna testimonia perhibentur, duximus oculos Nostre mentis, quibus omnibus actenta meditatione pensatis, de persona tua nobis ob tuorum dictorum exigentiam meritorum accepta eidem ecclesie plebi nuncupate predicte cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, auctoritate ordinaria, providemus teque illi preficimus in rectorem, curam et administrationem ipsius ecclesie plebis nuncupate predicte tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, de quibus omnibus te per Nostri anuli traditionem presentialiter et corporaliter investimus, in Illo qui dat gratias et largitur premia confidentes quod dirigente Domino actus tuos ecclesia plebes nuncupata predicta per tue circumspectionis industriam et studium fructuosum salubriter et prospere dirigetur, ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa; quocirca discretioni tue presentium tenore committimus

quatenus impositam tibi a Domino onus regiminis dicte ecclesie plebis nuncupate predictae suscipiens reverenter, sic te in eius administratione sollicite, prudenter et fideliter exercenda diligentem exhibeas ac etiam studiosum quod ecclesia ipsa plebes nuncupata predicta per tue laudabile diligentie studium rectori et gubernatori provido et fructuoso gaudeat se commissam, tuque preter eterne retributionis premium Nostram benevolentiam et gratiam ex inde uberius consequi merearis; qui quidem ser Iacobus in Nostris presentia personaliter constitutus iuravit ad sancta Dei Evangelia tangendo corporaliter in Nostris manibus scripturas, bona, iura et honores eidem ecclesie plebis nuncupate predictae non vendere, alienare seu baractare nec alteri modo aliquo obligare sine Nostra et Nostre curie licentia speciali, et esse nobis et successoribus Nostris canonicis intransmissis fidelis et obediens in rebus licitis et honestis, et alia facere que de iure facere tenetur et debet in omnibus et per omnia. Ceterum cum ad inductionem corporalis possessionis de te per Nos ulterius faciendam aliis ordinis Nostre senensis Ecclesie ut plurimum perperditis negotiis nequeamus quo ad presens personaliter interesse, harum litterarum serie committimus et mandamus honorabili viro Bartholomeo Pauli clerico pistoriensi ibidem presenti et acceptanti, quatenus personaliter accedat ad superscriptam ecclesiam plebem nuncupatam predictam et dictum ser Iacobum in corporalem possessionem iuriumque et pertinentiarum predictorum auctoritate Nostra mictat personaliter et inducat in forma Sancte matris Ecclesie in talibus consueta; de quibus omnibus mandamus tibi Antonio de Calci notario Nostro et scribe publico infrascripto ut publicum conficiat instrumentum quod iussimus Nostris pontificalis sigilli apprensionis munimine roborari.

Datum et actum Senis in episcopali senensi palatio, presentibus ibidem magistro Hugone de Senis egregio medicine doctore<sup>12</sup>, et Bartholomeo Pauli de Pistorio familiari Nostro, testibus ad premissa vocatis, specialiter et rogatis, sub anno Domini ab eiusdem incarnatione MCCCCVIII, indictione secunda, die XVIII ianuarii, secundum consuetudinem civitatis senensis.

*Notaio Antonio da Calci*

<sup>12</sup> Si tratta del famoso medico Ugo Benzi, su cui esiste una fitta letteratura, cfr. *Benzi Ugo*.

81. *Bartolomeo Casini, vescovo di Pesaro e vicario generale del vescovo di Siena Antonio Casini, nomina frate Francesco Antonio da Radicofani dell'ordine camaldolese, economo spirituale della chiesa curata di S. Mamiliano nelle Masse di Siena.*

AASi 101, c. 77v, 1415 giu. 13.

Littere economatus.

Bartholomeus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus pensauriensis, reverendi in Christo patris et domini domini Antonii eadem gratia episcopi senensis locumtenens et vicarius generalis, universis et singulis presentes litteras inspecturis, salutem in Eo qui est omnium vera salus.

Cum per venerabilem virum dominum Bartholomeum abbatem monasterii S. Vigili senensis, ordinis camaldulensis, ad preces et postulationes spectabilium virorum .. civium senensium commissariorum super correctione et reformatione monasteriorum monialium civitatis et diocesis senensium per magnificos et potentes dominos dominos .. priores et capitaneum Populi et oportuna consilia civitatis Senarum specialiter deputatorum, nec non popularium et parrocchianorum ecclesie S. Mamiliani masse terserii S. Martini dicte civitatis Senarum, religiosus et honestus vir donnus Franciscus Antonii de Radicofori, ordinis supradicti, deputatus et positus sive cappellanus et in cappellam monasterii S. Mamiliani predicti, monasterio S. Vigili immediate subiecti, curam et administrationem temporalium eiusdem monasterii et ecclesie sibi plenarie committendo, et per dictum dominum abbatem idem donnus Franciscus fuit presentatus, nec non nobis humiliter supplicatum quatenus curam animarum et spiritualium huiusmodi monasterii et ecclesie eidem donno Francisco auctoritate Nostri officii committere dignaremur, Nos igitur, premissorum intuitu et consideratione nec non et aliis iustis causis cor Nostrum rite moventibus, volentes dicti domini abbatis votis annuire et animarum parrocchianorum dicte ecclesie saluti salubriter providere, dicto donno Francisco curam animarum parrocchianorum et popularium dicte ecclesie, auctoritate predicta, duximus committendum, revocando a dicta cura donnum Andream Pieri monacum dicti ordinis et omnes alios cappellanos ibidem hactenus deputatos, eidemque donno Francisco faciendi et exercitandi libere et plenarie que ad animarum curam pertinere noscuntur concedentes plenariam facultatem, presentibus ad Nostri beneplacitum duraturis, constitutionibus sinodalibus et alio quovis iure non obstantibus; in cuius rei testimonium presentes litteras per ser Antonium de Calci notarium suprascriptum fieri fecimus et pontificalis sigilli domini senensis episcopi supradicti iussimus impressione muniri.

Datum Senis in episcopali senensi palatio, die XIII iunii MCCCCXV, VIII indictione, secundum cursum et consuetudinem civita-

tis senensis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Iohannis divina providentia pape XXIII, anno sexto.

*Notaio Antonio da Calci*

82. *Il vicario Bartolomeo Casini concede a Simone di Angelo, già rettore delle chiese delle Stine e Palmolaia, la "licentia ubique celebrandi".*

AASi 101, c. 54r-v, 1412 mar. 2.

Littere.

Bartholomeus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus pensauriensis, prefati domini senensis episcopi locumtenens et vicarius generalis, dilecto nobis in Christo ser Simoni Angeli olim rectori ecclesiarum de Palmolaia et de Stinis senensis diocesis, salutem in Domino.

Tuis exigentibus meritis nec non ex certis causis legitimis cor Nostrum rite moventibus, celebrandi missam et alia divina officia decantandi in civitate et diocesi senensibus prout tibi placuerit et fueris requisitus, libere et impune, contrarietate aliqua in contrarium non obstantibus quibuscumque, ac etiam acceptandi quecumque ecclesiastica beneficia cum cura et sine cura, si tibi canonicè conferantur, vel assumeris ad illa et alia facienda que circa premissa videris oportuna, tibi licentiam concedimus et plenariam facultatem, constitutionibus sinodalibus suprascripte curie seu alio quovis iure in contrarium non obstantibus quibuscumque; in cuius rei testimonium presentes licteras per ser Antonium de Calci notarium suprascriptum fieri fecimus et Nostri signeti soliti iussimus impressione muniri.

Datum in monasterio Abbatie Nove de Senis, die secunda martii suprascripti [1412]

*Notaio Antonio da Calci*

83. *Il vicario Giacomo Mariani da Reggio concede quaranta giorni di indulgenza a chi aiuterà con elemosine e sussidi il musulmano convertito Valentino.*

AASi 101, c. 72r, 1414 mar. 31

Littere questuandi.

Iacobus de Marianis de Regio decretorum doctor, vicarius supradictus, universis et singulis christifidelibus tam clericis quam laicis per civitatem et diocesim senenses constitutis ad quos presentes advenient, salutem in Eo qui est omnium vera salus.

Quoniam, ut ait apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fuerit sive malum, oportet

tet Nos die messionis extreme misericordie operibus prevenire ac eternorum intuitu id seminare in terris quid concedente Domino cum multiplicato fructu recolligere valeamus in celis, firmam spem fiduciamque tenentes quod qui parce seminat parce et metet, et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus metet vitam eternam, cum igitur Valentinus alias Casimus Macometti, olim saracenus et nunc christianus catholicus in civitate senensi presenti die noviter baptizatus in forma S. Matris Ecclesie in talibus consueta lator presentium limina apostolorum Petri et Pauli et aliorum piorum locorum sanctuaria devotionis intuitu cupiat visitare et alia catholica pia opera exercere, et ad suum perficiendum iter et desiderium nullas habeat facultates, universitatem vestram presentium tenore monemus et ortamur in Domino vobis in vestrorum remissione peccaminum suadentes quatenus de bonis vobis a Deo collatis pias elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis eidem ut per subventionem vestram et aliorum christifidelium eius inopie consoletur et ipse perficere valeat eius desiderium peroptatum; et vos per hec et alia bona que, Domino inspirante, feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire, Nos enim de omnipotentis Dei misericordia confidentes ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, nec non beatorum martirum Ansanii, Crescentii, Savini et Victoris senensis ecclesie patronorum meritis et intercessione confisi, omnibus vere penitentibus et confessis qui ad predicta manus porrexerint adiutrices, XL dies de invictis sibi penitentiis, auctoritate Nostri vicariatus offitii misericorditer in Domino relaxamus; in cuius rei testimonium presentes licteras per ser Antonium de Calci notarium suprascriptum fieri fecimus et pontificalis sigilli prefati domini senensis episcopi iussimus apprehensionis munimine roborari.

Datum Senis, in episcopali senensi palatio, sub anno Domini ab eiusdem salutifera incarnatione MCCCCXIII, indictione octava, die sacratissimi pascalis Resurrectionis dominica XXXI martii, secundum cursum et consuetudinem civitatis senensis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Iohannis divina providentia pape XXIII anno quinto.

*Notaio Antonio da Calci*

*84. Il vicario emana un "monitorium" in favore di Antonio rettore della chiesa di S. Quirico a Mortennano.*

AASi 101, c. 61r, 1413 set. 16.

Notizia.

Littere monitorie ut in forma destinate fuerunt pro parte suprascripti domini vicarii pro bonis et rebus olim ser Antonii [\*\*\*] rectoris ecclesie S. Quirici de Mortennano senensis diocesis quod infra octo dies



debeant revelare curie suprascripte; datum in curia suprascripta die XVI septembris, VII indictione MCCCCXIII.

85. *Pietro da S. Pietro, vicario del vescovo di Siena Antonio Casini, nomina il pisano Carlo di Enrico da Vecchiano notaio di curia.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 325, c. 46r-v, 1424 nov. 10<sup>13</sup>  
Imbreviatura.

Anno Domini MCCCCXXIII, indictione tertia, die decimo mensis novembris.

Actum in curia episcopali senensi, presentibus reverendo in Christo patre domino Petro episcopo calcedoniense, egregio et honorabili viro domino Niccolao Sozini domini Nicolai, decretorum doctore et preposito Senarum, domino Francisco Blaxi de Thalomeis canonico Senarum et Antonio Mathei vocato Peza nuntio curie, testibus presentibus rogatis etc.

Eximius decretorum doctor dominus Petrus de S. Petro, canonicus pisanus reverendi in Christo patris et domini domini Antoni Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis, auctoritate dicti sui vicariatus et ex commissione, ut asseruit, sibi facta a prefato domino episcopo, elegit, nominavit et assumpsit providum virum ser Karolum Henrici de Vecchiano civem pisanum in notarium et pro notario episcopalis curie senensis ipsumque de dicto officio per calamarium, pennam et osculo pacis presentialiter investivit, etc., rogans me notarium etc.

*Notaio Bencivenne di maestro Angelo*

86. *Intestazione del liber curie dei notai Filippo Cantoni e Savino di Bartolomeo contenente la patente di vicario generale rilasciata dal vescovo senese Cristoforo da San Marcello ad Antonio Fatati.*

AASi 5262, cc. 45v-48r 1444 set. 24.

Hic est liber sive quaternus in se continens omnes et singulas commissiones, citationes earumque relationes, petitiones et querelas, exceptiones, replicationes et oppositiones, terminorum assignationes et precepta, litium contestationes, calumpnie iuramenta et instrumentorum seu articulorum et testium productiones, positiones et inductiones earumque attestations et dicta et earum sive eorum publicationes, sententiarum et

<sup>13</sup> Cfr. MINNUCCI KOSUTA, *Lo Studio di Siena*, p. 175.

censurarum dationes et probationes, et omnes et singulos alios actus et scripturas ad civiles causas pertinentes et expectantes, agitandos et faciendos in episcopali curia senensi, sub iudicio et examine venerabilis et eximii viri decretorum [doctoris] domini Antonii de Fatatis dignissimi archipresbiteri anconitani de Ancona reverendissimi in Christo patris et domini domini Cristofori Dei et apostolice Sedis gratia dignissimi senensis episcopi vicarii in spiritualibus et temporalibus generalis, nec non factus et scriptus et compositus partim manu peritissimi viri ser Philippi ser Iuliani de Casulis civis senensis, et partim manu mei Savini Bartholommei Antonii de Senis notarii et dicti domini episcopi et sue curie scribarum ad predicta et infrascripta per dictum dominum episcopum eiusque vicarium predictum inter alia specialiter deputati, sub annis diebus et mensibus ac indictionibus infrascriptis, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri pape divina providentia Eugenii quarti, regnante serenissimo principe et domino domino Federico divina favente clementia rege Romanorum semper augusto ut Senis communiter fertur.

Tenor vicariatus et mandati dicti domini Antonii a suprascripto rev. patre domino episcopo prefato datorum et concessorum est infrascriptus, videlicet:

Cristoforus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus senensis, dilecto nobis in Christo venerabili et egregio viro domino Antonio de Fatatis archipresbitero anchonitano decretorum doctori, salutem in Domino et in commissis diligentiam fideliter adhibere. Cum Nos ex legitima et necessaria causa circa regimen et administrationem ecclesie Nostre senensis, cum nuper, per obitum recolende memorie domini Caruli illius dum vixit episcopi, vacantem, annuente Deo, placuerit sanctissimo domino nostro Eugenio divina providentia papa quarto Nos preficere, quo ad presens secundum desiderium Nostrum nequeamus vacare; idcirco Nos intima cordis intentione affectantes ut amota ad honorem Dei commodum et utilitatem dicte ecclesie et salutem animarum quantum possibile fuerit debite dirigantur et gubernentur, de tue persone industria, fidelitate, scientia et prudentia aliisque probitatis et virtutum meritis quibus te novimus insignitum, specialem in dicto fiduciam obtinentes ac sperantes quod ea que tibi duxerimus committenda fideliter et laudabiliter ad Nostrum et dicte Ecclesie Nostre senensis statum et honorem exequeris, omnibus melioribus modo, via, iure, causa et forma quibus melius et efficacius possumus et debemus, facimus et constituimus, creamus et solleniter ordinamus Nostrum in spiritualibus vicarium, officialem, procuratorem, actorem, factorem Nostrorumque negotiorum gestorem ac numpium specialem et generalem ita quod specialitas generalitatis non deroget nec ecclesiastica, videlicet te dominum Antonium de Fatatis antedictum, presentem et acceptantem tibi vices Nostras vicariatus officium exer-

cendi cum plena potestate committimus, dantes et concedentes tibi specialiter et expresse harum serie litterarum plenam, liberam et omnimodam potestatem, auctoritatem et facultatem ac speciale et generale mandatum dictam ecclesiam Nostram senensem in spiritualibus et temporalibus regendi et gubernandi, omnemque iurisdictionem ad Nos occasione eiusdem ecclesie Nostre quomodolibet spectantem et pertinentem exercendi; nec non quemcumque catholicum antistitem in gratiam et communionem Sedis apostolice existentem, qui in civitate et diocesi Nostris senensibus huiusmodi sacros ordines celebret, ornamenta altaria, ecclesias, monasteria, cappellas, cimiteria, pia loca, sacrumque crisma benedicet et conferat in frontibus confirmet et alia pontificalia officio incumbentia faceret et exerceret, acceptandi, eligendi et deputandi illisque ad premissa omnia libere et licite Nostro nomine peragenda plenam et omnimodam licentiam et facultatem dandi et concedendi; ecclesiarum et locorum quorumcumque dicte ecclesie Nostre subditorum eorumque personas in capite et in membris crimina excessus et defectus corrigendi et reformandi et super quibuscumque criminibus, excessibus et delictis quarumcumque personarum ecclesiasticarum et secularium nobis ratione dicte ecclesie Nostre subditorum inquirendi, ipsasque personas delinquentes secundum canonicas sanctiones corrigendi, puniendi, multandi, capiendi, arrestandi et incarcerandi, beneficiisque dignitatibus et officiis privandi, inhabilitandi, excommunicandi, suspendendi, interdicendi, aliasque etiam pecuniarias penas prout tibi convenientius videbitur infligendi et imponendi et penas huiusmodi mitigandi, relaxandi et remittendi, unumque in alium commutandi; omnesque et singulas tam beneficiales, matrimoniales, civiles, mistas, criminales, etiam spirituales quam profanas lites, causas, questiones et controversias inter quascumque personas, universitates, communitates, capitula, conventus et collegia quacumque occasione introductas vel introducendas, quarum cognitio ad Nos, ratione dicte ecclesie Nostre, de iure vel de consuetudine pertinere dignoscitur audiendi, cognoscendi, decidendi, et fine debito terminandi, interlocutorie et diffinitive secundum iuris exigentiam sententiandi et diffiniendi sententiataque et diffinita exequendi et exequi faciendi, excommunicandi, denuntiandi, aggravandi, reaggravandi, interdicendi, et auxilium brachii secularis invocandi, ab excommunicationis, suspensionis et interdicti et aliis sententiis, censuris et penis quibuscumque simpliciter et ad cautelam absolvendi, interdicta relaxandi absolutionesque et relaxationes huiusmodi committendi ac in omnibus casibus diocesanis episcopis a iure reservatis absolvendi et dispensandi et absolutionem idoneis et discretis personis committendi, cum illegitime natis et in gradu prohibito contraemptibus et aliis cum quibus iure ordinario dispensare possumus dispensandi, nec non capitulis et congregationibus quibuscumque vice Nostra interessendi et illis in quibus Nostra auctoritas consensus vel dis-

sensus exegerit auctoritatem interponendi, consentiendi vel disentiendi; iudices, advocatos, procuratores fiscales et causarum ac notarios aliosque ministros et officiales ecclesiasticos et seculares ponendi et recipiendi, creandi, instituendi, deputandi et ordinandi, ipsosque revocandi, mutandi et admovendi de loco, cuiuslibet ipsorum alium vel alios reponendi et surrogandi; electionesque, presentationes et postulationes quarumcumque personarum idonearumque ad ecclesias, monasteria, dignitates personatus, administrationes vel officia quecumque et qualicumque canonicè celebratas, quarum confirmationes, admissiones vel institutiones ad Nos de iure vel consuetudine aut alias qualibetcumque ratione dicte ecclesie Nostre pertinere noscuntur admittendi et confirmandi et eas non canonicè sive de personis inhabilibus factas cassandi et repellendi electionesque postulationes et presentationes huiusmodi ad ecclesias, monasteria, dignitates personatus, administrationes et officia ad que canonicè electi, postulati et presentati fuerint instituendi, proclamationes et edicta consueta propterea emittendi et cum electis, postulatis et presentatis et aliis subditis predictis super criminibus et excessibus et delictis ac aliis defectibus quibuscumque quantum indigeant et nobis a iure permissum est dispensandi; testamenta, codicillos, ultimas voluntates instrumenta, protocolla et acta quecumque publicandi et auctoriçandi ac illis et quibusvis beneficiorum ecclesiasticorum foundationibus, compositionibus, concordiiis et tractatibus ac aliis scripturis publicis et privatis decretum et auctoritatem ordinariam interponendi, apostolicas et alias quascumque nobis directas litteras debite exequendi nec non promovendis pro tempore in Studio eiusdem civitatis ad baccalariatus aut licentie vel doctoratus gradus auctoritatem et consensum prestandi eosque et eorum quemlibet prout merita suffragabuntur eisdem et sufficientes vel indonei reperiantur approbandi vel repellendi et quecumque alia quo ad hec de iure vel consuetudine observari solita exercendi ipsisque promotis pro tempore ydoneis hoc petentibus, insignia et honores debitos conferendi et impendendi, electiones quoque et deputationes doctorum, magistrorum et quorumcumque officialium eiusdem Studii pro tempore factas quatenus de iure subsistant et ad Nos pertineant approbandi et confirmandi totiens quotiens casus electionis ipsorum emerit, resignationes quorumcumque beneficii seu beneficiorum curatorum et non curatorum, etiamsi canonicatus et prebende, dignitates personatus, administrationes vel officia fuerint civitatis et diocesis predictarum a quibuscumque persone illas simpliciter vel ex causa permutationis facientibus recipiendi et admittendi nec non illa et quecumque alia similia beneficium seu beneficia ecclesiastica curata et non curata, vacantia seu vacatura ad Nostram collationem, provisionem, presentationem seu quamvis aliam dispositionem, tam ex mero quam ex devoluto iure aut alia qualitercumque spectantia et pertinentia, compermutantibus et aliis ydoneis personis conferendi et assi-

gnandi de illis providendi et investiendi nec non quoscumque prelatos, beneficiatos, presbiteros et clericos dictarum civitatis et diocesis ad provincialia et sinodalia concilia. quotiens opus fuerit, convocandi et concilia et sinodalia huiusmodi indicendi, nec non feuda et homagia, terras, villas, res et bona ad Nos et ecclesiam Nostram pertinentia seu illicite distincta reducendi et reduci petendi et obtinendi computaque rationes et calculum de quibuscumque rebus et bonis ad Nos et dictam ecclesiam Nostram spectantibus a quibusvis personis petendi, exigendi et examinandi, approbandi et reprobandi, omnibusque subditis et vassallis Nostris ut nobis et tibi pareant, obediant et intendant mandandi et compellendi et pro premissis, si necesse fuerit, et omnibus iuribus nobis et dicte ecclesie Nostre competentem seu competiturum coram quibuscumque iudicibus, commissariis, delegatis, subdelegatis ordinariis, extraordinariis comparendi et agendi Nosque ac Nostra et dicte ecclesie Nostre iura defendendi, libellum seu libellos et quascumque petitiones simplices et summarias dandi et recipiendi darique et recipi litem seu lites contestandi et contestari de calumpnia vitanda et veritate dicenda cum omnibus et singulis capitulis in et sub calumpnie iuramento contentis iurandi et deliberandi, iurarique et deliberari ponendi et articulandi ponique et articulari et ad alios actus et terminos opportunos et stilo aut consuetudine servare solitis procedendi et procedi, videndi et audiendi sententiam seu sententias tam interlocutorias quam diffinitivas ferri, petendi et audiendi ab eaque seu eis et alio quocumque gravamine, illato vel inferendo, provocandi et appellandi a predictis, semel et pluries petendi et recipiendi, appellationem seu appellationes huiusmodi prosequendi, intimandi, insinuandi et notificandi absolutionis beneficium simpliciter vel ad cautelam et restitutionis in integrum et alia quecumque iuris beneficia impetrandi et obtinendi, impetratisque et obtentis ex adverso contradicendi expensas taxari petendi et obtinendi et generaliter omnia alia et singula in premissis et circa necessaria et opportuna etiam si talia forent que mandatum exigant magis speciale quam presentibus est expressum faciendi, dicendi, gerendi et exercendi; promittens habere ratum et gratum et firmum quicquid per te et deputatos tuos actum, factum, dictum, gestum, procuratumve fuerit in premissis et quodlibet premissorum, relevando te ex nunc ab omni honore satisfaciendi iudicioque sisti et iudicatum solvi cum omnibus et singulis clausulis necessariis et opportunis, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum Nostrorum presentium et futurorum et qualibet alia iuris et facti renuntiatione ad hec necessaria pariter et cautela; in quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes licteras seu presens publicum instrumentum ex inde fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus Nostrique sigilli fecimus appensione communiri quo diu ecclesie ariminensis preeramus utebamur.

Datum et actum Rome, in palatio montis Iordani ubi commoramur, sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto, indictione septima, die vigesima quarta mensis settembris, pontificatus prefati sanctissimi domini Nostri domini Eugenii pape quarti anno quartodecimo, presentibus ibidem venerabilibus et circumspectis viris dominis Petrobono de Sargionibus de Bononia, magistro Iohanne de Ragusio artium doctore, Antonio de Terramo et Paulo de Lanerio cumannensis ecclesie canonicis ac Fernando de Oliveto clerico abulensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Michael Amici clericus cameratensis, publicus apostolica auctoritate notarius, huiusmodi vicarii et vicariatus offitii deputationi, institutioni, collationi, potestatis dationi omnibusque aliis et singulis premissis dum sic ut premictetur per reverendum in Christo patrem et dominum dominum Christoforum episcopum senensem constituentem fierent et agerentur una cum prenominatis testibus presens fui easque sic fieri vidi et audivi ideo hoc presens publicum instrumentum manu alterius me aliunde legiptime impeditus fideliter scriptum exinde confeci et in hanc publicam formam redegei signoque et nomine meis solitis, una cum appensione sigilli ipsius domini episcopi quo dum ecclesie ariminensis preesset utebatur me manu propria subscribendo signavi rogitus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

*Notaio Savino di Bartolomeo*

87. *Insinuazione dei documenti prodotti dal luogotenente Antonio da Pisa con autorità dal vicario generale Lorenzo d'Arezzo.*

AASi, *Diplomatico*, 1413 dic. 30.

(*Acefalo*) Que quidem die originalia instrumenta supra descripta venerabilis vir dominus Antonius Francisci de Pisis canonicus senensis, rev.di in Christo patris et domini domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis camerarius, locumtenens et vicarius generalis tamquam persona cui dictis nominibus interest, constitutus personaliter coram eximio decretorum doctore domino Laurentio de Aretio prefati domini senensis Episcopi in spiritualibus vicario generali, exhibuit atque presentavit et dimisit, petens dicta instrumenta in actis curie episcopalis senensis registrari, transcribi et exemplari, et exemplationi, registrationi et transcriptioni huiusmodi suam ipsius domini vicarii auctoritatem interponi pariter et decretum ut transumpto et exemplationi huiusmodi de cetero detur et adhibetur in omnibus et per omnia plena fides quemadmodum datur et adhibetur originalibus instrumentis predictis. Qui quidem dominus Laurentius vicarius predictus, visis instrumentis originalibus supradictis, in actis dicte curie registratis per me Antonium de Calci notarium et scribam publicum infrascriptum et in sua ipsius domini vicarii

presentia cum summa diligentia abscultatis per me Antonium notarium predictum, una cum infrascriptis ser Iohanne ser Gerii ac ser Bartholomeo Iacobi de Radiconduli notariis publicis infrascriptis collegis meis, quia vidit, palpavit, repperuit et audivit per collationem et abscultationem predictam presens transumptum et exemplum instrumentorum originalium predictorum cum ipsis originalibus instrumentis in omnibus et per omnia concordare, nichil addito vel diminuito quod sensum mutet vel variet intellectum, insinuationi et exemplationi predictis et omnibus et singulis suprascriptis auctoritate sui vicariatus offitii, suam auctoritatem interposuit pariter et decretum, ita quod de cetero exemplo sive transumpto huiusmodi detur et et adhibeatur in omnibus et per omnia plena fides quemadmodum datur et adhibetur originalibus instrumentis predictis, quod quibus omnibus rogaverunt et requisiverunt me Antonium de Calci notarium infrascriptum ut publicum conficere instrumentum mei et dictorum infrascriptorum notariorum subscriptionibus roboratum in fidem et testimonium premissorum.

Actum Senis in curia episcopali senensi, presentibus ser Blasio Mathei ministro hospitii S. Marte de Senis, ser Taddeo Neri rectore ecclesie S. Egidii de Senis et ser Iacobo Blasi de Pistorio in sacerdotali ordine constituto testibus ad premissa vocatis et specialiter adhibitis et rogatis, sub anno Domini ab eiusdem salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo terdecimo, indictione septima, die trigesima decembris, secundum cursum et consuetudinem civitatis senensis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini Nostri domini Iohannis divina providentia XXIII anno quarto.

(SN) Ego Antonius quondam Gardonis de Calci civis pisanus publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius ac senensis episcopalis curie scriba exhibitum presentationi et ostensioni instrumentorum originalium predictorum ac petitioni prefati domini Antonii camerarii locumtenentis et vicarii supradicti, necnon ecc.

*Seguono le sottoscrizioni di Giovanni di Geri e di Bartolomeo di Giacomo*

*Notaio Antonio da Calci*

*88. Inventario dei beni della mensa episcopale conservati nello "studio dipinto" del palazzo episcopale.*

AASi 16, c. 319r-v 1449 lug. 17.

Inventarium bonorum consignatorum domino Bartholomeo Checchi de bonis episcopatus.

Anno Domini MCCCXLVIII, indictione XII, die vero XVII mensis iulii, iovis de mane. Infrascripta sunt bona et res consignata per venerabilem virum dominum Bartholomeum Laurentii plebanum Pave ser Bartholomeo Checchi Binducci clerico senensi.

In studio:

- una cioppa<sup>14</sup> di monachino foderata di panno rosso con seta rossa da piei;
- una cioppa di bigio foderata di volpi vecchia;
- una cioppa di celestro stretta foderata di pelli nere;
- una cioppa stretta nera foderata di guarinello bianco filectata di pelle bianca;
- una cioppa di bigio foderata di ghiri vecchia;
- uno giubbarello di panno nero buono;
- uno giubbarello di boccaccino nero uso;
- uno mantello di pavonaço nuovo foderato di pelle luche di tafettà rosso;
- uno mantello di verde lino uso foderato le spalle di panno nero;
- uno mantello di celestro nuovo foderato le spalle di ghualescio açuro;
- uno mantello di pavonaço foderato di ghualescio rosso le spalle uso;
- uno cappuccio di pavonaço nuovo foderato le viste di tafettà rosso;
- uno cappuccio di pavonaço foderato di pancie le viste uso;
- uno cappuccio di verde lino foderato le viste di seta rossa uso;
- uno cappuccio di cilesto foderato le viste di pancie nuovo;
- uno cappuccio da cavalcare foderato di panno celestro di panno ligio uso;
- uno decreto in carte pecorine incipit humanum genus et finit salvator, con tavole foderato di chuoio rosso buono;
- uno libro in carta pecorina la somma d'Açone, incipit proemium ad summam codicis et finit de sententiis, con fondello di chuoio verde;
- uno digiesto vechio in carte pecorine, incipit Imperator Cesar et finit soluto matrimonio, coverto di chuoio bianco;
- uno sexto in carte pecorine coverto di chuoio verde, incipit Bonifatius et finit datum Rome apud Sanctum Petrum;
- uno paio di decretali in carte pecorine con tavole con fondello bianco, incipit Gregorius et finit indignum est;
- uno codico in carte pecorine con tavole sença fondello, incipit in nomine domini nostri Ihesu Christi et finit habeant amen;
- uno paio di decretali in carte pecorine con tavole coverto di chuoio verde, incipit Gregorius et finit homagium compellatur;
- uno codico in carte pecorine con tavole con fondello verde con una tavola rotta, incipit hec que necessaria et finit habeant amen;
- uno libro in carte pecorine videlicet Innocentio con tavole coverto di ghuoio verde, incipit legitur et finit Deo gratias amen;
- uno infortiato in carte pecorine con tavole sença fondello, incipit dotis causa et finit non reversis;
- uno digesto nuovo in carte pecorine con tavole et fondello rosso, incipit hoc edicto et finit servus rei publice causa;
- una lectura in carte bambagine con fondello bianco, incipit salutatio et finit et quando etc.;

<sup>14</sup> “Sorta di sottana o gonnella”, cfr. PETROCCHI, *Novo dizionario*, ad vocem.



una lectura in carte bambagine con tavole et fondello bianco, incipit abbates et finit clementinarum;  
una lectura con tavole con fondello verde in carte bambagine, incipit postquam satis et finit filios hominum;  
una lectura in carte bambagine con tavole con fondello bianco, incipit vidimus de ordinandis et finit gratie referantur amen;  
una lectura in carte bambagine con tavole con fondello nero quia incipit hic non est capud libri et finit in rubrica finis [\*\*\*] ordinarium;  
una lectura in carte bambagine con tavola rotta con fondello nero, incipit per omnia et finit bene computande;  
dodici quaderni dislegati in carte pecorine incipit rubrica in nomine Domini et gloriose Virginis et finit querat studiosus;  
una lectura in carte bambagine con tavole con fondello bianco, incipit in nomine Ihesu Christi et finit 1423;  
una lectura in carte bambagine con tavole con fondello bianco, incipit in rubrica de sponsalibus et finit beatorum Francisci et patroni;  
una lectura in carte bambagine con tavole nuove sença fondello, incipit rubrica iste sunt recollecte et finit capitulo f. in clementinis;  
uno libro in carte bambagine, incipit finito tractato et finit trinus et unus, con tavole et fondello bianco rotto;  
uno ripertorio di sua mano incipit abbas potest esse et finit l., con tavole con fondello rosso in carte bambagine;  
uno libro in carte bambagine con fondello rosso, incipit appellatione iuris et finit patroni mei amen;  
uno libro in carte bambagine con tavole con fondello verde, incipit incipit liber primus et finit lege Frontinus s. l.;  
uno breviario piccolo in carte pecorine coverto di chuoio rosso coruna rosa di perle nere et bianche;  
uno breviario monastico delle donne che furono a Vico Bello;  
uno pontificale di Monsignore bello;  
le constitutioni sinodali;  
nelle casse della sedia una piena di scripture di corte et nel altro uno pacco di scripture;  
più scripture su per le scaffè;  
una cassetta intarsiata d'osso coruno scacchiere susovi, quadra serrata.

*89. Atti del procedimento per l'emanazione di un monitorio in favore di Paolo di Domenico di Cecco da Orgia e di suo fratello Bartolomeo.*

AASi 5256, c. 40r, 1429 apr. 5

Notizia.

Dicta die (apr. 5).

Paulus Dominici Cecchi de Orgia, suo nomine proprio et vice et nomine Bartolomei eius fratris, comparuit et petiit litteras monitorias directe rectori ecclesie S. Bartolomei de Orgia quatenus ad petitionem ipsorum sub pena excommunicationis moneat omnes habentes et etiam scientes qui haberet de bonis Tome Cecchi de dicto loco eorum patrum quod in termino XV dierum debeant denuntiasse eis alias et cetera.

Qui dominus vicarius mandavit litteras fieri ut supra in forma comuni et consueta et cetera.

*Notaio Giacomo Nuccini*

*90. Verbale della visita compiuta dal visitatore Antonio di Francesco da Pisa alla chiesa di S. Pietro a Monsindoli.*

AASi 12, c. 23r, 1412 set. 5.

Notizia.

Ecclesia S. Petri de Montesindoli

Die VI septembris, V indictione MCCCCXII venerabilis vir dominus Antonius de Pisis canonicus senensis locumtenens et vicarius generalis suprascriptus accessit personaliter ad suprascriptam ecclesiam animo ipsam visitandi et ipsam visitando repperit ipsam esse in competenti statu et eius rectorem esse ser Fioranum Petri.

*Notaio Antonio da Calci*

*91. Verbale dell'ordinazione effettuata da Pietro, vescovo di Calcedonia su mandato del vescovo Carlo Bartali.*

AASi 3042, c. 17v, 1431 feb. 24.

Imbreviatura.

In Die nomine amen, anno Domini millesimo quatercentesimo trigesimo, VIII indictione, die vero XXIII mensis februarii, apostolica Sede vacante.

Petrus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus calcedoniensis habens de infrascriptis spetialem licentiam et commissionem a reverendo in Christo patri et domino Karolo Dei et apostolice Sedis gratia dignissimo senensi episcopo, de qua supra patet in presenti folio, in quadam publica ordinatione quam retinuit et celebravit publice in ecclesia S. Marie della Rosa ordinis camaldulensis de, extra et prope muros civitatis Senarum, in presentia mei notarii et testium subscriptorum hac die sabati sacri ieiunii infra missarum solempnia, infrascriptos clericos ad infrascriptos ordines promovit, instituit et solempniter ordinavit, eis et cuilibet eorum in forma S. Matris Ecclesie consueta dictos ordines conferendo; rogans dictus dominus episcopus me notarium et cetera.

Ad ordinem subdiaconatus

Martinum Martini clericum senensem  
Segnam Fruosini de Monteluco Berardenghe  
Ad ordinem diaconatus

Iacopum Angelini de Rapolano ad diaconatum.

Actum in suprascripto loco, presentibus domino Antonio Iohannis  
et dompno Nicholao Nicolai priore dicti loci et dompno Francisco  
Bartholomei de Senis, testibus adhibitis et vocatis.

Antonius Gualfredi notarius dicte episcopalis curie de predictis  
rogatus subscripsit.

*Notaio Antonio di Gualfredo da Volterra*

*92. Marco Pasquali chiede a Girolamo Guglielmi il pagamento delle  
decime del podere di Vaccareccia.*

AASi 5263, c. 141r, 1509 lug. 24.

Die XXIII iulii.

Dominus Marcus de Pasqualibus canonicus et rector S. Quirici de  
Senis et pro eo ser Vincentius conquestus fuit de Hieronimo Guilielmi  
pizicaiuolo a quo petit sibi dari st. 50 grani pro decimis decursis sui poderis  
de Vaccareccia et petiit expensis, salvo iure calculi, et commisit  
Bartolomeo Franci nuntio, qui statim citet ad domum et personam.

*Notaio Feliciano di ser Neri*

*93. Vincenzo, procuratore del canonico Marco Pasquali, accusa la  
controparte di contumacia e chiede che venga citata per la verifica del titolo  
di debito.*

AASi 5263, c. 141r, 1509 lug. 27.

Die 27 iulii comparuit dictus ser Vincentius dicto nomine et accusans  
contumaciam adverse partis non comparentis neque in iudicio existentis  
et petit ipsam citari ad formam iuris citatus quod veniat ad videndum fieri  
fidem de debito et commicti gravamentum pro eodem debito et pro expensis  
vel contradicendum. Et commissum Caterino nuntio etc., qui dicta die citet  
in personam.

*Notaio Francesco di Giacomo*

*94. Il procuratore Vincenzo produce un registro come fede di detto  
credito e chiede la citazione della controparte per l'emanazione del gravamento  
relativo.*

AASi 5263, c. 141r, 1509 lug. 28.

Die 28 iulii de mane comparuit dictus ser Vincentius et accusavit contumaciam adverse partis etc., et ad fidem dicti debiti produxit librum suum ubi apparet debitum in fo. primo et fo. 2 et confessus fuit et ipsum citari ad primam ad videndum commicti gravamentum.

*In margine:* Infra fo. 161

*Notaio Feliciano di ser Neri*

95. *Il canonico Marco Pasquali chiede che la controparte venga dichiarata contumace e che venga concesso il gravamento.*

AASi 5263, c. 161v, 1509 ott. 19.

*In margine:* supra fo. 141

Die 19 mensis octobris.

In causa domini Marci canonici contra Hieronimum<sup>15</sup> pizicaiuolum. Die dicta comparuit dominus Marcus canonicus et accusavit contumaciam adverse partis non comparentis nec aliquid opponentis et pro predictis petit sibi concedi gravamen pro dicto debito et pro expensis et statim factum et concessum prout de mandato domini vicarii.

*Notaio Raffaello di Cristoforo*

96. *Girolamo Guglielmi chiede di purgare la contumacia e la fissazione di un termine "ad contradicendum".*

AASi 5263, c. 161v, 1509 nov. 14.

Die XIII novembris de mane comparuit dictus Hieronimus et casu quo sit contumax obtulit se paratum contumaciam purgare et expensis reficere, qua contumacia purgata petiit dictum gravamen revocari tamquam de facto concessum et citari petiit predictum ser Marcum pro prima hora iuris citatum ad videndum contumaciam purgare et ad videndum dictum gravamen revocari et eidem precipi quod in termino non utatur dicto gravamine vel ad contradicendum. Et commisit Bartolomeo nuntio qui citet ad domum.

*In margine:* infra fo. 174.

*Notaio Feliciano di ser Neri*

<sup>15</sup> Iohannem Baptista nel testo. Giovan Battista era il nome di un figlio di Girolamo.

97. *Girolamo Guglielmi paga la multa per la contumacia e chiede copia degli atti.*

AASi 5263, c. 174r, 1509 nov. 14.

*In margine:* supra fo. 161.

In causa domini Marci contra Hieronimum. Die XIII novembris comparuit dictus Hieronimus et pro dicta contumacia purganda deposuit solidos X penes curiam et petiit se reponi in pristinum statum et dictum gravamen revocari, petens copiam dicte asserte querimonie et accusavit contumaciam. Qui dominus vicarius etc., visis predictis admisit si et in quantum etc.

*Notaio Feliciano di ser Neri*

98. *Girolamo Guglielmi costituisce Girolamo Pocci suo procuratore "ad causas".*

AASi 5263, c. 174r, 1509 nov. 14

Hieronimus Francisci Bartholomei Guilielmi constituit suum procuratorem dominum Hieronimum ser Simonis Poccium procuratorem ad lites et causas etc. ad agendum et generaliter etc., dans etc., promictens etc., cum revelatione etc., rogans etc. Actum ad banchum iuris curie archiepiscopatus, coram et presentibus ser Federico Iohannis Honesto et Bartolomeo Franci nuntio testibus etc.

*Notaio Feliciano di ser Neri*

99. *Girolamo di Simone, procuratore del canonico Marco Pasquali, chiede che Girolamo Guglielmi e i suoi coloni siano dichiarati debitori per il pagamento delle decime del podere di Vaccareccia dovuti alla chiesa di S. Quirico di Siena.*

AASi 5263, c. 178v, 1509 nov. 24.

*In margine:* infra fo. 174.

In causa domini Marci contra Hieronimum Guilielmi. Die XXIII novembris comparuit dominus Hieronimus Simonis et petiit pro dicto domino Marco rectore dicte ecclesie et eius vice et nomine dictum Hieronimum seu dictos colonos declarari per vos et vestrum officium, quod implorat, teneri et obligatos esse ad dandum, solvendum et satisfaciendum decimam partem omnium fructuum collectorum retroactis temporibus a tempore XVI annorum citra super possessione predicta tamquam rectori et legitimum administratori et decimarum ecclesie S. Quirici de Senis et eius colonos et dictum Hieronimum citari quod infra terminum duorum dierum legitime compareant ad dicendum causam quare

petiit expresse et predictum dicit et addit dicte sue petitionis etc. Qui dominus vicarius etc, visis etc., predicta admisit, si et in quantum etc., et mandavit citari ut supra petitum est.

*Notaio Feliciano di ser Neri*

*100. Il canonico Marco Pasquali costituisce suo procuratore "ad causas" Girolamo di Simone.*

AASi 5263, c. 178v, 1509 nov. 24.

Anno Domini 1509, indictione XIII, die vero XXIII mensis novembris etc. Dominus Marcus prefatus ratificando omnia acta et gesta per ipsum dominum Hieronimum tam in presenti causa quam aliis etc., omni modo etc., constituit suum procuratorem dictum dominum Hieronimum ad lites et causas etc., dans etc., promictens etc., cum revelatione, rogans. Actum ad banchum iuris, coram et presentibus magistro Luca Antonii medico et ser Iacobo Laurentii alias Scuovia testibus.

*In margine: infra fo. 180.*

*Notaio Feliciano di ser Neri*

*101. Il vicario, impegnato in altre faccende, riconvoca le parti per l'indomani su richiesta di Girolamo Pocci.*

AASi 5263, c. 180r, 1509 dic. 4.

Die 4 decembris comparuit dominus Ieronimus Pocius procurator predictus et quia reverendus vicarius fuit impeditus nonnullis negotiis propter quod non fecit [\*\*\*], ideo petiit monere partes ad cras de mane ad audiendam voluntatem suam. Qui dominus vicarius etc., visis etc., predicta admisit si et in quantum et monuit partem predictam.

*In margine: require in filça pro exceptionibus Hieronimi.*

*Notaio Raffaello di Cristoforo*

*102. Eccezioni di Girolamo Guglielmi presentate dal suo procuratore Girolamo Pocci.*

AASi 4674, fasc. 37, cc. 1r-2r, 1509 dic. 5.

*In margine di mano di Feliciano: Exceptiones Hieronimi contra dominum Marcum.*

Coram vobis I.U.D. domino Bernardino Turritano venerando vichario curie archiepiscopatus magnifice civitatis Senarum et vestra curia et officio etc.

Dominus Hieronimus Pocius procurator et procuratorio nomine

Ieronimi Ghulielmi civis de Senis dicto nomine obicit et oponit quendam petitionem, ut dicitur, coram vobis factam pro parte cuiusdam domini Marci canonici, dicens quod super ea procedere non debetis nec de iure potestis iuribus, causis, rationibus maxime infrascriptis et ex aliis suis loco et tempore dicendis, proponendis et alleghandis quas sibi reservat et sibi salvas fore protestat:

Primo quia dicta asserta petitio fuit et est inepta et male scripta, dubia, vagha et obscura et talis que non dedit intentionem agentis et petentis et seu agere et petere volentes et ideo fuit et est reicienda et ita fieri petit.

Secundo salvis predictis quia de ea non processerunt legitime citationes et in ea non fuit servata forma iuris et institutionis vestrorum et sacrorum canonum quia forma non est servata, actus corrui et fuit et est nullus.

Tertio quia dicto domino Marcho nullum competit ius et facultas agendi et petendi modo et forma quibus agit et petit stante regula iuris quod nemo sine legitimationem exaruit.

Quarto salvis predictis quia non constat de dictis assertis et alleghatis in dicta asserta petitione et casu quo de eis vel aliquo ipsorum constare diceretur et legitime in iudicio producerentur ex nunc prout ex tunc petit ipsorum copiam cum terminorum qua non data etc.

Quinto salvis predictis casu quo predicta non constarent quod verissime obstant et per partem adversam perbarantur incumbentie quod minime credit tunc et eo casu dixit decimas petitas nullo modo deberi secundum formam iuris et sacrorum canonum.

Sexto salvis predictis et casu quo etc., dixit dictum Ieronimum non teneri nec esse obligatum ad solvendum aliquas decimas annuatim dicto domino Marcho eo quia dictus dictus dominus Marchus nullam habet curam animarum in dicto comuni in quo est sita possessio dicti Ieronimi.

Septimo salvis predictis et casu quo etc., dixit quod secundum formam sacrorum canonum decime que debentur sacerdoti parrochiali illius locis ubi est sita possessio qui sacerdos habet curam animarum, qua causa cessante cessat dispositio prout suo loco et tempore obstendetur si opus fuerit.

Octavo salvis predictis et casu quo etc., dixit quod ecclesia dicti comunis que olim nuncupabatur San Quirico in Vacharecia fuit et est destructa et penitus deruta, occasione cuius ecclesie et beneficii dictus dominus Marchus petit dictas assertas decimas ex quo dictus dominus Marcus dictam ecclesiam non reedificat et per consequentiam non habet curam animarum dicti comunis nullo modo dicte decime debentur dicto domino Marcho.

Nono salvis predictis et casu quo etc., dixit dictus Ieronimus annis preteritis prestitis annuatim decimas cuidam ecclesie S. Maphei que ecclesia habet curam animarum comunis totius in quo est sita possessio dicti Ieronimi.

Ultimo ex aliis quam pluribus causis, iuribus et rationibus suis loco et tempore deducendis et allegandis neghans insuper non tamen animo litis contestande nec litem contestando narrata prout narrantur vera esse et petita prout petuntur fieri debere.

Quibus quidem exceptionibus vel aliqua ipsorum obstantibus petit se dicto nomine a dicta petitione et contentis in ea asolvi et parte aversam tamquam temere litigantem in expensis condenari petens in predictis etc., et predicta dicit et [\*\*\*] non solum etc., proponens etc., non [\*\*\*] etc.

*103. Girolamo Guglielmi presenta al vicario le sue eccezioni che vengono accettate.*

AASi 4674, fasc. 37, cc. 2v-3r, 1509 dic. 5.

Anno Domini 1509, indictione XIII, die vero V decembris. Exhibite et producte fuerunt supradicte exceptiones, responsiones et oppositiones per dictum Hieronimum Guilielmi qui circa renovationem sui procuratoris dixit, petiit, exceptit, opposuit respondendum et protestatus fuit et obtulit in omnibus insuper accusavit contumaciam.

Qui dominus vicarium etc., visis etc., admisit si et in quantum etc., et statuit terminum dicto domino Hieronimo Simonis duorum dierum pro predictis.

*Notaio Feliciano di ser Neri*

*104. Controdeduzioni di Girolamo di Simone, procuratore del canonico Marco Pasquali.*

AASi 4674, fasc. 37, cc. 5r-6v, 1509 dic. 10.

Coram vobis reverendo in Christo patre domino Bernardino Turritano honorando vicario reverendissimi archiepiscopi archiepiscopatus senensis et vestra curia et officio.

Dominus Iheronimus Symonis, procurator dicti domini Marci in causa et questione quam habet cum supradicto Iheronimo, comparet coram vobis et vestra curia virtute quarundam exceptionum, ut dicitur, productarum per adversam partem, dicens quod ea que sunt aut continentur in eis que faciunt pro parte sua illa acceptat et admittit saltem in vim tante confessionis adverse partis et in aliis contradicet et dissentit, dicens quod eis non obstantibus fuit et est procedendum ad ulteriora et maxime ad condemnationem dicti Iheronimi seu coloni dicti predii ad decimam partem fructuum secundum formam iuris et sacrorum canonum.

Primo non obstant prima, secunda, tertia, quarta et quinta exceptiones quia fuerunt et sunt generales, frivole et frustratorie, et iure et forma carentes, ut ex lectura ipsarum apparet.



Item non obstat sexta exceptio maxime quia per dictum dominum Marcum et rectorem sue ecclesie non stat quominus prestet debitas operas consuetas secundum formam boni parrochiani presbiteri et rectoris et si quando requiritur aut requeretur faceret aut fieri faceret omnia ea ad que de iure et secundum formam sacrorum canonum tenetur et obligatus est et maxime quia stant ipsa simul quod decime prestentur aliqua iusta causa, etiam si illi rectori non subesset cura animarum, secundum dispositionem constitutionum sacrarum canonum et consuetudinem regionis et loci et dictus rector fuit et est ab antiquo in vera possessione colligendi decimas de prediis dicti Iheronimi.

Septimo non obstant que in eo opponuntur, quia similiter non habet obstare quod dicte possessiones dicti Iheronimi non sint site sub dicta parrochia quantum ad curam animarum, ut dictum est, quia sic placuit et constitutioni et consuetudini loci et aliqua iusta.

Octavo non obstant que opponunt de ecclesia destructa, quia sufficit quod id fuerit et sit membrum ecclesie S. Quirici et ipse rector vult exigere decimas ut remuniat et reparet dictam ecclesiam et beneficium et iam est paratus pro modo facultatis et introitus et parrochiani tenetur reedificare ecclesiam.

Item non obstat quod nono loco opponuntur sicut alio pro alio invicto creditori non solvitur, sic debendo uno rectori et alteri rectori S. Maffei solvendo non liberatur.

Non obstat ultimo loco opposita quia dicta et narrata per dictum dominum Marcum sint vera et fieri debent modis et formis de quibus in ea animo litem contestandi et litem contestando licet non sit opus in causa decimarum.

Quas quidem exceptiones et replicationes dictus dominus Iheronimus obicit et opponit et replicat tam conventim quam divisim simul et de per se et omni meliori modo etc.

Quibus obstantibus etc., super quibus etc.

*105. Allegazioni di Girolamo Simoni, procuratore di Marco Pasquali.*

AASi 4674, fasc. 37, c. 6r-v, 1509 dic. 10.

Coram vobis reverendo in Christo patre domino Bernardino Turritano honorando vicario reverendissimi archiepiscopi senensis et eius curia et offitio.

Dominus Iheronimus Simonis, procurator et procuratorio nomine supradicti domini Marci in cause et questione quem habet cum supradicto Iheronimo, ad probationem iurium suorum et liquidationem veritatis dicit et fecit infrascriptos articulos quibus petit legitime responderi per adversam partem, quos si negari contingerit probare intendet per testes, instrumenta et alia sua iura, non abstringendo se ad onus probationis superflue.

In primis articulatur et ponitur quod dominus Marcus Stefani de Pasqualibus, canonicus ecclesie cathedralis civitatis Senarum, iam sunt anni 12 in circa fuit et est legitime institutus rector ecclesie S. Quirici Castriveteris civitatis Senarum cum eius iuribus et connexis.

Item ponitur quod de predictis patent bullae in publicam formam manu publici notarii.

Item ponitur quod similiter quedam asserta ecclesia, que hodie dicitur destructa, appellata ecclesia S. Quirici in Vaccareccia, ut dicitur, sita super flumine Tresse prope Monzindoli fuit et extitit ab antiquo tempore unita dicte ecclesie S. Quirici Castriveteris et sub eius gubernatione et administratione et ita fuit et est verum, publicum et notorium et fama publica inter homines habentes notitiam de predictis et maxime in dicto loco.

Item ponitur quod dictus Hieronimus Bartolomei Guilielmi habet et possidet in dicto loco infra maxam Senarum super flumen Trexe prope Monzindolum duo predia sub parochia asserte ecclesie destructe appellate S. Quirici in Vaccareccia, infra suos fines, et articulatur de duobus et de uno predio et sic dicit et ponitur.

Item ponitur quod rectores ecclesie seu ecclesiarum predictarum, qui per tempus fuerunt, exigerunt et exigere consueverunt seu colliguntur debitas et consuetas decimas prediales a colonis iuxta dictum flumen Tresse ubi sita erat dicta ecclesia S. Quirici in Vaccareccia, et maxime a mediariis predicti Hieronimi et dictorum suorum prediorum, et hoc a tempore unius, duorum, 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 40 annorum et ultra et citra, et per ipsum tempus et a tanto tempore quod non est memoria hominis in contrarium, tam predecessorum dicti domini Marci quam tempore dicti domini Marci et per ipsum dominum Marcum et ita fuit et est verum.

Item ponitur quod libris decimarum adhibetur fides, et fuit stilus et practica et consuetudo ab antiquo quod pro contentis in eis maxime quo ad decimas et pagamenta adhibetur plena et indubitata fides, et ita fuit practicum et observatum et practicum et observatur<sup>16</sup>.

Item ponitur quod de predictis omnibus et singulis fuit et est publica vox et fama.

*106. Il vicario, in considerazione della procedura sommaria adottata, accetta le controdeduzioni ma non le allegazioni del procuratore di Marco Pasquali, Girolamo di Simone.*

AASi 4674, fasc. 37, c. 8v, 1509 dic. 10.

Anno Domini 1509, indictione XIII, die vero X decembris.

<sup>16</sup> Tale fede deriva dall'essere tali registrazioni assimilate alle scritture contabili, come specificamente rilevato nell'eccezione.

Exibite et producte fuerunt supradicte exceptiones et oppositiones una cum dictis articulis per dominum Hieronimus Simonis procuratorem predictum, qui dixit, exceptit, opposuit, articulavit et iuravit in omnibus et per omnia ut superius continetur, petens adversam partem citari seu moneri ad videndum productiones et nomina quorundam testium examinandorum.

Presente domino Hieronimo Poccio procuratore predicto et petente copiam dictarum replicationum ad replicandis cum termino competenti ad opponendum etc, et dicente dictos articulos nullatenus fuisse productos et tempore non congruo videlicet ante contestatione litis, item qua pendet delatio petita propter ea protestavit de nullitate productiones et actus.

Qui dominus vicarius etc., visis etc., predicta admisit si et in quantum etc., et non admisit dictos articulos cum intendet summarie procedere, et monuit dictum dominum Hieronimum Poccio quod in termino duorum dierum faciat probationes suas et pro dictis probationibus faciendis monuit ipsum per cras de mane.

*Notaio Feliciano di ser Neri*

*107. Il canonico Marco Pasquali produce a sostegno delle proprie ragioni un registro contabile della chiesa di S. Quirico in Castelvecchio.*

AASi 4674, fasc. 37, cc. 8v-9r, 1509 dic. 11.

Die XI decembris comparuit dictus dominus Marchus circa revocationem sui procuratoris produxit quoddam decimarium seu librum memoriale introitum et exitum ecclesie S. Quirici Castriveteris, inceptum de anno Domini MCCCC 79, intus Al nome di Dio, et ipsum produxit in fo. V, ubi comparent decimationes, maxime possessionum Bartolomei Gulielmi in Vaccareccia, et in alteram quandam partem rectoris tunc temporis dicte ecclesie, que incipit “Pagò nello anno 1492” et finit in fo. 37, ubi apparet debitorem annorum sexdecim decursorum et petit quod pro decimis dicte possessiones tenere et obligatus ad solutionem dicto domino Marcho decimam partem omnium fructuum vel solitam, accusans contumaciam etc.

Qui dominus vicarius visis etc., predicta admisit si et in quantum, et viso decimario producto per dictum dominum Marchum, in quo fit mentio libri signati B in foliis ibidem designatis dicti Bartolomei Gulielmi mandavit citari dicto Ieronimo quod pro termino, quod erit dies 14 decembris, producat dictum librum, alias protestatus quod habebitur pro producto et confesso.

*Notaio Raffaello di Cristoforo*

*108. Sentenza in favore del canonico Marco Pasquali.*

AASi 4674, fasc. 37, cc. 9v-10r, 1509 dic. 11.

Die XVII decembris de mane comparuit dominus Hieronimus Simonis procurator predictus et obtulit se paratum audire voluntatem vestram super predictis, accusans contumaciam etc.

Qui dominus vicarius etc., visis etc., predicta admisit si et in quantum etc., et condempnavit dictum Hieronimum in staria duodecim grani pro omni residuo grani decimarum predictarum decursarum usque in presentem diem et condempnatum cogi, et victum victori interesse pretii condepnavit.

Actum ad banchum iuris curie archiepiscopatus senensis, coram et presentibus ser Petro Mathei [\*\*\*] presbitero et ser Iohanne Saraceno presbitero testibus.

Felitianus ser Neri notarius subscripsit.

Presente domino Marco predicto et circa revocationem sui procuratoris, predictam acceptavit in parte et in quantum etc., et predictam notificari petiit domino Hieronimo presenti et intelligenti et audienti.

*Notaio Feliciano di ser Neri*

*109. Il canonico Marco Pasquali produce la sentenza ottenuta contro Girolamo Guglielmi e chiede che venga posta in esecuzione.*

AASi 5263, c. 193r, 1510 gen. 8

Die 8 ianuarii. Dominus Marchus Pascalis, canonicus senensis, nomine suo proprio et pro suo interesse dicit qualiter superioribus diebus obtinuit sententiam in eius favorem et contra Hieronimum Francisci Bartholomei Guilielmi pro stariis XII grani salvo calculo pro decimis sue ecclesie que transivit in rem iudicatam et fecit ius ut patet manu mei, qua re petit precipi dicto Hieronimo quod det et solvat dicta staria XII grani et expensis per vos taxandas quas taxari petit et ad summam reduci quibus taxatis et precepta facta et ipso non satisfaciente petit contra ipsum procedi et executionem commicti realiter et personaliter omnibus nuntiis etc., et ipsum citari etc.

Qui dominus vicarius etc., visis etc., predicta admisit si et in quantum etc., et mandavit citari etc.

*Notaio Feliciano di ser Neri*

Et citavit Petri nuntio etc., qui die dicta retulit in persona dicti Ieronimi.

*Notaio Raffaello di Cristoforo*

*110. Girolamo Guglielmi, essendosi appellato al Pontefice, chiede la sospensione del procedimento di esecuzione. Il vicario non ammette l'appello.*

AASi 5263, c. 193r-194r, 1510 gen. 10.

Die X ianuarii comparuit dictus Ieronimus et dixit ad petita per adversam partem procedi non debere nec posse secundum formam iuris et sacrorum canonum eo maxime quia asserta sententia fuit appellata et provocata pro parte dicti Ieronimi prout de appellatione constat manu ser Iacobi de Cretis que appellatio, non obstante quod a iudice non sit recepta, in preiudicium deliberantibus nil novi fieri debet et sic vobis sunt ligate manus, qua propter omnia facta et actentata fuerunt et sunt nulla, ideo protestatus fuit de nullitate actorum agendorum et [\*\*\*] supradictum Ieronimum et cum omni qua decet reverentia vobis domino vicario protestatus fuit de denegatione iustitie et de omnibus dicti Ieronimi damnis, expensis et interesse factis et in futurum fiendis quomodocumque, insuper dictus Ieronimus a commissione citationis in hiis scriptis recurrit, provocat et appellat ad sanctitatem domini Nostri pape Iulium secundum divina providentia pontificem et ad eius sanctam Sedem apostolicam videlicet appellando a dicta commissione citationis tamquam nulla et iniqua et [\*\*\*] et certa necessaria dare et fieri petit et instanter et instantissime et cum summa instantia et hunc libellum coram vobis offert atque dimisit protestans quod hiis pendentis nil novi fiat sub pena iuris et sacrorum canonum et predictam appellationem interposuit petentem ipsam admicti et terminum statim unius mensis secundum formam constitutionum vestrorum.

Qui dominus vicarius visis etc., predictam appellationem non admittit si et in quantum, [\*\*\*], coram et presentibus ser Iacobo Roza presbitero et Tinelloccio de Tinelloccis testibus.

*Notaio Raffaello di Cristoforo*

*111. Il vicario emette gravamento contro Girolamo Guglielmi per la cifra richiesta e per le spese legali, ordinando che ne venga fatta polizza.*

AASi 5263, c. 195v, 1510 gen. 14.

Die XIII ianuarii comparuit dictus dominus Marchus et produxit omnia acta, sententiam et statuta, et petit commicti dictum gravamen pro dicto decreto et expensis.

Qui dominus vicarius visis etc., predicta admisit si et in quantum et commisit supradictum gravamen pro contentis in dicta sententia et pro expensis et mandavit appotissam fieri, coram et presentibus ser Cosma Simonis et ser Angelo Ieronimi presbitero.

*Notaio Raffaello di Cristoforo*

*112. Il vicario Cesare Campani collaziona la chiesa parrocchiale di S. Maurizio in favore di Lucio di Scipione Piccolomini.*

AASi 112, cc. 192r-193r, 1564 dic. 20.

Littere collative.

Cesar Campanus iuris utriusque doctor, canonicus senensis, illustrissimi ac reverendissimi in Christo Patris et domini domini Francisci Bandinei de Piccolomineis Dei et appostolice Sedis gratia archiepiscopi senensis in spiritualibus ac temporalibus vicarius generalis et ad infrascripta specialiter deputatus, dilecto Nobis in Cristo Lutio filio quondam nobilis et magnifici viri Scipionis de Piccolomineis clerico senensi, salutem in Domino sempiternam.

Vitae ac morum honestas, literarum scientia, generis nobilitas aliaque plurima probitatis et virtutum merita quibus te dudum novimus insignitum, nec non rigorosum examen de te ultimo loco factum et habitum ab illustrissimo ac reverendissimo in Christo patre et domino domino Germanico Bandineo Dei et appostolice Sedis gratia archiepiscopo Corinthi et coadiutore suprascripti illustrissimi ac reverendissimi domini archiepiscopi senensis in eodem archiepiscopatu senensis ac revendis dominis deputatis examinadoribus a sinodo dioecesana senensi iuxta formam et ordinem sacri oecumenici Concilii tridentini, prout de dicto examine ac idoneitate tua ad infrascripta Nobis in scriptis extitit legitime facta fides, Nos merito inducunt ut tibi reddamur ad gratiam liberales et ea tibi benignissime concedamus quae tue commoditatibus pariter et honori fore credimus opportuna; cum igitur parochialis ecclesia S. Maurittii civitatis Senarum nuper vacaverit et vacet ad presens per liberam resignationem illius in manibus Nostris sub die ultima octobris proxime preteriti sponte factam per magnificum et nobilem virum dominum Clementem Piccolomineum fratrem germanum et procuratorem reverendissimi in Christo patris et domini domini Alexandri Piccolominei episcopi pientini dicte parochialis ecclesiae ultimi rectoris et pacifice possessoris, prout de mandato predicti domini Clementis ad suprascripte specialiter faciendum constare vidimus publicum instrumentum Pientie sub die decima dicti mensis octobris celebratum manu discreti viri ser Iacobi de Vitis notarii publici senensis et curie episcopatus pientini scribae, Nos volentes te premissorum meritorum tuorum intuitu favore prosequi iusto

et gratioſo et ne dicta parochialis eccleſia ob diutinam vacationem huiusmodi detrimentum aliquod in ſpiritualibus vel temporalibus ſed ſui debitis aſſidue frequenter obſequiſ, te in futurum perpetuumque rectorem prefate eccleſiae parochialis S. Mauritii de Senis eligentes et decernentes eandem, cum omnibus iuribus et pertinentiſ ſuis, premiſſo alioque viſ modo vacantem per quem ad Nos ordinaria autoritate diſpoſitio pertineat hac vice, tibi coram Nobis, genuflexo et praedicta petenti, conferimus et assignamus ac providemus etiam de eadem, recepto ab te in manibus Noſtris corporali iuramento prout iuraſti, fidelitatis debite, obedientiae ac reverentiae prefato illuſtriſſimo ac reverendiſſimo domino archiepiſcopo ſeneniſ ac ſucceſſoribus eius canonicè inſtantibus et officialibus ſuis nunc et pro tempore exiſtentibus, perpetuo exhibendi, ac de inventario bonorum dicte eccleſiae conficiendo et curie Noſtrae infra meſem preſentando, inducentes te in poſſeſſionem dicte eccleſiae iuriumque ac pertinentiarum ſuarum tibi plenarie committendo, alienatione tamen bonorum immobilium ac pretioſorum mobilium dictae eccleſiae tibi penitus interdicta; quocirca uniſverſis et ſingulis Noſtraeque curiae ceterisque notariis publicis civitatis Senarum de ſuper reſequiſitis et in ſolidum committimus et mandamus quatenus te vel procuratorem tuum legitimum vigore preſentium in realem, actualem et corporalem poſſeſſionem dictae eccleſiae bonorumque iurium ac pertinentiarum eius inducant et inductum defendant, amoto inde quolibet illicito detenctore quem etiam Nos amovemus in quantum poſſumus denunciamus amotum, facientibus tibi de fructibus, redditibus et proventibus uniſverſis dicte eccleſiae integre reſponderi, contradictores per cenſuras eccleſiaſticas et alia iuris remedia compeſcendo; in quorum omnium et ſingulorum praemiſſorum fidem ac teſtimonium preſentes Noſtras literas fieri et per notarium Noſtrum publicum inſcriptum ſubſcribi de premiſſis rogatum ſigilliſque pontificalis praefati illuſtriſſimi ac reverendiſſimi domini archiepiſcopi ſeniſis iuſſimus apprehenſione ſolita communiri.

Datum Senis in palatio archiepiſcopatus, ad bancum iuris curie cauſarum, anno ab incarnatione dominice milleſimo quingenteſimo ſexageſimo quarto, indictione octava, die vero ſabbati trigeſima meſis decembris, Pio IIII pontifice maximo et Maximiliano II Romanorum imperatore ut dicitur electo, praeſentibus ibidem rev. D. Raphaelè Costantio archidiacono ilcinenſi et domino Annibale quondam ſer Angeli de Guidottis clerico ſeneniſ, teſtibus ad premiſſa vocatis, adhibitis ſpecialiter et rogatis.

*Notaio Niccolò Turinozzi*

113. *Il vicario accetta la resignazione del precedente rettore, il vescovo pientino Alessandro Piccolomini, presentata dal fratello Clemente, suo procuratore “ad resignandum”.*

AASi 3277, fasc. 1, c. 1r-v, 1564 ott. 31.

*In margine:* 384. Renuntiatio ecclesie S. Mauritii.

Anno Domini 1564, indictione 8, die vero ultima octobris.

Reverendissimus dominus Alexander de Piccolominibus episcopus pientinus et rector parrochialis ecclesie S. Mauritii in civitate Senarum, et pro eo et eius nomine magnificus dominus Clemens de Piccolominibus eius frater germanus et procurator, producens eius mandatum manu ser Jacobi de Vitis notarii pientini ad infrascripta faciendum, personaliter constitus coram reverendo et eccellente domino Cesare Campano canonico et vicario generali illustrissimi et reverendissimi domini archiepiscopi senensis, non vi, dolo sed sponte, pure, mere, libere et simpliciter in forma solita et servatis servandis, resignavit et renuntiavit dictam parrochiam ecclesiam S. Mauritii de Senis cum iuribus et pertinentiis suis in manibus dicti reverendi domini vicarii, iurans super animam dicti reverendissimi domini constituentis quod in huiusmodi resignatione et renuntiatione non intervenit nec in futurum interveniet fraus, simonia aut aliqua illicita pactio sive corruptela, corporaliter manu tactis sacris scripturis etc., petens humiliter dictam renuntiationem recipi et acceptari et pronuntiari dictam parrochiam ecclesiam vacantem eo modo etc.

Qui reverendus dominus vicarius etc., visa renuntiatione predicta eam admisit si et in quantum etc., et eam acceptavit et pronuntiavit fore et esse vacantem omni meliori modo etc.

Actum Senis ad bancum iuris curie archiepiscopalis senensis coram et presentibus ibidem ser Laurentio de Ber<nardis> notario senensi et ser Francisco Mathei de [\*\*\*] testibus.

*In margine:* vacat.

Postquam statim et incontinenter ad dictum bancum iuris et coram testibus infrascriptis.

Actenta vacatione dicte parrochialis ecclesie

*Notaio Niccolò Turinozzi*

114. *Il vicario, su richiesta dell'interessato, investe il sacerdote Lucio Piccolomini della chiesa parrocchiale di S. Maurizio, e ordina che vengano stilate le “littere” consuete.*

AASi 3277, fasc. 1, c. 5r-v, 1564 dic. 30.

Anno Domini 1564, indictione 8, die vero 30 mensis decembris.

Comparuit dominus Lutius quondam Scipionis de Piccolominibus clericus senensis et exposuit qualiter ipsum fuit solemniter examinatus



super idoneitate persone sue ad obtinendum beneficium curatum parochialis ecclesie S. Mauritii de Senis, ad presens vacantem per liberam resignationem reverendissimi episcopi pientini olim rectoris dicte parochialis ecclesie in manibus reverendi domini vicarii, et ad fidem eius sufficientie et omium premissorum produxit fidem authenticam examinis facti per deputatos examinatores secundum formam constitutionis S. Concilii tridentini et petiit humiliter sibi provideri de dicta parochiali ecclesia S. Mauritii et ipsam obtulit se diligenter custodire et donec fuerit presbiter ipsam in divinis deserviri faciet et omnia alia faciere que secundum formam sacrorum canonum tenetur et obligatus est rector ecclesie, omni modo etc.

Qui dominus vicarius, visis predictis, admisit si et in quantum etc., et visa vacatione predicte parochialis ecclesie S. Mauritii de qua supra, nec non fidem examinis domini Lutii presentati seu per eum producti, intendens eidem parochiali ecclesie S. Mauritii de idoneo et diligenti rectore, prout tenetur, providere ne ex diutina vacatione aliquid dicte parochialis ecclesie deterius contigat, visa approbatione per dominum illustrissimum ac reverendissimum archiepiscopum corinthiensem et coadiutorem senensem nec non aliorum examinatorum a predicto reverendissimo domino archiepiscopo ex sex a synodo deputatis electorum de etate, sufficientia et moribus predicti domini Lutii facta, recepto prius ab eo iuramento solito et consueto, eundem parochialem ecclesiam ut supra vacantem eidem domino Lutio presenti et genuflexo id fieri petenti, contulit et per birreti ius capiti impositionem, eidem domino Lutio ut supra de ea cum omnibus iuribus et pertinentiis providit de et super premissis litteras solitas et consuetas fieri, quibus corporalem possessionem apprehendere possit et omnia et singula alia facere quae in premissis et circa ea fieri quelibet est opportuna, ad laudem Dei et eius Matris.

Acta fuerunt premissa Senis ad bancum iuris curie archiepiscopalis senensis, coram et presentibus ibidem reverendo domino Raphaelle Constantio archidiacono ilcinensi et domino Anibale quondam ser Angeli de Guidottis de Senis testibus etc.

Ego Dominicus Sabbatinus.

*Notaio Domenico Sabbatini*

*115. Il vescovo pientino Alessandro Piccolomini costituisce procuratori Gerundio e Clemente Piccolomini, suoi fratelli.*

AASi 3277, fasc. 1, cc. 2r-3r, 1564 ott. 10.

In nomine Domini amen. Anno ab ipsius Domini salutifera incarnatione millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, indictione octava, die vero decima mensis octobris, Pio quarto pontifice maximo anno sui pontificatus quinto, et Maximiliano imperatore regnante ut Senis comuniter fertur.

In mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia, personaliter constitutus reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Alexander de Piccolominibus Dei et apostolice Sedis gratia episcopus pientinus, rector parrochialis ecclesie et suorum annexorum S. Mauritii in civitate Senarum, principalis principaliter pro se ipso, circa tamen quorumcumque procuratorum suorum per eum quomodolibet constitutorum revocationem, omni meliori modo, via, iure, causa et forma qua et quibus magis et melius ac efficacius de iure fieri potest et potuit ac debuit, fecit, constituit, creavit, nominavit et solemniter ordinavit suos veros, certos, legitimos et indubitatos procuratores, auctores, factores negotiorumque suorum gestores infrascriptos et nuntios generales et speciales ita tamen quod specialitas generalitati non deroget, videlicet nobiles viros dominum Gerundium equitem meritissimum et dominum Clementem de Piccolominibus eius germanos absentes tamquam presentes et quemlibet eorum tam simul quam de per se et in solidum ita quod non sit melior conditionis primitus occupantis nec deterior subsequens, sed quod unus ipsorum inceperit alter prosequi, finire, decidere et terminare valeat et possit, videlicet specialiter et expresse ad ipsius reverendissimi domini domini episcopi pientini et pro eo in manibus reverendissimi domini archiepiscopi Senarum vel ipsius in spiritualibus ac temporalibus vicarii generalis dictam suam parochialem ecclesiam S. Mauritii in civitate senensi cum annexis pure, mere, libere et simpliciter resignandum et renunciandum et resignatione et renunciatione huiusmodi admittendum et obtinendum iurandumque in animam ipsius reverendissimi domini constituentis quod in premissis non intervenit nec interveniet dolus, simoniae labe sive quevis alia illicita pactio vel corruptela, et generaliter omnia alia et singula faciendum, dicendum, procurandum et exercendum que in premissis et circa premissa fuerint protinus necessaria et oportuna et que ipsemet reverendissimus constituens faceret seu facere posset si in premissis omnibus et singulis presens et personaliter interesset etiam si talia fuerint mandatum exigerent magis speciale et maiora essent presentibus est expressum, promittens insuper dictus reverendissimus dominus constituens mihi notario publico infrascripto tamquam publice persone soleniter recipienti et stipulanti pro omnibus et singulis quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum se ratum, gratum atque firmum perpetuo habiturus totum id et quicquid per dictos suos procuratores constitutos vel unum vel alterum ipsorum actum, dictum, gestum, factum vel procuratum in premissis seu quolibet premissorum, relevans et ex nunc et relevare volens eosdem procuratores suos constitutos et quemlibet eorum ab omni onere satis dandi, prestando relevare ne in duo sustineant ypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et immobilium presentium et futurorum et qualibet alia [\*\*\*] et facti renuntiatio-

ne ad hec necessaria presentia pariter et cautela, rogans me notarium publicum infrascriptum ut de premissis publicum conficere instrumentum unum vel plura.

Actum in civitate Pientie in palatio episcopali prefati reverendissimi domini constituentis in eius camera coram et presentibus reverendo domino Fulvio Nicolai de Tutis de Senis abbate et Sp.to Iacobi Martii de Simonellis de Senis testibus habitis, adhibitibus, vocatis et rogatis.

(SN) Et ego Iacobus quondam Francisci de Vitis pientinus publicus senensis apostolica et imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius supradictis omnibus et singulis dum sic agerentur et fierent interfui et presens fui eaque rogatus scribere scripsi, subscripsi et publicavi et in fidem omnium et singulorum premissorum hic me publice subscripsi signum nomenque meum apposui consuetum, ad laudem Omnipotentis.

*Notaio Giacomo Viti*

*116. Gli esaminatori sinodali attestano l'idoneità di Lucio Piccolomini a ricoprire l'incarico di parroco della chiesa di S. Maurizio.*

AASi 3277, fasc. 1, c. 4r, 1564 dic. 19.

Nos Germanicus Bandinus archiepiscopus corinthiensis et in archiepiscopatu senensi coadiutor, Minus Tricirchius, Adrianus Malavolta doctores et clerici senenses et Antonius Barotius canonicus cathedralis ecclesiae senensis, tres ex sex examinadoribus a dioecesana synodo senensi deputatis fidem facimus et in verbo veritatis testamus quatenus die martis que fuit vigesima sexta mensis decembris MDLXIII comparuit coram nobis nobilis Lutius Piccolomineus et humiliter petiit se examinari et admitti ad parochialem ecclesiam S. Mauritii in civitate Senarum existentem et ad presens vacantem; qua re omnes simul ipsum in forma examinavimus eumque scientia, aetate et moribus idoneum repertum ut sibi beneficium predictum rite et recte secundum canonicas sanctiones conferri possit dignum iudicavimus, admisimus et approbavimus.

In quorum fidem has fieri iussimus et manu Nostra subscribemus.

Datum Senis die XXIX decembris MDLXIII.

Nos Germanicus archiepiscopus praefatus suprascripta confirmamus

Nos Minus Tricirchulus qui supra

Nos Adrianus Malavolta eundem dignum iudicamus secundum decreta s. Concilii tridentini

Ego Antonius Barotius confirmo ut supra.

*117. Il vicario collaziona la chiesa parrocchiale di S. Donato di Siena in favore di Marcello Borghesi, protonotaio apostolico.*

AASi 108, cc. 34v-35r, 1498 feb. 9.

*In margine:* Ecclesia S. Donati de Senis pro domino Marcello Burghesio.

Baptista de Auro de Bononia decretorum doctor reverendissimi in Christo patris et domini domini Francisci de Picholominibus miseratione divina sacrosante romane Ecclesie S. Eustachii diaconi cardinalis et archiepiscopi senensis in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et ad infrascripta specialiter deputatus, venerabili ac circumspecto domino Marcello quondam domini Burghesii de Burgensibus prothonotario apostolico dignissimo salutem in Domino sempiternam.

Vite ac morum honestas aliis quam plurimis probitatis et virtutum merita quibus te Altissimus insignivit et decoravit Nos inducunt ut omnia tibi facile concedamus que tuis commoditatibus fore credimus opportuna, cum itaque nuper parrochialis ecclesia S. Donati ad Montaninos de Senis et ecclesia S. Appollinaris extra Senas diocesis Nostre senensis simul unite per liberam renunciationem et reassignmentem in manibus Nostris sponte factam et per Nos admissa per ser Bastianum quondam Iohannis Urbani del Testa de Picholominibus illarum ecclesiarum ultimum possessorem et rectorem, vacaverint et vacent ad presens, Nos volentes te premissorum meritorum tuorum intuitu, favore prosequi gratioso dictam ecclesiam S. Donati et S. Appollinaris simul unitas sive premissa sive alio quovis modo vacent, tibi cum omnibus iuribus et pertinentiis ipsarum conferimus et de illis tibi providemus curam, regimen et administrationem ipsarum ecclesiarum tibi plenarie committendo, alienatione tamen bonorum immobilium et pretiosorum mobilium ipsarum ecclesiarum simul unitarum sub quadam constitutione apostolica contenta tibi penitus interdicta ut quod ipsorum bonorum omnium mobilium et immobilium infra mensem inventarium conficias et curie Nostre archiepiscopalis presentes sub pena excommunicationis, volumus et mandamus; quocirca omnibus et singulis clericis civitatis et diocesis Nostre senensis tenore presentium precipimus et mandamus quatenus te vel procuratorem tuum legitimum in corporalem, realem et actualem possessionem dictarum ecclesiarum S. Donati et Appollinaris inducant et inductum defendant, amoto exinde quolibet illicito detentore quem etiam Nos in quantum possumus amovemus tenore presentium, facientes tibi vel procuratori tuo legitimo de ipsarum ecclesiarum fructibus, redditibus et proventibus iuribus et obventionis universis integre responderi, contradictores per censuram ecclesiasticam compescendo. In quorum fidem et testimonium presentes Nostras licteras fieri fecimus et per notarium Nostrum infrascriptum de premissis rogatum subscribi sigillique pontificalis prefati reverendissimi domini cardinalis impressione et apprehensione muniri iussimus. Datum et actum Senis in palatio archiepiscopatus senensis in anticamera ipsius domini vicarii, anno dominice Incarnationis MCCCCLXXXII, indictione XI, die vero XII mensis decembris, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Alexandri divina providentia pape sexti

anno primo, regnanteque serenissimo principe et domino domino Federico tertio Dei gratia Romanorum imperatore semper augusto, coram et presentibus venerabili viro et eximio decretorum doctore domino Antonio de Alberis archidiacono urbevetano, domino Alexandro ser Petri Mathei de S. Victoria scolari in civitate senensi et Iohanne Angelo Francisci de Urbeveteri testibus etc.

Felitanus ser Neri notarius subscripsi de mandato [domini vicarii].  
*Notaio Feliciano di ser Neri*

*118. Intestazione del primo registro di cause civili conservato.*

AASi 5263, c. 1r, 1508 gen.

Liber vigesimus tertius actorum civilium curie archiepiscopalis senensis, in quo describentur omnia acta civilia, sequestrationes, inhibitiones et cetera ad officium dicte curie pertinentia.

*119. Il vicario emana mandato di cattura contro il francescano osservante Benedetto Lotti.*

AASi 5362, c. 52v, 1582 mag. 8.

*In margine:* Captura contra fratrem Benedictum de Lottis senensem. Die martis octava mensis maii 1582.

Reverendus dominus Clemens Politus vicarius etc., habita notitia et informatione quod frater Benedictus de Lottis senensis ordinis Minorum S. Francisci regularis Observantie, olim ordinis Cappuccinorum, est apostata et valde risosus et manet extra conventum et habitum et vagabundus sine aliqua licentia superiorum ad convectionem debitam eius auctoritate ordinaria concessit contra eum gravamen personale et mandavit fieri apotissam in forma.

Et commisit Blasio famulo barigelli qui die lune 14 maii retulit sub die proxime preterita cepisse personaliter et carceri mancipasse.

*120. L'arcivescovo Francesco Bandini nomina notai di curia Giacomo Corti e Niccolò Turinozzi.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2460, 1542 nov. 20, alla data.

Anno Domini 1542, indictione prima die vero 20 mensis novembris.

Rev.mus dominus Franciscus Bandineus de Piccolominibus archiepiscopus senensis constituit, creavit et fecit, ordinavit et deputavit ser Iacobum Thomassi de Curtis de Senis et me Nicolaum Thorinozium de Pientia, ambos cives laycos et notarios publicos senenses pro notariis,

tabellionibus et scribis sue curie Archiepiscopatus, dando et concedendo dicto ser Iacobo absentem et michi presenti pro eo et me ipso recipiente auctoritatem et potestatem acta scribendi, privilegia faciendi, bullas componendi et tribuendi quibuscumque cuicumque et quandocumque necessarium fuerit pariter et opportunum et omnia alia agendi, gerendi, faciendi, actitandi, scribendi, admittendi et tractandi prout ab hinc in antea ceteri primi notarii sive principales tabelliones dicte curie agere potuerunt et debuerunt etc, cum ampla potestate etc. carcerandi, retinendi, relaxandi prout moris est etc., promittentes etc., rogans me notarium infrascriptum et suprascriptum.

Actum Senis in palatio archiepiscopali in camera prefati Rev.mi, coram et presentibus ibidem honorandis viris domino Nicolao Petri de Rhames cipreio camerario archiepiscopatus et domino Hannibale de Crudelibus cive senensi testibus.

Ego Nicolaus Thorinozius pientinus notarius rogatus.

*In margine:* Deputatio notariorum curie archiepiscopatus senensis De electione mei Niccolai Thurinozi apparet instrumentum rogatum ser Ventura Montano penes me in publicam formam.

*Notaio Niccolò Turinozzi*

*121. L'arcivercovo Francesco Piccolomini revoca dall'incarico di notai curiali Raffaello Costanti e Giacomo Corti.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 2460, 1542 nov. 17, alla data

Anno Domini 1542, indictione prima, die 17 mensis novembris.

Rev.mus dominus Archiepiscopus senensis revocavit omnes notarios et coadiutores curie sui archiepiscopatus auferendo ab eis et quolibet eorum omnem auctoritatem et potestatem in eadem sua curia scribendi et si quid ab eis factum fuerit nullum voluit sortiri effectum sed tamquam invalidum et inane non observari sed infringi et annullari et pro non facto, videlicet ser Raphaele Cristofori de Ilcinea et ser Iacobum Thomasi de Curtis, rogans me notarium infrascriptum etc.

Actum in palatio archiepiscopali, in camera prefati Rev.mi, coram et presentibus ibidem domino Pompeo de Mariscottis canonico senensi et domino Guidone Frario bononiensi scalco Rev.mi testibus etc.

Ego Nicolaus Thorinozius pientinus notarius rogatus etc.

*In margine:* Revocatio notariorum et cohadiutorum curie archiepiscopalis Senensis.

*Notaio Niccolò Turinozzi*

122. *Il vescovo Guglielmo Guasconi nomina suo procuratore per l'affitto dei beni di S. Innocenza e della Befà il frate minore Niccolò Buondelmonti.*

ASSi, *Notarile Antecosimiano* 208, c. 44r, 1374 ott. 29.

Imbreviatura.

Die XXVIII mensis octobris. Actum in sala episcopatus senensis, coram domino Oddo Allegrantis de Perusio et domino Antonio Contis de S. Geminiano vicario domini senensis episcopi testibus rogatis.

Universis et singulis presens instrumentum publicum inspecturis appareat evidenter quod reverendus in Christo pater et dominus dominus Guilielmus Dei gratia senensis episcopus nomine suo et dicti sui episcopatus senensis constituit et ordinavit honestum religiosum virum fratrem Nicholaum Tinghi de Buondelmontis de Senis ordinis minorum presentem et acceptantem suum verum et legitimum procuratorem, actorem, factorem et certum numptium specialem ad locandum et exlocandum omnes et singulas possessiones et poteria sitis (sic) in partibus S. Innocentie et in partibus Befè, cum illis pactis et per illum tempus quod sibi videbitur et placebit, et ad exigendum omnes et singulos denarios debitos eidem domino episcopo etc.

*Notaio Giacomo di Ciolo*

123. *Cristoforo Tommasi, frate vallombrosano, compare avanti Antonio Berti, abate del monastero della Rosa, e Pietro Spannocchi canonico senese come giudici delegati dal pontefice Sisto IV, chiede che venga eseguito quanto contenuto nella bolla che esibisce. I giudici, esaminata la stessa si costituiscono in tribunale eleggendo domicilio, notaio e messi.*

ASSi, *Giusdicenti dello Stato, Feudo di Murlo* n. prov. 219, fasc. 1 c. 1r-v, 1482 mag. 9.

Anno Domini MCCCCLXXXII, indictione XV, die vero VIII mensis maii.

Donnus Christoforus Tommasii de Senis, frater ordinis Vallis Umbrose, constitutus coram honorabilibus viris domino Antonio de Bertiis abbati monasterii de la Rosa extra muros Senarum et domino Petro de Spannochis canonico senensi, in causa et causis infrascriptis Sanctissimi domini nostri pape Sixti quarti inter infrascriptas partes iudicibus delegatis et commissariis et me notario et testibus infrascriptis, exhibuit et produxit quasdam litteras apostolicas prefati sanctissimi domini nostri Pape cum eius vera bulla et sigillo plumbeo ad cordulam canapis impendenti et habenti in circulo uno litteras infrascriptas videlicet: S. Pa S. Pe, et in altero circulo sculta capita s. Petri et s. Pauli, et dedit eisdem

requirens eos sollicite quod in causa eis delegata procedant iuxta ipsarum litterarum convenientiam et tenorem; et petiit per eos eligi locum et loca eorum tribunalis et notarium ad scribendum in dicta causa et nuncios ad citandum et precipiendum et cetera facienda que in dicta causa fuerint opportuna.

Qui domini Antonius et Petrus iudices et commissari antedicti dictas litteras ea qua decet reverentia deposito birreto et capite inclinato receperunt, aperuerunt et legerunt et totum tenorem bulle et cartam et stilum et filum diligenter inspexerunt et obtulerunt se paratos, ut decet, parere mandatis prefati sanctissimi domini nostri pape et omnia facere que in dictis litteris apostolicis continentur et elegerunt locum et loca seu tribunalis domum Universitatis notariorum et Domus Sapientie civitatis Senarum et quemlibet eorum in solidum, et in notarium ad scribendum in dicta causa elegerunt me Laurentium Landi Laurentii notarium senensem et omnes nuncios comunis Senarum et quemlibet eorum in solidum ad citandum, precipiendum et cetera et cetera faciendum et exercendum que in dicta causa fuerint necessaria et opportuna; et requisiverunt me notarium infrascriptum ut tam de receptione quam de presentatione, electione et ceteris suprascriptis, publicum faciam instrumentum.

Acta fuerunt hec in civitate Senarum, in domo Universitatis notariorum dicte civitatis, coram ser Antonio Mattei de Chigiis notario et Bartholomeo Gani de Senis testibus ad predicta vocatis, habitis et rogatis.

Ego Laurentius olim Landi Laurentii de Senis publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius et iudex ordinarius, predictis presentationi, receptioni, electioni et omnibus suprascriptis una cum suprascriptis testibus interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

*124. Atti della causa delegata vertente tra Cristoforo Tommasi e il chierico senese Bartolomeo di Paolo, comprendenti la copia del "mandatum" del pontefice.*

ASSi, *Giudicanti dello Stato, Feudo di Murlo* n. prov. 219, fasc. 1 cc.: 1v-2r, 1482 mag. 9.

Die dicta dictus donnus Christoforus comparuit et dictum rescriptum sive litteras obtulit et presentavit eisdem dominis iudicibus delegatis requirens eos sollicite quod in causa supra delegata procederent iuxta ipsarum litterarum continentia et ipsarum tenore describi fieri in actis.

Qui domini iudices etc., visis etc., dictas littera sive rescriptum receperunt et perlegerunt et obtulerunt ut supra et mandaverunt mihi notario infrascripto quod totum tenore dictarum litterarum in actis describere et ipsum, videlicet integrum et incorruptum.

Quarum tenorem ego notarius vidi et legi et qui talis est videlicet:



Sixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati monasterii de la Rosa extra muros civitatis Senarum et Petro de Spannochis canonico senensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Conquestus est Nobis Christoforus Tommasii frater ordinis Vallis Umbrose quod Bartholomeus Pauli presbiter et quidam clerici et laici civitatis Senarum et vulterrane diocesis ipsum Christoforum parrochiali ecclesia S. Magni de Simignano dicte diocesis quam idem Christoforum auctoritate apostolica sibi collata assecutus ex dispensatione apostolica per decem annos et ultra tenuerat et possiderat tamquam tenebat et possidebat pacifice et quiete illiusque fructibus, redditibus et proventibus contra iustitiam spoliarunt, dictusque Bartholomeus in eadem ecclesia se intrusit illamque detinet indebite occupatam; cum autem spoliatis iniuste sit restitutionis beneficio succurrendum, dictus Christoforus, sicut asserit, potentiam eorundem spoliantium merito perhorrescens eos infra civitatem vulterrannam seu dictam diocesim nequeat contraire secure, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus, vocatis qui fuerunt evocandi et dicto Christoforo ad ecclesiam predictam sicut iustum fuerit restituto auditisque hinc inde propositis quod iustum fuerit, appellatione remota, decernatis facientes quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmiter observari; testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura, simili appellatione cessante, compellatis veritati testimonium perhibere; quod simul ambo his exequendis potueritis interesse alter vestrum ea nihilominus exequatur.


Datum Rome apud S. Petrum, anno incarnationis dominice millesimoquadringentesimo octuagesimo primo, decimo kalendas martii, pontificatus Nostri anno undecimo.

Subscriptio vero H. de Benzis.



Foto 2

Visita alla Chiesa di S. Maria a Tressa (AASi 12, c. 22v, 1411 dic. 21)



**TABELLA 1**  
**NOTAI E DOCUMENTAZIONE ANTE 1409**

- 1) Farolfo di Orlando (post 1282-ante 1323)
- 2) Bertoldo di Bernardino (1318-ante 1323)
- 3) Ghino di Forese Tamanti da Torrita (1341-1358; 1317-1352)
- 4) Geri di Nello (1341-1373; 1342-1365)
- 5) Pietro di Michele da Casole (1356-1395; 1363-1373)

NB. In corsivo le date di immatricolazione all'arte (ASSi, *Arti 2*) e delle costituzioni di commissioni per i protocolli dei notai defunti (ASSi, *Collegio notarile 22*)

Notaio	Segn.	Tipologia	Benefic.	Visite	Ordinaz.	Sinodi
Farolfo di Orlando	(perduto)	Liber curie (A)				
Bertoldo di Bernardino	AASi 3395/1	Liber titulum		1318		
Bertoldo di Bernardino	(perduto)	Liber curie (A)				
Ghino di Forese	(perduto)	Liber curie (A)				
Ghino di Forese	AASi 1, AASi 2 (in copia)	Liber constitutionum sinodalium				1330-1336
Geri di Nello	AASi 99	Liber extensorum	1342-1359		1342-1359	
Geri di Nello	ASSi, Ospedale 64, n.38	Libro del Conservatore del S. Maria				
Geri di Nello	AASi 5433	Liber curie				
Geri di Nello	ASSi Not. Ant. 173	Protocollo				
Pietro di Michele	AASi 100	Liber extensorum	1364-1373		1364-1373	
Giacomo di Ciolo	ASSi Not. Ant. 208	Bastardello				
Bartolomeo di Giacomo	ASSi Not. Ant. 221	Bastardello	1388			
Bartolomeo di Giacomo	ASSi Not. Ant. 222	Protocollo				
Bartolomeo di Giacomo	ASSi Not. Ant. 223	Bastardello	1399-1400		1399	
Bartolomeo di Giacomo	ASSi Not. Ant. 224	Protocollo	1400-1407			
Bartolomeo di Giacomo	ASSi Not. Ant. 225	Protocollo			1407-1408	
Bartolomeo di Giacomo	AASi 3395/3	Liber titulum		1401		
Bartolomeo di Giacomo	AASi 5247	Liber curie				
Giovanni di Geri	ASSi Not. Ant. 231	Protocollo	1389-1390		1389-1390	
Giovanni di Geri	AASi 3395/2	Liber titulum		1392		
Antonio da Calci	AASi 3395/4	Liber titulum		1408		
Antonio da Calci	(perduto)	Protocollo I	(1405-1409)			

- 6) Giacomo di Ciolo (1369-1398; 1372-1375)
- 7) Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli (1367; 1388-1424)
- 8) Giovanni di Geri di Nello (1366; 1389-1427)
- 9) Antonio di Gardone da Calci (1408; 1405-1430)

Civile	Crimin.	Straord.	Testam.	Mensa	Studio	Giud. Del.	Enti eccl.	Privato
(ante 1323)	(ante 1323)							
(ante 1323)	(ante 1323)							
(ante 1323)	(ante 1323)							
		1342-1359				1345 1343	1342-1359	
1349-1362	1349-1362		1349-1362 1364-1366					1364-1365
		1364-1373	1364-1365				1364-1373	1364-1373
		1372-1375	1372-1375				1372-1375	1372-1375
		1388		1388			1388	1387-1388
1399		1399				1399	1394	1389-1400
		1400-1407					1401	1402
		1407		1407		1407	1407-1408	1407-1408
1399-1408	1399-1409	1399-1408 1389-1390		1389-1390	1389-1390		1389-1390	
							(1405-1409)	(1405-1409)

**TABELLA 2**  
**ANALISI DELL'ATTIVITÀ DEI NOTAI CURIALI NEL SECONDO SEMESTRE 1412**

	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	V b(A) (L)	L b(G) (L) f(A)	G b(B) (L) v(A) (A)	S c(B) (I)	M	G
2	S b(G) (L)	M f(A) m(A) (A)	V c(G) (L) v(A) (A)	D f(A)	M	V b(G) (L)
3	D f(A)	M	S b(B) (L) c(B) (P) v(A) (A)	L b(B) (L) c(B) (I)	G b(G) (L) c(B) (I) 1	S b(B) (L) f(A)
4	L b(A) (L)	G	D v(A) (A)	M b(G) (L)	V b(B) (L) c(A, B-T) (A, P)	D f(A)
5	M b(G) (L)	V b(G) (L)	L b(B) (L) c(B) (L-E) v(A) (A)	M b(B) (L)	S	L b(G) (L)
6	M b(A) (L)	S c(A) (L)	M b(B) (L) v(A) (A)	G b(B) (L) c(A, B-T, G-T) (P)	D f(A)	M
7	G b(A, G) (L)	D f(A)	M c(A, B-T, G-T) (L)	V	L b(B, G) (L)	M
8	V	L c(A) (A-P)	G b(B) (L) f(A)	S b(B) (L) c(A) (L)	M	G
9	S b(A) (L)	M c(A, G-T) (P)	V b(B, G) (L)	D 2	M	V
10	D f(A)	M	S 1	L c(A, B-T, G-T) (S)	G m(A, B-T, G-T) (A)	S c(A) (L) f(A)
11	L b(A) (L)	G	D f(A) (A)	M c(A, B-T, G-T) (P)	V	D
12	M c(A, G-T) (P)	V 4	L b(B, G) (L) c(A, B, G-T) (A, P, I) m(A, B-T) (A)	M b(A, G) (L)	S	L b(B) (L) c(A, B-T, G-T) (A, P)
13	M b(A) (L) c(A) (A, P)	S	M b(B) (L) c(B) (I) v(A) (A)	G b(G) (L) c(A) (L)	D f(A)	M
14	G b(A) (L) c(A) (A)	D	M v(A) (A)	V b(G) (L) c(A) (L)	L m(A) (A)	M c(B) (I)
15	V b(A) (L)	L	G c(A) (A-E, L, A-T)	S	M	G b(B, G) (L) c(A, B) (A-P, I)
16	S b(G) (L)	M c(A, G-T) (A-P) m(A) (A)	V c(A, B, G-T) (L, P)	D f(A)	M	V b(B, G) (L) c(A) (L-P)
17	D	M	S c(A, B) (P, I)	L c(A, B-T, G-T) (P)	G	S b(B) (L) c(A) (L-P) f(A)
18	L b(A, G) (L)	G c(A) (A)	D f(A) (A)	M c(A, B) (A, I, P)	V	D f(A)
19	M b(G) (L)	V	L	M c(A, B) (A, I)	S	L c(B) (I)
20	M b(G) (L) c(A) (L) f(A)	S b(A) (L) c(A, B-T, G-T) (A-PP)	M c(A) (A) m(A, B-T, G-T) (A)	G	D f(A)	M
21	G b(A, G) (L)	D f(A)	M c(A) (A, L)	V	L c(A, G-T) (P)	M c(A) (A)
22	V	L b(A, B) (L) c(A, B-T) (L-E)	G b(G) (L) c(A, B-T, G-T) (S, P)	S c(A) (A)	M	G c(A) (L, L-S)
23	S b(A) (L) m(A) (A)	M b(B, G) (L) c(A, B-T) (A-P)	V b(B, G) (L) c(B) (I)	D	M	V c(A, B-T, G-T) (L-S, P)
24	D	M c(A) (A)	S c(A, B) (L, P)	L b(G) (L) c(A, B-T, G-T) (A-P)	G c(A, G-T) (P) 5	S
25	L S. Giacomo ap.	G b(G) (L) c(B) (L)	D f(A)	M c(G) (L) 6	V c(A) (L)	D
26	M b(A, G) (L)	V m(A, B-T, G-T) (A)	L c(A) (A) m(A) (A)	M b(B) (L)	S	L
27	M	S c(B, G-T) (A-C) m(A) (A)	M c(A) (A) 7	G b(B) (L)	D f(A) m(A) (A)	M
28	G b(A, G) (L)	D f(A)	M	V	L	M f(A)
29	V b(A, G) (L)	L c(A) (L, P)	G	S m(A, G-T) (A)	M	G
30	S b(G) (L)	M b(B) (L) v(A) (A)	V	D c(B) (I) f(A)	M	V
31	D f(A)	M b(B) (L) v(A) (A)		L		S c(A) (L)

<sup>1</sup> Antonio roga a S. Vigilio per il generale dei Camaldolesi.

<sup>2</sup> Antonio roga per il Capitolo in Duomo.

<sup>3</sup> Quietanza del subcollettore delle decime papali rogata da Antonio a S. Desiderio, tra i testimoni Antonio da Pisa.

<sup>4</sup> Immissione nel possesso della pieve di Civitella rogata da Antonio.

<sup>5</sup> Antonio roga per il vescovo di Grosseto a casa sua.

<sup>6</sup> Antonio roga per il vescovo di Grosseto in S. Stefano e in Duomo per una commissione di canonici.

<sup>7</sup> Alla Pieve Ascciata

*Tabelle***Legenda:**

Giorni: grassetto=festività riconosciute nelle Decretali.

Uffici: b = bancum iuris; c = curia; v = visita; m = mensa; f = feudo;

Notai: A = Antonio da Calci; B = Bartolomeo di Giacomo; G = Giovanni di Geri; T = testimone.

Committenti: *A* = Antonio da Pisa; *L* = Lorenzo d'Arezzo; *I* = inventari; *P* = privati o enti ecclesiastici diversi; *A-P* = autore privato alla presenza di Antonio da Pisa; *L-P* = autore privato alla presenza di Lorenzo d'Arezzo; *C* = commissario episcopale; *E* = esecutore apostolico; *PP* = Procuratore dei poveri; *S* = vice cancelliere dello Studio

**TABELLA 3**  
**ANALISI DELL'ATTIVITÀ DEI NOTAI AL "BANCUM IURIS" NEL PRIMO SEMESTRE 1429**

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1	S	M	A e G A (1)	M G e	V S e	D
2	D	M	M A e G C (1) e S e	S	L	A e G C (1) T (1) e S e
3	L	G	G A e G A (1) e S e	D	M	S e
4	M	V	G C (1) S e	V G e S e	L G C (1) T (5) e S T (2)	M A e S e
5	M	S	S	S	M A C (1) G A (1) T (1) T (2) S C (1) e	G
6	G	D	D	G T (1)	M G T (3) e	V
7	V	L	S e	L S e	G G C (1) e S A (1) T (1)	S A C (1) e S e
8	S	M	A e	M G A (2) C (2) e S e	V S T (1)	D
9	D	M	A C (1) e G T (4)	M A e G A (1) e S e	S S e	L S T (1) e
10	L	G	A C (2) e G C (1) e S e	G	D	M
11	M	V	A C (1) S e	V A e	L G T (1) e S C (1) T (1) e	M S e
12	M	S	A C (1) G C (1)	S S e	M A e G A (1) T (1) e S C (1) e	G A C (1) e G A (1) S e
13	G	D	D	D	M S e	V A e G A (1) S e
14	V	L	A e G e S e	L G e	G S e	S A e S e
15	S	M	A e G e S e	M G C (1) e	V S C (1) e	D
16	D	M	A C (2) e G e	M	S S e	L
17	L	G	A C (1) S C (1)	G S e	D	M
18	M	V	A C (1) e	V A e	L G e	M A e S T (1)
19	M	S	A C (2) e S e	S A e	M G C (1) S C (1) e	G A e G A (1) C (1) T (2) S T (1) e
20	G	D	D	D A e	M A C (1) G T (1) S e	V S e
21	V	L	A C (1) e G e	L S e	G A e G e S C (1) e	S A e S e
22	S	M	A e G T (2)	M	V A C (2)	D
23	D	M	A e G e	M A e S e	S	L A C (1) e
24	L	G	A C (2) e S e	G	D	M A e G A (1) e S e
25	M	V	A C (1) e S e	V	L	M S e
26	M	S	A C (1) e G e	S A e S e	M A T (1) e G T (1) e S C (1) e	G
27	G	D	D	D	M A e G e S T (1) e	V A C (1) e G C (1) S e
28	V	L	A e G e S e	L	G A C (1) G A (1) e S e	S S e
29	S			M	V A e G e S e	D A e
30	D			M	S	L A e G e S e
31	L		G S T (1)			M A C (1) e

**Legenda:**

Giorni: grassetto=festività riconosciute nelle Decretali.

Notai: A= Antonio di Pietro; G= Giacomo Nuccini; S= Silvestro di Ludovico; T = testimone.

Tipologie di atti: C= Civili; T= Testamenti; A= Altro; e= continuazioni (tra parentesi il numero delle cause)





**TABELLA 5**  
**INVENTARIO DEI REGISTRI GIUDIZIARI**

**I. Libri curie (1399-1447)**

Notaio BARTOLOMEO DI GIACOMO (1399-1424)

AASi 5247 1399-1408  
Liber curie

AASi 5249 1410-1424

c. 1r: Hic est liber sive quaternus mei Bartholomei quondam Iacobi notarii de Radicondoli civis Senarum et nunc notarii domini senensis Episcopi et eius curie episcopalis senensis, in se continens querimonias, petitiones, reclama, citationes, relationes, precepta, sequestrationes, positiones articulorum et testium et ipsorum responsiones et actestata, instrumentorum et iurium productiones, sententias, pronumptiationes et diffinitiones et alias scripturas ad civiles causas pertinentes et spectantes, nec non obligationes, cautiones, fideiussiones, licterarum registrationes et quam plures alias varias scripturas ad officium dicte curie episcopalis senensis spectantes et pertinentes, factus, scriptus, editus et compositus per me Bartholomeum quondam Iacobi notarium suprascriptum, tempore rev. di in Christo patris et domini domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis, et venerabili viri Simonis Nicolai de Brundixio egregii decretorum doctoris et vicarii generalis.

Notaio: GIOVANNI DI GERI (1414-1422)

AASi 5251 1414-1419

Hic est liber memorialis actorum querimoniarum mei Iohannis olim ser Gerii ser Nelli notarii de Senis inceptus de mense ianuarii MCCCCXIII, indictione VII, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Iohannis sacrosancte romane ecclesie pape XXIII, anno quarto et sub venerabili viro domino Laurentio magistri Dominici de Aretio decretorum doctore reverendi in Christo patris et domini domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis vicario generali, et scriptus per me Iohannem notarium dicte curie

AASi 5612 1419-1422

Hic est liber sive quaternus memorialis mei Iohannis ser Gerii ser Nelli notarii de Senis et nunc notarii curie episcopalis senensis, in quo describuntur omnes querimonie, precepta, sequestrationes, inquisitiones, sententie, condempnationes, absolutiones, et alie quam plures et plura et diverse scripture, inceptus tempore venerabilis viri domini Genesii de Campora de Parma decretorum doctore rev. in christo patris et domini domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi vicarii generalis

Notai: ANTONIO DI PIETRO (1424-1429 lug.) e ANTONIO DI GUALFREDO (1429 ago.-1438)

AASi 5252 (I) 1424-1427

Hic est liber sive quaternus mei Antonii olim Pieri Vannucci de Monte Sancte Marie notarii et civis senensis et nunc notarii domini Petri se Sancto Petro de [\*\*\*] canonici pisani et rev. in Cristo patris et [domini] domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis vicarii et eius episcopalis curie senensis, in se continens querimonias, petitiones, reclama, citationes, relationes, precepta, positiones articulorum, et testium et ipsorum responsiones et contestationes, instrumentorum et iurium productiones, sententias pronuntiatas et diffinitas, alias scripturas ad civiles actus et causas pertinentes et expectantes, factus et scriptus, editus et compositus per me Antonium Pietri notarium prefatum.

AASi 5253 (A) 1427-1428  
Liber curie

AASi 5257 (III, B) 1429-1431

c. 1r: In hoc libro continebuntur plures actus civiles et querimonie, petitiones, reclama, commissiones, citationes, relationes, precepta, positiones articulorum testium et ipsorum responsiones, attestata

instrumentorum et iurium productiones, sententias pronuntiatas et diffinitas, et alie scripture ad dictus actus civiles pertinentes, qui liber scriptus, factus et compositus per notarium infrascriptum, tempore rev. in Christo patris et domini domini Karoli Dei gratia episcopi senensis, sub examine infrascriptorum dominorum vicariorum et primo domini Iohannis Siculi decretorum doctoris domini senensis Episcopi vicarii generalis.

c. 92v Pars libri hec est in qua ipsam prosequendo scribentur per me Antonium Gualfredi ser Iusti de Vulterris omnes petitiones seu querelas, commissiones, citationes, oppositiones, replicationes, terminorum assignationes et precepta, litum contestationes, calumpnie iuramenta, et instrumentorum et seu articulorum productiones, eorumque attestationes et dicta et earum sive eorum publicationes, sententiarum et censurarum ecclesiasticarum dationes et fulminationes, appellationumque interpositiones et admissiones, et generaliter omnes et singuli actus et scripture ad civiles causas pertinentes seu in civilibus causis agitandi seu faciendi in episcopali curie senensi per rev. p. et d. d. Karolum Dei gratia dignissimum senensem episcopum, inter alia ego Antonius antedictus sum specialiter deputatus

AASi 5259 (Extraordinarium I) 1431-1435

Hic est liber sive quaternus continens in se omnes et singulas commissiones, citationes earumque relationes petitiones et querelas, exceptiones, replicationes, oppositiones, terminorum assignationes et precepta, litum contestationes, calumpnie iuramenta et instrumentorum seu articulorum et testium productiones, positiones et inductiones eorumque attestationes et dicta et earum sive eorum publicationes, sententiarum et censurarum ecclesiasticarum et prolationes et fulminationes, et omnes et singulos alios actus et scripturas ad civiles causas pertinentes et spectantes, agitandos et seu faciendos in episcopali curia senensi, sub iudicio et examine famosi decretorum doctoris domini Iohannis Siculi rev. in Christo patris et domini domini senensis episcopi vicarii generalis, nec non scriptos et publicatos seu rogatos per me Antonium olim Gualfredi ser Iusti clericum et notarium volterranum et dicte episcopalis curie scribam ad predicta per dictum rev. patrem et dominum dominum Episcopum inter alia ad dictos actus civiles specialiter deputatus

AASi 5260 (Extraordinarium II) 1435-1438

Liber curie

Notai: GIACOMO NUCCINI (1427-1444), SAVINO DI BARTOLOMEO (1438-1447) e FILIPPO DI GIULIANO (1441-1447)

AASi 5254 1427-1428

c. 1r: In hoc libro continentur querimoniae et alia plures civiles acta in episcopali curia senense gesta coram egregio decretorum doctore domino Petro de Sancto Petro canonico pisano honorando vicario et vicecancellario domini Antonii divina favente clementia sacrosancte romane ecclesie presbiteri cardinalis et episcopi senensis, compositus per me Iacobum Nuccini notarium publicum et scribam ad bancum dicte curie specialiter deputatum.

AASi 5256 1428-1431

In hoc autentico et patenti libro continentur questiones, querimoniae et processus civilium ac criminalium causarum ordinarium et extraordinarium et aliorum concurrentium in episcopali curia senense, tempore rev. in Christo patris et domini domini Karoli Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis, sub examine venerabilis et egregii decretorum doctoris domini Iohannis Siculi honorandi vicarii generalis in spiritualibus et temporalibus domini Episcopi antedicti, scriptus et compositus per me Iacobum Nuccini notarium et scriba curie episcopalis

AASi 5255 (Segn. III) 1438-1441

Hic est liber actorum et rogitorum senensis episcopalis curie, factus et compositus tempore rev. in Christo patris et domini domini Karoli Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis, et scriptum per sapientem virum ser Iacobum Nuccini notarium publicum de Senis et me Savinum Bartholomaei notarium de Senis ac suprascripte senensis episcopalis curie scribam et notarium.

AASi 5261 (IIII) 1441-1444

Hic est liber sive quaternus continens in se omnes et singulas commissiones, citationes earumque relationes petitiones et querelas, exceptiones, replicationes, oppositiones, terminorum assignationes et precepta, litum contestationes, calumpnie iuramenta et instrumentorum seu articulorum et testium productiones, positiones et inductiones eorumque attestationes et dicta et earum sive eorum publicationes, sententiarum et censurarum ecclesiasticarum et prolationes et fulminationes, et omnes et singulos alios actus et scripturas ad civiles causas pertinentes et spectantes, agitandos et faciendos in episcopali curia senensi, sub iudicio et examine famosi utriusque iuris doctoris domini Malateste de Captaneis de Burgo Sancti Sepulcri rev. in Christo p. et d. d. Karoli Dei et apostolice sedis gratia dignissimi senensis episcopi vicarii generalis, nec non factus, scriptus et

compositus partim manu providi viri ser Iacobi olim Nuccini de Senis et partim manu licerati viri ser Savini olim Bartholomei notariorum de Senis, et partim manu mei Philippi filii ser Iuliani ser Philippi de Casulis notarii publici et civis senensis notariorum et dicti domini Episcopi et sue curie scribarum, a predicta et infrascripta per dictum dominum episcopum eiusque vicarium predictum inter alia specialiter deputatos

AASi 5262 (V) 1444-1447

Hic est liber actorum civilium curie episcopalis senensis, continens in se omnia et singula acta et actitata in dicta curia episcopali inter quascumque personas pro quibuscumque agitandis in dicta curia, coram egregio decretorum doctore domino Iohanne de Agazaria e Senis rev.mi in Christo patris et domini domini Karoli Dei et apostolice Sedis gratia dignissimi senensis episcopi in spiritualibus et temporalibus vicario generali, scripta, rogata et publicata per providum ac circumspectum virum ser Savinum Bartholomei notarium senensem et me Philippum ser Iuliani casulanum notarium et civem senensem, notarios et scribas curie predictae episcopalis per supradictum rev.mum patrem et dominum dominum episcopum sub diebus et mensibus infrascriptis.

Dominus Iohannes de Agazaria benemerito vicarius generalis  
ser Savinus Bartholomei Antonii et ser Philippus ser Iuliani casularum, ser Niccolaus Laurenti(*aggiunto*)  
notarii et scribe de Curia.

Notaio: SILVESTRO DI LUDOVICO (1428-1431)

AASi 5258 (Segn. S) 1428-1431

Liber curie

## II. Libri del criminale (1409-1440)

AASi 5499 1409-1417

c. 1r Hic est liber inquisitionum accusarum et condemnationum curie episcopalis senensis, inceptus, factus et compositus tempore rev. in Christo patris et domini domini Antonii Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis


AASi 5500 1429-1440

c. 80v "Anno Domini MCCCCXXXII, indictione XI. Prosecutio presentis libri mallefitorum fiendam per me Antonium Gualfredi clericum et notarium vulterranum et rev.mi in Christo patris et domini domini Karoli Dei et apostolice Sedis gratia episcopi senensis et eius episcopalis curie notarium et scribam ad hec et alia inter cetera per eum specialiter deputatum, tempore egregii decretorum doctoris domini Iohannis de Ruffaldis canonici maçariensis et eiusdem domini episcopi senensis novi vicarii generalis

**TABELLA 6**  
**CRONOTASSI DEI VICARI GENERALI (1399-1447)**

Francesco da Caponago, priore di S. Martino	1399 gen. – 1399 ott.
Tommaso da Amelia	1400 gen.- 1400 mar.
Bartolomeo Brocchi da Castiglion Fiorentino, canonico di Cervia	1400 giu.- 1401 ott.
Fiorentino Salvi da Piacenza, canonico pisano	1401 ott.- 1403 nov.
Niccolò Sozzini, proposto senese e avvocato concistoriale	1403 dic.- 1405 dic.
Luca da Reggio	1406 lug.-1406 dic.
Simone di Niccolò da Brindisi	1407 gen.-1410 ott.
Lorenzo di Domenico d'Arezzo	1411 gen.-1414 giu.
Giacomo de Marianis da Reggio	1414 lug.-1415 dic.
Pietro da S. Pietro canonico pisano	1416 gen.-1417 feb.
Niccolò Sozzini	1417 mag. -1417 dic.
Genesisio de Campora da S. Giovanni in Persiceto	1418 gen.- 1419 ott.
Antonio di Francesco da Pisa, canonico senese	1419 ott.-1420 mag.
Niccolò Sozzini	1420 mag.- 1422 feb.
Pietro da S. Pietro canonico pisano	1422 mar.- 1428 ago.
Giovanni Boscoli da Firenze (vicario capitolare)	1427 giu.-1427 ago.
Giovanni Ruffaldi de Sicilia canonico di Mazara	1428 set.- 1435 gen.
Giorgio Tolomei canonico senese	1435 mag.-1440 ago.
Malatesta Cattani da Borgo S. Sepolcro	1440 ago.- 1444 gen.
Giovanni Agazzari (anche capitolare)	1444 gen.- 1444 set.
Antonio Fatati da Ancona	1444 set.-1445 ago.
Ludovico Ludovisi da Bologna	1445 ago.-1445 set.
Bartolomeo di Paolo Carandini da Modena	1445 set.-1447 ott.

**TABELLA 7**  
**SCHEMA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUDIZIARIA**



## INDICE DEI NOMI DI PERSONA E DI LUOGO<sup>1</sup>

- Abbatini Girolamo, notaio senese 203n
- Accursio di Sigieri, notaio curiale senese 117
- Agazzari Giovanni, canonico senese, vicario capitolare di Siena, poi vescovo di Grosseto 147n, 163n
- Agnese, badessa del monastero di S. Giusto a San Casciano 113, 294, 295
- Agostino di Luca di maestro Vieri, chierico 265, 266
- Agostino di messer Martino da Roma, segretario del card. Francesco Piccolomini 226n
- Agostino di Ranuccio, messo della curia vescovile di Siena 300
- Agostino di Vanni, familiare del vescovo di Siena Azzolino 277
- Alberi Antonio, canonico orvietano, vicario generale di Siena 210, 211n, 226n, 353
- ALBERIGO G. 7, 9, 13, 233
- Alberti Scipione, subcollettore degli spogli in Toscana 214
- Albizzi Andrea, canonico senese 131n
- Alessandro di Pietro di Matteo da Santa Vittoria, studente allo Studio di Siena 353
- Alessandro III, papa 73n
- Alessandro V, papa 309
- Alessandro VI, papa 352
- Alessio, monaco e sindaco dell'abbazia di S. Michele in Poggio San Donato di Siena 318, 319
- Alidosi Ricciardo da Imola, podestà di Siena 152, 317
- Allegranti Otto da Perugia 355
- AMANIEU A. 9, 47
- Ambrogio di Andrea, orafo 263
- AMBROSETTI T. 9, 88, 92, 93
- Amici Michele da Camerino, chierico e notaio 157, 330
- Amico 250
- Ammannati Piccolomini Giacomo, cardinale, vescovo di Pavia 51n
- Anagni* 35n
- Ancona* 157n
- , vescovo v. Fatati Antonio
- ANDENNA G. 9, 61
- Andrea di Ambrogio 304
- Andrea di Cecco, rettore della chiesa di S. Michele di Brenna 252-260
- Andrea di Lando da Casole, notaio curiale senese 71, 246

<sup>1</sup> Sono stati associati ad indice gli antroponimi e i toponimi; le denominazioni delle chiese e delle altre persone giuridiche sono state raccolte sotto i toponimi di riferimento, antroponimi e toponimi sono stati tradotti in lingua italiana, omettendo le varianti latine. I lemmi generici *Siena*, curia, vescovo, vicario, presenti quasi in ogni passo, sono stati omessi.

- Andrea di Piero, frate camaldolese, cappellano di S. Mamiliano nelle Masse 322
- Andrea Venrard, segretario del card. Francesco Piccolomini 226n
- Andreucci Matteo, notaio senese 230n
- Angelini Giacomo, cancelliere vescovile di Montalcino 237n
- Angelo di Bindo 307
- Angelo di Giovanni, notaio fiorentino, procuratore dell'ospedale di S. Maria della Scala 231n
- Angelo di Girolamo, prete 346
- Angelo, rettore della chiesa di S. Stefano a Pecorile 262, 263
- Anichino di Baumgarthen (Bongardo) 103, 272
- Antonio da Calci v. Antonio di Gardone da Calci
- Antonio da Pisa v. Antonio di Francesco da Pisa
- Antonio da Teramo, canonico comasco 330
- Antonio di Conte da San Gimignano, vicario generale di Siena 220n, 278, 355
- Antonio di Domenico, procuratore dei poveri di Siena 222n
- Antonio di Francesco da Pisa, canonico senese, vicario generale e luogotenente del vescovo di Siena 49n, 131, 135n, 137, 138, 155n, 162, 165, 166, 170-172, 180, 224, 221n, 249, 264, 313, 330, 331, 334
- Antonio di Gardone da Calci (da Pisa), notaio curiale pisano e senese 49n, 65n, 75, 120, 121, 127, 131, 133, 136n, 137-140, 142n, 148, 155, 160n, 164-170, 172-174, 179, 180, 184-186, 188, 189, 223, 224, 249, 305, 307, 308, 313-317, 321-324, 330, 331, 334
- Antonio di Geri di Nello, causidico senese, assessore del vicario generale di Siena 65n, 119n, 126n, 155n, 221n
- Antonio di Giacomo, canonico senese 163n
- Antonio di Giovanni da Batignano, causidico 143n, 307-309, 335
- Antonio di Guido, prete senese cappellano del vescovo di Siena Francesco e familiare del vicario Niccolò Tomei 126n, 266, 277
- Antonio di maestro Mariano da Isernia, economo delle chiese di Sovignano e del Pino 106n
- Antonio di Matteo, detto Pezza, messo della curia vescovile di Siena 325
- Antonio di Matteo di ser Vanni, familiare del vescovo di Siena Francesco 264, 266
- Antonio di Pietro v. Vannucci
- Antonio di Pietro, notaio curiale senese 114, 116n, 298
- Antonio di Vannuccio, canonico della chiesa di S. Desiderio di Siena 262, 263
- Antonio, rettore della chiesa di S. Andrea di Siena 307
- Antonio, rettore della chiesa di S. Quirico a Mortennano 324
- Antonio, rettore della chiesa di S. Stefano di Siena 246
- Aquileia* 63n
- Arbia*, fiume 291
- Arbiola*, chiesa di S. Pietro 254, 257, 276
- ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 10, 34, 56, 63
- Ardizzi Francesco, cancelliere del vescovo di Como 49n
- Arezzo* 216n
- , curia vescovile 215



- Arzocchi Beringhieri, pievano di S. Agata di Asciano, vicario generale di Siena 250
- Arzocchi Nanni di Pietro, chierico 276, 277
- Ascanio di Enea Dantini 214
- Asciano*, collegiata di S. Agata 215
- , pieve di S. Agata 277
- ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA 10
- Asti*, comune 48n
- , mensa episcopale 52n
- Azzone, glossatore 164, 332
- BADINI G. 10, 38
- Bagnoregio* 35n
- BALBONI D. 10, 232
- Baldetti Francesco, notaio senese 81n, 250
- BANDINI D. 10, 233, 234
- Bandini Germanico, arcivescovo di Corinto, coadiutore dell'arcivescovo di Siena Francesco Bandini 234n, 346, 351
- BANDINI L. 16
- Bandini Piccolomini Francesco, arcivescovo di Siena 161n, 186n, 233, 234, 346, 353, 354
- BARONI M. F. 10, 17, 49, 51, 59, 111
- Baroni Maria Franca 49n
- Barozzi Antonio, canonico senese 351
- Bartali Carlo di Angelino, vescovo di Siena 49n, 51n, 188n, 326, 334
- Bartalo di Giunta, frate gerosolimitano, precettore della magione di S. Pietro in Camollia 300
- BARTOLI LANGELI A. 10, 16, 26, 52, 161
- Bartoli Langelì Attilio 25
- Bartolini Bernardino, chierico, cancelliere arcivescovile di Siena 217, 218
- Bartolomea di Brizio di Paolo, vedova di Bartolomeo di Giovanni di ser Mino di Tura 140n
- Bartolomeo da Massa, generale dei Carmelitani 169
- Bartolomeo di Antonio da Sovana, chierico 147n
- Bartolomeo di Cecco di Binduccio, chierico senese 331
- Bartolomeo di Cecco, canonico senese e camerlengo della mensa di Siena 163n, 331
- Bartolomeo di Domenico di Cecco da Orgia 333, 334
- Bartolomeo di Francio, messo della curia vescovile di Siena 335-337
- Bartolomeo di Gano 356
- Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli, notaio curiale senese 49n, 68, 74, 75, 82, 83, 86n, 87n, 93, 119, 121-123, 127, 137, 138, 139n, 140, 148n, 164-172, 174, 185, 186n, 187, 189, 193, 262, 267, 280, 281, 299, 300, 313, 331
- Bartolomeo di Giovanni di ser Mino di Tura 140n
- Bartolomeo di Lorenzo, pievano di Pieve a Pava 331
- Bartolomeo di Paolo da Pistoia, canonico, notaio curiale senese e segretario del vescovo di Siena Antonio Casini 135, 137, 138, 173n, 221n, 313, 321
- Bartolomeo di Paolo, sacerdote senese, rettore della chiesa parrocchiale di S. Magno a Simignano 229, 230, 356
- Bartolomeo, abate del monastero di S. Vigilio di Siena 322
- Bartolomeo, abate di Torri, vicario generale di Siena 75, 224
- BASCAPÉ G. C. 10, 18, 51

- Bastiano di Domenico, canonico senese 163n
- Battista *de Auro* da Bologna, canonico bolognese, vicario generale di Siena 76n, 212, 226n, 352
- BAUTIER R. H. 10, 11, 33, 51
- Bautier Robert Henri 51n
- Befa, luogo detto, 223, 355
- Bellanducci Giacomo da San Quirico, pievano della pieve di Pentolina 320, 321
- Bellanti Piccolomini Ciaccheri Giulia 51n
- BELLONI C. 11, 18, 34, 47, 61, 65
- Bencivenne di maestro Angelo, notaio curiale senese 156, 186n, 193n, 325
- Benedetto XII, papa 204n
- Benedetto XIII, papa 36n
- BENIGNI P. 15
- Benzi Ugo, medico 321
- Bernardi Lorenzo, notaio senese 230n, 348
- Bernardino da Torrita, vicario generale di Siena 194, 338, 340, 341
- Bernardino di Buttrigi, notaio curiale senese 62n, 80, 108, 110, 111, 117, 282-290, 291
- Bernardo, cardinale vescovo di Porto 67n
- Berti Antonio, abate della Rosa, docente allo Studio di Siena, procuratore dei poveri e vicario generale di Siena 229, 355, 356, 357
- Bertini Luca, vescovo di Siena, 100n, 120, 124, 157, 223, 301
- Bertini Pietro Paolo, vescovo di Chiusi 186n
- Bertoldo di Bernardino, notaio curiale senese 70, 72, 81, 245, 246, 250
- BERTONI L. 11, 221
- Biagio di Matteo, rettore dell'ospedale di S. Marta di Siena 331
- Biagio di Paolo d'Arezzo, familiare del vescovo di Siena Azzolino 277
- Biagio di Tommé, procuratore dei poveri di Siena 143n
- Biagio, famiglio del bargello di Siena 353
- Biagio, rettore della chiesa di S. Bartolomeo di Siena 300
- Biella* 35n
- Bina di Naddo 193n
- Bindo, rettore della chiesa di S. Dalmazio nelle Masse 271, 272
- BIZZOCCHI R. 11, 77, 88, 124-126, 155, 158, 226-228
- Bizzocchi Roberto 155n, 228n
- BOAGA E. 11, 16, 37, 233
- Boaga Emanuele 37n
- Bologna* 126, 134, 157, 305, 307
- BONANNO M. 14
- Bonfiglio, vescovo di Siena 79n
- Bonfigliolo di Orlando 301
- Bonifacio Baldassarre 54n
- Bonifacio di Binduccio, rettore della chiesa di S. Cristoforo di Siena 248
- Bonifacio di Giunta, procuratore del vescovo di Siena 67n
- Bonifacio IX, papa 248
- Bonifacio VIII, papa 47n, 124n, 158n, 332
- Boniforti Paolo da Soncino, notaio curiale senese 210
- Bono, vescovo di Siena 68
- Borghesi Marcello di Borghese, protonotaio apostolico, rettore della chiesa di S. Donato di Siena 351, 352
- BORGIA L. 21
- Borromeo s. Carlo 36n
- Bossi Francesco, vescovo di Como 49n
- Bossi Francesco, vescovo di Perugia, visitatore apostolico 237

- BOWSKY W. 11, 84  
 BRANDMÜLLER W. 11, 50, 307  
*Brenna*, chiesa di S. Michelangelo  
 91, 252-260  
 BRENEKE A. 11, 56, 108, 178  
 Brenneke Adolf 31, 43, 108n, 178  
 BRENTANO R. 11, 23, 26, 46, 53, 80  
 Brentano Robert 26n, 46, 53n  
 BRESSLAU H. 11, 32, 58, 161, 228  
 BRIACCA G. 9  
 Brocchi Bartolomeo di Cola da  
 Castiglione Fiorentino, canonico  
 cerviense, vicario generale di  
 Siena 83, 123, 300  
 Brogi Mario 29, 160n  
 Broglio di Guido da San Casciano  
 294  
 BRUNETTIN G. 12, 63  
 BUCCI O. 12, 37  
*Bucciano*, chiesa di S. Stefano 103,  
 179n, 246, 274  
 Buonacolfi Lionello da Ferrara,  
 familiare del card. Francesco  
 Piccolomini 67n  
 Buonanni Antonio di Michelino,  
 chierico 265, 266  
 Buonanni Michelino di Tommé da  
 Asciano 278  
*Buonconvento*, chiesa parrocchiale di  
 S. Pietro 49n, 180  
 Buondelmonti Guido, priore della  
 canonica di Castiglione  
 d'Ombrone 78n  
 Buondelmonti Niccolò di Tingo,  
 frate, procuratore del vescovo  
 Guglielmo 223, 355  
 CALASSO C. 12, 39  
*Calceno*, chiesa 215n  
 CAMELI M. 12, 205  
 CAMMAROSANO P. 12, 52, 56, 58  
 Campani Cesare, vicario generale di  
 Siena 346, 348  
 CANCIAN P. 12, 17, 46, 59  
 CANTAGALLI R. 12, 57  
*Canterbury*, arcivescovo 47n  
 Cantoni Filippo di Giuliano da  
 Casole, notaio curiale senese 147n,  
 148n, 157, 186n, 189, 210n, 325,  
 325, 326  
 Capacci Bernardino, segretario e  
 auditore del card. Francesco  
 Piccolomini 226  
 CAPITANI O. 22  
*Caravaggio* 58n, 65n, 87  
 Carazzi Sebastiano, vicario generale  
 di Massa Marittima 237n  
 Carlo di Enrico da Vecchiano, notaio  
 curiale pisano e senese 133, 156,  
 174, 186, 308, 313, 325  
 Carlo IV di Lussemburgo, imperatore  
 40n  
 Carlo V, imperatore 161n  
 Carnevali Francesco di Giacomo da  
 Montalcino, notaio curiale senese  
 59n, 65, 148n, 142n, 194, 206n,  
 211, 212, 217, 236n  
 CARRATORI L. 16  
 Carratori Luigina 132n  
 CARUCCI P. 12, 36  
 Carucci Paola 36  
 Casini Antonio, cardinale, vescovo di  
 Siena 50, 126, 134-136, 139n, 142,  
 150, 157, 173, 179n, 221n, 223,  
 224, 305, 307, 309, 314, 316, 320-  
 322, 325, 330  
 Casini Bartolomeo, vescovo di  
 Pesaro e luogotenente del vescovo  
 di Siena 135n, 154, 173, 180, 322,  
 323  
 Casini Figlio di Marco, chierico 277  
 Casini Francesco, archiatra papale  
 135n  
 Casini Marco, rettore della chiesa di  
 S. Andrea di Frontignano 277

- Cassano Ionico* 35n  
*Castelfranco di Paganico*, convento degli Umiliati 67  
 Castellano di Utinello, notaio curiale senese 135, 136n, 137, 313  
*Castiglion del Bosco* v. Castiglione d'Ombrone  
*Castiglione d'Ombrone*, canonica di S. Angelo 78n, 168n  
*Catania* 38n  
 Caterino di Corsino, operaio dell'Opera della cattedrale 280  
 Caterino, messo della curia vescovile di Siena 335  
 CATONI G. 9, 10  
 Catoni Giuliano 29  
 Cavaliere Francesco di Guido da Vico, notaio curiale pisano 308  
 CAVAZZANA ROMANELLI F. 11  
 CECCHI L. 14  
 CECCHINI G. 12, 40  
 Cecco di Ghezzo di Tefano 266  
 Cecco, pievano di Fogliano 278  
 Celfi Leonardo da Monte Rubiano, vicario generale di Siena 226n  
 CENCETTI G. 12, 50, 57, 59, 154  
 Cencetti Giorgio 42, 50, 57, 154n  
 Cenne di Segna da San Casciano 294  
 Cenne di Vanni da San Casciano 294  
 Cerdone Bartolomeo di Francesco, vicario feudale di Murlo 279, 280  
 Cerretelli Giacomo, notaio senese 230n  
*Certano*, chiesa di S. Angelo 300  
 Checco di Donato 319  
 CHENEY C. R. 12  
 CHIANTINI M. 12, 152  
 Chigi Antonio di Matteo, notaio senese 356  
 Chino, rettore della chiesa di S. Regina 275  
 Chironi Bianca 29  
 CHIRONI G. 9, 12, 13, 27, 35, 197, 229  
 CHITTOLINI G. 13, 16, 26, 39, 46, 53, 61, 158  
 Chittolini Giorgio 26n, 46n, 61n  
*Chiusi*, archivio diocesano 199n  
 - , vescovo v. Bertini Pietro Paolo  
 Ciccioli Arcangelo di Antonio da Fermo, notaio curiale senese 210  
 CICERI A. 18, 38  
 Cinci Cristoforo, tesoriere della Camera apostolica e collettore generale degli spogli e facoltà di testare 214  
 Cino da Ripa 273  
 Cinughi Checco di Cino di Francesco 317  
 Cinughi Giovanni, vescovo di Pienza e Montalcino 49n  
 Cinughi Niccolò di Cino di Francesco, chierico 152, 317  
 Ciolo, rettore della chiesa di Sarteanello 246  
 Cione di Giannello, pievano di Crevole 112, 292-298  
 Cione di Guido, canonico senese 254  
 Cittadini Celso 148  
*Civitella*, pieve di S. Maria del Monte 93, 168n, 260, 261  
 CLAEYS BOUUAERT F. 13, 222  
 Clemente V, papa 94n  
 Clemente VI, papa 231n  
 Clesio Bernardo, cardinale, vescovo di Trento 69n  
 Codennacci Spinello di Nicoluccio 304  
 Cola di Giovanni da Nola, familiare del vescovo Francesco 280  
 COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE 10, 11, 13-15, 22  
*Como* 223  
 - , cancelliere vescovile v. Ardizzi Francesco  
 - , curia vescovile, 55n, 61n, 84n

- , diocesi 228n
- , vescovo v. Bossi Francesco
- Condulmer Gabriele, cardinale, vescovo di Siena, poi papa Eugenio IV 75, 134, 157n, 223, 326, 330
- CONSTABLE G. 13, 51
- Conte di Ugo di Manente, procuratore di Mita 109, 110, 283-285, 288, 289
- Corsica* 307
- Cortesia da Montegarullo 163n
- Corti Giacomo di Tommaso, notaio curiale senese 212, 213, 217, 353, 354
- Corti Preziano, notaio senese 230n
- Cortona* 69n, 81n
- Cosimo di Simone 346
- COSTAMAGNA G. 13, 63
- Costamagna Giorgio 63n
- Costanti Raffaello di Cristoforo da Montalcino, arcidiacono ilcinense, notaio curiale senese, causidico e vicario di Grosseto 142n, 195, 212, 213, 216-218, 336, 338, 343-345, 347, 349, 354
- COULET N. 13, 72, 180, 181
- COULY A. 13, 102
- CRACCO G. 22
- Credi Giacomo, notaio senese 345
- Crema* 38n
- , archivio diocesano 35n
- , cancelliere vescovile v. Inzoli Battista
- Cremona* 58n
- Crevole* 49n, 280
- , castello 57n, 304
- , pieve di S. Cecilia 292, 297
- Cristofora di Tofo, monaca del monastero di S. Giusto a San Casciano 294
- Cristoforo da San Marcello, vescovo di Rimini, poi di Siena 51n, 157, 325, 326, 330
- Cristoforo di Andrea, notaio senese 135, 136, 137, 212, 313
- Cristoforo, notaio senese 68
- Crudeli Annibale 354
- Cuna* 273
- CURZEL E. 13, 52
- D'ADDARIO A. 13, 38
- D'Addario Arnaldo 25, 38n
- D'ANGELO S. 14, 37
- D'ANGIOLINI P. 14, 39
- D'Este Ippolito, cardinale 217
- DA NADRO SILVINO 14, 77
- Dantini Enea 214
- De Brinis, famiglia ferrarese 61n
- DE LUCA F. 21
- DE SANDRE GASPARINI G. 23
- Del Pizicarolo Domenico 216n
- Del Rondine Checco di Giovanni 143n
- Del Testa Piccolomini Bastiano di Giovanni di Urbano 352
- Del Testa Piccolomini Tommaso, vescovo di Montalcino e Pienza 157n, 210n, 211n
- DELLA MISERICORDIA M. 14, 49, 53, 55, 61, 64, 84, 193, 223, 233
- Della Misericordia Massimo 53, 84n
- Docci Tommaso, giurisperito 143n
- Domenico di maestro Sano, savio dell'Opera della cattedrale 280
- Domenico di Pietro, pievano di S. Martino in Grania 103, 272, 274
- DONATI C. 14, 232
- Donati Pietro di Vincenzo 233n
- DOSSETTI G. L. 13
- DUCA S. 14, 38
- Egidio di Adeone da Cortona, notaio 100n, 267, 270
- Enrico *Doliaconis*, chierico di Colonia e scriba del vescovo Gabriele 224n
- Enrico IV, imperatore 55n

- EUBEL C. 16, 134  
 Eubel Conrad 134  
 Eugenio IV, papa v. Condulmer Gabriele  
 FALCONI E. 14, 56, 58, 63, 65, 87, 92, 96, 97  
 Falconi Ettore 65n  
 FANTAPPIÉ C. 14, 36, 37, 48, 232, 235  
 Fantappié Carlo 36n, 232  
 FANTAPPIÉ R. 16  
 Farolfo di Orlando detto Babbo, notaio curiale senese 62n, 71, 81, 111, 115, 117, 245, 246, 250, 287, 289  
 Fatati b. Antonio, arciprete di Ancona, vicario generale di Siena, poi vescovo di Teramo, poi di Ancona 51n, 157, 325, 326  
 Federico III, imperatore 326, 353  
 Feliciano di ser Neri v. Nerini  
 Feo di Segna da San Casciano 294  
 Fermeni Angelo di Donato da Arezzo, notaio del visconte di Montevaso 132n  
*Fermo*, diocesi 226  
 Fernando de Oliveto, chierico di Avila 330  
 FERRARIS L. 14, 59, 88-92, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 124, 137, 151, 158, 194, 214, 219, 220  
 Ferraris Lucio 158  
*Fiesole* 38n, 42n, 142n  
 - , vescovo 142n  
 Figlio di Nuccio da San Casciano 294  
*Filetta*, chiesa di S. Biagio 122, 123n, 261, 262, 298, 299  
 Filippo di Gualterotto v. Gualterotti Filippo  
 Filippo di ser Giuliano, v. Cantoni  
 Filippo, vescovo di Fiesole 116  
 FINESCHI S. 9, 10  
 Fiorano di Pietro, rettore della chiesa di S. Pietro a Monsindoli 334  
 Fiorentino da Piacenza, v. Salvi  
*Firenze* 42n, 77n, 132n, 216n, 231n  
 - , episcopato 223n  
 - , Nove Conservatori 27n  
 - , vescovo v. Pierozzi s. Antonino  
 FISSORE G. G. 14, 15, 48, 50, 52, 53, 62, 66, 80, 82, 112, 192  
 Fissore Gian Giacomo 48, 52n, 53n, 61n, 192n  
*Fogliano* 119n  
 - , pieve 274, 278  
*Foiano*, chiesa di S. Lorenzo 277  
 FORMICHETTI G. 15, 148  
 Formichi Pietro Antonio, cancelliere arcivescovile di Siena 217, 218  
 FOURNIER E. 15, 47  
 FOURNIER P. 15, 47  
 Francesco Antonio da Radicofani, frate camaldolese, cappellano di S. Mamiliano 322  
 Francesco di Bartolo, notaio senese 295  
 Francesco di Bartolomeo da Siena 335  
 Francesco di Bartolomeo di Ciolo 254  
 Francesco di Geremia da Vico, notaio curiale pisano 308  
 Francesco di Giacomo v. Carnevali  
 Francesco di Giovanni di Niccolò, pievano di Rosia 252, 254-257, 259  
 Francesco di Giovanni, messo della curia vescovile di Siena 308, 309, 319  
 Francesco di Matteo 348  
 Francesco di Perino 273  
 Francesco di ser Vanni, notaio senese 113, 295, 296  
 Francesco Mormille, v. Mormille  
 Francesco, abate di S. Michele in Poggio S. Donato 68n

- Francesco, pievano della pieve di S. Fortunato di Murlo 294, 298
- Frari Guido da Bologna, maniscalco 354
- FRIEDBERG AE. 7, 13
- Frontignano*, chiesa di S. Andrea 277
- Frontino Sesto Giulio 333
- FUHRMANN H. 22
- Fungai Cristoforo di Bartolomeo, notaio curiale senese 204n, 212, 217
- Fusconi Tommaso, vescovo di Siena 48n 301
- Gabbrielli Giacomo di Conte da Gubbio, podestà di Siena 79
- Gamba di Pasquale da San Casciano 294
- Gambacorti Lotto, arcivescovo di Pisa 132n
- Gambacorti Raniero di Gerardo di Andrea, visconte di Mentevaso 132n
- GAVANTO B. 15, 37
- Gello, rettore della chiesa di S. Andrea a Usinina 71, 245
- Genesio da Campora, vicario generale di Siena 155n
- GENICOT L. 13, 19
- Genova* 223
- Geri di Nello, notaio curiale senese 64, 80-82, 87, 103, 108, 113, 116n, 118, 119, 148, 220n, 231n, 245, 262, 281, 282, 293-298
- Gerino di Nello, v. Geri di Nello
- Gerioli Andrea di Francesco, notaio curiale pisano 132n, 133, 308
- Gesti Leonardo di Antonio da Volterra, notaio curiale senese 203, 205n, 211, 212, 217
- Gheri, rettore della chiesa di Bulciano 246
- GHEZZI A. G. 15, 28
- GHIGNOLI A. 15, 46
- Ghino di Bartolomeo, savio dell'Opera della cattedrale 280
- Ghino di Forese da Torrita, notaio curiale senese 34n, 79, 81, 113, 114, 116n, 118, 204n, 250, 295, 298
- Ghino, pievano della pieve di San Valentino, familiare del vescovo Azzolino 261, 279
- Giacomo da Napoli 251
- Giacomo di Bastone, notaio senese 301
- Giacomo di Biagio da Pistoia, chierico senese 331
- Giacomo di Ciolo, chierico e notaio curiale senese 120, 278, 304, 355
- Giacomo di Lorenzo, detto "Scuoia", 338
- Giacomo di Nuccino v. Nuccini
- Giacomo Roza, prete 345
- Giacomo, abate di S. Lorenzo 252-257, 259
- Giambolini Paolo di Vanni, notaio senese 86
- GIGLI G. 15, 57
- Gigli Girolamo 57n
- Gioacchino di Piero, messo della curia vescovile di Siena 317
- GIONTA D. 15, 157
- Giordano di Mino, messo della curia vescovile di Siena 283
- GIORGI A. 9, 15, 51, 103
- Giorgi Andrea 29, 160n
- Giovan Battista di Ippolito da Casole, notaio senese, 234
- Giovannello di Giovanni da San Martino in Grania 274
- Giovanni da Bologna 47n, 50n, 58n, 111, 154n
- Giovanni da Bologna, notaio attivo a Siena 120

- Giovanni da Castiglione, familiare del card. Francesco Piccolomini 67n
- Giovanni da Fermo, pievano di Marano, vicario generale di Siena 100, 265, 267, 270, 271
- Giovanni da Polo, arcivescovo di Pisa 132n
- Giovanni da Ragusa, medico 330
- Giovanni di Angelo di Francesco da Orvieto 353
- Giovanni di Bartolino da San Casciano 294
- Giovanni di Bindo, pievano di Recenza 262, 299
- Giovanni di Bonacorso da San Casciano, notaio curiale pisano 133n
- Giovanni di Buonacorso da Vecchiano, notaio curiale pisano 308
- Giovanni di Cristoforo, notaio curiale senese 62n, 121
- Giovanni di Geri di Nello, notaio curiale senese 64n, 65, 72, 73, 75, 76, 82, 94, 103, 118-123, 127, 137-140, 151n, 164-166, 169-172, 174, 179, 180, 182, 183, 185, 188, 247-249, 251, 261, 264, 273, 275, 278, 299, 300, 307, 313, 331
- Giovanni di Giacomo, detto Canestro de Silva 263
- Giovanni di Giacomo, rettore della chiesa di S. Pietro a Marciano 86
- Giovanni di Giovanni, notaio senese 119n
- Giovanni di Martino da Coronaria, notaio curiale pisano 308
- Giovanni di Nardo da San Casciano 294
- Giovanni di Orso, rettore della chiesa di S. Desiderio 300
- Giovanni di Pasquale da Ripa sub Modine (Mèdane) 274
- Giovanni di Ranieri da S. Leonino, notaio fiorentino 116
- Giovanni XXII, papa 88n, 91n, 203
- Giovanni XXIII, antipapa 134, 305, 307, 323, 324, 331
- Giovanni, pievano di Murlo, vicario generale di Siena 80n, 108, 282, 284-291
- Giovanni, pievano di S. Martino in Grania 245, 246
- Giovannuzzo di ser Antonio, priore di Rencine 270, 271
- Girolamo di Simone, causidico 195, 337, 338, 340, 341-344
- GIUFFRIDA R. 19
- Giulio II, papa 345
- Giussani Niccolò 28n
- Giusti Antonio di Gualfredo da Volterra, notaio curiale senese 185, 188n, 189, 212, 217, 335
- GIUSTI M. 15, 115
- Giusto *Coveri*, familiare del vescovo Azzolino 254, 257
- Gori Anton Maria di Giovanni da Casole, notaio e vicario feudale di Murlo 161n
- Goro di Meo, pievano di Pieve Scola 263
- GRANA D. 23
- Gratti Domenico di Angelo, chierico familiare del vescovo Francesco Mormille 105n
- GRECO G. 16, 88
- Gregorio VII, papa 55n
- Gregorio IX, papa 47n, 56n, 80n, 88n, 332
- Gregorio X, papa 73n
- Gregorio XI, papa 271, 308
- Gregorio XII, papa 134, 315, 316
- Griffoli Niccolò, O.P., vicario generale di Siena 110



- GRIMALDI F. 10  
*Grosseto*, Capitolo della Cattedrale 64n  
 - , vescovo 169, 213, v. Agazzari  
 Giovanni, Mignanelli Giacomo, Pecci Giovanni  
 Gualterotti Filippo, abate di Poggibonsi, vicario generale e capitolare di Siena 81, 94, 105, 113, 118, 220n, 231n, 262, 263, 278, 279, 281, 292, 293, 297  
 Guasconi Guglielmo, vescovo di Siena 50, 100, 118, 220n, 223, 267, 268, 270, 278, 355  
 Guccio di Ugolino, notaio senese 81n, 250  
 Guelfi Nicola, vicario generale di Massa Marittima 237n  
 Guglielmi Bartolomeo 196, 343  
 Guglielmi Girolamo di Francesco di Bartolomeo 194-196, 335-345  
 Guglielmo di Giacomo da San Casciano 294  
 Guglielmo di Guascogna, v. Guasconi  
 GUIDI M. 15, 115  
 Guido di Ceppa da San Casciano 294  
 Guido di Nino, notaio curiale senese 117  
 Guidotti Annibale di Angelo chierico senese 347, 349  
 HAIDACHEERE C. 13  
 HAY D. 16, 46, 96, 179  
 Hay Denys 179n  
 HERDE P. 16, 226  
 HERSPERGER P. 21, 227, 228  
 Iacobus Sarrachus, notaio astigiano 52n  
 Iacopo di Angelino da Rapolano, chierico senese 335  
*Il Pino*, chiesa di S. Maria 106n  
*Inghilterra* 25n, 47  
 INGROSSO L. 16, 40  
 Innocenzo III, papa 108n  
 Innocenzo IV, papa 332  
 Innocenzo VI, papa 248  
 Innocenzo VII, papa 151n, 249  
 Inzoli Battista, cancelliere vescovile di Crema 35n  
 IOHANN VON BOLOGNA 16, 47, 107, 111, 154  
*Italia* 46  
 Ivo di Paolo, rettore della chiesa di S. Angelo a Certano 300  
*Ivrea* 61n  
 Jackson Philippa 29, 203n, 234n  
 JEDIN H. 13  
 JOANNOU P. P. 13  
 JONANEK P. 22  
 KOFLER W. 13  
 KOSUTA L. 17, 214, 229, 325  
 KRÖTZL C. 19  
 Landi Giovanni da Prato, vicario generale di Volterra 267  
 Lando di Neri di Perino 291  
 LE BRAS G. 16, 101, 124  
*Le Stine*, chiesa di S. Bartolomeo 323  
 LEONARDI C. 13  
*Leonina*, chiesa di S. Bartolomeo 179n  
 LIBERATI A. 16, 50  
 Lippo di Lando, notaio curiale senese 250  
 LIVRAGA M. 10, 13  
 LODOLINI E. 17, 54  
 LONGHITANO A. 17, 38  
 Lorenzo d'Arezzo, vicario generale di Siena 165, 166, 170-172, 174n, 137, 180, 330  
 Lorenzo di Lando di Lorenzo, notaio senese 229, 230, 356  
 Lorenzo di Martino da Foiano, rettore della chiesa di S. Biagio a Filetta 122, 123n, 261, 262, 299, 300

- Loreto 38n  
 Lornano, pieve 276  
 Lotti Benedetto, frate O. F. M. 353  
 Luca di Antonio, medico 338  
 Lucentini Andrea, segretario e familiare del card. Francesco Piccolomini 67n, 226  
 Ludovica di ser Giovanni di Giovanni, moglie di Giovanni di Geri 119n  
 Ludovico da Prato, vescovo di Volterra 267  
 Ludovico di Francesco, canonico senese 270, 271  
 LUNARI M. 17, 18, 47, 62, 65  
 Lupo di Spezzalaste da Marti, detto Pupo, notaio curiale pisano 308  
 LUSINI A. 18  
 LUSINI V. 16, 57  
 Luti famiglia 151n  
 MACCARRONE M. 17, 22, 47  
 Magalotto di Tancredi da Montemagno, notaio dell'arcivescovo di Pisa 132n  
 Magio di Angelo, cappellano della Cattedrale 264  
 Magio di Rustico da San Miniato 258, 260  
 Malavolti Adriano, canonico senese, vicario generale di Siena 208n, 209n, 351  
 Malavolti Antonio di Niccolò, canonico senese e pievano di Lornano 275, 276  
 Malavolti Azzolino, canonico senese, proposto grossetano, vescovo di Siena 64n, 78n, 101, 105, 108, 118, 220n, 252-260, 262, 263, 265, 266, 271, 272, 274-279, 281, 297  
 Malavolti Cione di Guido, canonico senese, 220n  
 Malavolti Donusdeo, vescovo di Siena 68n, 70, 78, 81, 108, 115, 117, 281  
 Malavolti Francesco di Guglielmo, canonico senese 99, 100, 265, 267-271  
 Malavolti Rinaldo di Orlando, canonico senese, pievano di S. Innocenza, vicario generale 48n, 301  
 Malavolti Rinaldo, vescovo di Siena 71, 78, 115, 117, 118, 245, 246  
 Malavolti Tommaso di Guglielmo 276  
 Mancini Domenico da Cortona, studente allo Studio di Siena 208n  
 MANCUSO F. 17, 111  
 MANNORI L. 17, 97  
 Manta di Bindo, conversa del monastero di S. Giusto a San Casciano 113, 294, 295  
 Mantova 224n  
 MANTOVANI G. 17, 66, 87, 149  
 Mantovani Gilda 66n, 87n  
 Marciano nelle Masse, chiesa di S. Pietro 86  
 Maremma pisana 132n  
 MARIANI B. 17, 89, 151, 155  
 Mariani Giacomo da Reggio, vicario generale di Siena 79, 126, 134n, 157, 305, 307, 323, 324  
 Mariano di Bartolomeo, rettore della Chiesa di S. Stefano a Cerreto 120n  
 Mariano di Biagio da Casole, camerlengo generale della mensa di Siena 225  
 Mariano di Giovanni, canonico della chiesa di S. Salvatore poi pievano di Pentolina 95n, 251  
 Mariotti Anton Maria di Cesare, parroco di S. Pietro a Oville, arciprete della collegiata di Asciano e notaio curiale senese 214-217

- Mariscotti Pompeo 354  
 Marsili Luca, vicario generale di Siena 42, 226n  
 Martelli Giovanni da Viterbo 260, 261  
 Martini Pietro di Neri, notaio senese 186n  
 Martino di Martino, chierico senese 335  
 Martino di Pietro da S. Illaro, notaio fiorentino 116  
 Martinuzzi Neri, familiare del vescovo Azzolino 252, 275  
*Massa Marittima* 98n, 237n  
 - , Archivio diocesano 7  
 Massaini Apollonio, vescovo di Sovana 147n  
 Massimiliano II, imperatore 347, 349  
 Matteo (Meo) di Ambrogio detto "El Sappa", orefice 143n, 308, 309  
 Matteo da Valmontone, notaio vicentino 66n  
 Matteo, canonico senese, rettore della chiesa di S. Antonio 252, 261, 265, 266, 269, 272  
 Mazzo di Segna, messo della curia vescovile 295, 296  
 MAZZONE U. 23  
 Mealdi Pomponio, cancelliere arcivescovile di Siena 217, 218, 234n  
 Medici Giuliano, arcivescovo di Pisa 132n  
 MENGOZZI N. 17, 40, 222, 234  
*Mensano*, pieve di S. Maria 96, 266  
 Meo detto El Sappa v. Matteo di Ambrogio  
 Meo di Maffeo da San Casciano 294  
 Meo di Ugo di Manente 288  
 Meocci Adriano, notaio senese 230n  
 MEONI N. 17, 69, 81  
 MERLO G. G. 17, 47-49, 77  
 Merlo Grado Giovanni 49n  
 MICCOLI G. 16  
 Michele di Benvenuto da Spina, notaio curiale pisano 133n  
 Michele di Neri di Ghinuccio da Chiusdino, chierico 266, 267  
 Mignanelli Giacomo, vescovo di Grosseto 216n  
 MIGNÈ J. P. 14  
*Milano* 48n, 51n, 155n, 237n  
 - , arcivescovo v. Visconti Ottone  
 - , diocesi 228n  
 MINEO L. 9, 81  
 MINNUCCI G. 17, 214, 229, 325  
 Minnucci Giovanni 135  
 Mino di Alberto, notaio e causidico 110, 111, 250, 286, 289, 291  
 Mino di Pietro, pievano di Mensano 96, 265, 266  
 MIRIZIO A. 18  
 Mita, vedova di Ugo di Manente e mantellata francescana 80n, 81n, 108, 109, 110, 111, 282-291  
 MOLLAT G. 18, 88, 94, 115  
 Mollat Guillaume 88n  
 MOLLAT M. 18, 42  
 MONACELLI F. 18, 92, 102  
 MONACHINO V. 16  
 Moncino di Ugo v. Simoncino di Ugo  
*Monselice* 25  
*Monsindoli* 342  
 - , chiesa di S. Pietro 334  
*Montagutolo*, chiesa di S. Pietro 168n, 171n  
*Montalcino* 237n, 282, 283  
*Montalcino*, Archivio diocesano 7, 199n, 225n  
 - , cancelliere vescovile v. Angelini Giacomo  
 - , Repubblica di Siena ritirata in Montalcino 217  
 - , vescovo v. Pienza vescovo  
*Montalto*, chiesa di S. Alberto 215n

- Montani Ventura, notaio senese 354  
 Montano da Cassia, familiare del card. Francesco Piccolomini 67n  
*Montelisciai*, canonica di S. Pietro a Montelisciai 301  
*Montepertuso* 68, 280  
*Monteselvoli*, chiesa di S. Giacomo 100n, 120n, 124, 304  
*Montevaso*, feudo dell'arcivescovo di Pisa 132n  
 Montinus Coronus, notaio milanese 49n  
 MONTORZI M. 18, 33, 54, 108, 141, 157  
 Montorzi Mario 141  
 Mormille Francesco, vescovo di Siena 49n, 51n, 65n, 72, 75, 106n, 120-123, 125, 127n, 129, 131, 134, 140n, 246, 247, 250, 261, 262, 264, 266, 277, 279, 280  
*Mortennano*, v. San Quirico a Mortennano  
 MOSCADELLI S. 9, 15  
 Moscadelli Stefano 29  
 MOTTER M. 16, 18, 52, 58, 87  
*Murlo* 174n, 280  
 - , archivio del vicario feudale 57n  
 - , comune 161n  
 - , feudo vescovile 40n, 57n, 137, 160, 164, 167, 169, 170, 174, 222n, 223, 229, 231n  
 - , pieve di S. Fortunato 266, 294  
 - , vicario feudale 44, 106, v. anche Antonio di Gardone da Calci, Cerdone Bartolomeo di Francesco, Gori Anton Maria  
 Nanna, moglie di Checco di Giovanni del Rondine 143n, 308  
 Nanni di Buzza, familiare del vescovo Francesco 266  
 Nardi Franco Daniele 28  
 NARDI P. 18, 40, 50, 78, 81, 100  
 Nardi Paolo 82n  
 NATALINI T. 18, 163  
 NAZ R. 14, 18, 73, 98, 106  
 Neri da Montegarullo, vescovo di Siena 50, 51n, 155, 163  
 Neri di Bandino da San Casciano 294  
 Neri di Bendifende, messo della curia vescovile 283, 286, 287, 290, 291  
 Nerini Feliciano di ser Neri da Sarteano, notaio curiale senese 59n, 142n, 194, 195, 203, 211-213, 217, 236n, 335-338, 343, 344, 353  
 NICCOLAI G. 13  
 Niccolini Angelo, cardinale, arcivescovo di Pisa e governatore dello Stato di Siena 217  
 Niccolò dell'Aquila v. Tomei  
 Niccolò di Angelo da Orvieto, giudice collaterale del podestà di Siena 79  
 Niccolò di Cardello, messo della curia vescovile 299, 300  
 Niccolò di Giorgio, notaio senese 120  
 Niccolò di Giovanni da Perugia, notaio curiale senese 68, 126, 127n  
 Niccolò di Lorenzo, abate di S. Michele in Poggio San Donato 152, 153, 318  
 Niccolò di Niccolò, priore di S. Maria della Rosa 335  
 Niccolò di Ruggero da L'Aquila, v. Tomei  
 Niccolò di Vanni da San Casciano 294  
 Niccolò V, papa 157n  
 Nicola (Cola) di Giacomo da Napoli, camerlengo del vescovo Francesco Mormille 262, 300  
 Nino di Vannuccio di Compagno 274  
 Nofrio di Bartolomeo, rettore della chiesa di S. Biagio a Filetta 122, 123, 262, 298-300

- Nuccini Giacomo, notaio curiale senese 49n, 143, 152, 174-177, 189, 193, 207, 212n, 217, 309, 313, 319, 334
- Onesti, Federico di Giovanni 337
- Onofrio di ser Angelo da Napoli, familiare del vescovo Francesco Mormille 105n
- Opizo di Pipino da Pistoia, notaio fiorentino 116
- Orgia*, chiesa di S. Bartolomeo 334
- ORLANDO E. 18, 223
- Orsina di ser Giovanni di Giovanni, moglie di Niccolò di Nastoccio Saracini 119n
- Orsini Napoleone, cardinale legato pontificio 115
- OSBAT L. 16
- OSTINELLI P. 19, 228
- Pace di Neri, cancelliere vescovile di Pienza 49n
- Pachetti Carlo, conservatore dell'archivio notarile 230n
- Paconi Duccio da Casole, notaio 180
- PADOA SCHIOPPA A. 19, 107
- Padova* 25, 41n, 223n
- PAGANO S. 18
- PAGNIN B. 19, 61, 149
- PALESE S. 16
- PALESTRA A. 19, 37, 38, 233
- Palmolaia*, chiesa di S. Michele 323
- Panducci Adriano, sacerdote, cancelliere arcivescovile di Siena 217, 218
- PANDZIC B. 14, 38
- Panizzi Giovanni, canonico eporediese, vicario generale di Pisa 308
- PAOLI C. 19, 61
- Paolino di Mone da Ligliano 231n
- Paolo de *Lanerio*, canonico comasco 330
- Paolo di Domenico di Cecco da Orgia 333, 334
- Paolo di Domenico, canonico senese 100
- Paolo di Giovanni di Lando 152, 319
- Paolo di Giovanni, rettore della chiesa di S. Lorenzo di Foiano 277
- Paolo di Vanni, rettore della chiesa di S. Giorgio 253-257, 259
- Paolo II, papa 98n, 102n
- Paolo III, papa 161n
- Paolo V, papa 232n
- Pasquali Marco di Stefano, canonico senese 194, 195, 196, 335-345
- Passeggeri v. Rolandino
- Patrimonio di S. Pietro* 50, 233
- Patrizi Piccolomini Agostino, vescovo di Montalcino e Pienza 67n, 211
- Pavia*, vescovo v. Ammannati Piccolomini Giacomo,
- PAVONE C. 14, 19, 25, 39
- Pavone Claudio 25
- PECCI G. A. 19
- Pecci Giovanni Antonio 67n
- Pecci Giovanni, vescovo di Grosseto 151n, 186n
- PECORELLA C. 19, 196
- Pecorile*, chiesa di S. Stefano 262, 263
- PELLEGRINI M. 19, 48, 74, 231
- Pellegrini Michele 29, 80n, 231n
- Pentolina*, pieve di S. Bartolomeo 95, 153, 264, 320
- Perrella Renato 108n
- PERTICI P. 22
- Perugia* 211n
- , vescovo v. Bossi Francesco
- Peruzzo di Domenico 301
- Pesaro*, vescovo v. Casini Bartolomeo
- Petriolo*, chiesa dei Ss. Giacomo e Cristoforo 179n
- PETROCCHI P. 19, 332
- Petroni Caterino 68n

- Petrucchi Giovanni Maria, proposto senese, giureconsulto e vicario generale sostituto di Siena 208n
- PEVERADA E. 19, 61
- PICASSO G. 20, 92
- Piccolomini Alessandro, arcivescovo di Patrasso, coadiutore dell'arcivescovo Francesco Bandini 234n
- Piccolomini Alessandro, vescovo di Pienza 200, 346, 348-350
- Piccolomini Antonio, arcivescovo di Siena 202
- Piccolomini Ascanio, arcivescovo di Rodi, coadiutore dell'arcivescovo Francesco Bandini, poi arcivescovo di Siena 234
- Piccolomini Clemente 200, 346, 348-350
- Piccolomini del Testa v. del Testa
- Piccolomini Enea Silvio, vescovo di Siena, cardinale, poi papa Pio II 50, 51n, 202, 227, 228n
- Piccolomini famiglia 68n, 210, 211
- Piccolomini Francesco Maria, vescovo di Pienza 186n, 234n
- Piccolomini Gerundio 349, 350
- Piccolomini Girolamo, vescovo di Pienza e Montalcino 234
- Piccolomini Girolamo, vicario generale di Siena 226n
- Piccolomini Lucio di Scipione 197, 198, 346, 348, 351
- Piccolomini Todeschini Andrea 211
- Piccolomini Todeschini Francesco, cardinale, arcivescovo di Siena 42, 67n, 202, 210, 211, 225n, 226, 229n, 352
- Piccolomini Todeschini Giovanni, cardinale, arcivescovo di Siena 42, 210n, 223, 225, 229n
- Pienza 38n, 199, 211, 236, 237n, 346
- , Archivio diocesano 745n
- , cancelliere vescovile v. Pace di Neri, Preziani Ascanio
- , curia vescovile 346
- , diocesi 226
- , notai curiali v. Viti Giacomo di Francesco
- , Opera della Cattedrale 211
- , palazzo vescovile 351
- , vescovi v. Cinughi Giovanni, Del Testa Piccolomini Tommaso, Patrizi Piccolomini Agostino, Piccolomini Alessandro, Piccolomini Francesco Maria, Piccolomini Girolamo
- PIERI S. 15
- Pierozzi s. Antonino, vescovo di Firenze 77n
- Pietro d'Antonio, procuratore dei poveri 222n
- Pietro da San Pietro, canonico pisano, vicario generale di Siena 325
- Pietro di Giovanni da Cigoli, notaio curiale pisano 308
- Pietro di Giovanni, messo della curia vescovile 314, 315
- Pietro di maestro Cecco, canonico senese e rettore della chiesa di Salvatore 95n, 264
- Pietro di Matteo da Siena, frate agostiniano, vescovo di Calcedonia 151, 172, 174n, 186n, 187n, 315, 316, 325, 334
- Pietro di Matteo, prete 344
- Pietro di Michele da Casole, notaio curiale senese 64, 65n, 82, 86, 91, 94, 99, 102, 118-121, 148, 220n, 252-261, 263-266, 268, 270-272, 275-277, 279
- Pietro di Pasqua da Monte Sante Marie, arcidiacono senese, familiare del vescovo Francesco Mormille 180, 280

- Pietro, canonico senese e rettore della chiesa di S. Salvatore 262
- Pietro, messo della curia vescovile di Siena 344
- Pieve a Bozzone*, pieve di S. Giovanni Battista 135n
- Pieve a Pava*, pieve di S. Maria 331
- Pieve Scola*, pieve di S. Giovanni 263
- Pileo da Prata, cardinale 132n
- Pio II, papa, v. Piccolomini Enea Silvio
- Pio IV, papa 347, 349
- Piombino*, Principe 237n
- Pipino di Nuccio da Sovicille, notaio curiale senese 78n, 115, 117
- Pisa* 38n, 132, 133, 134, 223
- Pisa*, Archivio arcivescovile 7, 132
- , arcivescovo v. Gambacorti Lotto, Giovanni da Polo, Medici Giuliano, Niccolini Angelo, Pucci Francesco, Riario Cesare
- , curia arcivescovile 127, 186, 307
- , mensa arcivescovile 132n
- , notai curiali v. Antonio di Gardone da Calci, Carlo di Enrico da Vecchiano, Cavaliere Francesco di Guido da Vico, Francesco di Geremia da Vico, Gerioli Andrea di Francesco, Giovanni di Bonaccorso da San Casciano, Giovanni di Buonaccorso da Vecchiano, Giovanni di Martino da Coronaria, Lupo di Spezzalaste da Marti, detto Pupo, Michele di Benvenuto da Spina, Pietro di Giovanni da Cigoli,
- Piscina Rotunda*, chiesa unita alla pieve di S. Martino in Grania 245
- PIZZINI K. 20, 202
- Pocci Girolamo, causidico 195, 196, 337, 338, 343
- Poggibonsi*, chiesa di S. Bartolomeo alle Graticchie 197
- Poggiolo*, chiesa di S. Maria 67n, 136n, 151, 186n, 315, 316
- Politi Clemente, vicario generale di Siena 353
- PONTAL O. 20, 77, 78
- PORCARO MASSAFRA D. 9
- Porghiano*, v. Poggiolo
- Porto*, cardinale vescovo v. Bernardo (de Languissel 1281-1291; de Casteneto 1316-1317; Albiensis 1349-1350)
- Prato* 38n, 44n
- , archivio diocesano 35n, 36n
- Preziani Ascanio, cancelliere vescovile di Pienza 237n
- PRODI P. 13, 14, 20, 22, 227, 234
- PROSPERI A. 20, 88
- PRUNAI G. 12, 20, 40, 57
- Prunai Giulio 57n
- Pucci Francesco, arcivescovo di Pisa 307
- PUNCUH D. 15
- Quarto nelle Masse*, monastero di S. Martino 278, 279
- RABIKASKAS P. 20, 228
- RABOTTI G. 20, 35
- Radi di Montagna*, chiesa parrocchiale di S. Maria 229
- Radicondoli* 121n, 165
- Raffaello di Cristoforo v. Costanti
- Ragnoni Neri di Pirozzo 68n
- Rames Niccolo di Pietro da Cipro, canonico senese, camerlengo generale della mensa di Siena 233n, 354
- RANDO D. 16, 20, 52
- Ranieri, abate di Poggibonsi 68n, 220n
- Ranieri, pievano di Murlo 266
- Ranieri, pievano di S. Lazzaro 279
- RASPINI G. 10

- Recenza*, pieve 262  
 Regazzoni Girolamo, visitatore apostolico 237n  
*Resi* 280  
 Riario Cesare, arcivescovo di Pisa 132n  
 RICCHIONI V. 20, 73, 78, 92, 97, 101, 105, 139, 140, 181, 198  
*Rieti*, archivio capitolare 80n  
 RIGON A. 10, 16, 23, 26  
 Rigon Antonio 25  
 Rinaldo di Argomento 286  
*Rocca d'Orcia* 57n  
*Rocca Tederighi*, pieve di S. Martino 147n  
 ROCKINGER L. 16  
 Rodulphus de Fenegroe, notaio milanese 49n  
 Rolandino de' Passeggeri 58n  
 ROLANDINUS RODULPHINI BONONIENSIS 20, 58, 107  
*Roma* 157, 215, 226  
 - , Archivio Segreto Vaticano 28n  
 - , basilica di S. Pietro 249, 332, 357  
 - , Camera apostolica 214, 227  
 - , Cancelleria apostolica 203, 204  
 - , Castel Sant'Angelo 163n  
 - , Concilio Lateranense III (1179) 73n, 88n, 91n, 96n  
 - , Concilio Lateranense IV (1215) 47n, 54, 77n, 80n, 154, 239  
 - , Concilio Vaticano II 95  
 - , Curia apostolica 228, 236  
 - , palazzo di Monte Giordano 330  
 - , S. Congregazione dei Riti 157n  
 - , S. Congregazione del Concilio 37n  
 - , S. Penitenziaria 227, 228n  
 - , S. Rota 227n  
*Romagne* 134  
 Romano da Roma, frate O. P. 301  
 ROMITI A. 21, 45, 86  
 Romiti Antonio 86  
 ROSA M. 13, 14  
*Rosia*, pieve di S. Giovanni 252  
 - , piviere 262  
 Rossi Aurelio, notaio senese 230n  
 Rossi Deifebo, notaio senese 230n  
 Rossi Durello, rettore della chiesa di S. Vincenzo di Siena 78n  
 ROSSI M. C. 21, 62  
 Rossino di Mone da Ligliano 231n  
 Rosso di Mone da Ligliano 231n  
 ROVERE A. 21, 223  
 Ruggeri Ludovico da Padova, vicario generale di Siena 226n  
 Ruggero da Casole, frate, vescovo di Siena 71, 80, 115, 118, 128, 246, 282, 284, 288, 290  
 RUOL I. 11  
 Rustichello, notaio curiale senese 250  
 Sabbatini Domenico, notaio e cancelliere episcopale di Siena 147n, 186n, 191n, 200, 201, 206n, 217, 218, 233n, 234n, 349  
 Salimbeni Ranieri di messer Baschena 258, 260  
 SALONEN K. 19  
 Salvi Fiorentino da Piacenza, canonico pisano, vicario generale di Siena 125n  
 SALVIOLI G. 21, 80, 107, 108, 112  
 Salvo di Giovannino da Santa Maria a Pilli 220n  
 SAMARITANI A. 21, 100  
*San Casciano di Murlo* 113, 292  
 - , monastero di S. Giusto 112, 180, 292, 295, 296, 298  
*San Dalmazio nelle Masse*, chiesa di S. Dalmazio (S. Almatii) 101, 271  
*San Frodano nelle Masse*, chiesa parrocchiale di S. Frodano 99, 265, 267, 268, 269, 270, 271



- San Lorenzo a Bibbiano*, parrocchia di S. Lorenzo 57n
- San Lorenzo di Montagna*, chiesa di S. Lorenzo 229
- San Maffeo*, chiesa di S. Maffeo 339, 341
- San Mamiliano delle Masse* 68n
- , chiesa parrocchiale di S. Mamiliano 153, 322
- San Martino in Grania*, luogo detto A Le Neva 273
- , luogo detto Da Peri 273
- , pieve di S. Martino 71, 103, 119n, 245, 272-275
- San Quirico a Mortennano*, chiesa di S. Quirico 324
- San Valentino*, pieve 261
- SANDRI L. 21, 28, 54
- Sano, rettore della chiesa di S. Pietro di Arbiola 254, 257, 276
- Sant'Agnese*, pieve 74, 252
- Sant'Andrea a Usinina*, chiesa di S. Andrea 71, 245
- Sant'Angelo a Tressa* 282, 287, 291
- Sant'Appollinare nelle Masse*, chiesa di S. Appollinare 352
- Santa Innocenza*, luogo detto, 223, 224, 355
- , pieve di S. Innocenza 67, 222
- Santa Regina*, chiesa di S. Regina 275
- Santino di Chello da San Casciano 294
- Santo Stefano a Cerreto*, chiesa di S. Stefano 120n
- Santo Stefano a Pecorile*, chiesa di S. Stefano 94
- Saracini Antonio di Bartolomeo, lanaiolo 262
- Saracini Giovanni, prete 344
- Saracini Niccolò di Cino 68n, 220n
- Saracini Niccolò di Nastoccio 119n
- Saracini Ranuccio, rettore della chiesa di S. Paolo di Siena 78n
- Saracini Vinciguerra di Nastoccio, canonico senese e rettore della chiesa di S. Giorgio 119n
- Sardegna* 307
- Sargioni Pierbono da Bologna 330
- Sarteanello*, chiesa 246
- Sassofortino*, chiesa di S. Bartolomeo 147n
- Savino di Bartolomeo da Radicondoli, notaio curiale senese 143, 157, 189, 194, 203, 207, 210, 212n, 217, 308, 309, 325, 326, 330
- SCHMUGGE L. 21, 227, 228
- SCHNEIDER F. 21, 67
- Sebastiano di Domenico, priore di S. Giorgio e camerlengo della mensa di Siena 224n
- SEGALA F. 9
- Segna di Frosino da Castelnuovo Berardenga, chierico senese 334
- SENSI M. 21, 57
- Siena*, "archivum episcopatus" 67, 68, 222
- , abbazia di S. Michele in Poggio San Donato 100n, 120n, 124, 318, 319
- , Archivio arcivescovile 7, 160, 235
- , Archivio arcivescovile, Diplomatico 161
- , Archivio dell'Opera della cattedrale, 7, 225n
- , Archivio di Stato, 206, 230
- , Archivio di Stato, fondo Feudo di Murlo 230
- , Archivio di Stato, fondo Giudicanti dello Stato 160n
- , Archivio di Stato, fondo Notarile Antecosimiano 83, 148, 191n, 216
- , Archivio generale dei contratti 27n, 203n, 230

- , Arte dei Notai 34n, 165n, 174n, 229, 356
- , Badia all'Arco 68n
- , Balìa 50n, 148
- , Biblioteca comunale degli Intornati 79n
- , cancellere arcivescovile v. Bartolini Bernardino, Formichi Pietro Antonio, Mealdi Pomponio, Panducci Adriano, Sabbatini Domenico
- , canonica di S. Martino 68n
- , Capitolo della cattedrale 108, 168, 213, 214, 221n, 231n, 281
- , cappella di S. Ivo in Duomo 204n
- , cappella di S. Vittore in Duomo 205n
- , casa di Minnuccio di Giacomo nel popolo di S. Martino 284
- , casa di Orlando Malavolti 209n
- , chiesa di S. Andrea 307
- , chiesa di S. Antonio 261
- , chiesa di S. Bartolomeo 300
- , chiesa di S. Bartolomeo in Camollia 217n
- , chiesa di S. Cristoforo 248
- , chiesa di S. Desiderio 300
- , chiesa di S. Desiderio 72, 94, 132n, 171, 249, 262, 263
- , chiesa di S. Egidio 331
- , chiesa di S. Giorgio 119n
- , chiesa di S. Giovanni Battista 172
- , chiesa di S. Maria della Rosa 334
- , chiesa di S. Michele in Poggio S. Donato 68n
- , chiesa di S. Paolo 78n
- , chiesa di S. Pietro alle Scale 248
- , chiesa di S. Quirico in Castelvechio 194, 337, 341-343
- , chiesa di S. Salvatore 78n, 95, 264
- , chiesa di S. Vincenzo 78n
- , chiesa parrocchiale di S. Donato ai Montanini 351, 352
- , chiesa parrocchiale di S. Maurizio 197, 198, 200, 201, 346-350
- , Collegio dei dottori dello Studio 210n
- , compagnia e oratorio di S. Maria delle Nevi in Valli 204n
- , Comune 55n, 78, 229, 356
- , Comune, Consiglio Generale 79n
- , Concistoro, v. Siena, Signoria
- , confraternita della Misericordia 68n
- , contrada del Chiassolaio 318
- , contrada di S. Pietro a Ovile 283
- , convento di S. Francesco 68n
- , Corte dei Pupilli 174n, 203n, 210n
- , Corte della Mercanzia v. Siena, tribunale della Mercanzia
- , Curia del Placito v. Corte dei pupilli
- , duomo (ecclesia maior) 215, 267, 270, 271, 277, 278, 314
- , Inquisitore generale 67
- , luogo detto Santa Marta presso porta Tufi 126n, 140n,
- , magione di S. Pietro in Camollia dell'ordine gerosolimitano 300
- , Mantellate di S. Domenico 193n
- , Masse 70, 73, 178
- , mensa episcopale 41n, 42, 75, 125, 130, 136n, 137, 151, 163, 168, 173, 186n, 213, 219, 222, 223
- , mensa episcopale, camerlengo v. Bartolomeo di Cecco, Mariano di Biagio da Casole, Nicola (Cola) di Giacomo da Napoli, Rames Niccolo di Pietro da Cipro, Sebastiano di Domenico,
- , Mercanzia v. Siena, tribunale della Mercanzia

- , messi della curia vescovile v. Caterino, Francesco di Giovanni, Gioacchino di Piero, Giordano di Mino, Mazeo di Segna, Neri di Bendifende, Niccolò di Cardello, Pietro di Giovanni, Pietro, Simone di Guiduccio, Tonto di Andrea,
- , monache di S. Maria Maddalena 193n
- , monastero dell'Abbadia Nuova 323
- , monastero della Rosa 355
- , monastero di Ognissanti 67
- , monastero di S. Barnaba 179n
- , monastero di S. Chiara 67, 213
- , monastero di S. Giovanni Battista 179n
- , monastero di S. Maria degli Angeli 166n, 213
- , monastero di S. Maria Maddalena 213
- , monastero di S. Niccolò 213, 215
- , monastero di S. Vigilio 169, 322
- , notai curiali, v. Accursio di Sigieri, Andrea di Lando da Casole, Antonio di Gardone da Calci, Antonio di Pietro, Bartolomeo di Giacomo da Radicondoli, Bartolomeo di Paolo da Pistoia, Bencivenne di maestro Angelo, Bernardino di Buttrigi, Bertoldo di Bernardino, Boniforti Paolo da Soncino, Cantoni Filippo di Giuliano da Casole, Carlo di Enrico da Vecchiano, Carnevali Francesco di Giacomo da Montalcino, Ciccioli Arcangelo di Antonio da Fermo, Corti Giacomo di Tommaso, Costanti Raffaello di Cristoforo da Montalcino, Farolfo di Orlando detto Babbo, Fungai Cristoforo di Bartolomeo, Geri di Nello, Gesti Leonardo di Antonio da Volterra, Ghino di Forese, Giacomo di Ciolo, Giovanni di Cristoforo, Giovanni di Geri di Nello, Giusti Antonio di Gualfredo da Volterra, Guido di Nino, Lippo di Lando, Mariotti Anton Maria di Cesare, Nerini Feliciano di ser Neri da Sarteano, Niccolò di Giovanni da Perugia, Pietro di Michele da Casole, Pipino di Nuccio da Sovicille, Rustichello, Savino di Bartolomeo da Radicondoli, Silvestro di Ludovico da San Gimignano, Simone di Giacomo da Radicondoli, Tello di Duccio, Turelli Cristoforo di Francesco, Turinozzi Niccolò di Melchiorre da Pienza, Vannucci Antonio di Pietro da Monte Sante Marie
- , Opera della cattedrale 106, 210n, 280
- , ospedale di Monna Agnese 211, 212
- , ospedale di S. Caterina delle Ruote 68n
- , ospedale di S. Lucia in Borgo San Marco 180n
- , ospedale di S. Maria della Scala 80, 81n, 110, 117, 174n, 231n, 288
- , ospedale di S. Marta 123n, 168n, 331
- , ospedale di S. Pietro in Borgo S. Marco 65n
- , palazzo Borghesi ai Quattro Cantoni 57n
- , palazzo episcopale 135n
- , palazzo episcopale 250, 252-255, 258, 259, 261, 266, 272, 274-277, 280, 293, 297, 301, 315, 320, 324, 331, 347, 354

- , parrocchia di S. Pietro a Ovile 214, 215
- , popolo di S. Michele in Poggio San Donato 318
- , popolo di S. Pietro a Ovile 263
- , procuratore dei poveri 41n, 42, v. anche Antonio di Domenico, Berti Antonio, Biagio di Tommé, Pietro d'Antonio,
- , Quattro Conservatori 27n
- , Regolatori 82, 83
- , Repubblica 121, 136, 197n
- , Repubblica, Nove di Custodia 217
- , romitorio dell'Annunziata 68n
- , sala delle balestre nel palazzo dei Priori 163n
- , Signoria 49n, 50, 51n, 322
- , Stato v. Siena, Repubblica
- , statuti comunali 275
- , Studio generale (Domus Sapientiae) 40n, 143n, 159, 168, 210n, 211, 212, 214n, 221n, 229n, 328, 356
- , tribunale della Mercanzia 152, 210n, 318, 319
- , vescovi e arcivescovi v. Bandini Piccolomini Francesco, Bartali Carlo di Angelino, Bertini Luca, Bonfiglio, Bono, Casini Antonio, Condulmer Gabriele, Fusconi Tommaso, Guasconi Guglielmo, Malavolti Azzolino, Malavolti Donusdeo, Malavolti Rinaldo, Mormille Francesco, Neri da Montegarullo, Piccolomini Antonio, Piccolomini Ascanio, Piccolomini Enea Silvio, Piccolomini Todeschini Francesco, Piccolomini Todeschini Giovanni, Ruggero da Casole
- , vicari generali v. Alberi Antonio, Antonio di Conte da San Gimignano, Antonio di Francesco da Pisa, Arzocchi Beringhieri, Bartolomeo abate di Torri, Battista *de Auro*, Bernardino da Torrita, Berti Antonio, Brocchi Bartolomeo di Cola da Castiglion Fiorentino, Campani Cesare, Celfi Leonardo da Monte Rubiano, De Marianis Giacomo da Reggio, Fatati b. Antonio, Genesio da Campora, Giovanni da Fermo, Giovanni pievano di Murlo, Griffoli Niccolò, Gualterotti Filippo, Lorenzo d'Arezzo, Malavolti Adriano, Malavolti Rinaldo, Mariani Giacomo da Reggio, Marsili Luca, Petrucci Giovanni Maria, Piccolomini Girolamo, Pietro da San Pietro, Politi Clemente, Ruggeri Ludovico da Padova, Salvi Fiorentino da Piacenza, Simone di Niccolò da Brindisi, Sozzini Niccolò, Tani Antonio, Tomei Niccolò di Ruggero da L'Aquila, Tommaso da Amelia
- Sigismondo di Lussemburgo, imperatore 136n
- Silvestro di Ludovico da San Gimignano, notaio curiale senese 174, 175, 176, 177
- SIMEONE DELLA SACRA FAMIGLIA 14
- Simi Maria 29
- Simignano*, chiesa parrocchiale di S. Magno 229, 357
- , comunità 229
- Simoncino (Moncino) di Ugo di Manente 80n, 81n, 108, 109, 110, 111, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
- Simone di Angelo, rettore delle chiese delle Stine e di Palmolaia 323
- Simone di Giacomo da Radicondoli, notaio curiale senese 157n, 189, 203, 210, 217

- Simone di Gualtieri, notaio senese 109
- Simone di Guiduccio, messo della curia vescovile 256, 257, 258
- Simone di Niccolò da Brindisi, vicario generale di Siena 137, 138, 139n, 147, 152, 173n, 180, 313, 315-317
- Simonelli Giacomo di Marzio 351
- Sisto IV, papa 163n, 229, 230, 355, 357
- Sovana*, vescovo v. Massaini Apollonio
- Sovignano*, chiesa di S. Stefano 106n
- Sozzini Niccolò di messer Niccolò, canonico senese, poi proposto di Siena, vicario generale di Siena 155n, 249
- Spannocchi Giovanni di Niccolò di Ambrogio, pievano di Pentolina, poi canonico della chiesa di S. Salvatore 95n, 264
- Spannocchi Pietro, canonico senese 229, 355-357
- SPARAPANI L. 22, 202
- Squarcialupi Angelo di Pietro, rettore della chiesa di S. Niccolò di Sterzi 252
- Sterzi*, chiesa di S. Niccolò 252
- STICKLER A. M. 22
- Stigliano*, chiesa dei Ss. Fabiano e Sebastiano 93, 253, 255, 256, 260
- STRNAD A. 22
- Sussi Fulvia 28
- SYMEONIDES S. 22, 280
- SZABO-BECHSTEIN B. 22, 55
- Taddea, conversa del monastero di S. Giusto a San Casciano 112, 292, 298
- Taddeo di Bartolo, pittore, savio dell'Opera della cattedrale 280
- Taddeo di Neri, rettore della chiesa di S. Egidio 331
- TAMBLÈ D. 22, 26
- Tani Antonio, vicario generale di Siena 74, 250, 251
- Tello di Duccio da Colle, notaio curiale senese 111, 117, 245, 286, 287, 289, 291
- Teramo* 157n
- Teramo*, vescovo v. Fatati Antonio
- Terio di Giunta, arcidiacono senese 269, 278
- Terlizzi* 38n
- Tinellocci Tinelloccio 345
- Tinoni* (Vescovado di Murlo) 280
- Tivoli* 233n
- TIZIO S. 22, 50, 142, 151
- Tizio Sigismondo 50n, 134n, 142n
- TOCK B. M. 22, 46, 49
- Tolomei Cristofano di Meo di Tato, rettore della pieve di Civitella 260
- Tolomei Francesco di Biagio, canonico senese 325
- Tomei Niccolò di Ruggero da L'Aquila, canonico senese, dottore e vicario generale di Siena 72, 100n, 124, 223, 246, 247, 250, 251, 277, 301
- Tommasi Cristoforo, frate vallombrosano 228-230, 355-357
- Tommaso da Amelia, vicario generale di Siena 122, 299
- Tommaso da Montenero 67n
- Tommaso di Cecco da Orgia 334
- Tommaso di Galvano di Luca, custode del palazzo episcopale di Siena 135n
- Tommaso di ser Giacomo 295
- Tommaso, rettore della chiesa di Stigliano 93, 253, 255, 256, 260
- Tommaso, vescovo di Siena v. Fusconi Tommaso
- Tonto di Andrea, messo della curia senese 246, 248, 251

- TORELLI P. 22, 52, 54, 80, 124  
 Torelli Pietro 124n  
 Torino 38n  
 - , archivio diocesano 35n  
 Torranni Neruccio di Torranno 265  
 Torri, abbazia della SS.ma Trinità 67, 222  
 Toscana 27n  
 Trecherchi Mino, canonico senese 351  
 Trento 69n, 224n  
 - , Concilio 7, 77, 92n, 137, 198, 204, 218, 219, 225, 226, 232-236, 239, 244, 346, 349  
 - , diocesi 202n  
 - , vescovo v. Clesio Bernardo  
 Tressa, fiume 342  
 TREXLER R. C. 22, 42, 77, 78, 128, 142, 223  
 Trexler Richard C. 128n  
 TROLESE F. 23  
 Trotto di Brizio di messer Trotto da Cornalto 299  
 Turchi Bartolomeo di Biagio, rettore della chiesa di S. Pietro a Marciano 87  
 TURCHINI A. 23  
 Turelli Cristoforo di Francesco, notaio curiale senese 212, 217  
 Turinozzi Niccolò di Melchiorre da Pienza, notaio curiale senese 191n, 197, 217, 218, 347, 353, 354  
 Tuti Fulvio di Niccolò 351  
 UGHELLI F. 22, 234  
 UGINET F. CH. 22, 135  
 Ugo, priore della canonica di S. Pietro a Monteliscai 301  
 Ugolino di Bandino, rettore della chiesa di S. Desiderio 72  
 Uguccione di Meco da Monticchiello 272  
 UGURGERI AZZOLINI I. 22, 174  
 Ulpiano 54n  
 Umidi Filippo 222n  
 Umidi Mariano di ser Giacomo 222n  
 Urbano V, papa 262, 266, 277  
 Urbano VI, papa 304  
 Vaccareccia, chiesa di S. Quirico 339, 342  
 - , podere 194, 335, 337, 342  
 Val d'Ambrà 216  
 Val d'Arno 132n  
 VALENTI F. 23, 31, 42, 43, 55, 57, 141, 177, 178, 202  
 Valenti Filippo 31, 43n, 56n, 141n  
 Valentini Francesco, cancelliere del card. Francesco Piccolomini 225n  
 Valentino, alias Casimus Macometti, musulmano convertito 323, 324  
 Vallerano 68  
 Vannetto di Bartalino da Sant'Angelo a Tressa 287  
 Vanni di Naldo detto Gallo 287  
 Vanni, rettore della chiesa di S. Salvatore di Siena 78n  
 Vannino di Meuccio da San Casciano 294  
 Vannucci Antonio di Pietro da Monte Sante Marie, notaio curiale senese 174, 175, 176, 177, 188n, 189, 212, 217, 313  
 Vannuccio di Civolo da San Casciano 294  
 VARANINI G. M. 23  
 Venuli Lelio, notaio senese 230n  
 Verona 38n  
 Vescovado di Murlo v. Tinoni  
 Vico nelle Masse, monache 333  
 Vincenzo di Ghezzo, notaio senese 250  
 Vincenzo, prete, procuratore del canonico Marco Pasquali 194, 195, 335, 336  
 VIOLANTE C. 23, 53, 88  
 Violante Cinzio 26n, 46n

- Visconti Ottone, arcivescovo di  
Milano 49n, 77n
- Viti Giacomo di Francesco, notaio  
curiale pientino 199, 346, 348, 351
- VITI P. 21
- Viva di Giannino da San Casciano  
294
- VOCI-ROTH A. M. 11
- Volterra*, diocesi 229357
- , vescovo v. Ludovico da Prato
- WERNZ F. S. 23, 40, 47, 55, 59, 77,  
88, 89, 90, 107, 109, 110, 140, 158,  
226-228
- Wernz Francesco Saverio 228n
- WIGGENHAUSER B. 21, 227, 228
- WOLKAN R. 23, 51
- ZABBIA M. 12, 63
- ZACCARIA R. M. 21
- Zarrilli Carla 160n
- ZDEKAUER L. 23, 55, 78, 115, 148
- Zdekauer Lodovico 148n
- ZITO G. 10

Finito di stampare nel mese di Ottobre 2005  
dalla Industria Grafica Pistolesi Editrice "Il Leccio" srl  
Via della Resistenza, 117 - Loc. Badesse - 53035 Monteriggioni (Siena)  
[www.leccio.it](http://www.leccio.it)